

*Volume edito con i contributi del Dipartimento di Studi Storici Sociali e Filosofici
dell'Università degli Studi di Siena
e della Cliodida sas, via Lorenzo il Magnifico 10, Firenze*

Stefano Calonaci

DIETRO LO SCUDO
INCANTATO

I fedecommessi di famiglia
e il trionfo della borghesia fiorentina
(1400 ca-1750)



Le Monnier Università / *Storia*

© 2005 by Felice Le Monnier, Firenze
Edumond Le Monnier S.p.A.

ISBN 88-00-20323-X

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi. L'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre a mezzo fotocopie una porzione non superiore a un decimo del presente volume. Le richieste di riproduzione vanno inoltrate all'Associazione Italiana per i Diritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno (AIDRO), via delle Erbe 2, 20121 Milano, telefono e fax 02/809506.

Realizzazione editoriale

Coordinamento redazionale Alessandro Mongatti

Redazione Tommaso Piazza, Piero Bongiorno

Impaginazione Cinzia Barchielli, Tommaso Piazza

Progetto grafico Walter Sardonini/SocialDesign Srl, Firenze

Prima edizione Luglio 2005

Ristampa

5 4 3 2 1 2005 2006 2007 2008 2009

La realizzazione di un libro comporta per l'Autore e la redazione un attento lavoro di revisione e controllo sulle informazioni contenute nel testo, sull'iconografia e sul rapporto che intercorre tra testo e immagine. Nonostante il costante perfezionamento delle procedure di controllo, sappiamo che è quasi impossibile pubblicare un libro del tutto privo di errori o refusi. Per questa ragione ringraziamo fin d'ora i lettori che li vorranno indicare alla Casa Editrice.

Le Monnier Università

Via A. Meucci, 2

50015 Grassina (Firenze)

Tel. 055.64.91.294

Fax 055.64.91.227

www.lemonnier.it

Mail universitaria.lemonnier@lemonnier.it

Nell'eventualità che passi antologici, citazioni o illustrazioni di competenza altrui siano riprodotti in questo volume, l'editore è a disposizione degli aventi diritto che non si sono potuti reperire. L'editore porrà inoltre rimedio, in caso di cortese segnalazione, a eventuali non voluti errori e/o omissioni nei riferimenti relativi.

La Tipografica Varese S.p.A. – Stabilimento di Firenze – Luglio 2005

INDICE GENERALE

<i>Premessa</i>	VII
<i>Nota metrologica, Sistema monetario e Tavola delle abbreviazioni</i>	VIII

Introduzione	I
---------------------	---

Parte I

LA NATURA DEI FEDECOMMESSI

<i>Capitolo primo. Il fedecommesso come figura giuridica</i>	19
1.1 Le origini e il diritto romano	19
1.2 Osservazioni sulla letteratura fedecommissaria tra Cinquecento e primo Ottocento	24
1.3 La questione fedecommissaria in Toscana	31
<i>Capitolo secondo. I tratti dell'economia fiorentina</i>	34
2.1 I caratteri originari	34
2.2 Fedecommissi e terre. Strumenti conservativi utili o basi di patrimoni imperfetti?	40
2.3 I cadetti fedecommissari e fedecommittenti	45
<i>Capitolo terzo. Famiglia, fedecommissi e Stato</i>	53
3.1 Le famiglie	53
3.2 L'affermazione di un nuovo modello sociale: priori, senatori e marchesi	58
3.3 La legislazione medicea e lorenese sui fedecommissi	68

Parte II

LA TRASFORMAZIONE DEL FEDECOMMESSO E DEI PATRIMONI IN TOSCANA TRA '500 E '700

<i>Capitolo primo. Il fedecommesso dall'ultimo secolo della Repubblica al primo periodo mediceo</i>	79
1.1 Prima della crisi	79
1.2 Nobiltà e patriziato: dal feudo ai fedecommissi	86
1.3 Le famiglie campione e le scansioni cronologiche adottate	90
1.4 Gli atti fedecommissari campionati (1343-1747)	95
1.5 I beni fedecommissi nel Quattrocento e nel Cinquecento	104
1.6 Fedecommissi e primogeniture	119
1.7 I fedecommissi del lungo Cinquecento: istitutori e beneficiari	124

<i>Capitolo secondo. Il Seicento mediceo</i>	127
2.1 Alcune considerazioni preliminari	127
2.2 I fedecommissi nel '600: consistenza e distribuzione. Il caso dei luoghi di Monte	134
2.3 Sulle commende stefaniane di padronato e i fedecommissi	144
2.4 I beni fedecommissi	148
2.5 Una prima valutazione del rapporto tra beni liberi e beni fedecommissi	158
2.6 Fedecommissi, doti, lusso e fedecommissi femminili	166
 <i>Capitolo terzo. Gli ultimi Medici e la Reggenza (1689-1750)</i>	178
3.1 Il 'lungo Seicento'. Alcune considerazioni introduttive	178
3.2 I beni fedecommissi	185
3.3 «Destino agricolo della Toscana», accrescimento della pressione fiscale, riduzione degli interessi sul debito pubblico e fedecommissi	190
3.4 Il Magistrato Supremo e la possibile alienabilità dei beni: le «surroghe»	197
3.5 Continuità di comportamenti. La concentrazione dei fedecommissi di famiglia e la localizzazione territoriale dei beni	199
 Conclusioni	215
 <i>Appendici</i>	
1. I fedecommissi campionati dal 1348 alla morte di Ferdinando I	225
2. I fedecommissi campionati dal 1610 al 1688	227
3. I fedecommissi campionati dal 1689 al 1747	230
4. Fedecommissi istituiti da donne	233
5. Consistenza patrimoniale dei fedecommissi istituiti da donne	235
6. Testamenti che contengono fedecommissi	236
7. Le surroghe in atto prima del 1750	273
 <i>Indice degli autori</i>	275
<i>Indice dei nomi e delle cose notevoli</i>	280
<i>Indice dei luoghi</i>	297

Premessa



Questo libro nasce come rielaborazione di una Tesi di Dottorato discussa presso l'Università degli Studi di Verona nel febbraio 2002. L'oggetto della ricerca riguarda la conservazione della ricchezza da parte del patriziato fiorentino attraverso l'uso del fedecommesso durante più di tre secoli, all'incirca dal Quattrocento alla metà del Settecento, quando da parte del governo lorenese fu promulgata un'importante legge in merito. Si tratta di uno studio che segue un'impostazione di storia economico sociale piuttosto che genealogica o prosopografica, con i vantaggi che ciò comporta e con le approssimazioni che ne derivano. Dalla lettura delle pagine che seguono ci auguriamo che risulti chiaro che non si è inteso in alcun modo fare un'apologia della società di antico regime, così come confezionare una critica ideologica al pensiero riformatore sui fedecommissari. L'interpretazione generale che viene espressa deriva in buona parte dalla riflessione scaturita dagli incartamenti fedecommissari, dalla loro lunga e faticosa lettura e schedatura, che apre a nuove e diverse considerazioni sull'uso del fedecommesso che non siano quelle correlate ad un mero «difetto della giurisprudenza». In più luoghi è ripetuto inoltre che il soggetto in esame è rappresentato da un'aristocrazia non nobile, ovvero da un'élite finanziaria e mercantile connotata da tratti molto diversi e in parte antitetici a quelli generalmente attribuiti alle nobiltà. Si tratta qui di un gruppo di borghesi che, almeno dall'istituzione del priorato delle arti (1282), mantenne le redini del governo della città stato e ne ricoprì le principali magistrature, per poi riuscire comunque a conservare incarichi e poteri anche sotto i principati medicei e lorenese.

In conclusione devo ringraziare i professori Enrico Stumpo, per avermi incoraggiato nello studio di un tema così ricco d'implicazioni storiografiche, e Giorgio Borelli dell'Università degli Studi di Verona, per la paziente ed attenta lettura della tesi di dottorato. Utili suggerimenti sono stati inoltre forniti dai professori Bernardino Farolfi, Luigi Trezzi e Francesca Fauri, relatori della Tesi, ma anche dal professor Giovanni Zalin e dalle dottoresse Alessandra Contini e Maria Pia Paoli. Un aiuto non meno prezioso mi è venuto da chi ha letto le varie stesure di questo lavoro. Penso alla dottoressa Vanna Arrighi, al dottor Francesco Martelli, alla dottoressa Silvia Chessa ed alla dottoressa Maria Pia Contessa. La cartina che restituisce la distribuzione dei poteri fedecommissari nel Settecento è stata elaborata con l'aiuto della dottoressa Alessandra Foschi. Ovviamente rimango l'unico responsabile di eventuali errori e delle interpretazioni contenute nel testo.

Nota metrologica

MISURE DI SUPERFICIE

stioro a corda = 525 m²

stioro = 12 panora

panoro = 12 pugnora

pugnoro = 12 braccia quadre

coltra = 7,5 stiora = 3937 m²

miglio quadrato = 27.344 ari

aro = 100 m²

quadrato = 10 tavole = 34,06 ari

tavola = 10 pertiche = 3,40 ari

pertica = 10 decche = 34,06 m²

deca = 3,4 m²

braccio quadrato = m² 0,34

stioro a seme = 1900 m² circa.

MISURE DI CAPACITÀ

staio = 24,363 litri

barile = 20 fiaschi

fiasco = 2,5 litri

MISURE DI PESO

libbra = 12 once

oncia = 30 grammi circa

Sistema monetario

(valori nominali)

scudo = 7 lire

lira = 20 soldi

soldo = 12 denari

1 lira italiana = 1,2 lire toscane

Tavola delle abbreviazioni

ASFi = Archivio di Stato di Firenze

ASPi = Archivio di Stato di Pisa

ASMo = Archivio di Stato di Modena

BNCF = Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

DBI = Dizionario Biografico degli Italiani

Introduzione



Nelle note pagine dedicate al «tradimento della borghesia», ormai da tempo sottoposte a rivisitazioni critiche, Braudel descrive un ceto che nel XVI secolo «rinnega» se stesso, cioè la naturale vocazione al mondo degli affari e del commercio, per entrare in quello dei valori sicuri della terra, «aristocratica per vocazione». L'abiura, seppur incosciente, della propria identità preluderebbe ad un vero e proprio «fallimento della borghesia» consumatosi nel secolo XVII, quando la crisi istituzionale delle libertà cittadine e un generale rallentamento dell'economia finiscono in sostanza per aprire un'altra età, quella dei principi e della società cortigiana¹. Ne consegue che la storia italiana in particolare, per chiara responsabilità delle sue *nobiltà*, si sarebbe svolta dalla metà del secolo XVI all'insegna di una lunga crisi ben misurabile sulla perdita di quell'intraprendenza economica e culturale che aveva connotato il basso medioevo comunale e la prima età moderna². Nel caso toscano, e di Firenze in specie, bisogna chiarire che per nobiltà s'intende un gruppo dirigente patrizio, cioè un'oligarchia del denaro e del potere di antiche origini cittadine, fortemente omogenea, che presenta nel suo ampio vertice solo pochissime famiglie di diversa origine, vale a dire di casati feudali di nomina imperiale, di stranieri, o di nomi nuovi affermatasi grazie alle loro professioni e al funzionariato³.

-
- 1 F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, II, tr. it. Torino, 1953, pp. 831-37.
 - 2 F. ANGIOLINI, *Les noblesses italiennes à l'époque moderne. Approches et interprétations*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», 45 (1998), pp. 66-88. Col termine nobiltà l'autore intende anche i patriziati di origine mercantile e cittadina nobilitatisi socialmente e giuridicamente, ma connotati da caratteri spesso antitetici rispetto alla feudalità di nomina regia.
 - 3 La necessità di chiarire il senso del termine nobiltà in una ricerca sui patrimoni toscani è ribadita in G. BIAGIOLI, *Tra rendita e profitto: formazione e vicende di alcuni patrimoni nobiliari in Toscana*, in SISE *Tra rendita e investimenti: formazione e gestione dei grandi patrimoni in Italia in età moderna e contemporanea*, Atti del terzo Convegno Nazionale, Torino 22-23 novembre 1996, Bari, 1998, in particolare pp. 3-8. Sul peso delle origini comunali nella legittimazione giuridica dell'aristocrazia fiorentina cfr., tra l'altro, J. BOUTIER, *Una nobiltà*

Per quello che invece attiene il *trend* economico in cui i gruppi dirigenti, anche quelli fiorentini, si mossero, è noto che la «stagnazione plurisecolare» ravvisata da Ruggero Romano sottese una realtà più complessa e sostanzialmente diversa. All'inizio del Seicento la crescita economica dell'Europa settentrionale avveniva ormai senza l'Italia e la svalutazione monetaria aveva avuto certamente un ruolo determinante nella caduta della domanda di prodotti di qualità soprattutto da parte dei paesi dell'Europa germanica provati dalla guerra dei Trent'anni⁴. Nonostante la fine del monopolio nei servizi bancari e nel commercio e l'indubbia perdita dei mercati continentali e del ruolo guida nell'espansione economica del mondo europeo, alcuni «caratteri strutturali» della presenza italiana nel sistema internazionale rimasero vitali fino al Seicento avanzato⁵. Lo sviluppo dei mercati interni, l'espansione della produzione serica e di quella di beni di lusso in genere, un maggior grado di autosufficienza di quella laniera a fronte di un ridimensionamento del mercato estero, la persistenza comunque di investimenti nel campo dei servizi bancari e nel commercio – diversificati a partire dal secondo Seicento nelle più sicure società in accomandita – concorrono a spiegare come l'Italia mantenne una bilancia dei pagamenti favorevole ancora in pieno Settecento. In sostanza il declino economico generale non rappresentò per i ceti ricchi né una perdita della ricchezza né un'interruzione del processo di accumulazione⁶. Per gli uomini del denaro, non solo fiorentini, all'interno di questo scenario si realizzò lo spostamento dei capitali verso i più sicuri investimenti fondiari, gestiti in modo lucido, meditato e ben sorvegliato. Significativamente gli archivi dell'aristocrazia fiorentina registrano per il Seicento l'aumento esponenziale dei libri di creditori e debitori relativi alle fattorie e ville rispetto ai libri di cambio e di compagnie di commercio. Gli antichi mercanti-banchieri erano ormai diventati i creditori dei loro coloni e mezzadri, dopo che due o più secoli prima lo erano stati di sovrani come Edoardo III d'Inghilterra, Carlo II d'Angiò o Giacomo II d'Aragona⁷.

urbana in età moderna. Aspetti della morfologia sociale della nobiltà fiorentina, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (1993), pp. 145-149. La classe dirigente della Firenze quattrocentesca è rappresentata nella sua identità commerciale-bancaria anche nel classico R. VON ALBERTINI, *Firenze dalla repubblica al principato. Storia e coscienza politica*, tr. it., Torino, 1995, pp. 4-5.

- 4 L'inflazione, scriveva Braudel, colpisce tutti, ma soprattutto coloro che trafficano con il denaro, e i fiorentini erano tra questi (*Civiltà e imperi...*, cit., I, p. 565).
- 5 R.A. GOLDTHWAITE, *Ricchezza e domanda nel mercato dell'arte in Italia dal Trecento al Seicento. La cultura materiale e l'origine del consumismo*, tr. it. Milano, 1995, pp. 17-73, qui in particolare p. 21.
- 6 *Ibidem*, specialmente pp. 22-25, 34.
- 7 Sono noti i rapporti finanziari dei Bardi e Peruzzi con i monarchi inglesi; molto meno quelli dei Gianfigliuzzi con i sovrani d'Angiò e d'Aragona (V. ARRIGHI – F. KLEIN, *Da mercante avventuriero a confidente dello Stato: profilo di Bongianni Gianfigliuzzi attraverso le sue ricordanze*, in «Archivio Storico Italiano», a. CLXI (2003), disp. I, p. 55. Altri banchieri eminenti furono gli

Tutto ciò rispecchiava del resto quella che per secoli fu la mentalità dei mercanti banchieri di antico regime, cioè che la mercatura costituisse un'attività a termine, in cui gli anni di esercizio coincidevano grosso modo con il tempo biologico della giovinezza e maturità dell'individuo. In seguito ci si ritirava a godere i frutti dei rischi e delle fatiche all'interno della famiglia, in una residenza di campagna, lasciando ai figli le occupazioni più spregiudicate e faticose.

Con l'adozione di strategie tradizionali utilizzate in forma nuova, il patriziato fiorentino sopravvisse ai cambiamenti della lunghissima durata storica, pur mantenendo la sua forte caratterizzazione di borghesia degli affari, anche quando tardivi titoli nobiliari impreziosirono gli antichi cognomi del popolo delle Arti. Di fatto quest'aristocrazia è riuscita a trasportare discendenti, palazzi, archivi e patrimoni ben oltre l'Unità d'Italia, quando non fino ai nostri giorni⁸. Si tratta in questo senso di un vero e proprio «trionfo della borghesia» che si basò, cosa che qui interessa, su un'efficace conservazione della ricchezza realizzata soprattutto grazie allo «scudo incantato dei fedecommissi», per riprendere l'espressione del Muratori⁹.

La storiografia più recente sull'istituto ha ampiamente sottolineato la progressiva pertinenza e quasi consustanzialità della pratica fedecommissaria ai gruppi nobiliari, espressa sia dalle disposizioni legislative di metà Settecento, sia, per altri versi, da quelle della Restaurazione¹⁰. Nel caso in esame il fedecommissario si dimostrò uno strumento formidabile di conservazione patrimoniale così come una presenza forte della memoria dell'antenato nella vita del casato, più di quanto non fosse uno *status symbol*. Croce aveva sinteticamente liquidato i fedecommissi identificandoli assieme al cicisbeismo come gli elementi corruttori della famiglia fin dal Rinascimento¹¹. Lo spoglio degli archivi familiari rivela al contrario, anche ad una prima valutazione delle carte, la 'pesantezza' dell'istituto fedecommissario nella storia familiare, nel senso sia dell'ampio spazio che tali carte occupano nel complesso documentario, sia del ruolo concreto giocato nella vita del casato. Nella condivisa adesione al modello agnaticio, la sostituzione fedecommissaria concorse a trasformare un'aristocrazia patrizia in una

Acciaioli che mantennero un rapporto privilegiato con Roberto d'Angiò Re di Napoli (Nicola Acciaioli fu creato Gran Siniscalco del Regno di Sicilia). Si veda I.G. RAO, *Gli Acciaioli*, in *Archivi dell'aristocrazia fiorentina*, Mostra di documenti privati restaurati a cura della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana tra il 1977 e il 1989, Firenze, 1989, p. 26.

8 Finanziarie e banche (Fondiarìa e Cassa di Risparmio di Firenze) ancora adesso attive furono create a metà '800 con i capitali di alcune delle più ricche e antiche famiglie fiorentine (A. MORONI, *Antica gente e subiti guadagni. Patrimoni aristocratici fiorentini nell'800*, Firenze, 1997, pp. 24-69, ed anche R.P. COPPINI, *L'aristocrazia fondiario-finanziaria nella Toscana dell'Ottocento. Note per una ricerca*, in «Bollettino storico pisano», LII (1983), pp. 43-87).

9 *Dei difetti della giurisprudenza ecc.* Per Giovanbattista Pasquali, in Venezia, 1742, p. 147.

10 L. GAMBINO, *Il substrato socio-culturale del fedecommissario familiare*, in «La Nuova Critica», 27-28 (1971), pp. 168-171 in particolare.

11 Citato in L. BULFERETTI, *Loro, la terra e la società. Un'interpretazione del nostro Seicento*, in «Archivio Storico Lombardo», serie VIII, vol. IV a. IXXX (1953), p. 6.

sedicente nobiltà, antica di stirpe e di memoria, insigne nella storia cittadina, ricca di sostanze come di propri archivi, testimonianze chiare di una scrupolosa gestione contabile di banchi, imprese e fattorie così come del forte senso dell'identità e continuità familiare. Nel corso del Seicento, infatti, l'aristocrazia non si allontanò mai del tutto dal mondo degli affari mentre il funzionariato, le cariche militari ed ecclesiastiche, l'esercizio delle professioni liberali garantirono nuovi e cospicui cespiti. Entrate sicure e di un certo rilievo venivano inoltre dall'attenta gestione mezzadrile. Accumulati straordinari guadagni nella fase del *boom* dell'economia fiorentina, costruito ormai già nel Quattrocento il prestigioso palazzo familiare, l'*élite* attua una politica di conservazione patrimoniale, continuando allo stesso tempo a incrementare i patrimoni¹².

A Firenze, limitatamente alle famiglie qui selezionate, il più antico fedecompresso rinvenuto si trova nel testamento del 1343 di Bandino di Vinciguerra Pancia-tichi, famiglia che a quel tempo era ancora cittadina pistoiese e non fiorentina¹³. Siamo negli anni della grande crisi finanziaria dovuta al fallimento dei banchi maggiori e in quelli appena precedenti la peste nera, che certo resero estremamente chiaro alle coscienze la fragilità dei negozi umani e in cui divenne sistematico l'uso di disporre per testamento delle proprie sostanze¹⁴. Di fronte alla imprevedibilità degli eventi che poteva travolgere una famiglia e il suo patrimonio accumulato nel corso

12 I prestigiosi palazzi fiorentini furono costruiti prevalentemente tra il 1340 e il 1440, e tra il 1440 e il 1500. Del secondo periodo sono i sette palazzi più famosi della città: Medici, Rucellai, Pitti, Pazzi, Antinori, Strozzi, Gondi (L. GINORI LISCI, *I palazzi di Firenze nella storia e nell'arte*, Firenze, 1972, 2 voll.; R.A. GOLDTHWAITE, *La costruzione della Firenze rinascimentale: una storia economica e sociale*, tr. it. Bologna, 1984).

13 Sia al sud che in Lombardia è stata accertata l'esistenza già a metà Duecento di norme fedecommissarie che impongono la conservazione di beni mediante l'obbligo di non alienarli, come nel caso di un documento barese del 1252 o del testamento e codicilli del professore di diritto Omobono Morisio da Cremona del 1259-1261. Inizia da allora il ricorso al fedecompresso di famiglia, finalizzato alla conservazione del patrimonio in un determinato lignaggio e di riflesso alla perpetuazione della casa medesima, che avrà larghissimo uso nel '600. Il testamento del Morisio contiene una clausola fedecommissaria sia per il podere del Castagnino Secco, legato ai frati di S. Cataldo a condizione di conservarlo in perpetuo e di non dividerlo, sia per le case di sua proprietà, legate al fratello Leonardo in caso che Omobono non avesse avuto figli maschi. Le abitazioni non avrebbero dovuto né essere vendute né alienate, almeno fino a che fossero vissute le figlie del testatore (*Codex Diplomaticus Cremonae 715-1334*, a cura di L. Astegiano, Bologna, 1983 rist. anast., t. I, doc. n° 722). Si tratta di disposizioni fondate sul divieto d'alienazione dei beni, l'espedito che meglio consentiva di adattare il fedecompresso alla conservazione del patrimonio domestico (R. TRIFONE, *Il fedecompresso. Storia dell'istituto in Italia dal diritto romano all'inizio del secolo XVI*, Roma, 1914, pp. 81 e ss., in particolare p. 82).

14 Tra i banchi falliti il Villani ricorda quelli dei Peruzzi, degli Acciaiuoli, da Uzzano, Bonaccorsi, Cocchi, Antellesi, Corsini (citati in A. MORONI, *I Corsini*, in *Archivi dell'aristocrazia fiorentina...*, cit., pp. 87, 90).

di generazioni, il testamento veniva ad essere un efficace antidoto con cui si disponeva per tempo delle ricchezze, magari fedecommittendole. È di fatto a partire dal primo Quattrocento che i fedecommessi divengono più frequenti, contestualmente ad una lunga fase di ripresa ed espansione dell'economia. Parallelamente all'aristocratizzazione del ceto borghese e al rafforzarsi della coscienza nobiliare, dai *Decimari* di famiglia emerge chiaramente che nel Seicento soprattutto i beni immobili sono in progressiva e forte crescita. L'evidente disponibilità finanziaria a investire in terre non sembra risentire negativamente neppure della partita di giro realizzata attraverso il sistema dotale, che non sottopose ad eccessivi traumi i patrimoni delle famiglie prese qui a campione¹⁵.

Come ultima conseguenza non abbiamo invero riscontrato né nel numero degli atti istituiti né nella quantità di beni vincolati alcuna «crisi del sistema successorio», che fosse determinata dalla necessità di disporre di liquidi per le occorrenze matrimoniali, dal tenore di vita e dalla crisi della rendita fondiaria¹⁶. È opportuno premettere che il quadro emerso non induce certo a rinvenire per il presente campione i caratteri di una crisi economica di lungo periodo, come accade invece per l'aristocrazia dei Pari inglesi tra la seconda metà del Cinquecento e i primi quarant'anni del secolo successivo (1558-1641)¹⁷. Se Stone coglie una crisi economica, demografica e di prestigio di un'aristocrazia legittimata dalla nomina del Re, politicamente rappresentativa in quanto nobiltà, legata tenacemente alle proprie terre e solo tardivamente attratta dal mondo degli affari, a Firenze l'aristocrazia borghese continua a registrare fino agli ultimi secoli dell'età moderna una buona continuità demografica patrimoniale¹⁸. Senz'altro diverso era il contesto istituzionale di riferi-

-
- 15 Senza anticipare i criteri di scelta e le problematiche, questi sono i nomi delle famiglie o dei casati campionati: *Bardi, Capponi, Corsini, Ricasoli, Salviati, Rinuccini, Riccardi, Tempi, Incontri, Niccolini, Bartolomei, Barbolani di Montauto, Bourbon del Monte S. Maria, Strozzi, Alamanni, Pucci, Torrigiani, Franceschi, Albizzi, Acciaiuoli, Altoviti, Alberti, Aldobrandini, Arrighi, Buini, Cepperello, Dazzi, Panciatichi, Cerchi, Attavanti, Dell'Antella, Pazzi, Da Verrazzano, Covoni, Ughi, Peruzzi, Palmieri, Davanzati, Buondelmonti, Scarlatti, Samminiati, Marucelli, Guerrini, Roffia, Sarchi, Scalandroni, d'Ambra, Castelli, Corboli, Suarez, Feroni, Pasquali, Papi, Del Turco, Ximenes, Luperelli, Del Mazza, Dalle Pozze, Ramirez Montalvo, Anforti, Chellini, Giorgi, Marzichi, Brandi, De Dios, Da Fortuna, Della Fonte, Lavoratori, Palmerini, Usimbardi, Vitelli, Bentivogli, Biffi, Lorenzini, Ermini, Domini, Dell'Erede, Salvi, Filippi, Redi, Querci, Allegri, Bargellini, Rosselli*. Affrontando determinati aspetti della ricerca è stato utile fare riferimento anche ad altre famiglie, in particolare ai *Gerini, Guicciardini, Antinori* e *Serristori*.
- 16 Sul concorso di questi fattori manifestatosi all'inizio del Settecento si sofferma R. AGO, *La feudalità in età moderna*, Roma-Bari, 1994, p. 37.
- 17 L. STONE, *La crisi dell'aristocrazia. L'Inghilterra da Elisabetta a Cromwell*, tr. it. Torino, 1972. Per le varie interpretazioni di una crisi generale europea del XVII cfr. AA. VV., *Crisi in Europa 1560-1660*, saggi da *Past and Present*, a cura di T. Aston, tr. it. Napoli, 1965.
- 18 L'aristocrazia inglese fu caratterizzata da un'evidente mobilità sociale, dalla perdita di prestigio dei Pari a seguito dell'inflazione dei titoli venduti dai primi Stuart, e dall'erosione della proprietà signorile che fu particolarmente forte nell'ultimo ventennio del Cinquecento e nei primi dieci

mento: laddove l'Inghilterra costituiva una monarchia nazionale caratterizzata fino al 1870 da «un tasso essenzialmente aristocratico» che informò di sé la società intera, Firenze si configurava come una città stato inserita nella parte dell'Italia a forte tessuto urbano e guidata fino al XV secolo da un'élite di finanzieri¹⁹. L'aristocrazia dei Pari costituiva infine un gruppo straordinariamente ricco ma non troppo numeroso. Legato eminentemente alla terra e alla campagna nonostante avesse perso i caratteri propri della feudalità fin dalla metà del Seicento, tale gruppo si lascerà tentare dal mondo del commercio e degli affari solo nel Settecento, quando le garanzie offerte dal mercato monetario furono particolarmente vantaggiose²⁰. In ultimo, al riparo da una divisione in classi piuttosto netta, l'aristocrazia si fondava su un chiaro riconoscimento giuridico e su un diritto ereditario inalienabile²¹. A Firenze invece la 'nobiltà' locale fu giuridicamente riconosciuta solo nel '700 e non beneficiò di nessun diritto ereditario sui beni se non quello stabilito dalla privata volontà dei testatori. Diversi erano i congegni in uso per vincolare la trasmissione patrimoniale. In Inghilterra il ricorso al fedecommesso si realizzò a fine Cinquecento per arginare la vendita delle proprietà terriere e l'inflazione dei titoli nobiliari. Solo verso il 1650 gli avvocati elaborarono lo *strict settlement*, con cui si rese possibile una gestione e una trasmissione dei beni molto meno rigida rispetto al sistema primogenitoriale in uso fin dal tardomedioevo²². A Firenze la trasmissione vincolata era invece già in auge prima della crisi della seconda metà del XVI secolo, e predominava nettamente il sistema del fedecommesso a comune o dei singoli fedecommissi per ognuno dei figli, che di generazione in generazione potevano rivitalizzare il sistema delle successioni vincolate.

La borghesia fiorentina è connotata diversamente non solo dalle aristocrazie straniere, come quella inglese o quella castigliana, ma anche, pur nella sfumata identificazione tratteggiata dalla storiografia più recente, da altre nobiltà della Penisola.

anni del secolo successivo. Cfr. L. STONE, *La crisi dell'aristocrazia...*, cit., p. 39 (fig. 1), 71 e ss., 170-171 (fig. 10). I possedimenti dei Pari sarebbero diminuiti di circa un quarto tra il 1558 e il 1602, e di un altro quinto nel 1641; si veda anche, dello stesso Stone, *Social Mobility in England, 1500-1700*, in «Past and Present», 33 (1966), pp. 16-73.

- 19 Si trattava di un agglomerato di città che non aveva riscontri in tutta l'Europa e in cui il retaggio delle antiche *civitates* romane, nella loro complementarietà al territorio circostante, non era cessato nemmeno durante i secoli dell'alto medioevo. Il rilancio di queste città nei secoli XI-XIII fu appunto il prodotto di «un'aristocrazia del denaro» che «non era figlia dell'aristocrazia del sangue» (PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale. La leggenda della borghesia*, in *Storia d'Italia*, Annali 1, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, pp. 194-200, 242; G. PINTO, *Città e spazi economici nell'Italia comunale*, Bologna, 1996, pp. 21-25, 29-33).
- 20 Nel XVI secolo, sessanta Pari, su una popolazione approssimativa di sei milioni di persone, erano proprietari di un quarto delle terre di tutto il paese (J. DEWALD, *La nobiltà europea in età moderna*, Torino, 2001, pp. 60-1).
- 21 L. STONE, *La crisi dell'aristocrazia...*, cit., pp. 24, 56, 405-415, 556.
- 22 L. STONE – J.C. FAWTIER STONE, *Una élite aperta? L'Inghilterra fra 1540 e 1580*, Bologna, 1989, pp. 67-70 e L. STONE, *La crisi dell'aristocrazia inglese...*, cit., pp. 196-197.

Pensiamo a quelle del Mezzogiorno, e a quella piemontese tradizionalmente coinvolta nella carriera militare al servizio di duchi più condottieri che sovrani²³. Pertanto qui si cercherà di usare il termine *nobiltà*, riferito all'aristocrazia fiorentina, nell'accezione delle disposizioni legislative del 1750, così come quello di *crisi* economica andrà assunto nel senso ormai rivisto e ripensato piuttosto che in quello assoluto. Fin dal XIII secolo i mercanti fiorentini realizzarono enormi ricchezze, dapprima grazie alle attività legate ai servizi finanziari, poi al commercio e alla produzione di drappi di lana e seta. Stabilirono che l'appartenenza ad una delle cinque Arti maggiori costituisse il requisito indispensabile per l'esercizio delle cariche pubbliche, dando vita a un sistema di rappresentanza politica in cui chi vantava la *leadership* economica occupava le magistrature cittadine più rilevanti, determinando la politica e la storia della città. *Ab origine* quindi il cambio e la mercatura rappresentarono sia un'eccezionale fonte di guadagni, sia l'elemento distintivo di un'*élite* di *concives* che fu tutt'uno con la classe di governo, di cui si assunse onori ed oneri: l'esenzione fiscale non figurò infatti tra i privilegi della nobiltà fiorentina, come invece accadeva altrove in Europa²⁴. Le *Ordinanze di giustizia* del 1293-1295 costituirono il momento più evidente in cui la forza arbitraria dei casati, che aveva fino ad allora travagliato la storia civica, venne irregimentata nelle istituzioni pubbliche dei priori delle Arti e del Gonfalonierato di giustizia, a cui sarebbero stati ammessi quegli stessi *magnati* che si fossero iscritti a un'arte. Fu all'interno dell'organismo istituzionale creato dai *popolani* eminenti che all'inizio dell'età moderna le poche famiglie di origine comitale, come i *Ricasoli* e, per certi versi i *Bardi* modellarono i loro comportamenti²⁵. Entrambi i casati consolidarono le loro fortune legandosi in età moderna con matrimoni all'*élite* di origine

23 Assolutamente diverso, ad esempio, il caso della Castiglia (C. JAGO, *The 'crisis of the aristocracy' in the seventeenth century Castile*, in «Past and Present», 84 (1979), pp. 60-90). Per una generale connotazione della nobiltà del Meridione italiano cfr. M.A. VISCEGLIA, *La nobiltà nel Mezzogiorno d'Italia in età moderna*, in «Storica», n. 7 (1997), pp. 49-96. È noto che la nobiltà di spada era assai poco numerosa in Toscana; vi appartenevano i *Bardi* signori di Vernio, i *Barbolani*, i *Bourbon* del Monte S. Maria, presso Arezzo, i *Della Gherardesca*, che avevano i loro beni nel Pisano, i *Pannocchieschi*, conti D'Elci, gli *Ubertini*, gli *Alidosi*, i *Della Faggiola*, i *Ricasoli*, baroni di Trappola e Rocca Guicciarda (G. CACIAGLI, *I feudi medicei*, Pisa, 1980, *passim*). Sulla tradizione militare piemontese cfr. W. BARBERIS, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, 1988.

24 J. DEWALD, *La nobiltà europea...*, cit., p. 31.

25 Sulle vicende patrimoniali della famiglia Ricasoli cfr. G. BIAGIOLI, *Il modello del proprietario imprenditore nella Toscana dell'Ottocento: Bettino Ricasoli. Il patrimonio, le fattorie*, Firenze, 2000, pp. 33-35 e *Patrimoni e congiuntura: crescita, crisi e ripresa di una famiglia nobile toscana tra sette e ottocento*, in *Ricerche di storia moderna*, II, *Aziende e patrimoni di grandi famiglie (secc. XV-XIX)*, a cura di M. Mirri, Pisa, 1979, pp. 300-307. Manca a tutt'oggi uno studio esaustivo sui *Bardi*. Preziose informazioni per il periodo medievale della famiglia si leggono in R.M. ZACCARIA - F. FUMI CAMBI GADO, *I Bardi di Vernio*, in *Archivi dell'aristocrazia fiorentina...*, cit., in particolare pp. 129-31.

comunale²⁶. Fin dall'età tardo medievale l'alleanza matrimoniale del patriziato si caratterizzò per una forte endogamia sociale e geografica – ci si sposava tra cittadini – all'interno di una poco numerosa aristocrazia di circa duecento famiglie. Il sistema che ne derivò fu funzionale al consolidamento delle fortune politiche e matrimoniali delle famiglie oltre che a forgiare un ceto dirigente che rappresentava una sorta di ipercasato connotato da una netta percezione della propria identità. All'autodeterminazione sociale avrebbe poi fatto seguito quella sostanziale chiusura di ceto caratteristica dell'aristocrazia fiorentina, per cui ancora nel 1673 il mercante empolese Francesco *Feroni*, futuro depositario generale, si sentiva «trattato a guisa di que' cani forestieri [che] nell'entrare in case sono sgridati e battuti»²⁷. Dopo aver accertato che i soggetti della ricerca sono tutt'altro che dei nobili di antica nomina regia, imperiale o pontificia, è necessario tuttavia presupporre già *ab origine*, dal tardo medioevo, un congenito dinamismo dello status sociale e un naturale ibridismo di ogni singolo ceppo. Molte delle famiglie dell'aristocrazia cittadina infatti avevano le loro prime origini nel contado, cosicché quelle consorzierie che in un dato momento erano considerate *gens nova*, ed è il caso dei *Bardi* per Dante, uno o due secoli dopo possono essere annoverate nella tradizionale oligarchia fiorentina quando non tra una supposta «nobiltà di spada»²⁸.

Una precisazione s'impone anche riguardo all'oggetto. In età tardo medievale e moderna il *fedecommesso* consiste, in estrema sintesi, in una disposizione creata per testamento o donazione e dotata di valore giuridico, in cui un soggetto esprime la

26 Tra cui gli *Attavanti*, *Altoviti*, *Albizzi*, *Capponi* e *Rucellai* per i *Ricasoli*, *Minerbetti*, *Corboli*, *Gualterotti*, *Gherardi*, *Carnesecchi*, *Salviati*, *Corsini*, *Covoni*, *Tempi* – citando solo alcuni dei parenti acquisiti nell'arco di tre secoli – per i *Bardi*. Cfr. ASFi, *Gabella dei Contratti*, 1228, *Indice delle doti ricevute dal 1351 al 1764* (in realtà ve ne sono di più recenti), *ad vocem*. Per i *Ricasoli* nella prima età moderna cfr. G. BIAGIOLI, *Patrimoni e congiuntura...*, cit., p. 304.

27 La lettera del *Feroni* al *Bassetti* del 29 novembre 1673 in P. BENIGNI, *Francesco Feroni: da mercante di schiavi a burocrate nella Toscana di Cosimo III. Alcune anticipazioni*, in *La Toscana nell'Età di Cosimo III*, a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga, Firenze, 1993, p. 168. In merito all'alleanza matrimoniale del patriziato si veda L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del '400. Studio sulla famiglia Strozzi*, Firenze, 1991 e A. MOLHO, *Marriage alliance in late medieval Florence*, London, 1994, in particolare l'Appendice 5: *Marriage in the five generations of Francesco Rinuccini and Filippa Bardi's descent*. Fin dalla prima generazione dei discendenti di Francesco e Filippa (sposati poco prima del 1343) l'alleanza matrimoniale si estende a nove famiglie che aumenteranno di gran lunga nella seconda e terza generazione. La trasformazione della solidarietà parentale tre-quattrocentesca in forte chiusura di ceto durante l'età moderna ben emerge se si confrontano CH. KLAPISH-ZUBER, *Relazioni di parentela e vita politica a Firenze nel XIV secolo*, in *La famiglia in Italia dall'antichità al XIX secolo*, a cura di D.I. Kertzer, Firenze, 1995, pp. 231 ss. e E. STUMPO, *I falsi storici: ovvero le regole del gioco nella ricerca storica*, Firenze, 1993, pp. 53-54.

28 Cfr. ASFi, *Manoscritti*, 435, *nobili del contado*.

volontà di trasferire determinati beni in usufrutto a terzi, generalmente figli o familiari. Istituito un fedecommissario si ordina quindi agli eredi designati di non vendere, alienare o permutare le sostanze in oggetto, pena il decadere dal novero dei fedecommissari. Si esprime inoltre il divieto per i chiamati di appropriarsi di quelle parti dell'eredità consentite dallo *ius commune* (*legittima, falcidia e trebellianica*), che di fatto operavano uno smembramento del patrimonio²⁹. Le qualità che trasformano una disposizione testamentaria in una fedecommissaria sono quindi essenzialmente tre: la proibizione all'erede fedecommissario di vendere, dividere o alienare i beni ricevuti; la precisazione di un ordine di successioni che non sia solo orizzontale ma travalichi la generazione del testatore; l'intento, spesso esplicitato, di rendere infinito quest'ordine.

Un ulteriore chiarimento attiene infine alla terminologia. La parola *fedecommissario* tende generalmente ad essere usata per significare l'atto specifico che chiama alla successione vincolata uno o più soggetti nella forma *dividua* del patrimonio o nella gestione a comune dei beni da parte di un gruppo di eredi, sia nell'accezione onnicomprensiva delle varie forme di sostituzioni quali la *primogenitura*, il *maiorasco* e il *minorasco*. Anche in questa sede si farà un uso estensivo del termine, salvo però specificare, laddove occorra, la fondamentale differenza tra le diverse tipologie di sostituzione, rivelatasi essenziale per valutare la particolare trasmissione della ricchezza da parte dell'aristocrazia fiorentina.

L'argomento affrontato può di per sé facilmente suggerire letture storiografiche clamorosamente ideologiche solo qualora vi sia una chiara disposizione a lasciarsi sedurre in tal senso. In realtà si è inteso approfondire attraverso la ricerca e sulla base di un corpus di documenti d'archivio pressoché inesplorati un tema denso di prospettive interpretative, ma che non era ancora stato compiutamente affrontato in un'ottica di storia economica. Non ci ha quindi sostenuto un'aprioristica volontà apologetica della società di antico regime analizzata attraverso uno dei suoi istituti fondamentali³⁰. Tanto meno si è inteso articolare una preconcepita confutazione della lunga tradizione storiografica, che sulla scorta degli scritti dei riformatori settecenteschi, ha riproposto il paradigma interpretativo del fedecommissario come elemento del tutto

29 Nel caso che gli eredi intendessero comunque accedere a quelle quote di ricchezza la loro percezione veniva dichiarata dal testatore come pregiudiziale o alternativa a quella dell'eredità fedecommissaria. Si veda in merito il testamento di Laura Angiolini del 2 dicembre 1674 (Appendice 6, doc. IV) e più in generale R. TRIFONE, *Il fedecommissario...*, cit., pp. 81-90).

30 Si pensi come la stessa trattatistica sull'*economica* rinoscesse tra le doti del buon *padre di famiglia*, mezzadro principe che fosse, tanto quella di acquistare che di ben conservare il patrimonio (F. TOMMASI, *Reggimento del padre di famiglia*, in Firenze, nella stamperia di Giorgio Marescotti, 1580, p. 295). L'endiadi «conservazione» ed «accrescimento» ricorre in T. TASSO, *Il padre di famiglia dialogo del S. Torquato Tasso. Nel quale brevemente trattando la vera economia, s'insegna non meno con facultà, che dottamente, il Governo non pur della Casa, tanto de Città, quanto de' Contadi; ma ancora il vero modo di accrescer e conservar le ricchezze*, in Vinetia, Presso Aldo, 1583, p. 31. Su questi temi si veda D. FRIGO, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«Economica» fra Cinque e Seicento*, Roma, 1985.

negativo, sia nelle sue ricadute sull'economia che sulla vita biologica o il comportamento sociale di quei casati che lo utilizzavano. Il risultato non è stato quindi di fondare una 'virtuosità' di nuova acquisizione da adattare al fedecommissario, ma di constatare che a Firenze esso fu uno strumento assai comune, specifico non di un'antica classe feudale ma di un'aristocrazia mercantile che attraverso la sostituzione vincolata e perpetua dei beni utilizzata con avvedutezza, evitò il declino economico mantenendo il predominio sociale e, nei limiti imposti dall'affermazione principesca e dall'assolutismo sei-settecentesco, un ruolo politico preminente. L'indiscutibile crescita della ricchezza immobiliare registrata nel XVII secolo fu favorita proprio dall'adozione di tipologie successorie duttili e prevalentemente ugualitarie nei confronti dei figli e discendenti, assai diverse sia negli esiti che nelle forme da quelle ancora spesso rappresentate dalla manualistica. Nell'ambito dei peculiari interessi dei grandi mercanti fiorentini, e non certo nell'ottica del bene pubblico e di una più equilibrata distribuzione delle ricchezze degli Stati, la sostituzione fedecommissaria fu uno strumento di comprovata e necessaria utilità, che incontrò da parte di generazioni familiari diverse la condivisione di scelte successorie preesistenti di secoli o di soli pochi anni. Lo spoglio di più di trecento incartamenti fedecommissari e la lettura di oltre mille testamenti ha imposto un ripensamento sia sulla percezione coeva dell'istituto sia sul suo valore all'interno delle strategie adottate dai casati nel panorama dell'economia toscana e internazionale, nonché ai mutamenti dinastici e culturali che si presentarono con evidenza a metà del Settecento. L'istituto non è poi risultato esclusivo appannaggio dell'élite, ma condiviso da un ampio spettro sociale. Poteva infatti essere utilizzato sia dalla famiglia benestante di mediocre rilievo sociale così come, in termini e finalità diversi, dalla casa regnante: si pensi ai fedecommissi istituiti da Ferdinando I, Cosimo I o ancor prima da Cosimo il Vecchio³¹.

L'intento sotteso alla ricerca è stato quindi quello di accertare la presenza e la consistenza dei fedecommissi nella strategia della conservazione patrimoniale messa in atto patriziato fiorentino nell'arco plurisecolare che va dal Quattrocento alla metà

31 Vi sono varie redazioni del testamento di Ferdinando I. In quella del 14 febbraio 1606, testimoni Pietro Cavallo, Silvio Spannocchi e Licino Serrati, dopo aver a lungo disposto circa l'educazione dei figli, le doti delle figlie, e l'esclusione di Don Pietro da ogni forma di eredità, esprime la chiara volontà fedecommissaria a favore del figlio Cosimo e della sua discendenza: «In tutti i altri nostri beni, ragioni actioni, presenti et future ovunque sono et saranno, instituiamo nostro herede universale il principe Don Cosimo nostro figliolo hoggi infante, qual di nostra propria bocca nominiamo, al qual substituiamo vulgarmente, pupillarmente et per fideicommissum li suoi discendenti maschi per linea masculina legitima et naturale in infinito et gl'uni dopo gl'altri secondo però sempre l'ordine di primogenitura, et essi non vi essendo o mancando parimenti substituiamo con detto ordine di primogenitura li altri figlioli maschi che da noi nasceranno, et con detto ordine li loro discendenti maschi legitimi et naturali in infinito secondo detto ordine et per linea masculina come sopra» (ASFi, *Trattati internazionali*, XI, *Ultime volontà di Ferdinando I*). Sui fedecommissi istituiti da Cosimo I e Cosimo il Vecchio cfr. G.V. PARIGINO, *Il tesoro del principe. Funzione pubblica e privata del patrimonio della famiglia Medici nel Cinquecento*, Firenze, 1999, pp. 79, 112.

del Settecento e coinvolge 11-12 generazioni. In questo senso il taglio investigativo è stato quello non dell'analisi del patrimonio fedecompresso dal singolo gruppo, ma della stima e analisi cumulativa dei beni vincolati per insiemi aggregati di famiglie secondo i diversi livelli di ricchezza, con l'obbiettivo di fornire un quadro il più possibile complessivo del fenomeno³². In secondo luogo si cercò di valutare quale fosse la mentalità dei soggetti istitutori in relazione alla soluzione fedecommissaria, alla famiglia e al patrimonio. In quest'ultima ottica la documentazione di riferimento è stata quella offerta dai testamenti dove ad emergere sono le modalità della trasmissione vincolata, mentre per l'indagine spiccatamente patrimoniale sono risultati fondamentali gli inventari dei beni³³. Il termine *a quo* del tempo storico è quello canonico d'inizio '500, il secolo cui si riconosce generalmente il fiorire della pratica del fedecompresso. Tuttavia nel corso del lavoro si è dovuto talvolta retrodatare la ricerca arrivando a comprendere l'età tardo medievale, e questo è proceduto fondamentalmente da due ragioni. La prima è stata dettata dall'esigenza di comprendere in che contesto, modi e per opera di chi, il fedecompresso sia stato originariamente utilizzato in Toscana; la seconda è invece derivata dalla necessità di considerare nel loro complesso gli atti sostitutori pertinenti ad ogni singola famiglia del campione censito, almeno fino alla legge del 22 giugno 1747. Con essa i nuovi sovrani stranieri intesero probabilmente estendere il controllo dello Stato su una pratica giuridica che aveva il suo fondamento nella volontà individuale o della famiglia piuttosto che limitarla, nonché di percorrere una prima tappa verso una legge generale sulla nobiltà, varata tre anni dopo nel 1750. Di per sé il provvedimento del 1747 non alterava quello che era lo *status quo*, ma introduceva novità per i fedecompressi che da allora sarebbero stati istituiti, limitandoli nella durata a quattro generazioni e riservando il diritto di crearli ai soli nobili, gruppo allora giuridicamente ambiguo. Pur non trattandosi quindi di interventi legislativi radicali nelle rispettive competenze, tuttavia i due provvedimenti ci sono apparsi come un opportuno punto di svolta che in un certo senso conclude i lunghi secoli in cui la sostituzione vincolata e le sue modalità cessano di essere totale espressione della volontà individuale per essere sottoposte ad un più preciso con-

32 In quest'ottica cfr. l'antesignano M. AYMARD, *Une famille de l'aristocratie sicilienne aux XVI^e et XVII^e siècles: les ducs de Terranova. Un bel exemple d'ascension seigneuriale*, «Revue Historique», CCLVII (1972), pp. 29-66, come pure i recenti lavori di E. PAPAGNA, *Sogni e bisogni di una famiglia aristocratica: i Caracciolo di Martina in età moderna*, Milano, 2002, pp. 93 ss.; M.C. CALABRESE, *I Paternò di Raddusa. Patrimonio, lignaggio, matrimoni (secc. XVI-XVIII)*, Milano, 2002, pp. 71 ss.

33 Nella convinzione che «indagare sui fedecompressi vuol dire entrare nell'analisi ravvicinata dei testamenti e inventari dei beni» (M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni. Fedecompressi e primogeniture a Roma nei secoli XVII e XVIII*, Viella, 1999, p. 230). La ricchezza documentaria dei testamenti che contengono fedecompressi è esemplificata dai documenti trascritti in calce al volume (Appendice 6, docc. I-VI).

trollo legislativo dello Stato³⁴. Fu infatti soltanto con l'editto del 23 febbraio 1789 che nel Granducato s'impose il divieto di istituire nuovi atti fedecommissarie, tutelando comunque anche allora i chiamati e sostituiti nati prima della legge, e i figli di questi fino alla morte.

Per quello che riguarda le definizioni di ceto qui adottate, si tratta di quelle stabilite a posteriori proprio dalla legge del 1750 che qualificava i fiorentini distinguendoli in *patrizi*, *nobili*, e *cittadini*, dando alla nobiltà una sanzione giuridica che fino a quel momento mancava³⁵. Le prerogative di distinzione che si erano consolidate in così lungo tempo finirono tuttavia per costituire la prima voce di legittimazione sancita dalla legge lorenese³⁶.

Nella selezione delle singole famiglie abbiamo scelto i *nomina* dalla lista degli iscritti al libro d'oro dei cittadini fiorentini riportata in appendice al lavoro più noto di Litchfield, integrandola e declinandola alla luce d'alcune fonti fiscali. Abbiamo poi cercato di fornire un quadro dei fedecommissi campionati, oltre 300 per 84 famiglie, distinguendoli per la qualità dei beni e della distribuzione attraverso i secoli, e relazionandoli, fin dove è stato possibile, con l'andamento dei prezzi, della politica economica toscana e del *trend* dell'economia internazionale³⁷. Il campione, tuttavia,

34 In merito al varo della legge sui fedecommissi, alle premesse che la determinarono e al dibattito che ne accompagnò la stesura, si veda il dettagliato lavoro di M. CHIANTINI, *Il fedecommissario nella Toscana lorenese. Le leggi e il dibattito giuridico*, Siena, Tesi di dottorato, 1998. In particolare pp. 25-28. Per la successiva prammatica sulla nobiltà cfr. M. VERGA, *Da «cittadini a nobili». Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano, 1990; C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna*, Firenze, 1996, p. 5. Riguardo all'affermazione dei canoni aristocratici nella seconda metà del '500 basti qui il riferimento a C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, 1988.

35 J. BOUTIER, *I libri d'oro del granducato di Toscana*, «Società e storia», 42 (1988), *praecipue* pp. 258-61. R.B. LITCHFIELD, *Emergence of a Bureaucracy. The Florentine Patricians 1530-1790*, Princeton, 1986.

36 Nei primi tempi del suo governo, quale plenipotenziario di Francesco Stefano di Lorena, Emanuele de Richcourt lamentava esplicitamente che non vi fosse a Firenze un discrimine preciso tra l'essere nobile e essere cittadino. Egli reputava infatti consustanziale ad una monarchia che la nobiltà fosse sancita dal sovrano e non da cittadini preposti ad «imborsarne» altri per l'elezione alle particolari magistrature, possibilità rimasta viva anche durante il principato. Richcourt riteneva che l'assenza di una chiara distinzione tra nobili e cittadini fosse un limite all'esercizio della sovranità: «Il est donc important dans un état monarchique d'avoir un corps de noblesse séparé du bourgeois et du peuple», in quanto «c'est qui est excellent dans une république est nuisible dans une monarchie [...]» (M. VERGA, «Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone». *La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro meridionale nell'Età moderna* (a cura di M.A. Visceglia), Roma-Bari, 1992, p. 362).

37 Lo svolgimento di questo lavoro ha preso avvio dall'approfondimento dei suggerimenti presenti in E. STUMPO, *I ceti dirigenti in Italia nell'età moderna. Due modelli diversi: nobiltà piemontese e patriziato toscano*, in *I ceti dirigenti in Italia in età moderna e contemporanea*, Atti del Convegno di Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983, a cura di A. Tagliaferri, Udine, 1984, pp. 151-197.

non riguarda esclusivamente il patriziato fiorentino, giacché, a fini comparativi, alle 63 famiglie *patrizie e nobili* si sono aggiunte anche 21 famiglie di semplici cittadini³⁸. Le differenze principali che le distinguono appaiono comunque riconducibili più alle diverse classi di ricchezza che non di ceto³⁹. È stato infine necessario e opportuno trascinare le piste genealogiche, assumendo come un dato di fatto l'appartenenza all'identità civica così come risulta dalla documentazione utilizzata, che appare ormai quasi completamente definita negli anni di regno dei primi tre granduchi⁴⁰. Con questo non intendiamo affrontare il problema della mobilità sociale, che era un punto di riflessione centrale nel citato saggio sui ceti dirigenti, anche se la società medicea ci sembra, soprattutto nei centri minori, pervasa da una forte dinamicità, che pare arrestarsi ai livelli più alti dell'*élite* della Dominante. Uno studio focalizzato su quest'ultimo gruppo suggerisce semmai di vedere nel fedecommissario a Firenze non tanto un indicatore di mobilità sociale, quanto dell'aristocratizzazione di un patriziato d'origine spiccatamente mercantile e finanziaria soltanto relativamente composito, che aveva, al pari d'altre *élites* cittadine, la sua prima legittimazione nell'esercizio delle cariche pubbliche. In questo senso si tratta di un gruppo distinto dalle nobiltà d'altri Stati regionali⁴¹. Proprio questa diversità contribuisce a cogliere nel fedecommissario in Toscana un valore sostanzialmente diverso da quello che assume altrove in Italia, connotata nel senso d'una lucida speculazione economica, più evidente nei secoli in cui la posizione commerciale e manifatturiera della Penisola s'indebolisce. In Piemonte, nello Stato della Chiesa o nel Regno di Napoli il fedecommissario assolve invece compiti più chiaramente tesi a conservare il prestigio e i beni feudali di famiglie d'antico lignaggio⁴². La nobiltà del Regno ricorre al fedecommissario dietro la spin-

38 Il prospetto complessivo dei fedecommissari campionati è riportato nell'Appendice 1-4.

39 Assumiamo la specificazione presente in G. BORELLI, *Il problema della nobiltà (Preliminari di una ricerca storica)*, «Economia e storia», 4 (1970), p. 489.

40 Una ricerca accurata delle origini di questi *ceppi* rivelerebbe in realtà come alcune di essi, in tempi più o meno antichi, provengano da altre città o zone del contado (i *Panciatichi*, da Pistoia, gli *Alberti* e i *Corboli* dal Valdarno, i *Buondelmonti* dal Chianti) e da altre città italiane (*Acciaioli*, di Brescia), o siano addirittura degli stranieri (*Ramirez*, spagnoli; *Ximenes*, portoghesi). Sugli *Alberti* cfr. A. SAPORI, *Gli Alberti del Giudice di Firenze*, in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, I, Milano, 1950, *praecipue*, p. 161. Per i *Buondelmonti* rimandiamo al lavoro di R. BIZZOCCHI, *La dissoluzione di un clan familiare: i Buondelmonti di Firenze nei secoli XV e XVI*, «Archivio Storico Italiano», a. CXL (1982), disp. I, pp. 3-45. In merito al progressivo inurbamento di queste famiglie dal contado e sulla conseguente difficoltà di definire già in età tardo medievale l'idea di *nobiltà* cfr. P. MINI, *Discorso della nobiltà di Firenze e de' Fiorentini di Paolo Mini medico filosofo e cittadino fiorentino* in Firenze, per Domenico Manzani, 1593, pp. 20-23.

41 «Che cosa caratterizza infatti il patriziato dalla nobiltà? Il ruolo e la carica pubblica. Non si può essere patrizi senza avere cariche mentre si può essere nobili senza alcun ruolo pubblico» (E. STUMPO, *I ceti dirigenti in Italia...*, cit., p. 154). Si veda ora anche M. BERENGO, *L'Europa delle città. Il volto della società urbana tra Medioevo ed Età moderna*, Torino, 1999, pp. 309 ss.

42 Il discorso sarà sviluppato nel corso del lavoro. Per adesso ricordiamo il solo caso del nobile romano principe Francesco Borghese Aldobrandini, morto nel maggio 1839, depositario di due

te di dinamiche e pressioni sociali per conservare beni burgensatici e soprattutto feudali, mentre la pratica successoria dell'aristocrazia fiorentina è connotata da una strategia spiccatamente economica, che dà longevità alla famiglia e quindi la nobilita⁴³. In Toscana, dove erano poco numerosi feudi e feudatari⁴⁴, le strategie fedecommissarie presentano semmai delle analogie con quelle degli altri patriziati eminenti della Penisola: quello veneziano e quello milanese.

In concreto lo studio si è basato sul consistente materiale conservato nell'Archivio di Stato di Firenze nel fondo *Magistrato Supremo*, il tribunale presso cui dovevano essere depositate le carte attestanti i fedecommissi posseduti secondo la legge del 1747. La serie *Portate dei fedecommissi* consiste di 3903 incartamenti di straordinario valore documentario, rilegati in *filze*, corrispondente ognuno ad un singolo gruppo familiare o unità fiscale. Materialmente ogni fascicolo si compone della carta di comparizione davanti ai magistrati su cui vi è l'elenco della documentazione presentata, seguita dagli inventari dei beni e dai testamenti che istituiscono i fedecommissi in oggetto. Questi ultimi sono prodotti in copia e redatti prevalentemente in latino fino ad inizio del Quattrocento, quando l'uso del volgare diviene prevalente e poi esclusivo, limitandosi il latino alle sole formule di apertura ed ai preamboli. Completano generalmente il fascicolo i *codicilli* che integrano e rettificano i testamenti, e le *surroghe*, consistenti nelle autorizzazioni di scorporo concesse dai magistrati nel corso del tempo. È necessario notare che i fedecommissi dichiarati al Magistrato Supremo e qui campionati non corrispondono alla totalità di atti sostitutori afferenti ad una data famiglia, che spesso erano più numerosi, come è emerso dal confronto con altre tipologie documentarie⁴⁵. A fianco della documentazione conservata dal Supremo si è inoltre fatto ricorso a numerosi altri fondi, in particolare agli archivi di famiglia, alla *Gabella dei Contratti*, al *notarile* ecc.

L'accertamento del contenuto patrimoniale dei fedecommissi nonché l'analisi delle modifiche intervenute sui beni vincolati e sugli atti che li comprendono costituiscono il primo obiettivo della ricerca, che si muove nell'ambito della famiglia

precedenti vincoli fedecommissari, da lui aumentati e creatore egli stesso di un terzo. Questi fedecommissi comprendevano gli ex feudi di Carpineto, Maenza, e Gavignano (G. PESCOLIDIO, *Terra e nobiltà. I Borghese. Secoli XVIII e XIX*, Roma, 1979, p. 30).

43 Sui diversi comportamenti fedecommissari della nobiltà napoletana si pensa qui a V. DEL VASTO, *Baroni nel tempo. I Tocco di Montemiletto dal XVI al XVIII secolo*, Napoli, 1985, p. 43.

44 Questa era una delle prime caratteristiche della Toscana evidenziate dall'ambasciatore veneto Tommaso Contarini nella sua relazione di Firenze del 1588 (cfr. E. ALBERI, *Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato*, t. XV, Firenze, 1863, p. 253).

45 Le carte della famiglia Bardi, ad esempio rivelano l'esistenza di fedecommissi quattrocenteschi e cinquecenteschi che non appaiono nelle dichiarazioni al supremo (ASFi, *Bardi*, serie I, I/1-2). Questo può essere dovuto al fatto che ormai si erano estinte le linee dei chiamati, o che si aveva una conoscenza imperfetta della documentazione fedecommissaria del casato nel suo complesso, come gli stessi patrizi dichiaravano ai magistrati.

estesa. Con questo non s'intende che la struttura consortile ancora nel Cinque-Seicento prevalga su quella nucleare, o che le strategie familiari si realizzino in un clima di concordia e unità d'intenti⁴⁶. Si vuole soltanto percorrere un campo d'indagine più ampio, richiesto proprio dallo studio della lunga catena delle sostituzioni nonché dalle relazioni parentali che di volta in volta si aggiungevano con nuovi matrimoni⁴⁷. La presenza delle donne nella storia familiare non rappresenta quindi soltanto una potenziale forza disgregatrice del patrimonio innescata dalla formazione delle doti, che a Firenze e in Toscana hanno invero livelli di mercato assai più bassi che altrove⁴⁸. Inserendosi in un generale e articolato sistema di condivisione di strategie, affetti e patrimoni⁴⁹, l'attiva partecipazione femminile nei *ménage* ritorna anche nell'interazione con il piano conservativo della ricchezza attuato dal marito o dalla famiglia di questi. Peraltro, in un progetto che tende a fedecommettere per intero il patrimonio nella discendenza della casa, anche a scapito della quota lasciata alle istituzioni religiose⁵⁰, la confezione delle doti sembra assorbita senza traumi, almeno ai livelli medio alti della società.

In ultimo la scelta della famiglia intesa come famiglia fedecommissaria, come *nomen*, costituisce una di quelle approssimazioni necessarie in studi basati sulla selezione di un campione il più possibile vasto e rappresentativo di determinati gruppi sociali⁵¹. Il nome viene dunque in questo lavoro assimilato al casato, con una

46 Due diverse e ben note visioni della famiglia quattrocentesca in R.A. GOLDTHWAITE, *Private Wealth in Renaissance Florence. A study of four families*, Princeton, 1968. Le famiglie sono quelle dei Capponi, Gondi Guicciardini, Strozzi e il modello familiare che secondo l'autore emerge è quello cosiddetto nucleare; e F.W. KENT, *Household and Lineage in Renaissance Florence. The Family life of the Capponi, Ginori and Rucellai*, Princeton, 1977. Per queste famiglie Kent ravvisa una persistenza dei legami consortili. Sulla discordie interne che potevano costituire un elemento disgregante del casato pensiamo a R. BIZZOCCHI, *La dissoluzione di un clan familiare: i Buondelmonti di Firenze...*, cit., in particolare pp. 31 e ss.

47 Accenni in merito in M.A. VISCEGLIA (a cura di), *Introduzione*, in *Signori, patrizi, cavalieri* cit., p. XXIV.

48 A Volterra le doti nobili si collocavano tra i 2.000 e i 4.000 scudi (C. PAZZAGLI, *Nobiltà civile e sangue blu...*, cit., p. 198).

49 Uno splendido esempio è rappresentato dalle *Ricordanze* (1497-1503) di Caterina de' Bardi, vedova del medico Giorgio di Baliano Flatrì (ASFI, *Archivio Gerini*, 421 provvisorio). Del testo si sta preparando una pubblicazione integrale in collaborazione con Maria Pia Contessa. Sulla complementarità dei ruoli tra donne e uomini del secolo successivo si rimanda a R. AGO, *Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo*, e G. CALVI, *Maddalena Nerli e Cosimo Tornabuoni: comportamenti domestici e affettivi (XVI-XVII secolo)*, in *Signori, patrizi cavalieri...*, cit. pp. 256-264 e 265-276 rispettivamente.

50 Si veda ad esempio il testamento del conte Pandolfo de' Bardi del 20 maggio 1598 (Appendice 6, doc. I).

51 Su quest'aspetto, e sulle approssimazioni utili e necessarie nella definizione dell'oggetto della ricerca cfr. V. HUNECKE, *Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica 1646-1797. Demografia, famiglia, ménage*, Roma, 1997, p. 56. M. LUZZATI, *La classe dirigente a Pisa nel secolo XVI*, in

sovrapposizione che senz'altro stabilisce un'idea unitaria del gruppo non corrispondente a molte realtà, ma che appare giustificata dalla natura estensiva dei fedecomessi, dove si tende a recuperare con la catena delle sostituzioni anche rami consanguinei lontanissimi, quando non famiglie di fatto diverse⁵².

«Archivio Storico Italiano», a. CXXXVI (1978), disp. III-IV, p. 457 e IDEM, *Famiglie nobili e famiglie mercantili a Pisa e in Toscana nel basso medioevo*, in «Rivista storica italiana», a. LXXXVI (1974), fasc. III, pp. 441-459; anche Stone ammette come scelta inevitabile, pur con i suoi inconvenienti, l'assunzione della famiglia come unità di base per lo studio dei profitti dell'aristocrazia (*La crisi dell'aristocrazia...*, cit., p. 408).

- 52 La stessa storia politica e istituzionale di Firenze e del Granducato ci offre una conferma della relativa bontà della scelta. Non va dimenticato che la lotta contro il potere dei magnati tra la fine del 1200 e l'inizio del 1300 aveva posto la famiglia e non l'individuo nelle liste d'esclusione alla partecipazione delle cariche pubbliche, dando loro possibilità di redenzione e d'accesso alla *popularitas* a patto di una rottura con la *domus* d'appartenenza estrinsecata nel cambio del nome e delle insegne. In questo caso è chiaro, come ha dimostrato la Klapish-Zuber, che anche il popolo grasso, attraverso una pressione burocratica e politica affinata in tappe successive, finiva per determinare l'assoluto rilievo del *nome collettivo* proprio in virtù d'una percezione dei magnati, della loro identità e della loro forza, basata sull'idea di *case*, per cui le responsabilità politiche dei padri diventavano di fatto quelle dei figli. Cfr. CH. KLAPISH-ZUBER, *Ruptures de parenté et changements d'identité chez les magnats florentins du XIV^e siècle*, in «Annales (E.S.C.)», a. XLIII, 5 (1988), pp. 1210-1214. A distanza di quattro secoli, un altro provvedimento legislativo di tutt'altra natura come la legge sulla nobiltà promulgata dai Lorena, continuerà ad assumere come soggetto di nobiltà sempre la *famiglia* e non il singolo (J. BOUTIER, *Una nobiltà urbana in età moderna...*, cit., 143).

La natura dei fedecommissi

I

Il fedecommesso come figura giuridica

I tratti dell'economia fiorentina

Famiglia, fedecommissi e Stato

...Conviene a chi cristianamente vive stare sempre
apparecchiato
acciò la morte non lo colga all'improvviso
senza avere provvisto alla salute dell'anima e la
disposizione de' beni temporali...

(testamento della marchesa Cassandra Bandini ne'
Giugni, 3 novembre 1677)

Quei testatori [...] credono, e sperano, come si suol dire
volgarmente per facezia, la conservatione delle robbe
fino al giorno del giuditio, acciò seguendo (conforme la
nostra fede insegna) la resurrezione della carne possano
tornare ad abitare le proprie case, e a godere le proprie
ville & i poderi. Et ancorché Iddio quasi con evidenza
alla giornata gastighi quest'ambizione o vanità, mentre
la più frequente pratica insegna che i fedecommissi
ordinati con tanto studio & accuratezza, e con tante rei-
terate rinnovazioni finte o artificiali, appena arrivano al
primo secolo.

(cardinal Giovambattista De Luca,
Il dottor volgare, 1673)

Il fedecommesso come figura giuridica

I

1.1 Le origini e il diritto romano

Prima di divenire un istituto del diritto romano, il fedecommesso fu un atto di volontà personale teso a restituire al personale volere del disponente l'assegnazione di determinati beni, eludendo le ristrettezze imposte dalla legge in materia successoria. Nel suo apparire esso rappresentò quindi una «forma escogitata per il bisogno dell'opera di una persona intermedia tra il disponente e il successore». Non elaborato dallo *ius civile* romano, fu tuttavia da questo progressivamente disciplinato e garantito¹.

Fin dall'età romana antica con un'azione fedecommissaria, in perfetta aderenza etimologica, il disponente assegnava dei beni ad un erede fiduciario, che sulla base della semplice *fides* avrebbe dovuto restituirli ad un terzo (l'erede fedecommissario)².

-
- 1 Ancora indispensabile è la voce 'Fedecommesso' curata da B. BRUGI (*Diritto romano, intermedio, odierno*, in *Il Digesto Italiano, enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza* ecc., XI, 1, Torino, 1895, pp. 589 ss. Sul fedecommesso considerato nella storia del diritto, si vedano, oltre al lavoro del Brugi, le accurate voci dedicate dai dizionari del settore. In particolare cfr. P. VOCI, *Fedecommesso (diritto romano)* e M. CARVALE (*diritto intermedio*) in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano, 1968, pp. 103-108, pp. 108-114. In ordine di edizione ricordiamo inoltre, con particolare attenzione al diritto romano, E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1935; R. TRIFONE, *Il fedecommesso...*, cit.; IDEM, *Fedecommesso (Diritto romano, Diritto intermedio e moderno)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, a cura di M. D'Amelio e A. Azara, XVI, Torino, 1938, pp. 999-1002; L. TRIA, *Il fedecommesso nella legislazione e nella dottrina dal secolo XVI ai nostri giorni*, Milano, 1945; M.B. ANGELO COMNENO-F. ANGOTTI, *La sostituzione fedecommissaria*, Roma, 1959; Trifone ha infine nuovamente rielaborato la voce *fedecommesso* per il *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di A. Azara – E. Eula, VII, Torino, 1961, pp. 188-207. Per ulteriori indicazioni rimandiamo ai testi citati, ricordando soltanto, come opera più recente in materia, A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano, 1983.
- 2 Il testatore, *rogabat* l'acquirente «*quod cuique post mortem suam dari vellet*» (B. BRUGI, *Fedecommesso...*, cit., p. 590).

S'intendeva in questo modo privilegiare quei gruppi di persone che non avevano diritto all'eredità o n'erano incapaci: i *peregrini* e i forestieri, i *coelibes* ed i ciechi, le donne, *le incertae persone* (coloro che il disponente non poteva determinare che in modo impreciso); ed ancora chi, seppur nato dal testatore, non avrebbe avuto diritto all'eredità, l'erede dell'erede, e infine coloro che incorsi in qualche pena fossero stati privati dei diritti all'eredità³.

Il fedecommesso permetteva, quindi, di aggirare impedimenti di natura politico giudiziaria piuttosto che suntuaria e morale. Si poteva con esso far giungere i propri beni a chi era proscritto dalla vita civile, come fece P. Trebonio nei confronti del fratello⁴. Insomma fin da quest'arcaica fase civile e giurisprudenziale il fedecommesso testimonia una dei suoi caratteri imperituri di manifestazione prima di una *potestas* individuale. Accanto a quest'elemento intrinseco, l'assenza di formalità che caratterizzava l'istituto contribuì a renderne estremamente accessibile l'utilizzo: *fideicommissum est* – secondo il giurista Ulpiano – *quod non civilibus verbis, sed precative relinquitur, nec ex rigore iuris civilis proficiscitur, sed ex voluntate datur relinquentis*⁵. La pratica di questa tensione extranormativa sarebbe stata poi ricondotta nell'alveo della legittimazione giurisprudenziale, delegando dapprima ai consoli di giudicare in merito, e, in età augustea, regolando la materia fedecommissaria con i due senatoconsulti *Trebelliano* (5-6 d.C.) e *Pegasiano* (69-79 d.C.), con cui, di fatto, si riconosceva valore di norma giuridica alla pratica consuetudinaria⁶. In età tardo antica fu infine Giustiniano a fondere questi due istituti, ancora fomite di contraddizioni giuridiche,

3 *Ibidem*, pp. 590-591. In particolare a quest'espedito si sarebbe ricorso per ovviare alle limitazioni imposte dalla *lex voconia* (585 a.C.); perciò «si sceglieva un'erede che avesse tutte le prerogative necessarie per ricevere un'eredità, e si pregava di rimetterla nelle mani della figlia della sorella, o della vedova escluse dalla legge» (P. RANUCCI, *Osservazioni sopra i fedecommissi*, Pisa, presso Gaetano Mugnaini, 1791, p. 29). La legge in questione prevedeva, infatti, che le donne fossero escluse dall'eredità se questa era superiore ad una certa somma, nell'intento di porre un argine alle malviste dissipazioni del lusso di cui la vanità femminile era ritenuta la principale causa.

4 *Ibidem*.

5 Cit. in B. BRUGI, *Fedecommesso...*, cit., p. 590

6 P. VOGLI, *Fedecommesso...*, cit., pp. 106-7; G. RANUCCI, *Osservazioni...*, cit., p. 39. È opportuno chiarire il significato di queste due disposizioni, soprattutto alla luce della loro persistenza negli atti testamentari dell'età altomedievale e moderna da noi utilizzati. Col termine di *Trebelliano* s'intendeva quella disposizione con cui si ordinò che, una volta restituita l'eredità, nell'erede fedecommissario – colui in cui si risolveva il duplice passaggio – passassero tutte le azioni favorevoli o contrarie del testatore. Questa situazione tuttavia finiva per penalizzare la condizione dell'erede, che poteva rifiutare di innescare il meccanismo successorio. All'erede infatti «l'ereditando può non lasciare nulla, imponendogli di restituire tutta l'eredità: imposizione cui l'erede può rispondere non accettando l'eredità e lasciando privo di efficacia il fedecommesso» (P. VOGLI, *Fedecommesso...*, cit., pp. 106-107). Con il senatoconsulto *Pegasiano* si era cercato quindi di ovviare a questo squilibrio fornendo buone motivazioni all'erede fiduciario per adire l'eredità, concedendogli la quarta parte dei beni, con un'estensione di quanto previsto dalla *Lex Falcidia* (*Ibidem*).

riconoscendo il diritto dell'erede alla quarta, e allo stesso tempo considerando il fedecommissario come erede, con relativo passaggio delle azioni⁷. Con Giustiniano, inoltre, il fedecommesso fu sottoposto a formule più rigide e, successivamente, in età teodosiana, vincolato alla presenza di testimoni. Giova in ultimo ricordare che la vera innovazione del diritto giustiniano in merito al fedecommesso familiare fu la sua trasmissibilità a quattro generazioni, a fronte dell'unico passaggio utilizzato in età classica⁸.

Non è questa la sede per una dettagliata storicizzazione del complesso fenomeno giuridico dall'età romana a quella moderna, su cui esistono peraltro numerosi studi. Quello che dal nostro punto di vista occorre semmai rimarcare è che tra la fine del Medioevo e all'inizio dell'Età moderna il fedecommesso appare ormai fortemente connotato non a dirigere i beni a persone incapaci o giuridicamente deboli, bensì a trasmettere un patrimonio all'interno di una specifica famiglia attraverso determinate successioni tese a bloccare i beni in perpetuo (*fedecommesso di famiglia*). È interessante che allora si possa ritrovare, in un contesto sociale ed economico radicalmente mutato, una tensione a legittimare il fedecommesso, trasferendolo dalla sfera della *consuetudo* a quella di un rinnovato *favor iuris* che lo liberava dalla frizione con lo *ius commune* – dove in sintonia con la tradizione classica da cui derivava, si garantiva il diritto di tutti i figli a parte dell'eredità⁹. Quello che adesso caratterizza l'atto è di rappresentare uno strumento spiccatamente patrimoniale e *familiare*, in cui si fissa un ordine determinato di successioni prescrivendo l'intangibilità del patrimonio nelle forme del divieto di vendita, divisione e ipoteca, pena l'esclusione dalla catena dei chiamati, e dove soprattutto si cerca d'estendere *in aeternum* questo vincolo. In merito costituisce un chiaro punto di partenza della nostra indagine quanto affermano Mario Caravale e Angotti e Comneno: il primo quando sottolinea che «la diffusione del fedecommesso nel Cinquecento e nel Seicento fu dovuta specialmente al fatto che l'istituto raggiungeva risultati che ben si adeguavano alla struttura economica della società contemporanea»¹⁰; i secondi allorché ne colgono il carattere spiccatamente patrimoniale assunto in età moderna

La base fondamentale della sostituzione fedecommissaria veniva ad essere l'interesse nel mantenere unito il patrimonio familiare, e trasmetterlo poi come

7 *Ibidem*. Da allora il termine *Pegasiano* viene sostituito con quello di *Trebellianica*.

8 B. BRUGI, *Fedecommesso...*, cit., p. 621. Così il Ranucci: «i fedecommissi tolti dall'incertezza della fede privata e passati sotto il patrocinio delle leggi divennero a poco un oggetto non indifferente della Giurisprudenza romana, ma non arrivarono mai a quella confusione e a quel disordine, al quale giunsero nei bassi tempi, e conservarono anche a nostri giorni. Fino ai tempi di Giustiniano i fedecommissi non oltrepassarono il primo grado, e dopo la prima sostituzione il fedecommesso era estinto» (*op. cit.*, p. 39).

9 B. CLAVERO, *Dictum Beati. A proposito della cultura del lignaggio*, «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 334-63.

10 M. CARVALE, *Fedecommesso (dir. interm.)...*, cit., p. 113.

tale, intatto, alle successive generazioni di essa. Colui che istituiva il fedecommissario stabiliva che il patrimonio, che ne formava l'oggetto, dovesse trasmettersi di generazione in generazione, a uno solo dei membri, ordinariamente al primogenito della linea maschile, o, in mancanza d'esso, agli altri nati, sempre però rispettando l'ordine di successione stabilito dal testatore. Naturalmente il patrimonio, oggetto di fedecommissario era inalienabile e indivisibile. Così, come avveniva nella successione del feudo ogni successivo chiamato al fedecommissario derivava il suo diritto non già dal precedente possessore, ma direttamente dalla volontà «primigenis», ossia dalla volontà del disponente, non essendo altri se non lui, il fondatore del fedecommissario. Il fedecommissario poteva essere istituito per testamento o per patto successorio o per donazione o anche per patto di famiglia¹¹.

Dal XIV secolo, nell'ambito feudale come in quello dei patriziati cittadini, si afferma quindi la tendenza a conservare il patrimonio nella famiglia, ormai diventata «un modo di organizzare le attività economiche e sociali privilegiato» nella generale mancanza di sicurezza derivata dalla debolezza dei poteri istituzionali¹². Tamassia ha notato come il contesto sociale dei primi due secoli dell'età moderna fosse ormai trasformato rispetto al panorama del mondo latino, caratterizzato da una presenza forte dello Stato, dove «il lampo di sovranità, che si sprigiona dalla terra e si riverbera sulla figura del proprietario, illanguidiva di fronte alla superba concezione di uno Stato, così geloso delle sue alte prerogative». Nei primi secoli moderni questa consapevolezza veniva meno, ed era necessario che la famiglia attingesse da sola le risorse per la propria sopravvivenza. «Dicendo famiglia o casa si dice anche patrimonio», scrive Tamassia, e del patrimonio la terra era l'elemento costitutivo così da rappresentare la prima forza del casato¹³.

11 M.B. ANGELO COMNENO-F. ANGOTTI, *La sostituzione fedecommissaria...*, cit., pp. 26-27.

12 In merito cfr. A. PERTILE, *Il diritto ereditario*, in A. MANOUKIAN, *I vincoli familiari in Italia. Dal secolo XI al secolo XX*, Bologna, 1983, pp. 257-259. Riflessioni chiare in merito anche quelle di G. Papagno: «vi è poi un'altra considerazione da fare: il sistema di trasmissione della ricchezza feudale e quello dei beni privati sembrano diramarsi da una medesima matrice, maturatasi tra la caduta dell'Impero romano e il IX secolo, quando la mancanza di sicurezza accrebbe la solidarietà a livello pubblico e familiare. La ricongiunzione, spesso la confusione tra feudo e fedecommissario, è senza dubbio dovuta al rapporto stabilitosi tra gruppo familiare e ricchezza come sua possibilità globale di sopravvivenza in tempi difficili. I due termini (solidarietà parentale-patrimonio familiare) non vanno mai disgiunti, e proprio all'equilibrio che tra essi si crea sta in certo modo la possibilità di riproduzione di tale sistema. D'altra parte la confusione tra pubblico e privato, caratteristica generalmente sottolineata della società feudale, finisce col non costituire una discriminante vera e propria» (*I feudalesimi: la ricchezza e il potere politico*, in *Storia d'Italia*, Annali 1, *Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, pp. 133-134).

13 N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, consultato nella ristampa di Roma, 1971, pp. 107-108.

La proliferazione fedecommissaria e la condivisione sociale del fenomeno individuata con tratti marcati nel XVII secolo sarà il prodotto di una società familiare che andava attribuendo, come vedremo con scansioni più precise in seguito, un'importanza decisiva alla proprietà immobiliare. Ma nel caso fiorentino il fedecommesso emerge dai testamenti e si struttura in maniera via via più definita nel '300, in concomitanza con la mutata percezione di sé che le famiglie del Comune venivano assumendo, ormai protese verso la dimensione temporale e sociale del casato piuttosto che su quella più contratta del finanziere imprenditore. Non si producono dati in merito, tuttavia la lettura comparata dei testamenti trecenteschi e di quelli quattro-cinquecenteschi ci sembra evidenziare in maniera chiara che con l'affermarsi del fedecommesso di famiglia si riducono nettamente o cessano i lasciti alla Chiesa, ospedali, luoghi pii, «poveri di Gesù Cristo», o quelli per il «presidio di Terrasanta», del tutto prevalenti nel '300. Si tratta di un'inversione d'attitudine estremamente significativa nella gestione dei patrimoni. Uno spirito del tutto diverso da quello sotteso alla trasmissione tardo medievale della ricchezza è espresso dal precetto fissato dai testatori del Cinquecento, secondo cui i figli che entrassero *in sacris* venivano automaticamente esclusi dal novero dei fedecommissari. Lo scopo dichiarato della disposizione era che il patrimonio rimanesse vincolato per intero nella famiglia. Così il testatore espelleva dalla catena delle sostituzioni i futuri chierici e monaci al pari di chi fosse fallito o di chi si fosse macchiato di un delitto verso l'autorità e avesse subito la confisca dei beni; tutti potevano comunque essere reinseriti nel novero: i colpevoli di lesa maestà se perdonati dal principe, coloro che erano falliti se avessero estinto i loro debiti e, appunto, i religiosi, qualora avessero abbandonato l'abito¹⁴. Da quel secolo, la Chiesa, nella forma di conventi, ospedali, opere pie, avrebbe quindi ricevuto il corpo del patrimonio ereditario solo nel caso in cui si verificasse la temuta estinzione di tutte le linee dei chiamati¹⁵. Si rende pertanto centrale nella nostra indagine focalizzare l'attenzione sulla relazione tra fedecommissari e nuclei familiari. Si tratta di un nesso la cui forza è stata da tempo prefigurata dalla storiografia sulla famiglia nelle sue molteplici ottiche economiche, socio antropologiche o di storia del diritto, così come da quell'indirizzo di studi che assume a proprio oggetto determinati casati, o gruppi di casati declinati nelle forme di *ordini* o *gruppi dirigenti*.

-
- 14 Il precetto di esclusione per i religiosi e per i rei costituisce una formula fissa dei documenti qui studiati. Si veda come esempio il testamento di Giovanguarberto Guicciardini (1627), che chiama al fedecommesso per metà la moglie e per metà i nipoti Panciaticchi, escludendone i successori secolari e regolari (cfr. Appendice 6, doc. III). Per volontà del testatore coloro che si fossero macchiati di lesa maestà venivano preventivamente esclusi dal novero dei chiamati o sostituiti (in genere due mesi prima del fatto compiuto), ma vi erano automaticamente riammessi se tornati in grazia del principe. Cfr. anche Appendice 6, doc. IV, Testamento di Laura Angiolini ne' Capponi (1674).
- 15 La Compagnia di S. Michele che si riunisce nella Chiesa di S. Maria della Vergine de' Ricci, è chiamata come ultimo fedecommissario nel testamento di Bernardo Bardi del 1609, qualora tutti gli eredi e le loro linee si estinguano (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4079, fasc. 176).

1.2 Osservazioni sulla letteratura fedecommissaria tra Cinquecento e primo Ottocento

Bartolomé Clavero nella seconda edizione del lavoro dedicato ai *mayorazcos*, riconosciuti nella loro specificità castigliana, svolgendo l'argomento del mutato *favor iuris* nei confronti del fedecommissario del Cinquecento, veniva ad allargare i limiti geografici della sua analisi appoggiandosi anche a trattatisti italiani¹⁶. Di particolare interesse è la riflessione di due giuristi veneti, il Peregrino e il Mantica, autori loro stessi di opere sulla materia delle sostituzioni fedecommissarie nel primo Seicento¹⁷.

Diciamo subito che il giudizio complessivo è sostanzialmente favorevole, e questo può non stupire anche alla luce degli studi di Clavero su un più ampio ventaglio di autori. È semmai interessante che sia il Mantica, giurista e cardinale veneziano, che Peregrino, giureconsulto patavino al servizio della Serenissima, diano un lucido resoconto degli inconvenienti della pratica fedecommissaria e che ne colgano i concreti riflessi nella vita economica della società, inaugurando una prospettiva di valutazione poi divenuta sostanziale nella letteratura settecentesca, ben altrimenti connotata. Essi si dimostrano favorevoli all'istituto perché, in sostanza, ritengono che agli uomini vada lasciato il diritto di disporre della loro volontà ultima. Anticipano tuttavia certe critiche del '700 quando stigmatizzano che acquirenti ignari della vera natura dei beni vincolati siano ingannati sui prezzi, e che i delinquenti ne trovino incentivo. Da una prospettiva etica, biasimano poi che in un tale sistema si possa arrivare a desiderare la morte del titolare del fedecommissario, allo scopo di subentrargli nell'usufrutto del bene¹⁸. Nel corso del presente lavoro appare evidente che il fedecommissario si dimostrò in realtà straordinariamente pensile rispetto alla struttura economica di antico regime, mentre la riflessione del primo Settecento, raffinata nei concetti e nella stigmatizzazione degli effetti fedecommissari, risulta talvolta molto distante da una valutazione adesa alla realtà economica e sociale che aveva alle spalle.

La letteratura settecentesca in merito è fortemente segnata dal pensiero di Ludovico Antonio Muratori, che pur faceva tesoro della riflessione tardo seicentesca del cardinale Giovambattista De Luca. In anni a lui più vicini il Muratori aveva inoltre potuto valutare l'esempio concreto, e da lui lodato, della legge piemontese del 1723

¹⁶ B. CLAVERO, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla 1369-1836*, Madrid, 1989, pp. 458-69.

¹⁷ L'edizione da noi consultata del Peregrino è la sesta (M.A. PEREGRINO, *De fideicommissis praesertim universalibus, tractatus frequentissimus ecc.*, Venetiis, Apud Robertum Meietum, 1603; quella del Mantica è del 1645 (F. MANTICA, *Tractatus coniecturis ultimorum voluntatum*, Geneve, s.t., 1645). In realtà le prime edizioni dovrebbero essere 1585 (Mantica) e 1598 (Peregrino).

¹⁸ M. PEREGRINO, *De fideicommissis...*, cit., pp. 3-4; F. MANTICA, *Tractatus coniecturis...*, cit., pp. 294-301.

varata da Vittorio Amedeo II, che per prima regolò l'istituto in Italia e che fu modello anche alla legge lorenese del 22 giugno 1747¹⁹. Nel Muratori l'ottica privilegiata è quella del *bene pubblico*, e della *pubblica felicità*, non ancora declinata secondo una chiara visione liberoscambista dell'economia, che lo porta a fornire un quadro della pratica fedecommissaria negativo, tuttavia ancora giustificato da una visione elitaria della società. La critica *etica* al fedecommesso fa perno in primo luogo nel riconoscerne un esercizio mirabile della superbia degli uomini, laddove anelano a rendere imperituri i propri beni terreni sostituendo i chiamati «secondo la predilezione loro», e facendo sì che essi godano l'usufrutto ma non il vero dominio delle cose. Ma per Muratori il fedecommesso è soprattutto un «difetto della giurisprudenza», che di fatto generava infinite e numerose liti nel foro utili soltanto ad arricchire i giureconsulti al servizio delle parti contendenti. Gli uomini di legge non potranno, a detta dell'erudito, che essere favorevoli all'istituto giacché le liti fedecommissarie offrono «il più fruttuoso podere che s'habbino avvocati, procuratori e tribunali». La valutazione più strettamente economicistica si limita qui a cogliere l'elemento di frode contrattuale nella compravendita d'immobili o nella eventuale rivalsa dei creditori, gabbati nel trovarsi di fronte a carte che a loro insaputa attestano la natura fedecommissaria degli atti²⁰. Vi è in questo un'eco del Peregrino, e il ricordo della recente normativa pontificia, allorché ci si auspica che venga esteso il provvedimento Urbaniano con cui si autorizzava la rivalsa contro i beni fedecommissari dei baroni inadempienti «e che si pratica anche in vari luoghi della Francia, Germania e Polonia»²¹. In Francia il sistema fedecommissario era stato da tempo regolato dalle ordinanze di Moulins (1566), con cui il sovrano aveva ridotto a quattro gradi i passaggi di proprietà da *computarsi in capita et non in stirpes*, ed imposto il deposito di inventari dei beni fedecommissari²². La critica di Muratori prendeva forma in un siste-

19 Muratori ripubblicò integralmente la legge toscana (*Della pubblica felicità oggetto de' buoni principi*, s. t., Lucca 1749, pp. 105-113), e su quella piemontese si era già espresso favorevolmente pochi anni prima (*Dei difetti della giurisprudenza...*, cit., pp. 145-47). Al cardinal De Luca dedicano ampia attenzione M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., pp. 70-77) e N. LA MARCA, *La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere*, 3 voll., Roma, 2000; qui si veda il vol. 1, p. 221 e *passim*.

20 L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza...*, cit., p. 153.

21 *Ibidem*, p. 149.

22 La legislazione francese affrontò precocemente molti aspetti dell'istituzione fedecommissaria e fu modello delle legislazioni piemontese e toscana cfr. M. CHIANTINI, *Il fedecommesso...*, cit., pp. 8-12. In Inghilterra al fedecommesso si era invece preferito una diversa forma dispositiva, lo *strict settlement*, che esauriva in sostanza nel nipote l'inalienabilità del bene trasmesso dal disponente Cfr. R. AGO, *La feudalità in età moderna...*, cit., p. 36. Per il caso inglese è di prammatica la citazione del saggio di J.P. COOPER, *Patterns of inheritance and settlement by great landowners from the fifteenth to the eighteenth centuries*, in *Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe, 1200-1800*, Cambridge, 1979, in particolare pp. 220 ss. A Cooper, che si inserì nel filone di interessi aperto dal libro di Stone sulla crisi dell'aristocrazia, si deve l'aver focalizzato le ricerche sui gruppi in un'ottica storiografica sensibile ai fenomeni economici ed ai meccanismi giuridici che li sostengono.

ma di pensiero ancora legato ad una società di ordini, così che si giustificavano i vincoli sulle eredità per i nobili («il nobile ma povero, non è da più delle lucciole, che hanno bensì nella deretana parte un poco di luce, ma luce fatua, trastullo solamente de fanciulli»); il nobile non lascerebbe in ogni modo, per un amor connaturato del decoro, di trascurare i fratelli non beneficiati e indotate le figliole e sorelle. Tutte doti umane supposte come certe, ma non «per la gente dozzinale e per chi ha poco al sole». Ritornava quindi l'ammirazione per la limitazione ai soli nobili della facoltà istitutoria sancita da Vittorio Amedeo II di Savoia e riproposta nella legislazione lorenese in Toscana²³. Muratori, in sostanza, come non arrivava a mettere in discussione l'ordinamento sociale esistente, così si auspicava un disciplinamento dell'istituto fedecommissario e non la sua abolizione. Si nota infine che nel successivo *Della pubblica felicità* (1759) viene più chiaramente espressa la relazione tutta negativa tra libero commercio e proprietà vincolate, nella forma del danno che l'eccessivo numero delle seconde crea a un regime di libero mercato²⁴.

Se l'idea di *ubris* testatoria era stata già formalizzata dal cardinal Giovambattista De Luca in un quadro certamente critico ma di sostanziale accettazione del fedecommissario²⁵, quella del danno alla pubblica economia, a partire dalla seconda metà del Settecento, assume connotati sempre più precisi all'interno di una visione di libero mercato, arricchendosi collateralmente anche di giudizi che individuano nel fedecommissario pessime conseguenze etiche, sociali e demografiche. Per Alfonso Longo in un *buon governo* il danno economico delle sostituzioni consiste essenzialmente negli impedimenti apportati al pubblico commercio, «sorgente unica della ricchezza delle città, non meno che de' privati» (1764-5)²⁶. L'attenzione ad una dinamica economica che proprio in quegli anni veniva mutando e che imponeva trasformazioni nella struttura delle proprietà, apriva tuttavia a considerazioni meno stringenti. Labate

23 E. GENTA, *Fedecommissi e primogeniture in Piemonte: dal diritto comune al diritto del principe*, in *Percorsi storici. Studi sulla città di Cavallermaggiore*, a cura di G. Carità e E. Genta, Cavallermaggiore, 1990, p. 359.

24 L.A. MURATORI, *Della pubblica felicità...*, cit., p. 103.

25 *Il dottor volgare ecc., Libro decimo delli fedecommissi; e delle sostituzioni; e delle primogeniture e maggioraschi*, Roma, s.t., 1673. «Quei testatori [...] credono, e sperano, come si suol dire volgarmente per facezia, la conservatione delle robbe fino al giorno del giuditio, acciò seguendo (conforme la nostra fede insegna) possano tornare ad abitare le proprie case, e a godere le proprie ville e poderi». Nonostante l'esempio della gloriosa Roma ridotta ormai a rovine, il De Luca lamenta che «cresce questa pazzia di credere nelle cose caduche del mondo una perpetuità, e di volere l'osservanza della sua volontà dopo lungo tempo della propria annichilazione» (pp. 125-126). Il bellissimo passo è citato, tra gli altri, da P. UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, 1796-1975, Bologna, 2002 (rist.), p. 53.

26 A. LONGO, *Osservazioni sui fedecommissi*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, vol. 46, t. III, *Riformatori Lombardi del Settecento*, a cura di F. Venturi, I, Milano-Napoli-Torino, 1958, p. 225. Le *Osservazioni* furono pubblicate sul *Caffè* nel 1764-65.

lombardo non si limitava a evidenziare questa considerazione, ma passava ad assumere l'ottica più ristretta della famiglia e, prefiguratosi un determinato quadro di rapporti affettivi e parentali, stigmatizzava la negatività *pedagogica* insita nel fedecommesso. I giovani beneficiari non sarebbero stati infatti più necessitati ad obbedire ai padri per guadagnarsene la fiducia ed ottenere i denari con cui dedicarsi al commercio. Ma chi sono i padri e chi i figli? In realtà il concetto di generazione si dimostra del tutto irrilevante se ci poniamo nell'ottica di lungo periodo di questa ricerca. Padri e figli si confondono in un orizzonte cronologico di oltre dieci generazioni, dove le scelte degli avi risultano chiaramente condivise e ribadite.

Per Longo chi era chiamato alle sostituzioni fedecommissarie come non avrebbe potuto trascorrere la vita oziosa «in fondi che essendo suoi et non suoi, gli assicurano il sostentamento et non gli lassano temere la perdita?». I cadetti invece erano condannati alla miseria, all'interno di una crudele discriminazione, cui l'autore oppone la propria visione di *casa e lustro*: «Pel nome di casa credo doversi intendere non il solo primogenito, ma i membri tutti d'una famiglia»²⁷. Longo continuava poi che «poco importa alla *pubblica felicità* che tal famiglia – quella cioè in cui esistevano fedecommissi – conservisi eternamente ricca, anzi molto importa che le ricchezze accumulate passino di mano in mano, circolino nello Stato e siano il premio dell'industria d'un negoziante, più utile alla società di mille nobili sfaccendati»²⁸. Chiaramente in una visione di questo tipo non è più la famiglia a essere considerata il motore della società ma lo Stato. Come Muratori anche Longo accompagna la riflessione sui fedecommissi a quella sulla nobiltà, prendendo nettamente le distanze dalle idee del Montesquieu. Il Longo è lontano dall'attribuire alla nobiltà una funzione di mediazione tra monarca e popolo e non ne riconosce alcuna necessità. Della nobiltà contesta infine l'essenza ereditaria, e accorda invece lo *status* di nobile quale premio per chi pratica attivamente il commercio. L'esercizio della mercatura sarà quindi il viatico della nobiltà piuttosto che una causa d'interdizione da essa²⁹.

Dagli anni Sessanta il fedecommesso diviene oggetto di una critica più segnatamente ispirata a principi di pubblica economia. In un altro contesto, una diversa conseguenza negativa dei fedecommissi è colta dal napoletano Antonio Genovesi (1764), e rivela una mentalità comunque più elitaria di quella del Longo. Secondo

27 «E per lustro d'una casa io intendo gli agi e le ricchezze distribuite nei componenti della casa» (A. LONGO, *op. cit.*, p. 227). Di conseguenza una più egualitaria divisione delle ricchezze avrebbe moderato anche gli eccessi nel lusso dei singoli.

28 *Ibidem*, pp. 226-227.

29 *Ivi*, pp. 230-232. Questa dura critica all'organizzazione sociale d'antico regime si accompagnava all'ormai tradizionale analisi del fedecommesso come pretesto di costosi e lunghi arbitrati, non ravvisando nelle lunghissime ed intricate cause sostitutorie niente altro che un'utile speculazione per notai caudicci e giuristi, come nel caso di Baldo degli Ubaldi che dalla materia avrebbe guadagnato la somma, eccezionale per il primo Trecento, di quindicimila scudi d'oro (*Ivi*, p. 234).

Genovesi l'esclusione dei cadetti dall'eredità e la conseguente fragilità dei loro patrimoni gli obbliga al celibato, civile o ecclesiastico, da cui deriva in ultimo l'assottigliamento demografico della nobiltà, «e questa è una delle cagioni per cui il basso popolo, piucché i gentiluomini si moltiplica senza verun paragone»³⁰. Con questi assunti il fedecommissario per Genovesi, che a Muratori si riferisce esplicitamente, diventa un mezzo per «provvedere all'eternità delle loro famiglie [...] con voler arrestare la natura con i patti civili»³¹. Lasciate da parte le premure sulla demografia nobiliare, si insiste poi su quello che appare il tratto caratterizzante della sua analisi, la necessità cioè di una divisione più vasta ed ugualitaria della ricchezza: «L'equabile diffusione del denaro feconda le terre e rende ricco l'agricoltore» mentre «l'infinita disuguaglianza tra i molti e i pochi secca la nazione»³². Cesare Beccaria (1768-70) ribadisce che i fedecommissi sono una *causa spopolatrice* (assieme all'eccessivo lusso richiesto dalle nozze), così come finiscono per insinuare un elemento d'inedia imprenditoriale nel beneficiario. Ma il danno maggiore deriva, anche per Beccaria, dalla conseguente non commerciabilità delle terre con ricadute dirette sulla capacità produttiva dei terreni³³.

Effetto dei fedecommissi è di concentrare in poche mani quello che potrebbe essere patrimonio di molti, circostanza necessaria affinché la ricchezza della nazione prosperi sulla base del libero commercio: «una famiglia che assorba le rendite di venti famiglie commode, non fa tanto vantaggio come queste lo farebbero»³⁴. Anche Beccaria convalida tuttavia questa analisi introducendo a corredo la nefasta povertà dei cadetti, il libertinaggio, la pompa fraterna e «la voluttuosa indolenza di chi è indipendente dai primari bisogni»³⁵. Lasciato da parte l'apparato di critiche ormai consueto, Beccaria dà per buono che un'eccessiva concentrazione delle terre in mano di pochi fa sì che queste «siano ordinariamente negligente»; introduce poi un'interessante considerazione laddove distingue tra la grande coltura promossa dai ricchi fittabili, che introducono il capitale sulle terre, e la piccola coltura dei grossi proprietari, che sottende una gestione chiaramente mezzadrile, negativa per l'agricoltura³⁶. La spinta alla commer-

30 A. GENOVESI, *Lezioni di economia civile*, in *Biblioteca dell'economista*, III, Torino, 1852, p. 225.

31 *Ivi*, p. 288.

32 *Ibidem*.

33 «La libertà delle terre tiene alla prosperità della coltivazione; dunque tiene ancora a ciò che forma la base di tutta l'economia di uno stato; dunque l'abuso dei fedecommissi introdotto in gran parte dall'antica aristocrazia feudale, benché l'origine si debba riconoscere dall'antica romana giurisprudenza, per quanti vantaggi possa attribuirsi (come la perpetuità del nome e del lustro d'alcune famiglie) avrà sempre un inconveniente fisico ed essenziale, il quale è quello di opporsi ai maggiori progressi della coltura» (C. BECCARIA, *Elementi di economia pubblica*, in *Biblioteca dell'economista...*, cit., p. 428).

34 *Ivi*, p. 410.

35 *Ibidem*.

36 «Mentre i grossi proprietari delle terre messe a piccola coltura, cioè dove il proprietario appigiona piccole porzioni di terra dividendo il prodotto, e somministrando la maggior parte delle scorte

ciabilità delle terre, realizzabile tramite l'abolizione dei fedecommi, tende quindi ad allargarsi agli investimenti e agli interventi gestionali più idonei per incrementarne la produttività.

Elementi analoghi ritornano poi in Pietro Verri (*Meditazioni sull'economia politica*, 1771) e in Gaetano Filangeri (*Scienza della legislazione*, 1783), quest'ultimo del pari attratto particolarmente ai riflessi demografici dell'ineguale distribuzione ereditaria, dando forte valore economico e sociale alla formazione di una piccola classe di proprietari, ovvero a quella borghesia cui loro stessi appartenevano³⁷. Era sua convinzione che «non sono i gran proprietari quelli che costituiscono la ricchezza di una nazione» e che «le sostituzioni e i maggioraschi tendono a limitare il numero dei proprietari», nonché a creare delle fanciulle tante zitelle quante sono i cadetti poveri impossibilitati a sposarsi. Libera commerciabilità della terra e conseguente creazione di una piccola proprietà quale vera ricchezza della nazione sono gli elementi che appaiono in questi autori più rispondenti ad un'analisi economica del fenomeno³⁸.

In una prospettiva diversa il veneziano Giammaria Ortes (*Dell'economia nazionale*, 1774) introduce considerazioni originali anche se pervase da un certo anelito neocavalleresco. Appurata l'inopportunità sostanziale dei fedecommi per il pieno possesso della terra, ritenendo questa imperfetta titolarità nient'altro che «un'ingiuria fatta alla posterità»³⁹, Ortes arrivava però a ritenere che l'ideale e la condizione della *nobiltà* fosse il modello di riferimento sia per il mercante sia per il militare, e che pertanto la possibilità di istituire fedecommi rappresentasse un utile incentivo a questa tensione in un ordine sociale consolidato e accettato⁴⁰. Tanto più che sia la nobiltà sia la comunità ecclesiastica dovevano esser dispensati dal contrattare con altri per i beni materiali, alterando una loro certa purezza naturale utile

al coltivatore, se mai tolgono alla terra il necessario mantenimento, la loro negligenza influisce moltissimo sulla coltura» (*Ibidem*, p. 428).

- 37 G. FILANGERI, *La scienza della legislazione*, in *La letteratura italiana. Storia e testi*, vol. 46, t. V, *Riformatori napoletani*, Milano-Napoli-Verona, 1962, pp. 690-702. Sull'opera del Filangeri nel contesto dei problemi dell'economia meridionale si veda D. CARPANETTO - G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento: crisi, trasformazioni, lumi*, Roma, 1986, pp. 355-371.
- 38 G. FILANGERI, *La scienza della legislazione...*, cit., pp. 666 ss. Tali considerazioni sono esemplificate in particolare da F. VENTURI, *Settecento riformatore. L'Italia dei Lumi*, V/2, *La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino, 1990 (rpt), pp. 340 ss.
- 39 G.M. ORTES, *Dell'economia nazionale*, in *Biblioteca dell'economista...*, cit., pp. 961-2. Il trattato fu pubblicato postumo nel 1804. Ortes fu inoltre autore di un *Dei fedecommi a famiglie e a chiese e a luoghi pii ecc.*, Venezia?, 1784.
- 40 Sul pensiero di Ortes in merito ai fedecommi cfr. J.C. DAVIS, *Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza. I Donà dal '500 al '900*, Roma, 1980, pp. 177-178. Davis porta poi l'esempio di un altro veneziano, Marco Ferro, il cui pensiero in materia era molto diverso e più critico di quello di Ortes (pp. 179-181). Quando queste parti erano già state elaborate è uscito il libro di Nicola La Marca, che dedica un ampio paragrafo alla letteratura settecentesca sul fedecommesso (*La nobiltà romana...*, cit., 1, pp. 218-236).

all'universale: «qualor pure la religione e il valore abbiano a stabilirsi nelle nazioni come due verità di ragione comune, e non come due passioni da guidarsi per entusiasmo particolare»⁴¹.

Ferma restando un certa necessità di riconoscere ancora un ruolo privilegiato alla nobiltà (Ortes ma anche Longo), il pensiero degli uomini della metà del Settecento introduce quegli elementi di forte critica nei confronti del fedecommissario basati su una teoria economica liberoscambista e monetaria, che sopravvivranno ancora nella manualistica contemporanea. Anche i trattatisti toscani che si occuparono del fenomeno risentirono dell'impostazione concettuale per così dire muratoriana, rafforzata dai convincimenti del pensiero fisiocratico ormai ben conosciuto nel Granducato fin dagli anni Settanta del Settecento. Ne troviamo tracce ad esempio nel *Saggio sul sistema livellare secondo la legislazione e giurisprudenza toscana* dell'avvocato Girolamo Poggi uscito nel 1829⁴², e ancor prima nel già ricordato Ranucci, professore di diritto alla Studio di Pisa, che dichiara apertamente i suoi debiti verso il Muratori e il Sarchiani⁴³, e stigmatizza appunto la dannosità dei fedecommissi negli impedimenti arrecati al *libero commercio*⁴⁴. Il Ranucci fa comunque un distinguo originale. Si dimostra in altre parole favorevole alla facoltà di testare, considerando come uno dei diritti naturali fondamentali quello di disporre in morte dei beni ammassati con fatica in terra, ma non approva il loro blocco nel tempo. Ritorna poi il *topos* dello sfruttamento passivo ed inerziale della proprietà. Il fedecommissario, egli scrive, si cura soltanto del «giornaliero usufrutto, perciò egli impiega quella semplice coltivazione che serve ai bisogni del momento [...] i padroni fedecommissari sono i vampiri dei campi: essi succhiano tutto il sangue e lasciano il nudo scheletro ai loro successori»⁴⁵. Anche il Ranucci si scaglia infine, in perfetta simbiosi col De Luca e il Muratori, contro i giuristi che prosperano su «regole di giustizia», e contro le primogeniture, che più dei fedecommissi dividui nuocciono all'industria e all'agricoltura⁴⁶. Non estenderemo più oltre l'indagine avendo a sufficienza evidenziato come questa letteratura abbia colto l'assoluta importanza dal fedecommissario proprio mentre ne criticava radicalmente effetti e meccanismi.

41 G. ORTES, *Dell'economia nazionale...*, cit., p. 965.

42 Non intendiamo appesantire ulteriore la narrazione e sul pensiero del Poggi rimandiamo pertanto a N. LA MARCA, *La nobiltà romana...*, cit., 1, pp. 223 ss. Qui l'autore si riferisce ad una seconda edizione del 1842.

43 P. RANUCCI, *op. cit.*, p. 18. Della memoria di Giuseppe Sarchiani, accademico della Crusca ed archivista del R. Archivio Diplomatico, stampata a Firenze nel 1783, non abbiamo trovato traccia alcuna.

44 Premessa necessaria, ancora, per la «pubblica felicità» (P. RANUCCI, *op. cit.*, *praecipue* pp. 73-74).

45 *Ibidem*, p. 69.

46 Le primogeniture solo servono alla conservazione della nobiltà – alla cui funzione mediatrice tra monarchia e popolo (ancora Montesquieu) egli dichiara preferire il «sacro codice della

1.3 La questione fedecommissaria in Toscana

La riflessione sul fedecommesso in ambito toscano non si esaurisce nella ricezione di un impianto concettuale comune a tutta la storiografia analizzata. La particolare vicenda istituzionale vissuta dal Granducato per l'estinzione della dinastia medicea e delle guerre di successione, a seguito delle quali trattati diplomatici stipulati altrove in Europa posero sul trono di Toscana una monarchia non autoctona, produsse una visione diversa e diversamente condizionata della materia fedecommissaria.

Allorché si seppe che la Reggenza aveva l'intenzione ad approntare una legge che in qualche modo regolasse i fedecommissi, emersero posizioni assai differenti da quelle più spiccatamente teoretiche già accennate. Il *Diario* di Alessandro Squarcialupi rappresenta, ad esempio, un attento resoconto sul passaggio dal principato mediceo a quello lorenesi, redatto da un esponente della nobiltà minore fiorentina (Minerbetti-Squarcialupi). La sua è a chiare lettere una voce ostile ai nuovi sovrani e alle loro iniziative. Non a caso in merito alla legge del 1747, lo Squarcialupi insisteva senza dubbio alcuno sulla *barbarie* del provvedimento:

Questa legge è pessima per la città nostra, poiché è di distruzione della nobiltà, perché intanto alcune case nobili sono al presente ricche, in quanto vi è stato molto Fidei commissio, mediante il quale si sono conservati i fondi. Ognuno per tanto vede quanto barbara sia questa legge, e contraria all'*Jus* delle genti, mentre impedisce di poter disporre del suo in quella materia che più a ciascheduno piace; onde è una legge veramente degna d'esser stata fatta da Lorenesi gente ignorante e barbara⁴⁷.

Lo *Jus* cui allude lo Squarcialupi è quella commistione di diritto cittadino e diritto romano, esemplificato meglio da tre memorie manoscritte conservate nel fondo *Reggenza* dell'Archivio di Stato di Firenze. La prima è attribuibile all'auditore Andrea Venturini, la seconda (che ha come inizio *Restringendomi*) è di autore sconosciuto, mentre di una terza non firmata è molto probabile che l'estensore sia Pompeo Neri⁴⁸. Scopo delle tre relazioni era esplicitamente quello di fornire, a richiesta della

Legge» (*Ivi*, p. 111). Sono poi più dannose dei fedecommissi «Perciocché quelle restringono nelle mani di un solo interi patrimoni, mentre questi invitano alla successione e all'usufrutto tutti gli individui della famiglia» (*Ivi*, p. 105).

47 *Diario fiorentino scritto e compilato da Alessandro Squarcialupi al S. fonte Raffaello di Luca Minerbetti*, BNCF, ms. II, III, 457, fogli non numerati.

48 Sull'attribuzione al Neri cfr. M. CHIANTINI, *Il fedecommesso nella Toscana...*, cit., p. 253. Ai documenti citati dall'autrice come prova della paternità se ne può aggiungere un'altro dove il Neri scrive alla Reggenza informandola dell'invio delle due predette relazioni e dichiarandosi l'estensore di una memoria da loro già visionata (ASFi, Reggenza, 54, ff. nn.). Sempre nel lavoro della Chiantini si trova un'ampia analisi della memoria «*restringendomi*» (pp. 189-228).

Reggenza, un quadro sulla situazione del fedecommissario in Toscana. Nella relazione redatta probabilmente dal Neri si ribadisce come la legge sia contraria allo *jus commune*, che rappresenterebbe il distillato del sapere giuridico condiviso dai popoli. In second'ordine vi si legge che le leggi romane «in quella parte che formano l'Jus comune [...] sono in vigore per un effetto di una tacita, libera, et spontanea recezione de i popoli, la quale le ha fatte restare in osservanza in Italia anco dopo la caduta dell'Imperio». Lo *Jus commune* è poi di fatto il diritto delle nazioni vicine al Granducato, circostanza questa che «rende difficile il fare in una provincia sola un subitaneo cangiamento contro le massime di tutti i nostri vicini, e di quelli che hanno commercio con noi»⁴⁹. Il quarto motivo che viene portato contro un'eventuale regolamentazione della materia riguarda l'esenzione di cui avrebbero potuto godere gli ecclesiastici, con una conseguente e dannosa «difformità di diritto» che renderà sempre più incerta e vacillante la condizione dei patrimoni⁵⁰. A queste obiezioni se ne aggiunge una di particolare interesse, contenuta nella relazione del Venturini. Qui, con apparente paradosso rispetto a quella che per noi è un'idea condivisa, si evidenziano i danni che dal provvedimento avrebbero riportato lo Stato, le finanze, ed addirittura il commercio, specificando che la limitazione della capacità testatoria avrebbe l'effetto di dirigere altrove gli investimenti fondiari dei sudditi toscani, svalutando le terre e impoverendo le finanze dello Stato⁵¹.

In ambiente toscano ha quindi preso forma una riflessione sul fedecommissario attraversata da istanze diverse da quelle derivate dal Muratori, non solo in un cronista antilorenese come il Minerbetti, ma anche in funzionari cui il governo aveva demandato lo studio della problematica. Certamente le valutazioni fatte da chi risiedeva in loco, contingenti alla stesura della legge, per quanto attraversate da ostilità politica verso la nuova dinastia, lasciano trasparire una maggiore attenzione a quelle che apparivano le reali condizioni del paese. Il pensiero settecentesco, contrario o favorevole agli atti successivi, ha inoltre continuamente ribadito una questione, avvertita come strettamente connessa all'atto fedecommissario, quella cioè dei soggetti istitutori, identificati per lo più nella classe nobiliare cui la sostituzione patrimoniale appariva consustanziale. Proprio l'analisi della nobiltà toscana dovrà svolgersi tenendo conto dello stretto nesso che unisce famiglia, fedecommissario e proprietà, nonché della distribuzione e natura dei patrimoni detenuti dal patriziato cittadino. Il giureconsulto pavese Giacomo Menochio fin dal 1573 aveva ben colto

49 «E particolarmente questo cangiamento resta più pericolo a farsi in una provincia piccola, come è la Toscana, che ha un necessario legame di interessi con tutte l'altre provincie d'Italia» (ASFi, *Reggenza* 780, cc. 719r; 720r.)

50 Di conseguenza i chierici avrebbero finito, in sostanza, per diventare i prestanomi di quei laici esclusi dal regime successorio, ricevendo da questi i beni che avrebbero poi restituito sotto forma di fedecommissario a quelli da cui li avevano ricevuti (*Ivi*, cc. 721v-722r).

51 Si sarebbe in questo modo intaccata anche la vitalità dei centri spiccatamente commerciali come Livorno, quando i mercanti si fossero visti impossibilitati a investire i propri guadagni in terre (F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, 1987, pp. 90-91).

come il fedecommesso serviva alla conservazione della famiglia nobile [nel caso quella del conte Giovanni Trivulzio], in quanto sostanziava la nobiltà della famiglia stessa⁵². La ricchezza era infatti considerata prerogativa necessaria della nobiltà, come affermato anche dal Muratori e prima di lui dal fiorentino Ludovico Domenichi nel *Della vera nobiltà* (1562): «io stimo secondo l'opinione degli antichi filosofi che la nobiltà senza le ricchezze sia nulla»⁵³.

52 C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia...*, cit., p. 125.

53 *Ivi*, pp. 123-124.

I tratti dell'economia fiorentina

2.1 I caratteri originari

Il fondo archivistico che costituisce l'oggetto centrale del nostro studio è quello del tribunale del *Magistrato supremo* (Archivio di Stato di Firenze), magistratura istituita nel 1550 ma che solo nel 1747 ricevette le dichiarazioni fedecommissarie dei cittadini. Per quello che attiene alla natura documentaria del fondo, in specie della serie che ci interessa più da vicino (*Portate dei fedecommissi*), si nota che esso è organizzato in filze comprendenti un numero variabile di fascicoli, uno per ogni singola famiglia. All'interno di questi fascicoli si trovano sia una carta di comparizione in cui si elencano i documenti presentati agli ufficiali del tribunale che i documenti stessi. Essi consistono nei testamenti, codicilli, strumenti di donazione che istituiscono fedecommissi o primogeniture, rilegati in ordine cronologico ma senza la numerazione delle carte, assieme ad autorizzazioni di scorporo di alcuni di questi beni. La parte più consistente della documentazione, assieme ai testamenti, è infine costituita dagli inventari dei beni veicolati dai singoli fedecommissi. Questi elenchi, corredati da descrizioni precise per quanto riguarda i confini degli immobili, raramente danno l'estensione delle terre e dei poteri, espressa prevalentemente in staiora a corda e più raramente a seme. I più antichi atti fedecommissari tra quelli da noi rinvenuti sono databili alla fine del XIV secolo, e la circostanza ci ha suggerito di risalire oltre il termine *a quo* di questo lavoro, per comprendere quale siano stati i primi motivi per cui allora l'*élite* fiorentina ricorse, seppur sporadicamente, all'istituto.

È noto che Firenze rappresenta una delle città simbolo della cosiddetta Italia comunale, corrispondente con sufficiente approssimazione alla macro regione centro settentrionale fino a Siena, escluso il Piemonte, il Friuli e lo Stato della Chiesa, al cui interno erano pur presenti numerose realtà municipali. Senza dover ripercorre in maniera sistematica fin dalle sue prime scaturigini il processo della nascita della nobiltà locale¹, si ricorderà che in Toscana la nobiltà di spada era pressoché assente.

I Per quanto riguarda le origini della nobiltà europea, soprattutto francese, indagate fin nei remoti nessi con il patriziato romano e con le élites del tardo impero e dei regni romano barbarici, si

Nella dominante si segnalava invece una classe dirigente che coincideva con i più importanti rappresentanti delle tre arti maggiori, *Cambio, Lana e Calimala*. Sono le tre attività con cui si costruirono le fortune economiche dei fiorentini, e il *commercio internazionale* ne fu il terreno più fertile, alimentato soprattutto dalla fiorente industria tessile. Giovanni Villani ricorda i 100.000 pannilana prodotti all'inizio del XIV da trecento botteghe e dalle oltre trentamila persone impiegate nel settore². Tuttavia la consistente produzione di tessuti di lana e seta accertata per il '400 rappresentava già l'esito di strategie d'investimento praticate da un ceto fino ad allora non strettamente connotato in senso imprenditoriale. Come è stato sottolineato da studi recenti, l'asse portante dell'economia fiorentina tardo medievale non consisteva tanto nella manifattura quanto nell'attività finanziaria dei mercanti banchieri sulla piazza europea. Gli utili dei risultati d'esercizio delle compagnie Medici e Datini esprimono ordini di grandezza nettamente maggiori di quelli riscontrabili nelle attività manifatturiere, ponendo quindi il successo delle attività bancarie, mercantili e assicurative a premessa dello sviluppo manifatturiero e non viceversa³. La conoscenza dei mercati internazionali, la presenza di agenzie e filiali con il loro bagaglio di strumenti informativi nonché l'uso di affinate tecniche finanziarie erano prerogative del mercante banchiere più che dell'imprenditore. Il noto caso di Andrea Bianchi, studiato dalla De Roover, testimonia di come la sua affermazione di «setaiolo grosso» non riuscisse a mascherare l'arretratezza della propria impresa, dove la contabilità non era tenuta con l'accurato sistema della partita doppia dei mercanti, e non si disponeva di una rete di agenti e corrispondenti che garantisse uno smercio su scala internazionale con piena cognizione dell'andamento dei mercati⁴. Ancora dopo metà Cinquecento il banco Martelli, che aveva raccolto l'eredità dei banchi Medici e Strozzi, fornendo servizi di import export di tessuti lanieri fiorentini, spezie, sete greggie di Calabria e vendendo polizze assicurative, otteneva nel decennio 1570-1580 guadagni annui del 25%, e raddoppiando il valore del capitale investito nel triennio terminato nel 1572⁵. Le stesse due arti tessili per eccellenza, la lana e la seta, avevano del resto avuto a Firenze un diverso sviluppo, anch'esso condizionato dal mercato e dalla domanda euromediterranea. La produzione di tessuti di lana è più antica e risulta già definitivamente affermata negli anni 1320-1340, quando si viene consumando la grave crisi industriale delle Fiandre manifestatasi dal 1320. Sono gli

rimanda alla sintesi di K.F. WERNER, *Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élite politiche in Europa*, Torino, 2000.

- 2 Corrispondenti a 1/3 della popolazione cittadina (G. PINTO, *Città e spazi economici...*, cit., pp. 29-31).
- 3 S. TOGNETTI, *Attività industriali e commercio di manufatti nelle città toscane*, «Archivio Storico Italiano», 2001, disp. II, pp. 423-479, in particolare p. 426.
- 4 IDEM, *un'industria di lusso al servizio del grande commercio. Il mercato dei drappi serici e della seta nella Firenze del Quattrocento*, Firenze, 2002, pp. 33-38.
- 5 E. COCHRANE, *L'Italia del Cinquecento*, Roma-Bari, 1989, p. 187.

anni di punta dell'attività bancaria delle compagnie dei *Bardi e Peruzzi* impegnate in Inghilterra e dell'espansione del commercio dei panni fiorentini in Levante, facilitata dalle difficoltà delle locali industrie tessili⁶. La storia della manifattura serica è successiva. L'arte si affermò relativamente tardi rispetto ai medesimi comparti produttivi da tempo attivi a Bologna, Venezia, Genova e Lucca. Sarebbe stata proprio l'emigrazione di maestranze lucchesi nel corso del '300, determinata dalle vicissitudini politiche della città, e nel primo '400 da quelle economiche a porre i fondamenti per la crescita dell'industria serica a Firenze⁷. Per quello che riguarda l'allora già affermata arte della lana, è stato ampiamente indagato come dalla peste nera e dal conseguente declino demografico essa subì una calo produttivo di circa il 30% e del 60% nell'impiego della manodopera⁸. Il declino demografico che si registrò in tutta l'Europa e nella stessa Firenze modificò sia il mercato dei panni di lana che i livelli dei salari dei lavoratori dell'arte. A seguito dello sviluppo dell'industria laniera e della connessa politica doganale connotata in senso protezionistico venne inoltre meno il tradizionale serbatoio di materia prima che fino ad allora aveva sostenuto il settore. La crisi non fu tuttavia irreversibile, e si sarebbe «stabilizzata» con la disponibilità delle lane italiane e iberiche in un mutato quadro dei mercati internazionali e dell'organizzazione produttiva. La domanda internazionale si orientava tuttavia adesso verso merci di lusso e non più verso tessuti di media qualità e prezzo, divenuti scarsamente remunerativi con l'aumento del costo del lavoro. La riconversione nel settore serico, comune un po' a tutta l'Italia del Rinascimento, rappresentò quindi la scelta di inserirsi in un mercato di qualità sfruttando la minor richiesta di manodopera necessaria alle lavorazioni e al tempo stesso il maggior livello di specializzazione garantito dall'esodo delle maestranze soprattutto lucchesi⁹. I Medici furono tra i primi tra quei mercanti banchieri che riconvertirono le loro ricchezze nella nascente industria dell'arte di Por Santa Maria. Nel 1438 acquistarono una bottega e vi investirono 4200 fiorini. Sono gli anni in cui il settore passa da una fase evidente di crescita ad una di vero e proprio slancio, riscontrabile sia nel numero dei sensali (10 nel 1440 passati a 20 nel 1661), che nel numero delle botteghe. Secondo i catasti del 1427 e quello del 1458 le botteghe di «setaioli grossi», quelle cioè impegnate in un più consistente giro d'affari, passano da 33 a 39, ma è tra il 1451-1453 e il 1461-1462 che, secondo altre fonti, le ditte di industriali serici crescono con più evidenza arrivando da 33 a 50. Ancora 44 sono le imprese seriche industriali nel 1480, mentre se ne contano 91, sia

6 H. HOSHINO, *L'arte della lana in Firenze nel basso medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Firenze, 1980, pp. 132-139.

7 S. TOGNETTI, *Un'industria di lusso...*, cit., pp. 14-15.

8 Si veda H. HOSHINO, *L'arte della lana in Firenze nel basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XIV*, Firenze, 1980, pp. 194-206. Sulla manodopera cfr. F. FRANCESCHI, *Oltre il «Tumulto». I lavoratori fiorentini dell'arte della lana fra Tre e Quattrocento*, Firenze, 1993, pp. 100-104.

9 S. TOGNETTI, *Un'industria di lusso...*, cit. F. EDLER DE ROOVER, *Le sete lucchesi*, Lucca, 1993.

«grosse» che di setaioli minuti, nel 1561. Un esempio chiaro di questo spostamento dei capitali mercantili verso la nascente industria serica è rappresentato dalle strategie della famiglia Serristori. Provenienti da Figline Valdarno, i Serristori iniziarono le loro fortune grazie alle ricchezze accumulate dal notaio ser Jacopo di ser Lippo, che si era trasferito in città negli anni Settanta del Trecento. Raggiunti poi gli uffici più importanti della Repubblica, la famiglia fu titolare di un'impresa d'arte di lana fondata sempre dal notaio Ristoro, gestita dai figli di questi Tommaso e Salvestro, mentre Giovanni, il figlio minore, partecipò con quote azionarie a due società mercantili bancarie con sede a Barcellona e Firenze. Morti i fratelli, Giovanni già nel 1403 era sottoposto alla tassa più alta del quartiere d'appartenenza e la terza in assoluto dell'intera città. Un proprio banco fondarono infine i figli di Salvestro, Antonio e Carlo, con filiale a Barcellona. Il catasto del 1427 registra per i Serristori un imponibile netto per la cospicua somma di oltre 28.000 fiorini di suggello, mentre nel 1431 gli utili del banco ammontavano a 82.890 fiorini di suggello¹⁰. Saranno i figli di Antonio, poggiando su questa ingente fortuna mobiliare, a cogliere le potenzialità dell'arte della seta, definita da Tognetti la «nuova frontiera del capitalismo fiorentino». Il bilancio dell'esercizio Serristori di seta e battiloro aveva un attivo di 2.000 fiorini nel 1458, e vantava un profitto netto medio sugli investimenti del 45% per gli anni 1470-1484, dell'83% nella prima parte degli anni '80, periodo di massimo slancio del settore¹¹. La vita della compagnia ben rappresenta un andamento generale, sottolineato anche dalle capacità di avviamento al mestiere. Le grandi ragioni di seta e i banchi non costituiscono infatti soltanto dei collaudati congegni per la creazione di ricchezza; assolsero infatti anche ad una sorta di iniziazione consueta al mondo del profitto, una scuola per i giovani esponenti delle grandi famiglie fiorentine che, come ci informa Bernardo Segni, lì mandavano i figli per svolgere un apprendistato che fu inevitabilmente anche modello di comportamento e agì nella costruzione della personalità dei garzoni¹². L'arte serica, come è noto, fu infine quella che si dimostrò più longeva e più resistente raccogliendo ancora nella seconda metà del Seicento e nel Settecento i capitali dell'aristocrazia fiorentina e impiegando nel 1663 almeno 15.000 persone su una popolazione urbana di 73.000¹³.

Se si considera in particolare il campione qui utilizzato, si nota come per i casati che nel Settecento aveva un titolo nobiliare, sette famiglie avessero partecipato nel '300-'400 all'attività bancaria, commerciale e manifatturiera (33,3 del

IO Per i riferimenti a questi dati cfr. S. TOGNETTI, *Un'industria di lusso...*, cit., pp. 27-28; 43-51.

II *Ibidem*, pp. 61, 70-71. Le ragioni di dismissione dell'attività bancaria non sono conosciute

12 E. COCHRANE, *L'Italia del Cinquecento...*, cit., p. 185. Si vedano i numerosi figli di notabili fiorentini impiegati a servizio presso la ditta di seta dei Serristori (S. TOGNETTI, *Un'industria di lusso...*, cit., pp. 87-88).

13 M.T. BETTARINI – R. CIAPETTI, *L'arte della seta a Firenze: un censimento del 1663*, in «Ricerche storiche», a. XII (1982), 1, pp. 35-52. P. MALANIMA, *Industria e agricoltura in Toscana*, in «Studi storici», fasc. 2 (1980), pp. 287-290.

gruppo). Si tratta dei *Bardi* (banco), *Corsini* (seta), *Capponi* (seta), *Salviati* (banco e seta), *Strozzi* (seta), *Acciaiuoli* (banco e compagnia di arte di seta), *Altoviti* (banco e compagnia di arte di seta). Tra il gruppo che abbiamo identificato come patrizi non titolati la percentuale di famiglie dedite *ab antiquo* alle attività bancarie appare leggermente più alta: si tratta di otto famiglie (33,3): *Alberti* (compagnia mercantile bancaria), *Dell'Antella* (banco), *Panciatichi* (compagnia mercantile bancaria), *Pazzi* (compagnia mercantile bancaria), *Covoni* (banco), *Peruzzi* (banco), *Ughi* (seta)¹⁴. Questa tradizione sparisce invece per il gruppo dei *nobili* di legge, dove come vedremo si rintracciano altri e diversi canali di affermazione sociale ed economica.

Tuttavia, fin dai primi secoli del basso medioevo e quindi fin dall'inizio della loro fortuna economica, l'acquisto di terre non era affatto estraneo alla mentalità e ai patrimoni di questi mercanti banchieri in possesso di sofisticate tecniche commerciali, di eccezionali capitali, ma anche di quel senso degli affari che consentì loro di cogliere con tempismo le nuove potenzialità della nascente manifattura serica. Parallelamente alla crescita delle sue fortune economiche il mercante tende a legittimare socialmente la sua dignità professionale e personale, e questa tensione acquista maggior valore se si considera che a fronte della dominante ideologia cavalleresca proprio i fiorentini erano per tradizione stigmatizzati come capaci soltanto «de goder e raunar fiorini»¹⁵.

Siamo dunque di fronte, soprattutto nel suo nucleo di lunga durata, ad un' *élite* di commercianti e finanziari, anche se, come Jones afferma, il ceto mercantile fin dal suo formarsi tese a mescolarsi con la nobiltà tradizionale di origine rurale¹⁶. Del pari non fu assoluta la distinzione tra città e campagna, neppure nei momenti d'oro del commercio internazionale in cui le monete veneziane e fiorentine rappresentavano la valuta forte sul mercato europeo. Questa compenetrazione di interessi tra realtà urbana e rurale tipica degli Stati cittadini, che, ad esempio, mancò completamente in uno Stato feudale come il Piemonte¹⁷, fece sì che la città – Firenze in questo caso – estendesse il suo primato sul territorio circostante, ma

14 Abbiamo fatto un raffronto sugli studi di F. EDLER DE ROOVER, *L'arte della seta a Firenze nei secoli XIV e XV*, Firenze, 1999; B. DINI, *Manifattura, commercio e banca nella Firenze medievale*, Firenze, 2001; S. TOGNETTI, *Un'industria di lusso...*, cit.

15 Così Pietro de' Faitinelli, citato in PH. JONES, *Economia e società dell'Italia medievale*, Torino, 1980, p. 94.

16 I primi nobilitandosi e adottando i modelli di vita della classe egemone, i secondi dedicandosi del pari alla mercatura (PH. JONES, *Economia e società...*, cit., p. 13). La 'strana combinazione' tra antiche famiglie comunali e feudatari inurbati caratterizzava del resto, e certo più marcatamente, anche altri patriziati, ad esempio quello meridionale di Terra di Bari (A. SPAGNOLETTI, «L'incostanza delle umane cose». *Il patriziato di Terra di Bari tra egemonia e crisi (XVI-XVIII secolo)*, Bari, 1981, pp. 2-3).

17 *Ivi*, pp. 28; 43. In merito alla diversa tradizione de Piemonte cfr. E. STUMPO, *Finanza e stato moderno nel Piemonte del Seicento*, Roma, 1979, pp. 356-357.

che anche questo ne venisse di fatto beneficiato¹⁸. Il mercante, che dalla campagna proveniva a seguito dell'inurbamento dei secoli XI-XIII, non si staccò mai del tutto da essa, non solo perché i legami economici tra i due mondi rimanevano stretti visto il condizionamento che la vita rurale ancora imponeva a quella urbana, ma anche perché un forte sentimento di ritorno alla campagna pervadeva lo stile di vita del patriziato. Tanto più che nella mentalità del tempo il commercio era visto come una attività a termine dai cui rischi si pensava di ritirarsi al momento opportuno per goderne i frutti e i piaceri nelle sempre più numerose ville¹⁹. Un simile anelito era reso ben più concreto da una sensibilità all'amministrazione familiare che indirizzava all'autoconsumo: «chi compra spende quello superchio e stassi a rischio di non aver tolta cosa falsificata, male durabile e poco buona»²⁰. La campagna permetteva cioè di utilizzare una risorsa alimentare considerevole, mentre l'investimento nelle terre rimaneva comunque una speculazione meno remunerativa, ma complementare e certo più sicura della mercatura. Questa doppia attitudine nella Firenze tardomedievale, almeno fin dalla metà del XIII secolo, si era tradotta in massicci investimenti sia nel settore mercantile e finanziario che in quello fondiario, con conseguente riduzione della proprietà contadina nelle campagne, attenuatisi parzialmente nella seconda metà del '300, dopo la peste²¹.

Gli studi sul catasto del 1427 consentono di graduare i piani di equilibrio del fenomeno. A quella data si può stabilire che il 10% delle famiglie più ricche della città aveva orientato i propri investimenti verso il debito pubblico, mentre i maggiori investitori in attività commerciali erano per l'85% tra coloro che detenevano il primato economico. Agli acquisti fondiari sembra invece si orientasse allora chi disponeva di sostanze non particolarmente cospicue, visto che oltre un terzo dei maggiori proprietari non apparteneva alle 600 famiglie più ricche. Comunque, nel complesso, intorno al terzo decennio del '400 i 2/3 del valore

18 Cfr. A. TENENTI, *L'Italia del Quattrocento. Economia e società*, Bari, 1996, p. 33. Sull'egemonia delle città toscane, non solo Firenze, sui territori rurali e sugli effetti di lungo corso che condizionarono la vita di questi cfr. C. PAZZAGLI, *La terra delle città. Le campagne toscane dell'Ottocento*, Firenze, 1992, pp. 13-48.

19 È significativa la crescita di queste strutture residenziali in Veneto ma non solo. Sulla costruzione delle ville nel Veneto, che risale in 15 casi al XIV, in 257 al XVI secolo e 403 al XVIII cfr. Sereni citato in G. BORELLI, *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVIII secolo*, Verona, 1986, p. 222. Per la Toscana si potrebbero rintracciare tendenze analoghe (P. VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario. Panorama di storia sociale italiana tra Sette e Ottocento*, Bari, 1968, p. 115). Secondo Giovanni Villani, fin dalla prima metà del '300, la villa suburbana era diventata un bene costitutivo dei loro patrimoni dei fiorentini, A. TENENTI, *op. cit.*, pp. 35 ss.

20 Cfr. G. PINTO, *Ordinamenti colturali e proprietà fondiaria cittadina*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, 1, *Dal Medioevo all'età moderna*, Pisa, 1979, pp. 223, 229.

21 IDEM, *Città e spazi economici...*, cit., p. 128

della campagna fiorentina sarebbe stato appannaggio dei cittadini, contro il 18% dei contadini²².

Insomma questa predilezione verso la terra, pur tra oscillazioni e variabili, era presente fin dall'inizio della fortuna dei mercanti, anche se certamente meno marcata a confronto delle strategie di conservazione della ricchezza attuate a partire dal '500, periodo da cui prende avvio la nostra indagine²³. A ben vedere quindi lo studio del fedecommisso in una classe connotata essenzialmente da tratti mercantili e 'popolari' sembra coniugare due termini di natura estremamente diversa: un soggetto dinamico e *volgare* come il patriziato mercantile ed uno strumento conservativo generato *storicamente* dalle esigenze della classe feudale nel tentativo di bloccare l'erosione dei propri possedimenti e garantirne l'inalienabilità²⁴. È quindi in un tessuto economicamente vitale, costituito da una società ibrida agrario mercantile, dove i prezzi registravano una crescita esponenziale nella seconda metà del Quattrocento fino al 1530 per proseguire in ascesa fino al 1620-30, che fa la sua comparsa e si afferma il fedecommisso.

2.2 Fedecommissi e terre. Strumenti conservativi utili o basi di patrimoni imperfetti?

Dopo questo richiamo alla situazione della Firenze del tardo medioevo e della prima età moderna, e prima di chiarire chi fossero i nobili patrizi fiorentini da noi campionati e che significato ebbe la legge lorenese del 1747, giova ricordare quale fosse la gestione delle terre intorno a Firenze e Siena in età tardomedievale.

Gli studi hanno sufficientemente documentato che tra la fine del '300 e l'inizio del secolo successivo la conduzione delle terre avveniva ormai per lo più secondo patti di mezzadria²⁵. Il dato è particolarmente significativo nell'economia del nostro lavoro, in quanto si rivela già intrinsecamente antinomico rispetto al giudizio dato dalla letteratura settecentesca sulla scarsa redditività delle terre fedecommesse. La conduzione mezzadrile, per il mercante che aveva alle spalle o al presente una neces-

22 IDEM, *Ordinamenti culturali e proprietà fondiaria...*, cit., pp. 224-225. Il riferimento agli studi di Herlihy e Klapish-Zuber in G. PINTO, *Città e spazi economici...*, cit., pp. 128-129. Un analogo movimento avviene durante il Cinquecento nella Lombardia spagnola studiata da Sella, ma anche in territorio veneto (G. BORELLI, *Gli assetti economici di un patriziato urbano nell'Italia settentrionale del Cinquecento*, in «Storia economica», I, fasc. 3 (1998), p. 414). Sul caso veronese, si veda P. LANARO SARTORI, *Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, società*, Torino, 1992, in particolare pp. 225-238.

23 P. PIRILLO, *Costruzione di un contado. I Fiorentini e il loro territorio nel basso Medioevo*, Firenze, 2001.

24 L. GAMBINO, *Il substrato socio-culturale del fedecommisso familiare...*, cit., pp. 143-176.

25 Cfr. G. CHERUBINI, *La mezzadria toscana delle origini*, in *Contadini e proprietari...*, cit., p. 137; e anche PH. JONES, *Economia e società...*, cit., pp. 407-417.

saria esperienza in interessi che richiedevano acume imprenditoriale, era soprattutto il sistema di produzione in grado di garantire al meglio la partecipazione alla gestione dei poderi o delle fattorie. La necessità di soddisfare l'approvvigionamento della casa cittadina spingeva verso una conduzione in cui gli stessi proprietari avessero piena possibilità di decidere le culture da adottare, quali privilegiare o trascurare, intervenendo direttamente o tramite fattori nell'organizzazione poderale, cosa che invece non sarebbe stata loro possibile in un rapporto di affitto. In questo sistema che li sollecitava attivamente, non appare certo improbabile che i *signori* avessero acquisito nel corso di generazioni una particolare esperienza per un miglior sfruttamento della terra. Non a caso la decima ci rivela che i poderi dei cittadini sono sottoposti ad un'imposta maggiore di quelli dei piccoli contadini, anche se meno estesi e più frammentati rispetto agli altri. Le terre appartenenti ai cittadini valevano cioè di più «al di là della diversa estensione e della maggiore compattezza, non solo e non tanto perché situati spesso sui suoli più fertili ma per le infrastrutture agricole di cui dispongono e per una più ampia diffusione delle culture arboree pregiate»²⁶.

Il fedecommesso per essere inteso va dunque inserito all'interno di una determinata modalità di sfruttamento delle campagne toscane condotte a mezzadria e dal profilo pedologico estremamente vario e discontinuo. Recentemente sono state riportate le rese di alcuni poderi della famiglia Serristori situati presso Figline, nella fertile pianura del Valdarno superiore. Qui si potevano raggiungere ad inizio Cinquecento valori annuali dell'8-10%²⁷. In generale tuttavia il sistema mezzadriale toscano di fatto non consentiva grandi margini di profitto, come ad esempio poteva succedere per le proprietà fedecommesse dagli Adda nella pianura lombarda o per la Contea di Bagnolo appartenente ai veneziani Pisani *dal Banco* (con utile complessivo del 4,8%)²⁸, ma offriva una redditività sicura e pressoché costante nel

26 G. PINTO, *Ordinamenti colturali e proprietà fondiaria cittadina...*, cit., pp. 250-251; 270-271. Vi era tutta una precettistica che veicolava conoscenze specifiche mirate al buon governo della terra. Si confrontino i consigli di Giovanni di Pagolo Morelli riportati in E. CONTI, A. GUIDOTTI, R. LUNARDI, *La proprietà fiorentina del Quattrocento*, Firenze, 1993, pp. 15-16.

27 La rendita di alcuni poderi della famiglia Serristori situati presso Figline, nella fertile pianura del Valdarno superiore, poteva raggiungere alla metà del '400 valori annuali molto elevati. Tuttavia l'8-10% calcolato in occasione di un lodo arbitrale su una divisione patrimoniale compenserebbe il fatto che la rendita venisse calcolata in fiorini di lire 4 anziché di lire 4.8. (S. TOGNETTI, *Da Figline a Firenze. Ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli XIV-XVI)*, Firenze, 2003, p. 197).

28 Stima che Gullino ritiene di fatto inferiore alla realtà, sia per il valore della risaia, che per le rendite dei diritti feudali e dei mulini non calcolate nella percentuale (G. GULLINO, *I Pisani dal Banco e Moretta. Storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali tra 1705 e 1836*, Roma, 1984, p. 171). I migliori possedimenti fedecommissi dagli Adda fino al 1632 resero in media l'8,40-8,50%, scendendo al 6,60% dal 1632 in poi. Si veda A. DE MADDALENA, *I bilanci dal 1600 al 1647 di un'azienda fondiaria lombarda*, in *Storia dell'economia*

tempo, assieme alla possibilità di instaurare un sistema di obblighi finanziari con la massa dei contadini (debito colonico) riscuotibili in teoria nel corso del tempo. Come si vedrà meglio affrontando direttamente la documentazione, nelle fattorie erano presenti (frantoi e mulini) e officine (fornaci da mattoni, calce, tegole, strumenti di trasformazione, embrici, nonché brace), ma anche case appigionate a personale non colonico nonché le semplici ragnaie per la cattura degli uccelli, che arricchivano la fattoria di soluzioni apportatrici di reddito non trascurabile e che venivano fedecommesse nel loro insieme²⁹. La presenza della cultura promiscua era infine caratteristica precipua dell'agricoltura toscana che, se impediva soluzioni di tipo più spiccatamente speculativo, metteva al riparo delle cattive annate che potevano colpire questa o quella singola coltura. Si tratta di un quadro, quello dell'economia agraria toscana, che rimarrà sostanzialmente immutato fino agli anni della Restaurazione e che si giustifica all'interno di un mercato cittadino e di uno stretto rapporto di subordinazione del contado alla città, per modificarsi strutturalmente solo quando dovrà interagire con «un mercato condizionato o creato da uno sviluppo mercantile e capitalistico esterno a quell'ambiente mezzadrile stesso»³⁰. Sarà soltanto dopo il primo trentennio del '700, e in particolare nella seconda metà, in presenza di un forte movimento nel mercato internazionale dei cereali e della politica liberista di Pietro Leopoldo, che il quadro dell'economia dello Stato cittadino e la distribuzione della proprietà terriera si troveranno al centro di nuove esigenze. Sarà la tensione al controllo statale del principe, in una visione economica che guarda con rinnovato interesse al commercio nazionale ed internazionale, nonché all'incremento della redditività della terra, e ad una più mobile composizione del possesso fondiario, a richiedere provvedimenti contro i fedecommissi, la manomorta ecclesiastica o, nel caso toscano, i beni allodiali dei Medici³¹.

Con queste premesse e alla luce delle critiche settecentesche una domanda appare naturale. Le proprietà sottoposte a fedecommissio rendevano meno di altre 'libere'? E, conseguentemente, in che misura sono riscontrabili gli altri due vizi riconosciuti al sistema fedecommissario, quello per cui i cadetti, esclusi dall'eredità si impoverivano, e interdetti da buoni matrimoni, inaridivano la discendenza delle

italiana (sec. VII-XVII), a cura di C.M. Cipolla, Torino, 1959, pp. 578-582; per il caso toscano non disponiamo di calcoli precisi sulla rendita complessiva. Ancora nel 1842, la remunerazione della fattoria di Brolio (Ricasoli) veniva calcolata nel 5% del capitale (G. BIAGIOLI, *Il modello del proprietario imprenditore...*, cit., p. 379).

29 Sull'articolazione produttiva e manifatturiera della fattoria toscana condotta a mezzadria si ferma anche Biagioli (EADDEM, *Il modello del proprietario imprenditore...*, cit., p. 88).

30 M. MIRRI, *Mercato regionale e internazionale e mercato nazionale capitalistico come condizione dell'evoluzione interna della mezzadria in Toscana*, in *Agricoltura e sviluppo del capitalismo*, Atti del Convegno organizzato dall'Istituto Gramsci, Roma, 20-22 aprile 1968, pp. 402-409.

31 *Ibidem*, p. 409.

famiglie, mentre a fianco di questo declino economico demografico avvocati e giuriconsulti prosperavano nel torbido delle materie fedecommissarie? Quest'ultimo appunto sembra, in verità, fondato. Gli archivi di famiglia, ma anche le cause portate davanti al *Magistrato supremo* testimoniano di numerosissimi e lunghi contenziosi sull'eredità condizionate, che devono senz'altro aver ingolfato i rispettivi tribunali depauperando gli attori delle cause. Sarebbe tuttavia interessante individuare la specifica natura di queste liti, se cioè nascevano tra soggetti della stessa famiglia, o tra personaggi appartenenti a rami diversi di un unico casato, quando non tra casati diversi³²; se su beni ubicati fuori del Granducato o soggetti a regimi di proprietà talvolta meno chiari. Verosimilmente il contrasto giuridico sorgeva con più frequenza quando un bene passava da una famiglia all'altra, uscendo dalla catena del fedecommesso agnaticio e verticale, per essere indirizzato verso catene parentali diverse rispetto a quella degli istitutori. Sono tutti elementi la cui conoscenza può portare nuovi significati alla sostituzione vincolata, visto che l'atteggiamento da noi verificato verso il fedecommesso all'interno della famiglia ci conduce a tutt'altre considerazioni, non ultima il recupero dell'unità del casato a fronte delle variabili che il destino poteva far intervenire nella catena successoria³³.

Se comunque, in generale, si accetta l'esistenza di un contenzioso in materia, è più difficile, una volta entrati nella dimensione più strettamente economica, verificare il progressivo impoverimento delle proprietà sottoposte a vincoli, sfruttate in modo inerziale da parte di nobili disinteressati, così come non si riscontra nella trasmissione patrimoniale vincolata un cinico meccanismo di esclusione dalle ricchezze di alcuni familiari piuttosto che di altri. È forte l'impressione che in Toscana la proprietà fedecommessa, in particolare quella terriera, non fosse affatto percepita come un bene di passivo sfruttamento e non fosse svilita rispetto a quella libera. I libri contabili delle fattorie, libere o no, sono dei registri ben conservati e dettagliati che tutto suggeriscono fuorché il disinteresse dei conduttori. Un altro elemento ricorrente della critica settecentesca prima e borghese poi, è, invece, quello che vede nel parassitismo e nel disinteresse dei nobili la causa della rovina delle proprietà fedecommesse e che, quindi, ci porta a considerare le attitudini gestionali dei beneficiari delle proprietà vincolate. Occorrerebbe ovviamente consultare numerose serie per verificare se le rendite delle fattorie vincolate fossero meno consistenti di quelle libere.

Giuseppe Pallanti ha condotto un'analisi dei raccolti fatti nei poderi del Monastero di S. Caterina all'inizio del '600. Si tratta di complessive quattordici unità, tutte nel contado fiorentino, appartenenti alle zone di S. Gaggio presso

32 Per la famiglia Farsetti di Massa conosciamo un lite sorta intorno al fedecommesso di Pellegrino a favore della sorella Angela e della sua linea (M.P. PAOLI, *Farsetti Andrea*, in *DBI*, 45, Roma, 1995, pp. 180-181).

33 Com'è noto, il libro decimo del *Theatrum Veritatis et justitiae* del cardinal De Luca, dedicato ai fedecommissi, si basa proprio sulla casistica offerta da duecento contenziosi in materia, discussi in prevalenza di fronte al tribunale della Sacra Rota (M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., pp. 245-259).

Firenze, S. Casciano, Certaldo, Panzano e il Valdarno. Per il 1689 Pallanti calcola una produzione di grano pari a 2229 staia³⁴. Si tratta, ad esempio, di un raccolto cerealicolo nettamente superiore a quello ottenuto dai 31 poderi della Fattoria della *Magia* quando questa era in gestione Attavanti: 947 staia nel 1693 e 1551 nel 1694, prima cioè che fosse fedecommissa³⁵. Ma risulta superiore ancora alle raccolte crescenti effettuate nel 1751 (408 staia), 1752 (720 staia) e dai Ricasoli nel 1753 (764 staia), cioè cinquant'anni dopo, quando la coltura della vite aveva preso il sopravvento su quella frumentaria³⁶. Un'altra realtà produttiva che può fornirci dei parametri di raffronto, soprattutto per l'arco cronologico delle serie disponibili, è quella della *grancia* di Grosseto di proprietà dell'Ospedale di S. Maria della Scala³⁷. Si tratta di una zona coltivata prevalentemente a frumento e meno caratterizzata dal promiscuo proprio del contado di Firenze, una zona meno fertile e verso cui più giustificata poteva essere l'esigenza di una razionalizzazione dell'agricoltura. Lo stesso anno in cui disponiamo del sunto Attavanti (1694) la *grancia* raccoglie 288 staia di grano contro 32 di semina (rapporto senz'altro buono di 9 a 1) e 48 di legumi. Occorre precisare che il possedimento ospedaliero è articolato soltanto in 4 unità poderali distribuite su 829 ettari, mentre la *Magia*, nel 1752, si estendeva su 25 poderi per complessive 440 coltre (173 ettari, escludendo i numerosi boschi)³⁸. Fatte salve le lacune documentarie, alla *Magia* nello stesso anno 1694 si raccolgono staia 1551 di grano, vale a dire 7 volte di più che alla *Grancia*, che si ridurranno a 720 staia nel 1751, l'ultimo anno di amministrazione *Attavanti*, allorché l'interesse si era ormai spostato sulla colturee arboree. Siamo di fronte ad un'unità certamente più dinamica rispetto alla *grancia*, dove la Bonelli Conenna ravvisa la persistenza di un processo produttivo legato a forme estensive. In questa zona del grossetano, del resto, almeno da parte dei cittadini fiorentini campionati, il fedecommissato è del tutto assente, come apparirà nei quadri presentati nelle pagine successive.

Si consideri infine che il bene fedecommissato non era sottoposto ad un regime fiscale privilegiato. Al contrario, essendo i beni vincolati ubicati soprattutto all'interno dell'originario contado fiorentino, lo si vedrà in dettaglio, la decima cui erano sot-

34 Cifra evidentemente in difetto, mancando i dati relativi ai due poderi di Panzano. G. PALLANTI, *Rendimenti e produzione agricola nel contado fiorentino. I Beni del Monastero di S. Caterina (1501-1689)*, in «Quaderni storici», 39 (1978), p. 858.

35 ASFi, *Ricasoli, Libri di amministrazione parte antica*, 48. la fattoria *la Magia* si trovava nella podesteria di Tizzana. Si tratta di un territorio in parte pianeggiante e in parte collinare situato tra Prato e Pistoia. Con testamento del 17 Gennaio 1752 venne fedecommissata da Pandolfo *Attavanti* a favore di Leone e Bindaccio *Ricasoli*. Sui Ricasoli e la *Magia* cfr. G. BIAGIOLI, *Patrimoni e congiuntura...*, cit., pp. 310-311.

36 Così come si era venuto profilando fin dalla metà del '600 (G. PALLANTI, *Rendimenti e produzione agricola...*, cit., pp. 850-851).

37 L. BONELLI CONENNA, *Una fattoria maremmana: La grancia di Grosseto dell'Ospedale di S. Maria della Scala, 1648-1768*, «Quaderni storici», 39 (1978), pp. 909-936.

38 *Ibidem*, pp. 910-927; e ASFi, *Magistrato Supremo*, 4091, fasc. 193.

toposti risulta più alta rispetto alle proprietà libere del distretto. Il tono delle dichiarazioni che corredano gli inventari tende tuttavia a sottolineare il valore dei beni e il loro soddisfacente stato strutturale, mentre si allegano anche dettagliate relazioni a stampa redatte da periti ad uso degli interessi della famiglia ed in vario modo avvaloranti la proprietà³⁹.

Così come è stato impostato, il discorso necessita d'ulteriori dati quantitativi, che tuttavia potrebbero essere decisivi per spiegare un fenomeno sostanziale dell'economia di *ancien régime*, almeno relativamente al Granducato. Anche il solo caso della *Magia* ci introduce ad una realtà senz'altro più complessa che non quella offerta da una critica che sancisce l'inevitabile depauperamento della proprietà fedecommissa conseguente ad uno sfruttamento passivo ed inerziale dei possidenti. Sarebbe semmai interessante verificare se i testatari non vincolassero proprio le fattorie più ricche per garantirsi *ad infinitum* le loro potenzialità, e se il fedecommissato non costituisse per loro un incentivo ad uno sfruttamento più ragionato e attivo della terra, nell'ambito, nel nostro caso, di un'economia mezzadrile. Circostanza che potrebbe corrispondere al vero per l'alto livello di appoderamento, di strutture di produzione e di servizi (fornaci, mulini, cantine, tini per la vinificazione) riscontrabili sui terreni, così come appare dalle descrizioni delle fattorie padronali. Nella bilanciaticissima strategia successoria familiare accadeva poi che terre libere e terre fedecommesse si innervassero in una stessa fattoria, come nel caso di Cafaggio, fattoria del Mugello di proprietà della famiglia Gerini. Se quindi i registri tenevano conto della particolarità delle terre fedecommesse delegando ad esse un'amministrazione separata, questa in realtà esisteva probabilmente solo sulla carta. I libri d'amministrazione destinati ai poteri fedecommissi, come nel caso di Cafaggio, registrano semmai che quei frutti spettano a determinati familiari piuttosto che ad altri, mentre la vicinanza e la contiguità tra podere libero e vincolato, afferenti alla stessa fattoria, suggerisce che nella gestione del patrimonio familiare diversi possedimenti fossero complementari o sottoposti al medesimo tipo di conduzione⁴⁰.

2.3 I cadetti fedecommissari e fedecommittenti

Un altro aspetto rilevante all'interno della questione successoria attiene al sistema socio familiare. Ci riferiamo all'esclusione dei cadetti dall'eredità vincolata, foriera di riflessi negativi anche sull'equilibrio demografico del casato, giacché la povertà supposta gli avrebbe interdetti dal metter su casa e trovare una sposa confacente.

39 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4024, fasc. 125 *Adimari*. In questo caso la motivazione della perizia è dovuta ad un contenzioso tra gli Adimari e la Mensa episcopale di Lucca in merito alla Fattoria di S. Gervasio.

40 Per Cafaggio cfr. ASFi, *Gerini*, registri nn° 2700 e 2958 (num. prov.).

Come nel caso del patriziato veneziano studiato da J.C. Davis⁴¹, anche l'*élite* fiorentina, quella almeno da noi selezionata, dimostra di preferire quel fedecommissario che prevedeva la divisione del patrimonio tra tutti i figli o tra i discendenti dell'unico figlio, piuttosto che la primogenitura. Chi tra loro disponeva di diritti e proprietà feudali non si comportava altrimenti, come appare dal testamento del conte Pandolfo del 1598, dove le disposizioni chiamavano al fedecommissario *a comune e per indiviso* i due nipoti Alberto e Carlo⁴². Come conseguenza anche i cadetti, nel corso del tempo, disponevano di beni tali da poter permettere di inaugurare propri meccanismi successori. Il fedecommissario in Toscana fu infatti fondamentalmente quello *dividuo*, almeno fino al motuproprio di Pietro Leopoldo che ne stabilì la soppressione il 14 marzo 1782, mentre i meno frequenti maggiorascati e primogeniture, strumenti più spiccatamente signorili, furono mantenuti in vita ancora per qualche anno, fino alla soppressione definitiva sancita dall'editto del 23 febbraio 1789. Una prima immediata verifica si ha se si assume *a posteriori* la prospettiva di coloro che depositano i fedecommissari. In questo caso succede molto spesso che un medesimo atto venga prodotto da diversi componenti o gruppi di essi⁴³. Se invece si risale agli istitutori, questa variabile ci induce in particolare a verificare, per alcune di queste famiglie, la presenza di agenti collaterali rispetto alla linea patrilineare e primogenitura. Estrapoliamo quindi questo aspetto da una disamina più vasta delle modalità generali e delle spinte etiche ed economiche sottese al fedecommissario, che verrà svolta successivamente.

Uno dei nomi di spicco dell'aristocrazia fiorentina è quello, molto noto, dei *Riccardi*. In questa famiglia i soggetti fondatori di atti fedecommissari coincidono con i primogeniti nel caso di Gabbriello di Riccardo (testamento del 19 novembre 1537) e di suo figlio Giovanni (1568). Dopo di allora i lutti familiari e la forza dei vincoli sostitutori, fanno sì che sia Riccardo, quartogenito maschio di Giovanni, a

41 J.C. DAVIS, *Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza...*, cit., p. 123.

42 Cfr. Appendice 6, doc. I.

43 Il fedecommissario del conte Camillo di Filippo de' Bardi (aprile 1516) è presentato e goduto dal Conte Vincenzo, ma anche dalla copia formata dal Conte Pietro e dall'abate Pandolfo che si certificano del pari usufruttuari della medesima disposizione. Il fedecommissario del Marchese Ottavio di Niccolò Pucci del novembre 1669 e quello del Marchese Orazio del settembre 1729 vengono goduto da Lorenzo Orazio Pucci ma anche da Filippo Maria Orazio; quello del senatore Alessandro di Niccolò Pucci da Alessandro Orazio, ma anche da Lorenzo Orazio e infine Roberto Pucci. La famiglia Marucelli enfatizza questo esempio. Essa è beneficiata pressoché in tutti i suoi rami dal fedecommissario di Agnolo di Niccolò Castelli (novembre 1656): l'abate Tommaso e Giovan Filippo del senatore Giuseppe Marucelli assieme al nipote ex fratre Francesco del Cavalier Roberto unitamente, ma singolarmente anche da Orazio, il commendatario frate Giovan Filippo, monsignor Alessandro e per ultimo Ridolfo di Filippo. Proprio la diffusa partecipazione agli stessi atti successori può quindi, di contro, aver alimentato le liti fedecommissarie dei chiamati (si veda nell'ordine: ASFi, *Magistrato Supremo*, 4025 fasc. 35 *Bardi*; 4076, fasc. 28 *Pucci*; 4064 fasc. 82 *Marucelli*).

fondare due primogeniture e un fedecommesso a comune il 13 luglio 1611⁴⁴. Lo seguirà dopo due generazioni *in stirpes*, il primogenito Francesco recuperando la formula della doppia primogenitura e fedecommesso accresciuti con i beni di nuova acquisizione (testamento del 14 ottobre 1715)⁴⁵. Ultimo apporto al bagaglio fedecommissario della famiglia verrà da Bernardino, quintogenito maschio di Cosimo figlio di Francesco. Questi, con testamento del 28 aprile 1770 (fuori dai limiti cronologici posti alla nostra analisi, almeno dal punto di vista economico statistico), fonda una primogenitura. Si tratta, come anche altre volte è possibile appurare, di una primogenitura per così dire di seconda battuta, che diventa cioè tale solo con i figli degli istituiti. Infatti Bernardino istituisce eredi universali «per equal portione [...] in tutti, e singoli beni nei quali può valere questa sostituzione in conformità della legge Cesarea sopra i Fedecommissi e Primogeniture» il fratello e il nipote: il canonico Gabriello e il marchese Giuseppe. La reciproca sostituzione in caso di morte non è tuttavia perfetta; se muore infatti il canonico gli sarà sostituito il marchese, ma nel caso inverso, subentrerà colui che beneficerà della seconda primogenitura dal 1715, quella dell'avo marchese Francesco. L'intento di sottrarre i propri beni a qualsiasi pretesa ecclesiastica è evidente⁴⁶.

Assunta questa prospettiva, è interessante esaminare anche una famiglia di più antiche origini quale è quella degli *Altoviti*. Nel loro incartamento troviamo numerosi atti sostitutori il cui intreccio suggerisce più che l'idea della divisione arbitraria, quella della lucida conservazione del patrimonio internamente alla famiglia. L'ultimo testamento utile alla data del 1747 è quello del cavaliere di Santo Stefano e avvocato Guglielmo Antonio Baldassare del 15 ottobre 1733. Si tratta di una primogenitura a favore del figlio Alfonso⁴⁷. Ma una generazione prima l'istitutore aveva beneficiato a sua volta, con i fratelli Alamanno Ignazio e Amerigo Francesco, sia del fedecommesso del padre, Alfonso *senior*, che di quello di Simone loro zio, che aveva vincolato a loro vantaggio quanto in suo possesso (1 villa, 5 poderi e due mezzi poderi assieme a 3 mezzette case in Firenze, 1715)⁴⁸. Tuttavia la partecipazione consortile alla ricchezza fedecommissaria non riguardava solo il livello dei beneficiari, ma investiva anche quello degli stessi testatori⁴⁹.

Nel 1658 i quattro avi di Alfonso junior (il nonno Alfonso, con il fratello primogenito Francesco, ed i due fratelli minori, il vescovo di Fiesole Filippo Neri e l'av-

44 ASFi, *Mannelli-Galilei-Riccardi*, 294, nn° 10, 18 e P. MALANIMA, *I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patrimonio nella Toscana dei Medici*, Firenze, 1977, pp. 112-14.

45 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4091, fasc. 210.

46 *Ibidem*.

47 L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Altoviti*, Firenze, 1871, tav. XII.

48 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4022, fasc. 49.

49 Ad esempio un fedecommesso istituito da più soggetti è quello fatto con donazione del 6 agosto 1688 da Amerigo, Ferdinando, Ottavio e Carlo, figli di Pandolfo Attavanti (cfr. ASFi, *Magistrato Supremo*, 4023, fasc. 56).

vocato Simone Altoviti) istituiscono ‘congiuntamente’ un fedecommissato di cui beneficerà quel solo nipote, essendo tutti morti senza prole. A fine Seicento infine il patrimonio *Altoviti* conta un nuovo fedecommissato da un soggetto collocato ai margini della catena parentale. Si tratta della primogenitura della marchesa Porzia Romoli Rossi del 1682. Costei era la figlia della Caterina *Altoviti*, sorella di Francesco, Simone, Alfonso e Filippo Neri, sposata Romoli. Porzia a sua volta era vedova di un Rossi. Con una correzione del testamento con cui lasciava eredi i figli della figlia, Margherita Porzia istituisce una primogenitura a favore del figlio dello zio senatore Francesco⁵⁰, introducendo un chiara svolta alla trasmissione patrimoniale verso la famiglia di origine di parte materna. Alla partecipazione attiva dei cadetti alla sostituzione fedecommissaria nella comune identità del nome, si aggiungeva anche quella di soggetti femminili la cui azione può apparentemente risultare imprevista e insolita, ma che invece si realizza alla luce di particolari circostanze affettive e genealogiche⁵¹.

In un altro ramo degli *Altoviti*, quello di Alberto di Giovanni, la vedova di Carlo Luigi *Altoviti*, Caterina di Alamanno dei Medici, nel 1692 aveva nominato eredi i suoi quattro figli (Alamanno, Filippo, Giuseppe Maria, Domenico Diotallevi) e lo aveva fatto assegnando ai cadetti la stessa quota di beni del primogenito Alamanno⁵². Tra questi l'ultimo a morire fu poi Giuseppe Maria, e proprio nella persona del suo figlio secondogenito Giovambattista ricade questo fedecommissato, ricompattato nel tempo dalle reciproche sostituzioni. Sempre il caso volle inoltre che il medesimo Giovambattista si trovasse erede fedecommissario di ben altri tre atti sostitutori⁵³.

Evitando di appesantire troppo l'analisi genealogica ci preme sottolineare la presenza di un apporto collettivo dei vari membri di una famiglia ai vincoli fedecommissari e il beneficio che questo approccio arreca alla conservazione e, con paradosso solo apparente, all'unità del patrimonio in un sistema che pur contempla, attraverso un'azione equilibratrice anche diacronica, l'uso della primogenitura. Così

50 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4022, fasc. 49.

51 Gli Statuti della città fissavano tuttavia precise norme ai comportamenti della trasmissione patrimoniale femminile in merito alle doti e alla *donatio propter nuptias*, che tornavano alla moglie, e potevano essere testate a favore della famiglia di origine, soltanto nel caso che la donna fosse rimasta vedova e senza figli (cfr. *Statuta populi et communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et preposita, anno salutis MCCCCXV*, t. I, Friburgi, Apud Michaellem Kluch, p. 157).

52 Sottoponendo i suoi beni a «reale, particolare, stretto descendentivo et reciproco fedecommissato di maniera tale che non possono mai andare né per via di testamento o ab intestato o per donazione, o per qualsivoglia altra vendita o contratto di qualsivoglia sorte, o sian in affitto per molto tempo [...]» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4022, fasc. 57).

53 Quello di Alberto di Gianluigi del 1530, quello di Niccolò di Matteo del 1569 e quello di Francesco di Diotallevi Neroni (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4023, fasc. 57).

accadeva per una famiglia di chiare origini rurali e di più antica feudalità come i *Ricasoli*. La primogenitura (1564) del barone Giulio è a favore dei discendenti di Bettino suo zio, Bindaccio e Francesco Leone. Ad un pacchetto originario di beni primogeniturali i Ricasoli aggiungono via via nel tempo altri beni fedecommissi, così nel 1731 per gli acquisti dell'abate Ottaviano, come per la disposizione del Barone Bettino primogenito di Leone e beneficiario della primogenitura di Giulio⁵⁴. La documentazione avvalorava quindi l'idea di essere di fronte, più che a un sistema che penalizza economicamente gli ultrageniti e indebolisce la capacità riproduttiva della famiglia, ad un meccanismo che si garantisce anche grazie ad una consensuale e condivisa trasmissione della ricchezza da parte degli stessi cadetti, esclusi come beneficiari dalla trasmissione primogeniturale. Gli archivi di famiglia testimoniano chiaramente come la nomenclatura relativa al blasone fosse assunta dalle famiglie in maniera disinvolta e certo estensiva e ne beneficiasse non il solo primogenito⁵⁵.

La storiografia settecentesca non ci dice, come invece fanno studi genealogici e prosopografici specifici, che molti di questi cadetti ebbero remunerativi impieghi. In questo senso si nota che le loro attività come professionisti o funzionari, magari alla guida dei più lucrosi uffici statali – la depositaria senese nel caso di Alberto degli *Alberti*⁵⁶ –, devono aver consentito loro di partecipare attivamente a nuovi fedecommissi basati su ricchezze di recente e personale acquisizione. Il blocco dei beni pertanto appare discriminatorio non tanto all'interno delle famiglie che ne beneficiano, quanto tra quelle che dispongono della ricchezza fedecommissaria e quelle che ad essa non accedono, e che vengono poi a soffrire delle fasi di riflusso dell'economia imprenditoriale, commerciale o creditizia accentuate proprio dall'immobilizzazione generale del capitale liquido. Si tratterebbe quindi di un meccanismo che privilegia l'*élite* tradizionale, non intaccandone la robustezza economica e rendendo più problematica la nascita di nuove fortune.

Una famiglia certamente più radicata nel tessuto cittadino, come i *Panciaticchi*, continua ad arricchire questo tipo di considerazioni. Il cavaliere Jacopo fu Sovrintendente generale delle poste sotto Cosimo III oltreché cavaliere di Santo Stefano. Nel suo testamento (1717) istituisce un fedecommissario a favore dei figli, il

54 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4088, fasc. 53. L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Ricasoli*, Firenze, 1861, tavv. XV e XVI.

55 Stone e Fawtier Stone hanno notato che nella maggioranza dei paesi europei, diversamente dall'Inghilterra «i figli cadetti mantenevano un titolo nobiliare e i privilegi legali ad esso legati» (*Una élite aperta* cit., pp. 13-14). Nel nostro caso si pensi ai componenti fedecommissari Barone Bindaccio e barone Bettino «del già capitano Barone Bettino del Barone Leone» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4088, fasc. 53); e ancora *Ivi*, Gerini, 1025 (prov.), dove si parla dei Signori Marchesi Pier Antonio e Carlo del senatore Giovanni; *Ivi*, 1026 (prov.). Signori Marchesi Giovanni e Andrea; *IBIDEM*, 426 (prov.), *Entrata e uscita dei Marchesi Carlo e Francesco Gerini (1716-1721)*.

56 L. PASSERINI, *Gli Alberti di Firenze. Genealogia e storia*, I, Firenze, 1869, p. 231.

cavaliere Giovanfrancesco e l'abate Piero⁵⁷. In sostanza si tratta di una primogenitura cui si sostituisce il secondogenito in caso di morte del primo chiamato⁵⁸. Nello stesso giorno anche la moglie di Jacopo, Tommasa Campana, costituì con beni suoi propri un fedecommissato a favore d'entrambi i figli. In un altro ramo della famiglia, il cardinal Bandino, figlio cadetto di Bandino, rimasto unico maschio dopo la morte del fratello Gualtieri, istituiva una primogenitura a favore di Niccolò, figlio maggiore del cugino di terzo grado Jacopo; quest'ultimo doveva ritenersi soddisfatto di cento piastre annue⁵⁹. Niccolò di Jacopo partecipò oculatamente a modificare la struttura della primogenitura con nuovi acquisti fondiari, a seguito della surroga di 68 e 46 luoghi di monte, avvenuta in due rate nel 1734 e 1739, quando il tasso di remuneratività delle cartelle era bassissimo. Ma anche il nipote di Bandino, quel Niccolò tacitato con le cento piastre, unico figlio di Vinciguerra, aveva partecipato al *trend* conservativo istituendo eredi fedecommissari tutti i suoi figli maschi (1648). In realtà nell'arco di pochi anni uno solo tra loro sopravvisse: Jacopo, padre a sua volta di un unico figlio Niccolò, colui appunto che fu insignito della primogenitura del cardinal Bandino. Questo complesso sistema aveva radici antichissime. Era stato inaugurato nel 1343 da Bandino di Vinciguerra *Panciatichi* nominando eredi universali tutti i fratelli con la clausola fedecommissaria relativa al solo podere di Montebuono. Il terreno sarebbe toccato al maggiore d'età fra loro e tra i loro discendenti, nell'intenzione evidente non di trasmettere il patrimonio familiare vincolato, ma di garantire almeno un singolo bene contro gli imprevisti del tempo e creare una base di ricchezza che fosse piccola ma sicura difesa del nome della famiglia⁶⁰.

Per Firenze assistiamo quindi ad un sistema di trasmissione fedecommissaria estensivo a molteplici livelli, con l'obiettivo d'ovviare a improvvisi decessi o estinzioni delle linee ereditarie che avrebbero avuto ricadute negative anche sulla conservazione e coesione del patrimonio, qualora le successioni fossero state rigidamente primogeniturali. Questo non significa che i patrizi fiorentini non conoscano la primogenitura. La utilizzano semmai in funzione coordinata o subordinata al fedecommissato, in un articolato meccanismo diacronico, in cui anche i cadetti istituiscono fedecommissi o aumentano quelli già esistenti. Ciò, come si è visto, non sarebbe del resto stato loro possibile se non fossero stati essi eredi beneficiati dalle disposizioni fedecommissarie o se non avessero avuto a disposizione sostanze accumulate con le loro professioni.

57 Piero visse in abito ecclesiastico, senza tuttavia prendere quegli ordini maggiori che lo avrebbero escluso dai beni familiari. Potè così continuare la discendenza della famiglia secolarizzandosi e prendendo moglie (IDEM, *Genealogia e storia della famiglia Panciatichi*, Firenze, 1858, p. 210).

58 ASFi, *Magistrato supremo*, 4077, fasc. 73.

59 Jacopo era figlio del defunto Niccolò di Lorenzo Vinciguerra Panciatichi, fratello del padre del cardinale, Bandino *senior*. L. PASSERINI, *Genealogia e storia...*, cit., tav. XIV.

60 ASFi, *Magistrato Supremo* 4075, fasc. 3.

Anche una famiglia che si era arricchita in modo vertiginoso con attività di prestito partecipa di questa attitudine. I *Corsini* detenevano infatti in società con la casa regnante dei Medici un banco di rilevanza europea con sede in Roma⁶¹. Artefici delle fortune della famiglia furono Bartolomeo di Bernardo e successivamente Filippo di Lorenzo. Quest'ultimo sanzionò le fortune economiche del casato ottenendo, grazie ai favori del pontefice Urbano VIII, che fossero elevati a marchesato i feudi pontifici di Sismano, Casigliano e Civitella, che già teneva nell'Umbria, cui seguì la dignità senatoria fiorentina, concessagli da Ferdinando II nel 1629. In precedenza le fortune economiche erano state consolidate dallo zio Bartolomeo di Bernardo, attivo commerciante fiorentino, senatore, a cui si devono numerose delle ville Corsini⁶². A lui, quintogenito di Bernardo di Filippo ma unico figlio vivente nel 1608, dobbiamo il fedecommesso di cui beneficiano a comune nel 1747 il cardinale Neri Maria e il fratello Bartolomeo⁶³. Le loro persone godono anche di un altro fedecommesso, creato 70 anni più tardi dal cavaliere di Malta Jacopo, probabilmente il terzogenito del marchese Andrea, morto con perfetto stile nobiliare in un duello nel 1672, dopo aver prudentemente fatto testamento⁶⁴. Nelle persone del cardinale e del fratello arriva anche il lascito di Giulio, terzogenito dei figli di Piero del ramo di Giovanni di Corsino, che nel 1615 fedecomette, come unico sopravvivate tra i fratelli, una villa e tre poderi⁶⁵. Ma i fedecommessi pervenuti nei due fratelli sono ancora più numerosi. A loro mettono capo le disposizioni testamentarie di un non meglio precisato Jacopo di Bernardo di Jacopo, redatte nel 1695⁶⁶. Il '600 vede infine contribuire alla catena fedecommissaria anche Simona Machiavelli Guicciardini, con testamento del 1653. Si tratta probabilmente di una sorella della Maddalena Machiavelli che aveva sposato nel 1613 Filippo di Lorenzo *Corsini*, trisnonno dei beneficiari, e che aveva vincolato la dote depositata in luoghi di monte ai figli della sorella. Nel corso del 700 i *Corsini* esauriscono questa tipologia di investimenti con il testamento del marchese Neri primogenito del marchese Andrea e gentiluomo di camera di Cosimo III (ottobre 1703)⁶⁷. Con esso si conclude quella lunga sequenza di interventi sulla conservazione del patrimonio iniziata nel 1522/23 da Corsino, secondogenito di Piero *Corsini*, morto senza quei figli che invece toccarono in sorte al primogenito Niccolò, a lui premorto⁶⁸.

Bastino questi esempi ad illustrare il ruolo fondamentale dei cadetti nella trasmissione fedecommissaria della ricchezza, ora come istitutori – in caso di premo-

61 L. PASSERINI, *Genealogia e storia della famiglia Corsini*, Firenze, 1858, pp. 149-50

62 *Ivi*, p. 141.

63 *Ivi*, tavv. XI-XII-XII.

64 Cfr. su di lui le brevi note del Passerini (*Ivi*, p. 147).

65 Fu vicario granducale a S. Miniato e a Lari (*Ivi*, p. 34). Sul fedecommesso cfr. ASFi, *Magistrato Supremo*, 4038 fasc. 140

66 Jacopo di Bernardo non viene genealogicamente identificato.

67 L. PASSERINI, *op. cit.*, pp. 106-107.

68 *Ivi*, tav. III, ASFi, *Magistrato Supremo*, 4038, fasc. 140.

rienza, ma non solo – ora come beneficiari, visto che al cardinale Neri Maria, secondogenito di Filippo, sarebbero toccati in sorte la metà dei beni di sei diversi testatori. Movimenti di patrimoni esogeni alle dinamiche più internamente familiari sono, come abbiamo visto, abbastanza frequenti. In un quadro conservativo che contemplava la creazione di nuove quote di ricchezza, le donne testatrici potevano inoltre spostare quote patrimoniali non solo dalla famiglia di origine a quella del marito, ma da nuclei parentali quasi del tutto estranei a quelli riceventi il fedecommissario; il caso di Porzia Romoli è significativo ma non unico⁶⁹. Si consideri che le linee chiamate alla successione da illustri fedecommittenti erano solitamente quelle maschili, ma non sempre. Il 25 luglio 1549 Bernardo *Corsini* faceva rogare al notaio Niccola Taddei disposizioni testamentarie secondo cui, in mancanza delle linee ‘mascoline’ istituiva eredi del suo fedecommissario i discendenti delle figlie, fra le quali Maria era sposata ad Andrea Gerini. Con una certa linearità si possono rintracciare così spostamenti patrimoniali dai *Corsini* ai Gerini, senza che si debbano riscontrare sconvolgimenti demografici o comportamenti d’anarchia testatoria⁷⁰.

A Firenze la prevalente divisione del patrimonio tra tutti i figli ha determinato non solo la conservazione della ricchezza familiare ma anche la longevità dei casati patrizi. L’*élite* passa qui attraverso la storia repubblicana e granducale, seppur con un impoverimento del numero dei rami, risentendo meno di altri patriziati della contrazione demografica⁷¹. I contemporanei esprimevano del resto chiaramente l’intento di dare longevità al casato. Nei testamenti gli inviti ad adire l’eredità a chi si fosse sposato per primo e prima del trentesimo anno, età dell’emancipazione ma anche della piena capacità riproduttiva, esprimono l’ansia del testatore ad una più ampia e sicura prosecuzione della stirpe così come, di contro, la chiara volontà dei figli a mantenersi in una meno impegnativa condizione di celibato. Da questi esiti ultimi, suffragati dalla documentazione utilizzata, non sembra si debba accettare senza riserve la tesi che prima e durante il XVII secolo la pratica del matrimonio ristretto fosse il costume più diffuso o addirittura la dura regola⁷².

69 Anche per gli Alberti si riscontrano due diversi lasciti fedecommissari fatti da donne, strutturati entrambi secondo una divisione paritaria della ricchezza: quello *esogeno* del 1504 dell’Ermellina Arnolfi, vedova di Giovanni Ridolfo Arnolfi e figlia di Lapo Niccolini, come madre di Francesca, moglie di Albertaccio di Daniello il muto, che morì nel 1521, e quello più vicino per parentela, della Maria Ugolini (testamento del 1676, il marito era morto nel 1655). Costei aveva nominato eredi i tre figli suoi e di Braccio di Piero Alberti, oltre ad un fratello. In realtà i fedecommissari a pieno titolo sono i due figli Giovan Giorgio e Alberto (ASFi, *Magistrato supremo*, 4023, fasc. 54).

70 ASFi, *Gerini*, 1372 (prov.), fasc. 12.

71 J. BOUTIER, *Una nobiltà urbana...*, cit., pp. 146-147.

72 Come sostiene J.P. COOPER, *Patterns of the inheritance...*, cit., p. 301.

Famiglia, fedecommissi e Stato

3.1 Le famiglie

È ampiamente acquisito dagli storici il dato che la famiglia costituisca una delle connotazioni di base della nobiltà, e di conseguenza di tutta la società di antico regime che sui modelli nobiliari si specchiava. Il casato, con i suoi antenati illustri e le ricchezze, era il garante del prestigio dei viventi che nel loro avvicinarsi di generazione in generazione portavano il nome e il patrimonio nell'avvenire¹. Per la famiglia dei ceti abbienti italiani, nobile o patrizia che fosse, sullo sfondo di un riequilibrio delle risorse e delle strategie economiche che viene caratterizzandosi a partire dalla seconda metà del '500, il fedecommissario appare come uno strumento decisivo, anche se non l'unico, nell'orientare pressoché in tutta la Penisola le rispettive scelte economiche². Tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna, per quel che riguarda l'Italia, gli studi sui rapporti economico-sociali tra nobili e patrizi, ten-

-
- 1** Troppo lungo sarebbe fornire qui una bibliografia, seppur parziale, sulla storia della famiglia europea. In merito al nesso famiglia, patrimonio, nobiltà ci limitiamo al quadro generale e alle indicazioni contenute in O. DI SIMPLICIO, *La nobiltà europea*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'Età Contemporanea*, III, 1, *I Quadri generali*, Torino, 1987, pp. 487-526. Per la famiglia italiana in particolare si veda ancora la sintesi di N. TAMASSIA, *La famiglia italiana* cit., mentre gli istituti del diritto familiare in età medievale e moderna sono oggetto della 'voce' di M. BELLOMO *Famiglia (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Varese, 1967, pp. 748 ss. In una prospettiva specifica si colloca lo studio di G. VISMARA, *Famiglia e successioni nella Storia del diritto*, Roma, 1973, mentre orientata sugli aspetti sociologici è la più recente sintesi di C. CASANOVA, *La famiglia italiana in età moderna. Ricerche e modelli*, Roma, 1997.
- 2** Il rapporto famiglia, fedecommissario e ideologia nobiliare ha una specifica trattazione in L. GAMBINO, *Il substrato socio-culturale del fedecommissario familiare...*, cit., pp. 143-176. Il ricorso al fedecommissario come esito di un generale processo economico di lunga durata, è sottolineato fra gli altri, da M. AYMARD, *La transizione dal feudalesimo al capitalismo*, in *Storia d'Italia*, Annali 1, *Dal Feudalesimo al capitalismo*, Torino, 1978, pp. 1133-1192, in particolare pp. 1171-1172; nello stesso volume si veda anche PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale...*, cit., pp. 241-242.

dono a sottolineare sia il duplice movimento delle aristocrazie cittadine del centro nord, che si allineano ai comportamenti della feudalità meridionale allorché privilegiano gli investimenti fondiari e gli atteggiamenti mentali a questo connessi, sia l'urbanizzazione della vecchia feudalità rurale nelle capitali. In questo senso Aymard evidenzia come lo stesso palazzo urbano sia «incaricato di testimoniare nel quadro politico e sociale della città una ricchezza soprattutto fondiaria»³. Dalla fine del Medioevo inoltre la famiglia veniva sempre più percepita in senso agnatzio e patri-lineare, senza che ciò precludesse ad una continua rinegoziazione tra la trasmissione del patrimonio e le esigenze della famiglia nucleare⁴. Centrale in questa dinamica diventava proprio il recupero dell'istituto del fedecommissario, ormai diverso da quello romano (limitato a tre soli soggetti: istitutore, erede e fedecommissario) e volto, nel caso della nobiltà fiorentina, ad una autolegittimazione dell'identità familiare, ma anche a «creare una dinastia che prima non c'era», adattando al nostro caso parole usate per la nobiltà romana⁵.

In realtà questo nuovo ricorso all'istituto romano è già frequente a Firenze come altrove nel XIV secolo, ma è a partire dal XVI che diventa sistematico e si estende a gruppi familiari estranei all'*élite* politica economica, diventando non solo una consuetudine, quanto uno schema mentale condiviso da qualsiasi famiglia in possesso di una quota anche minima di ricchezza. Ma di quale famiglia parliamo nel caso fiorentino? Il punto necessita senz'altro di chiarimenti, visto che in questo sistema di rimandi continui, le implicazioni patrimoniali, ma anche sociali e culturali del fedecommissario non possono andar disgiunte dall'identificazione del soggetto al cui interno il fedecommissario si colloca. Nel caso da noi studiato è proprio l'esame dei fedecommissari, della loro ampia portata, che induce a guardare alla famiglia come *casato* e *consorteria*, piuttosto che come nucleo individuale. È infatti il vincolo sostitutorio a proporsi come elemento a forte valenza estensiva non solo in

3 M. AYMARD, *Pour une histoire des élites dans l'Italie Moderne*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 1400 al 1700. Fonti e problemi*, Roma, 1986, p. 214. L'autore sottolinea per l'Italia moderna un movimento che porta le aristocrazie cittadine del nord ad allinearsi ai comportamenti della feudalità meridionale accordando alla terra ed ai suoi valori «un posto essenziale nel loro patrimonio, completato da dei titoli di rendita e dalle rendite di incarichi e impieghi pubblici, l'altro che conduce gli aristocratici del Sud ad urbanizzarsi [...]».

4 «Il bisogno di perpetuare il nome e il patrimonio, la tensione a fissare nel tempo una condizione economica e sociale acquisita, comune a tutti i ceti, dovevano continuamente essere adattati al compromesso che ogni generazione padri e figli rinegoziavano tra loro, per conciliare le esigenze della famiglia concreta, degli individui che la componevano, con scelte riferite a un ideale di durata che condizionava le generazioni viventi nel ricordo degli antenati e nell'investimento su individui non ancora nati» (C. CASANOVA, *La famiglia italiana in età moderna...*, cit., p. 27).

5 *Élite*, quella dell' *Urbe*, più composita di quella fiorentina, formata tanto da gruppi baronali e municipali, quanto dall'aristocrazia di nomina pontificia o da semplici famiglie abbienti, tutte comunque partecipanti alla tensione fedecommissaria (M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., p. 11).

senso agnatzio e patrilineare, ma anche allargando la famiglia agli aggregati domestici creati dalle figlie o dalle zie o a rami collaterali e di lontanissima *vis* parentale omonimi o eteronimi⁶.

Del resto l'esistenza di un forte casato incideva non solo sul prestigio dei viventi ma rappresentava, o aveva rappresentato in passato, la condizione per esercitare un crescente peso politico nella città comunale⁷. Ed è il casato, inteso sia come discendenza che come parentela, che viene sostanziato nel prestigio e nel patrimonio dal fedecommissario. L'atto sostitutorio determina la continuazione del nome, del decoro e dello splendore sempiterni delle famiglie, ma può prevedere la conservazione del patrimonio anche oltre l'estinzione della discendenza dei chiamati, in alcuni casi a vantaggio del *patriziato* di appartenenza. Paradossalmente in questo sistema connotato nettamente dall'identità familiare spetta tuttavia al singolo continuare e rinvigorire le sorti della *gens*, in particolare adottando strategie di trasmissione della ricchezza fondate sui fedecommissari. Se quindi lo sfondo dell'azione, il modello di base, è rappresentato sempre più da una mentalità afferente a schemi nobiliari, questo non esclude che il fedecommissario esprima sia preoccupazioni economiche contingenti, sia i sentimenti e la personale volontà del testatore verso i figli, la moglie e parenti⁸. A Firenze, con la contrazione demografica del patriziato avviata all'inizio del XVII secolo, in realtà meno accentuata che altrove, non si sarebbe potuto avere conservazione del patrimonio se non attraverso una sua originaria divisione, come i contemporanei avevano ben capito e come si vedrà in concreto

6 Per la definizione di tipologie distintive della famiglia cfr. M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto: Mutamenti della famiglia in Italia dal XV° al XX° secolo*, Bologna, 1984, pp. 15-16. Adattando definizioni mutate da W. Goldschmidt e J. Kunkel, Barbagli utilizza l'espressione *multipla* per indicare la famiglia in cui sono presenti due o più unità coniugali (marito-moglie, figlio e moglie di questi), *estesa*, quella comprendente un gruppo coniugale più il fratello o la sorella, *complessa* quella in cui si sommano le due precedenti casistiche. Un'utile distinzione terminologica anche in G.G. ORTU, *Famiglia e demografia in Età moderna*, in *Storia Moderna*, Roma, Donzelli, 1998, pp. 374-76. Nel caso toscano, *household*, piuttosto che come aggregato domestico (Ortu) viene inteso da F.W. Kent come unità di prelievo fiscale formata da più rami, e socialmente distinta sia dalla consorzeria di quel nome che dal semplice aggregato domestico. Cfr. IDEM, *Household and Lineage...*, cit., in particolare il capitolo primo (*Household structure and the development cycle*). L'analisi della famiglia estesa e nucleare fra l'altro è stata da tempo al centro dell'interesse della rivista *Annales* (cfr. A. COLLOMP, *Famille nucléaire et famille élargie en Haute Provence au XVIII^e siècle (1703-1734)*, «Annales E.S.C.», XXVII, 4-5 (1972), pp. 969-975. Si deve infine all'opera di Herlihy e Klapisch l'aver sottolineato l'importanza della famiglia complessa come soggetto storico (F. BENIGNO, *Famiglia mediterranea e modelli anglosassoni*, «Meridiana», 6 (1989), p. 31).

7 N. TAMASSIA, *La famiglia...*, cit., pp. 114-116.

8 Variabili queste riscontrabili anche nella trasmissione del patrimonio feudale, di per sé estraneo alla libera disponibilità del singolo, (M.A. VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario dei testamenti e dei contratti matrimoniali dell'aristocrazia feudale napoletana tra fine Quattrocento e Settecento*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age, Temps modernes», t. 95, 1 (1983), p. 399).

in seguito. La compresenza nel diritto comune degli antichi Stati italiani, soprattutto di quelli del centro nord a forte matrice comunale, di due sistemi giuridici di riferimento diversi – quello romano-franco, dove veniva lasciato ampio spazio alla libertà del singolo, e quello di derivazione germanica che privilegiava l'accesso di tutti i figli all'eredità⁹ – finiva per dar luogo a particolari combinazioni testamentarie su cui avrebbe agito anche la pressione della Chiesa post tridentina, che sulla famiglia e la volontà del *pater familias* andava costituendo la base della società cristiana e del suo nuovo «disciplinamento»¹⁰. La volontà del disponente poteva così, sostenuta dalla *communis opinio*, anche cancellare i diritti degli eredi alla *trebellianica* e alla *legittima*, riconosciuti non solo dal diritto romano ma anche da Baldo degli Ubaldi, in maniera che, ad inizio Cinquecento, il testatore poteva ormai a suo placito applicare o meno quella che era l'antica norma giurisprudenziale¹¹. Questo sistema di molteplici equilibri, nella specificità del caso fiorentino, emerge con vivezza affrontando casi determinati, e rivela come la nobiltà toscana sia, ad esempio, assai lontana da quella connotazione che Stone individua per la nobiltà inglese (primogenitoriale, patriarcale e patrilineare), anche perché diverso, lo si è già anticipato, è il processo di divisione ereditaria dei beni, in particolare della proprietà terriera¹².

9 Tra i riferimenti in merito rimandiamo a N. TAMASSIA, *La famiglia* cit., pp. 104-108; G. VISMARA, *op. cit.*, pp. 30-34; A. ROMANO, *Famiglia, successioni...*, cit., pp. 11-12.

10 Su alcuni di questi aspetti si veda anche A. MANOUKIAN, *Introduzione*, in *I vincoli familiari in Italia...*, cit., pp. 8-65. Si vedano qui in particolare i saggi della sezione *eredità e discendenza* sulla famiglia mercantile lucchese (Berengo), su quella milanese (Zanetti) e quello, da noi citato più sopra, sul diritto ereditario in genere (Pertile).

11 A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale moderna*, Torino, 1994, pp. 66-67. La *legittima* consisteva nel diritto di tutti gli eredi ad avere un quota dalla ricchezza pari ad 1/3, così come prevedeva lo *ius commune*, sanzionando il diritto di tutti i figli a questa quota della ricchezza (cfr. A. PIETRA, *De Fideicommissis, et maxime ex prohibita alienatione resultantibus...*, Venetiis, Apud Damianum Zenarium, MDXCII, Questio XV, p. 308). Il *senatus consultus* di Trebellio prevedeva invece che chi restituiva l'eredità (*erede, onerato o fiduciario*) ad un terzo (il *fedecommissario* o *onorato*) avesse diritto alla quarta parte di quanto restituito al fedecommissario. La *Lex Falcidia* prevedeva che l'erede accedesse ad un'analoga quota di beni sui *legati* e sui fedecommissi particolari (L. TRIA, *Il fedecommissario nella legislazione e nella dottrina...*, cit., p. 38).

12 Per il caso inglese, dove peraltro si adottava lo *strict settlement*, limitando il blocco dei beni nello spazio generazionale tra il disponente e il nipote, cfr. O. DI SIMPLICIO, *La nobiltà europea...*, cit., pp. 491-495 (il riferimento è a Joan Thirsk). Una visione del tutto negativa del sistema patrilineare e primogenitoriale della ricchezza è colta, tra gli altri, da A. PERTILE, *Il diritto ereditario*, in *I vincoli familiari in Italia...*, cit., p. 259. Vi si stigmatizza l'esclusione delle figlie dal fedecommissario e la liquidazione dei cadetti con un assegno in denaro; su questi ultimi anzi poteva gravare «anche il mantenimento in casa del fratello maggiore succeduto al fedecommissario [...]». In conclusione «Molti erano i danni che partorivano i fedecommissi dando occasioni a frequenti liti e anche più sottraendo gran numero di fondi alla commerciabilità ed ostando le miglioni». Il panorama di riferimento di queste riflessioni sembra comunque essere il Regno di Napoli.

Gli studi più recenti sui nessi tra patrimoni e consuetudini successorie hanno del resto già ottenuto, fra i loro risultati, quello di modificare anche per altri Stati italiani una visione rigidamente primogenitoriale ed economicamente negativa del fedecommissato, con i cadetti dirottati insieme alle sorelle verso una meno dispendiosa vita clusale o clericale, evidenziando di contro una più egualitaria divisione del patrimonio tra tutti i figli (Venezia, Lombardia, ma anche Napoli). Si è inoltre verificata, in netta antitesi a quanto prescritto dal 'maiorasco' spagnolo, l'inclusione, seppur non immediata, dell'elemento femminile nella catena fedecommissaria nello stesso Stato della Chiesa e nel Regno di Napoli, realtà costituzionalmente assai lontane dai regimi oligarchici veneziani e fiorentini¹³. Proprio gli studi sulla nobiltà del Regno, prevalentemente quella feudale, hanno rilevato da un punto di vista più strettamente economico un certa duttilità dell'atto successorio, deducibile sia dall'istituzione di fedecommissi a favore dei secondogeniti anche da parte dell'aristocrazia di spada (Ruffo, Firrao, Caracciolo del Leone), sia dall'adozione del *moltriplico*, congegno con cui si «denotava l'urgenza di superare l'impotenza economica in cui l'istituto fedecommissario, bloccando i beni [...] costringeva la nobiltà»¹⁴. Insomma, anche nel caso del fedecom-

-
- 13 N. LA MARCA, *La nobiltà romana...*, cit., 1, p. 24; M.A. VISCEGLIA, *Linee per uno studio unitario dei testamenti...*, cit., p. 399.
- 14 Per Venezia ci riferiamo all'antesignano lavoro sui Donà di J.C. DAVIS, *Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza* cit. e a quello più recente di G. GULLINO, *I Pisani dal Banco e Moretta* cit. Sulla Lombardia cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Sul fedecommissato nella Lombardia teresiana*, in A. DE MADDALENA, E. ROTELLI, G. BARBARISI, *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'Età di Maria Teresa*, III, *Istituzioni e società nell'età di Maria Teresa*, Bologna, 1982. Sempre per il caso lombardo si veda l'ampio e analitico saggio di M.C. ZORZOLI, *Della famiglia e del suo patrimonio: riflessione sull'uso del fedecommissato in Lombardia tra Cinque e Seicento*, «Archivio storico lombardo», VI, CXV (1989), pp. 91-148, nonché L. ARCANGELI, *Gentiluomini di Lombardia. Ricerche sull'aristocrazia padana nel Rinascimento*, Milano, 2003, pp. XVIII ss., 58 ss., 220-221. Per il Regno si veda G. DELILLE, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli XV-XIX secolo*, Torino, 1988 e M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli nell'età moderna*, Napoli, 1988. I riferimenti ai fedecommissi e ai frequenti moltriplici adottati dall'aristocrazia feudale alle pp. 55-57, 60-2. Numerosi i lavori sul fedecommissato nello Stato della Chiesa: M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit.; N. LA MARCA, *Primogeniture e fedecommissi nella Roma pontificia*, in *Tra rendita e investimenti* cit., pp. 147-163, e l'opera in tre volumi *La nobiltà romana e i suoi strumenti di perpetuazione del potere* cit. La Marca segnala sui fedecommissi romani due tesi di Laurea, quella di C. LO GIUDICE, *Il fedecommissato nello Stato pontificio*, a.a. 1988-1989, Facoltà di Scienze politiche dell'Università «La Sapienza»; e quella di P.M. PUTTI, *Il fedecommissato a Roma nei secoli XVII e XVIII*, a.a. 1987-1988, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «La Sapienza». Alla situazione piemontese guardano E. GENTA, *Fedecommissi e primogeniture in Piemonte* cit. e il pionieristico S. J. WOOLF, *Studi sulla nobiltà piemontese nell'età dell'assolutismo*, Torino, 1963. Alla Sicilia si è dedicato T. DAVIES, *Famiglie feudali siciliane. Patrimoni, redditi, investimenti tra '500 e '600*, Caltanissetta-Roma, 1985; per la Toscana si veda M. CHIANTINI, *Il fedecommissato nella Toscana...*, cit.

messo, l'osservazione diretta e ravvicinata del fenomeno nelle particolari realtà istituzionali ed economiche fa emergere un sistema più sfumato e di più difficile comprensione di quello che è stato consegnato da una seppur meritoria manualistica.

3.2 L'affermazione di un nuovo modello sociale: priori, senatori e marchesi

La lettura dei titoli che accompagnano i nomi dei patrizi fiorentini rivela come molto di frequente marchese e senatore formino, a partire dalla seconda metà del Seicento, un'endiadi usata disinvoltamente per il medesimo soggetto: il senatore, priore, marchese Ruberto di Neri Capponi; il marchese e senatore Vincenzio del marchese Cosimo del marchese Francesco Riccardi, cavaliere di S. Stefano; il marchese e senatore Ferdinando Incontri; il marchese e senatore Ottavio Pucci, ecc. Spesso coloro che erano figli di senatori figurano appena una generazione dopo quali marchesi, come nel caso dei marchesi Pier Antonio e Carlo del senatore Giovanni Gerini e di numerosi altri. Nella sua semplicità la doppia specificazione sintetizza quindi in modo tanto inconsapevole quanto efficace la biografia di questa classe dirigente.

Chi erano infatti i nobili fiorentini? Se è estremamente difficile definire oggi le specifiche nobiltà, i loro elementi qualificanti, è accertato invece che i contemporanei avevano una percezione molto più chiara dell'essere nobili, e come tali si sentivano e si rappresentavano¹⁵. A Firenze i patrizi si percepivano e si definivano tali molto prima che la legge sulla nobiltà a metà Settecento istituzionalizzasse il termine, che da allora e solo da allora avrebbe indicato il livello più alto di aristocrazia. Ed i *patrizi* erano in sostanza e massima parte i discendenti di quelle famiglie che avevano sostenuto la vita politica del comune e della signoria in età tardo medievale ricoprendo i priorati e i gonfalonierati e che, attraverso una lunga attività mercantile, di cambio e di prestito, avevano costituito anche la classe economicamente egemone della città¹⁶. A metà Settecento questa classe, integrata da famiglie di più recente origine, così come dalla sparuta nobiltà feudale toscana, sarà legittimata nella propria identità dalla legge del 1750¹⁷. Le definizioni che noi di seguito useremo saranno

15 PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale...*, cit., p. 255. Le portate del fedecommissi, ad esempio, recano invariabilmente la dichiarazione del nome gentilizio seguito dalla qualifica di *nobile e patrizio fiorentino*. Nobili si definiscono anche i testatori cinquecenteschi non in possesso di titoli o possedimenti feudali (ASF, *Magistrato Supremo, Portate dei fedecommissi*).

16 P. MALANIMA, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI-XVIII*, Bologna, 1982, pp. 9-42

17 Si veda il discorso sulla nobiltà civile della Toscana di Pompeo Neri in M. VERGA, *Da «cittadini a nobili...*, cit., pp. 419 ss.). Per una prima analisi delle fortune economiche di questo gruppo durante la crisi dell'età moderna, analisi da cui il nostro lavoro prende le mosse, si veda E. STUMPO, *I ceti dirigenti...*, cit., pp. 151-197.

quindi desunte da una legislazione posteriore rispetto alla massa della documentazione utilizzata e agli anni presi in esame. Le dinamiche e gli intenti sottesi alla legge sulla nobiltà sono ormai ampiamente studiati. Quello che qui giova velocemente ricordare è che le famiglie più antiche, quelle che potevano dimostrare di avere antenati eletti ai Tre Maggiori (priorato, dodici buonomini, sedici gonfalonieri di compagnia) prima del 1530, quando cadde la repubblica, furono dette *patrizie*, mentre quelle che detenevano una nobiltà più recente databile a duecento anni addietro furono descritte semplicemente come *nobili*. Ai *patrizi* ed ai *nobili*, si aggiungevano poi quelle famiglie che, pur avendo ricoperto uffici nella città, non potevano presentare alcun documento utile a dimostrare una qualche distinzione sociale, e che furono descritte semplicemente come *cittadine*¹⁸. Non si cancellò la natura patrizia dell'élite, ma la si elevò, anche da parte delle magistrature lorenesi, a primo requisito della nobiltà¹⁹. La legge del 1750 accomunava semmai l'esercizio del priorato ad altri tre *curricula* distintivi. Si trattava delle patenti di nobiltà ricevute da monarchi o papi, dell'appartenenza all'ordine dei cavalieri di Santo Stefano, e infine, di un complesso di prove all'apparenza paradossali; partecipazione al gioco del calcio – consentito appunto ai soli nobili –; all'accademia nobiliare fondata da Cosimo III, e alla cerimonia della distribuzione delle doti alle fanciulle povere, anch'essa riservata all'élite²⁰. Se quindi la *Legge* stabiliva che da allora in poi sarebbe stato il sovrano la fonte della legittimazione nobiliare, attraverso la *Deputazione* si accettava anche che la storia cittadina di queste schiatte assurgesse a requisito di nobiltà, legittimando una tradizione segnata paradossalmente non dalla presenza nobiliare ma dall'egemonia dell'oligarchia *popolare*²¹. A metà '700 veniva dato quindi fondamento giuridico alla coscienza distintiva che i testatori del Cinquecento non cessavano di rimarcare nelle loro disposizioni.

L'avvento del Principato, come è ben noto, non aveva intaccato il potere economico dell'aristocrazia, che in larga parte finì per adattarsi al governo dei

18 R.B. LITCHFIELD, *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo* in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna, 1978, pp. 136-137, pp. 138-139.

19 Anche per le altre città del granducato la partecipazione alla vita cittadina divenne requisito di nobiltà. Per Prato cfr. F. ANGIOLINI, *Il ceto dominante a Prato nell'età moderna*, in *Prato. Storia di una città*, 2, *Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, a cura di E. Fasano Guarini, Firenze, 1986, pp. 343 ss.

20 J. BOUTIER, *I libri d'oro del granducato di Toscana (1750-1860). Alcune riflessioni su una fonte di storia sociale*, «Società e storia», 42 (1988), pp. 960-961.

21 Nobili e patrizi furono iscritti nei Libri d'Oro della Città di Firenze (altri furono redatti per le città maggiori del granducato), operazione che si protrasse dal 1750 al 1760 (J. BOUTIER, *I libri d'oro...*, cit., pp. 958-961; R.B. LITCHFIELD, *Caratteristiche demografiche delle famiglie patrizie fiorentine dal sedicesimo al diciannovesimo secolo*, in AA.VV., *Saggi di demografia storica*, Firenze, 1969, *praecipue*, pp. 19-30; IDEM, *Emergence of a Bureaucracy...*, cit., pp. 52-61).

nuovi sovrani²². Lasciate sostanzialmente inalterate da Cosimo I le antiche magistrature repubblicane, gli *homines novi* che emersero soprattutto tra gli auditori del principe, provenienti in genere dal contado (Montevarchi, Terranuova, S. Miniato), parteciparono all'acquisto dei titoli nobiliari venduti dai granduchi così come gli esponenti della stessa aristocrazia fiorentina. In merito ai rapporti con l'*élite* emerge chiara «la consapevole rinuncia dei Medici ad una definizione giuridicamente esatta di una nobiltà del granducato», mentre al contrario la legge lorenese, in una prospettiva di generale riforma delle istituzioni, mirava «a sostituire all'incerto e indefinito 'compromesso' costituzionale sul quale si era retto il principato mediceo un assetto costituzionale coerentemente monarchico»²³.

Nel dettaglio, sul totale dell'intero corpus di nobili e patrizi (267 famiglie), Boutier ha distinto l'antichità-nobiltà delle famiglie in base a due categorie: la partecipazione al governo della Repubblica (numero dei priori) e l'ascesa favorita dai duchi e granduchi nel periodo del principato (1532-1750). Nel primo caso si contano 195 schiatte, 72 nel secondo, con valori percentuali del 73% e del 26,8%. È evidente quindi come la legge del 1750 ebbe il suo significato più profondo nell'attribuire al sovrano la «fonte ultima della nobiltà», e non certo nella volontà di vagliare e ridimensionare un'*élite* consegnata da una storia plurisecolare²⁴.

Si sono fatte alcune verifiche anche in merito ai tre gruppi di spicco del nostro campione.

Per coloro che figureranno come *patrizi* al 1750, in possesso anche di un titolo superiore a quello di *signore*, si è appurato che solo in 4 casi si tratta di investiture imperiali o risalenti all'età tardomedievale (*Bardi*, *Ricasoli*, *Barbolani*, *Bourbon Del Monte*). I *Corsini* dettero alla Repubblica ben 56 priori e 8 gonfalonieri, per contro riceverono il feudo di Laiatico e Orciatice col titolo di marchesato nel 1644 (Ferdinando II); i *Niccolini* ebbero in Lapo, iscritto all'Arte della Seta, il primo di 46 priori e 13 gonfalonieri, mentre Filippo ebbe in feudo nel 1637 il marchesato di Ponsacco e Camugliano; i *Capponi* parteciparono con frequenza al priorato ed

22 «Alla sagacità di Cosimo I non sfuggì l'idea di valersi della vecchia e nuova nobiltà, per consolidare il trono [...] Era nell'indole dei baroni detti nobili del contado abbracciare la causa di assoluto signore, il che fecero subitamente: i nobili cittadini quantunque nemici di quelli del contado, adescati dall'ambizione non seppero resistere alle seduzioni d'effimeri e vani segni di distinzione offerti loro dall'astutissimo Cosimo». La descrizione un po' impressionistica è di A. ZOBBI, *Manuale storico delle massime e degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze, Pietros Onesti, 1847, p. 98).

23 M. VERGA, «Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone»..., cit., pp. 357; 362.

24 Il primo dato tuttavia appare comprensivo anche di quel gruppo di *magnati* e *feudatari* reintegrati nella quasi totalità nella vita pubblica cittadina nel XV secolo (J. BOUTIER, *Una nobiltà urbana in età moderna. Aspetti della morfologia sociale della nobiltà fiorentina*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (1993), pp. 144-145, 154).

ebbero i loro marchesati da Ferdinando II e da Urbano VIII²⁵. Gli *Acciaiuoli* dal 1282 al 1531 ebbero 18 gonfalonieri e 73 priori, 11 senatori dal 1532 al 1736; gli *Altoviti* contarono 11 gonfalonieri di giustizia dal 1294 al 1517 e 107 priori dal 1282 al 1531, nonché 11 senatori dal 1546 al 1736²⁶. In alcuni casi si assiste all'ascesa anche di famiglie del contado. Gli umili *Torrigiani*, vinattieri di Lamporecchio, trasferitisi a Firenze nel XIV, grazie alla protezione del cardinal Luigi *Capponi* ebbero nel 1645 un arcivescovo di Ravenna nella persona di Luca, mentre il fratello di questi divenne senatore nel 1657 acquistando la baronia di Decimo poi eretta in marchesato da Clemente XI. I *Riccardi*, che ebbero il titolo di marchesi con l'infeudazione da Ferdinando II di Chianni nel 1629 e di Rivalto nel 1644, costituiscono uno dei rari esempi di scalata sociale di una famiglia che non figura nella storia comunale della città. Ingenti fortune commerciali accumulate grazie all'avvocatura ma soprattutto alla mercatura accompagnarono l'integrazione dei portoghesi *Ximenes* e degli spagnoli *Suarez*. Quest'ultimi s'imparentarono con i Medici granduchi e con gli *Albizi*, mentre gli *Ximenes* si legarono con i Serguidi e i Bartolini Salimbeni²⁷. Nel complesso delle venticinque famiglie con titolo da noi studiate, abbiamo potuto stabilire la data di investitura per diciotto. Ebbene, in 12 casi si tratta di titoli ottenuti da varie autorità o per successione alla famiglia della moglie (*Altoviti*, *Acciaiuoli*) dopo il primo decennio del Seicento; in 2 famiglie di investiture del secolo precedente (*Alamanni*, *Strozzi*). Solo in 4 casi ci troviamo di fronte a investiture tardomedievali (*Bardi*: conti dal 1329; *Ricasoli*: baroni della località omonima nel 1187; *Barbolani*: conti dal 1059, *Bourbon*: marchesi per diploma di Carlo IV nel 1355)²⁸.

25 Lo Spreti e i suoi collaboratori riportano che Filippo Corsini fu nominato Conte di Palazzo da Carlo IV, salvo poi ribadire chiaramente che la nobiltà della famiglia fu una nobiltà prettamente civile, non feudale o militare (V. SPRETI e Coll., ad vocem, p. 550).

26 ASFi, *Raccolta genealogica Sebegondi* 8, *Acciaiuoli*; *Ivi*, 101, *Altoviti*.

27 *Famiglie patrizie fiorentine*, I, a cura di C. Sebegondi, Firenze, 1948.

28 Oltre al gruppo dei patrizi titolati vantano un titolo i *Da Verrazzano*, i *Davanzati*, i *Feroni*, gli *Ximenes* e i *Marzichi*. Per accertare la data del conferimento del titolo ci siamo serviti delle carte manoscritte della *Raccolta genealogica Sebegondi*, conservata nell'Archivio di Stato di Firenze, assieme ai più consueti V. SPRETI e COLL., *Enciclopedia storico nobiliare italiana*, Milano, 1928-1935; E. GAMURRINI, *Istoria genealogica delle famiglie toscane e umbre*, voll. 5, Firenze, 1668-1685 (ristampa anastatica, Forni, Bologna, 1972) e D. TIRIBILLI-GIULIANI, *Sommario storico delle famiglie toscane*, voll. 2, Firenze, 1859, ed infine *Famiglie patrizie fiorentine...*, cit.

FAMIGLIA	TITOLO	DATA DEL CONFERIMENTO
Bardi	Conti	1329
Capponi	Conti e Marchesi	1639
Corsini	Marchesi	1629
Ricasoli	Conti	1187
Salviati	Marchesi	1633
Rinuccini	Marchesi	1630-1660?
Tempi	Marchesi	1716
Riccardi	Marchesi	1629
Incontri	Marchesi	1665
Niccolini	Marchesi	1637
Bartolomei	Marchesi	1666
Barbolani	Conti	1059; 1196
Bourbon	Marchesi	1250; 1355
Strozzi	Marchesi e Duchi	1506
Alamanni	Baroni e Marchesi	1588
Pucci	Marchesi	1662
Torrigiani	Baroni poi Marchesi	1657
Franceschi	Baroni	1661
Albizi	Marchesi	1639
Acciaiuoli	Marchesi	1695
Feroni	Marchesi	1673-1675
Ximenes	Marchesi	1593
Marzichi	Conti	1692
Davanzati	Conti	1439

L'aumento delle investiture dei feudi negli anni di Cosimo II e soprattutto Ferdinando II appare confermato anche al di là dei limiti del nostro campione. In particolare dalla morte di Cosimo alla metà del Seicento i feudi passano da sei a quarantasette. Proprio il lungo regno di Ferdinando II è quello in cui il numero delle infeudazioni s'impenna sensibilmente: 6 sono quelle fatte da Cosimo I, 5 da Ferdinando I, 7 da Cosimo II, 15 da Ferdinando II, 5 da Cosimo III, di cui due riguardano il puro titolo di conte senza giurisdizione territoriale alcuna²⁹.

29 Abbiamo operato il calcolo sul registro dell' ASFi, *Auditore delle riformazioni* 288. Su questi aspetti e sul riferimento a quell'unità archivistica cfr. E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, 1973, pp. 63-71; altri dati sono desunti dall'antesignano G. PANSINI, *Per uno*

La nobiltà d'antica origine, nominata dai sovrani e legata e orientata attorno ad una corte regia a Firenze è pressoché assente³⁰. Sarà l'avvento del principato ad innescare una profonda rivoluzione in sincronia con un movimento d'*anoblissement* comune a tutta la società europea avallato, quando non promosso, dalle stesse case regnanti. Questa nuova fortuna dei canoni di comportamento aristocratico accomunava principati e monarchie, inclusa quella papale, coinvolgendo con le sue suggestioni anche i ceti patrizi³¹. Fin dalla seconda metà del Cinquecento la nobiltà e i suoi costumi diventavano il parametro su cui misurare la propria ascesa sociale, così come la rendita fondiaria finiva per rappresentare il bene economico evidente di per sé, che meglio rappresentava il potere sugli uomini e sulle cose, indipendentemente che si trattasse di un feudo o di un bene libero³². Come ha notato in più sedi Donati, tutta la società della seconda metà del Cinquecento si muove nella direzione di una nobilitazione delle classi dirigenti, e nell'assimilazione dei loro modelli

studio del feudalesimo nel Granducato di Toscana durante il periodo mediceo, «Quaderni storici», 1972, pp. 131-86. Considerando nel complesso le 267 famiglie iscritte nel Libro d'Oro di Firenze tra il 1750 e il 1752, Boutier computa 52 famiglie titolate (percentuale del 19,5%). Dei 74 titoli da loro posseduti alla data 1750-52, 40 (54%), furono conferiti dai granduchi, 9 dagli imperatori, 8 dal papa, 5 dai re di Spagna, 2 dal duca di Mantova, 1 dal duca di Baviera (percentuali rispettivamente del 12, 11, 7%). Infine, di queste casate solo 5 hanno radici di distinzione sociale nell'antico ordine feudale, le altre sono di blasone assai più recente, collocabile in prevalenza (18 casi, secondo Boutier) tra il 1620-1650, gli anni appunto del granducato di Ferdinando II (J. BOUTIER, *Una nobiltà urbana in età moderna* cit., p. 152. L'autore si riferisce ai semplici titoli anche senza esercizio di giurisdizione. Cfr. inoltre K.O. VON ARETIN, *L'ordinamento feudale in Italia nel XVI e XVII secolo e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», IV (1978), pp. 51-93).

- 30 La bibliografia sulla nobiltà è vastissima; ci limitiamo a ricordare J.P. LABATUT, *Le nobiltà europee dal XV al XVIII secolo*, Bologna, 1982, nonché, per ciò che più qui ci interessa, la sintetica rassegna di O. DI SIMPLICIO, *La nobiltà e la «grande spinta» del secolo XVI*, in «Archivio Storico Italiano», a. CXXXIX (1981), n. 509, disp. III, pp. 387-403.
- 31 Anche l'aristocrazia lombarda cinquecentesca avrebbe avuto questi caratteri emulativi e derivativi, configurandosi, per così dire, come «un'aristocrazia di ritorno, a titolo derivato, frutto dell'assimilazione all'ideologia nobiliare di ceti aventi però tutt'altra origine ed è notevole soprattutto come la società lombarda si trovi lontanissima da quella struttura a Stände così comune nel resto d'Europa: ufficialmente per esempio – e con ciò intendiamo dire giuridicamente, legalmente ed anche politicamente – la nobiltà non esiste neppure, nel senso che non ha alcuna rappresentanza specifica da alcuna parte e non gode in quanto tale d'alcun privilegio, né fiscale né di foro – che poi *de facto* nell'ideologia e nella coscienza collettive e nella pratica sociale quotidiana, l'aristocrazia fosse qualcosa di ben solido, è tutt'altro discorso» (G. POLITI, *Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo II*, Milano, 1976, p. 26).
- 32 La rendita era tanto più *nobile* quanto svincolata dal concetto di lavoro, pura per la sua stessa passività (J.Y. GRENIER, *L'économie d'Ancien Régime. Un monde de l'échange et de l'incertitude*, Paris, 1996, p. 82).

comportamentali³³. In Toscana l'affermazione di un nuovo modello sociale si realizzava in un orizzonte istituzionale caratterizzato dalla debole legittimità del potere mediceo, affermatosi peraltro in ritardo rispetto, ad esempio a quello degli Este, dei Gonzaga, o dei Savoia. Abbattuta con le armi imperiali la Repubblica, Clemente VII ottenne di insediare di nuovo la propria famiglia a Firenze; e solo con onerosi prestiti in denaro Cosimo riuscì ad ottenere dall'imperatore titoli di duca di Firenze e Siena prima, e granduca della Toscana a lui soggetta poi³⁴. La stessa famiglia regnante necessitava di una legittimazione dall'alto che ne confermasse il potere su quella che era stata una repubblica oligarchica. Il processo generale di nobilitazione di tutta la società avveniva in parallelo a quello di auto legittimazione dei dominanti, espresso in una pluralità di forme, talvolta estremamente visibili, talvolta modulate su strategie più sofisticate e complesse. Al di là della sottile operazione culturale di recupero del mito etrusco del leggendario Re Porsenna riesumato con intenti identificativi da Cosimo I, dell'incontro della tradizione cittadina e comunale con la tradizione e i simboli della Chiesa controriformistica, la società fiorentina tende ad assimilarsi almeno nella forma a i canonici aristocratici europei. A questo concorrono non solo la diffusione di modelli letterari che pongono al centro della bella società la figura del cortigiano (si pensi alla corte urbinata descritta dal Castiglione) o la tradizione dei nobili cavalieri crociati in Terrasanta (Tasso), ma anche il ben più tangibile flusso di cortigiani, in particolari spagnoli, che arriva a Firenze attraverso le politiche matrimoniali, come i gentiluomini giunti al seguito di Eleonora di Toledo, figlia del Viceré Don Pedro e sposa designata di Cosimo I (Ramirez, Da Silva). I legami intrecciati dai Medici con la corte di Roma, soprattutto durante il cardinalato di Ferdinando, concorsero ad avvicinare i nobili italiani alla corte di Toscana³⁵. È proprio durante il regno del terzo granduca che la nobiltà entra a corte, in particolare quella romana dei Savelli e degli Orsini, dei Colonna e degli Sforza di Santa Fiora, ma anche quella delle poche famiglie feudali toscane dei

33 Si tratta di «un generale movimento di aristocratizzazione politica ed ideologica delle classi dominanti tra la metà del XVI e i primi anni del XVII» (C. DONATI, *Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l'Ateneo dell'uomo nobile di Agostino Paradisi in Sapere e potere. Disciplina, dispute e riflessioni sull'università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto*, Atti del 4° Convegno, Bologna, 13-15 aprile 1989, III, *Dalla disciplina ai ruoli sociali*, Bologna, 1990, p. 346).

34 E. PANICUCCI, *La questione del titolo granducato: il carteggio diplomatico tra Firenze e Madrid, in Toscana e Spagna nel secolo XVI. Miscellanea di studi storici*, Pisa, 1996, pp. 48-50.

35 Nel 1588 l'ambasciatore veneto Tommaso Contarini notava che il «restante della sua corte [di Ferdinando I] si va formando, e mostra di aver pensiero di scegliere persone grandi e nobili per il suo servizio, le quali avendo seguito e dipendenze nelle loro patrie, possono rendere sua altezza non solo più riputata e stimata ma ancora più sicura». Citato in F. ANGIOLINI – P. MALANIMA, *Problemi della mobilità sociale a Firenze tra la metà del cinquecento e i primi decenni del seicento*, «Società e storia», (1979), 4, p. 22.

Della Gherardesca, dei *Bardi* di Vernio, dei *Pannocchieschi* D'Elci, dei *Barbolani*³⁶
La premeditazione con cui il Ferdinando I perseguiva questo progetto di aristocratizzazione nei modi e nelle persone è ben espressa dall'ambasciatore ferrarese Ercole Cortili:

Andando hiermattina con S. A. in cocchio l'A. S. entrò a ragionar meco di volersi dar piacere, et di voler introdurre in Fiorenze che i Gentilhuomini andassero a spasso come si fa nelle altre città, et le Gentildonne, et mi disse che n'haverebbe qualcheduna di belle, fra li quali sarebbe la moglie dell'Orsino, et la moglie di quel Conte Asolano bolognese, che ha pigliato l'A.S. al suo servizio et mi disse che lui havea grandissimo gusto in trattar, et in conversar con Dame, et mi raccontò dei suoi molti passatempi che havea in Roma in simil genere, mi disse anco che la Signora Principessa Maria, et la Signora Lionora sorella del Signor Virginio havevano incominciato a metter su una musica di donne nelle lor stanze, et con questa occasione mi disse anche che lui havea una fanciulla d'undeci anni a Roma, che stava appresso a quell'altra donna che cantava ancor lei molto bene, che havea una voce buonissima et che canta già a libro molto sicuramente, et che sperava che avesse da essere una delle rare donne nella musica che fosse stata un pezzo fa³⁷.

Come ha notato in più sedi Donati, tutta la società della seconda metà del Cinquecento si muove nella direzione di una nobilitazione delle classi dirigenti, e nell'assimilazione dei loro modelli comportamentali. A Firenze la svolta coincide con la creazione di una vera e propria corte, a fronte del piccolo gruppo di cortigiani che circondava l'austera casa di Cosimo, e avvalorava l'idea che la sovranità medicea sarebbe stata indebolita da un'«impossibilità di contornarsi di una genuina nobiltà e, di conseguenza, di una vera corte spettatrice e al tempo stesso coattrice della *religio regis*»³⁸. Il processo di nobilitazione così consustanziale alla legittimazione dei principi avrebbe in Toscana toccato il culmine con Cosimo II, con il suo rifiuto di esercitare in prima persona la mercatura e con la promozione di manifestazioni di esaltazioni nobiliari come il gioco del calcio, e tutte quelle pubbliche feste che tradivano un'ansia di distinzione, e che magari erano mutate dalla corte estense o da quella francese³⁹. In questo tuttavia Cosimo II non fu un iniziatore, riprendendo atteggiamenti sia del

³⁶ E. STUMPO, *I ceti dirigenti...*, cit., p. 181.

³⁷ ASMo, *Carteggio ambasciatoriale*, Firenze, busta 28, lettera del Cortili al segretario Giovambattista Laderchi, Firenze, 2 gennaio 1587/88.

³⁸ Il riferimento a Bertelli in M. FANTONI, *La corte del granduca. Forme e simboli del potere mediceo fra Cinque e Seicento*, Roma, 1994, p. 32. Stupisce qui la consistenza della corte di Cosimo I, stimata in 7 servitori al 1540. Nel 1692 i cortigiani sarebbero stati 700 (p. 30).

³⁹ Riprendo gli spunti offerti da Franco Angiolini nella sua comunicazione *Cultura e pratiche cavalleresche nella Firenze di Cristina di Lorena*, presentata al convegno *L'arme e gli amori: Ariosto, Tasso, and Guarini in Late Renaissance Florence*, Firenze, 25-6 giugno 2001.

padre Ferdinando I che di Francesco I, il quale aveva aperto nelle sue scuderie una vera e propria scuola di equitazione come palestra squisitamente nobiliare. Cosimo III completerà l'introduzione di questo modello con l'apertura a Firenze di un'accademia dei nobili⁴⁰. I fiorentini al pari dei loro sovrani erano chiaramente assetati di forme di distinzione. Lo testimonia anche la loro massiccia presenza nell'ordine di S. Stefano Martire e Papa. L'Ordine, fondato nel 1562 da Cosimo I che ne fu il primo gran maestro, se era nato con scopi politici e militari fu anche uno straordinario congegno di qualificazione sociale, capace di legittimare anche nobiltà dinasticamente imperfette. L'istituzione si inseriva in un movimento generale di rinascita degli ordini cavallereschi, che aveva l'esempio più prestigioso in quello dei cavalieri di Malta, uno dei tradizionali lasciapassare per la nobiltà europea⁴¹. L'Ordine stefaniano ebbe tuttavia, grazie alla possibilità di istituire delle commende di padronato, una specifica capacità nobilitante anche per chi non godeva di tutti gli opportuni requisiti genealogici. È stato calcolato che alla fine del Granducato dei 4.438 cavalieri che erano passati nell'ordine il 69% (3048) era rappresentato da toscani e di questi 1.057 fiorentini (35%)⁴². Si trattò quindi di uno straordinario fenomeno di promozione sociale che favorì coloro che ambivano a entrare nell'aristocrazia fiorentina, ma a cui presero parte anche quelle famiglie che avevano una lunga tradizione di distinzione nella vita cittadina. Le reggenze di Cristina di Lorena e, in seguito, di Maria Maddalena d'Austria, granduchesse legate a corti straniere caratterizzate dalla presenza della nobiltà feudale, avrebbero contribuito a inserire definitivamente il Granducato nella spirito nobiliare che accomunava la società europea⁴³.

La lunga parentesi non sembra inutile. Non solo chiarisce chi fossero i maggiorenti e i loro desideri, ma concorre a spiegare, a mio avviso, anche la funzione diversa del fedecommissio rispetto ad esempio, a quanto ravvisato da Delille e Visceglia per Napoli, o da T. Davies per la Sicilia⁴⁴. In Toscana il fedecommissio non serve a mantenere unito e a conservare il feudo avito, come avevano fatto i Capua d'Altavilla (1691), i Grimaldi di Sicilia o i Barresi di Napoli, in un contesto che registrava l'allargamento del mercato dei feudi e in cui il fedecommissio poteva, oltretutto, contrastare indebitamenti crescenti e rovine patri-

40 J. BOUTIER, *L'«Accademia dei nobili» di Firenze. Sociabilità ed educazione dei giovani nobili negli anni di Cosimo III*, in *La Toscana di Cosimo III*, cit., p. 204.

41 A. SPAGNOLETTI, *Stato aristocrazie e ordine di Malta nell'Italia moderna*, Roma, 1988 e F. ANGIOLINI, *I cavalieri e il principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna*, Firenze, 1996.

42 P. MALANIMA – F. ANGIOLINI, *Problemi della mobilità sociale...*, cit., pp. 23-27 e F. ANGIOLINI, *I cavalieri e il principe...*, cit., pp. 88 ss.

43 F. DIAZ, *Il granducato di Toscana...*, cit., p. 471.

44 G. DELILLE, *Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli...*, cit., pp. 25-39, pp. 61-70; M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno d'eternità...*, cit., pp. 13; 37; T. DAVIES, *Famiglie feudali siciliane...*, cit., praecipue p. 21.

moniali⁴⁵; serve piuttosto, tra le tante valenze che lo attraversano, a legittimare una distinzione sociale attraverso un oculato investimento conservativo, ma redditizio, destinato a rivalutarsi nel tempo a fronte dell'inflazione secentesca. D'altro canto l'affermazione del modello aristocratico rende ragione di come la funzione del fedecommissario muti dal Quattrocento al Cinque Seicento. La trasformazione della famiglia mercantile in casato aristocratico e la tensione all'eternità della discendenza e del patrimonio rendono la successione fedecommissaria un meccanismo di assoluto rilievo nella storia dell'aristocrazia, diretto su blocchi patrimoniali sempre più onnicomprensivi piuttosto che simbolici.

L'esercizio delle cariche pubbliche e l'antica tradizione di eccellenza economico finanziaria erano in realtà ciò che più concretamente distingueva i patrizi fiorentini; la base di un'ascesa che in tre secoli avrebbe trasformato gli antichi popolani, che duramente avevano combattuto l'emergenza del potere magnatizio, a senatori e marchesi. È significativo che il forte monopolio delle magistrature esercitato dall'aristocrazia nel '400 prosegue durante il Principato mediceo. Dei 664 eletti tra il 1532 ed il 1771 al Senato fiorentino, l'assemblea dei '48 ideata con le Ordinazioni del 1532, le famiglie del nostro campione ne vantano 149 per quello che riguarda i patrizi titolati (22,4%), 49 per i *patrizi* (7,3%), 5 per i *nobili* (0,75%). I *cittadini* sono qui rappresentati dal solo Giovanni da Fortuna del dottor Albizzo di Carlo, gentiluomo della Camera della granduchessa Vittoria e Commissario di Arezzo⁴⁶.

Si tratta di un gruppo dirigente strutturato su base censitaria piuttosto che di ordine, e fortemente omogeneo, in virtù soprattutto di un sistema parentale molto vasto ma interno all'oligarchia cittadina, realizzato in un mercato di spese dotali mantenute più basse di quello che appare in altre realtà coeve. Il senso dell'appartenenza al gruppo ristretto traspare non solo da questa accorta calmierazione delle doti, ma anche delle disposizioni in merito contenute nei testamenti, dove se ne ordina la costituzione non tanto per le fanciulle povere quanto per quelle dei nobili patrizi di uguali condizioni⁴⁷. Il distendersi dei legami matrimoniali e delle alleanze all'interno del pur vasto gruppo dirigente locale, poco aperto sia verso famiglie di città e stati stranieri che di livello inferiore all'élite, consentì di anestetizzare gli esborsi dotali, peraltro compensati dai matrimoni dei primogeniti, mantenendone basso il livello medio. Sembra in sostanza che fin dal Quattrocento l'aristocrazia fiorentina si percepisca come una *koinè* molto omogenea sia geograficamen-

45 M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno d'eternità...*, cit., pp. 49, 53; T. DAVIES, *Famiglie feudali siciliane...*, cit., pp. 36, 114.

46 Cfr. Appendice 3, D. Anche le brevi note biografiche che il Manni affianca ai nomi dei senatori registrano con puntualità il passaggio o la coesistenza naturale della dignità senatoria con quella marchionale (D.M. MANNI, *Il senato fiorentino o sia notizia de' senatori fiorentini dal suo principio sino al presente ecc.*, In Firenze, Per lo Stecchi e il Pagani, 1771).

47 Un comportamento analogo è quello del lucchese Bartolomeo di Francesco Cenami, appartenente all'oligarchia cittadina, che costituisce quindici doti solo per le fanciulle nobili lucchesi (M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino, 1974 (ristampa), p. 258).

te che socialmente, rafforzata nella sua identità da matrimoni contratti prevalentemente nel proprio Stato⁴⁸.

3.3 La legislazione medica e lorenese sui fedecommissi

Per uno studio che si propone di indagare i modi della trasmissione e conservazione della ricchezza, alcune deduzioni storiografiche appaiono particolarmente utili. In primo luogo a Firenze le strutture politiche avevano assicurato alle famiglie nobili un regime privilegiato «e favorito la conservazione della loro influenza e della loro ricchezza»⁴⁹. Questo fu evidente almeno fino al 1747, quando con la legge sui fedecommissi, se non si sferrò un vero e proprio attacco alla nobiltà, si mosse il primo cauto passo verso una riforma delle strutture sociali ed economiche del Granducato. Lo studio delle ricchezze dell'aristocrazia, qui intesa come insieme di *nobili e patrizi* nella loro specifica accezione, diventa quindi prioritario se si considera il rapporto esistente tra la consistenza numerica del ceto e le ricchezze detenute. Nel 1760 le famiglie patrizie e nobili erano 377⁵⁰, corrispondenti ad una netta minoranza (2- 3,5 %) di una popolazione di circa 78.000 abitanti⁵¹. Questo gruppo possedeva però la maggior parte delle ricchezze toscane (1/3 di tutto il reddito dello Stato), ed era in grado di condizionare la vita economica del Granducato attraverso l'andamento della domanda e del reddito prodotto⁵². Verifichiamo in che misura la legislazione in materia di successioni patrimoniali riflette questa forma di tutela del patriziato da parte del potere.

Con la legge del giugno 1747 s'inaugura un nuovo atteggiamento da parte dei sovrani stranieri, limitando quei poteri in materia fedecommissaria tradizionalmente delegati alla famiglia ed ai testatori, e istituendo una forma di controllo giurisdizio-

48 Consapevolezza e solidarietà di ceto traspaiono anche dal testamento di Bernardo Di Gerozzo Bardi del 1609, in cui lasciava per legato cento fiorini da distribuirsi tra i «nobili poveri (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4079, fasc. 176).

Il caso degli Strozzi rivela già alla fine del Trecento un lunghissimo catalogo di parenti acquisiti: Della Luna, Adimari, Ridolfi, Soderini, Acciaiuoli, Vettori, Capponi, Rucellai, Baroncelli, Zati, Del Benino, Canigiani, Soderini, Medici, a loro volta al centro di diverse alleanze matrimoniali cui gli Strozzi finivano per partecipare. L. FABBRI, *Alleanza matrimoniale e patriziato...*, cit., pp. XI, 43, 213 (Appendice 2).

49 R.B. LITCHFIELD, *Caratteristiche demografiche delle famiglie patrizie fiorentine...*, cit., p. 19.

50 Il campione è ricavato da IDEM, (*Emergence of a Bureaucracy...*, cit., pp. 56-57), e comprende 314 famiglie patrizie e 63 nobili. Col termine famiglia l'autore qui intende il *ramo* e non il *casato*.

51 R.B. LITCHFIELD, *Les investissements commerciaux des patriciens florentins au XVIIIe siècle* cit., 3, 1969, p. 686. I dati sono coniugati con quelli di P. MALANIMA, *L'economia dei nobili a Firenze nei secoli XVII e XVIII*, in «Società e storia», 54 (1991), p. 831.

52 P. MALANIMA, *L'economia dei nobili...*, cit., p. 830.

nale nelle persone dei consiglieri del *Magistrato Supremo*. Prima di affrontare l'analisi del provvedimento con cui i Lorena vietarono la perpetuità di fedecommissi e primogeniture, limitandoli socialmente e nella qualità dei beni, consideriamo i provvedimenti legislativi precedenti al 1747 e quale sia il quadro da essi determinato.

Una prima traccia del fedecommissi nella normativa si trova negli Statuti del 1415. Vi si prescrive che i fedecommissi tanto particolari che universali debbano mandarsi ad esecuzione quantunque l'eredità non sia adita⁵³; dopo questa nota estremamente garantista della capacità testatoria non disponiamo per oltre un secolo di tracce legislative al riguardo. I riferimenti legislativi al fedecommissi diventano più frequenti durante il governo di Cosimo I, allorché la questione politica – ma con forti ricadute patrimoniali – dell'incameramento delle ricchezze dei ribelli, si configurava come un'agognata risorsa cui il principe poteva attingere. In questo caso con la legge dell'11 marzo 1548/49 si prevedeva la confisca anche dei beni vincolati, privando conseguentemente i figli dei proscritti «d'ogni sorte di beni che in loro dovessero pervenire, in virtù di qualsivoglia fideicommissi [...]»⁵⁴. Nel 1562 con un *Editto sopra i legati, lasciti, donazioni, e fideicommissi, del dì 16 maggio [...]* l'attenzione si sposta sulla registrazione. È interessante che una simile urgenza non provenisse in realtà dal duca, ma fosse dettata da un autorevole *input* esterno. Pio IV aveva infatti constatato che numerosi legati e donazioni fatti a chiese e luoghi pii, con gli obblighi di celebrare messe per «la salute e liberazione delle pene del purgatorio», non erano stati eseguiti perché ignoti, e che, conseguentemente, questi testatori erano da allora costretti alle pene del purgatorio. Più concretamente la Fabbrica degli Apostoli Pietro e Paolo aveva ricevuto il privilegio particolare di far ritrovare «legati, donazioni e fideicommissi e farli essequire [...] e applicare quella parte che parrà loro conveniente alla predetta Fabbrica di Roma». I testatori, ormai defunti, avrebbero così viste garantite le intercessioni liturgiche desiderate e fino ad allora disattese, a prezzo tuttavia di un lascito aggiuntivo rispetto a quello da loro designato, da quantificarsi a discrezione della Fabbrica degli Apostoli predetti. In merito giova ricordare che sulle Chiese ricadeva l'obbligo giuridico di assolvere quegli *onera missarum* attivati dai testamenti e formalmente anteposti ai fedecommissi, dove, si badi bene, è preferita una destinazione dei beni *in temporalibus*⁵⁵. Nel ducato toscano i Commissari ecclesiastici incaricati, su istanza dei Deputati della Fabbrica, fecero depositare ai *proconsoli, consoli, e notai* tutti gli atti attinenti alle *pias causas*, quindi testamenti coi fedecommissi in essi contenuti redatti da notai morti «anche da cento anni in qua»⁵⁶. Ai fini della nostra indagine, nell'ambito della legislazione toscana prelorenese in materia, un'importanza ancor più marcata assume il bando relativo alla riorganizzazione degli *Statuti della Gabella dei Contratti del dì 29 aprile 1566 [...]*, in particolare il paragrafo *Della*

53 *Statuta populi et Communis Florentiae...*, cit. Liber secundus, Rubrica XXXI, p. 134.

54 L. CANTINI, *Legislazione toscana ecc.*, II, Firenze, 1800, pp. 58-61

55 M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., pp. 56-57.

56 L. CANTINI, *op. cit.*, IV, Firenze, 1802, pp. 339, 353.

gabella de' testamenti, legati, e donazioni per causa di morte ecc. Vi si stabilisce infatti che chi sarà istituito erede con tali atti dovrà pagare per gabella «lire 50 soldi 5 per ogni 100 scudi di Lire 7 per scudo di quel che gli fusse lasciato»⁵⁷. Questa disposizione non sembra sia mai caduta in prescrizione e fissa un indice di prelievo d'importanza considerevole che si aggiunge alla decima sugli immobili. Il grandissimo numero di fedecommissi poteva sì danneggiare il commercio, ma aveva una ricaduta notevole ed immediata nelle casse dello Stato patrimoniale. Una lite successoria interna alla famiglia Gerini ci ha consentito di approfondire quali fossero le disposizioni della riformata gabella dei contratti in merito ai lasciti fedecommissari⁵⁸. Il capitolo *De' testamenti, legati e donazioni per causa di morte, e ultime volontà, o per successioni ab intestato* e il successivo *Degli usufrutti lasciati per testamento ecc.* fissava la tassa di successione al 5% del valore del bene stimato dai periti. Dopo dieci anni la tassazione diminuiva, nel senso che si prelevava sempre il 5%, ma su una nuova stima dell'imponibile diminuita di 1/5. Nel corso del tempo si assiste quindi ad una continua riduzione della massa sottoposta a prelievo: da 15 a 20 anni di 1/3 e da 20 in avanti «sino alla metà di quello mostrerà la stima da farsi come di sopra [la metà di 1/3]»⁵⁹. Il ricorso quasi generazionale delle famiglie alla sostituzione fedecommissaria costituiva di fatto una continua risorsa fiscale per lo Stato, mentre l'entità del prelievo non rappresentava evidentemente per i disponenti un deterrente che rendesse svantaggioso l'uso delle sostituzioni.

57 IDEM, *op. cit.*, VI, Firenze, 1802, p. 85. Questo elemento è di notevole interesse per più ragioni. In primo luogo, perché certamente ci permette di inserire il fedecommissario all'interno del sistema fiscale toscano ritenuto per lo più debole durante il governo dei granduchi Medici. È stato verificato che la tassazione diretta aveva una scarsissima incidenza, non superando mai il 10% delle entrate statali, minore rispetto, ad esempio, sia alle tasse sui consumi, che ai dazi e gabelle sul commercio (E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato nella prima età moderna. Due modelli diversi: Piemonte e Toscana, Savoia e Medici*, in *Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna*, a cura di A. De Maddalena e H. Kellenbenz, Bologna, 1984, p. 219). In secondo luogo perché ci consente di valutare l'ammontare complessivo di alcuni fedecommissi, dato che molto raramente il loro valore figura nella portate. Un fedecommissario apparentemente modesto come quello di Agnolo Castelli era goduto da sei diversi fedecommissari della famiglia Marucelli: l'abate Tommaso e il commendator Giovan Filippo suo fratello, il loro nipote cavalier Roberto unitamente; ma anche da Giovan Filippo separatamente, da Francesco Marucelli e da monsignor Alessandro. In una nota allegata dal canonico Filippo relativa a certi beni, corrispondenti appunto alla sesta parte dell'importo totale della gabella, viene indicato il valore di scudi 2546.1.16.4 contro 15.227.4. -. dell'imposta successoria complessiva. Calcolando per difetto 50 lire per ogni 100 scudi si ottiene che il valore del fedecommissario ammonterebbe a 213.878 scudi, e la quota di Giovan Filippo a 35.644 (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4064, fasc. 82).

58 ASFi, *Archivio Gerini*, 2282 (prov.), *Scritture in causa del fedecommissario del Signor Giovanni Gerini* (1609-1676).

59 ASFi, *Gabella dei Contratti 2251, Riforma dello Statuto della Gabella di Firenze dell'anno 1566*, p. 130.

Tre anni dopo, nel dicembre 1569, una legge *Del tener nell'Archivio pubblico libri particolari dove si descrivino tutti i fidecommissi così universali come particolari* offre notizie interessanti su quella che fino a quel momento era stata l'entità del fenomeno del fedecommisso universale (su tutta l'eredità) e particolare (su una parte di essa) in Toscana. La pratica viene definita come

uso frequente [...] per li tempi addietro, e è non meno di presente in questa città e suo Stato – il quale – ha molto difficultato sempre per l'adietro e non men hor rende assai difficile il negoziare e contrattare astenendosi altrui più che può per non poter chi compra rendersi giammai sicuro [...] che quel che [vi] compra [...] o con il sudor suo s'acquista habbi ad esser liberamente suo, che non sia sottoposto a qualche fidecommissio⁶⁰.

Assai in anticipo rispetto alle istanze settecentesche questa legge coglie appieno la negativa ricaduta dei fedecommissi sul commercio, reso difficultoso però non tanto dalla presenza dei vincoli testatori quanto dalla loro occulta natura e dalla difficoltà di accertare la libera negoziabilità del bene. Nei capi successivi si specificano quegli accorgimenti in grado di ovviare ad una simile situazione di incertezza, consistenti nell'obbligo degli eredi fedecommissari di notificare ai Ministri dell'Archivio la morte del testatore (capo XVIII), di depositare copia del testamento, e di riceverne del pari copia dagli stessi ministri (capi XIX-XX). Nell'ottica dell'ostensibilità dei fedecommissi e della loro reperibilità, con una successiva provvisione del 13 giugno 1578 nient'altro si sancisce che una semplificazione nella registrazione degli atti: il fedecommisso non deve essere più annotato, ma lo devono essere soltanto il nome del testatore, l'anno e il giorno della redazione, giacché chi chiede di visionare il fedecommisso desidera farlo sull'atto integrale, vista la delicatezza della materia, e non accontentarsi del «summario de' ministri»⁶¹.

Per arrivare ad un provvedimento che stabilisca dei limiti alla volontà del *de cuius* espressa nel fedecommisso, bisogna attendere appunto la legge lorenese del 1747. Una simile normativa va naturalmente inquadrata nel contesto riformistico del primo Settecento, ma anche in un sistema di politica sovranazionale in cui vennero decise le sorti del Granducato all'indomani della morte di Giangastone e della Guerra di successione polacca⁶². L'appiglio ad un intervento legislativo di così vaste implicazioni fu tuttavia rappresentato da un caso ben specifico, quale il mancato pagamento della gabella dei contratti relativamente ai beni sottoposti a fedecommisso dal marchese

60 L. CANTINI, *op. cit.*, VI, Firenze, 1802, p. 157.

61 *Ivi*, IX, Firenze, 1803, pp. 14, 16.

62 Per le linee generali del quadro politico e delle riforme si rimanda a F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino 1987, pp. 85-93, e ora anche A. CONTINI, *La Reggenza lorenese tra Firenze e Vienna. Logiche dinastiche, uomini e governo (1737-1766)*, Firenze, 2002.

Niccolò Ridolfi (1727). Fu su questa causa che il Richecourt, il vero protagonista della stesura delle legge, impostò una serie di riflessioni che alimentarono il progetto legislativo, dove l'oggetto non fu tanto il singolo caso quanto la ben più decisiva «concorrenza fra la libertà di testare e i diritti sovrani»⁶³.

Con la legge si concedeva la capacità di istituire vincoli successori ai soli nobili, categoria che al momento non aveva ancora una chiara definizione giuridica. Si limitava inoltre l'istituto riguardo alla durata, nonché alla qualità dei beni, e si rendeva disponibile la documentazione per verifiche. Relativamente alla durata, i fedecommissi da istituire avevano validità non più perpetua ma di soli quattro gradi, oltretutto da computarsi *in capita* e non *in stirpes*⁶⁴. Ciò significava che ogni singolo beneficiario del fedecommissato costituiva un grado, mentre non lo era la generazione, come al contrario i disponenti avevano fino ad allora ben specificato nei testamenti. Si introduceva quindi una scansione più serrata dei passaggi successori che avrebbe contratto di molto la validità temporale della sostituzione. La legge, approvata il 22 giugno e promulgata il 4 luglio, obbligava, in termine di sei mesi, chiunque fosse in possesso di atti riguardanti fedecommissi o primogeniture a presentarli agli ufficiali del *Magistrato Supremo* affinché venissero registrati. Da un punto di vista strettamente documentario il riflesso immediato fu la creazione di una consistente serie archivistica di circa 90 filze, da cui sarebbe dovuto emergere con chiarezza la presenza di vincoli sostitutori su determinati beni, così da raggiungere quella trasparenza tanto auspicata dal Muratori⁶⁵. Anche in questo caso la riflessione muratoriana metteva radici nella legislazione precedente. Si pensi in particolare alla costituzione *Romanum decet Pontificem* con cui Urbano VIII Barberini aveva stabilito la registrazione dei fedecommissi nell'Archivio che da lui prendeva il nome⁶⁶. Oltre all'ostensibilità degli atti il provvedimento lorenese selezionava i beni che da allora sarebbe stato possibile vincolare. Venivano ammessi

63 M. CHIANTINI, *Il fedecommissato nella Toscana lorenese*, cit., pp. 27-63, la citazione è a p. 27.

64 L. CANTINI, *op. cit.*, XXV, 1806, pp. 362-366. I fedecommissi *dividui* furono poi aboliti con il *motuproprio* di Pietro Leopoldo del 14 marzo 1782, che anticipò il divieto di istituire nuovi fedecommissi con l'editto del 23 febbraio 1789 (A. MORONI, *Antica gente...*, cit., p. 30).

65 Chiunque utilizzando il fondo avrebbe potuto accertarsi se i beni «si sieno o non sieno vincolati da Fidei commissio que' beni, riuscirà loro in tal maniera più facile lo schivare di contrattare con chi non è assoluto padrone di quei fondi» (L.A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza...*, cit., pp. 149-150).

66 Nell'orizzonte di una politica di rafforzamento del potere centrale a danno dei baroni, per lo più insolventi debitori dello Stato, in corso fin dal XVI secolo, che aveva prodotto, in netto anticipo sulla Toscana, «una linea legislativa continua e univoca a proposito dell'istituto» del fedecommissato (M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., pp. 63-64, 78-79). Già nel diritto romano e giustiniano gli elenchi dei beni fedecommissati consentivano di tutelare gli interessi dell'erede, consentendogli la difesa da eventuali istanze creditizie. Nell'età barocca gli inventari acquisirono inoltre una valenza di ricognizione e controllo generale del capitale immobiliare dello Stato della Chiesa da parte degli organi centrali (*ivi*, pp. 203-204).

solo beni immobili e titoli di debito pubblico, anche se si prevedevano deroghe «per le pitture, sculture, gemme e manoscritti preziosi» che «potevano anco andar soggetti a fidecommissio, previa però l'annuenza del principe, che s'obbligò prestare tutte le volte che la conservazione di simili oggetti potesse contribuire al decoro nazionale»⁶⁷. Per quanto si è esposto, intorno alla questione dei fedecommissi tre elementi appaiono quindi storiograficamente rilevanti: la legge, ovviamente, con la sua elaborata gestazione; il cambiamento dinastico, che dopo il 1737 portò sul trono granducale una dinastia straniera; i beneficiari dei fedecommissi e delle primogeniture, che, circostanza non trascurabile, non si identificano con la classe nobile *tout court*.

Della legge si è già detto. Per quel che riguarda la Reggenza, è noto che essa, per conto di Francesco Stefano di Lorena, dovette affrontare la riorganizzazione di uno stato in cui le magistrature apparivano caotiche ed inefficienti («un cahos presque impossible a debrouiller»), dispensatrici di privilegi per la vecchia nobiltà repubblicana più che di giustizia ed efficienza per tutti i sudditi. Il console veneziano a Firenze notava che di fronte ai tentativi di riforma «li fiorentini sono più degli altri costernati di vedere tali cangiamenti, perché occupano da per tutto i migliori impieghi [...] Essi non possono accordarsi al nuovo governo, che vuole il giusto e l'onesto [...] sono in parte perdonabili assuefatti lungo tempo a fare le minestre a loro modo ed a rodere la carne fino all'osso»⁶⁸. Lo stesso Tanucci, membro della Reggenza borbonica a Napoli, riferendosi al tentativo di Pompeo Neri, segretario della Reggenza toscana, di costituire un unico codice civile per tutto il Granducato, oppugnava che prima di pensare alle leggi bisognava cambiare le «varie difformissime e intricatissime giurisdizioni»⁶⁹. In pratica, più che nell'originale intuizione di Francesco Stefano il provvedimento aveva le sue radici, come si è accennato, nelle leggi piemontesi del 1723, cui il granduca lorenesse invitava esplicitamente i suoi ministri ad attenersi, certo anche tenendo conto della spinta promossa da Ludovico Antonio Muratori in direzione di una correzione dei più evidenti difetti giurisprudenziali⁷⁰. Nel caso toscano, la legge sui fedecommissi avrebbe concretamente dovuto essere più che un atto di

67 A. ZOBBI, *Storia civile della Toscana dal MDCCCXLVIII*, Firenze, presso Luigi Molini, 1850, p. 262.

68 Cit. in N. RODOLICO, *Primi provvedimenti contro la manumorta ecclesiastica in Toscana*, in IDEM, *Saggi di storia medievale moderna*, Firenze, 1963, p. 373.

69 «Ognuna delle quali ha dovuto avere ed ha le sue leggi» così da «rendere superflua qualsiasi riforma delle leggi che si voglia fare universale» (cfr. M. VERGA, *Dai Medici ai Lorena. Aspetti del dibattito politico in Toscana nell'epistolario del Tanucci*, in *Bernardo Tanucci e la Toscana*, Tre giornate di studio, Pisa Stia 28-30 settembre 1983, Firenze, 1986, pp. 200-201.

70 Sulla legislazione piemontese cfr. G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, II, Modena, 1957, p. 351; G. SYMCOX, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo 1675-1730*, Torino, 1983, pp. 57-9. Il provvedimento sabaudo fu il «prototipo legislativo» su cui ci si basò a Vienna, dove fu redatto il progetto di legge sui fedecommissi toscani (M. CHIANTINI, *Il fedecommissio nella Toscana...*, cit., pp. 81 ss.).

riforma dell'economia e di trasparenza degli atti successivi, una disposizione che mirava a regolamentare la nobiltà, come dichiaratamente affermato dal Richecourt⁷¹, magari attraverso una prima chiara identificazione. Di fatto, sull'esempio anche in questo caso delle costituzioni piemontesi del 1729, ad essa sola era consentito il diritto di creare fedecommissi, da cui era esclusa qualsiasi altra famiglia non *nobile*⁷². Allo Zobi appariva evidente la cautela politica del provvedimento del 1747 che, se tuttavia «non osò arditamente spezzare tutti i vincoli creati dall'egoismo agnaticio, e dall'orgoglio dall'altra parte preparò ai beni stabili un lento sì ma inevitabile scioglimento»⁷³. Sul privilegio lasciato alla nobiltà il Tanucci fu invece assai critico: «veramente è un ridicolo pensare quello di chi toglie i fideicommissi per utile del commercio, e poi li permette ai nobili che possiedono tre quarti di quei beni che si è voluto conservar liberi pel commercio. Sariano i nobili come son hor le chiese, che acquistano e non alienano, e delle quali si vede che a lungo andare sarà tutta la terra cattolica»⁷⁴. Anche funzionari delle magistrature lorenese come Giovambattista Nelli, presidente della Deputazione sulla nobiltà istituita dopo il 1750, si dimostravano del resto esplicitamente favorevoli all'istituzione di fedecommissi e primogeniture «strumento utile per uno stato civilizzato pel oggetto di conservare in un grado più o meno florido, ma sempre sufficiente, le famiglie nobili e civili»⁷⁵. In realtà resta difficile immaginare quale trauma amministrativo, giurisdizionale ed economico sarebbe derivato dalla repentina abolizione di un istituto che larga parte aveva avuto nel consolidare nei secoli le fortune dell'aristocrazia cittadina, e quale forme avrebbe preso il dissenso politico verso i nuovi e per nulla graditi sovrani. Essi comunque, solo quarant'anni dopo, procedettero al divieto di istituire nuovi fedecommissi.

71 «Indipendentemente dalla legge sui fedecommissi, che è il pretesto sotto il quale io proponevo alla deputazione – sulla nobiltà e cittadinanza – di lavorare su questo progetto» (F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., pp. 88-90).

72 Per la legislazione piemontese cfr. E. GENTA, *Fedecommissi e primogeniture in Piemonte...*, cit., p. 359.

73 A. ZOBÌ, *Storia civile della Toscana dal MDCCCXLVIII*, I, Firenze, presso Luigi Molini, 1850, pp. 262-263.

74 Lettera del Tanucci al Nefetti del 24 ottobre 1750 (cit. in F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., p. 92). Altra interessante lettera è quella al Nefetti del 31 luglio 1747, in cui si considera il problema in merito soprattutto ai luoghi pii: «Non è piccolo utile quello di togliere ai luoghi pii le successioni fideicommissarie che si ottiene colla legge riformante i fideicommissi. Ma dubito che il rimedio sia peggiore del male. Gli uomini vogliono star sicuri della civiltà o nobiltà e comodo dei lor discendenti. Per questo faticano e là tirano tutte le linee. Fuggiranno da un paese ove non lo possono conseguire e ne porteranno seco il denari acquistato e il ritratto dalla vendita che faranno dei beni loro. Questa vendita porterà nei luoghi pii forse più di quello che avrebbon portato i fideicommissi già fatti» (B. TANUCCI, *Epistolario*, II 1746-1752, a cura di R.P. Coppini e R. Nieri, Roma, 1980, p. 290).

75 Cit. in M. VERGA, «Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone»..., cit., p. 367.

Necessitano alcune considerazioni anche per l'ultimo soggetto della vicenda, ovvero i fedecommittenti. Al momento della promulgazione della legge avevano istituito atti sostitutori non i soli nobili, ma anche i cittadini, o quelle famiglie in possesso di una qualche sostanza, piuttosto che ricchezza. E lo avevano fatto a loro piena discrezione, senza limiti temporali e senza discriminazione per la qualità dei beni, come emerge dallo spoglio della documentazione che, giova sottolinearlo con chiarezza, seppur formata con la legge del 1747, fotografa in realtà la precedente situazione del fedecommissario non ancora modellata della nuova normativa. Come è stato verificato anche dalla Zorzoli per Milano gli intenti dei fedecommittenti potevano essere molto diversi⁷⁶: si vincolavano le proprietà non solo per trasmettere grandi patrimoni o eternare il prestigio del casato, ma anche per assicurare un semplice bene di sussistenza a garanzia dell'avvenire dei figli. Nel caso che ci riguarda questa diversità di intenti emerge vividamente dallo spettro amplissimo di famiglie che accedono all'istituto e rivelano come la sostituzione vincolata costituisca un elemento forte all'interno di una visione della propria vita e di quella della famiglia. La stessa legislazione toscana ci informa che il ricorso all'istituto era massiccio ancor prima del secolo d'oro delle successioni, che corrisponde un po' ovunque al '600. Così la proliferazione dei fedecommissi divenne lo specchio della percezione che anche i ceti mercantili avevano sviluppato della proprietà immobiliare⁷⁷.

Privilegiando le ricadute economiche del fenomeno, il nostro studio si concentrerà su un campione dell'aristocrazia fiorentina, comprensivo anche di quelle famiglie del contado o del distretto che avevano avuto accesso alla cittadinanza nel corso del '500-'700. È stato calcolato che le famiglie nobili alla fine del XVII secolo fossero in tutto 385. In seguito il patriziato toscano e fiorentino subì un processo di contrazione che nella Dominante ridusse le famiglie nobili a 314 verso il 1760. Il gruppo potrebbe apparire ancora più ristretto se rapportato ai ceti dirigenti di altre città italiane⁷⁸. Bisogna inoltre precisare che queste famiglie rappresentavano

76 M.C. ZORZOLI, *Della famiglia e del suo patrimonio...*, cit., pp. 121-122.

77 «Considerata bene tanto prezioso da diventare normale (anzi quasi doveroso) che nell'atto di trasmetterla per successione, chi ne era titolare la sottraesse alla disponibilità degli eredi (*Ivi*, p. 151).

78 P. MALANIMA, *L'economia dei nobili a Firenze...*, cit., pp. 830-831. In base ai calcoli di Boutier tra il Cinquecento e la fine del Settecento la popolazione di Firenze oscillò tra i 60 e gli 80 mila abitanti. Di questi i nobili finivano per rappresentare una percentuale compresa tra il 2 il 3%, vale a dire che circa 1.800-2.000 persone erano le principali depositarie delle ricchezze e con i loro investimenti potevano condizionare la vita economica di tutta la città se non del granducato (*ivi*, p. 829). Sulla relativa ampiezza della classe dirigente fiorentina rispetto alle élites di altre realtà italiane cfr. J. BOUTIER, *Construction et anatomie d'une noblesse urbaine. Florence à l'époque moderne (XVI-XVII siècles)*, Thèse de l'École des hautes études en sciences sociales, 1988, p. 233. Ringrazio l'autore per avermi fatto pervenire parti di questo lavoro, attualmente smarrito nell'unica sede di conservazione fiorentina.

un ventaglio molto eterogeneo dal punto di vista economico piuttosto che da quello sociale. Tra loro troviamo sia i marchesi *Riccardi* cui Montesquieu, attribuisce una rendita di 200.000 lire torinesi, seguiti dai *Rinuccini*, *Corsini*, *Corsi*, *Salviati* e *Strozzi* con 20.000 scudi toscani di rendita, dai marchesi *Incontri*, *Tempi*, *Niccolini* e dal barone *Franceschi* con una rendita stimata di 12-15 mila scudi⁷⁹. Ma nell'aristocrazia trovava ricetto anche un consistente gruppo di famiglie che godeva di poche centinaia di scudi di rendita annua e che comunque era o sarebbe stato ascritto allo stesso livello nobiliare dalla legge del 1750⁸⁰.

La nostra analisi si basa pertanto su un campione rispetto ai 314 nomi calcolati da Boutier, cioè su 63 nomi di coloro che presentarono le *provanze* di nobiltà un anno dopo la promulgazione della legge, ma che tenta di abbracciare questa stratificazione economica⁸¹. Si tratta di un quadro attinente al 21% dell'aristocrazia fiorentina registrata nei libri d'oro nel 1760, e al 23% delle 267 famiglie iscritte nei primi due anni (1750-2)⁸². Ad esse si è poi aggiunto un campione di semplici cittadini (sempre di 21 nomi) che possa costituire un utile parametro rispetto ai comportamenti dell'aristocrazia. Su questa base si cercherà di approfondire gli aspetti economici legati ai fedecommissi istituiti nel corso di quasi tre secoli, consistenti tanto nella valutazione dei beni vincolati e della loro diversa tipologia, quanto nel verificare l'esistenza di nessi dell'istituto col più vasto movimento dell'economia e i profondi mutamenti costituzionali intervenuti in Toscana dal 1500 al 1700.

79 P. MALANIMA, *L'economia dei nobili a Firenze...*, cit., p. 853.

80 Una visione più completa del livello delle rendite immobiliari emerge da un donativo, precedente del 1688, calcolato sulla decima, la base della tassazione diretta a Firenze. Non sappiamo tuttavia i criteri in base a cui sia stato determinato l'imponibile. Del documento si sono serviti sia Boutier (*Construction...*, cit., pp. 380-387), che Stumpo (*I ceti dirigenti...*, cit.). Il registro contenente questo donativo, insieme a quelli dei donativi del 1611 e del 1656, non era stato ancora inventariato alla fine degli anni '80 allorché la sede dell'ASFfi si trovava al palazzo degli Uffizi. Nella sua tesi di dottorato Boutier riporta la segnatura *Miscellanea Medicea*, non classée. I tentativi di reperimento degli originali nella nuova sede dell'archivio, nonostante la gentile collaborazione del personale archivistico, hanno dato esito negativo.

81 Ci siamo basati sul prezioso elenco stilato da R.B. LIETCHFIELD, *Emergence of a Bureaucracy...*, cit., pp. 362-382.

82 J. BOUTIER, *Una nobiltà urbana in età moderna...*, cit., p. 145.

La trasformazione del fedecommesso
e dei patrimoni in Toscana
tra '500 e '700

II

Il fedecommesso dall'ultimo secolo della Repubblica
al primo periodo mediceo

Il Seicento mediceo

Gli ultimi Medici e la Reggenza (1689-1750)

Il fedecommissso dall'ultimo secolo della Repubblica al primo periodo mediceo (1450-1609)

I

I.1 Prima della crisi

Il fedecommissso negli antichi Stati italiani si presenta di fatto come un fenomeno di lunga durata. Se la sua origine è fissata con un'oscillazione invero abbastanza ampia tra XI e XIII secolo, ancora nella seconda metà del Settecento e oltre nel mezzogiorno d'Italia come nel Piemonte, nella Repubblica di Venezia o in Toscana, a Modena o nello Stato della Chiesa, i legislatori e gli amministratori dovettero confrontarsi con l'istituto e le sue ultime conseguenze. La pratica fedecommissaria ebbe dunque lunga vita, dall'età tardo medievale alla restaurazione, larga diffusione, configurandosi come un investimento economico ed una scelta culturale e psicologica di primaria importanza nella società italiana e non solo italiana di antico regime¹.

In Toscana il sistema delle sostituzioni fedecommissarie si realizzò all'interno di un orizzonte politico-istituzionale e fiscale dotato di evidente specificità. Una volta stabilizzato il governo principesco dopo la battaglia di Montemurlo (estate 1537), dove l'opposizione dei fuoriusciti fu, almeno militarmente, sconfitta in maniera rovinosa, il Ducato poi Granducato beneficiò di tre secoli di pace, dove mancarono impegni militari di rilievo, se si eccettuano la guerra di Siena (1545-1555) e la brevissima parentesi della Guerra di Castro (1641-44)². Secondo il

I Brugi e Pertile, rispetto al Trifone, retrodatano ulteriormente la nascita del fedecommissso in Italia. Per Trifone il testamento del giurista Omobono da Cremona del 1259 costituirebbe uno dei primi esempi di sostituzione fedecommissaria intesa in senso moderno, volta cioè alla conservazione del patrimonio familiare (cfr. B. BRUGI, *Fedecommissso...*, cit., p. 628 e R. TRIFONE, *Il fedecommissso...*, cit., p. 82).

2 C. SODINI, *L'Ercole tirreno. Guerra e dinastia medicea nella prima metà del '600*, Firenze, 2001. L'opposizione politica dei fuoriusciti rimase tuttavia viva ancora per un trentennio. Cfr. ora E. FERRETTI, *Tra Bindo Altoviti e Cosimo I: Averardo Serristori, ambasciatore mediceo a Roma, in Ritratto di un banchiere del Rinascimento. Bindo Altoviti tra Raffaello e Cellini*, a cura di A. Chong, D. Pegazzano, D. Zikos, Torino, 2003, pp. 456-461.

Galluzzi, almeno fino agli anni Settanta del Cinquecento, questo clima avrebbe avvantaggiato la mercatura e le manifatture italiane (e toscane in particolare) rispetto a quelle di paesi travagliati da guerre nazionali o religiose (Fiandre e Francia), o dalle devastanti ricadute finanziarie di quei conflitti (Spagna)³. Per quel che più ci interessa, in Toscana non furono conseguentemente operati quei prelievi intensivi che le esigenze belliche determinavano altrove. La decima, che, com'è ampiamente noto, costituisce la base della fiscalità diretta fiorentina più che toscana, rimase per tre secoli sostanzialmente inalterata su un indice del 15%, raggiunto già sul finire del '500, ma poi rimasto del tutto stabile, a differenza, ad esempio, di quanto accadeva a Venezia dove, se pure mancò una revisione impositiva di breve periodo, tuttavia si ebbero sei rinnovi dell'indice di tassazione tra il 1537 e il 1740⁴. Nel Granducato le basi del prelievo fiscale rimasero invece i dazi e le gabelle sul commercio, e, in sottordine, le imposte sui consumi che colpivano indiscriminatamente tutti gli strati sociali, mentre si evitò di tassare più pesantemente la rendita dei grandi patrimoni attraverso una revisione del prelievo diretto⁵. Le conseguenze di questo sistema arrivano a toccare anche lo studioso contemporaneo di fatti economici, visto che la decima, come è stato notato, si rileva un termometro del tutto inefficace a registrare i cambiamenti dell'economia del Granducato, non superando in consistenza mai, tra Cinque e Settecento, il 10% delle entrate statali⁶.

Bisogna tuttavia precisare che la decima colpiva esclusivamente i cittadini fiorentini – proprietari di beni ubicati anche fuori dal contado – e non quelli del distretto o dello «Stato nuovo» di Siena –, evidentemente nel tentativo di preservare i nuovi sudditi da rischiose imposizioni e guadagnarne, con una politica cauta e rispettosa dei loro privilegi, l'appoggio al nuovo regime mediceo. All'interno di un'analogia scelta strategica, gli abitanti della Dominante godevano di tutta una serie

3 L'interessante annotazione si legge nel tradizionale *Istoria del granducato di Toscana sotto il governo della casa Medici*, II, Firenze, per Gaetano Cambiagi stampatore granducale, 1781, p. 22.

4 Cfr. A. MENZIONE, *La proprietà fiorentina e la decima: alcuni appunti*, in *Ricerche di Storia Moderna in onore di Mario Mirri*, a cura di Giuliana Biagioli, Pisa, 1995, pp. 106-107; ed E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato...*, cit., pp. 225-226.

5 E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato...*, cit. p. 224 ed anche P. MALANIMA, *La fine del primato. Crisi e riconversione nell'Italia del Seicento*, Milano, 1998, p. 141.

6 E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato...*, cit., p. 219. Senza riportare dati in merito, anche l'ambasciatore Tommaso Contarini notava con chiarezza che la base territoriale del sistema fiscale toscano era rappresentata da Firenze e dal suo contado, mentre le imposte più consistenti erano quelle sui consumi (il dazio della macina, che rendeva 200.000 scudi, quello sui commerci e la gravanza sui «contratti di vendere e comprare delle doti, per le quali si paga il sette per cento, il traffico del sale [...]»), mentre la decima sopra «i beni stabili [...] rende poco, perché si paga secondo certe note antiche dei beni (E. ALBERI, *Relazioni degli ambasciatori veneziti...*, cit., p. 258).

di privilegi, tra cui, in primo luogo, quello di ricoprire le cariche pubbliche, cittadine o circoscrizionali, nonché quelle diplomatiche, che tranne brevi parentesi furono loro appannaggio. Se, come si è visto, i fiorentini pagavano la decima istituita durante l'età repubblicana, è pur vero che la pressione sui patrimoni nell'arco di tre secoli non mutò. Il ruolo di strumento privilegiato che surrogò l'imposizione diretta spettò semmai al debito pubblico, che alla fine del Principato toccò cifre assai più alte che non a Venezia o in Piemonte. Secondo due fonti, invero assai divergenti, avrebbe raggiunto i 14 o i 20 milioni di scudi, cifra riveduta e abbassata a 13 dal Waquet, a fronte di un milione di scudi di entrate statali annue⁷. Anche grazie all'emissione d'effetti pubblici i Medici riuscirono a garantire la tranquillità e la neutralità della Toscana, con ingenti prestiti a Massimiliano II e Filippo II negli anni della concessione del titolo granducale, ottenuto nel 1569 ma confermato soltanto nel 1575-1576.

Ai fini della nostra indagine il fatto appare rilevante, tanto più a fronte di una crisi commerciale e manifatturiera, che, per quanto ormai ampiamente studiata, modulata e relativizzata in termini di flessione e decadenza piuttosto che di crollo assoluto brusco e indiscriminato, colpì indubbiamente Firenze soprattutto nei suoi scambi con l'estero⁸. In merito Malanima ha ampiamente documentato le modalità dello spostamento dei capitali dalle manifatture cittadine, in particolare quelle lanierie, che registrano sia un calo del numero delle botteghe che della produzione di panni tra 1585 e 1589⁹, verso le più sicure *accomandite*, in particolare quelle operanti a Firenze piuttosto che sui mercati esteri. Qui il capitale investito sarebbe passato da

-
- 7 E. STUMPO, *Finanze e ragion di Stato...*, cit., p. 222. Robiony calcolava il debito pubblico in venti milioni contro la stima assai più bassa fornita dello Zobi. Lo stesso Waquet rielabora questi dati (J.-C. WAQUET, *Le Grand-Duché de Toscane sous les derniers Médicis. Essai sur le système des finances et la stabilité dans les anciens états italiens*, Rome, 1990, p. 327). Montesquieu indica per il 1728 un valore del debito pubblico pari a 14 milioni (*Viaggio in Italia*, a cura di G. Macchia e M. Colesanti, Bari, 1971, p. 154).
- 8 Il riferimento d'obbligo è al saggio di C. M. CIPOLLA, *Il declino economico dell'Italia*, in *Storia dell'economia italiana. Saggi di storia economica*, a cura di C. M. Cipolla, Torino, 1959, pp. 605-623; IDEM, *Crise à Florence, 1629-1630*, in *Histoire économique du monde méditerranéen 1450-1650*, Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, Toulouse, 1973, pp. 151-158; su coordinate analoghe pensiamo alla più recente sintesi, focalizzata sulle economie cittadine, di O. DI SIMPLICIO, *Sopravvivenza e declino dell'economia urbana italiana*, in *Storia della società italiana*, X, *Il tramonto del Rinascimento*, Milano, 1987, pp. 13-62.
- 9 A fronte di una manifattura serica certamente più resistente. In merito a questi temi. Cfr. P. BATTARA, *Botteghe e pignoni nella Firenze del '500. Un censimento industriale e commerciale all'epoca del Granducato mediceo*, «Archivio storico italiano», II (1937), pp. 3-28; M. CARMONA, *Sull'economia Toscana del Cinquecento e del Seicento*, «Archivio storico italiano», I (1962), p. 35; P. MALANIMA, *Firenze tra '500 e '700: l'andamento dell'industria cittadina nel lungo periodo*, «Società e storia», 2, 1978, pp. 236-7. Sull'industria della seta in particolare J.-C. WAQUET, *Pour une histoire de l'industrie de la soie à Florence aux dix-septième et dix-huitième siècles*, «Ricerche storiche», XIII (1983), pp. 235-250.

18.000 ducati (1551-55) a 835.000 nel momento di massima fortuna delle società (1656-1660)¹⁰. Ancora più sicurezza dovevano garantire gli investimenti in terre, palazzi e ville, all'interno di un processo di nobilitazione del patriziato cittadino promosso dagli stessi granduchi e teso a equiparare l'*élite* fiorentina alle nobiltà italiane o europee, al fine di ottenerne il sostegno ad un principato di debole legittimità. La situazione politica interna tendeva verso il rafforzamento del potere assoluto e il controllo del territorio, laddove sul piano internazionale lo scenario si caratterizza piuttosto per l'instabilità politica. Soprattutto gli anni 1560-1580 vedono la Francia travagliata dalle guerre di religione, il Mediterraneo attraversato dalla guerra contro i Turchi ancora dopo Lepanto, la Spagna impegnata contro l'Inghilterra e nell'immane sforzo militare e finanziario delle guerre nelle Fiandre e nei Paesi Bassi, da cui molto dipese la bancarotta del 1575 e i numerosi fallimenti dei banchieri fiorentini¹¹. Sul piano più strettamente economico, negli anni 1560-1570 si verificarono modifiche sostanziali inerenti al mercato internazionale, con la diffusione di nuovi prodotti tessili a basso costo confezionati in Inghilterra e Olanda¹², assieme allo spostamento dell'asse dei commerci e dei circuiti finanziari verso il nord Europa, in particolare Anversa. Inizia adesso una fase di ripiegamento dell'industria laniera, che passa dagli oltre 13.000 panni confezionati tra il 1590 e il 1610 ai 6.000 del decennio 1630-1640, ma che ancora tra il 1560 e 1575 ne produceva 30.000¹³. All'inizio di una fase declinante della competitività dei prodotti italiani e toscani in particolare si aggiungeva anche la difficoltà d'approvvigionarsi di materie prime sempre più monopolizzate dai paesi atlantici, che appare evidente solo dai primi anni del '600, e che conferma le indicazioni sul peso della svalutazione monetaria. In una memoria, relativa alla situazione dell'*arte*, il provveditore dell'arte della lana Vincenzo Pitti lamentava un aumento del costo delle lane del 10-12% a partire dal 1604¹⁴. A Firenze il movimento generale dell'economia tese a indirizzarsi con più decisione e fin dalla metà del Cinquecento verso gli investimenti conservativi su base regionale, denotando una tendenza del resto riscontrabile anche altrove, in Italia e in Europa¹⁵.

10 Il riferimento è ancora al pionieristico saggio di M. CARMONA, *Aspects du capitalisme toscan aux XVI^e et XVII^e siècles. Les sociétés en commandite à Florence et à Lucques* «Revue d'Histoire moderne et contemporaine», 1964, pp. 81-108. Il riferimento si trova a p. 101. Sulle accomandite nel '600 cfr. anche J.G. DA SILVA, *Aux XVII^e siècle: la strategie du capitalisme florentin*, in «Annales E.S.C.», 19 (1964), pp. 480-491.

11 P. MALANIMA, *I Riccardi di Firenze...*, cit., p. 56. Capponi, Buonamici, Strozzi e, aggiungiamo noi, De' Ricci andarono falliti; cfr. anche C.M. CIPOLLA, *La moneta a Firenze nel Cinquecento*, Bologna, 1987, pp. 109 ss.

12 Il fenomeno è ampiamente noto. Per la Toscana rimandiamo a P. MALANIMA, *Industria e agricoltura in Toscana, tra Cinque e Seicento*, «Studi storici», 21 (1980), pp. 285-286.

13 IDEM, *La decadenza di un'economia cittadina. L'industria di Firenze nei secoli XVI e XVII*, Bologna, 1982, p. 295.

14 *Ivi*, p. 303

15 *Ivi*, pp. 130-31.

Tuttavia altre indagini hanno a loro volta messo in evidenza come questo ritorno alla terra non rappresentasse affatto un'ottusa e sterile chiusura imprenditoriale da parte dei detentori di ricchezza¹⁶. Il panorama territoriale e le specificità dell'economia agraria finivano del resto inevitabilmente per declinare sotto particolari forme questa tendenza. In Toscana, e in particolare nella valle dell'Arno fino a Pisa, a sud verso il Chianti ed il fiume Elsa, ad est verso il Valdarno, vale a dire quello che storicamente si configura come il contado di Firenze, prevaleva un sistema agrario imperniato sulla mezzadria. Aymard ha ripetutamente indicato come l'agricoltura mezzadrile, se non partecipava di ricavi così redditizi come il grande affitto della piana lombarda, tuttavia offriva un articolato sistema di molteplici opportunità di reddito, garantite in primo luogo dall'agricoltura promiscua, in Toscana caratterizzata dall'incremento della gelsicoltura voluto da Ferdinando I¹⁷. Si consideri che, oltre alla tipologia del sistema di conduzione mezzadrile, le carestie di fine Cinquecento (1589-'92, 1595-'96) e dell'inizio del secolo successivo, portarono con sé sia la diminuzione delle rese che la tendenza al rialzo della rendita agraria¹⁸.

Dietro tutti questi elementi traspare una contrazione del settore monetario dell'economia, determinato soprattutto dalla svalutazione della moneta argentea rispetto a quella aurea. In particolare in Toscana i contemporanei ben sapevano come per scudi d'argento di sette lire si intendesse una specifica moneta corrente, il cui valore, tuttavia, era andato tra Cinque e Settecento svalutandosi per un generale deprezzamento dell'argento rispetto all'oro sul mercato mondiale, sia, anche se in misura minore, per la riduzione della quantità di metallo pregiato presente nella lega (*intrinseco*)¹⁹. Se la recente storiografia economica ha in parte trascurato l'effettiva svalutazione del ducato-scudo di sette lire²⁰, i contemporanei ne avevano una percezione assai chiara. È quello che emerge non solo da uno scritto anonimo sul fiorino d'oro, ma anche dalle analisi del Pagnini e del Vettori, nonché da alcune testimonianze manoscritte. In particolare il redattore del *Manoscritto 763* conservato nell'Archivio

16 P. LANARO SANTORI, *op. cit.*, pp. 5-7.

17 Tanto che «l'agricoltura diventa un investimento produttivo paragonabile ad altri» (M. AYMARD, *La fragilità di un'economia avanzata: l'Italia e la trasformazione di un'economia europea*, in *Storia dell'economia italiana*, II, *L'età moderna. Verso la crisi*, Torino, 1991, pp. 38-41 e passim).

18 Lo Zobi ipotizzava che neppure le congiunture favorevoli avrebbero potuto giovare al sistema agricolo toscano, dato che un eccesso di produzione sarebbe stato ancor più sfavorevole ai proprietari terrieri (*Manuale storico delle massime e degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Firenze, Pietro Onesti, 1847, pp. 69-70).

19 E. STUMPO, *La circolazione monetaria sulla piazza di Livorno: le monete toscane e quelle forestiere, il corso dei cambi*, in *Merci e monete a Livorno in età granducale*, Milano, 1997, pp. 139-40; IDEM, *I falsi storici: ovvero le regole del gioco nella ricerca storica*, Firenze, 1993, p. 42. L'autore sottolinea la sostanziale bontà della moneta d'argento toscana dal 1500 al 1700, che mantenne, soprattutto dalla fine del Cinquecento, quasi inalterato il proprio valore intrinseco.

20 Sottolineata sia da STUMPO, che da R.A. GOLDTHWAITE – G. MANDICK, *Studi sulla moneta fiorentina*, Firenze, 1994, pp. 64 ss.

di Stato di Firenze, nello stendere una succinta storia della moneta fiorentina, fa proprie alcune osservazioni di Bernardo Davanzati, che aveva dedicato le sue attenzioni alla svalutazione della moneta già nel XVI, scrivendo: «egli [Davanzati] dice che nel 1530 il fiorino – moneta corrente diventata poi moneta di conto di valore corrispondente allo scudo d'oro – valeva 7 [lire], e l'anno 1595 nel quale gli scriveva valeva [lire] 10 [...] donde si nota quasi un terzo di differenza, che valeva meglio, e pure vi era l'oro delle Indie che doveva avvilire non rincarare l'oro di prezzo»²¹. La svalutazione delle monete d'argento si accentuava durante il tardo Seicento, quando l'autore scriveva, e per rendere evidente l'assunto egli riferisce un tanto immaginario quanto gustoso dialogo tra debitore e creditore in merito ad alcuni ipotetici censi, livelli e lasciti:

Il debitore di un fiorino d'oro di sette lire dice; eccoti sette lire; Risponde il creditore tu me ne darai pur dieci, perché tanto ne vale oggi il fiorino d'oro, che tu mi devi dare. Risponde il debitore se io ti do un fiorino di 7 lire come la carta canta io non fo poco²².

L'autore parimenti ignoto delle *Notizie sul fiorino d'oro antico di Firenze* conferma che l'apprezzamento del fiorino aureo, coniato sempre della medesima qualità di metallo, procedette sia dal mutato rapporto internazionale oro/argento sia dal peggioramento intrinseco della moneta argentea, tanto che da un'identità di lire 7 per fiorino nel 1530 si arriva alle 10 del 1564, alle 10,3,4 del 1608 alle 12 del 1684, fino alle 13,6,8 del 1712²³.

Se la svalutazione della lire toscana fu inferiore a quella di analoghe monete italiane (ad esempio la lira milanese) l'impressione è che restavano comunque forti le conseguenze della perdita di potere di acquisto sui mercati internazionali dove i fiorentini avevano costruito la loro fortuna²⁴. Indicazioni di Da Silva e Stumpo suggeriscono di stimare in circa il 50% la perdita del potere della moneta argentea nei confronti dello scudo di marca tra l'inizio del '600 e la fine del secolo²⁵. Ciò non solo ridimensionerebbe ulteriormente il valore degli investimenti fiorentini all'estero tra Cinque e Seicento, calcolati in cifre nominali, ma aumenterebbe anche il divario tra queste speculazioni e gli investimenti più spiccatamente conservativi nella rendita agraria, che, se pur non altissima, si manteneva stabile nel tempo e non soggetta a

21 ASFi, *Manoscritto 763*, p. 64. G.F. PAGNINI DELLA VENTURA, *Della decima e di varie altre gravezza imposte dal comune di Firenze ecc.*, Ristampa anastatica, Bologna, 1967, p. 72; F. VETTORI, *Il fiorino d'oro antico illustrato*, Firenze, Tartini e Franchi, 1738. I grani d'argento costituenti la lira sarebbero passati dai 136 del 1470 ai 78 del 1601 (cfr. *infra*; *Notizie sul fiorino d'oro antico*, p. 3).

22 ASFi, *Manoscritto 763*, p. 65.

23 ASFi, *Notizie sul fiorino d'oro antico di Firenze in proporzione della lira d'argento*, Senza luogo e data, p. 5.

24 P. MALANIMA, *La fine del primato...*, cit., p. 92.

25 E. STUMPO, *I falsi storici...*, cit., p. 43.

ANNO	FIORINO/SCUDO D'ORO	LIRE	SOLDI	DENARI
1490	1	6	10	-
1493		6	11	-
1494		6	13	-
1495		6	13	-
1496		6	14	-
1498		6	15	-
1499		6	17	-
1500		7	-	-
1530		7	-	-
1531		7	10	-
1564		10	-	-
1608		10	3	4
1684		12	-	-
1712		13	6	8

rischi di svalutazione. Inoltre, come è ben noto, a partire dall'ultimo scorcio del '500 la crisi manifatturiera si fa più sensibile, così come si accentua il «primato nuovo dell'agricoltura», per usare l'espressione di Aymard. La crescita dei prezzi agrari registrata già durante il XV secolo, nel corso del XVI appare eccezionale e ne era certo un incentivo. Tra il 1460 e il 1530 essa registrò un aumento del 169%, e questo sia per circostanze politiche, come la caduta della Repubblica durante l'assedio del 1530, che ambientali, come i picchi raggiunti nel 1539-40 e 1562 a seguito degli scarsi raccolti della stagione precedente²⁶. L'andamento crescente sarebbe poi continuato fino al 1620²⁷. Nel rinnovato interesse per la terra, tuttavia, la spinta congiunturale dei prezzi non ebbe forse minor peso della possibilità, che le fattorie offrivano alle famiglie, di supplire con le rendite al proprio autoconsumo, nonché a quello dei loro mezzadri, contadini e fattori. È su questo scenario che si colloca il ricorso alla sostituzione fedecommissaria.

Per tutto il Cinque-Seicento lo stato certamente favorì, o almeno non ostacolò, un fenomeno di speculazione economica come il fedecommissario. D'altro canto la legittimità giuridica della successione vincolata si basava sia sulla volontà personale del disponente che sulla tradizione del fedecommissario romano, arricchito delle specificità della successione feudale (la primogenitura e la perpetuità). Ne era così risultata una

26 R.A. GOLDTHWAITE, *I prezzi del grano a Firenze nei secoli XIV e XVI*, «Quaderni storici», 25, 1978, pp. 10-11; 21-22.

27 G. PARENTI, *Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi a Firenze*, Firenze, 1939, in particolare p. 146, grafico n° 8.

trasformazione dell'istituto del fedecomesso in 'fedecomesso di famiglia', coscientemente finalizzato cioè a conservare il patrimonio in un ben preciso gruppo consanguineo o parentale. Per le casse granducali questo favore verso il fedecomesso si traduceva certo in una tassa di successione considerevole (50 lire per ogni valore di 100 scudi trasmesso) che veniva a costituire una consistente fonte di entrata su beni già addecimati. Purtroppo le ricerche di registri inerenti alla contabilità di questa gabella hanno fino ad adesso dato esito negativo: non se ne trova traccia né nel fondo del *Magistrato Supremo* né in quello verosimilmente deputato della *Gabella dei Contratti*, dove tuttavia l'estrema genericità dell'inventario potrebbe nascondere più che svelare l'esistenza e l'eventuale collocazione della fonte.

1.2 Nobiltà e patriziato: dal feudo ai fedecomessi

In questa ricerca, prima di procedere ad un raffronto sistematico tra i periodi individuati, sarà opportuno disporre in primo luogo di quadri il più possibile dettagliati e specifici delle variabili che accompagnano o determinano i fedecomessi in ciascun secolo. Allo scopo appare opportuno considerare da vicino la pratica del fedecomesso nel lungo Cinquecento toscano, attraverso le predette famiglie campionate. Queste saranno considerate fondamentalmente come *fedecommissarie*. Parentele, rami diversi di uno stesso nome, anche quando il tempo n'avesse operato una sostanziale divaricazione da un ceppo originario, verranno cioè recuperati al casato proprio in virtù dei vincoli delle sostituzioni. Tra queste famiglie si è inoltre operata una scelta dettata dalla volontà di verificare le caratteristiche intrinseche dell'istituto, selezionando un gruppo di nobili di spada. Nel caso toscano l'espressione potrebbe risultare impropria. È noto come già Dante nel '200 tacciasse di *parvenus* alcune di quei casati di cui noi abbiamo riconosciuto e accettato *de facto* la natura più spiccatamente nobiliare, e pensiamo in particolare ai *Bardi*²⁸. Riconosciamo quindi la qualifica di nobiltà di spada, nel '500, ai *Ricasoli*, ai *Bardi* conti di Vernio nel 1355, ai *Barbolani* conti di Montauto, ai *Bourbon* di Monte S. Maria, entrambi feudatari nell'aretino, tutte famiglie di origine indiscutibilmente rurale²⁹. La scelta di queste quattro famiglie è stata, invero, indotta da un tentativo di appurare se anche in Toscana il fedecomesso fu adottato dapprima dall'antica

28 Queste distinzioni in PH. JONES, *Economia e società nell'Italia medievale...*, cit., pp. 245-246. In realtà i Bardi legarono le loro fortune al ruolo di sentinelle del ducato mediceo, in virtù della posizione strategica della contea di Vernio (cfr. le schede di R.M. ZACCARIA, *I Bardi di Vernio...*, cit., pp. 130-132). Prima di ottenere il titolo Pietro dei Bardi era in realtà un ricco mercante fiorentino (*Ivi*, p. 129).

29 Per la distinzione tra nobiltà rurale e cittadina e le diverse prospettive delle storiografie tedesca e italiana in merito, cfr. M. BERENGO, *L'Europa delle Città...*, cit., pp. 273 ss. Berengo sempre riferirsi soprattutto al mondo germanico che non alla composita realtà delle aristocrazie cittadine italiane.

nobiltà a sostituzione e integrazione della successione feudale che veniva modificandosi. In realtà non sembra che ciò sia avvenuto.

Se appare certo che il recupero dell'istituto del fedecommesso romano si realizza in Europa sotto la spinta delle diverse nobiltà nazionali o locali indipendentemente, nella Toscana d'antiche tradizioni comunali e oligarchiche i primi istitutori da noi incontrati sono una famiglia di patrizi d'antica origine: i *Panciaticchi*, seguiti da altri nomi spiccatamente cittadini come gli *Aldobrandini* e i *Palmieri*. Altrove, per una realtà territoriale riconosciuta di più spiccato impianto feudale come il Regno di Napoli, Delille e Visceglia hanno tracciato le linee di un percorso diverso della pratica fedecommissaria, che scende dalla feudalità fino ai ceti mercantili cittadini per i quali, la nobiltà rappresentava il naturale modello sociale di riferimento nonché lo *status* cui tendevano a legittimazione di un loro avanzamento politico o economico. Il fedecommesso, anche nelle sue particolari forme del maggiorascato e della primogenitura, si presentava come il mezzo privilegiato cui era ricorso la nobiltà – quella castigliana per prima, seguita da quella dell'Italia spagnola, per creare un antidoto alla liberalizzazione del mercato dei feudi, liberalizzazione che del resto aveva perseguito nel corso di due secoli, dalla fine del '300 alla seconda metà del '500³⁰. Così, attraverso la neutralizzazione del divieto di alienare il feudo, e l'acquisizione della facoltà di poterlo dividere tra i figli, essa riuscì a omologare sempre più quel possesso ad un bene personale piuttosto che ad una concessione passibile di revoca o di devoluzione. Il fedecommesso a questo punto si dimostrò opportuno ad evitare il rischio insorgente di un'eccessiva frammentazione del patrimonio, ponendosi come una barriera alla pervasività del capitale³¹. Delille, con particolare attenzione ai mutamenti delle situazioni di equilibrio tra nobili e sovrano, e Visceglia, attraverso piuttosto l'analisi concreta dei nuclei familiari, hanno per diverse vie documentato che questo cambiamento che colloca tra il 1570 e il 1580. Sono gli anni che, in termini generali, Barbagli individua come caratterizzati da un sistema successorio «patrilineare indivisibile» (1500-1600), facente seguito ad uno «patrilinare divisibile»³². A Roma le prime manifestazioni della pratica successoria unitaria appaiono all'inizio del Cinquecento, mentre fino

30 Quando, almeno nel regno di Napoli, la vendita dei feudi sembra ormai una conquista acquisita attraverso continui avalli strappati al potere regi. Su questi aspetti tra l'altro si veda G. DELILLE, *Famiglia e proprietà...*, cit., pp. 25-39, pp. 61-70.

31 «Tocchiamo qui il nodo del problema: laddove le trasformazioni legislative verificatesi nel corso del Cinquecento – l'automaticità dell'assenso accordato dal potere regio alle alienazioni feudali, il riconoscimento del diritto di vendere feudi a stranieri, di ipotecarli di metterli all'asta – tendevano a fare del feudo una qualsiasi «merce» e a amalgamare le sfere fino ad allora distinte del feudo e del capitale mercantile, la generalizzazione del fedecommesso va in senso opposto a questa tendenza e crea intorno al feudo uno spazio giuridico che lo pone di nuovo parzialmente al riparo degli assalti del capitale» (*Ivi*, pp. 67-68).

32 Che sarebbe entrato in crisi tra '600 e '700 per favorire la formazione della famiglia nucleare sorta sulla fine dell'egemonia successoria dell'erede unico (...) (M. BARBAGLI, *op. cit.*, pp. 191-206).

a quel momento si era privilegiato la divisione fra tutti gli eredi maschi. Anche a Napoli sono gli anni in cui prevale la primogenitura, apparentemente più tardi di quanto era successo in Spagna, a Genova, e Venezia³³. Sia gli studi sull'aristocrazia feudale che i lavori più specificamente giuridici del Pertile colgono il nesso feudo-fedecommesso nella forma di uno scambio delle rispettive prerogative e opportunità, nell'ambito comunque delle trasformazioni della successione feudale³⁴. Nella pratica tuttavia, come emerge nel caso dei fedecommissi romani, l'adozione del fedecommesso fu vastissima e «non conobbe ... barriere tra nobiltà baronale emunicipale, non fra queste e l'aristocrazia di nomina pontificia, e che neppure ne furono escluse le famiglie abbienti non ancora nobili». Se questa trasversalità e fortuna della pratica successoria fu comune alla Toscana e a Firenze in particolare, quello che qui la caratterizza è di non avere una genesi correlata al recupero dell'inalienabilità del possesso feudale, né tantomeno di realizzarsi nel quadro della continua affiliazione delle famiglie dei pontefici succedutisi al trono di Pietro, per le quali fedecommesso e nepotismo formeranno un nesso strettissimo e di lunga fortuna³⁵. Lo sviluppo del fedecommesso a Firenze non appare modellato su comportamenti guida di nobili di spada locali, imitati poi dai mercanti e finanziari facoltosi, bensì adottato da essi indipendentemente, legittimando la volontà testatoria del disponente con la fiducia del notaio e del patrimonio giuridico romano cui direttamente si attingeva. Nella sostanza si aveva un fedecommesso di famiglia che certamente era altro dall'istituto classico, in quanto questo non si poneva l'obiettivo di conservare *in perpetuo* i beni di un dato ceppo; ma non era neppure strettamente condizionato dal concetto feudale di *primogenitura*, in quanto dell'antico diritto classico e del diritto longobardo recepiva l'esigenza di preservare l'accesso di tutti i figli all'eredità.

In Toscana nel corso del '500 fino all'abolizione dell'istituto, i fedecommissi furono fondati da quasi 4.000 famiglie (nel senso di *rami* di casati, o semplici fami-

33 M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., p. 13. Per Napoli cfr. M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno d'eternità...*, cit., pp. 13, 37. Anche se l'uso del fedecommesso a Napoli non fu mai del tutto primogenitoriale, fu alla fine del Cinquecento che la nobiltà fece ricorso prevalentemente alla primogenitura, evitando la dispersione dei beni e limitando contestualmente il matrimonio delle figlie e le conseguenti sostanziose decurtazioni del patrimonio (*Ivi*, p. 55).

34 Il fedecommesso si caratterizza in età moderna come fedecommesso di famiglia, mutuando dall'antico istituto romano oltre che questa prerogativa, quella che il successore del fedecommesso poteva ereditare non più dal «diretto predecessore o dal suo autore immediato, bensì per proprio diritto, ossia per un diritto che gli era stato attribuito fin dal momento della costituzione del fedecommesso». Gli istituti feudali dotarono l'istituto della forma primogenitoriale e di quella tensione alla perpetuità che non gli pertinevano in età romana o antica (A. PERTILE, *Il diritto successorio...*, cit., p. 256; e N. LA MARCA, *La nobiltà romana...*, cit., 1, pp. 18-21).

35 Inaugurato fin dal 1427 da papa Martino V Colonna (M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., pp. 11, 27-43).

glie nucleari di più recente origine)³⁶. Nonostante la cifra sia di per sé alta, l'impressione è che solo una piccola parte dei cittadini fiorentini, almeno quelli in possesso di una qualche sostanza, abbia partecipato a questo istituto. Nel 1657, dopo l'ultima grande decimazione demografica avvenuta con la peste del '30, Firenze contava 16.038 fuochi³⁷. Visto che le famiglie istituenti fedecommissi sembrano appartenere alla dominante almeno nel 50% dei casi, non deve essere distante dal vero l'ipotesi che solo una famiglia su dieci abbia fatto ricorso al fedecommesso nel secolo d'oro delle sostituzioni. La percentuale si alza tuttavia se consideriamo che i fiorentini che detenevano la gran parte della ricchezza costituivano una quota bassissima dalla popolazione cittadina (2,5%-3,5%)³⁸. Una forte concentrazione dei patrimoni era già in atto più di un secolo prima (1427), quando le 3000 famiglie più ricche, corrispondenti al 5,5% della popolazione totale del dominio, detenevano i 2/3 dei beni del paese. In particolare, in base al Catasto del 1427, la consorterìa degli *Strozzi* possedeva il 2,6% di tutto il capitale netto imponibile, i *Bardi* il 2,1, gli *Alberti* l'1%, i *Peruzzi* l'1,1%, i *Medici* l'1,9%. Questi sei casati possedevano cioè nel complesso il 10% della ricchezza imponibile³⁹.

Nel Cinquecento l'affermarsi di una mentalità sempre più modellata sui comportamenti nobiliari che investiva tutti i ceti dirigenti della società europea contribuiva ad indirizzare questi patrizi verso gli investimenti fondiari. Il cambiamento di mentalità, concetto assai poco *materiale* ma di fortissima incidenza, coincideva tuttavia con una fase espansiva dell'agricoltura e la conseguente tendenza verso l'alto dei prezzi dei prodotti agricoli, addirittura raddoppiati tra il 1520 e il 1620. Le carestie di fine Cinquecento inizio Seicento (1589-92, 1595-96, 1602-1607) avevano avuto l'effetto sia di diminuire la produzione che di far lievitare la rendita agraria dei grandi proprietari, nonché di favorire la concentrazione della proprietà⁴⁰. Di quest'ultimo aspetto gli inventari dei beni fedecommissi sembrano conservare una traccia evidente laddove, accanto all'alto numero di unità appoderate o poderi riuniti assieme, registrano una percentuale assai elevata di terre estremamente parcellizzate, forse più di quanto imponesse la conformazione pedologica del territorio toscano. La progressione dei beni vincolati dai fedecommissi, avvertibile soprattutto all'inizio del '600, poteva cioè realizzarsi sulla crisi della piccola proprietà contadina, che ben corrisponderebbe a questo pulviscolo di terre

36 Così risulta dal calcolo fatto sull'indice dei fedecommissi (ASFi, *Magistrato supremo*, 1221/bis). La moneta di conto utilizzata nella documentazione è lo *scudo* d'argento di sette lire, chiamato dai fiorentini indifferentemente anche *ducato*.

37 G.F. PAGNINI DELLA VENTURA, *Della decima...*, cit., p. 232.

38 Questa la percentuale tra '500 e '700 secondo P. MALANIMA, *L'economia dei nobili...*, cit., p. 831.

39 Gli immobili abitativi non furono tassati fino all'istituzione della Decima nel 1534 (Cfr. D. HERLIHY e CH. KLAPISH-ZUBER, *I Toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna, 1988, p. 342).

40 P. MALANIMA, *L'economia dei nobili...*, cit., p. 833 e IDEM, *La fine del primato...*, cit., pp. 88-89.

spezzate, spesso cumulate in fedecomessi successivi con più frequenza dei poderi. Alla terra spingevano quindi questioni di sicurezza e prestigio, ma anche d'immediata speculazione come la crescita dei prezzi, e, soprattutto, di meditato investimento condizionato dalla perdita di valore della moneta e di competitività dei manufatti fiorentini sul mercato internazionale. La storia istituzionale definiva con un profilo ancora più netto questo quadro. Parallelamente all'esautorazione politica dell'antiche oligarchie repubblicane, la dinastia medicea ne salvaguardava prestigio, potere economico e territoriale, soddisfacendone fin dove era possibile la tensione nobiliare con la concessione di titoli o cavalierati per commenda, in una sistema bilanciato di reciproca legittimazione del potere sovrano e dei gruppi storicamente dirigenti.

Quello che l'analisi ravvicinata del fedecomesso rivela è semmai che nello Stato o granducato toscano la nascita di questo fenomeno anticipa di gran lunga la flessione dell'economia d'inizio Seicento, attecchendo, come si dirà tra breve, in anni di ben maggiore robustezza economica⁴¹.

1.3 Le famiglie campione e le scansioni cronologiche adottate

Per poter misurare le trasformazioni intervenute nella conservazione dei patrimoni è necessario basare la nostra indagine sulla famiglia, che certamente, come sottolineava Berengo «non è un organismo uniforme per tutti i ceti sociali», ma caratterizzato da variabili quali la provenienza dal contado, la presenza più o meno antica nella vita cittadina, la ricchezza economica⁴². Oggetto dell'indagine sarà inevitabilmente la famiglia nucleare, che sembra essere il modello prevalente rilevato dagli studi di Goldthwaithe sullo sviluppo degli aggregati domestici fiorentini del Quattro-Cinquecento, ma non necessariamente. Se nel caso di un nome nuovo e di modeste origini e sostanze quali i *Giorgi* ci troveremo di fronte ad un'unica cellula, dovremo inevitabilmente assumere la prospettiva del casato, o di *multiple family household* per utilizzare le griglie approntate da Laslett, nel caso dei *Bardi*, dei *Capponi* o degli *Strozzi*, i quali si definiscono esplicitamente come *consorteria*⁴³. Una certa elasticità è richiesta proprio dall'oggetto dell'indagine, il fedecomesso, che tende a coinvolgere nella catena delle sostituzioni e nell'estinzione biologica delle linee, nella sterilità dei matrimoni o nel celibato, anche *branches* della famiglia assai lontane da quella dell'istitutore dell'atto (come

41 L'argomento è ampiamente ripreso anche dalla storiografia più recente. Rimandiamo tuttavia a c. di NOLA, *Politica economica e agricoltura in Toscana*, Genova-Roma-Napoli-Città di Castello, 1948, pp. 3-5.

42 M. BERENGO, *La famiglia mercantile lucchese*, cit., p. 217.

43 P. LASLETT, *Famiglia e aggregato domestico*, in *Famiglia e mutamento sociale*, a cura di M. Barbagli, Bologna, 1977, pp. 33-36.

nel caso del vescovo Luigi Maria Strozzi che nel 1734 chiama alle sostituzioni i parenti di Roma, quelli di Mantova, ed infine gli Strozzi di Ferrara, qualora si fosse estinta tutta la *casa* di Firenze prima istituita)⁴⁴. Talvolta infine i fedecommissari sono legati da semplice amicizia o comunque da pregressi e imprecisati rapporti col testatore, con l'effetto di allargare ulteriormente il ventaglio di rapporti cui la famiglia era interessata⁴⁵. Cercheremo quindi di dilatare i limiti della *casa* in base alle potenzialità insite nei fedecommissari che le competono. In ultimo, l'intrinseco legame che lega il fedecommissario al feudo, che nel primo si modifica informandolo della propria natura, ha imposto di volgere l'attenzione ad alcuni *nomina* di origine più spiccatamente feudale e rurale, quali i *Bourbon* marchesi di Monte S. Maria, i *Barbolani* di Montauto, i *Ricasoli* baroni di Trappola e Rocca Guicciarda nell'aretino, ma possessori di numerose fattorie nel Chianti.

Purtroppo mancano per il periodo cinquecentesco fonti fiscali in grado di offrirci stime riepilogative della ricchezza delle famiglie fiorentine. La decima, infatti, non solo si presenta come un fondo poco maneggevole per ricerche mirate su un particolare contribuente o sulla sua linea, ma può diventare addirittura ostativa se ci si propone un approccio più ampio, incentrato su un fenomeno non strettamente inerente al fondo fiscale. Si è preferito quindi basarsi su un quadro certamente più tardo della ricchezza, quale quello offerto da un donativo del 1688 per le nozze di Ferdinando di Cosimo III con Violante principessa di Baviera (1689). Tale scelta, se ci costringe a registrare un processo di accumulazione della ricchezza ormai maturo, ha il pregio di presentare i nomi di figure genealogicamente non molto distanti da quelle che presentarono gli incartamenti fedecommissari richiesti dalle Legge del 1747, vale a dire i loro stessi figli o nipoti.

Sulla base di questo donativo, integrato solo in pochissimi casi da un analogo prelievo del 1656, si sono estrapolati 63 nomi, corrispondenti al già citato 21% della nobiltà fiorentina, una percentuale che può permettere una reale stima quantitativa del fenomeno del fedecommissario. La consistenza dell'imponibile è stata declinata su quella di ceti, sancita *a posteriori*, dalla Legge sulla Nobiltà del 1750, ma corrispondente a una percezione del proprio e dell'altrui *status* espressa a chiare lettere fin dai testamenti del Cinquecento. Rispetto alle definizioni canoniche sancite dalla legge si è introdotta un'unica differenziazione, distinguendo i *patrizi* tra coloro che posseggono un titolo nobiliare (*patrizi titolati*), e coloro che non godono di analoghi blasoni distintivi (*patrizi*). All'interno di questo campione è stato poi individuato un triplice livello di ricchezza per ogni singolo ceto.

44 Il vescovo definisce con i termini «casa, famiglia e agnazione» i diversi livelli di parentela dei chiamati al suo fedecommissario (cfr. Appendice 6, doc. VI).

45 CH. KLAPISH-ZUBER, «Parenti, amici, vicini»: il tessuto urbano di una famiglia mercantile del Quattrocento, «Quaderni storici», 33 (1976), p. 953.

Donativo campione di 21 famiglie <i>titolate</i> (1688)	
FAMIGLIA	DONATIVO 1688
Bardi	sc. 1380
Capponi Piero	sc. 1902
Corsini	sc. 2095
Ricasoli	sc. 420
Salviati Francesco/Salviati Gianv.	sc. 1500/sc. 1100
Rinuccini Folco	sc. 1300
Riccardi	sc. 1500
Tempi Francesco	sc. 1000
Incontri priore Attilio	sc. 350
Niccolini Lorenzo	sc. 800
Bartolommei Mattia	sc. 500
Bourbon del Monte Antonio	sc. 250
Strozzi famiglia	sc. 1500
Alamanni	sc. 700
Pucci Roberto	sc. 1200
Torrigiani Raffaello	sc. 1200
Franceschi	sc. 1300
Barbolani da Montauto Orazio	sc. 100
Albizi	sc. 800
Accaioli	sc. 700
Altoviti	sc. 655

Donativo campione di 21 famiglie <i>patrizie</i> , prive di titolo feudale (1688)	
FAMIGLIE	DONATIVO 1688
Marucelli	sc. 500
Palmieri	sc. 600
Alberti	sc. 120
Aldobrandini	sc. 200
Davanzati	sc. 206
Buondelmonti	sc. 100
Scarlatti	sc. 180
Arrighi, Alamanno	sc. 250
Buini	sc. 150
Cepperello, Alberto	sc. 80

segue

FAMIGLIE	DONATIVO 1688
Dazzi, Paolo	sc. 50
Panciatichi, Francesco	sc. 300
Cerchi, Alessandro	sc. 200
Attavanti, Francesco	sc. 250
Dell'Antella, Ferdinando	sc. 65
Pazzi, Pierantonio	sc. 120
Da Verrazzano, Filippo e Ulisse	240 (120+120)
Covoni Francesco Maria e Marzio	175 (100+75)
Ughi, Carlo	sc. 100
Samminiati	sc. 40
Peruzzi, Bindo	sc. 80

Famiglie nobili – Donativo campione di 21 famiglie nobili (1688)	
FAMIGLIE	DONATIVO 1688
Roffia	sc. 130
Guerrini	sc. 130
Sarchi	sc. 70
Scalandroni	sc. 65
Ambra	sc. 200
Castelli	sc. 800
Corboli	sc. 120
Suarez	sc. 180
Feroni	sc. 1200
Pasquali	sc. 750
Papi	sc. 80
Del Turco	sc. 140
Ximenes	sc. 900
Luperelli	sc. 35
Del Mazza	sc. 100
Dalle Pozze	sc. 105
Montalvo	sc. 140
Anforti	sc. 50
Chellini	sc. 130
Giorgi	sc. 140
Marzichi	sc. 120

Per avere un quadro socialmente meno sbilanciato sul patriziato si è cercato di verificare l'uso del fedecommesso anche in 21 famiglie di *cittadini*, coloro che cioè non ebbero alcun riconoscimento di nobiltà a metà Settecento, o, come nel caso dei *Redi*, furono patrizi della città soggetta di Arezzo e allo stesso tempo cittadini fiorentini.

CITTADINO DONATARIO 1688	DONATIVO 1688
Brandi Cosimo	180 scudi
De Dios (Diaz?)	30
Da Fortuna (Cocchi) Giovanni	100
Della Fonte Francesco	180
Lavoratori Raffaello	100
Usimbardi prior Vincenzo	100
Vitelli Piero	350
Bentivogli Carlo	200
Biffi Girolamo	300
Lorenzini Giulio	40
Domini Filippo	50
Dell'Erede Cesare	60
Ermini Alessandro	40
Filippi Filippo	180
D'Elci Ferdinando, conti	300
Rosselli	140
Allegri Domenico	60
Querci Paolo	25
Salvi Antonio di Donato	140
Bargellini Laura e Margherita	210
Redi Francesco di Gregorio	120

La lunga durata dell'azione fedecommissaria di queste famiglie viene qui scandita attraverso l'identificazione di tre grandi *tranches* cronologiche. Si tratta di un primo periodo mediceo, comprendente gli ultimi anni della Repubblica (1500-12, 1527-30), e tutto il regno di Ferdinando I fino alla sua morte (1609). L'inizio del secondo decennio del Seicento, rappresenta fortuitamente una scansione significativa sia in termini dinastici – giacché il consolidamento del potere mediceo si realizza soprattutto con i primi tre granduchi (Cosimo e Ferdinando soprattutto

to) –, che di congiuntura economica, visto che si avvicina agli anni '20 del '600 su cui Romano ha basato la sua scansione di crisi generale europea⁴⁶.

Un secondo momento d'indagine verterà sul pieno Seicento, dal 1610 fino al donativo del 1688, attraversando i governi di Cosimo II, Ferdinando II, fino a circa la metà del regno di Cosimo III, inglobando un'età su cui tanto si è esercitata la categoria di crisi politica ed economica. L'ultima scansione adottata in questo lavoro andrà dal 1689 fino alla legge lorenese sui fedecommissari e a quella di poco successiva sulla nobiltà. Resta tuttavia un certo disequilibrio tra la durata effettiva dei tre periodi stabiliti, composti rispettivamente di 109, 79 e 61 anni, a cui si sono preferite la coincidenze di elementi storiograficamente rilevanti ai fini dell'indagine, quali in questo caso, il donativo del 1688, la morte del terzo granduca e, in ultimo, la promulgazione della Legge.

All'interno di queste periodizzazioni si è proceduto seguendo una duplice ottica, quella di studiare la natura dei fedecommissari e quella di verificarne l'incidenza materiale. Per perseguire il primo obiettivo, necessario peraltro a rispondere a quesiti afferenti al valore economico delle sostituzioni, si sono considerati gli atti in sé. Si è guardato cioè alle loro caratteristiche principali – fedecommissari dividui, maggiorascati o primogeniture –, come a quelle più specifiche e individuali e in che modo esse si compenetrino. In questa prima indagine l'attenzione è caduta sui soggetti istitutori, sul momento in cui hanno creato vincoli patrimoniali e sulla frequenza, cercando di verificare, quando è stato possibile, il rapporto, parentale o meno, con la famiglia che nel 1747 depositò la documentazione. Il secondo obiettivo è stato finalizzato a cogliere l'impatto dei fedecommissari sulla vita patrimoniale delle famiglie e della società, spostando l'indagine su un diverso tipo di documentazione. I testamenti, straordinarie fonti sulla mentalità degli individui e l'orizzonte culturale e affettivo in cui gli uomini sono immersi, hanno quindi lasciato il passo agli inventari dei fedecommissari (l'elenco dei valori sostituiti), necessari per approntare una stima dei beni fedecommissari e relazionarli ai soggetti istitutori, al loro potere economico, allo *status* sociale ed ai diversi momenti storici ed economici della famiglia e della società.

1.4 Gli atti fedecommissari campionati (1343-1747)


Prendendo in considerazione i fedecommissari istituiti da esponenti del nostro campione anche in età tardo medievale o alto moderna fino al 1609, notiamo che gli atti sostitutori sono 77 e che 47 risultano fondati da titolati (*conti, marchesi, duchi e principi*), 23 da patrizi privi di titolo nobiliare, soltanto 5 da *nobili* e 2 da cittadini⁴⁷.

46 R. ROMANO, *L'Europa tra due crisi. XIV e XVII secolo*, Torino, 1980, *praecipue* pp. 76-147.

47 Cfr. Appendice 1.

In questo caso si tratta chiaramente di famiglie di più recente origine e minor ricchezza, che la Legge del 1750 avrebbe interdetto da nuove istituzioni successorie, ma non privato di quelle già in essere⁴⁸. Nella loro eventuale scalata sociale ed economica non avrebbero, quindi, potuto disporre dello strumento conservativo di cui si erano serviti gli antichi patrizi che li avevano preceduti. L'intento di rendere commerciabile una quota della ricchezza immobiliare, lasciando intatti i fedecommessi di grande valore, andava a colpire come primo obiettivo il pulviscolo dei fedecommessi di piccola entità, in una strategia comune a tutta l'Italia, sottolineando in pieno Settecento, come era stato *ab origine*, il nesso esclusivo tra nobiltà e fedecommesso⁴⁹.

Figura 1 – Distribuzione sociale dei fedecommessi campionati al 1609



L'elemento che immediatamente balza agli occhi è che le famiglie che nel 1688 avevano non solo più alti livelli di imponibile ma anche titoli che ne legittimavano la preminenza sociale sono quelle che, nel loro insieme, ricorrono con maggior frequenza al fedecommesso fin dal XVI. Lo confermano anche i rilievi di decima effettuati da Litchfield relativi a 12 famiglie, alcune delle quali presenti nel nostro campione: *Riccardi, Guicciardini, Mannelli, Bartolomei, Gondi* (Santa Croce), *Arrighetti, Gianni, Gondi* (Santa Maria Novella), *De Nobili, Attavanti, De Cerchi, Pepi* e *Buonarroti-Simoni*. Tutti vedono crescere le cifre di Decima ai rilevamenti del 1534, 1604, 1650, 1695, 1736, 1776, passando nel loro complesso da un valore indice di 100 nel 1534, ad uno di 196 nel 1650 e di 268 nel 1776⁵⁰. Per quanto non si conosca il meccanismo di prelievo, un'evidente progressione è registrata anche dai donativi del 1656 e del 1688.

⁴⁸ Si tratta del fedecommesso di Francesco Maria di Michele Bruni del 17 luglio 1528, goduto dalla famiglia *da Fortuna* e della primogenitura di Clemente Vitelli del 23 marzo 1601 (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4046, fasc. 8; *Ibidem*, 4105, fasc. 102).

⁴⁹ A Modena Francesco II stabilì che i beni vincolati da nobili dovessero valere almeno 50.000 lire, fissando un limite doppio a quello delle persone di condizione più umile. Dichiarò inoltre sciolti tutti i fedecommessi di valore inferiore a 20.000 lire (A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, IV, Torino, 1894, p. 161).

⁵⁰ R.B. LITCHFIELD, *Emergence of a Bureaucracy...*, cit., pp. 217-19.

Tabella 1. Famiglie patrizie titolate		
FAMIGLIE	DONATIVO DEL 1688	DONATIVO 1656
Corsini	sc. 2095	sc. 500
Salviati Francesco/Salviati Gianv.	sc. 1500/sc. 1100	sc. 905
Rinuccini	sc. 1300	sc. 250
Riccardi	sc. 1500	sc. 300
Tempi	sc. 1000	sc. 46
Incontri	sc. 350	sc. 70
Nicolini	sc. 800	sc. 274
Alamanni	sc. 700	sc. 89
Pucci	sc. 1200	sc. 350
Torrigiani	sc. 1200	sc. 120

Se si considerano 10 tra le famiglie classificate come *patrizie* otteniamo la seguente tabella

Tabella 2. Famiglie patrizie		
FAMIGLIE	DONATIVO DEL 1688	DONATIVO 1656
Alberti	sc. 120	?
Aldobrandini	sc. 200	?
Ughi, Carlo	sc. 650	sc. 65
Buini	sc. 150	sc. 50
Cepperello, Alberto	sc. 80	?
Dazzi, Paolo	sc. 50	sc. 18
Cerchi, Alessandro	sc. 200	?
Attavanti, Francesco	sc. 250	sc. 52
Dell'Antella, Ferdinando	sc. 65	sc. 65
Da Verrazzano Filippo e Ulisse	sc. 240	sc. 50


Questi prospetti suggeriscono immediatamente non solo come sia evidente la diversa consistenza del donativo tra i due gruppi sociali, ma anche una comune crescita della cifra imposta a distanza di soli 34 anni. Il valore dei donativi corrisposti in entrambi i casi, comunque, cresce inversamente, come risulta anche per cinque famiglie di cittadini nobili.

Tabella 3. Famiglie nobili		
FAMIGLIE	DONATIVO DEL 1688	DONATIVO 1656
Ambra	sc. 200	sc. 41
Castelli	800	200
Del Turco	140	8
Pasquali	750	150
Ximenes	900	125

Se si pone nuovamente il *fedecommesso* al centro dell'indagine, è interessante accertare che percentuale siano le primogeniture e i fedecommissi istituiti in questo primo periodo rispetto alla totalità delle sostituzioni da noi rilevate fino al 1750⁵¹.

Per tutto l'arco cronologico considerato si sono complessivamente rinvenuti nel 317 fedecommissi e primogeniture così distribuiti: 149 per i *patrizi* titolati; 86 per i *patrizi*; 64 per i *nobili* e 17 per i *cittadini*. Questa appare la distribuzione dei fedecommissi campionati: 13 si collocano tra il 1343 e il 1499, 64 nel periodo in esame, 135 tra il 1610 e il 1688, 105 tra il 1689 ed il 1750.


Figura 2 – Distribuzione dei fedecommissi campionati dal 1300 al 1747



51 Il calcolo degli atti sostitutori solo apparentemente è semplice. Un singolo fedecommesso proprio perché dividuo è appannaggio di più soggetti. Un istitutore può aver fondato sia un fedecommesso che una primogenitura nel medesimo giorno. Nel primo caso il fedecommesso è stato computato singolarmente, nel secondo come due atti distinti. Ad esempio il fedecommesso di Agnolo di Niccolò Castelli viene presentato da cinque beneficiari diversi ma è computato come singolo; diversamente il Bali Giulio Pucci il 4 settembre del 1683 sottopone parte dei suoi beni sia a una primogenitura che a fedecommesso, da noi valutati come due diversi atti. Nell'intento di fornire un quadro sufficientemente chiaro non si sono considerati gli aumenti che i vari fedecommissi subiscono nel corso dei secoli. Per chiarezza il fedecommesso di Ottavio Niccolini del 13 novembre del 1633 era stato accresciuto nel 1719 e poi ancora nel 1729 dal cavalier Filippo. Tale Filippo aveva anche aumentato il fedecommesso del senatore Giovanni istituito nel 1608, nonché fondato di persona un nuovo fedecommesso il 5 marzo 1719; nel campione si considera proprio il fedecommesso creato *ex novo* (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4072, fasc. 1).

Nel '500 troviamo circa il 20% degli atti sostitutori complessivi campionati, mentre nelle successive sezioni cronologiche il 42 e il 33%. Secondo questi dati ogni famiglia disporrebbe in media di circa 4 fedecommissi consegnati loro dagli antenati, numero che potrebbe salire per l'aristocrazia nel suo complesso se si considera che i cittadini istituiscono soltanto diciassette fedecommissi. Anche questo dato conferma che il fedecommesso era una pratica adottata con continuità nel corso di diverse generazioni, o a distanza di pochi anni da parenti stretti (padri-figli, zii-nipoti, ecc.)⁵². Occorre a questo punto analizzare il fedecommesso durante il lungo Cinquecento, dagli ultimi anni della Repubblica fiorentina (1500-12; 1527-30) alla morte di Ferdinando I (1609). Nel delineare l'andamento delle fondazioni si è ritenuto utile adottare una scansione novennale, che fosse in grado di registrare le sollecitazioni di vario tipo intervenute anche nel breve periodo, e coglierne eventuali riflessi nei fedecommissi. Abbiamo quindi rinvenuto 64 atti successivi così scanditi:


Figura 3 — Fedecommissi campionati: andamento e consistenza (1500-1609)



52 Nella famiglia *Acciaoli* il marchese e cavalier Anton Francesco Farigioni nel 1747 si dichiara beneficiario di quattro diverse primogeniture, di cui due istituite a 31 anni di distanza da Roberto di Donato (25 novembre 1538) e dal figlio di questi Ottaviano di Roberto di Donato (gennaio 1569/70). Il marchese Carlo, il cavaliere Luca e monsignor Luigi *Torrigiani* sono destinatari insieme di due fedecommissi istituiti dal senatore Carlo di Raffaello Torrigiani e dal figlio di questi Giovan Vincenzo, ormai marchese, alle date 9 maggio 1689 e 31 agosto 1739. Anche tra i *nobili* il marchese e priore Ferdinando *Ximenes* si dichiara investito di quattro fedecommissi e una primogenitura; il fedecommesso del senatore Bastiano del 29 dicembre 1633 era stato reiterato da quello del figlio di lui Raffaello il 29 dicembre 1649, a sua volta seguito da quello del nipote *ex fratre* del medesimo Raffaello, il marchese Ferdinando del priore Tommaso di Bastiano nel 1699. Anche tra i meno illustri *Scarlatti* il reverendo dottor Antonio Maria Scarlatti presenta il fedecommesso di Domenico di Michele del 30 luglio del 1659 e quello di Michele suo figlio, di soli sette anni successivo (28 agosto 1666). Per i conti *Barbolani* di Montauto, il marchese Torquato di Marzio dichiara due primogeniture indotte dagli antenati a distanza di un solo anno: quella di Torquato del 24 novembre 1679 e di Ferdinando di Torquato del 3 agosto 1680 (cfr. Appendice 1-3).

La distribuzione socio economica nel corso del secolo risulta invece la seguente:

Figura 4 – Andamento e distribuzione socio economica dei fedecommessi (1500-1609)



La Fig. 4 rende conto di una situazione in cui il patriziato in possesso di titoli nel Cinquecento, o che li riceverà nel secolo successivo, dimostra una propensione più evidente verso il fedecommesso, con una punta massima a metà secolo. Ovviamente il fatto che l'analisi si riferisca ad un campione suggerisce cautela interpretativa soprattutto nel correlare un fenomeno di lunga durata quale il fedecommesso a questo o quel dato eventuale. Tuttavia i valori complessivi del quadro d'insieme testimoniano una distribuzione abbastanza evidente, nonché una traiettoria sull'asse temporale giustificabile alla luce di conoscenze più generali. I *titolati* sono fin dall'inizio i più attivi protagonisti del fenomeno, e lo rimangono per tutto il Cinquecento. Una presenza costante, seppur in scala ridotta è quella del resto del patriziato, laddove i nobili compaiono solo in pochi casi nella seconda metà del secolo. Gli anni 1560-1580 sono quelli in cui si registra una forte crescita nella fondazione di fedecommessi, e che politicamente corrispondono al consolidarsi del potere mediceo sul territorio ma anche, a livello internazionale, al conseguimento del titolo granducale. Un primo movimento ascendente delle sostituzioni è ravvisabile anche dopo la fine della Repubblica. A seguito dell'assedio degli imperiali le testimonianze parlano di Firenze come di una città stremata, obbligata a risarcire le spese di guerra sostenute dai vincitori (quelle di Clemente VII erano di 553.286 ducati), mentre la sua classe dirigente era divisa tra vecchie fedeltà repubblicane e i nuovi signori⁵³. Con una rendita che aveva subito una

⁵³ «La città è molto exausta, gli uomini che solevano essere danarosi tutti afflitti» e vi si vedevano «le bocteghe serrate, che se voi passassi per San Martino et vedessi che di 64 bocteghe che vi erano aperte innanzi alla guerra, non ne sono aperte se non 12 et quelle anche lavorare debolmente» (R. VON ALBERTINI, *op. cit.*, p. 181. Si tratta di una lettera di Francesco Guicciardini a Bartolomeo Lanfredini del 27 dicembre 1530, quattro mesi dopo la capitolazione della città. Il riferimento di Albertini qui è Ototea).

riduzione di 3/5, nel 1532 la città dovette pagare al pontefice una decima ecclesiastica di 20-25 mila scudi, contro i diecimila preventivati, da cui peraltro il clero fu escluso nonostante le richieste inoltrate a Roma dalla Repubblica⁵⁴. Il cambiamento di regime fu drammatico e violento, con conseguenze economiche negative per le manifatture. Questo può aver incentivato la tensione verso i beni «stabili, cauti e sicuri» protetti dal fedecommissario. Il 23° quesito sottoposto ai testimoni di uno dei tanti processi fedecommissari, quello *Antinori* dell'ottobre 1590, consiste nell'accertare proprio se i beni stabili avessero o no un diverso valore prima dell'assedio. Tale maestro Luigi di Francesco Masini capomastro della parte della città di Firenze, richiesto in merito rispose che «avanti l'assedio di Firenze, e beni stabili, quelli però che erano posti in luoghi vicini alla città valevano a giudizio suo venticinque o trenta per cento più che non valevano dopo l'assedio e dopo che avevano ricevuto impedimento de' soldati dell'assedio»⁵⁵. Il loro deprezzamento sembra aver offerto ai grandi proprietari l'opportunità per arricchire il loro patrimonio di beni stabili, che già a fine Cinquecento copre prevalentemente il territorio immediatamente prossimo alla città.

Il secondo picco d'istituzioni fedecommissarie (1560-80) può essere correlato al regime di privilegio economico, nella forma particolare di egemonia patrimoniale sul territorio, accordato dai nuovi regnanti alla vecchia classe dirigente, esclusa dalla direzione dello Stato ma formalmente rappresentata ancora nel Consiglio dei 200 e nel Senato dei 48⁵⁶ in concorso con il *trend* economico favorevole. Nel 1563 si chiude infine la grande assise tridentina e il dibattito sui dogmi e la riforma della Chiesa lascia il passo ad una consapevole e capillare azione di disciplinamento sociale in un panorama religioso e culturale in cui la nuova sensibilità della Controriforma rimuoveva radicalmente i modelli e lo spirito dell'età umanistica e rinascimentale. In merito alla ricerca qui condotta ci appare d'immediato interesse la verifica di una mutata percezione del momento della morte, che si radica con forza nella psicologia collettiva ed individuale, trovando chiara eco nelle formule introduttive dei testamenti e nell'ansia di accomodare prima del trapasso le cose dell'anima, oltre che il cadavere e, soprattutto, il patrimonio⁵⁷. Di fatto in realtà l'interesse per l'anima appare sostanzialmente subordinato a quello della casa. La morte, quale momento di necessaria cessazione dell'attività *economica* individuale, deve essere affrontata dal buon padre di famiglia, ma anche dalla buona madre, in pareggio di bilancio e guardando con avvedutezza al futuro della

54 Francesco Guicciardini. *Dall'assedio di Firenze al secondo Convegno di Clemente VII e Carlo V (28 giugno 1530-2 dicembre 1532). Lettere inedite a Bartolomeo Lanfredini pubblicate per cura di André Oreteta*, L'Aquila, 1927, p. 123.

55 ASFi, *Carte Antinori*, 1.


56 Tra i numerosi studi si veda F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana...*, cit., pp. 86-109; E. STUMPO, *I ceti dirigenti...*, cit., pp. 174-178.

57 Su questi aspetti cfr. M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., pp. 139-141.

famiglia. Questo valeva per il granduca Ferdinando I (testamento del 14 febbraio 1606/7), come per la marchesa Caterina *Riccardi* figlia del clarissimo senatore Francesco e moglie del marchese Francesco *Niccolini*⁵⁸. Quello del trapasso era un momento chiaramente ineluttabile ma imprevedibile nel suo accadere e perciò si doveva prevenire con chiare disposizioni testamentarie gli inconvenienti di una morte improvvisa.

Nell'orizzonte d'indagine assunto sarà utile confrontare questo andamento secolare con quello registrato nei secoli successivi. È evidente che, anche ad una prima riflessione, sembra concretamente confermata la diffusa opinione che il Seicento sia stato il secolo d'oro dell'istituto. In un lasso di tempo di trent'anni inferiore rispetto al primo periodo si registra più che un raddoppiamento degli atti sostitutori, passati da 64 a 135 e socialmente così distribuiti: 57 fondati dai *patrizi* di più alto rango; 40 dai *patrizi*; 28 dai *nobili*; 10 dai *cittadini*; gli anni poi in cui le istituzioni si concentrano sono quelli tra il 1660 e il 1688.


Figura 5 – Andamento e distribuzione socioeconomica dei fedecommessi (1610-1688)



Diamo inoltre la consistenza e la distribuzione dei 105 fedecommessi campionati tra 1689 e 1747, per disporre di un primo quadro di riferimento.

58 «Noi Don Ferdinando Medici per Dio Gratia Gran Duca di Toscana ... Considerando quanto convenga a ogni Privato Padre di famiglia con disporre e con dar regola alla casa sua per dopo la morte, dichiarar la mente sua circa l'educatione de figlioli, et ben essere delle persone loro, et la amministrazione del Patrimonio suo...» (ASFi, *Trattati internazionali*, XI..., cit.); e Caterina Riccardi nei Niccolini: «Chiara cosa è che noi miseri mortali siamo tutti sottoposti alla morte coll'incertezza dell'ora e del dove e del come; E perciò esser cosa da prudente il prevenirla coll'aggiustamento delle cose sue...» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4090, fasc. 119).

Figura 6 – Andamento e distribuzione socioeconomica dei fedecommissi (1689-1747)



Per il Settecento il ricorso all'istituto è ancora costante. I fedecommissi sono 105, 46 istituiti dai titolati e 23, 31, 5, distribuiti nei rispettivi ceti, patrizio, nobile e cittadino. La prima parte del Settecento registra chiaramente una partecipazione più marcata alla trasmissione patrimoniale vincolata da parte dei gruppi emergenti, con l'adozione, a distanza di oltre tre secoli, dello stesso strumento utilizzato dai più illustri nobili fiorentini. La legge del 1747 avrebbe interrotto questa scalata fedecommissaria a tutto vantaggio dei depositari di più antica data. I *Corsini*, ad esempio, avevano allora consolidato ampiamente i loro patrimoni immobiliari: nel 1785, su un patrimonio di 959.393 scudi il valore vincolato ammontava a 776.615⁵⁹. I *Salviati* nel 1720 avevano immobilizzato la loro fortuna per il 78%, pari a 1.194.047 scudi, in proprietà immobiliari distribuite tra la Toscana e lo Stato pontificio, costituitesi prevalentemente nella prima metà del '500⁶⁰. I *Riccardi* rappresentano il caso più evidente di questa strategia. Al momento del testamento di Giovanni nel settembre del 1568 il loro patrimonio fondiario era aumentato del 250% rispetto al 1517, e di questo il 78% era formato da beni fedecommissi. Il reddito del patrimonio immobiliare, che nel 1590-97 ammontava al 46% rispetto al 54% di quello mobiliare, tra il 1645 e il 1654 si presenta con percentuali capovolte: il 57% proveniva dagli immobili il resto dai beni mobili⁶¹.

59 A. MORONI, *Le ricchezze dei Corsini: struttura patrimoniale e vicende familiari tra Sette e Ottocento*, «Società e storia», 32 (1986), p. 264.

60 V. PINCHERA, *I Salviati: un patrimonio tra Toscana e Stato pontificio nel XVIII secolo*, «Società e storia», 54 (1991), pp. 854, 859.

61 P. MALANIMA, *I Riccardi...*, cit., pp. 48, 128, 168-169.

1.5 I beni fedecommissi nel Quattrocento e nel Cinquecento

Sui 317 fedecommissi e primogeniture campionati tra la data del 1343 (il primo fedecommisso *Panciaticchi*) e il 1747, quelli indotti prima del 1500 sono 13, collocabili, tranne ovviamente l'atto trecentesco, tra il 1450 e il 1498. Queste sostituzioni sono in assoluto le più antiche tra quelle campionate e rappresentano le prime sporadiche manifestazioni di una pratica che diverrà sempre più diffusa e consistente. Per la loro antichità offrono indicazioni sulle motivazioni e sulle caratteristiche del fenomeno nel suo apparire, oltre che una prima serie di beni su cui fare fin da adesso un utile raffronto. I fedecommissi quattrocenteschi campionati sono messi in atto da 11 famiglie di spicco dell'élite cittadina: *Strozzi, Albizi, Pazzi, Palmieri, Niccolini, Rinuccini, Bardi, Ricasoli, Aldobrandini, Panciaticchi e Arrighi*; tutti nomi che vantavano un alto numero di priori delle arti⁶². Nei loro fedecommissi l'aspetto patrimoniale sembra secondario rispetto all'affermazione del prestigio familiare, simboleggiato dal palazzo cittadino, scrigno del proprio passato, difesa dai pericoli e simbolo di ricchezza e distinzione⁶³. Alla casa o palazzo urbano pochi beni si aggiungono e tutti in prossimità della città; sono le fondamenta delle rispettive fortune, nella forma dei più antichi possessi fondiari avvertiti come pietre angolari del patrimonio ad estrema difesa del casato nella mutabilità della sorte⁶⁴.

Nel Cinquecento si assiste invece ad un uso più spiccatamente patrimoniale del fedecommisso riconducibile ai cambiamenti intervenuti nel panorama economico cittadino e internazionale. In questo senso, come hanno, notato Paola Lanaro Santori riferendosi al patriziato veronese, e Franco Angiolini nei suoi studi sulle basi economiche delle aristocrazie degli antichi *Stati* italiani soprattutto centro settentrionali, il ritorno alla terra, che il ricorso al fedecommisso enfatizza e sostanzia, si pone non tanto come ottuso e improduttivo arroccamento economico e imprenditoriale, bensì come consapevole strategia di investimento che della crisi commerciale e imprenditoriale rappresenta un'oculata risposta. Nel caso del patriziato fiorentino questo non significò certo un distacco completo e repentino dalle attività commerciali produttive e finanziarie si realizzò⁶⁵. L'analisi della frequenza e delle modalità delle successioni, specchio di sensibilità personali, religiose o di pratiche giuridiche, nella sua generale condivisione si costituisce anche come prova della validità psicologico-sociale del modello e della sua efficacia patrimoniale. Si dirà soltanto, per il momento, che la reiterata adozione della pratica fedecommissaria a distanza di una sola generazione da parte dei figli del testatore non induce certo a ritenere che da costoro i fedecommissi fossero avvertiti come gravosi e causa di inerzia morale ed economica. L'apporto di nuovi recenti acquisti

62 Tranne i *Panciaticchi* e i *Bardi* ognuno di loro ha fornito alla Repubblica più di quattro priori (R.B. LITCHFIELD, *Emergence of a Bureaucracy...*, cit., Appendice B).

63 PH. JONES, *Comuni e signorie: la città stato nell'Italia del tardo Medioevo*, in *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna, 1979, p. 280.

64 Tendenza evidenziata anche nei primi fedecommissi Salviati, cfr. V. PINCHERA, *I Salviati...*, cit., p. 859.

65 F. ANGIOLINI, *Le basi economiche del potere aristocratico...*, cit., p. 321

inglobati in fedecommissi successivi si sostanzia con consistenti acquisti di terre, certo favoriti dalla crisi della proprietà contadina. Ne approfittarono non solo i fiorentini maggiori ma anche nobili della città suddita di Arezzo come i *Redi*, avviati, questi ultimi, ad una crescente e serrata acquisizione di terre nel '600⁶⁶.

Assunta ormai la prospettiva economica come centrale, è opportuno offrire un'ulteriore divisione del nostro campione esclusivamente in base al livello di ricchezza imponibile. La distinzione appare prioritaria perché anche a Firenze, come altrove, la nobiltà, seppur connotata da una certa omogeneità, non era un tutto unico. È stato notato come, sulla scorta delle indicazioni di Weber, la posizione di *ceto* – l'appartenenza alla nobiltà – possa esser basata sulla posizione di *classe*, ovvero sul livello di ricchezza detenuta e controllabile, ma non viceversa. Da tutto ciò ne discende che il mercante facoltoso può non essere inserito necessariamente nell'ordine più eminente⁶⁷. Tuttavia a Firenze, dove la nobiltà è rappresentata per la quasi totalità dal patriziato cittadino, la distinzione formale di ceto in *titolati*, *patrizi* e *nobili*, quasi si sovrappone a quella di classe, con le rare eccezioni dei *Feroni* e i *Pasquali* per un verso, dei *Barbolani* e dei *Bourbon* per l'altro. Se quindi i *patrizi* risultano più tassati rispetto ai *nobili*, almeno nel 1688, all'interno di ciascun ceto esistono livelli di ricchezza molto diversi. Si sono ottenuti così dei sottogruppi omogeni anche numericamente (sette nominativi per tre livelli crescenti di ricchezza), con l'eccezione dei *patrizi* titolati, gravati quasi tutti da un prelievo sugli immobili superiore a 1.000 scudi (con una ripartizione di otto nominativi per il primo livello e per il secondo, e cinque soltanto per il terzo). Per i *cittadini* ci limiteremo a fornire dati complessivi, giacché 1/3 di loro non partecipa affatto di questi investimenti e gli altri in misura molto ridotta.

Nel primo gruppo hanno trovato posto i donatari meno tassati, rappresentati da tre nomi dell'antica nobiltà feudale e rurale dei *Bourbon* del Monte S. Maria, *Ricasoli* e *Barbolani* conti di Montauto⁶⁸. Si tratta in tutto di cinque famiglie.

Famiglie tassate per < 500 scudi	
FAMIGLIA	DONATIVO
Bourbon del Monte famiglia	sc. 350
Ricasoli Braccio/ Ricasoli Bettino,/ Giovanni	sc. 250/50/120 = 420
Barbolani Montauti Orazio	sc. 100
Incontri, prior Attilio	sc. 350
Bartolomei Mattia	sc. 500

66 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4087, fasc. 47.

67 Cfr. G. BORELLI, *Il problema della nobiltà...*, cit., pp. 490-491.

68 Militari questi ultimi e governatori di Siena per conto di Cosimo I. Sulla figura di Federigo cfr. F. BERTINI, *Feudalità e servizio del principe nella Toscana del '500. Federigo Barbolani da Montauto, governatore di Siena*, Siena, 1996, pp. 35 ss.; 177-246; 309-346.

Il secondo gruppo si stacca notevolmente dal primo.

Famiglie tassate per < 1200 > 500 scudi	
FAMIGLIA	DONATIVO
Tempi	sc. 1000
Niccolini	sc. 800
Alamanni	sc. 700
Pucci	sc. 1200
Albizi	sc. 800
Altoviti	sc. 655
Acciaoli	sc. 700
Torrigiani	sc. 1200

In ultimo elenchiamo le famiglie con gli imponibili più alti.

Famiglie tassate per > 1200 scudi	
FAMIGLIA	DONATIVO
Rinuccini Folco	sc. 1300
Salviati Francesco/ Gianvincenzo	sc. 1500/ 1000
Riccardi	sc. 1500
Corsini famiglia	sc. 2095
Bardi famiglia	sc. 1380
Strozzi consorterìa	sc. 1500
Niccolini Lorenzo, Piero e Lapo	sc. 1310
Franceschi	sc. 1300
Capponi	sc. 1902

Nell'ultima tabella, con l'eccezione dei *Bardi*, troviamo quasi tutte quelle famiglie che Montesquieu nel 1728 descriveva come più ricche in assoluto⁶⁹. Relativamente alla proprietà terriera, alla fine del Settecento, *Corsini*, *Salviati*, *Bartolomei*, *Ginori*, *Bardi* e *Guicciardini*, possedevano fattorie, poderi e terre spezzate per un valore almeno di 3 milioni di scudi⁷⁰. In particolare i *Corsini* avevano terre

69 In ordine decrescente: *Riccardi*, *Rinuccini*, *Corsi*, *Corsini*, *Salviati*, *Strozzi*, *Incontri*, *Tempi*, *Niccolini*, *Franceschi*, *Ximenes*, *Gerini*, *Feroni* e *Capponi* (V. PINCHERA, *I Salviati...*, cit., p. 853).

70 A. MORONI, *Antica gente e subiti guadagni...*, cit., p. 46.

per 814.867 scudi, i *Salviati* per 760.748, i *Niccolini* per 519.204, i *Bartolomei* – che figurano però nella terza fascia di ricchezza imponibile – per 406.778. Anche la localizzazione di queste proprietà era privilegiata. Occupavano infatti la parte più fertile della Toscana, segnata dall'alto e basso corso dell'Arno, dalle pianure del Pisano e da quelle attraversate dalla Nievole. Chiaramente quindi i più ricchi erano anche i maggiori proprietari terrieri, ed avevano aspirato ed ottenuto una legittimazione di tipo nobiliare che ne sanciva anche formalmente la preminenza sociale acquisita con la ricchezza. Senza anticipare l'argomento, le doti che queste famiglie ricevevano per le figlie confermano sistematicamente gli indicatori proposti: il gruppo dei titolati più ricchi otteneva le doti più alte per tutti e dieci i nomi presentati. Il gruppo dei meno tassati otteneva alte doti solo nel caso dei *Bourbon*⁷¹.

Focalizzando nuovamente l'attenzione sul nostro campione, per i patrizi privi di titoli comitali la maggior stratificazione della ricchezza permette di individuare tre livelli numericamente omogenei.

Primo livello: Donativo < 100 scudi	
FAMIGLIA	DONATIVO
Cepperello	sc. 80
Dazzi	sc. 50
Dell'Antella	sc. 65
Ughi	sc. 100
Peruzzi	sc. 80
Buondelmonti	sc. 100
Samminiati	sc. 40

Secondo livello: Donativo > 100 < 200 scudi	
FAMIGLIA	DONATIVO
Alberti	sc. 120
Aldobrandini	sc. 200
Buini	sc. 150
Cerchi	sc. 200
Pazzi	sc. 120
Covoni	sc. 175
Scarlatti	sc. 180

71 E. STUMPO, *I ceti dirigenti in Italia...*, cit., pp. 188-89.

Terzo livello: Donativo > 500 scudi	
FAMIGLIA	DONATIVO
Palmieri	sc. 650
Panciatichi	sc. 300
Da Verrazzano	sc. 240
Attavanti	sc. 250
Arrighi	sc. 250
Marucelli	sc. 500
Davanzati	sc. 206

Quello che innanzi tutto si può considerare è l'attitudine dei diversi gruppi sociali e di ricchezza verso la pratica fedecommissaria. In questo senso emerge una chiara tendenza alla continuità, talvolta con tempi estremamente ravvicinati. Escludendo per il momento i *cittadini*, si può notare che delle 63 famiglie restanti, 17 (circa 1/4) istituiscono fedecommissi nell'arco di tutti e tre i periodi considerati, e che 5 di loro sono già fedecommissarie nel '400⁷². Il gruppo dei più ricchi al 1688 in 7 casi su 8 (cioè, esclusi i *Salviati: Bardi, Capponi, Rinuccini, Corsini, Riccardi, Niccolini, Strozzi*) fa ricorso sistematicamente al fedecommesso per tutti e tre i secoli, e addirittura quattro di loro (*Bardi, Niccolini, Rinuccini e Strozzi*) hanno fedecommissi già nel '400. Ma a completare il quadro della sostituzione continuativa concorrono anche gli *Alamanni*, i *Pucci*, gli *Altoviti*, gli *Albizzi*, collocati nel secondo gruppo di rilevante ricchezza, ed i *Bourbon del Monte* vanno annoverati nella terza *tranche*. La buona corrispondenza tra i più ricchi nei rispettivi ordini e i più costanti nel ricorrere alle disposizioni di sostituzione patrimoniale è confermata anche, tra i *patrizi* non titolati, dai *Panciatichi*, *Da Verrazzano*, *Davanzati*, e tra i *nobili* dai *Pasquali*. Per i patrizi solo i *Buondelmonti* e gli *Alberti* non associano il ricorso sistematico al fedecommesso con indicatori patrimoniali di rilevanza assoluta. Tra i cittadini, significativamente, non disponiamo per il Cinquecento che di due soli fedecommissi, spettanti ai *Da Fortuna* e ai *Vitelli*. Nel primo caso, quello dei *Da Fortuna*, il fedecommesso è indotto da un testatore esterno alla famiglia, tale Francesco Maria del signor Michele Bruni, e quindi difficilmente riconducibile a un raffronto d'alcun tipo con il donativo imponibile in nostro possesso. Nel caso dei *Vitelli* possiamo limitarci a registrare che quello loro imposto è il prelievo più alto tra quegli di tutti i *cittadini* campionati. In sostanza, non solo l'istituzione di fedecommissi ma il ricorso sistematico e cadenzato ad essi appare come peculiare dell'aristocrazia tardo secentesca e dei meliostanti.

72 Vale a dire: *Bardi, Capponi, Corsini, Rinuccini, Riccardi, Niccolini, Bourbon, Strozzi, Alamanni, Pucci, Altoviti, Alberti, Panciatichi, Da Verrazzano, Davanzati, Buondelmonti, Pasquali*.

All'interno del gruppo dei *nobili* si sono infine individuati questi tre livelli di ricchezza⁷³:

Primo livello (donativo < scudi)	
FAMIGLIA	DONATIVO
Papi	sc. 80
Anforti	sc. 50
Scalandroni	sc. 65
Del Mazza	sc. 100
Luperelli	sc. 35
Sarchi	sc. 70
Dalle Pozze	sc. 105

Secondo livello (100-140 scudi)	
FAMIGLIA	DONATIVO
Alberti	sc. 120
Aldobrandini	sc. 200
Buini	sc. 150
Cerchi	sc. 200
Pazzi	sc. 120
Covoni	sc. 175
Scarlatti	sc. 180


Secondo livello: Donativo > 100 < 200 scudi	
FAMIGLIA	DONATIVO
Roffia	sc. 130
Guerrini	sc. 130
Corboli	sc. 120
Chellini	sc. 130
Marzichi	sc. 120
Giorgi	sc. 140
Del Turco	sc. 140
Montalvi	sc. 140

73 Si è preferito riunire le famiglie sulla base di livelli impositivi di uguale o simile consistenza, anche se questo è andato a scapito del perfetto equilibrio numerico dei gruppi sotto campione, costituiti in questo caso da sette, otto e sei unità rispettivamente.

Terzo livello > 140	
FAMIGLIA	DONATIVO
Suarez	sc. 180
Ambra	sc. 200
Pasquali	sc. 750
Castelli	sc. 800
Ximenes	sc. 800
Feroni	sc. 1200


Una volta indicati diversi livelli di ricchezza, diventa centrale nella prospettiva di studio adottata la valutazione dei fedecommissi attraverso gli inventari dei beni. Quali erano i beni sostituiti, di quale natura e di che consistenza era il patrimonio trasmesso sotto il vincolo di non alienare, vendere né dividere? Una prima verifica è resa possibile dall'esistenza nel campione di 11 famiglie che hanno fedecommissi sia nel Cinquecento che nel Quattrocento – in un'età, cioè, anteriore ai limiti cronologici che abbiamo posto alla nostra ricerca. Questo ci permette di confrontare e agganciare una ricognizione di patrimoni dell'età basso medievale con una più propriamente moderna.

Figura 7 – Beni fedecommissi da 11 famiglie campione (1343-1499)



Per il Cinquecento quelle stesse famiglie (*Albizi, Panciatichi, Bardi, Palmieri, Strozzi, Niccolini, Rinuccini, Aldobrandini, Arrighi, Pazzi, Ricasoli*) presentano un diverso prospetto.

Figura 8 – Beni fedecommissi da 11 famiglie campione (1500-1609)



Questo quadro d'insieme registra innanzi tutto un aumento esponenziale dei beni immobili vincolati nel secolo 1500-1609 dagli undici nuclei pionieri del fedecommisso. L'estensione è calcolabile in 9.367 stiora pari a 853 ettari, 491 dei quali riguardanti il fedecommisso di Giovanni *Riccardi* del 5 settembre 1568, e circa 83 veicolati dalla primogenitura di Giulio del Barone Antonio *Ricasoli*⁷⁴. Ma sempre pilotato da queste due famiglie si evidenzia anche un raddoppiamento della ricchezza mobiliare percentuale, dal 5 al 10%. La proprietà terriera (boschi, terre e poderi, calcolati, si badi bene, solo come unità e non per l'estensione) si mantiene su valori alti, con un incremento del 9%, cioè dal 73% all'82%. Se poderi e terre diminuiscono leggermente come percentuale d'insieme, sale invece il loro valore assoluto, come del resto accade per per tutti i tipi di beni: a fronte dei 17 poderi e quattro appezzamenti iniziali, le undici famiglie arrivano a disporre nel lungo Cinquecento di 90 poderi e 133 appezzamenti di varia natura. Le ville passano da 4 a 13, i palazzi e case urbane da 7 a 8, in questo caso con un calo di crescita percentuale da 9 a 2. Gli immobili di rappresentanza e di prestigio appaiono tra Cinque e Seicento non più come il timone del fedecommisso ma sembrano inglobati in una strategia patrimoniale onnicomprensiva.

Il reperimento di 13 atti quattrocenteschi ci ha consentito di avere delle indicazioni sui primi fedecommissi fiorentini, relativamente alle undici famiglie. Questo primo rilevamento introduce allo studio di tutte i nomi campionati e dei loro fedecommissi nel lungo Cinquecento, che si articolerà attraverso una quantificazione complessiva dei beni vincolati dai tre gruppi socio economici, una localizzazione dei beni e, in ultimo, un'indagine focalizzata su singole famiglie. Uno sguardo ravvicinato ai singoli casati consente infatti di valutare più chiaramente l'attitudine al fedecommisso, grazie alla conoscenza della volontà dei disponenti, della frequenza o successione degli atti, delle parentele dei soggetti interessati nonché degli equilibri patrimoniali evidenziati dalle sostituzioni.

74 ASFi, *Magistrato supremo* 4088, fasc. 53 e P. MALANIMA, *I Riccardi...*, cit., pp. 48-9.

Innanzitutto anche la ricognizione materiale dei beni presenta, com'è naturale, numerosi ostacoli. Le stime quantitative sono state calcolate sulla base degli inventari depositati presso il *Magistrato Supremo*⁷⁵. Il computo, come si è già detto, è stato fatto sulla base delle unità – singoli poderi, boschi, case e pezzi di terra sparsi, ecc.- e non sul valore o estensione dei beni, non essendo possibile accertare uniformemente simili dati, perlomeno dagli atti in questione⁷⁶. Altri problemi sorgono laddove si consideri l'estensione delle terre fedecommesse, giacché non tutte le *portate* registrano la misurazione dei poderi, e alcune solo lacunosamente. A fronte di comparenti che dispongono di dati sistematici, possiamo incontrarne altri che non danno nessun riferimento alla vastità delle terre inventariate. La misurazione è espressa dai contemporanei prevalentemente in staiora a corda (525 m²) e nei rispettivi sottomultipli, misurati talvolta a «braccio e non a misura», vale a dire senza la presenza di un agrimensore deputato. Le misurazioni coeve sono state qui ridotte ad ettari. Un terzo ordine di problemi sorge in quei casi in cui vari fedecomessi vengono inglobati nel più recente di questi, senza che venga data alcuna indicazione sui diversi beni e sia possibile individuare quali proprietà attengano ai diversi fedecomessi, distanti tra loro anche di un secolo; questo è purtroppo il caso dei ricchissimi fedecomessi *Riccardi*, ma non solo⁷⁷. Il tentativo di

75 Gli inventari dei beni fedecomessi, suddivisi talvolta a seconda dei diversi fedecomessi, possono occupare da un pagina singola alle 100-120. Per quantificare i beni si è approntata una scheda comprensiva di più voci (*fedecommettente, beneficiario, ville, poderi, terre sparse, palazzi, case, officine, luoghi di monte, gioielli, quadri e altro*), dove è segnalata anche l'ubicazione dei beni nelle rispettive podesterie e vicariati. Nell'elaborazione grafica con cui si sono raccolte le singole schede si è inoltre dovuto procedere ad alcuni accorpamenti. Abbiamo quindi compreso sotto la voce *officine/strutture* sia i mulini, i frantoi e le fornaci, dove si trasformavano i prodotti, sia immobili su cui si riscuoteva una semplice pigione, come fondi ad uso abitativo o botteghe. Nella voce sono stati inclusi anche i diritti di esigere livelli in natura o denaro dai propri coloni. Questo si verifica in realtà nel solo caso del fedecomesso di Bartolomeo di Bernardo Corsini. Redatto con testamento del 18 gennaio 1608/09 esso comprende, oltre ai soliti beni, «lo *jus* di esigere scudi 271,6,5 di contanti e staia 145 di grano da più fittuari e livellari» (ASFi, *Magistrato Supremo*, fasc. 4038, 140).

76 Si consideri inoltre, e qui entriamo nel campo delle forzate omissioni, che sotto la voce *strutture/officine* sono state calcolate solo quelle strutture dichiarate esterne ai poderi. Sebbene questi ultimi si presentino come un organismo composito di terre, casa da lavoratore, tinaia, capanna, frantoio, aia, cantine e appartenenze varie, sono stati inseriti nel computo grafico soltanto quali unità terriere. Le *case rurali* censite saranno quindi quelle segnalate specificamente negli inventari come beni a se stanti, magari con un orto o un piccolo pezzo di terra, o immobili situati in piccoli comuni o comunità del contado, e non la tradizionale casa da lavoratore ubicata pressoché in ogni unità podereale.

77 Nel caso della primogenitura di Giulio dei Baroni *Ricasoli* assistiamo ad un grande atto fedecommissario cui vengono apportate e fortunatamente ben specificate, aggiunte nel 1714, 1721, 1737. Alla primogenitura viene aggiunto il podere della Pratola, per il testamento dell'abate Ottaviano Ricasoli rogato il 4 aprile 1714 e di nuovo nel 1737. In seguito viene aggregato anche tutto il bestiame esistente sopra i poderi fino al valore di scudi 1855,2,17,9, per testamento del

procedere poi anche attraverso dati quantitativi sintetici ha portato a inevitabili schematizzazioni, talvolta riassuntive di realtà molto simili, altre volte di più difficile assimilazione. Il «palazzo ad uso di fattoria», il «casamento a uso di fattoria», la «casa da padrone» e la «villa», sono state considerate sotto quest'ultima voce; questo non solo perché la villa è di fatto sia fattoria che residenza estiva del signore, ma anche perché di essa la «casa da padrone» potrebbe rappresentare una variante più modesta o *in fieri*⁷⁸. La ricchezza mobiliare vincolata è infine rappresentata quasi per intero dai *luoghi di Monte della città di Firenze* (quelli romani risultano spesso surrogati con beni stabili di pari valore ubicati in Toscana). Invece, diversamente da quanto riscontrato da La Marca per la nobiltà romana, gli inventari qui consultati non recano traccia di lasciti di cose preziose o raccolte d'arte. Similmente ai nobili romani, titolari di proprietà enfiteutiche ancora nel primo XIX secolo, anche i fedecommissari toscani tendono però a inglobare terre di non diretta proprietà, in particolare quelle livellarie di enti religiosi o comunità, imponendo vincoli di usufrutto perpetuo su beni di cui non avevano piena proprietà. Nel caso toscano, era estremamente problematico appurare quale fosse la natura giuridica di certi terreni anche a causa dalla frammentarietà naturale della proprietà fondiaria toscana⁷⁹.

capitano Bettino del barone Leone del 6 luglio 1727. Un pezzo di terra marronata, un pezzo di terra circa di un quartoro e un «casale mezzo rovinato» sono infine acquistati dallo stesso Ottaviano e aggiunti al *corpus* dei beni (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4088, fasc. 53). Un caso simile, ma ben più complesso, è quello dell'inventario dei principi Corsini. Il fedecommisso del senatore Bartolomeo di Bernardo Corsini del 18 gennaio 1608/9 viene sommato senza alcuna distinzione a quello creato da Jacopo del marchese Andrea nel suo testamento del 12 febbraio 1672/73 (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4038, fasc. 140). L'unica soluzione che c'è parsa praticabile, essendo questo fedecommisso collocato nell'ultimo anno del primo periodo (morte di Ferdinando I), è stata di computare il blocco dei beni come pertinente al Seicento per non alterare la compattezza dell'inventario con arbitrarie divisioni, o spostare un fedecommisso del 1672 nel primo periodo.

78 Su questi aspetti si veda ancora L. GAMBÌ, *Per una storia dell'abitazione rurale in Italia*, «Rivista storica italiana», a. LXXVI, fasc. 2 (1964), pp. 427-454. Nella realtà mezzadrile toscana l'uso dell'espressione 'casa padronale' piuttosto che 'villa' sembra meglio indicarne la 'funzionalità aziendale' e il ruolo di perno amministrativo su un determinato lotto di poderi (E. LUTTAZZI GREGORI, *Vicende del patrimonio Cavalcanti e organizzazione della «fattoria» tra XV e XVI secolo*, in *Ricerche di storia moderna*, II, ..., cit., in particolare pp. 12-17).

79 N. LA MARCA, *La nobiltà romana...*, cit., 2, p. 658. Si veda inoltre, ma il caso non è isolato, la situazione di estrema confusione dichiarata dal signor Angiolo di Bernardo Strozzi ai luogotenenti del Magistrato Supremo al momento della portata dei fedecommissi da lui goduti: «[di molte terre] non posso individuarne i precisi confini per esser poderi composti la maggior parte di terre spezzate, molte livellarie, le quali non sono ancora ben chiarite, e ci ho avuto finora molte dispute, imbrighi e spese, e di più ho ricomprato un podere detto il Magazzino il quale io credevo esser fidecommissio, ma per mancanza di certo documento mi è convenuto pagarlo e lo comprai.» (ASFi, *Magistrato Supremo* 4092, fasc. 4).

Fatte le debite precisazioni, i beni censiti nel corso del '500 compongono gli istogrammi della pagina successiva, il primo riguardante i *titolati*, il secondo i *patrizi* (figg. 9 e 10).

Per questi ultimi il dato di prima evidenza è che il patrimonio veicolato è di minore entità in tutte le voci.

Figura 9 – Beni fedecommissi 1500-1609: 21 famiglie titolate





Figura 10 – Beni fedecommissi 1500-1609: 21 famiglie patrizie campione




Se il numero di famiglie che fedecommettono all'interno dei due gruppi – 13 *titolati* contro 11 *patrizi* – non si differenzia di molto, ben più sostanziale è la forbice rivelata dal numero complessivo degli atti: 39 a fronte dei 16 fedecom-

messi patrizi. Purtroppo non si dispone dell'inventario dei beni dei *Peruzzi*, che, sebbene annunciato nell'atto di comparsa come comprensivo di otto carte, non figura all'interno del fascicolo che pur conserva i testamenti. Ciononostante confrontando i due ceti nel loro complesso, si verifica che i poderi sono 27 contro 299 del gruppo di spicco, le ville 4 contro 27, gli immobili rurali non inseriti nella struttura poderale 1 contro 39, l'estensione, almeno quella parzialmente certificata di 6,9 ettari a fronte di 574; ai nove campi o appezzamenti non appoderati corrispondevano 489 «terre spezzate» fedecommesse dai *patrizi* di blasono. Da questi dati emerge quindi una concentrazione netta della proprietà fedecommissa nelle mani di coloro che raggiunsero una più alta legittimazione sociale e in particolare tra chi, fra questi risultava tra i cittadini più tassati negli ultimi venti anni del '600 (la terza fascia dei titolati).

I *nobili*, sono attivi nel '500 con sole quattro famiglie (*Corboli*, *Pasquali*, *Dalle Pozze*, *Ramirez di Montalvo*) e cinque fedecommissi. La fig. 11 restituisce in questo caso la localizzazione delle proprietà piuttosto che la sua divisione per classe di ricchezza.

Per quello che riguarda le famiglie *nobili* la partecipazione al fedecomesso è nettamente inferiore: vi accedono soltanto in quattro, con cinque atti complessivi, di cui due sono donazioni effettuate dai granduchi Cosimo e Francesco I a favore dei *Corboli*, famiglia di Montevarchi di cui i Medici si servirono sia per funzioni di segretariato che diplomatiche. Le date estreme in cui questi cinque atti sono stati redatti sono quelle del 1561, primogenitura di Cosimo I a favore di Lorenzo *Corboli* e dei suoi discendenti in linea maschile, e quella del 17 luglio 1590, in cui Ercole di Lorenzo *Dalle Pozze* istituisce il suo consistente fedecomesso. Si tratta quindi in tutti e cinque i casi d'atti confezionati nella seconda metà del secolo.


Figura 11 – Dislocazione e consistenza dei beni fedecommissi dai nobili campionati (1500-1609)



Elementi di non scarso interesse emergono dall'accertamento della dislocazione territoriale, che abbiamo qui anticipato. Su 126 unità immobiliari (case e terreni) 122 sono ubicate nel contado (96,8%). Le podesterie interessate sono soprattutto quelle del Galluzzo, di Campi, e Sesto e Fiesole addirittura confinanti con le mura cittadine. Per gli altri due ceti s'intravede un'analogia tendenza.

Nei fedecomessi dei patrizi (fig. 12) su 64 unità immobiliari o terriere (i boschi sono stati considerati alla stregua d'appezzamenti sparsi) 62 sono localizzati nel contado, con una percentuale identica alla precedente (96,8).


Figura 12 – Dislocazione dei beni fedecomessi dai patrizi campionati (1500-1609)



I *titolati* (figg. 13 e 13A) presentano infine un quadro più articolato, sia perché dispongono di un patrimonio vincolato nettamente maggiore, sia perché i loro beni si trovano su un più ampio numero di circoscrizioni amministrativo-territoriali. Abbracciano infatti 24 podesterie del contado e distretto fiorentino alcune delle quali ubicate nel Pisano, nel Pistoiese, mentre un unico podere è localizzato nello Stato nuovo di Siena. In particolare risultano consistenti gli insediamenti nel territorio di Arezzo, sia quello montagnoso che lungo l'Arno (podesterie di Poppi, Bibbiena, Castel Focognano, Arezzo, Cortona, Chiusi). In definitiva su 941 capi di beni censiti, 442 si situano nel contado, 498 nel distretto e 1 nel Dominio. In percentuale il 41,9% si trova sulla base territoriale della vecchia Repubblica, il 52,9% nel Distretto, soprattutto nel comprensorio di Arezzo (17%), città di antica fedeltà medicea. Un 9,6% si trova nel Pisano, tra la podesteria di Fucecchio e la costa. La percentuale si alzerebbe ancora, in questo caso, se disponessimo di notizie più dettagliate sui beni dei fedecomessi di Gabriello di Riccardo e di Giovanni di Gabriello *Riccardi* (1537 e 1568 rispettivamente) ubicati comunque nel volterrano.


I dati sono senz'altro condizionati dalla natura sociale del campione, comprensivo per lo più di cittadini fiorentini con le poche eccezioni di quei nobili del conta-

Figura 13 – Distribuzione beni fedecommessi dai patrizi titolati (1500-1609)



do che ormai da tempo si erano inurbati, o di famiglie che in località periferiche avevano le loro origini, a volte invero assai, remote come nel caso dei *Torrigiani*⁸⁰. Tuttavia la particolare dislocazione della proprietà fedecommissaria dei cittadini così come è emersa suggerisce alcune considerazioni. In primo luogo, l'ubicazione delle proprietà vincolate nel Cinquecento si concentra su quelle zone che fin dal XIV avevano subito profondamente l'egemonia della Dominante.

Figura 13a — Distribuzione beni fedecommissi dai patrizi titolati (1500-1609): particolare



Si trattava infatti delle terre a sud di Firenze, che erano state oggetto del processo di espansione della proprietà cittadina all'interno del sistema mezzadrile, con l'eccezione del Pisano e della zona di Arezzo verso cui i fiorentini si sarebbero diret-

80 Cfr. C. PAZZAGLI, *La terra delle città...*, cit., p. 27.

ti solo in età medicea⁸¹. La presenza cittadina era quindi da secoli più marcata in quella zona che Pazzagli chiama la *Toscana dei fiumi*, e che ancora a metà dell'Ottocento rappresenta l'area più densamente popolata, dove su 1/3 della superficie del Granducato viveva il 66% della popolazione. A quella data il territorio in questione, pari a 6.957 Km² contro i restanti 14.651, era contrassegnato non solo da un più alto tasso demografico ma appariva anche come il più ricco dal punto di vista delle risorse agricole e pedologiche, con una rendita imponibile percentuale nettamente maggiore del resto del granducato: 72% e 28% rispettivamente. Non a caso nella *Toscana dei fiumi* si concentrava il 72% del coltivativo arborato, proprio della cultura promiscua che costituisce una delle ricchezze del sistema mezzadrile⁸².

1.6 Fedecommissi e primogeniture

Si consideri a questo punto la natura degli atti. L'elemento a nostro giudizio è decisivo per rintracciare il percorso dei patrimoni. Si tratta in netta prevalenza di fedecommissi *dividui* in cui appunto i beni vengono destinati dal testatore a più soggetti, siano essi due o più figli, ma anche nipoti, figli in genere del fratello, della sorella o della figlia, e in questi casi si ottiene lo spostamento del patrimonio verso la diversa famiglia dello sposo⁸³. La divisione fedecommissaria dei patrimoni fiorentini in diverse parti, spesso uguali, pertiene non solo all'età in cui prese campo la pratica ('400 e primo '500), ma anche al Seicento considerato generalmente il secolo della 'successione patrilineare indivisibile' (che viene della primogenitura). Si tratta quindi di un comportamento nettamente diverso da quello della nobiltà napoletana e romana dove il fedecommissario dividuo non sarebbe molto comune. La scelta della sostituzione vincolata tra tutti i figli sembra semmai condivisa dalle aristocrazie cittadine – in particolare dai patrizi lombardi e veneti, stando agli studi di Zorzoli e Davis – per i quali cui ben si adatta l'epigramma di San Bernardino relativo alla divisione patrimoniale determinata dal ceto:

Si sunt nobiles, melior est quandoque aliorum / filiorum dispersio quam hereditatis divisio; / si sunt laboratores, faciant ut velint; / si mercatores, tutior est divisio quan communio. Si infortunium unius alteri, imputetur⁸⁴.

-
- 81 Cfr. G. PINTO, *Ordinamenti colturali e proprietà fondiaria cittadina*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, 1, ..., cit., pp. 223 s. Nell'aretino, a metà dell'800, Pazzagli stima al 7% la proprietà dei cittadini fiorentini (*La terra delle città...*, cit., p. 35).
- 82 C. PAZZAGLI, *La terra delle città...*, cit., pp. 35-42, *praecipue* Tab. V (p. 41), e le figure 1-2 (pp. 38-39).
- 83 Tra gli esempi possibili c'è quello del fedecommissario di Camillo di Niccolò Antinori dell'8 aprile 1555, presentato nel 1747 dal conte Ferrante del senator Cammillo Capponi (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4035 fasc. 4).
- 84 A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare...*, cit., p. 1. Gli esempi potrebbero essere numerosissimi. Bandino di Vinciguerra, titolare del più antico fedecommissario da noi rinvenuto, del 23 aprile 1343, istituisce eredi fedecommissari Giovanni, Andrea, Gualterio e Bartolomeo, suoi fratelli (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4075, fasc. 3). Brunetto di Aldobrandino di Giorgio

Le due tipologie successorie non erano in realtà antitetiche: un fedecommissario *equis portionibus* a favore di più figli o esponenti della propria famiglia poteva coesistere con altri in cui i beni di un fedecommissario erano goduti *pro indiviso* da due o più eredi, o poteva trasformarsi nella forma della primogenitura qualora i rami chiamati si fossero estinti e si cooptassero esponenti di una diversa cellula del casato o comunque di più lontana parentela⁸⁵. Non mancano inoltre casi in cui l'esistenza del figlio unico o di un unico nipote prevede, in secondo grado, la sostituzione tra tutti i figli di questi in ugual porzioni⁸⁶. Qualora si tratti di primogeniture si realizza spesso il meccanismo opposto, queste divengono cioè effettivamente tali a partire solo dalla seconda generazione⁸⁷. Siamo di fronte comunque anche in questi casi ad una divisione originaria dei beni tra tutti i figli cui succederanno i rispettivi primogeniti, con la conseguenza che nella sostanza le primogeniture «rigide» risultano ancora di meno. Le singole primogeniture prevedono infine che, in caso di morte o impossi-

Aldobrandini con suo testamento dell'11 agosto 1489 nomina eredi universali fedecommissari i figli Aldobrandino e Jacopo (ASFi, *Magistrato Supremo*, 35, fasc. 1). Tutti i figli sono gli eredi fedecommissari del padre di Brunetto, Aldobrandino di Giorgio, che col suo testamento del 29 ottobre 1456 si era cautelato di nominare anche tutti i nipoti, figli del fratello Jacopo, qualora le linee dei primi chiamati si si fossero estinte (*Ibidem*). Ancora più dappresso al periodo analizzato in questo capitolo Alamanno di Filippo Rinuccini chiama al fedecommissario i suoi cinque nipoti, figli di Filippo, vale a dire Filippo, Bartolomeo, Alessandro, Lorenzo Carlo Andrea, e Raffaello (4 marzo 1498/99, ASFi, *Ibidem*, 4085, fasc. 1). Un caso di netto spostamento patrimoniale è offerto dal fedecommissario di Ermellina Arnolfi conservato tra le carte Alberti. L'Ermellina, figlia di Lapo Niccolini, aveva fedecommissario i propri beni a vantaggio dei figli Noferi e Girolamo con testamento del 6 marzo 1504/5. In realtà le disposizioni prevedevano che se questi fossero morti senza eredi, subentrassero loro, ciascuna per una metà, le figlie di Ermellina: Margherita sposata Lapi, e Francesca, moglie di Albertaccio di Daniello Alberti, appunto (ASFi, *Ibidem*, 4023, fasc. 54). I Bardi beneficiano di una sostituzione estranea all'asse agnatico col fedecommissario di Alamanno Salviati (29 luglio 1562), padre della Lucrezia Salviati moglie del conte Pandolfo de' Bardi (ASFi, *Ibidem*, fasc. 107). Sulle varie realtà degli antichi Stati italiani si veda N. LA MARCA, *La nobiltà romana...*, cit., 1, p. 84; M.A. VISCEGLIA, *Il bisogno di eternità...*, cit., p. 55; M. BARBAGLI, *op. cit.*; M.C. ZORZOLI, *op. cit.*, pp. 118-119; J.C. DAVIS, *Una famiglia...*, cit., pp. 126-127.


85 Cfr. il testamento di Niccolò Panciatichi, Appendice 6, doc. III e il fedecommissario del senatore Alessandro Strozzi del 2 luglio 1701, *Magistrato Supremo*, 4092, inserto 4.

86 Cfr. il fedecommissario di Girolamo di Alamanno de' Pazzi rogato il 25 novembre 1605. A Diego di Camillo di Alamanno de' Pazzi, sostituisce tutti i figli maschi legittimi e naturali (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4075, fasc. 19).

87 La primogenitura di Niccolò di Roderigo Ximenes, nobili portoghesi e poi *nobili* fiorentini, istituisce eredi fedecommissari i tre figli: Roderigo, Ferdinando Lorenzo e Averardo, a cui sostituisce «per ordine successivo» i rispettivi discendenti (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4107, fasc. 4). Altri esempi chiari, seppur tardi, sono quello della primogenitura istituita per codicillo da Pier Francesco Del Mazza del gennaio 1730/1, in cui nomina i signori Carlo e Francesco Maria *Del Mazza*, «suoi dilettezzissimi figlioli» ciascuno «per ugual porzione», sostituendoli con i rispettivi primogeniti, e quello di Maria Maddalena del Mazza vedova Diacetti, che istituisce i cugini Carlo e Francesco a cui sostituisce i loro primogeniti (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4063, fasc. 35).

bilità di adire il patrimonio da parte dell'istituito, gli succeda il secondogenito o il terzogenito, introducendo un ulteriore elemento di flessibilità che ovvi alla dispersione del patrimonio. A render ancora più sfumata, e divisa, la successione patrimoniale concorre il fatto che l'adozione della primogenitura e del fedecommesso sono talora complementari in una data famiglia, all'interno di un misurato equilibrio realizzato sia nel corso del tempo che sincronicamente. Così accade per i *Riccardi* con la doppia primogenitura del Marchese Francesco abbinata ad un fedecommesso che riguardava beni affidati in comune ad entrambi i figli (1715)⁸⁸. Questo dunque risulta il rapporto tra fedecommessi e primogeniture su tutto l'arco temporale.

Figura 14 – Fedecommessi e primogeniture




Su 317 disposizioni sostitutorie campionate quelle individue sono 77, così istituite: 37 dai patrizi titolati, 17 dai patrizi, 18 dai nobili, 5 dai cittadini. Tra il 1343 e il 1609 i maggioraschi/primogeniture sono 15 su 77, ed uno solo di quelli è anteriore al 1500 (maggiorasco di Antonio di Marco d'Antonio *Palmieri* del 31 luglio 1469); per il periodo successivo (1610-1689) le successioni individue sono 36 contro 129. Ancora costante la scelta primogeniturale appare nel tardo Seicento e prima metà del secolo successivo: 28 maggioraschi e primogeniture su 105 atti di sostituzione. La scelta del fedecommesso che privilegia tutti i figli maschi, nella forma a comune o individuale, prevale dunque a Firenze in ogni periodo, incluso il Seicento, considerato il secolo di miglior fortuna delle primogeniture. Peraltro, anche il nostro campione registra un aumento netto delle primogeniture tra il primo ventennio e la fine del Seicento rispetto al lungo periodo che va dal 1400 al 1610.

88 Il modello risaliva alla storia familiare. Un secolo prima, il testamento di Riccardo *Riccardi* (1612) aveva fatto proprie le scelte fedecommisarie già privilegiate nel 1568 da Giovanni. Sul testamento di Riccardo cfr. P. MALANIMA, *I Riccardi...*, cit., pp. 113-114.

La divisione all'origine tra più figli adottata con più frequenza, determina quindi nel corso del tempo un allargamento della fascia dei fedecommittenti, molti dei quali erano quindi figli minori. La circostanza potrebbe essere ulteriormente avvalorata dalla presenza di numerosi religiosi tra gli istitutori, categoria in cui istituzionalmente trovavano ricetto i cadetti⁸⁹. Questa seconda ipotesi necessita tuttavia di ulteriori verifiche, vista l'esclusione – espressa però soprattutto nella seconda metà del '600 e del '700 – dalle successioni di chi avesse preso un qualche abito monastico o fosse entrato *in sacris*⁹⁰. Talvolta tuttavia anche i chierici erano ammessi a godere i frutti del fedecommesso, anche se solo sotto forma di vitalizio. Ne è prova anche la loro non sporadica presenza tra coloro che dichiarano atti fedecommissari nel 1747⁹¹. Molto probabilmente i frutti di questi beni, assieme a sostanze altrimenti accumulate, rientravano nel circolo patrimoniale della famiglia con i testamenti e fedecommissi da loro stessi redatti.

Figura 15 – Primogeniture campionate tra Quattrocento e Settecento



Una sintetica ricapitolazione di quanto è emerso dalla lettura di tutti i testamenti disponibili tra quelli selezionati indica chiaramente che si ereditava non solo dal diret-

- 89** Ricordiamo il testamento del cardinale Agnolo Niccolini che istituisce una primogenitura con testamento del primo ottobre 1566, ma anche quello del più umile canonico Bartolomeo Niccolini del 4 marzo 1518 (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4072, fasc. 1; 4073, fasc. 75).
- 90** Cfr. tra gli altri il testamento di Cassandra de' Ricci ne' *Panciaticchi* del 20 dicembre del 1662 e quello di Giovan Gualberto Guicciardini del 16 febbraio 1726 (Appendice 6 doc. V e ASFi, *Magistrato Supremo* 4075, fasc. 3).
- 91** Il fedecommesso di Andrea di Giovanni *Pasquali* del 1569 favorisce il canonico Giuseppe Maria, assieme ai fratelli cavalier Cosimo Maria, cavalier Angiolo Maria e Pier Antonio Maria. Monsignor Giuseppe *Davanzati*, patriarca di Alessandria d'Egitto e arcivescovo di Trani, gode di due fedecommissi istituiti nel 1579 e del 1606 (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4044, fasc. 21; per i Pasquali cfr. *Ibidem*, 4079, fasc. 138).

to asse agnazio, dal padre, dal nonno o da qualche altro antenato del proprio lignaggio, ma anche dalla parentela, da zii, fratelli del nonno o fratelli di un avo ancora più lontano, a conferma della partecipazione attiva dei cadetti. Lo spettro si allargherebbe ancora con i testamenti muliebri, delle madri che vincolano prevalentemente la dote, o di quelle sorelle della madre prive di discendenza propria. Il patrimonio quindi era conservato attraverso una tendenza chiara alla divisione, e questo in tutti e tre i gruppi socio-economici. La presenza di maggioraschi e primogeniture semmai, più che porsi antitetivamente a questa tendenza, si integra con i fedecommissari rafforzando relativamente la posizione patrimoniale del primogenito. Talvolta, inoltre, un'anticipata e previdente disposizione testamentaria viene rivista con la nascita di un secondogenito, come nel caso di Piero di Cosimo Brandi⁹².

A fronte della minaccia di una contrazione demografica del patriziato che a Firenze, come in tutta la società europea, si fa evidente a partire soprattutto dal 1600⁹³, è interessante notare come l'*élite* abbia praticato con lucidità la divisione di beni, avvertita come necessaria ed inevitabile per la loro conservazione, a discapito di diverse e più rischiose norme successorie⁹⁴. Per le famiglie e il periodo qui considerati non si ebbero tracolli demografici tali da causare l'estinzione dei gruppi, salvo rare eccezioni⁹⁵. Tuttavia il pericolo esisteva, e i contemporanei avevano una percezione forte dell'imprevedibilità della morte, che avrebbe potuto spargliare gli equilibri biologici e patrimoniali di una famiglia. Le vortuose catene di sostituzioni stabilite per i *chiamati* hanno proprio l'obiettivo di arginare questo rischio. Esse sono infatti reciproche sia tra i primi fedecommissari – i *chiamati* – che fra i *sostituiti* (cioè tra i figli e discendenti maschi dei chiamati, tra le linee maschili delle figlie in caso di estinzione dei primi, tra quelle dei parenti dei familiari che portano lo stesso nome, coinvolgendo in ultima istanza anche altri esponenti di quella grande famiglia allargata rappresentata dalla più antica aristocrazia

92 Egli aveva istituito un maggiorasco a favore del primogenito Cosimo Maria. Diventato in seguito padre di un altro figlio, Giovan Domenico, si preoccupa di dotarlo a sua volta di un minorasco in cui sarà sostituito dal figlio minore di lui, salvo il caso che Giovan Domenico muoia senza erede; in quel caso gli sostituisce il fratello Cosimo Maria, che dovrà essere a sua volta sostituito dal figlio minore, tanto nei suoi beni stabili liberi che livellari (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4025, fasc. 37, testamento del 24 febbraio 1680/1).

93 R.B. LITCHFIELD, *Caratteristiche demografiche...*, cit., pp. 17-35.

94 Questo non toglie che quando si sceglieva la successione primogeniturale, nel caso classico in cui si avesse un parto gemellare, si stabiliva con estrema meticolosità e chiarezza, per non dare adito ad eventuali contenziosi tra gli eredi, che il primogenito sarebbe stato chi fosse uscito per primo dal ventre materno. Anche a Firenze, quindi, si volevano evitare tutti i problemi successivi al testamento del notaio Galeazzo Zignani (1556), descritti da G. POLITI, *Aristocrazia e potere politico...*, cit., Milano 1976, pp. 243-255.

95 Nel 1770 i Tempi si estinsero nei Marzi Medici (ASFi, *Raccolta genealogica Sebreghondi*, 5177).

fiorentina), dichiaratamente con l'obiettivo di rendere la successione fedecommissaria valida *in infinito*.

Certamente anche il nostro studio evidenzia che il fedecommissario fu uno strumento di conservazione patrimoniale a favore dei ceti aristocratici e medio alti, realizzando un'innegabile concentrazione della ricchezza nelle mani dei beneficiari (del resto la società industriale non ha avuto tra i suoi immediati vantaggi quello di diminuire la sperequazione delle ricchezze), ma in questo contesto e per queste famiglie l'atto fedecommissario agì da moltiplicatore dei patrimoni. Si pensi agli 8 beneficiari della famiglia *Querci*: i signori Giovan Domenico, avvocato Stefano Niccola, Lorenzo e Giuseppe del fu Gaetano del già Stefano *Querci* di Firenze; i signori canonico Clemente Gaetano Domenico e Lorenzo del fu dottor Paolo del già prefato Stefano *Querci* di Ferentino di Campagna; i signori Giovanni, e Giuseppe del fu Stefano del fu Giovanni del già predetto Stefano *Querci*. Si tratta certo di una famiglia non eminente, di semplici cittadini che usufruiscono di un fedecommissario comprensivo esclusivamente di un podere e una casa, attivato a loro vantaggio da Stefano di Giovanni *Querci* loro ascendente col suo testamento del dì 17 settembre 1688⁹⁶. Ma numerosissimi altri esempi si sono fatti e si potrebbero fare.

1.7 I fedecommissari del lungo Cinquecento: istitutori e beneficiari

L'assunzione di una prospettiva che consideri in primo luogo gli istitutori e i beneficiari permette di sostanziare e sfumare il meccanismo della conservazione e trasmissione della ricchezza, che un'ottica basata solo sui beni vincolati non rileverebbe appieno. Chi accedette all'istituto nel periodo considerato e con quale frequenza? E, all'interno delle famiglie interessate, chi furono gli induttori e chi e quanti i beneficiari? Al primo quesito si è in parte già risposto. Al fedecommissario ricorsero per prime quelle famiglie che appartenevano al ceto dirigente della città e che si sarebbero identificati come *patrizi*, e fra questi soprattutto coloro che sempre a metà Settecento risultano in possesso di titoli o proprietà comitali, inducendoci a constatare che i fedecommissari favorirono l'accumulazione delle fortune rendendole durature e consolidarono la preminenza sociale dei casati. Il prospetto generale dei fedecommissari istituiti nel Cinquecento dai *patrizi titolati*, ordinati cronologicamente per ogni singola famiglia comprende 40 atti sostitutori distribuiti su 14 famiglie⁹⁷. Se l'indagine si appunta poi sui soggetti presenti nella tabella è evidente che il fedecommissario privilegia il gruppo consanguineo di appartenenza e che la condivisione transgenerazionale della strategia fedecommissaria è abbastanza chiara. Altro elemento di prima evidenza è rappresentato dall'assoluta prevalenza dei fedecommissari sulle primogeni-

96 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4085, 3.

97 Cfr. Appendice 1, A, B, C.

ture, che certifica l'attitudine alla divisione del patrimonio fin dal Quattro-Cinquecento. La divisione *ab antiquo* del patrimonio può certo aver contribuito ad arginare la contrazione demografica delle singole famiglie, che a Firenze non sembra certo aver avuto esiti drammatici, almeno fino alla fine del Settecento. Il numero dei fedecommissari usufruttuari al 1747 risulta di 31 nominativi su cui convergevano i 40 fedecommissi in oggetto, ma anche quelli dei secoli successivi. L'andamento demografico riflesso nelle sostituzioni si traduce evidentemente in una concentrazione dei patrimoni negli usufruttuari, nonostante la divisione della ricchezza attuata col fedecommissario. Un elemento di forte interesse ci sembra risiedere nell'adesione, talvolta scrupolosa fin nelle declinazioni delle forme specifiche, dei successori alle scelte sostitutorie degli antenati, dell'avo o del padre. Così nello spazio di una generazione Ottaviano di Roberto *Acciaiuoli* ricalca le scelte testamentarie del padre, istituendo a sua volta a distanza di trentun'anni (1569) una primogenitura. Giovanni di Gabriello *Riccardi* nel suo testamento, trent'anni dopo il padre appronta per i figli Riccardo, Francesco e Bernardo un fedecommissario dei beni *equis portionibus* come chi lo aveva preceduto. Lorenzo di Filippo *Strozzi* nel 1549 adotta del pari il sistema di divisione inaugurato nel 1492 dal padre. E così Giovanni *Niccolini*, il figlio avuto dal cardinale Agnolo prima di diventare vedovo e abbracciare lo stato ecclesiastico, rinnova la primogenitura paterna (1566) con una propria (1608). A volte non è necessario neppure risalire alla generazione del padre. I due fratelli Alamanno e Neri di Filippo *Rinuccini* istituivano i loro fedecommissari a dodici anni di distanza l'uno dall'altro. Nemmeno un solo anno, infine, separa la primogenitura di Torquato *Barbolani* da quella del figlio (novembre 1679 e agosto 1680)⁹⁸. In generale quando la famiglia è connotata più chiaramente in senso consortile, come nel caso dei *Bardi*, è proprio la frequenza serrata dei fedecommissari ad emergere dall'indagine.

I *Bardi* rappresentano il gruppo familiare che ha istituito il maggior numero di fedecommissari nell'arco del lungo Cinquecento. Fino al 1541 la famiglia li creò con una scansione di 28, 13 e 12 anni. Alla metà del secolo l'intervallo tende a crescere: trascorrono 19 anni tra il fedecommissario di Alamanno *Salviati* (1562), padre di Lucrezia moglie del conte Camillo *de' Bardi*, e quello di Giulio di Giovanni Sozo del 24 gennaio 1596, appartenente ad un ramo collaterale. Due soli anni separano il fedecommissario di questi da quello del conte Pandolfo di Alberto (1598)⁹⁹.

98 Cfr. Appendice 1, B.

99 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4027, fasc. 107. Il primo Seicento vede i *Bardi* ancora attivi fedecommissari sia pur come beneficiari. Ignoto è il legame tra loro e Antonio di Giovanni Ciccini, istitutore del fedecommissario del 1602 che li favoriva; del Ciccini solo sappiamo che fu loro suddito nella contea. Pochi mesi prima egli era stato comunque preceduto dal maggiorasco di Ridolfo di Pierfrancesco *de' Bardi*, cui seguirà dopo soli sette anni quello di Bernardo di Gerozzo (luglio 1609). Una simile progressione dei fedecommissari e dei beni vincolati ci permette di cogliere all'interno di una singola famiglia una corresponsione con l'andamento generale del campione. Senza ripercorrere tutti gli atti elencati, l'autentica esplosione dei beni vincolati si ha col fedecommissario del 1598 del conte Pandolfo del conte Alberto, goduto dal conte Pietro e dall'abate

Le famiglie patrizie ricorrono alle sostituzioni con minor frequenza, e più tardivamente¹⁰⁰. Qui rimane inalterato il numero delle famiglie attive con fedecomessi (14 su 21) mentre diminuisce di circa 1/3 il numero degli atti, 23 fedecomessi di cui beneficiarono 21 diversi componenti nel Settecento. Anche in questo caso l'evoluzione della famiglia e dei suoi atti trasmissori portava alla concentrazione dei patrimoni. Coloro che sarebbero appartenuti allo stesso livello di nobiltà dei *Bardi* e degli *Acciaoli*, ma che disponevano di minor ricchezza immobiliare imponibile nella seconda metà del '600, ricorsero con minor intensità al fedecomesso nel '500. Tuttavia tra loro vi furono alcuni tra i precursori, si pensi ai *Panciaticchi* ed agli *Aldobrandini*, anche se le successive fortune o fedeltà politiche di quest'ultimi ne possono aver determinato una eclissi economica o sociale (mentre gli *Aldobrandini* non solo annoverarono tra loro Salvestro, colui che ospitò a Bologna Lorenzino dopo l'uccisione del duca Alessandro, ma da Roma furono tra i nomi più attivi del fuoriuscitismo antimediceo)¹⁰¹.

I nobili infine fanno ricorso alla sostituzione fedecommissaria in soli cinque casi, e per due di essi si tratta di casati della fascia contributiva più alta (*Pasquali, Ximenes*)¹⁰². Senza anticipare la materia di un diverso capitolo, ci sembra interessante premettere almeno che le restanti sette famiglie *nobili* ricorrono tutte con frequenza al fedecomesso nel corso del secolo successivo, con un parallelismo abbastanza evidente tra ascesa economica ed istituzione di vincoli sostitutori.

Pandolfo: 18 poderi e 70 unità terriere (tra pezzi di terre, *prese* e campi, divisi tra il commissariato di Cortona ed il contado di Pistoia, ma anche 1 podere nel vicariato di Lari, presso Pisa); ed inoltre 1 mulino ed 1 frantoio, 1 casa a Cortona, 1 palazzo a Firenze nel popolo S. Frediano. Ai campi, le prese e pezze di terra spezzate, misurate *a braccio e non a misura* in staiora, vanno però aggiunte due mezze case, da cui era stato ricavato il palazzo che nel 1737 apparteneva ai conti Pietro e Pandolfo *Bardi*. Una terza casa si trova a Cortona, nel *terzo* di S. Vincenzo. Ad esse si aggiungeva *la loggia de' Bardi in oggi bottega di stipettaio*. Aumento esponenziale dei terreni e allargamento della sua distribuzione territoriale contraddistinguono quindi quest'ultimo fedecomesso, che segue di poco l'inflazione di vincoli sostitutori registrata tra il 1560 e il 1580 (cfr. Fig. 3).

100 Appendice 1, B.

101 Cfr. G. SPINI, *Cosimo I e l'indipendenza del principato mediceo*, Firenze, 1980, p. 3 e P. SIMONCELLI, *Esuli fiorentini al tempo di Bindo Altoviti*, in *Ritratto di un banchiere del Rinascimento...*, cit., pp. 288-89 in particolare.

102 Appendice 1, C.

Il Seicento medico

2.1 Alcune considerazioni preliminari

Seguendo la scansione adottata, si affronterà in questo capitolo l'analisi del fedecommesso nel '600, il 'secolo d'oro' dell'istituto. Alla luce anche dei primi risultati dell'indagine s'impongono alcune precisazioni, per evitare troppo vaghe generalizzazioni o luoghi comuni privi di senso. Si cercherà innanzitutto di usare con parsimonia il termine «crisi», e lo si farà sforzandoci di circostanziarlo a settori economici determinati, a certe zone economiche-geografiche più che ad altre, accogliendo quelle indicazioni raccomandate da Mirri allorché riconosceva all'economia toscana i caratteri della regionalizzazione¹. In particolare nel XVII secolo si assiste senza dubbio alla crisi dell'industria laniera fiorentina, ma centri come Prato o Pontassieve dimostravano una vitalità assoluta². A Firenze le difficoltà del settore laniero sembrano avere una ricaduta evidente sul numero degli occupati, che passa dai 15.274 impiegati del 1604 ai 5.634 del 1662, e questo nonostante i vuoti aperti dalla peste del 1629-31. In tal senso la crisi ha effetti più evidenti sulle fasce sociali più basse che tendono a ingrossare le

-
- I Dopo aver espresso la necessità di considerare i secoli XII-XV come momento di inizio nella formazione della Toscana come regione economica, Mirri sottolineava infatti come a termini quali *decadenza* o *rifeudalizzazione* fosse preferibile sostituire quello di *riallocazione* delle risorse all'interno di un mutato quadro produttivo. All'interno di questa nuova cornice Firenze, con la realizzazione di quel processo di coordinamento politico territoriale che della regionalizzazione dell'economia è premessa necessaria, con il suo primato nella banca e nella produzione laniera, non aveva affatto eliminato gli altri poteri economici di agglomerati urbani minori, nonostante il predominio politico ed economico netto che era venuta assumendo (M. MIRRI, *Formazione di una regione economica. Ipotesi sulla Toscana, sul Veneto e sulla Lombardia*, «Studi veneziani», XI (1986), pp. 47-59, in particolare p. 52). Cfr. inoltre P. MALANIMA, *Politica ed economia nella formazione dello stato regionale; il caso toscano*, *ivi*, pp. 64-68; e IDEM, *La formazione di una regione economica...*, *cit.*, pp. 229-269.
- 2 F. MARTELLI, *La comunità di Pontassieve e i suoi lanaioli. Aspetti di vita economica dal XVI al XVIII secolo*, Firenze, 1983; P. MALANIMA, *Le attività industriali*, in *Prato. Storia di una città. Un microcosmo in movimento (1494-1815)*, Firenze, 1986.

file dei poveri assoluti e dei mendichi³. Ma per il patriziato fiorentino, che aveva prestatato i propri fiorini o scudi ai monarchi d'Inghilterra, Sicilia e Aragona, e che vedeva diminuire il potere di acquisto della moneta nei cambi internazionali, si aprivano in quegli anni vie diverse all'impiego delle ricchezze⁴. Il distacco dalle attività commerciali e creditizie non fu assoluto, ma il peso di questi investimenti venne affiancato, se non superato, da un più accentuato interesse verso la terra, e da una forte partecipazione alle società a responsabilità limitata, le accomandite, rispetto alle più tradizionali compagnie⁵. Disponiamo di alcuni studi sulle accomandite da cui risulta, come è noto, che nel secondo decennio del Seicento si ha un aumento del capitale investito nell'ordine di oltre il 100% rispetto appena ai primi anni del secolo. È utile riproporre la tabella approntata da Da Silva relativa agli investimenti in accomandita *di cam-*

DECENNI (TRAFFICI, CAMBI, ASSICURAZIONI)	CAMBIO	TOTALE
1591-1600	15	58
1601-1610	24	66
1611-1620	66	147
1621-1630	76	172
1631-1640	48	166
1641-1650	44	185
1651-1660	91	200
1661-1670	84	223
1671-1680	110	239
1681-1690	49	148
1691-1700	69	161

- 3 E questo al di là delle strumentali richieste di consolidate misure protezioniste dell'Arte della lana fiorentina a Cosimo III. Si veda A. CONTINI-F. MARTELLI, *L'arte dei lanaioli nello Stato regionale toscano (secoli XVII-XVIII)*, in M. MERIGGI – A. PASTORE (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano, 2000, p. 193-194; e D. LOMBARDI, *Povertà maschile e povertà femminile. L'ospedale dei Mendicanti nella Firenze dei Medici*, Bologna, 1988.
- 4 Il fiorino d'oro sarebbe passato dalle 7 lire del 1530 alle 12 del 1684, con una svalutazione della lira d'argento circa del 71% (cfr. *Notizie sul fiorino d'oro antico di Firenze*, s.d., p. 5). Sui prestiti alle grandi monarchie cfr. A. SAPORI, *Compagnie e mercanti di Firenze antica*, Firenze, 1978, pp. XIII-XV, e più specificamente *La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi*, Firenze, 1929.
- 5 Per quello che riguarda le accomandite Malanima ha notato come la media decennale dei capitali investiti nel Seicento risulti sempre superiore ai 200.000 scudi annui, quando non 300.000, per declinare solo nel primo ventennio del Settecento (*Firenze tra '500 e '700: l'andamento dell'industria cittadina...*, cit., p. 248).

bio o prestito, e traffici cambi e assicurazioni nel loro complesso, espressi con media decennale in migliaia di ducati di moneta di lire sette (valore quindi nominale, da ridimensionare alla luce del deprezzamento della lira d'argento soprattutto dagli anni 1680 del Seicento)⁶.

Studi successivi hanno in parte modificato ed affinato i dati elaborati da Da Silva. Interessato a verificare se anche nelle imprese accomandatarie il settore serico prevalesse su quello laniero, Malanima ha tracciato un grafico del *trend* complessivo degli investimenti in accomandita, espresso con una media annua su base novennale, cogliendo tre momenti di notevole incremento dei capitali investiti durante il secolo: corrispondenti agli anni Venti, agli anni Sessanta ed al primo quinquennio degli anni Settanta, e agli anni Novanta⁷. Fatto salvo che il fedecommesso è dotato di una forte valenza antropologica che anestetizza le sollecitazioni della congiuntura economica, tuttavia la crescita degli investimenti in accomandita corrisponde al più alto numero di fedecommissi istituiti tra il 1610 e il 1688, ed al loro relativo calo da quella data al 1747 (cfr. fig. 2 del precedente capitolo). È anche significativo che, almeno nel Settecento, per cui disponiamo di dati utili, i nobili fiorentini, cioè i «nobili patrizi» e i «nobili» secondo la legge, detengano partecipazioni più alte nelle società maggiori (73% del capitale investito nelle accomandite con capitale superiore a 10.000 scudi). Ancora in un periodo contrassegnato da strategie economico finanziarie conservative gli aristocratici orientavano l'andamento degli investimenti dell'economia fiorentina, seppur nelle forme più caute, ad esempio con i prestiti a interesse ancora meno rischiosi delle accomandite⁸.

L'agricoltura rappresentava comunque lo sbocco più immediato all'estromissione dell'Italia dai mercati internazionali e dalle nuove rotte atlantiche, dall'insicurezza del mercato, dalla concorrenza di prodotti tessili stranieri a più basso costo con conseguente caduta della produzione manifatturiera italiana. Quei mercati della Germania e dell'Europa orientale che rimasero più a lungo aperti furono definitivamente compromessi, soprattutto per Venezia, dalla guerra dei trent'anni⁹. La terra rimaneva il mezzo di produzione fondamentale e relativamente più sicuro, in grado di garantire non solo i beni di consumo in ogni momento dell'anno ma anche una certa remuneratività, almeno del 3%¹⁰.

6 J. G. DA SILVA, *Aux XVII^e siècle...*, cit., p. 481.

7 P. MALANIMA, *La decadenza di un'economia cittadina...*, cit., pp. 146-147.

8 *Ivi*, p. 136.

9 Cfr., tra gli altri, G. BORELLI, *Città e campagna in età preindustriale XVI-XVII secolo*, Verona, 1986, in particolare pp. 13-4; e IDEM, *Il patrizio e la villa...*, cit., pp. 19 ss.

10 «Ciò, in un sistema economico come quello preindustriale contraddistinto da un'endemica miseria e da ricorrenti carestie, significava per il ceto nobiliare e patrizio proporsi come un gruppo sociale eletto anche sotto il profilo materiale» (G. BORELLI, *Il patrizio e la villa...*, cit., p. 21). L'investimento in terre garantisce un aumento dei redditi «mentre commercio, costruzioni navali e manifattura rappresentano ormai scelte assai meno attraenti in quanto meno redditizie» (M. AYMARD, *La fragilità di un'economia avanzata...*, cit., p. 84).

È in questo secolo che il fedecomesso in Toscana gode d'assoluto favore nonostante, come si è visto, non sia un fenomeno circoscrivibile al '600, essendo già ampiamente quando ancora l'economia protoindustriale e commerciale-finanziaria beneficiava di spinta assai maggiore. Il vincolo fedecommissario è, quindi, un elemento di continuità che accomuna due età contigue (XVI e XVII secolo), su cui però il giudizio storiografico è stato, soprattutto in passato, assai divergente¹¹. Se poi si considera il fedecomesso sulla base dei beni più solitamente vincolati, cioè quelli «stabili, cauti e sicuri» della proprietà terriera, non si può non vedere come esso venga a completare un processo vitale del settore, fondato su caratteri valutati universalmente come positivi dal punto vista economico: fra tutti l'appoderamento. Nonostante la Toscana non benefici di quelle caratteristiche pedologiche ed orografiche che nella bassa padana permettevano ad aziende ben sostenute dal capitale rendimenti assai più alti (tra il 9,50 e il 6,60 per cento)¹², l'appoderamento comunque rappresenta anche qui sistemi produttivi articolati e razionali, caratterizzati dalla diversificazione delle culture¹³. Sono tutti elementi che trovano la loro sintesi nel sistema mezzadrile tipico della regione, in particolare dell'alto e basso Valdarno, del Chianti fiorentino, del Mugello prima e in seguito del Pisano¹⁴. La mezzadria predomina quindi laddove la varietà dei terreni si sposa con la fertilità indotta dai corsi d'acqua, qualità che difettava nella Maremma senese o nella montagna lucchese. Si tratta cioè del contado fiorentino, che rappresenta anche la zona dove più numerosi sono i fedecomessi istituiti dal gruppo dirigente e dai cittadini facoltosi.

-
- 11** Anche se la storiografia ha da tempo iniziato una più attenta messa a fuoco del «secolo senza politica» e «senza qualità». In particolare si veda l'efficace e sintetico contributo di Y.M. BERCÉ, G. DELILLE, J.M. SALLMANN, J.-C. WAQUET, *L'Italie au XVII^e siècle*, Paris, 1989.
- 12** A. DE MADDALENA, *I bilanci dal 1600 al 1647 di un'azienda fondiaria lombarda...*, cit., pp. 578-82. Per un panorama generale si veda ancora P. VILLANI, *Feudalità riforme, capitalismo agrario...*, cit. Il riferimento alle grandi aziende della bassa lombarda avevano superato indenni la crisi secentesca, grazie a «cospicui capitali di esercizio in scorte vive e in disponibilità contanti» (pp. 18-19). Cfr. anche D. SELLA, *L'economia lombarda durante la dominazione spagnola*, Bologna, 1982; F. CAZZOLA, *Il «ritorno alla terra»*, in *Storia della società italiana*, X, *Il tramonto del Rinascimento*, Milano, 1987, pp. 103-68. In merito alle scelte consapevoli e accorte del patriziato F. ANGIOLINI, *Le basi economiche del potere aristocratico nell'Italia centro-settentrionale tra XVI e XVIII secolo*, «Società e storia», 2 (1978), pp. 317-333.
- 13** Nei bilanci della fattoria la Magia, di proprietà (fedecomessa) *Attavanti* e poi *Ricasoli*, si arrivano a contare 17-20 voci di entrata per soli prodotti agricoli. A queste voci vanno aggiunti il debito colonico, le soccide, gli affitti di immobili, le entrate di strutture para agricole quali fornaici, mulini, frantoi (ASFi, *Ricasoli, Libri di amministrazione parte antica*, 48). Il debito colonico del 1693 alle c. 143 e ss. dell'anno medesimo.
- 14** Sulla mezzadria nel pisano cfr. si veda P. MALANIMA, *La proprietà fiorentina e la mezzadria nel contado pisano*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, 1, *Dal Medioevo all'Età moderna*, Firenze, 1978. Per un inquadramento del fenomeno cfr. ancora G. GIORGETTI, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma, 1977, pp. 477-486.

La recente revisione storiografica dell'età di Cosimo III, liberata da una leggenda negativa di lungo corso, ha insistito sul riconoscimento innanzitutto di una ripresa demografica che, in concomitanza con la fine di un periodo d'epidemie, avrebbe costituito la base per un rinnovato slancio dell'economia, segnato da un ribasso del prezzo del grano registrato a Siena, Pisa e Prato. Gli effetti negativi sarebbero stati allora avvertiti soprattutto dai grandi proprietari per cui le annate di carestia di metà Seicento fruttarono molto di più di quelle favorevoli tra Sei e Settecento¹⁵. In realtà se scese il prezzo del grano, soprattutto tra il 1630 e il 1650-1660, dal 1660 crebbe quello del vino mentre si registrava un aumento dell'allevamento e della coltura del gelso. Si tratta cioè di una serie di elementi compresenti nella fattoria toscana che in realtà non sembra avere contatti tanto stretti con il mercato da essere condizionata da un regime di bassi prezzi¹⁶. Quello che sembra determinante è che la varietà delle colture e la razionalizzazione avvaloravano il podere e evitavano i rischi a cui era sottoposto un regime monocolturale in presenza di una depressione del mercato. A fronte di una contrazione dell'area del frumento, registrabile in questo periodo ovunque in Toscana e coincidente con l'abbandono dei terreni peggiori, si accentua quindi una tendenza policulturale, nelle forme soprattutto della viticoltura, e, in misura minore, dell'olivicultura¹⁷. Un ulteriore elemento di ricchezza della mezzadria, almeno per i proprietari, era costituito appunto da uno spettro estremamente largo dei prodotti raccolti, che arrivava anche a venti e più voci diverse¹⁸. Così come la presenza di strutture produttive, i *mulini* o soprattutto le *fornaci*, portavano all'aumento del 50% del reddito annuale per la vendita del solo vino. L'esistenza di fornaci nelle più importanti fattorie, avvalorava inoltre gli ettari boscati che fornivano preziosa materia prima per il funzionamento dei forni, da cui si produceva soprattutto materiale da costruzione da utilizzare per lavori di muratura e riadattamento degli immobili

-
- 15 P. MALANIMA, *L'economia toscana*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III...*, cit., pp. 11-12.
- 16 Sulla storia dei prezzi si veda F. BRAUDEL – F. SPOONER, *I prezzi in Europa dal 1450 al 1750*, in *Storia economica di Cambridge*, IV, Torino, 1975, in particolare pp. 467-476. Per la Toscana oltre i citati lavori di Goldthwaite, Malanima e Menzione cfr. anche i più datati saggi di G. PARENTI, *Prezzi e mercato del grano a Siena (1546-1765)*, Firenze, 1942 e IDEM, *Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in Firenze*, Firenze, 1939. Il lavoro più completo, relativo però soprattutto al Settecento, è quello di O. GORI, *Mercato e prezzi del grano a Firenze nel secolo XVIII*, «Archivio Storico Italiano», disp. III (1989), pp. 525-623.
- 17 Sull'olivicultura disponiamo in realtà di minori informazioni (A. MENZIONE, *Riordinamenti colturali e mutamenti strutturali nelle campagne toscane fra XVII e XVIII secolo*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III...*, cit., pp. 19-32).
- 18 Nel 1695 si otteneva dalla fattoria della Magia uno spettro di 18 prodotti: grano, fave, vecciato, segale orzo, vena, lente ceci, viglia, saggina, panico, miglio, fagioli, farina di castagne, lana, lino e canapa, vino e olio. Il vino ammontava a 1748 barili (litri 180.142 circa, ovvero approssimativamente a 1800 quintali), il più costoso olio a barili 43 (litri 1453 circa), il grano a 921 staia (ASFi, *Ricasoli*, Libri di amministrazione parte antica, 48).

della fattoria¹⁹. La gelsicoltura e la produzione di lino arricchivano ulteriormente la redditività di unità che non erano certamente vincolate alla sola produzione agricola, tanto meno alla monocultura del frumento²⁰. All'interno di quest'economia neppure un umile prodotto della silvicoltura come le castagne veniva trascurato. Nella fattoria di Brolio, nel periodo tra il giugno 1653 e il giugno 1654, si vendevano castagne per lire 127 contro le 821 lire del più prezioso olio e le 616 di grano (staia 153)²¹. La massa dei mezzadri dipendenti permetteva infine la creazione di un sistema di prestiti che arrivava a coinvolgere anche 31 capifamiglia, come accadeva nel 1693 per i *Ricasoli* alla *Magia*; il riscatto di questi debiti, anche se spesso parziale e corrisposto in natura, portava a innalzare la parte dominicale a ben più della metà del raccolto²². Se quindi l'idea che il fedecommesso impoverisse i terreni appare palesemente contraddetta dall'andamento dell'agricoltura, trainata da una crescita dei prezzi dei prodotti almeno fino al primo trentennio del '600, anche la ricaduta negativa dei vincoli sulla commerciabilità della terra deve essere sottoposta a più attente verifiche²³. Sia la progressione di acquisti dei *Riccardi* che quella dei meno abbienti *Redi* testi-

-
- 19 Nel caso ad esempio della famiglia Gerini sia *Cafaggio* che le *Maschere* che *S. Francesco a Pescia*, le tre fattorie più importanti intorno cui si strutturava il patrimonio fondiario della famiglia, disponevano di una propria fornace la cui amministrazione era spesso tenuta su appositi registri distinti da quelli di gestione generale.
- 20 Per la fattoria di Brolio, nel Chianti in prossimità di Radda e Gaiole, nel 1584 non è tanto l'entrata di denari che colpisce, invero piuttosto esigua e pari a 28 lire e 10 denari, quanto la produzione del lino: nel 1584 arriva a libbre 653, pari a 2 quintali e 21 Kg a 870 l'anno successivo. Circa (ASFi, *Ricasoli*, Libri di amministrazione parte antica, 315, Fattoria di Brolio, c. 28 rv.). Sul peso che la coltura del castagno ebbe nell'alimentazione e nell'economia della Toscana basso medioevale cfr. G. CHERUBINI, *L'Italia rurale del basso medioevo*, Roma-Bari, 1984, pp. 149-171. Oltre all'uso alimentare della castagna e della farina derivata, si ricorda la particolare resistenza all'umidità del legno di castagno utilizzato in agricoltura e nell'edilizia rurale, nonché come combustibile, anche se la sua capacità calorica era di livello più basso rispetto ad altri legnami (pp. 151-152).
- 21 Venduti dal fattore, il prete Lorenzo Valenti (ASFi, *Ricasoli*, Libri di amministrazione parte antica, 456, Fattoria di Brolio, cc. 91v-95r).
- 22 Se si pensa che dal 1695 al 24 marzo 1696 il debito colonico ascende a scudi 464, lire 2, soldi 10, denari 4 (ASFi, *Ricasoli*, Libri di amministrazione parte antica, 48, c. 132r-v. Il debito colonico del 1695 si legge a c. 127 del medesimo anno. I coloni da parte loro potevano incrementare il loro reddito prestando giornate d'opera e specifici lavori (le cosiddette *attaccature*) sulle terre della fattoria.
- 23 L'agricoltura fu trainata da una crescita dei prezzi dei prodotti almeno fino al primo trentennio del '600. Non disponiamo per Firenze stime recenti (e continue) dei prezzi, dovendo fare tesoro di notizie sparse rintracciate talvolta fortunosamente nei *Libri di amministrazione* o di *Ricordi*. La situazione è migliore per aree contigue alla dominante. Per Pisa, in relazione al grano ed alla segale, si veda P. MALANIMA, *Aspetti di mercato e prezzi a Pisa dal 1548 al 1818*, in *Ricerche di Storia moderna*, I, a cura di M. Mirri, Pisa, 1976, in particolare pp. 311-327. Per Prato, A. MENZIONE, *Agricoltura e proprietà fondiaria*, in *Prato, storia di una città...*, cit. Un quadro generale in J.-C. WAQUET, *Le Grand-Duché de Toscane...*, cit., pp. 248-256. Le tabelle e il grafico di Malanima illustrano la crescita elevata, con forti oscillazioni, dei prezzi del grano dal 1590 al 1670.

moniano come esistesse e fosse vivo, ancora a metà '600, un mercato della terra che andava in realtà dai piccoli ai grandi proprietari e che il fedecommissario tendeva a perfezionare. Nel Pisano l'aumento della proprietà cittadina fiorentina rispetto a quella dei contadini o delle comunità, degli enti, dei religiosi o dei cittadini pisani, è ben documentata a partire soprattutto dall'inizio del '500. L'allargarsi dei possessi dei cittadini non è un fenomeno del resto unicamente toscano. Nella Repubblica di Venezia si assisteva ad un fenomeno di concentrazione simile a favore del patriziato della Dominante che deteneva il 50,87% delle terre *catasticate* al di qua del Mincio²⁴.

Le portate fedecommissarie segnalano in realtà un movimento di forte appoderamento in corso. Se si assume l'ottica della politica demografica perseguita dallo Stato mediceo si dispone quindi di un indizio ulteriore che il movimento popolarista fosse fortunato, in particolare nella zona di Pisa²⁵. Certamente la crescita della proprietà fedecommissaria presentava a metà Settecento, prima delle riforme e di un nuovo, non sempre chiaro, progetto di politica economica, la sua massima estensione, da cui tuttavia non era stata interamente fagocitata la piccola proprietà contadina o i beni demaniali²⁶. Questo non significa che il fedecommissario non abbia avuto una valenza negativa sul libero mercato della terra. Allorché nel Settecento l'agricoltura sarà oggetto di un rinnovato interesse da parte dello Stato, basato sulla creazione di un ceto di piccoli proprietari con conseguente redistribuzione delle terre, i fedecommissari diventeranno un intralcio soprattutto perché lo scacchiere di proprietà da essi disegnato si dimostrava poco elastico di fronte all'intraprendenza dei proprietari, come lasciano supporre le descrizioni dei beni vincolati.

A conclusione di questa premessa aggiungiamo che, per il patriziato cittadino, per la nobiltà tradizionale ed anche per quelle famiglie economicamente emergenti come i *Feroni*, i *Tempi*, o anche i *Redi*, il XVII secolo rappresenta il momento in cui

-
- 24 Rimandiamo allo studio di Leandro Conte e ai calcoli da lui fatti in particolare sulla podesteria di Pontedera, dove i cittadini fiorentini detengono nel 1622 il 35,41% dei terreni rispetto al 28,21 dei contadini e al 22,24 dei cittadini pisani (*Distribuzione della proprietà e utilizzazione del suolo nelle campagne pisane del XVII secolo*, in *Ricerche di storia moderna*, III, *La città e il contado di Pisa nello Stato dei Medici (XV-XVII sec.)*, Pisa, 1984, p. 460). Ancora sulla diffusione della proprietà fiorentina e della mezzadria nel Pisano si veda P. MALANIMA, *La proprietà fiorentina e la mezzadria...*, cit., pp. 346 e ss. per il Veneto cfr. G. BORELLI, *Città e campagna...*, cit., p. 14. Inoltre le terre dei patrizi (429.803 ettari) corrispondevano per 360.695 ettari a terre di pianura, ossia quelle che godevano di una giacitura migliore e di maggior produttività.
- 25 Esiti negativi si ebbero invece nella Val di Chiana toscana e nella Maremma senese, legati a tentativi di bonifica in grado di riacquistare all'agricoltura zone pianeggianti e improduttive del granducato, sia sotto Cosimo I che Francesco I. Sui nessi tra il popolamento rurale e il processo di appoderamento si veda A. MENZIONE, *Popolamento rurale e appoderamento*, in *Ricerche di Storia Moderna*, III, *La città e il contado di Pisa nello Stato dei Medici (XV-XVII sec.)*, Pisa, 1984, pp. 423-425.
- 26 Queste le conclusioni che si possono trarre da G. BIAGIOLI, *Il modello del proprietario imprenditore...*, cit., p. 55.

si ricorre di più e più diffusamente ai vincoli sostitutori e si pongono le fondamenta solide di quelle fortune che talvolta sono giunte fino ai nostri giorni. Se lo sguardo si volgesse a quelle famiglie del basso popolo che avevano legato la loro sussistenza all'attività manifatturiera nella produzione laniera si avrebbe probabilmente un quadro certamente più fosco del periodo che verremo ad analizzare.

2.2 I fedecomessi nel '600: consistenza e distribuzione. Il caso dei luoghi di Monte

Si è in precedenza notato come il fedecomesso non sembri essere oggetto di specifica politica economica fino a metà Settecento. Il Seicento mediceo eredita infatti le disposizioni legislative varate durante il regno di Francesco I e non vi apporta alcuna modifica. Tutto ciò sembrerebbe perfettamente consono ad uno Stato patrimoniale come quello dei Medici, dove i sovrani esercitarono il loro potere con estrema cautela vista l'ostilità nei loro confronti di numerose famiglie della vecchia aristocrazia repubblicana. L'esclusione del patriziato dagli organi effettivi del potere politico, le *segreterie*, gli *auditorati* e la *pratica segreta*, non significò quindi l'allontanamento dai massimi organi decisionali dello Stato, anche se politicamente devitalizzati, in un progetto di camuffamento istituzionale che permetteva al principe di lasciare inalterata la continuità con le magistrature repubblicane e alle famiglie aristocratiche di mantenere i propri privilegi. Quel che più conta qui è che l'esautoramento della vecchia classe dirigente (momentanea visto che con Ferdinando I essa tornò a ricoprire funzioni più decisive nell'apparato statale e diplomatico), si realizzò nel rispetto assoluto del suo potere economico, che si era andato definendo come dominio sul territorio, sul *contado* in particolare²⁷. Nelle intenzioni dei successori di Cosimo I, di Ferdinando I in particolare, la creazione di un gruppo di feudatari nuovi distribuiti soprattutto nella Maremma senese, tendeva a configurarsi come un vero programma di politica economica, in cui il dignitario avrebbe dovuto garantire il recupero, in virtù del proprio spirito imprenditoriale e delle proprie sostanze, del territorio a lui assegnato, nel pieno rispetto delle giurisdizioni delle comunità e nella sottomissione alle magistrature granducali²⁸. Al di

27 Angiolini non ravvisa nell'atteggiamento dei granduchi un incoraggiamento all'espansione della proprietà terriera del patriziato fiorentino (*Le basi economiche del potere aristocratico...*, cit., p. 326). Studi di riferimento per questa tesi sono quelli di S. BERNER, *The florentine Patriciate in the transition from Republic to Principato 1530-1609*, «Studies in Medieval and Renaissance history», IX (1972), pp. 3-15 e di G. PANSINI, *Per una storia del feudalesimo...*, cit.

28 Questa è la linea guida del *Discorso et forma di fare feudatari nello Stato di Siena*, redatto probabilmente dal primo segretario Pietro Usimbardi ed indirizzato a Ferdinando I. Il documento e le tematiche ad esso inerenti sono stati studiati da I. POLVERINI FOSI, *Un programma di politica economica: Le infeudazioni nel Senese durante il principato mediceo*, «Critica Storica», XII, 4 (1976), pp. 660-72, *praecipue* p. 664.

là del fallimento degli obbiettivi più propriamente economici, il progetto e l'effettiva progressione di titoli nobiliari concessi, soprattutto nella seconda metà del Seicento, si inserivano del pari nel più volte sottolineato anelito a costruire una vera e propria corte di dignitari che facesse corona alla maestà del principe: i nomi dei *Guicciardini* e dei *Capponi*, nonché quelli dei *Bardi*, degli *Ximenes* e dei *Bourbon* si inseriscono a vario titolo all'interno di questo meccanismo sociale ed amministrativo nonché di gestione e difesa delle zone di confine del Granducato²⁹. Si tratta dunque di un feudalesimo di ritorno, rappresentato da un gruppo sociale composito ma connotato in senso mercantile, volto alla rivalutazione delle potenzialità economiche dei territori attraverso bonifiche ed investimenti che sostenessero il nuovo peso che la corte e la burocrazia venivano assumendo³⁰. La nobilitazione formalizzata dall'investitura si dimostrava poi utile a legittimare come signori, conti o marchesi gli antichi mercanti. Alla stessa stregua il rispetto assoluto della trasmissione fedecommissaria tutelava di fatto le fortune delle singole famiglie, con la risultante ultima di rafforzare l'appoggio delle varie consorterie al potere assoluto del principe. Nell'orientare «i loro interessi e le loro finanze – dei patrizi – verso un piano di collaborazione con lo Stato [...]» si vedeva infatti «un sistema sicuro perché [...] in tal modo s'alieneranno dalle male cogitazioni», e ben vivo doveva essere nei Medici il ricordo delle numerose e ancor recenti congiure³¹.

Anche in virtù del calcolo politico dei governanti l'istituto del fedecommissario in Toscana appare dotato di una forte impermeabilità alla storia di lunga durata, intesa come storia politica e istituzionale. Nel Granducato non si ebbero avvicendamenti dinastici né, dopo la guerra di Siena terminata nel 1559, coinvolgimenti bellici che abbiano determinato inasprimenti forti della pressione fiscale, come successe appunto nel Piemonte. Qui, in uno stato privo di industrie, il peso delle campagne militari ricadde del tutto sull'agricoltura³². La Toscana persegue invece nel '600 una poli-

29 Tommaso Ximenes ebbe sotto Ferdinando I la signoria di Saturnia, Giovambattista Bourbon quella di Piancastagnaio (*Ivi*, p. 665). I titoli feudali concessi aumentarono sensibilmente a metà Seicento, passando dai 4 rilasciati da Cosimo I, ai 23 del 1621 ed ai 47 di metà Seicento (cfr. P. MALANIMA, *L'economia dei nobili a Firenze...*, cit., p. 835).

30 Si trattava quindi di un feudalità connotata da caratteri diversi da quelli evidenziati da Galasso per il Regno di Napoli o da Stumpo per il Piemonte, dove, peraltro, il Seicento non vide certi rinvigorirsi «del potere feudale sia in campo economico che in quello dell'amministrazione della giustizia», determinata dal possesso di punti di giurisdizione, che potevano di fatto limitare la giurisdizione stessa a pochi giorni l'anno. Il caso fiorentino sembra declinarsi, per quel che riguarda i poteri feudali, più secondo caratteristiche spiccatamente economiche e di eterogeneità sociale focalizzate da Borelli (su questi temi abbiamo presente G. GALASSO, *La feudalità napoletana nel secolo XVI*, «Clio», 4, 1965, pp. 549 e ss.; E. STUMPO, *A proposito di rifeudalizzazione: il caso del Piemonte*, «Studi storici Luigi Simeoni», XXXVI (1986), *La rifeudalizzazione nei secoli dell'età moderna: mito o problema storiografico?*, a cura di G. Borelli, Verona, 1984, pp. 59-62 in particolare; G. BORELLI, *Alcuni problemi in tema di rifeudalizzazione*, *Ivi*, pp. 8-20).

31 I. POLVERINI FOSI, *Un programma di politica economica...*, cit., p. 668.

32 Sulla pressione fiscale in Piemonte cfr. E. STUMPO, *Finanze e ragioni di stato...*, cit., pp. 196-197.

tica ispirata alla neutralità e beneficia di un secolo di relativa pace, almeno sul proprio suolo, rimanendo estranea a quella guerra dei Trent'anni che travaglierà buona parte dell'Europa. Nonostante un relativo coinvolgimento nelle disavventure finanziarie spagnole a seguito del conflitto, quando l'insolvenza della Corona Spagnola provocherà a Firenze il fallimento del Monte di Pietà (1627), e nonostante l'esistenza di una certa conflittualità politica tra gli Stati della Penisola, il Seicento italiano, e quello toscano in particolare, fu sostanzialmente un secolo di pace e di stabilità politica³³. Stabilità in cui recentemente si è riconosciuto un concorso attivo non solo ai regnanti ma anche alle oligarchie aristocratiche³⁴.

Fin dal '500 dunque, secolo che per la Toscana e per l'Italia tutta era stato assai più turbolento politicamente e militarmente, e che a Firenze aveva visto il passaggio dalla Repubblica al principato, il fedecomesso sembra dimostrarsi estraneo da forti rivolgimenti, essendo per sua natura e per lunghissima tradizione la massima espressione di un dominio privato della famiglia sulle proprie sorti economiche e sulla propria discendenza³⁵.

In Toscana il fedecomesso dimostra pertanto la sua permeabilità al cambiamento non tanto se rapportato alla storia istituzionale, ma a quella delle famiglie³⁶. I casati a loro volta emulavano non solo l'esempio degli agnati, se le scelte economiche si erano rivelate convenienti al lignaggio, ma anche, nel caso dei gruppi emergenti, i comportamenti dei gruppi aristocratici che li sopravanzavano nella società, e che, in senso multiforme e complesso, costituivano il modello più alto della società di antico regime. Nel Granducato la tensione aristocratica si arricchiva semmai di ulteriori e specifiche implicazioni derivanti sia dalla sete di nobiltà dei patrizi sia dal debole legittimismo dinastico che sosteneva lo Stato mediceo.

È così che Francesco *Feroni*, tintore di Empoli che aveva realizzato straordinarie fortune ad Amsterdam, dove si era trasferito dedicandosi al lucroso e rischioso commercio degli schiavi, tornerà in patria richiedendo a Cosimo III un titolo nobiliare adatto alla qualità delle ricchezze che avrebbe riportato con sé e che sarebbe stata poi investita nella ex fattoria granducale di Bellavista³⁷. Il passaggio della fattoria a feudo è

33 La messa a fuoco di un simile orizzonte di stabilità politica e militare è alla base dell'analisi di J.-C. WAQUET, *Le Grand Duché...*, cit., *praecipue* pp. 87-132.

34 Ci riferiamo alla pace sociale che Zenobi ravvisa nei secoli tra il 1500 e il 1796. Cfr. *L'Italie au XVII^e siècle...*, cit., p. 21.

35 Retaggio, come si è spesso ripetuto, dell'autonomia legislativa che il diritto romano riservava alla volontà del *pater familias*. Rimandiamo, tra gli altri lavori a G. TABACCO, *Il tema della famiglia nella società medievale*, «Quaderni storici», 33 (1976), p. 901 in particolare.


36 Considerata come una forma di microstoria (G. GULLINO, *I Pisani dal Banco e Moretta...*, cit., p. 20).

37 Dal 1674 il Feroni ricoprirà anche l'importante e remunerativo ruolo di depositario generale di Cosimo III. La carica era di importanza assoluta, concernendole l'amministrazione del patrimonio personale del granduca nonché quella delle entrate dello Stato, «all'interno di un'energica opera di risanamento e di riorganizzazione» delle finanze granducali che è propria del granducato di Cosimo III ed è compresente alle scelte conservative delle famiglie. Sulla vicenda del Feroni si

in generale una chiara sintesi del percorso economico e sociale del patriziato così com'è emerso dalla prospettiva di studio assunta. Al termine di una vita ricca di fortune commerciali e di importanti ruoli amministrativi, il *Feroni* ricorrerà con il testamento del 1693 al tradizionale strumento del fedecommesso per legare con vincolo perpetuo in vantaggio dei discendenti le sostanze accumulate, recuperando le scelte che abbiamo viste caratteristiche delle vecchie famiglie di mercanti trecenteschi che avevano prosperato, rischiando del loro, con il commercio e il prestito internazionale. In questo senso ricordiamo brevemente che non solo i *Bardi* e i *Peruzzi* avevano adottato questo tipo di strategie, ma tutte quelle famiglie di antica origine medievale o tardo medievale studiate da Saporì³⁸. Nonostante alcune di esse non siano state inserite nel campione, limitatamente all'istituzione materiale dei fedecommessi abbiamo comunque potuto appurare una conformità di scelte anche per questi casati³⁹.

Fatte salve queste considerazioni, per le famiglie da noi scelte abbiamo constatato la seguente distribuzione dei 135 fedecommessi rinvenuti⁴⁰.

Figura 1 — Distribuzione socio economica dei fedecommessi (1610-1688)



veda P. BENIGNI, *Francesco Feroni, empoiese, mercante di schiavi in Amsterdam*, «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVIII/3 (1988), pp. 488-517 e pp. 490-91 in particolare.

38 Se ne riportano i nomi: *Bardi*, *Peruzzi*, *Alberti Del Giudice*, *Acciaiuoli*, *Albizi*, *Ardinghelli*, *Baroncelli*, *Buonaccorsi*, *Buondelmonti*, *Capponi*, *Cerchi*, *Corsini*, *Datini*, *Da Uzzano*, *Del Bene*, *Dell'Antella*, *Falconieri*, *Frescobaldi*, *Gianfigliuzzi*, *Guadagni*, *Megalotti*, *Medici*, *Marzi*, *Pazzi*, *Portinari*, *Pulci*, *Rimbertini*, *Soderini*, *Spini*, *Strozzi*, *Tornabuoni*, *Velluti* (cfr. A. SAPORÌ, *Compagnie e mercanti di Firenze antica...*, cit., p. LI; *La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi...*, cit.; *Gli Alberti Del Giudice di Firenze...*, cit., pp. 161-92).

39 I *Guadagni* istituiscono 4 fedecommessi, i *Gianfigliuzzi* due, i *Falconieri* 3. I *Frescobaldi* producono quattro diversi incartamenti comprensivi di ben più numerosi fedecommessi (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4021bis).

40 Il numero arriva a 138 se si considera separatamente l'istituzione del minorasco *Brandi*, così come il fedecommesso a comune e le due primogeniture in cui si articolano le disposizioni di Riccardo Riccardi del 1611. Noi ci siamo limitati a seguire le *portate* nel *Magistrato Supremo*, considerando

Anche se si tratta di un Seicento decisamente *breve*, il numero complessivo dei fedecommissi è in questo periodo più elevato rispetto sia al Cinquecento che al Settecento.

Sebbene inoltre il gruppo socio economico di spicco disponga ormai del più alto numero d'atti sostitutori ereditati dagli agnati, i suoi rappresentanti secenteschi continuano ad avallare le scelte familiari ed ad avere un ruolo maggioritario nell'istituzione fedecommissaria rispetto alle altre fasce del campione. Adesso si registra semmai l'emergere in termini assoluti dei *nobili* che in questo secolo andavano costruendo le loro fortune con attività non necessariamente legate ai commerci tradizionali della lana o della seta, come era stato per il primo gruppo, ma con attività professionali, o, come sembra con più evidenza, per aver ricoperto cariche negli uffici granducali (Depositeria), o nelle amministrazioni di governo locali (priori delle varie comunità), oppure nell'esercito (numerosi sono i capitani). La fascia dei *cittadini*, che non avevano partecipato in nessun modo delle fortune mercantili tardo medievali e alto moderne, partecipa anch'essa in misura percentualmente consistente al fenomeno: si tratta, nel loro caso, del 7,8% dei fedecommittenti/beneficiari complessivi di questo periodo, contro il 43,3% rappresentato dai *titolati*, il 33% dai *patrizi* privi di blasone nobiliare e il 17% dai *nobili*⁴¹.

Se consideriamo i soggetti istitutori all'interno del campione di 21 unità selezionate cui afferiscono notiamo che la percentuale è alta per tutti e tre i ceti: 16 famiglie di titolati (76% del gruppo selezionato), 17 di patrizi (80,9%), 15 nobili (71%) e 8 di cittadini (38%). L'impressione che se ne trae è di un'ormai secolare consuetudine alla trasmissione vincolata da parte di quelle famiglie di più antica origine e fortuna, affiancate però adesso in percentuale non molto minore dai nomi nuovi, con un *gap* evidente solo per quanto riguarda i nuovissimi cittadini.


Comunque venisse costituendosi la ricchezza, il fedecommesso ne sembra rappresentare con continuità l'esito ultimo, offrendo una sorta di perfezionamento assoluto a questi beni in virtù del valore aggiunto della *perpetuità*. La tendenza a ren-

come fedecommissi distinti quegli presentati come tali (ad esempio gli atti successori del marchese Francesco Riccardi del 1715, che riproducono la triplice flessione del fedecommesso di Riccardo, indicato invece singolarmente). Cfr. Appendice 2-3.

41 Questi sono i fedecommissi istituiti dalle famiglie nobili: d'Ambra (2), Suarez 1, Pasquali (4), Papi (1), Del Turco (1), Ximenes (3), Ramirez (1), Anforti (1), Chellini (2), Sarchi (2), Scalandrone (4), Marzichi (2), Giorgi (1), Roffia (3); le famiglie patrizie non titolate presentano la seguente distribuzione: Aldobrandini (2), Arrighi (3), Cepperello (2), Panciatici (2), Attavanti (2), Dell'Antella (2), Pazzi (3), Da Verrazzano (3), Covoni (2), Peruzzi (2), Palmieri (3), Davanzati (1), Buondelmonti (3), Samminiati (1), Marucelli (6), Scarlatti (2); i titolati invece hanno questi fedecommissi: Bardi (1 fedecommesso), Capponi (6), Corsini (2), Ricasoli e Ricasoli Zanchini (4), Rinuccini (6), Riccardi (3), Incontri (2), Niccolini (4), Bourbon (1), Strozzi (4), Alamanni (3), Pucci (6), Torrigiani (1), Barbolani (2), Albizi (4), Altoviti (8). I cittadini infine detengono i seguenti fedecommissi: Salvi (3 fedecommissi), Brandi (1), Da Fortuna (3), Redi (1), Allegri (1), Querci (1).

dere *cauti e sicuri* i beni era tanto forte da travalicare da quelli *stabili*, avvertiti già di per sé come dotati di una longevità intrinseca, a quelli la cui natura era del tutto diversa, assai più transeunte, come i capitali investiti in *luoghi di monte*. In merito il quadro degli effetti pubblici fedecommessi tra Cinque e Seicento risulta il seguente (la distribuzione è fatta per *ceti* e la scansione modulata a partire dal 1500 secondo intervalli per lo più ventennali).

Figura 2 — Andamento e consistenza dei luoghi di monte vincolati (1500-1750)



Dal 1500 al 1747 abbiamo computato 624.403 scudi fedecommessi in capitale finanziario dal campione; 399.397 dei quali sono investiti tra il 1689 il 1747 (63,9%); 195.056 nel periodo in esame, pari al 31,2% circa del capitale investito complessivamente in titoli di debito pubblico e fedecommesso, mentre, fino a quella data, erano stati vincolati soltanto 29.950 scudi di effetti pubblici (4,7%). In particolare, tra il 1635 e il 1688 si ha un picco in questo tipo di speculazione, che si accentua ulteriormente tra il 1689 e il 1700. I luoghi di monte toscani rappresentavano del resto solo uno dei mercati finanziari praticati da queste famiglie, molto attive ad esempio, anche su quello romano. Ad esempio sono numerose tra quelle selezionate le famiglie che nel 1620 investivano nei luoghi di monte ed uffici di Roma⁴².


42 E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma tra Cinque e Seicento. Contributo alla storia della fiscalità pontificia in età moderna (1570-1660)*, Milano, 1985, pp. 350-357.

Donativo campione di 21 famiglie <i>titolate</i> (1688)	
FAMIGLIA	DONATIVO 1688
Acciaoli Donato	Scudi 19.400
Alamanni, Andrea, Giulio e Alamanno	6.305
Alamanni Gio. Francesco	2.400
Alamanni Raffaello	2.400
<u>Alamanni mons.</u>	3.200
Alamanni Raffaello	1.200
Albizi Clemente e Girolamo Zanobi	260
Albizi Portia	585
Aldobrandini Cav. Francesco	1.250
Altoviti Guglielmo e figlie	2.930
Altoviti Pierozzo e figli, sen. Alessandro e altri	26.325
Bardi Carlo	18.010
Capponi Margherita	1.274
Capponi Maria	4.770
Cepparelli Antonio	6.092
Dal Monte Bartolomeo	2.100
Dal Monte Francesco	2.100
Da Verrazzano Mario cav.	1.120
Da Verrazzano Ulisse	5.280
Dell'Antella Pandolfini Costanza	2.218
Niccolini Lorenzo, eredi	2.296
Niccolini Francesco	6.300
Niccolini Pompilio	1.770
Pasquali famiglia	87.550
Pazzi Pier Maria	1.560
Ricasoli Baroni Giulio	8.000
Ricasoli Baroni Lauretta	760
Riccardi Cosimo e Gabriello	28.800
Riccardi Francesco e Cosimo	260
Riccardi Niccolò	700
Rinuccini Alessandro e Folco	10.155
Salviati Fulvia	3.610
Salviati marchese	52.340
Salviati Vincentio	3.200
Strozzi Cav. Fra' Carlo	2.300

Strozzi Jacopo	9.044
Strozzi cav. Leone	1.200
Strozzi Lorenzo	20.356
Strozzi Gaddi, Maria	4.800
Strozzi Tommazo	2.400
Strozzi Vincentio	1.110
Ximenes priore Sebastiano	9.850
Della Fonte Camillo, Mario e Vincenzo	4.040, 980, 3.500
Fortuna Margherita	2.700
Peruzzi Giovambattista e Francesco	3.080

Si tratta di un capitale di 381.880 scudi che, sommato almeno a quelle cartelle di monte bloccate per fedecommesso tra il 1610 ed il 1635, per le quali è presumibilmente minore la possibilità di surroghe e scorpori, dà una cifra di 433.140 scudi circa. Per avere un termine di raffronto che dia il senso di questa cifra si consideri che le entrate del bilancio statale del 1625 consistevano di 1.233.081 scudi. Un gruppo ristretto di famiglie bloccava quindi in depositi (fiorentini e romani) un quota di capitale liquido pari a 1/3 di quest'entrata generale. La crescita dei luoghi di monte vincolati, nel suo complesso appare quindi in costante aumento soprattutto dal 1620-30 al 1680, quando cioè la crescita dei prezzi agricoli subisce degli arresti se non addirittura delle forti cadute. A Pisa, ad esempio, la flessione dei prezzi, in linea con tutta l'area mediterranea, si manifesta a partire dal 1630 per registrare un picco del 44% nei due ventenni compresi tra il 1643-1653 ed il 1681-1691⁴³. In merito, elaborando i dati proposti da Malanima come medie quinquennali, otteniamo un grafico di questo tipo:

Figura 3 – Prezzi del grano a Pisa 1609-1689 (in soldi e centesimi di soldo lo staio)



43 P. MALANIMA, *Aspetti di mercato e prezzi a Pisa...*, cit., p. 311.

La tendenza dei prezzi del primo cereale sul mercato pisano – che, almeno nel Settecento, pur con valori leggermente inferiori, appare analoga su quello di Firenze – evidenzia una flessione dai primi anni '50 fin verso l'ultimo decennio del secolo⁴⁴. Proprio a metà Seicento, d'altro canto, quando cioè la discesa dei prezzi è più accentuata, si constata una crescita effettiva dei luoghi di monte. Sulla conservazione dei titoli di credito non sembra invece avere effetti la temporanea riduzione degli interessi successiva alla guerra di Castro, unico coinvolgimento militare del Granducato durante i lunghi anni di stabilità politica e pace militare dei regni di Cosimo II, Ferdinando II e Cosimo III⁴⁵. Una decisa crescita delle cartelle di monte nei fedecommessi è invece in atto nel '700, quando gli effetti pubblici vincolati dalla totalità del campione si attestano intorno ad una cifra superiore ai 166.000 scudi, mantenendo alti livelli fino al 1750. Nel periodo qui interessato l'attitudine familiare a vincolare i luoghi riguarda sette dei sedici nomi della massima *élite* (56,2%: *Strozzi, Capponi, Corsini, Albizi, Pucci e Ricasoli, Altoviti*), mentre sono sei i lignaggi *patrizi* sui diciassette fedecommittenti nel Seicento (64,7%: *Marucelli, Da Verrazzano, Davanzati, Arrighi, Dell'Antella, Covoni*). Minor fiducia in questa strategia che privilegia il capitale mobiliare dimostrano i *nobili*, presenti con sette nominativi sui quattordici nuclei fedecommittenti (50%, *Suarez, Papi, d'Ambra, Roffia, Marzichi, Scalandroni, Pasquali*). Percentuale molto più bassa è quella rilevata per i *cittadini* (16,6%), con i soli *Brandi*. Per la Toscana non disponiamo di tabelle riassuntive dell'andamento complessivo della rendita delle cartelle dei *Monti* nel corso del '600, sappiamo però da varie fonti che il tasso di interesse nel 1692 era ancora sul 6%, e che sarebbe calato soltanto nel decennio 1720-30 al 3,5-3% consueto⁴⁶. All'interno di un mercato dei titoli generalmente depresso, dove il banchiere *Tempi* lamentava nel 1696 la scarsa richiesta di effetti pubblici sulla piazza di Firenze, la scelta di vincolarli al fedecommesso suggerisce comunque alcune indicazioni. Innanzitutto non sappiamo in che percentuale i titoli «canonizzati» corrispondano a quelli complessivamente intestati ad una famiglia; l'impressione, del tutto da dimostrare, è che rappresentino una percentuale minima⁴⁷. La loro progressiva crescita nei fede-

44 Cfr. O. GORI, *Mercato e prezzi del grano a Firenze...*, cit., Grafico n° 1.

45 F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., p. 407. Il riferimento è a E. COCHRANE, *Florence in the forgotten centuries 1527-1800. A History of Florence and the Florentines in the Age of the Grand Dukes*, Chicago-London, 1973, pp. 199-200. Secondo il Cochrane si sarebbe avuta una vera e propria falcidia dei capitali investiti.

46 I quattro monti su cui si distribuiva il debito pubblico toscano erano il Monte del sale, il Monte redimibile, il Monte del sussidio e il Monte di Pietà, poi unificati nel 1738 nel Nuovo Monte Comune. Per il solo Monte del Sale a fine Seicento il costo del titolo era superiore al valore nominale. Cfr. J.-C. WAQUET, *Le Grand-Duché...*, cit., pp. 114-117.

47 I Riccardi nel quadriennio 1685-1689 disponevano di luoghi per 56.756, ma nessuna cartella era stata fedecommessa (P. MALANIMA, *I Riccardi...*, cit., p. 247). Sul *Tempi* si veda J.-C. WAQUET, *Le Grand-Duché...*, cit., p. 117.

commessi può offrire semmai delle indicazioni sul contesto economico in cui le famiglie realizzavano le loro strategie. Il tasso d'interesse offerto fu continuativamente alto e certamente favorì l'incetta di capitali, altrimenti investiti prevalentemente in immobili. Un interesse dell'8,5% offerto da Ferdinando I nel 1591 era senz'altro superiore alla rendita agraria, che in media non arrivava certamente nemmeno al 6% (la capitalizzazione della terra veniva realizzata al 3% a metà Settecento)⁴⁸. Esistevano inoltre ragioni d'immediata ed evidente speculazione che portavano ad una diversificazione degli investimenti familiari in questo senso. Dal 1692 al 1710 si hanno infatti una serie di prelievi eccezionali operati dal granduca che continuarono per tutta la prima metà del secolo. Si tratta soprattutto delle *collette universali*, con tasso di prelievo del 2-3%, che sottoposero i grandi patrimoni immobiliari una pressione maggiore che non il passato, come conferma il caso del patrimonio del duca Strozzi⁴⁹. Ciò può contribuire a spiegare l'esistenza di quote di ricchezza mobiliare nei fedecommissi, nonostante dalla seconda metà del '600 i tassi di interesse tendessero progressivamente a scendere.

Il Granducato di Cosimo III si configura come un periodo di nuove misure fiscali, intese alla razionalizzazione delle entrate e al risanamento delle finanze⁵⁰. Sui titoli di debito pubblico non sembra tuttavia esserci stata alcuna forma di tassazione che ne limitasse l'alta redditività. L'analisi (fig. 2) indica una crescita dei luoghi di Monte nel momento in cui l'interesse non era più molto alto ma aumentava la pressione sugli immobili (1670-1710). In ciò i fedecommissari dimostrano una sensibilità sincronizzata con relativa precisione agli input economici, all'interno di un meccanismo di trasmissione patrimoniale solitamente registrato più su variabili legate alla sensibilità familiare e ai modelli sociali di riferimento (nonché alla tradizione giuridica, alla consuetudine ed alla normativa vigente) che non sull'andamento congiunturali dell'economia. Tuttavia il valore dei titoli, se arricchisce e diversifica non solo i patrimoni ma anche i fedecommissi, si dimostra anche in questi ultimi nettamente surclassato dalla proprietà immobiliare. Francesco *Feroni* acquista nel 1671 da Cosimo III la fattoria di Bellavista, e certo il titolo di marchese, per 175.550 scudi. La fattoria, eretta in marchesato e integralmente trasmessa sotto vincolo da Francesco il 13 giugno 1695, mobilitava da sola un capitale di acquisto di poco inferiore a quello vinco-

48 Sui tassi offerti da Ferdinando cfr. G. PANSINI, *Per una storia del debito pubblico e della fiscalità al tempo di Cosimo III dei Medici (il Monte del sussidio vacabile e le collette universali)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III...*, cit., p. 301.

49 J.-C. WAQUET, *Le Grand-Duché...*, cit., 110. F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., p. 72.

50 La nomina di un uomo d'affari come il *Feroni* a Depositario generale è un indizio evidente di questa volontà. Il *Feroni* poté partecipare di persona, anche se solo nella parte finale, a quella Congregazione per la tassa delle farine che nel 1671 trasformò l'imposizione da tassa sui consumi a testatico, basato su diverse categorie di reddito. Cfr. A. CONTINI, *La riforma della tassa delle farine (1670-1680)*, in *La Toscana nell'Età di Cosimo III...*, cit., p. 251.

lato in titoli e qui censito per il Seicento⁵¹. Siamo comunque di fronte ad una consistente diversificazione mobiliare del patrimonio condizionato. Se si assume per metà Seicento come prezzo medio di un podere quello di 1.200-1.300 scudi, probabilmente in difetto, il capitale vincolato avrebbe consentito l'acquisto di 100-110 poderi⁵². Di contro per i 631 poderi individuati come fedecomessi nel 1610-1688 si ha una stima, probabilmente difettiva, di 757.200 scudi⁵³. In conclusione il rapporto tra ricchezza mobiliare e immobiliare fedecomessa sarebbe di 1 a 6/7, e rappresenterebbe uno degli elementi più sensibili alle variazioni esterne tra quelli che compongono il fedecomesso. Non a caso, dopo la riduzione dei tassi di interesse che avverrà negli anni Trenta del Settecento i fiorentini potevano sempre surrogare i luoghi fedecomessi proprio nei consueti e amati poderi, e più raramente in immobili ad uso abitativo⁵⁴.

2.3 Sulle commende stefaniane di padronato e i fedecomessi

La fondazione dell'Ordine militare dei Cavalieri di Santo Stefano rappresentò un congegno estremamente funzionante nella creazione di una nobiltà locale che si ispirava al modello dei cavalieri gerosolimitani, la cui appartenenza costituiva una sorte di patente europea di nobiltà. Com'è noto, si poteva diventare cavalieri stefaniani o per volontà sovrana, avendo tutti i quarti di nobiltà richiesti (cavalieri di grazia), oppure fondando una commenda (cavalieri di commenda). Lo spoglio della documentazione delle sole commende *di padronato* dell'Ordine, fondate dalla famiglia su rendite sufficienti ad armare un cavaliere, ben rappresenta questa tensione alla nobiltà compenetrata dal calcolo patrimoniale. Le commende di padronato corrispondevano in tutto e per tutto ad un fedecomesso, trasmissibili e sostituibili in una data famiglia in perpetuo, a meno che i casati non si fossero estinti, in quel caso sarebbero ricadute nel pieno dominio dell'ordine.

Come è stato notato, la verifica dei nomi dei commendatari suggerisce che esse erano state istituite anche da famiglie che in realtà non avevano affatto bisogno di questo strumento per entrare nell'ordine, giacché, in estrema sintesi, erano in possesso di tutti i quarti di nobiltà che la commenda di padronato avrebbe eventual-

51 ASFi, *Magistrato Supremo* 4046, fasc. 1, e P. BENIGNI, *Francesco Feroni: da mercante di schiavi a burocrate...*, cit. p. 166.

52 Utili in questo senso gli spogli dei registri dei notai relativi alla compravendita di immobili (ASFi, *Notarile moderno* 27315, notaio ser Domenico Taddei, compravendite relative alla famiglia *Pomi*, del 1704).


53 Di fatto non si distingue tra le terre che possedevano o no la villa, l'elemento *in primis* avvalorante il podere, presente in ben 98 casi. Su questi dati cfr. *infra* figg. 5, 7, 8, 9.

54 In relazione alle *surroghe* cfr. *infra*.

mente dovuto compensare⁵⁵. Ebbene, in base al nostro campione, i *cittadini* sono esclusi ovviamente del tutto da questo fenomeno, mentre i *titolati* vi figurano con 8 nominativi sui 21 censiti (38%), per un totale di 14 commende; i *patrizi* nella stessa percentuale, per un totale di 9 commende; i *nobili* sono presenti con sette nominativi (33,3% del campione) e 10 commende⁵⁶.

Se, come scrive Angiolini, alla fine del XVI l'entrata annua media di una commenda era di circa 300 scudi, con una rendita stimata sul 5% del capitale, il valore medio di essa doveva aggirarsi sui 6.000 scudi al massimo. Ciò comportava che ai beni fedecommissi le famiglie in esame aggiungevano un capitale investito in commende stimabile all'incirca in 186.000 scudi, per i decenni precedenti il 1610, ed in 259.000 scudi per il periodo successivo, che nel nostro caso, non oltrepassa la fine del XVII secolo⁵⁷. Ciò corrisponde abbastanza fedelmente alla durata generale del fenomeno dell'istituzione delle commende di padronato, che ha vita per circa novant'anni, e non sembra lasciar tracce di sé nel secondo '600 e nel primo Settecento. È noto che in quel tempo si stava consumando il declino dell'Ordine, essendo venute meno quelle motivazioni di lotta contro il turco e i pirati barbareschi che nel 1562 ne avevano giustificato la fondazione. Tuttavia bisogna specificare che

Figura 4 – Commende e commendatori di padronato campionati (1562-1650)



- 55 F. ANGIOLINI, *I cavalieri e il Principe. L'Ordine di Santo Stefano e la società Toscana in età moderna*, Firenze, 1996, pp. 88-89 in particolare e IDEM, *La nobiltà imperfetta: cavalieri e commende di S. Stefano nella Toscana moderna*, in *Signori, patrizi, cavalieri...*, cit., pp. 146-167.
- 56 Per i titolati abbiamo: Bardi, Capponi (4 commende), Ricasoli, Incontri (4), Barbolani, Strozzi, Albizi, Acciaiuoli (Archivio di Stato di Pisa, d'ora in avanti ASPi, *Ordine di Santo Stefano*, 3524, ff.nn.). Per i patrizi le commende di padronato sono istituite da Alberti, Dazzi, Panciatichi, Dell'Antella, Pazzi, da Verrazzano (2), Palmieri, Marucelli (ASPi, *Ibidem*). Questa la situazione dei nobili: Roffia (2), Ambra, Castelli, Suarez, Feroni, Pasquali, Ximenes, Dalle Pozze e Marzichi (ASPi, *Ibidem*).
- 57 F. ANGIOLINI, *I cavalieri...*, cit., pp. 91; 109. Montesquieu dà un valore di 100.000 scudi alle commende più ricche, ma ciò non trova riscontri (*Viaggio in Italia...*, cit., p. 141).

le nomine dei cittadini fiorentini continuarono anche nella seconda metà del Seicento: i nuovi cavalieri cittadini della Dominante furono 417 contro 946 cavalieri originari di altre zone del Granducato⁵⁸. Quello che sparisce del tutto è evidentemente la commenda di padronato, che del cavalierato rappresenta una partecipazione attiva, mentre in quegli anni il fedecomesso, legato a minori vincoli e orientato ad esclusivo vantaggio della famiglia, continua a essere lo strumento conservativo privilegiato. La contrazione demografica era avvertita come una minaccia reale dagli stessi contemporanei e certo non si voleva rischiare di lasciare ad un ordine di crociati sorto un po' fuori tempo i beni della famiglia. Già nel secondo Quattrocento Leon Battista Alberti lamentava il celibato di molti suoi familiari, considerandolo un rischio sicuro per le sorti della stirpe e quindi del patrimonio⁵⁹. Non a caso l'invito che costantemente i fedecommittenti esprimono nei loro testamenti è che i discendenti si sposino. La raccomandazione a prendere moglie prima dei trent'anni è ricorrente e ci descrive una situazione affatto diversa di quella che ipotizza l'accesso rigidamente controllato di un unico figlio al matrimonio, considerato necessario al funzionamento dei sistemi trasmissori. In questo senso, come ha notato Zanetti per Milano, il costume degli italiani si caratterizzava per una netta propensione al celibato. Al viaggiatore inglese Fines Morryson la cosa appariva evidente: «il matrimonio in Italia è considerato una schiavitù, e non delle più lievi, tanto che quando alcuni fratelli non riescono a mettersi d'accordo, contendono fra di loro per sfuggire al matrimonio»⁶⁰. Se a Venezia si riscontra del pari una forte ritrosia al matrimonio (lo lamentava Giulio Antonio Contarini nella sua relazione al Maggior Consiglio 1775), fin dalla metà del '600 le disposizioni testamentarie fiorentine tradiscono il desiderio di mantenere il celibato allorché impongono ai fedecommissari la clausola di prendere moglie entro i trent'anni, pena il decadere dal novero dei chiamati. Si cercava quindi di sfruttare al meglio la fertilità biologica di coloro che avrebbero reso realizzabile con la loro discendenza la catena di successioni e sostituzioni prescritta nel fedecomesso⁶¹. Anche se esula dai limiti cronologici entro cui si svolge questo capitolo, l'atteggiamento che abbiamo evidenziato è espresso con chiarezza nel testamento di Alberto degli *Alberti*, del 7 ottobre 1704. Allorché nomina erede fedecommissario il nipote, specifica che ciò avverrà di fatto

58 In percentuale si tratta del 44%. Cfr. F. ANGIOLINI-P. MALANIMA, *Problemi della mobilità sociale*, cit., p. 28.

59 Cit. in N. TAMASSIA, *La famiglia...*, cit., p. 162.

60 D. ZANETTI, *La famiglia patrizia milanese*, in *I vincoli familiari in Italia...*, cit., p. 238. In ambito romano una certa indifferenza verso il matrimonio si ravvisa negli esempi secenteschi di Pietro Ottoboni e Girolamo Pamphilj (R. AGO, *Giovani nobili nell'età dell'assolutismo: autoritarismo paterno e nobiltà*, in *Storia dei giovani*, 1, *Dall'antichità all'età moderna*, Roma-Bari, 1994, pp. 399-402).

61 Per la relazione di Contarini V. HUNECKE, *Il patriziato veneziano...*, cit., pp. 146-147.

quando però egli inclini ad accasarsi, e rifar la casa, il che in tal caso voglio che in età congrua egli ponga in esecuzione, dichiarando che intendo per età congrua li trent'anni dandogli libertà di effettuarlo più presto⁶².

Ancor più bassa l'età richiesta da Baccio di Manente Buondelmonti che, sempre nel 1704, istituisce erede fedecommissario il fratello Marco e sostituito il nipote, cavalier Francesco Maria, fermo restando che questi

non possa in alcun modo prevalersi de' frutti, entrate, e rendite dell'effetti sottoposti a detto particolare fidecommissio sino a tanto che non averà compiuta la detta età di anni venticinque o presa legittima moglie⁶³.

A Firenze non solo si pone come clausola che non sposandosi l'erede universale decada dal fedecommissio, ma si danno disposizioni precise volte chiaramente a innescare una sorta di competizione tra i possibili interessati: la primogenitura *Ricasoli* del 1669 andrà a colui tra i chiamati che per primo prenderà moglie, anche se non fosse il primogenito⁶⁴. Da queste disposizioni in sostanza emerge un rapporto tra padri, figli e discendenza decisamente sfumato, che senz'altro contraddice la consuetudine dell'erede unico e della limitazione del matrimonio ad un solo figlio. Per i patrizi fiorentini quell'«interiorizzazione» degli interessi familiari, evidenziata in senso lato da Renata Ago per i giovani italiani, traspare chiaramente nella spontanea adesione al destino che veniva loro riservato, in un sistema in cui la scelta del giovane coincideva col futuro della famiglia. Se quindi è vero che per molti il matrimonio non era altro che un penoso dovere a cui si sottostava «per non lasciare cadere la casa senza posterità», come dichiara Marco Antonio Ottoboni al padre

62 ASFi, *Magistrato Supremo* 4023, fasc. 54.

63 ASFi, *Magistrato Supremo* 4028, fasc. 156, testamento del 2 giugno 1704 rogato da messer Michelangelo Brocchi. Per i *Riccardi* il testamento di Riccardo del 1611 istituiva una primogenitura per cui i chiamati erano obbligati entro i 30 anni a prendere moglie una cittadina fiorentina nobile. Se la futura sposa non fosse stata del livello di nobiltà richiesta e se l'erede giunto all'età di 36 anni non avesse ancora preso moglie, veniva dal testatore dichiarato decaduto dal diritto alla primogenitura (P. MALANIMA, *I Riccardi...*, cit., p. 115).

64 La primogenitura del 10 aprile 1669, redatta a comune dal signor Vincenzo, dal senator Giovanni, dal cavalier Girolamo e altri *Ricasoli*, prevedeva che i beni pervenissero a chi «di lor signori fratelli e figli del prefato quondam signor senatore Orazio Ricasoli che sarà il primo a pigliar moglie, essendo in oggi tutti innupti, et in stato di celibato, etiam che non fosse il primogenito o maggior nato. La quale di detti signori fratelli e figli di detto q. Signor senatore Orazio, che come sopra sarà il primo a pigliar moglie in qualsivoglia tempo, che muoia, volsero e vogliono e così come sopra pattuirono e concordarono che in tutti detti beni stabili e loro ragioni universali e particolari restino e siano sostituiti volgarmente e per fidecommissio tutti li suoi figli e discendenti maschi che discenderanno da maschi e per retta linea di maschio legittimi e naturali, l'uno dopo l'altro scambievolmente in infinito, et in perpetuo, osservato però sempre infra di loro l'ordine e modo di perpetua primogenitura» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4078, fasc. 33).

nel 1634, è altrettanto vero che più di un figlio finiva per prendere moglie e che, quasi per statuto, in ogni generazione vi era un ecclesiastico che rimaneva celibe. L'educazione più completa ricevuta dai cadetti rispetto ai primogeniti, come emerge dallo studio del collegio di Bologna, finiva inoltre per offrire loro quegli strumenti professionali da cui sarebbero nati nuovi cespiti patrimoniali e molto verosimilmente nuovi contributi fedecommissari⁶⁵.

2.4 I beni fedecommissi

Torniamo adesso all'analisi del patrimonio vincolato dai fedecommissi, strutturata secondo quei modelli adottati per il Cinquecento. Ci sembra ad esempio opportuno estrapolare dal censimento dei beni «cauti e sicuri» alcune specifiche strutture produttive, e questo per dimostrare la valenza assolutamente poliedrica, agraria e protoindustriale, manifatturiera e creditizia insita nell'azienda a conduzione mezzadriale. Nelle descrizioni fedecommissarie la stessa villa esprime in sé questa complessità: non soltanto luogo di svago ma anche fattoria, spesso tramutata in feudo, attorno alla quale si sistemano le rimesse per gli attrezzi, le tinaie, le aie, i granai, spesso i frantoi e alcune staia di terra contermini. Ma la villa è anche circondata da elementi più finalizzati alla distinzione sociale, quali il giardino, le «abiture per la servitù», la cappella signorile⁶⁶, nonché alcuni «ceppi» di case appigionate ai coloni, diverse da quelle ubicate sui poderi, ancora adesso spesso di proprietà integrale degli antichi signori del luogo⁶⁷.

L'analisi delle dichiarazioni dei beni vincolati testimonia quindi già di per sé un processo di auto nobilitazione del patriziato durante il Seicento, ribadito dalla stessa duplice natura di alcuni di questi beni, in cui il valore patrimoniale tende a lasciare il posto a quello di rappresentanza. Le descrizioni delle numerosissime ville ad esempio

⁶⁵ «Nella visione genealogica di queste famiglie, ogni generazione è infatti uno degli anelli di una catena che si spera infinita e tutto quello che si è creato in termini di ricchezza e di prestigio si deve trasmettere intatto, se non cresciuto agli eredi. È su questo metro che misura il valore del gentiluomo» (R. AGO, *Giovani nobili nell'età dell'assolutismo...*, cit., pp. 402-414; si cita qui p. 414).

⁶⁶ Queste appartenenze sono comuni a tutte le portate fedecommissarie che dichiarino ville tra i beni vincolati, dai Pasquali, ai Ricasoli; dai Sarchi, lanaioli che fedecommettono nel 1681 integralmente in beni immobili per lo più terrieri e che hanno la loro villa «con Prato Cappella e Cortile, ai Riccardi (cfr. tra i tanti esempi ASFi, *Magistrato Supremo* 4092, fasc. 15 *Sarchi*; 4022, fasc. 20 *Albizi*; 4072, fasc. 29 *Niccolini* ecc.). Sulla villa fiorentina si veda G. GOBBI SICA, *La villa fiorentina. Elementi storici e critici per una lettura*, Firenze, 1980.

⁶⁷ Si pensi al borgo di Poppiano nei pressi di Montespertoli (Firenze) ancora posseduto nella sua interezza dai Guicciardini. Gli inventari dei fedecommissi rappresentano più volte una simile situazione; leggiamo ad esempio di un «ceppo di case con due pezzi di terra e due orticini contigui, che prima erano ad uso di osteria ed oggi appigionate a più persone» (ASFi, *Magistrato Supremo* 4023, fasc. 52. Fedecompresso di Bianco di Zanobi Bianco del Bianco a favore della famiglia Alamanni, del 3 agosto 1644), ma anche di un intero borgo di 8 case fedecompresso dal cardinale Bandino Panciatichi presso la Badia di Fiesole nel 1710, assieme ad un altro borgo presso «il Cionfo» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4075, fasc. 3).

ci dicono che esse diventano il perfezionamento della «casa da padrone» o «da signore», con cui s'intende talvolta o la stessa villa o un immobile di minor prestigio. L'esistenza di pozzi, stalle e soprattutto granai, tinaie, 'fattoi' da olio suggerisce che non si tratta solo di stabili finalizzati a ospitare i soggiorni bucolici del signore, ma di vere e proprie fattorie, che per quanto innalzate a marchesati o contee non modificano la loro struttura e finalità produttiva⁶⁸. Ma la tensione verso l'esibizione dello status elitario si fa strada anche nelle descrizioni degli immobili fedecommessi, e può esser colta nella tendenza a dichiarare il numero delle stanze, ventisei nel caso dei *Bourbon*, nella presenza di luoghi distinti e deputati alla servitù, nonché nella descrizione di giardini con agrumeti, sempre più distinti dagli orti così come le fontane lo sono dai pozzi⁶⁹. Tutta una serie di elementi costitutivi del più umile mondo produttivo del contado vengono quindi affiancati da altri che ne sono in qualche modo la sublimazione, ma che appaiono chiaramente legati alla psicologia nobiliare e alla sua auto rappresentazione⁷⁰. In particolare le cappelle padronali affiancate ai capanni per gli attrezzi rappresentano un evidente elemento distintivo all'interno di un'esibita religiosità familiare che si stacca da quella della comunità rurale coordinata dalla parrocchia, e che nella privatizzazione dell'ufficio liturgico tende a marcare ancora la differenze di *status* del signore dalla comunità dei mezzadri suoi dipendenti. La descrizione degli stessi palazzi cittadini viene adesso ad insistere sulla identificazione di una parte padronale e di una destinata alle rimesse delle carrozze e alla servitù, ai camerieri, che a suo modo sanzionava e sottolineava il desiderato ruolo di nobile⁷¹.


-
- 68 Cfr. tra i tanti esempi possibili, ASFi, *Magistrato Supremo* 4022, fasc. 49. Si tratta del fedecommeso indotto congiuntamente da Francesco, Alfonso, Simone, e monsignor Filippo Neri, fratelli e figli di Guglielmo Altoviti, in data 11 marzo 1658/9. Le ville sono due, una con cappella, prato, orto, fattoio da olio, vnaia e cantina; l'altra con giardino, colombaie, fattoio da olio, vnaia, stalle, fonti, vivaio, cappella. La Prima è situta nella podesteria di Cascia e Ancisa (alto Valdarno), la seconda nel popolo di S. Lorenzo a Vicchio, podesteria del Galluzzo, contado di Firenze.
- 69 Per quel che riguarda il palazzo di Canneto, presso Prato, fedecommeso dai *Pazzi*, viene descritto nel 1669 con due «orti vitati e fruttati» e «con un selvatico d'allori e sua prospettiva di più fonti e vivai» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4082, fasc. 325). In merito ai Bourbon si veda il fedecommeso della marchesa Fulvia *Salviati*, testamento del 25 ottobre 1649. La villa altro non è che la fattoria di Settignano, ubicata nel popolo di S. Maria a Settignano, podesteria di Fiesole (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4049, fasc. 179).
- 70 La villa fedecommesa dal marchese Pier Francesco *Rinuccini*, con testamento del 13 dicembre 1683, si trova nel popolo di S. Silvestro a Renacci, potesteria di S. Giovanni Valdarno, ed è descritta con «stanze da padrone e da servitù, cantine, granai, e prati attorno» (ASFi, *Magistrato supremo* 4086, fasc. 8). Luca di Girolamo degli Albizi fedecommette, stavolta in città, «una casa con stalla e rimessa per servizio della casa mia in Via S. Egidio» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4022, fasc. 20). Le fontane abbelliscono la villa di S. Martino a Gangalandi, fedecommesa dal Bali Giulio *Pucci* il 4 settembre 1668 (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4076, fasc. 27).
- 71 Il fedecommeso della signora Isabella di Roberto de' Ricci nei *Capponi*, lascia a vantaggio dei Capponi non solo le case ubicate in via Larga, ma anche, separata «una rimessa da carrozze, stalla e camera da servitori» (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4035, fasc. 26).

Inoltre nella villa si riflette e si condensa l'articolazione di un sistema produttivo che non è solo agricolo: pensiamo ad un podere di cinquanta staia (circa due ettari e mezzo), fedecommesso da Giulio di Piero di Francesco Rucellai nel 1648 e goduto da Francesco *Marucelli* nel 1747, in cui il terreno oltre alla consueta casa da lavoratore contiene una fabbrica di rame (*sic!*) anch'essa sottoposta a vincolo, assieme ad un mulino e un bosco⁷². Numerose sono poi le case adibite ad osteria o, se poste in ambito urbano, ad albergo cittadino. Quando si vincola con fedecommesso un podere non è soltanto la terra che viene interessata ma tutto un complesso economico di cui preme la conservazione in perpetuo.

Alla luce di ciò, nell'approntare una griglia che consentisse di calcolare quantitativamente gli inventari dei beni, c'è parso di dover estrapolare, oltre alle tipologie evidenziate nel precedente capitolo, tre tipi di strutture di cui i comparanti fanno esplicita menzione quando descrivono il podere. Come abbiamo verificato sui libri di conti, questa sottolineatura corrisponde a beni di forte redditività; riguarda infatti i *mulini*, che macinavano il grano proprio e l'altrui con rese integrate dall'affitto dell'immobile della casa e di un po' di terra per il mugnaio, le *fornaci* da mattoni, calcina e ceramica, e i *frantoi*.

Per approntare un calcolo della proprietà vincolata così come è descritta negli inventari si è cercato di classificare il più chiaramente possibile i «capi» dei beni. Non è immediato tuttavia assegnare a categorie predefinite voci come le officine di rame, le osterie adibite in ceppi di case date in affitto, le cave di pietra. Nell'ambito della pro-

Figura 5 – Beni vincolati dai patrizi titolati (1610-1688)




⁷² ASFi, *Magistrato Supremo*, 4062, fasc. 82 (*Marucelli*).

prietà terriera lo stesso vale per i «tenimenti», le «chiudenda» di terre, magari con casa da lavoratore (che indicano un non ancora compiuto processo di appoderamento e di razionalizzazione e che abbiamo dovuto ordinare e calcolare con inevitabile arbitrio come «terre spezzate» o sparse). Per il patrimonio immobiliare di tipo edilizio, i casamenti potevano consistere di insiemi di più case, o, altrimenti, di un'unica casa affittata a diversi, inclusa spesso di una bottega o di un'osteria. In questo caso l'edificio è stato computato inevitabilmente come singola unità mentre si è estratto il dato relativo all'osteria o alla bottega in esso ricavata, inserendolo nella voce *strutture/officine*. Le case da padrone sono state infine computate come *ville*⁷³.

Per rendere più preciso il quadro patrimoniale si sono disaggregati dai dati relativi alla voce *strutture/officine*, comprendente anche immobili dati in affitto, quelli più spiccatamente produttivi, quali le fornaci, ed altri (i frantoi o i mulini) che derivano il loro valore anche dai servizi prestati a terzi.


Figura 6 — Mulini, fornaci e frantoi, fedecommissi (1610-1688)



Da questi pochi elementi, risulta chiaro che la proprietà di simili strumenti era appannaggio soprattutto dei *titolati*. In altre parole gli esponenti dell'aristocrazia fiorentina di origine più antica e legata al commercio detenevano nel Seicento il maggior numero di strutture di trasformazione dei prodotti agricoli (mulini e frantoi), mentre per le fornaci più legate alla produzione (mattoni, pentole e calcina) si nota un sostanziale equilibrio⁷⁴. Quello che segue è lo specchio delle medesime strutture vincolate nel secolo precedente, che non si discosta molto dalla distribuzione secentesca, se non per una minore quantità di unità coinvolte.


73 Ricordiamo che la terza fascia è quella che registra gli imponibili più alti nel 1688, superiori a 1.200 scudi (*Rinuccini, Corsini, Riccardi, Bardi, Strozzi, Capponi*), la seconda quelli compresi tra 1.500 e 500 (*Tempi, Niccolini, Alamanni, Pucci, Albizi, Altoviti, Torrigiani, Acciaioli*), la prima comprende i donativi ancora più bassi (*Bourbon, Ricasoli, Barbolani, Incontri, Bartolomei*).

74 Il mulino, oltre che un po' di terra ed un immobile, poteva comprendere anche un gualchiera. Cfr. il fedecommisso del senator Bartolomeo di Bernardo Corsini del 18 gennaio 1608/9 (ASF, *Magistrato Supremo* 4038, fasc. 140).

Figura 7 – Mulini, fornaci e frantoi fedecommissi nel '500


Qui è ancora più evidente l'appartenenza delle strutture all'élite politico-economica. L'interrelazione del ceto dirigente con la terra, anche in questo senso, va oltre il semplice possesso, estendendosi ai mezzi di produzione. I nobili toscani furono e rimasero sempre degli imprenditori commerciali anche quando il loro interesse si volse in maniera evidente verso la terra. Giova tuttavia anticipare che i loro fedecommissi, o le loro fattorie, ubicati per quasi tutte le famiglie patrizie prevalentemente nella zona del contado fiorentino, non troppo estesa e per lo più collinare, non arrivarono a coprire grosse estensioni e non si ebbe la formazione né di grossi latifondi né di grandi aziende in grado di sviluppare elevate rese su base monocolturale.

Dopo aver delineato il quadro d'insieme delle proprietà fedecommesse dai titolati, appare opportuno riportare quello dei beni vincolati dai *patrizi*.


Figura 8 – Beni fedecommissi dai patrizi (1610-1687)

Per chiarezza, i palazzi della prima cella a sinistra sono quelli urbani, gli altri quelli detenuti nei comuni del contado o del distretto⁷⁵. Nel dettaglio, al primo gruppo socio economico appartengono 5 famiglie (*Samminiati, Cepperello, Peruzzi, Buon-delmonti, Dell'Antiella*), e altrettante al livello intermedio altrettante (*Pazzi, Scarlatti, Covoni, Alberti, Aldobrandini*). Il gruppo che apparentemente dispone di una più alta rendita in base al donativo del 1688 figura con 7 unità (*Panciaticchi, Arrighi, Palmieri, Da Verrazzano, Attavanti, Marucelli, Davanzati*). È necessario sottolineare che tra famiglie del primo e secondo gruppo talvolta i donativi non differiscono di molto (*Da Verrazzano* scudi 206, *Aldobrandini* 200). Tuttavia l'approssimazione è resa necessaria dal tentativo di approfondimento dell'indagine sulla conservazione della ricchezza di un gruppo sociale, nel suo complesso, caratterizzato da numerosi elementi unificanti. Tutto diventa invece assai più sfumato se notiamo che il possesso di un titolo comitale poteva ritrovarsi anche fra coloro che la legge del 1750 caratterizzava come *nobili*, ovvero famiglie eminenti di più recente origine, in possesso di un titolo superiore a quello dei conti *Bardi*, ma equiparabili per legge ai più oscuri *Papi*. Sia i *Feroni* che i *Marzichi* o gli *Ximenes* disponevano in vario modo di un titolo, ma non figuravano come gli artefici più antichi della storia della città. I *Montalvo* e i *Suarez* erano inoltre

Figura 9 — Beni fedecommissi dai nobili campione (1610-1689)



75 Ricordiamo per chiarezza che oltre alla città, il *contado* era fin dal XIV secolo la parte di territorio ad essa più vicina. Corrispondeva grosso modo alle diocesi di Firenze e Fiesole con due *enclaves* quali la città di Prato (dal 1353 comprata dall'Imperatore) e S. Miniato al Tedesco, che ricevette in seguito il privilegio di essere aggregata al contado. Dalla seconda metà del '300 il *distretto* consisteva in tutto il territorio sottomesso o entrato a far parte del dominio fiorentino, vale a dire le città con il loro contado. A partire dal 1370 il territorio incluso nel contado fu diviso in *podesterie* e dal 1415 in *vicariati*, raggruppanti più podesterie. Il contado di Firenze risultò così diviso in tre grandi vicariati che avevano per capoluoghi Scarperia, S. Giovanni Valdarno, Certaldo. Rimasero podesterie quelle di Prato e S. Miniato (cfr. E. FASANO GUARINI, *Lo Stato medico...*, cit.).

Figura 10 – Beni fedecomessi dai cittadini

spagnoli, entrati in Toscana attraverso il flusso d'uomini originato dalle politiche matrimoniali o dall'appartenenza ad un sistema nobiliare europeo sempre più connettivo di una corte all'altra. La nobiltà comprendeva poi cittadini fiorentini di più recente origine: i *Dalle Pozze* avevano le loro radici a Roma, mentre dai centri minori del Granducato venivano i *Corboli* (Montevarchi) e i *Roffia* (S. Miniato al Tedesco, Pisa). Nel caso dei *nobili* si può infine riscontrare una maggiore eterogeneità sociale rispetto ai *patrizi*, così come una più variegata origine delle fortune familiari (si pensi al segretario Ugolino *Grifoni* o al mercante di schiavi Francesco *Feroni*). I beni erano da loro fedecomessi nelle quantità e modalità espresse dalla fig. 9.

Anche alla luce degli ultimi prospetti risulta chiaro che dal '500 al '600 si ha un incremento non solo dei fedecomessi per ogni gruppo sociale ma anche di tutti i tipi di beni vincolati: particolarmente evidente risulta lo spostamento degli investimenti conservativi sui beni rurali, case e poderi, a testimonianza del peso crescente che l'agricoltura andava assumendo tra gli interessi economici dei gruppi familiari di ciascun cetto, ad analoghe considerazioni conduce infatti l'istogramma riguardante i cittadini (fig. 10). Vista l'esiguità dei fedecomessi disponibili non si è qui proceduto ad una declinazione secondo le classi di ricchezza.

Anche in questo modello il *podere* è il bene che diventa l'assoluto protagonista del pacchetto fedecommissario. Gli inventari tendono non solo a rivelarlo come la *voce* più frequentemente vincolata, ma anche a indicare l'alto livello di appoderamento esistente sulle terre fedecommesse, che termini come tenuta, chiuso, chiudenda, o terre spezzate con la casa da lavoratore *in loco*, mostrano ancora in atto. Pur nella condivisa conduzione mezzadrile non tutti i poderi, com'è ovvio, avevano lo stesso valore produttivo che variava in base ai differenti criteri gestionali, all'estensione, alla qualità dei terreni, alla consistenza della famiglia del mezzadro ecc.⁷⁶ Un inventario analitico, per quel che riguarda il fedecomesso del marchese Vincenzo *Capponi* del 1687 a vantaggio dei *Riccardi*, ci permette di considerare

⁷⁶ Anche il valore di mercato della terra era estremamente elastico e sfuggente. A fine '600, nella zona di Castiglion del Lago (Arezzo), sembra oscillare attorno ad un valore medio di 20 scudi per staioro a corda, corrispondenti con cautela e approssimazione a 380 scudi l'ettaro. Cfr. ASFi, *Libri di commercio e di famiglia* 5889, (prov.), carte relative alla famiglia Fazzuoli, e 3999 (prov.), c. 27. In prossimità di Firenze il valore poteva ragionevolmente essere più alto.

più da vicino la tipologia delle terre, descritte qui puntualmente nella qualità e nell'estensione.

Innanzitutto i beni fedecommissi dai *Riccardi* costituiscono il fedecommesso più consistente tra tutti quelli studiati, cui fa seguito quello degli *Albizi*, comprensivo, quest'ultimo, soprattutto di terre montane di inferiore giacitura ubicate tra Bibbiena, La Verna e Cortona. Sono questi gli unici due casi (*Riccardi* e *Albizi*) in cui al termine fedecommesso si può sostituire con una certa cautela quello di latifondo, anche nella parziale accezione che suggerisce terre incolte o sterili⁷⁷. Se per gli *Albizi* si trattava di zone d'alta montagna che non dovevano concedere molto altro oltre all'allevamento e al legname, per i *Riccardi* le terre povere erano quelle del Volterrano, caratterizzate, come il Senese di sud-est, dalla presenza delle crete⁷⁸, e, anche se in misura minore, quelle particolarmente boschive del Chianti. Ne è buon esempio la fattoria della *Paneretta*, comprensiva di 25 poderi, di cui 20 ubicati nella podesteria di Barberino Val d'Elsa (attuale zona del comprensorio del Chianti), 4 nel vicariato di Certaldo, 1 nella podesteria di Montespertoli (tutte e tre le zone sono ovviamente confinanti). La *Paneretta* era pervenuta nel patrimonio *Riccardi* abbastanza tardi, nel 1687, per fedecommesso indotto appunto dal marchese Vincenzo *Capponi*, suocero del marchese Francesco⁷⁹. Assumendo un'unica principale divisione tra terre lavorative e boscate, talvolta arricchite d'altre specificazioni, il quadro dei ventitré poderi a Barberino mostra che dei 1169,4 ettari (espressi in staiora di 525 m²) solo 287,5 sono lavorativi e 881,9 a bosco. Oltretutto in ogni singolo podere il terreno lavorato copre una superficie minore di quello dei terreni silvestri; peraltro necessari ad alimentare le fornaci nonché alla coltivazione di piante arbustive quali la vite.

Alla *Paneretta* la percentuale di terre coperte da boschi è nel complesso del tutto prevalente: 75% contro il 25%; inoltre anche in ogni singolo podere il bosco è più esteso del lavorativo, di cui non conosciamo l'intensità di sfruttamento. Nonostante che le terre dei *Riccardi*, almeno quelle indicate, non sembrano tra le migliori, il reddito del loro patrimonio fondiario superava nel 1645-1654 quello del patrimonio mobiliare, fissati nelle percentuali del 57% e 43%, con una proporzione che si modifierà tra il 1690 e il 1710, lasciando tuttavia agli immobili un reddito pari al 47%⁸⁰. Siamo inoltre in una regione economica dove la resa del grano non era affit-

77 Giorgetti fissa in 100 ettari la dimensione di *un fondo assai esteso* (*Contadini e proprietari...*, cit., p. 393).

78 G. GIORGETTI, *Le crete senesi nell'età moderna. Studi e ricerche di storia rurale*, Firenze, 1983.

79 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4090, fasc. 119. Fedecommesso universale del marchese Vincenzo del marchese Bernardino *Capponi*, per testamento del 22 febbraio 1687. Il marchese Vincenzo era suocero di Francesco come padre di Cassandra, moglie del *Riccardi* (cfr. anche P. MALANIMA, *Patrimonio, reddito, investimenti, spese di una famiglia dell'aristocrazia fiorentina del Settecento*, in *Ricerche di Storia Moderna*, II..., cit., p. 246).

80 IDEM, *I Riccardi...*, cit., pp. 200-201.

to elevata e poteva certo arrivare a quel 3-4 indicato da Felloni e Levi⁸¹ (ma nel 1683 l'agricoltura estensiva nel grossetano poteva portare rese variabili dal 3,2 al 7,9 del successivo raccolto, con frequenti valori superiori al 6⁸²). Comunque sia, la rendita complessiva di un fattoria, basata o no che fosse sulla produzione cerealicola, sembra oscillare tra quei valori certificati dalla Pinchera per gli immobili della famiglia Salviati nel 1720 e racchiusi tra il 3,3% della fattoria delle Chiane e il 2% di quella delle Selve a Lastra a Signa, sulle colline vicine a Firenze⁸³.

A questo punto è possibile confrontare i dati qui emersi tra loro e con quelli ricavati nel precedente capitolo. Si nota innanzi tutto sia un più alto numero complessivo degli atti fedecomessari (intendendo fedecomessi *tout court* e primogeniture) di questo secolo rispetto al precedente (135 contro 64), sia una progressione dei fedecomessi istituiti dai *titolati* rispetto a quelli fondati dal medesimo gruppo nel XVI secolo: 57 contro 40, con un aumento del 42,5%.

Sempre in merito ai *titolati*, un incremento si registra anche nella quantità di beni vincolati. Tra gli immobili le ville passano da 27 a 52 (aumento del 92% circa), le abitazioni urbane da 10 a 42. Il dato risulta invece abbastanza omogeneo per il palazzo urbano, un bene che in genere era stato il primo ad esser vincolato fin dal tre-quattrocento⁸⁴. Questo ruolo pionieristico nella costituzione del fedecomesso sembra aver assolto e completato ormai quasi del tutto la sua funzione nel '600, quando i palazzi di famiglia passano da 3 a 4. L'aumento esponenziale degli immobili sostituiti si registra invece in campagna: le abitazioni rurali in piccoli o grandi borghi nel contado di Firenze – abbiamo escluso del tutto le case da lavoratore impiantate sul podere – passano da 39 a 79, con un incremento del 102%. La voce che racchiude le botteghe appigionate in Firenze assieme ad altre strutture composite quali le osterie o le fornaci dimostra una variazione del 11%, passando da 36 a 40. Questa progressione coinvolge anche i poderi, il bene su cui più si appuntavano gli interessi dei fedecomessari, che passano da 299 a 468, con un incremento percentuale relativamente meno alto (56,5%). Le 'terre spezzate', staccate cioè dai poderi, ad essi confinanti, o in corso di appoderamento, sono vincolate in misura minore rispetto al Cinquecento (489 contro 301), così come i boschi, computati in 196 a fronte dei 102 del Seicento (con decrementi rispettivamente del 62% e del 92%). I luoghi di monte crescono da un capitale investito di 29.990 scudi ad uno di 294.610, con un incremento percentuale del 782%, realizzatosi soprattutto tra il 1635 e il 1688⁸⁵. Per quello che riguarda i diversi gruppi, i *titola-*

81 Dati ripresi da IDEM, *L'economia*, in *Storia degli antichi stati italiani*, a cura di M. Rosa e G. Greco, Roma-Bari, 1996, p. 256. Montesquieu nel 1728 scriveva che il valore della rendita agraria era inferiore al 3,5% (*Viaggio in Italia...*, cit., p. 137).

82 L. BONELLI CONENNA, *Una fattoria maremmana...*, cit., p. 924.

83 V. PINCHERA, *I Salviati: un patrimonio tra Toscana e Stato Pontificio...*, cit., pp. 862-63.

84 Oltre i dati da noi riportati si veda per il caso dei Salviati V. PINCHERA, *Lusso e decoro. Vita quotidiana e spese dei Salviati di Firenze nel Sei e Settecento*, Pisa, 1999, p. 9.

85 Cfr. fig. 2.

ti investono 27.400 scudi nel primo secolo in esame e 82.185 nel secondo, dimostrando anche in questo caso un ruolo di guida alle operazioni speculative degli altri due gruppi, che n'assumono le strategie: i patrizi passano da 500 scudi di debito investiti in fedecommissi a 167.700, i nobili da zero a 43.525, mentre i soli cittadini riducono questo tipo di partecipazione da 2.000 a 1.200 scudi.

Uno sguardo all'interno dei diversi livelli di ricchezza individuati sempre per questo gruppo rivela elementi interessanti. Possiamo facilmente constatare che i poderi senz'altro aumentano per tutte e tre le fasce, ma con variazioni percentuali nettamente diverse e inversamente proporzionali ai livelli di ricchezza immobiliare tassati. Per chi possedeva quote minore di ricchezza immobiliare, i poderi crescono del 165,2% (*Incontri, Barbolani, Ricasoli, Bourbon*), del 129,5% (*Albizi, Pucci, Altoviti, Alamanni*), per arrivare ad un meno eclatante 11,6% circa per i titolati più ricchi di beni immobili (*Rinuccini, Corsini, Riccardi, Strozzi, Capponi, Franceschi, Niccolini, Bardi*⁸⁶). Le ville passano da zero a una per il primo sottogruppo, da 16 a 29 e da 11 a 24 per gli altri titolati, con aumenti in questi casi rovesciati del 81% e del 118%. Gli investimenti in immobili nella città di Firenze hanno un'impennata nelle portate fedecommissarie. I più ricchi passano da 5 stabili urbani denunciati nel corso del Cinquecento a 27 del successivo; chi gli inseguiva economicamente più dappresso da 5 a 16 (crescite dell'440% e del 220%). Gli immobili rurali attirano tuttavia di più questi investitori, con incrementi del 311% (da 9 a 37) per l'*élite* economica e del 120% (da 20 a 44) per il secondo gruppo. Coloro che sembrano dotati di minor censo nel '600 vincolavano soltanto 6 case rurali contro le 10 del secolo precedente, con una flessione del 40%. Fatte salve alcune oscillazioni contraddittorie sembra di poter dire con certezza che i *beni cauti e sicuri* sono, ancor più segnatamente dei decenni precedenti, oggetto dell'interesse del patriziato fiorentino titolato, e non solo dei più ricchi fra questo, il quale continua a comprare e investire in terre nonostante, e in virtù, della progressiva recessione dal mondo degli affari. Questo dinamismo economico doveva certo esser loro consentito dalla redditività del sistema mezzadrile che animava i fedecommissi, e dal fatto che la loro quota sulla produzione fosse nettamente superiore al 50%.

Ancora più marcata la crescita fedecommissaria per il resto del *patriziato* nel suo complesso. Innanzitutto si registrano 40 atti istitutivi contro i 17 del secolo precedente. Per quello che attiene al contenuto, in un secolo i poderi crescono da 27 a 167 (aumento del 518%), i pezzi di terra non appoderati da 9 a 218, le abitazioni urbane da 5 a 36, le ville da 4 a 20, le officine da 2 a 14, con punte percentuali del 620, 400 e 600%⁸⁷. Scendendo nella gerarchia sociale ed economica, quello che emerge è un'evidente adesione a strategie economiche ormai collaudate. I *nobili*, seppur con ritardo di un secolo, ripercorrono le strade tracciate dai *patrizi*, fede-


86 Il primo gruppo passa da 23 a 61 poderi, il secondo da 105 a 241, il terzo da 171 a 191 (cfr. la fig. 5 di questo capitolo e la fig. 9 del precedente).

87 Cfr. la fig. 10 del precedente capitolo e la fig. 8 di questo.

commettendo nel '600, 5 palazzi cittadini (4 in realtà ubicati fuori Firenze) contro soltanto uno del secolo precedente. Il relativo ritardo sembrerebbe portarli ad avere un impatto forte, seppur *in scala* rispetto ai *patrizi*, sui poderi, che passano da 78 a 101, sulle terre spezzate che aumentano da 120 a 152 (aumenti del 29% e del 26,6%), ma anche sulle strutture produttive o in qualche modo redditizie (da 5 a 22, con un incremento del 340%). Dimensioni cospicue assumono anche gli investimenti realizzati fuori dalla città dominante, in palazzi costruiti nei centri del contado o del distretto (Volterra come Marti nel Pisano, o Poggibonsi nel Senese) e in case rurali (18 contro 62, per una crescita del 244%).

Anche i più oscuri *cittadini* sembrano investire con fiducia nel fedecomesso. Lo si nota sia dal più ampio numero di famiglie fedecommittenti, che passano da due a sei, sia dalla quantità dei beni bloccati in centinaia di punti percentuali. I due fedecommissi del Cinquecento riguardavano i seguenti capi: 2 poderi, una villa da padrone con sette casette da pigionali, un palazzo cittadino e venti luoghi del monte del sale (*Vitelli*); 1 podere, 1 presa di terra, 2 campi (*Da Fortuna*). I poderi nel Seicento dichiarati fedecommissi ammontano a 29 (aumento del 866%), le ville a 6, le terre spezzate a 23, gli immobili urbani e rurali a 12, contro nessuno del secolo precedente. A chiusura di quest'analisi si riassumono i valori percentuali dei beni vincolati attraverso 131 fedecommissi/primogeniture e distribuiti tra 53 famiglie (fig. 11).

Figura 11 – Beni fedecommissi dai campioni (1610-1688)



2.5 Una prima valutazione del rapporto tra beni liberi e beni fedecommissi

Una direzione d'indagine che sembra opportuno seguire è senz'altro quella del confronto tra beni addecimati e beni fedecommissi. Anche in questo caso all'individuazione del campo di approfondimento non corrisponde un altrettanto semplice realizzabilità. Le difficoltà derivano dalla scarsa reperibilità di *decimari* compren-

sivi di tutti i rami di famiglia, dalla datazione di quelli disponibili, limitati per esempio alla fine del Cinquecento o del Seicento, nonché, per lo scopo prefisso, dalla diversa terminologia usata nella descrizione degli stessi beni. Non abbiamo infatti indicazioni di immediato rilievo che indichino che «tenimento» e podere, come nel caso dei Pasquali, indichino la medesima unità fondiaria, o segnalino invece una diversa fase gestionale di queste terre non necessariamente chiusa dall'appoderamento. Si è comunque presupposto per necessità che il podere sia descritto come tale in tutte e due le tipologie documentarie, redatte tuttavia a distanza anche di secoli l'una dall'altra.

Le cinque famiglie scelte sono quelle dei *Pasquali*, *Ricasoli*, *Bartolomei*, *Cerchi*, e *Antinori*. Si tratta di nomi con caratteristiche e storia diverse. I *Pasquali* furono ascritti alla *nobiltà* dalla legge lorenese, ma non occupano un posto di rilievo nella storia politica della città nel '300-'400; la loro fortuna apparterrà solo al secolo successivo e avrà alla base le competenze professionali di Cosimo e Andrea, medici di Cosimo I e Francesco I⁸⁸. Del tutto diversa è la storia dei *Ricasoli*, antica famiglia comitale con proprietà nel Chianti senese, nel Valdarno inferiore e nella Val d'Ambra, non attiva nella vita del Comune ma in seguito ben inserita nella rete dei funzionari medicei. I *Bartolomei* erano al contrario una famiglia di antica origine cittadina, che rappresenta un raro caso di tracollo economico nel secondo Sette-

88 La famiglia Pasquali era originaria di Bologna. Qui nel 1300 Benvenuto (il primogenito) figurava tra gli anziani mentre suo fratello Francesco era difensore delle venti società della città; Guglielmo, il terzo fratello, fu inoltre gonfaloniere nel 1321. Ad arrivare per primo a Firenze fu probabilmente Pasquale di Francesco che sposò Ghita di Nero degli Agli. I suoi discendenti parteciparono alla vita pubblica di Firenze con saltuarietà. Fu Andrea di Giovanni a far emergere il nome della famiglia. Egli percorse una brillante carriera negli studi medici: fu chiamato maestro di Medicina dalla Signoria di Firenze col titolo d'esimio nel 1529 e addottorò ancora in Bologna l'anno 1530 in sacra filosofia e medicina. Ma fu soprattutto medico personale del granduca Cosimo per poi essere dichiarato maestro di camera, e di sala del principe Francesco, con il quale fu mandato a Genova a ricevere Carlo V. Andrea perfezionò la sua posizione sociale sposandosi con Gostanza Barbighi, di una casa che aveva più volte goduto del priorato ed era imparentata con le principali famiglie. Gostanza ebbe 4 sorelle carnali cioè Maria, maritata a Vieri Rondinelli nel 1511 e Caterina maritata a Antonio degli Squarzialupi nel 1524 e nel 1528 a Giovanni di Tommaso degli Alberti. Lessandra maritata a Gentile de Risaliti, e Lisabetta a Michele Pagnini, tutte famiglie primarie. Il figlio di Andrea e Gostanza, Cosimo, sposò Lisabetta Capponi, mentre le sorelle di lui Luisa, Alessandra, Lucrezia, Laudomine, Leonora, Maddalena sposarono nell'ordine Giovanni Compagni, Giovanni Guidacci, Giovanni Corbinelli, Vincenzo Macinghi, Lorenzo Altoviti, Agnolo Sinibaldi e in seguito Paolo Salvetti. Questi i matrimoni contratti dai figli di Cosimo e Gostanza: Alessandro (il primogenito) maritò Maria Rinuccini, Ottavio, Isabella Carcherelli, Girolamo, Clarice de Bardi de' Conti di Vernio, Ginevra andò sposa a Roberto Strozzi, Gostanza a Neri del senatore Braccio Alberti, Margherita a Giovanni Alessandri, Laudomine a Giulio Guiducci. Il figlio di Girolamo, Cosimo, sposò Camilla dei Bourbon marchesi del Monte, poi padre del cavaliere Cosimo Maria (ASF, *Archivio Pasquali*, f. 188, fasc. 126).

cento⁸⁹. Antichissimo lignaggio dell'élite politica fiorentina fu infine quello dei *Cerchi*, gruppo che nei secoli del principato mediceo appare in realtà defilato sia nella vita economica che in quella amministrativa e diplomatica.


In questa parte della ricerca si è proceduto seguendo il presupposto, fondato sullo spoglio di vari e consistenti archivi di famiglia, e cioè che il fedecomesso e le primogeniture siano in se stessi non solo strumenti di conservazione ma anche una forma di diversificazione del patrimonio immobiliare di un casato, che sceglie di lasciare alcuni beni liberi e di vincolarne altri, salvo poi amministrarli separatamente ma con il medesimo scrupolo⁹⁰. Nel confronto tra beni addecimati e beni fedecomessi ci siamo riferiti ancora ai beni immobili più rappresentativi e meglio identificabili: i poderi, le ville/case da padrone e palazzi, le case a Firenze, quelle fuori dalla città e non descritte a corredo del podere, le strutture produttive con gli immobili dati in affitto ad uso di osteria. Il caso dei *Pasquali* parrebbe smentire subito l'idea che i beni vincolati introducano una diversificazione patrimoniale. Con i due fedecomessi cinquecenteschi la famiglia blocca: 2 ville (S. Martino alla Palma e S. Martino a Brozzi, 9 poderi, 3 case rurali nell'accezione data, 1 bottega, 1 palazzo e 3 case a Firenze. Questo pacchetto viene arricchito nel 1619 da Cosimo d'Andrea che fedecommette 5 case e due botteghe a Firenze – dove gli immobili avevano un valore nettamente più alto anche rispetto agli immediati dintorni della città – 17 poderi, 34 case rurali, 2 ville da padrone. Dalla primogenitura di Bernardo di Paolo Salvetti arrivano ai *Pasquali* 2 ville, 10 poderi e due case rurali. Ginevra *Pasquali* completa infine l'azione conservativa con 2 poderi e soprattutto 135 luoghi del monte del sale e delle graticole qui non comparabili (gli effetti pubblici non erano sottoposti a decima).

Il decimario *Pasquali* disponibile comprende i beni acquistati e posseduti al 1692, e registra 37 poderi (esclusi i numerosi 'tenimenti di terre'). Vi si registrano anche 21 immobili posseduti a Firenze, laddove i fedecomessi ne inglobano undici più due botteghe. Delle cinque ville e case da padrone sottoposte a gravezza tutte e cinque sono fedecommesse. I *Pasquali* fedecommettono quindi pressoché *in toto* il patrimonio immobiliare, in particolare quello rurale (46 case, di cui 41 *sub vincolo*), mentre conservano la piena proprietà di circa metà degli immobili e botteghe poste in Firenze, sfruttando evidentemente le opportunità offerte dalla richiesta di mercato.

89 Rispetto alle tre magistrature maggiori ebbero 5 priori di libertà (dal 1493 al 1530), 2 dei dodici buonomini, 10 dei XVI gonfalonieri di compagnia (ASFi, *Raccolta genealogica Sebregondi*, 461).


90 In particolare quello dei marchesi Gerini, non inclusi nel campione, dove appare chiaro anche dalla materiale indicazione dei registri che il fedecomesso rappresentava un aspetto della gestione patrimoniale affiancandosi a quella del patrimonio libero, se non addirittura diversificandosi almeno nominalmente l'amministrazione. Pensiamo ai registri di debitori e creditori della fattoria di Cafaggio relativi alle sole terre fedecommesse di questa. Cfr ASFi, *Archivio Gerini*, 1344 (provv.), *Giornale e altri ricordi per i beni del fedecomesso del Sig.re Girolamo Gerini*, 1673-1684; *Ivi*, 1346 (provv.), *Giornale fidecommissio Gerini*, 1673-1685; *Ivi*, 1919 (provv.), *Giornale d'amministrazione dei beni sottoposti al maiorasco del marchese Carlo Gerini* (1672).

Figura 12 – Famiglia Pasquali



Scarsissima attenzione alla strategia fedecommissaria è invece dimostrata dai *Bartolomei*. Da un decimario senza data, ma probabilmente redatto alla fine del Seicento o ai primissimi anni del secolo successivo (gli ultimi acquisti datano 1695), riscontriamo che il patrimonio consta di 117 partite di decima, tra le quali i poderi sono 35 e tutti privi di vincoli, giacché l'atto sostitutorio di Giuseppe di Domenico *Bartolomei* è incluso nel testamento del 6 aprile 1744. Questo fedecommsso bloccherà soltanto una casa a Montevarchi, 2 piagge, 1 pezzo di terra, 1 vigna, 1 cella probabilmente da vino, sempre a Montevarchi. Il patrimonio dichiarato comprende in realtà 35 poderi, 4 case da padroni, 2 case extraurbane, 6 unità tra mulini, fornaci e botteghe, e 7 case a Firenze.


Figura 13 – Famiglia Bartolomei



Per i *Cerchi* disponiamo di un inventario con partite di decima registrate fino al 1770. Vi sono inclusi 28 poderi, 14 case extraurbane ubicate anche in centri minori come Empoli e adibite ad osteria, 4 case a Firenze, 5 tra botteghe, taverne e osterie tutte


a Firenze, 1 tinaia e un frantoio, una cantina in campagna, 3 possedimenti di livello tra ville e case da signore. Solo 8 poderi sono fedecomessi, assieme a due case a Firenze, quella di Via del Cocomero e quella di Piazza delle Pallottole, vicinissima a S. Maria del Fiore. Anche nel caso dei Cerchi si riscontra un uso molto limitato del fedecommesso che abbraccia solo una piccolissima percentuale della ricchezza addecimata.

Figura 14 – Famiglia Cerchi



La famiglia dei baroni *Ricasoli* presenta una situazione molto più articolata. Dal decimario di famiglia risultano ben 972 fedesime certificate fino al 1777⁹¹. Il confronto con i fedecomessi della famiglia produce il quadro seguente.

Figura 15 – Famiglia Ricasoli




91 Calcolati dal primo dei tre tomi il decimario si compone. Il secondo e terzo tomo sono dedicati alla «Descrizione di beni descritti dall'anno 1534 ad oggi con i loro acquisti, alienazioni de' medesimi, estinzione di decima e passaggi ne' successori» (ASFi, *Ricasoli*, parte antica filze 211, 212, 213).

La percentuale dei beni fedecommissi presenta un valore più alto per quel che riguarda i poderi, ma non oltre il 33,6% (39 su 116), mentre, se si considera il patrimonio immobiliare rurale ad uso abitativo, su 51 unità ne vengono bloccate soltanto 5 (9,8%). Tra il palazzo cittadino di Via del Parione, i 3 magazzini con stanze e le otto case e mezza possedute in città soltanto il primo viene fedecommissato dal vecchio testamento di Andrea *Ricasoli* del 12 aprile 1489⁹². Delle ville e palazzi ubicati nel contado fiorentino, a Quarrata, o nel Chianti senese e Valdarno (Cacchiano, Brolio, Tornano), il solo palazzo di Brolio risulta coinvolto dagli incartamenti fedecommissari⁹³.

La famiglia *Antinori* non fa parte del campione di base dello studio, tuttavia facciamo riferimento ad essa perché è tra le poche che offra una documentazione sintetica utile a valutare il rapporto tra beni liberi e fedecommissi. Come è noto gli *Antinori* sono tra quelle famiglie che hanno mantenuto numerose proprietà e legami con le campagne intorno a Firenze fino ai nostri giorni. Servendoci di una «Relazione e stima dei beni immobili del Patrimonio Antinori» piuttosto tarda, si nota che i loro beni erano prevalentemente concentrati a Firenze o intorno alla città⁹⁴. Certamente, nel lasso di tempo che separa questa situazione patrimoniale da quella in cui i fedecommissi furono istituiti, i beni compresi nel patrimonio possono esser stati venduti, permutati, ridefiniti e descritti altrimenti; non a caso gli immobili rurali e quelli adibiti ai pigionali fedecommissi sono più numerosi di quelli stimati nel 1861.

Figura 16 – Famiglia Antinori



92 ASFi, *Magistrato Supremo* 4090, fasc. 157.

93 ASFi, *Magistrato Supremo* 4088, fasc. 53.

94 Si tratta di una divisione patrimoniale *inter vivos* del 1861. Le comunità sono quelle di Legnaia, Galluzzo, Casellina e Torri, Brozzi, Campi e Prato: 1 palazzo, 1 casa in Via S. Gallo, 2 ville, 1 casa ad uso di pigionali, 9 poderi e 4 appezzamenti sparsi. Altri immobili si trovano nel Chianti più prossimo a Firenze (S. Casciano, 1 villa e 13 poderi); nel Valdarno superiore (comunità di Reggello, Figline e Pian di Scò: 5 poderi un mulino a grano con terreni, cinque appezzamenti di bosco a

In questo caso sembra di poter dire che il peso del fedecomesso rispetto ai beni liberi nel loro complesso fu molto alto, ma non superiore, ad esempio, al 49% delle terre appoderate, mentre i beni di qualità e rappresentanza, le ville e il palazzo cittadino, furono sempre sottoposti a fedecomesso. La comparazione tra proprietà libere e fedecommesse per i *Ricasoli*, i *Pasquali*, i *Bartolomei*, i *Cerchi* e gli *Antinori* suggerisce una situazione patrimoniale dove la pervasività del fedecomesso è forte, ma che tuttavia non arriva a inglobare il patrimonio nella sua interezza, raggiungendo al massimo il 50% della tipologia immobiliare addecimata. A fine '700 inizio '800, una percentuale simile è riscontrabile anche per famiglie finanziariamente più eminenti, come *Corsini* (54,8%), *Salviati* (46,7%), *Niccolini* (48,2%), *Ginori* (45,8%) e *Bartolomei* (56,5%)⁹⁵.

La documentazione utilizzata ci consente inoltre di verificare quale fosse il rapporto tra beni fedecomessi e quelli destinati in legato (per l'anima, per il cadavere, per parenti amici e istituzioni ecclesiastiche e devozionali), almeno per le famiglie *d'Ambra*, *Castelli* e *Del Mazza*. Si tratta di tre gruppi che nel 1750 avranno lo *status* di *nobili*, e che in base al donativo del 1688 si collocano o nella fascia impositiva più bassa (*Del Mazza*, scudi 100), o tra i donatori più tassati ma solo relativamente a quel ceto (*Castelli* e *d'Ambra*: nell'ordine 800 e 200 scudi). Non siamo quindi tra coloro che detenevano le quote più considerevoli della ricchezza immobiliare (*Riccardi*, *Salviati*, *Ricasoli*, *Albizi*, *Capponi*, *Niccolini*, *Strozzi Rinuccini* e *Bardi* tra i *titolati*, ma anche *Altoviti*, *Panciatichi* e *Feroni*, *Ximenes* e *Pasquali* tra i patrizi e i nobili).

La signora Girolama del signor Antonio Franchi da Messina, vedova di Giovambattista di Vincenzo *d'Ambra*, istituisce il 19 aprile 1632 una primogenitura comprensiva di vari beni, il cui valore complessivo deve raggiungere, con successivi moltiplichi, la cifra di 20.000 scudi⁹⁶. Il rapporto del valore del fedecomesso e dei beni legati è qui nella forma di 20.000 a 1550 scudi di circa (considerando il Giulio pari a circa mezza lira toscana, cioè 10 soldi).

L'altro esempio è quello del fedecomesso/primogenitura della Maria Madalena *Del Mazza*, vedova Diaceti. Nel 1741 ella lascia eredi i cugini Carlo e

palina). Alcuni beni non ben specificati più sette appezzamenti erano ubicati in Maremma e costituivano la cosiddetta commenda Concini seconda (ASFi, *Antinori*, 35).

95 A. MORONI, *Antica gente e subiti guadagni...*, cit., p. 54.

96 Pagate le lire 3 consuete all'Opera del Duomo, obolo che rendeva valido il testamento, ordina 2000 *messe di requie* per lei e suo marito, dando un elemosina di 1 Giulio per ciascuna di esse. Lascia poi per legato alla serva la considerevole somma di 200 scudi e tutti li «panni lini e lani» destinati alla sua persona. Tra i legati vi sono 50 scudi per la dote di tale Giustina Bernini, 900 scudi per il monastero di Santa Chiara, 300 per quello di Sant'Orsola e, sempre per ragione di legato, 250 scudi da pagarsi in due rate in un anno ai Padri d'Ognissanti di Firenze. La devozione di Girolama è ulteriormente attestata dalla prescrizione che, qualora tutti gli eredi designati si estinguano, subentri loro il convento dei domenicani di [S. Marco], al quale spetti di fare dei suoi beni tante doti di scudi 100 (ASFi, *Magistrato Supremo* 4022, fasc. 39).

Francesco di Pier Francesco *Del Mazza*, ai quali sostituisce i rispettivi figli maschi primogeniti, per una somma che avrebbe dovuto raggiungere 6.000 scudi⁹⁷. Se si esclude il vitalizio del figlio, nell'immediato periodo successivo alla sua morte sembra di poter stimare in due-trecento scudi le uscite esterne al fedecommissario, che raggiungeva un valore complessivo non altissimo. Beni fedecommissari e legati erano nella proporzione di 6000 a 200-300 scudi, e anche la *Del Mazza* appare chiaramente orientata a conservare integro il più possibile il patrimonio messo in gioco nel testamento.

La forbice tra beni fedecommissari e legati si allarga ulteriormente nel caso della primogenitura indotta nel dicembre 1696 dal cavalier Domenico del cavalier Pier Francesco del signor Domenico *Castelli*, che chiama come fedecommissario il figlio primogenito cavalier Pier Francesco⁹⁸. Il fedecommissario viene fissato in 40.000 scudi, che dovranno essere raggiunti sia vincolando tutti gli immobili *liberi* fino ad allora posseduti dalla famiglia, sia creando un moltiplico sulle ricchezze future⁹⁹. A parte i circa 71 scudi per le messe di *requie* e l'annullamento del debito colonico, non si trovano lasciti per

97 ASFi, *Magistrato Supremo* 4063, fasc. 45. Si trattava di titoli di debito pubblico e di un credito. In particolare di 29 luoghi del monte del sale al 3,5%, e della metà di un credito sulla Magona del ferro di Firenze, di scudi 900, «che per la porzione spettante al Signor Carlo sono scudi 450 fruttiferi del 4%». In questo caso è più difficile stabilire il valore dei legati: delle mille messe stabilite per suffragio dell'anima il giorno stesso della morte non specifica l'elemosina. Non sappiamo infatti quanto visse Alessandro Giovanni Diaceti (suo figlio?), cui concesse un vitalizio di 100 scudi annui. La *Del Mazza* lasciò anche 36 scudi ad un cugino da corrispondersi per tre anni (scudi 12 l'anno); ad una sorella monaca nel monastero di San Giuliano assegnò scudi 20 «per una volta tanto», fatto salvo che una volta quella fosse morta il monastero non avrebbe potuto richiedere alcunché. Altri legati sono quelli di scudi 5 ad ogni servitore, 10 scudi all'altare della Vergine del Rosario, 100 messe di giuli uno, senza contare l'argenteria e le gioie lasciate a Carlo e Pier Francesco *Del Mazza*, di cui non è accertabile il valore.

98 ASFi, *Magistrato Supremo* 4039, fasc. 172. Il beneficiario Pier Francesco nel 1722 istituì a sua volta una primogenitura e fedecommissario.

99 Molto stringate le disposizioni per l'anima: stabilisce che il giorno della sua morte si celebrino 1000 messe di requie, senza specificare l'elemosina, probabilmente il consueto giulio per ogni singola cerimonia. Lascia le 3 lire e soldi dieci solite all'Opera del Duomo di Firenze e comanda, secondo un diffuso costume, che vengano mandati ad effetto tutti i documenti, cedole e biglietti che si trovassero in essere il giorno della sua morte. «Per ragion di legato» esprime la volontà che siano rimessi tutti i debiti correnti dei suoi lavoratori, annullando il debito colonico sotto qualsiasi forma esso fosse, e, finalmente, «perché lo splendor delle famiglie e casate nobili non si può senza l'unione delli effetti e desiderando mantenere l'ingrandimento nell'infrascritto Ill.mo S.re suo erede universale [...] che si costituisca un fondo e capitale di ducati quarantamila di moneta [...] al qual fondo si sottoponghino tutti li stabili liberi che rimarranno nella di lui eredità da stimarsi da Periti che più pareranno e piaceranno all'infrascritto suo erede universale e per quello mancasi rinvestire in altri beni stabili e in luoghi di Monte et in altri capitali fruttiferi tanta somma che faccia il complimento delli detti ducati quarantamila [...]» (*Ibidem*). I 40.000 scudi corrispondevano per il fedecommissario Castelli a 5 case in Firenze, un palazzo in Via dei Serragli «sulla cantonata di Via Borgo Stella; una «tenuta» di terre detta il «poderone» con «due case da signore e due da lavoratore con terre lavorative, vitate, fruttate, ulivate e gelsate con una ragnaia boscata».

doti, parenti, servitori o altro. Il patrimonio veniva fedecommesso più che nella sua totalità, addirittura nella sua futura crescita, non intaccata pressoché da alcuna dispersione delle sostanze familiari. Si trattava tuttavia di una primogenitura che, come nel caso dei *Del Mazza* e *d'Ambra*, veicolava beni dal valore complessivo certamente inferiore ai ben più sostanziosi fedecommessi delle famiglie di spicco poc'anzi menzionate. Anche i testamenti dei *Gerini* che includono fedecommessi basati sul multiplico si collocano su un più alto livello di ricchezza. Il marchese e senatore Carlo Gerini vincola al suo maiorasco del 12 novembre 1672 beni stabili pari 30.000 scudi; il maiorasco di Lucrezia Pucci Gerini dell' 11 novembre 1694 ne assorbe addirittura 50.000. Il fedecommesso di Piero d'Andrea Gerini del 18 giugno 1621, a questi precedente, riguardava 10.000 scudi di immobili, una cifra senz'altro molto minore, pur tenendo conto della forte svalutazione che si verificherà a fine Seicento. Nella stessa famiglia i beni fedecommissari ammontavano quindi almeno a 90.000 scudi nell'ultimo scorcio del Seicento¹⁰⁰.

2.6 Fedecommessi, doti, lusso e fedecommessi femminili

Attestata una progressione fortissima e socialmente estesa degli disposizioni fedecommissarie, in particolare nella seconda metà del '600, s'impongono alcune questioni relative non solo ai fattori d'accumulazione del patrimonio ma a quelli che ne potevano determinare l'erosione.

Solitamente s'individua nella costituzione della dote per le figlie un momento potenzialmente traumatico per la vita economica della famiglia. Si trattava in realtà di un trasferimento di ricchezza «controllato», con cui anche dal punto di vista giuridico si sanciva fin dal tardo medioevo l'esclusione delle donne dalla successione legittima (*exclusio propter dotem*)¹⁰¹. Al di là delle ricchissime implicazioni sociali, antropologiche o giuridiche incarnate nello studio dell'istituto dotale, quello che qui preme è innanzitutto verificarne l'incidenza sull'equilibrio patrimoniale della famiglia. Alcuni registri conservati all'interno del fondo della *Gabella dei Contratti*, l'ufficio in cui a Firenze venivano registrate le doti, ci informano sulla consistenza dei patrimoni dotali ricevuti da numerose famiglie fiorentine¹⁰². Occorre sottolineare che si tratta di sole voci di entrata, organizzate sotto il nome della famiglia dello sposo, e che interessano i soli primogeniti. Ne consegue che esse descrivono un quadro patrimoniale dai contorni molto enfatizzati, trattandosi di doti più alte di quelle riscosse per i cadetti. I dati in nostro possesso indicano abbastanza chiaramente due elementi: il primo consiste nell'individuazione del livello del mercato delle doti, decisamente più basso per il patriziato fio-

100 ASFi, *Archivio Gerini*, 321 (prov.), *Giornale dell'amministrazione della Fattoria di Ronta*, c. 10; Per il fedecommesso di Piero d'Andrea cfr. *Ivi*, 1377 (prov.), fasc. 4.

101 Cfr. I. CHABOT «*La sposa in nero*». *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, «Quaderni storici», 86 (1994), pp. 423-424.

102 In particolare ASFi, *Gabella dei Contratti*, 1289.

rentino e toscano rispetto a quello del patriziato veneto o della nobiltà romana; il secondo è rappresentato da un deciso aumento del valore delle doti nel Seicento¹⁰³. Per l'aristocrazia fiorentina il costo delle doti è peraltro molto più alto rispetto a quello di altre aristocrazie delle città e località del Granducato, ma, come detto, decisamente contenuto a confronto di quello che interessava gli altri ceti dirigenti della Penisola¹⁰⁴. Le stesse magistrature erano intervenute ad inizio Cinquecento per controllare il mercato dotale. La legge dell'11 aprile 1512 stabiliva che le doti non potessero superare i milleseicento fiorini», con l'obbiettivo di limitare la mobilità sociale e salvaguardare la classe dei «cittadini antichi e nobili»¹⁰⁵.

Col tempo le famiglie sembrano attuare autonomamente una sorta di calmierazione, indizio sia di un patto consortile, che mantiene bassi gli indici grazie a matrimoni contratti all'interno di un gruppo vasto ma assai definito in senso autotono, sia dell'assenza di quella cultura cortigiana e mondana che caratterizza la Dominante e che ha lo specchio e la giustificazione più evidente nell'austera e, almeno fino a metà Seicento, sparuta corte medicea. Ad esempio le doti non toccano mai le cifre registrate a Roma o a Venezia, dove le nove doti in entrata della prestigiosa famiglia Contarini dal 1596 al 1732 portarono 397.097 scudi (media di 44.121 scudi per dote¹⁰⁶). A Firenze la media delle doti ricevute tra Cinque e Settecento dalle prestigiosissime e ricchissime famiglie *Corsini* e *Salviati* è in relazione molto contenuta: 22.642 e 29.222 scudi. Si tratta molto probabilmente delle due famiglie più ricche della società fiorentina; non a caso la media registrata per altri si aggira

103 Interessanti in questo senso i dati riportati da Gullino per le famiglie dei Pisani *dal Banco e Moretta*, da cui si vede che già nel 1574 i primi ricevevano doti di 20.000 scudi (1574) e ne sborsavano di 16.000 (1581). Nel primo ventennio del secolo successivo le doti, sia date che ricevute, dimostrano valori tripli o quadrupli con punte di 46.000 scudi in entrata (1639) e 48.000 in uscita (1696), per aumentare ancora nel Settecento (G. GULLINO, *I Pisani del Banco e Moretta...*, cit., pp. 421-2). Per le doti romane i matrimoni contratti dai *Corsini* e dai *Salviati* con le famiglie romane Ludovisi, Lante della Rovere e Barberini ottengono 80.000, 48.000 e 50.000 scudi (E. STUMPO, *I ceti dirigenti...*, p. 187).

104 A Pisa in particolare, Leonardo Cambini, della nobile fiorentina famiglia dei Bracci (poi Bracci Cambini), riceve nel 1695 in dote dalla patrizia pisana Bona Bruschi 2.000 scudi. Ad un livello sociale certamente più basso ed in una località periferica come Castiglion del Lago (Arezzo), uno dei possidenti della zona, Domenico di Alessandro Fazzuoli, sposa Cecilia di Alessandro Gheri con dote di 750 scudi da corrispondersi in tre anni. A Poppi, località del Casentino appartenente al Distretto fiorentino, le doti portate dalle donne nel corso del '600 oscillavano tra 3.000 e 7.000 scudi. Per il Cambini cfr. R. BIZZOCCHI, *In famiglia. Storie di interessi ed affetti nell'Italia moderna*, Roma-Bari, 2001, p. 7; per il Fazzuoli ASFi, *Libri di commercio e di famiglia* 5889 (numerazione provvisoria), c. 1r. Su Poppi si veda infine G. BENADUSI, *Equilibri di potere nelle famiglie toscane tra Sei e Settecento*, in G. CALVI – I. CHABOT, *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, Torino, 1998, p. 87.

105 L. LANDUCCI, *Diario fiorentino dal 1450 al 1516 continuato da un anonimo fino al 1542*, a cura di I. Del Badia, Firenze, 1883, p. 307.

106 J.C. DAVIS, *Una famiglia veneziana e la conservazione della ricchezza...*, cit., p. 150.

tra i 10.500 scudi (*Martelli*) e i 18.116 (*Riccardi*)¹⁰⁷. Nei rari casi in cui i matrimoni dei fiorentini furono contratti con nobildonne romane il valore delle doti ricevute si alzò decisamente: 48.000, 50.000 e 80.000 (famiglie *Corsini* e i *Capponi*)¹⁰⁸. Siamo quindi in una dimensione assai lontana da quella individuata da Stone per l'aristocrazia inglese, indebitatasi dalla metà del Cinquecento al Settecento proprio a causa degli esborsi dotali¹⁰⁹.

È molto verosimile che il mantenimento di questo livello calmierato delle doti esprima la solidarietà sociale della vecchia élite repubblicana, anche materialmente coesa da un sistema parentale che nel corso di tre secoli aveva collegato tra loro numerosissimi casati. Con il realizzarsi d'alleanze matrimoniali tra gruppi patrizi *de facto* del medesimo status in una città non di grandi dimensioni, ad uscirne rafforzata era la chiusura verso l'esterno, fonte ulteriore di coesione ed identità sociale. Lo spoglio dei testamenti e di varie carte familiari suggerisce chiaramente una forte endogamia del patriziato fiorentino, che certo non disdegna allargamenti parentali verso famiglie di nuova origine favorite dalla sorte o dai i granduchi, come ad esempio i *Pasquali*, ma che tendeva di fatto a sposarsi al suo interno. L'analisi stessa delle doti, del resto, conferma come le schiatte del gruppo dirigente avessero contribuito a creare con la parentela un soggetto sovrastante la famiglia, il patriziato nel suo complesso, che della tradizionale posizione privilegiata aveva maturato una forte coscienza da cui traeva ulteriore legittimità distintiva. In un simile sistema fortemente determinato il costo dotale non espone i singoli gruppi a rischi patrimoniali particolarmente elevati. È semmai il controllo delle doti che sembra garantire una vigilanza costante sul patrimonio, piuttosto che la pratica del matrimonio ristretto, la quale non trova affatto conferme chiare nella realtà fiorentina.

Particolari vicende familiari confermano questo scenario. Ancora all'inizio degli anni Settanta del Seicento Francesco *Feroni* cercava di sondare il terreno in vista di un suo rientro in Toscana, che desiderava accompagnato dalla concessione del solito titolo comitale. Il suo interlocutore epistolare, il Bassetti segretario di Cosimo III, esprimeva però l'imbarazzo di concedere un blasone prestigioso ad un «homo novus» per quanto ricco. A fronte della ventilata possibilità che il *Feroni* scegliesse di trasferirsi altrove con famiglia e ricchezza, il Bassetti lo informava che il suo *status* ne avrebbe patito un declassamento, sottolineando proprio come la ricchezza dell'élite locale fosse assai più contenuta rispetto a quella delle nobiltà di Spagna, Francia, Venezia e Milano. Con i suoi beni solo a Firenze egli sarebbe stato «principal signore» e «con sessantamila di contanti» avrebbe potuto accasare tutte le sue figlie¹¹⁰. Un'accorta politica matrimoniale sembra in sostanza caratterizzare l'aristocrazia fiorentina e concorrere alla conservazione delle sue fortune economiche: ne sono ulteriori esempi i matrimoni

107 E. STUMPO, *I ceti dirigenti...*, cit., p. 190.

108 *Ivi*, p. 187.

109 V. PINCHERA, *Lusso e decoro...*, cit., pp. 213-214.

110 La lettera in P. BENIGNI, *Francesco Feroni, empoiese, mercante di schiavi...*, cit., p. 509.

degli eminentissimi *Salviati*. Il prezioso calcolo fatto da Valeria Pinchera sulle dodici doti sborsate e le undici ricevute tra il 1538-1768 dà un valore in entrata di 154.190 scudi a fronte di un'uscita di 30.000 scudi. La sproporzione potrebbe in realtà essere eccessiva. Certo si modificherebbe se disponessimo di una conoscenza completa di tutte le doti in uscita e se si considerasse che tra i promessi sposi delle *Salviati* né Giovanni *Niccolini*, né Alfonso *Strozzi* né Bernardino *Capponi* erano primogeniti, e senz'altro s'accontentavano d'assegnamenti più modesti¹¹¹. Quando poi i *Salviati* si sposavano con donne dell'aristocrazia romana il livello delle doti interessate saliva decisamente. I 18.000 scudi portati da Caterina *Pannocchieschi* dei conti d'Elci (1686) ed i 30.000 recati da Caterina *Strozzi* (1638), erano di fatto surclassati dalle doti delle romane Anna Maria Boncompagni (1719) e Cristina Lante (1750), del valore di 76.190 e 48.000 scudi fiorentini¹¹².

A Firenze almeno per tutto il Cinquecento le doti rimasero alquanto contenute, con una chiara tendenza al rialzo. Nel primo dei suoi tre matrimoni, Andrea di Tommaso *Alamanni* sposa nel 1519 Ginevra Ridolfi, ricevendone 360 scudi. Il figlio Vincenzo ne avrà in dote 2.600 dalla Caterina *Capponi*. A sua volta il figlio di questi si sposerà ancora con una patrizia fiorentina, la Laura *Del Riccio*, che gli porterà scudi 7.500¹¹³. E così Albertaccio di Giovanni *Alberti* prende in moglie Caterina *Antinori* per 1300 scudi nel 1532; nel 1580 Ruberto di Ottavio *Alberti* ottiene da Faustina Franceschi nel 1580 scudi 4000; Luca di Francesco degli *Albizi* sposa Maria *Capponi* nel 1506 e ne riceve scudi 800; nel 1537 Antonio di Bernardo *Albizi* sposa Madonna Bernardina Cambi che gli porta 2.500 scudi¹¹⁴. Insomma i patrizi fiorentini si sposano quasi sistematicamente all'interno del loro stesso ceto, mantenendo un livello di mercato delle doti relativamente calmierato ed equilibrato tra entrate e uscite. Si cercava evidentemente di sfuggire anche alle alte tasse, 7,3/4%, imposte dalla *Gabella dei Contratti*, che costituivano una delle principali fonti di entrata dello Stato medico¹¹⁵. Come è noto la non completa monetarizzazione della dote e la sua dilazionata e condizionata solvibilità riduceva ulteriormente l'impatto negativo sul patrimonio¹¹⁶. Nel

III V. PINCHERA, *Lusso e decoro...*, cit., pp. 213-215.

II2 *Ivi*, p. 214.

II3 ASFi, *Gabella dei Contratti*, 1228, *ad vocem*.

II4 Sempre tra gli *Albizi* abbiamo questi matrimoni: nel 1604 Camillo di Giovannantonio sposa Lucrezia *Torrigiani* e ne riceve scudi 20.000; nel 1659 Luca di Casimiro riceve da Giulia *Acciaioli* scudi 18.250; nel 1685 Luca Casimiro di Luca ottiene 15.500 scudi da Caterina Guicciardini; nel 1707 Luca di Giovanluca beneficia di una dote di 20.000 scudi da Giovanna Dini (*Ibidem*).

II5 Come notato dall'ambasciatore veneto Tommaso Contarini nel 1588 (cfr. *supra*, p. 64), e dal Montesquieu un secolo e mezzo dopo, *Viaggio in Italia...*, cit., p. 138).

II6 Il pagamento avveniva inoltre in modo dilazionata e condizionato da clausole varie, con eventuali interessi in caso d'inadempienze, con scadenze relative alla morte dei genitori dello sposo poteva essere sotto forma di cambi o gioie, e beneficiare di una certa svalutazione. La dote poi ritornava sotto il pieno controllo della moglie qualora il marito le fosse premorto e in questo caso, se fosse priva di figli, poteva orientare il patrimonio nuovamente verso la famiglia di origine.


Seicento tuttavia si ha un'impennata esponenziale del valore del patrimonio dotale che aumenta anche del 323%, come appare dal confronto della dote di Caterina Capponi di 2600 scudi (1556) con quella di Maddalena Capponi (11.000 scudi nel 1622), entrambe sposate con *Alamanni*.

Anche nel caso dei veronesi Pompei risulta che un disavanzo di 23.000 ducati, accumulato nella formazioni delle doti di famiglia nel corso di 23 anni, potesse esistere ed essere assorbito proprio grazie ad un patrimonio ingente¹¹⁷.

A ridurre ulteriormente o ad aumentare le voci patrimoniali di uscita per la formazione delle doti concorrevano almeno altri due elementi. Il primo, ben noto, consisteva nel fatto che le numerose figlie monacate richiedevano assegnamenti di entità molto più contenuta e consentivano di capitalizzare al meglio le sostanze per quelle che si fossero sposate. Un dato decisamente meno sottolineato si può ritrovare in una crescente propensione al celibato dei giovani fiorentini. La percentuale degli scapoli passò dal 20% del XV al 60% nel XVII secolo, e concorse con buona probabilità ad un aumento del valore doti, con effetti forse anche sul numero delle monacazioni¹¹⁸.

La crescita generalizzata dell'importo dotale indica in realtà un progressivo incremento generale dei patrimoni, confermato dall'andamento di tutti i fattori incontra-

Figura 17 — Doti ricevute: cinque famiglie campione



Ma ciò accadeva raramente. Su questi meccanismi cfr. I. CHABOT, «*La sposa in nero*»..., cit. L'atteggiamento dell'antico legislatore durante la prima metà del '300 fu ondivago. A Firenze nel 1325 si stabilì che il marito ereditasse la dote della moglie anche se non ne aveva avuto figli, mentre fino ad allora doveva restituire l'assegnamento alla famiglia dell'estinta (pp. 437-438).

117 ASFi, *Magistrato Supremo* 4090, fasc. 119. Sui Pompei cfr. G. BORELLI, *Nozze e doti in una famiglia nobiliare durante la prima metà del secolo XVIII*, «Economia e storia» (1971), 1, p. 338 e T. VECCHIATO, *Una signoria rurale nella Repubblica Veneta. I Pompei d'Illasi*, Verona, 1986.

118 Per quello che riguarda i *Salviati*, le cinque monacazioni sostenute dal 1704 al 1717-24 avevano importato 6.400 contro i 18.000 della dote secolare occorsa alle nozze di Virginia *Salviati* col marchese Scipione *Capponi* (V. PINCHERA, *Lusso e decoro*..., cit., pp. 216; 223).

ti: fedecommissi maschili e femminili, indici di decima corrisposti su beni liberi e fedecommissi, consistenza della proprietà vincolata. Certamente il livello di questi ultimi assegnamenti a metà Seicento si alza per ragioni eminentemente inflazionistiche, ma ancor più decisivi sembrano esser stati l'anelito ad acquisire lo status nobiliare e l'adeguamento ai canoni aristocratici più volte ricordati. Le doti ricevute da sei famiglie campione tra 1519 e 1761 rendono conto di una netta crescita degli esborsi dei futuri parenti.

Si tratta di un gruppo per così dire a più anime, inclusivo di una famiglia ricchissima, ma in ascesa soprattutto nel '600, come i *Riccardi*, di un'altra la cui emergenza appare ancora più tarda (*Feroni*), di nobili stranieri (*Ximenes*), di due prosapie tradizionali dell'élite repubblicana come gli *Altoviti* e gli *Acciaioli*, e di un casato di lunga storia e ricchissimo, il più ricco in assoluto secondo le nostre rilevazioni (*Corsini*). Si tratta, come si è detto, di doti in entrata, più direttamente accertabili¹¹⁹. Il loro valore registra un'evidente crescita, soprattutto a partire dall'inizio del Seicento, a testimonianza del prestigio delle famiglie tradizionali e di quello ormai raggiunto dai *Riccardi*, mentre per i *Feroni* e gli *Ximenes* gli importi crescono solo nella metà del Settecento. L'impennata si fa evidente con gli anni Venti del '600, così come avviene per i fedecommissi. L'endogamia interna al patriziato fiorentino o al limite estesa al ristretto gruppo di famiglie emergenti (*Riccardi*, ma anche *Feroni* e *Pasquali*), sembrerebbe testimoniare come, soprattutto il ceto patrizio, anche paradossalmente in virtù del declino demografico, non abbia avuto nel suo complesso la necessità di ricorrere ad alleanze matrimoniali con gruppi sociali di minor blasono per salvaguardare le proprie fortune economiche.

Alla figura femminile non si associava soltanto la dote in entrata o in uscita ma anche la capacità di fedecommettere in prima persona, il più delle volte in un percorso piuttosto lineare, quale quello delle vedove che testavano a vantaggio dei propri figli, ma talora seguendo direzioni diverse e più originali. Oltre al dettaglio dei fedecommissi femminili nel loro complesso, riportato in appendice (Appendice 4), si è tentata la ricognizione patrimoniale dei beni interessati dalle sostituzioni, espressa secondo tre istogrammi declinati sui tre secoli (Appendice 5: A, B, C).

Anche in questo caso si può assistere, seppur in scala, ad una chiara progressione dei beni immobili vincolati. Se nel '500 le donne di famiglie titolate fedecommettevano 1 villa ed 1 podere e quelle di casati patrizi 6 poderi e 2 ville, nel secolo successivo si ha un più articolato e consistente bagaglio di beni sottoposti a vincolo. Le ville complessivamente sono adesso 11, i poderi 91, le terre non appoderate 57 contro le 20 del '500. Si nota inoltre una partecipazione al fenomeno anche da parte dei *nobili* e dei *cittadini*. Nel '700 infine le testatrici di tutti e tre i ceti bloccano per fedecommisso una quota consistente di effetti pubblici (Appendice 5, C).

119 ASFi, *Gabella dei Contratti*, 1228, cit.

Alle donne spetta quindi di veicolare soprattutto il capitale mobiliare, che è quasi esclusivamente finanziario. Se nel Cinquecento non vengono inseriti affatto luoghi di monte nei fedecommissi, nel secolo successivo il loro valore ammonta a 36.680 scudi, per attestarsi a 28.350 tra fine Seicento e prima metà del Settecento, quando l'interesse corrisposto era ormai dimezzato. Le famiglie *cittadine* si dimostrano del tutto estranee a questo tipo di investimento, di cui usufruiscono soprattutto i *titolati* e i *nobili*, cioè il ceto di consolidata tradizione e quello emergente. Nel Seicento i *patrizi* ricevono effetti da fedecommissi femminili pubblici pari 650 scudi, quelli fra loro che avevano un titolo 6490, i nobili 23.540. In seguito ('700) i valori saranno di 12.700 scudi (titolati), 4.200 (patrizi), 11.450 (nobili). Nel complesso si tratta di 59.030 scudi, il 9,4% del capitale finanziario fedecommesso nei tre secoli da tutto il nostro campione. Per quello che riguarda gli *immobili rurali* si registra anche nelle disposizioni delle donne un aumento esponenziale dei poderi che dai 6 fedecommissi nel Cinquecento (1 per i titolati e cinque per i patrizi), passano a 82 nel Seicento con una più larga distribuzione cetuale (38, 30, 9 per i nobili, 5 anche per i cittadini). Le *ville* crescono del pari di numero: dalle 3 del Seicento alle 11 del Settecento. Scelte diverse si palesano dunque a cavallo dei due secoli, quando i beni terrieri erano divenuti oggetto di una più intensa pressione fiscale; vengono adesso fedecommissi soltanto 20 poderi, di cui quindici dai titolati e cinque dai patrizi. Le ville sono ancora 9 (8 vincolate dai titolati e 1 dai nobili). È allora che cresce invece il numero degli *immobili urbani* fedecommissi per tutti e tre i ceti (20, 3, 4, 3), contro i 9 immobili censiti nel secolo precedente e l'assoluta assenza di questo bene nel Cinquecento.

Nell'ambito che qui interessa si nota che l'istituzione della dote viene spesso armonizzata con le disposizioni fedecommissarie. Mentre l'acquisizione della *legittima*, della *falcidia* e della *trebellianica* sono sistematicamente proibite agli eredi fedecommissari, pena l'esclusione dal novero dei chiamati, il disponente spesso autorizza lo scorporo di tanti beni fedecommissari quanti ne occorre per le doti, senza specificare l'importo che queste dovevano raggiungere¹²⁰. Altre volte invece s'impone di far esattamente il contrario, cioè di attingere esclusivamente ai beni liberi per ottenere gli assegnamenti dotali. Se si esula dalla valutazione degli equilibri patrimoniali interni al fedecommesso/testamento e si confronta l'aumento esponenziale delle doti in entrata e uscita da metà Seicento a fine secolo, esso risulta avvenire in generale sincronia con l'aumento del numero dei fedecommissi. Ma il valore delle doti si accresce assieme a quello dei luoghi di monte nonché della crescita della proprietà rurale e cittadina vincolati. Se rapporto esiste tra fedecommissi e doti esso non suggerisce un attrito evidente e patrimonialmente destabilizzante. L'equilibrio non si altera nemmeno nel caso delle famiglie emergenti come i *Riccardi* nel '600 e i *Feroni* nel '700, entrambi alla ricerca di convenienti matrimoni nella loro scalata sociale. Anche chi cercava di farsi spazio nell'*élite* cittadina ponderava con estrema attenzione il

¹²⁰ Cfr. il testamento e fedecommesso del conte Pandolfo Bardi del 1598 (Appendice 6, doc. I).

costo della propria avanzata sociale¹²¹. Caterina *Riccardi*, rimasta vedova di Francesco *Niccolini* e senza prole, nel suo testamento del 23 aprile 1676 disponeva un fedecommesso a favore dei fratelli Cosimo e Gabriello. Molto prima, nel 1611, lo zio Riccardo aveva già creato un grande fedecommesso mentre circa un secolo dopo, nel 1715, il disavanzo dotale di 30.000 scudi allora esistente non impedì al marchese Francesco di accrescere sostanzialmente il fedecommesso avito.

Ma Caterina in qualità di fedecommittente era in numerosa compagnia. Vediamo nel dettaglio i fedecommissi istituiti da donne, che, lo ripetiamo, presentano spostamenti della ricchezza in direzioni diverse che non quella agnaticia, verticale ed interna ad un determinato casato, e che, pertanto allargano lo spettro della successione condizionata.

Gli atti sostitutori da loro istituiti per tutto l'arco di tempo considerato sono 54, vale a dire il 17% di quelli da noi complessivamente censiti¹²². Cronologicamente si distribuiscono nella seguente proporzione: 6 (9,3%) nel '500; 29 (21%) nel '600; 19 (18%) nel '700. La concentrazione secentesca è quindi evidente anche in questo caso. Così inoltre risulta la loro polarizzazione socio economica: *titolati* 20 (13,7%), *patri-zi* 20 (23,2%), *nobili* 9 (14%), *cittadini* 4 (23,5%). Anche nel caso dei fedecommissi istituiti da donne è cioè chiara una *leadership* fedecommissaria dell'aristocrazia cittadina. Nella famiglia *Palmieri* le donne sembrano in tal senso aver svolto un ruolo decisivo, istituendo tutti e tre i fedecommissi secenteschi rinvenuti. Si trattava dei fedecommissi di Plautilla Ricci, vedova di Antonio *Palmieri* (1635), e di Maddalena *Palmieri* (1636), oltre che del minorasco di Costanza Mellini moglie di Palmiero di Marco *Palmieri*¹²³. Due soggetti erano cioè stati acquisiti alla famiglia tramite matrimoni mentre un terzo vi apparteneva biologicamente. L'aspetto merita una precisazione. Relativamente alle istitutrici, i 54 fedecommissi possono essere sottoposti a tre diverse categorie, espressione di diversi spostamenti patrimoniali tutti nell'osservanza delle norme statutarie. La prima comprende quelle testatrici che dirigono i loro beni verso la famiglia d'origine, nonostante alcune di loro si siano sposate (e siano rimaste vedove); si ha in questo caso identità di nome tra incartamento e testatrice. La seconda riguarda quelle fedecommettenti che testano a favore della famiglia da loro formata (la situazione tipo, in piena conformità con le norme statutarie); l'ultima attiene infine ad una varietà di casi in cui il fedecommesso viene indotto non dalle donne coniugate con esponenti del casato beneficiario dell'atto, ma da parenti di queste (sorelle, madri, zie), determinando un chiaro spostamento patrimoniale (le ricchezze passano da un cognome all'altro). Al primo insieme corrispondono 12 casi (22,2%

121 I *Riccardi* dal 1587 al 1633 ebbero assegnamenti dotali in uscita per 148.000 scudi, in entrata per 141.000, distribuiti su un ugual numero di matrimoni. I *Feroni* soffrivano certo di un passivo nella bilancia entrata e uscita delle doti, ma molto contenuto. Seguendo i dati incompleti della gabella dei contratti il passivo dotale sarebbe di circa 5000 scudi nel Settecento, cifra invero modesta (P. MALANIMA, *I Riccardi di Firenze...*, cit., p. 257, Appendice X; E. STUMPO, *I ceti dirigenti...*, cit., p. 187).

122 Cfr. Appendice 4.

123 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4080, fasc. 67.

del campione), 37 al secondo (68,5%) e 5 al terzo (9,2%). In quest'ultimo gruppo si iscrivono i fedecommissi d'Ermellina Arnolfi del 6 marzo 1504 a favore della famiglia *Alberti*; quello di Camilla di Giuliano Tanai de' Medici vedova di Niccolò del Vivaio, che aveva lasciato eredi nel 1592 i nipoti Alberto, Giuliano e Fabio figli di suo figlio Niccolò da Cepperello, premortole. Un secondo esempio è quello della marchesa Maria Caterina Isabella Bianciardi nei *Montauto* che lascia erede la figlia Caterina Alessandra, moglie del cavaliere Andrea *da Verrazzano*. Il terzo è quello della Maddalena Adimari vedova del senatore e cavaliere Pier Antonio de' Nobili, che nel 1644 istituisce il fedecommesso a favore del priore Francesco Maria *Covoni* nipote per parte della figlia, Giulia De' Nobili, vedova di Carlo *Covoni* priore di Cortona¹²⁴. Il patrimonio si consolidava quindi, prevalentemente nella nuova famiglia originata dai matrimoni, anche se non si escludevano disposizioni favorevoli al casato d'origine (sia da parte di donne nubili che vedove). Quando erano le donne a fissare disposizioni vincolate, non era neppure remota la possibilità che una famiglia beneficiasse di lasciti esterni e inattesi che esulassero completamente dalla linea agnaticia. Tuttavia i beneficiari dei fedecommissi istituiti dalle testatrici restavano i discendenti in linea maschile, sempre nella forma dividua piuttosto che primogenitoriale.

Una volta delineato un contesto, seppur parzialmente definito, degli spostamenti dotali e dei fedecommissi femminili, appare necessario considerare quali fossero le uscite delle famiglie, già sapendo che i loro investimenti fedecommissari furono progressivi durante i secoli. Allo scopo occorrerebbe conoscere con buona approssimazione quanto il lusso e il decoro, le «spese straordinarie», incidessero sui loro patrimoni. Innanzitutto, in merito alla cerimonia del matrimonio, la necessità di spendere adeguatamente era richiesta dai dettami della Chiesa. La pubblicità delle nozze sancita dal Concilio Tridentino finiva infatti per sanzionare la sacralità del patto proprio con una qualche forma di pompa¹²⁵. Ma il cambiamento di costumi e della concezione dello stile di vita si realizzava in questo caso non tanto sulla base dei condizionamenti del diritto canonico e della liturgia quanto su canoni sociali che mutavano nel loro complesso. Ovviamente è estremamente difficile fissare indici precisi del tenore di vita di una classe sociale di antico regime, oltretutto connotata da una necessaria eterogeneità. Studi recenti, ma non numerosi, hanno comunque fatto più luce sull'argomento, nonché sottolineato la problematicità delle linee di ricerca che un simile campo d'indagine dischiude.

Visceglia ha indicato come primo dato emergente di uno studio sui consumi possibili quello per cui, in età moderna, sarebbe marginale «il ruolo dei consumi alimentari nell'utilizzazione del reddito dei ceti abbienti»¹²⁶. Proprio il caso dei *Salviati* indica che

124 I fedecommissi Bianciardi e Adimari, in ASFi, *Magistrato Supremo*, 4104, fasc. 68; *Ivi*, 4036, fasc. 40.

125 D. LOMBARDI, *Il matrimonio. Norme, giurisdizioni, conflitti nello stato fiorentino del Cinquecento*, in AA.VV., *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, Roma, 1994, p. 795.

126 M.A. VISCEGLIA, *I consumi in Italia in età moderna*, in *Storia dell'economia italiana*, II, *L'età moderna: verso la crisi*, Torino, 1990, pp. 212-224, in particolare p. 212.

le spese per il vitto coprono il 27% dell'uscita generale negli anni 1610-1626, il 30% nel 1625-1640, il 23% nel 1677-1684 e 1690-1719, ed infine il 17% nel ventennio 1720-1741. Per i *Salviati* sono invece le spese straordinarie a rappresentare l'uscita più consistente¹²⁷. Il lavoro di Valeria Pinchera documenta in dettaglio le consistenti spese di rappresentanza della famiglia soprattutto nel Settecento¹²⁸. I dati infine riportati da Malanima per i *Riccardi* testimoniano del pari di un aumento delle stesse spese nonché dei generi voluttuari, soprattutto però dopo la morte di Francesco nel 1720; fu da allora che le uscite aumentarono complessivamente del 62% rispetto al ventennio 1690-1719 e del 265% circa, rispetto a metà Seicento (1625-1640)¹²⁹. Si trattava del resto di due famiglie che ricoprivano un ruolo sociale del tutto eminente nella società fiorentina tra Sei e Settecento in virtù del loro ruolo nella corte del sovrano: il marchese Giovan Vincenzo e il figlio Antonino *Salviati* furono rispettivamente maggiordomo maggiore e primo gentiluomo del granduca Cosimo III, mentre sia Francesco che Cosimo *Riccardi* ebbero la carica di guardarobiere maggiore dello stesso granduca¹³⁰.

Ma il lusso secentesco era reso possibile dalla robustezza economica consolidata in anni precedenti, in cui la gestione patrimoniale era stata realizzata in maniera avvertita. Tra il 1612 e il 1617 il risparmio dei *Riccardi* ammontava al 75% del reddito, mentre per i *Salviati* dobbiamo limitarci a constatare che le spese correnti aumentarono soprattutto nel 1708-1718, con un aumento delle uscite del 68,8% rispetto al 1680-87. Nel Settecento, infine, si palesa un'accresciuta «propensione delle due famiglie al consumo», fatta salva la svalutazione monetaria (del 30% tra 1608 e 1712 e del 9% circa tra il 1684 e il 1712)¹³¹. Al di là di questi due illustri esempi, che comunque proprio per la loro preminenza contribuivano a dettare il tono generale della società aristocratica, la società fiorentina non fu certo travolta dalla dissipazione del lusso. Nonostante l'alto tenore di vita condiviso a partire soprattutto dalla seconda metà del Seicento, essa sembra aver mantenuto un livello di spese che, di fatto, le ha consentito di realizzare evidenti risparmi, reinvestiti in cospicui e crescenti acquisti in terre, registrati dai fedecommessi ancora nella prima metà del '700. Per il '600 non disponiamo per Firenze di dati precisi in merito alla vita sociale e di corte – autentico modello e coagulo di esperienze e modelli di consumo per tutta la società – fatte salve le generiche e consuete note riferite al bigottismo di Cosimo III e all'austerità del clima controriformistico che caratterizzava il

127 *Ibidem*. Il riferimento è a P. MALANIMA, *I Riccardi...*, cit., p. 212. L'ambasceria di Gabriello Riccardi a Madrid tra il 1637 e il 1640, costa 10.900, l'anno a fronte di una spesa corrente annua di 8.014. L'acquisto del palazzo di Via Larga, poi dispendiosamente ristrutturato, importò ben 40.000 scudi (*Ibidem*).

128 V. PINCHERA, *Lusso e decoro...*, cit., p. 208. Le spese dettate dal decoro sociale sarebbero aumentate soprattutto con il trasferimento dei *Salviati* a Roma alla fine degli anni Venti del Settecento.

129 P. MALANIMA, *I Riccardi*, cit., pp. 207-208 e Tab. IX (p. 255).

130 *Ivi*, pp. 204-205.

131 V. PINCHERA, *Lusso e decoro...*, cit., Tab 42, p. 248. Cfr. inoltre *Notizie sul fiorino d'oro antico di Firenze...*, cit., p. 5.

Granducato¹³². È noto che le leggi suntuarie non miravano tanto alla limitazione del lusso, quanto a sanzionare delle gerarchie e dei privilegi sociali (Visceglia), e del resto, considerare la Firenze secentesca come una città caratterizzata dalla tensione al lusso non sembra corrispondere all'immagine che ci deriva dai documenti. Senz'altro nel Cinquecento la società fiorentina non inclinò a costumi ricercati e costosi, anche perché fino alla caduta della Repubblica mancò il motore primo della ricercatezza e del lusso, cioè la corte principesca; quando infine essa fu costituita ebbe per lungo tempo la forma di un gruppo ristretto di segretari e uomini di fiducia dalle molteplici mansioni, come fu negli anni di Cosimo I fino almeno alla morte di Francesco I (1587)¹³³. Per questo periodo i documenti testimoniano significativamente l'autentico trauma finanziario che comportò il trasferimento del cardinale Ferdinando, quartogenito di Cosimo, a Roma, con la difficoltà dimostrata dai Medici ad adattarsi all'alto tenore della corte papale. Dal gennaio 1569 al maggio 1569 furono spesi, per il cardinale e la sua intera corte, 17.914 scudi, 7.000 di spese ordinarie e 10.000 di straordinarie, suscitando una certa tensione a Firenze, da dove a queste spese si doveva far fronte¹³⁴. La proporzione tra spese *straordinarie*, cioè dettate dalle forme di autorappresentazione e dalla competitività con le altre corti cardinalizie in questo caso, e spese alimentari e necessarie, era nell'ordine del 55,8% e del 39%.

L'impressione netta è dunque quella di trovarsi di fronte ad una società più austera rispetto a quella romana o a quella meridionale, e questo fino alla metà del Seicento, anche se non mancano già a inizio secolo annotazioni come quella dell'ambasciatore lucchese Bartolomeo Cenami che stigmatizzano un lusso crescente nei costumi¹³⁵. Per l'élite dell'Urbe si giustifica quindi il modello di vita aristocratica «che ha la sua cifra specifica nel consumo ostentatorio nella spesa economicamente

132 Sul Seicento fiorentino cfr. il vecchio lavoro di G. IMBERT, *La vita fiorentina nel Seicento secondo memorie sincrone (1664-1670)*, Firenze 1906. L'autore dedica ampio spazio alla moda fiorentina del Seicento, senza portare tuttavia elementi chiarificatori in merito al volume delle spese e senza liberarsi di generiche affermazioni secondo cui il lusso sarebbe in quegli anni aumentato a Firenze sotto la spinta della vanità femminile che le leggi suntuarie non riuscivano ad arginare. Secondo l'autore lo scadimento del costume, oltre che dalla vacuità dello spirito femminile, sarebbe stato innescato proprio dalla magnificenza di Lorenzo il Magnifico proseguita in seguito dai Lorena (p. 113).

133 L'aumento dei salariati della corte si registra soltanto nella seconda metà del Seicento, quando dalle poche decine di unità si arriva a circa settecento (M. FANTONI, *Vita di corte nel palazzo secentesco*, in *Gli appartamenti Reali di Palazzo Pitti. Una reggia per tre dinastie: Medici, Lorena e Savoia tra Granducato e Regno d'Italia*, Firenze, 1993, p. 65). Fantoni sottolinea del pari come relativamente alla trattatistica prima del 1589 non si abbia traccia di diari di cerimoniale, mentre sono ben 33 quelli redatti nel secolo successivo (p. 61).

134 ASFi, *Mediceo* 616, cc. 399v-407r.

135 Cfr. P. MALANIMA, *I Riccardi*, cit., p. 125. Nel suo trattato d'agricoltura il parroco Vitale Magazzini, individua e approva la diversità di costumi tra i fiorentini ed fiorentini e i baroni napoletani (*Coltivazione Toscana del Molto Rever P. D. Vitale Magazzini [...] Nella quale s'insegna quanto deve farsi per coltivare perfettamente le possessioni, per governare diligentemente una casa di Villa secondo l'uso di Toscana*, in Firenze, Nella Stamperia de' Landini, 1634, p. 63).

improduttiva ma che accresce il prestigio e il potere della famiglia e dunque la sua ricchezza simbolica»¹³⁶; per il ceto dirigente fiorentino, invece, una manifestazione più sottile e della tensione alla distinzione può al limite cogliersi proprio nella successione testamentaria e fedecommissaria, presentandosi quindi nelle stesse forme della conservazione della ricchezza. A conclusione di queste note ci appare convincente l'impressione che di Firenze riceveva nel 1728 un viaggiatore accorto come Montesquieu:

non c'è una città in cui la gente viva con meno lusso che a Firenze: con una lanterna cieca, per la notte, e un ombrello per la pioggia si ha un equipaggio completo. È vero che le donne spendono un po' di più perché hanno delle vecchie carrozze. [...] Il primo ministro del granduca, il marchese di Montemagno, è stato visto seduto sulla porta di casa con un cappello di paglia a dondolarsi le gambe¹³⁷.

La moderazione e la parsimonia erano al centro delle preoccupazioni dei fiorentini per tradizione. Un insegnamento di simile tenore avevano ricevuto duecento anni prima il giovane Niccolò Machiavelli e i fratelli, quando il padre li aveva ammoniti sul loro futuro: «vivate lieti e spendete meno che voi potete» Per quanto si tratti certamente di un *topos* edificante e pedagogico, per i mercanti fiorentini si traduceva di fatto in una regola di vita e di mentalità¹³⁸. Queste considerazioni non escludono tuttavia che vi fosse stata una progressione delle spese straordinarie, come inequivocabilmente è stato documentato per le famiglie *Salviati* e *Riccardi*; semmai suggeriscono che l'aumento delle spese di lusso non negava l'attitudine al risparmio e alla trasmissione fedecommissaria del patrimonio¹³⁹.

136 M.A. VISCEGLIA, *I consumi in Italia*, cit., p. 213.

137 CH. L. MONTESQUIEU, *Viaggio in Italia*, cit., p. 137. E altrove: «a Firenze si vive con molta economia. Gli uomini vanno a piedi. La sera si fanno lume con una piccola lanterna. Le donne vanno in grandi carrozze. Nelle case, quando non si gioca, l'illuminazione è data da una lampada; quando c'è poca gente una fiamma; [...]. Per il resto la nobiltà fiorentina è affabile, e la razza abbastanza bella. Le donne non sanno cosa vuol dire belletto» (p. 134).

138 A. GUETTA, *Invito alla lettura di Machiavelli*, Milano, 1991, p. 17.

139 Pinchera documenta una «crescente propensione al consumo» tra la seconda metà del Seicento e il Settecento (*Lusso e decoro...*, cit., pp. 248-249). Con un'accentuazione maggiore di quanto aveva fatto nella monografia sui Riccardi, Malanima tende sostanzialmente a condividere la tesi che buona parte del reddito dell'aristocrazia venisse «sprecato» in consumi improduttivi (P. MALANIMA, *Espansione e declino: economia e società fra Cinque e Seicento*, «Studi storici», 2 (1979), pp. 307-308 e IDEM, *Leconomia dei nobili a Firenze...*, cit., pp. 847-848).

Gli ultimi Medici e la Reggenza (1689-1750)

3.1 Il 'lungo Seicento'. Alcune considerazioni introduttive

Si considera qui il fenomeno fedecommissario durante i regni degli ultimi due granduchi medicei, Cosimo III e Giangastone, e i primi tredici anni della reggenza (1737-1750). È noto che per alcuni studiosi questi anni corrisponderebbero al periodo in cui si realizza un più netto distacco dei fiorentini dal mondo del commercio e dell'industria, anche nelle forme più caute rappresentate dalle partecipazioni alle accomandite¹.

Premettiamo subito che il ricorso al fedecommissario rimase costante, anche in un orizzonte caratterizzato da dati palesemente nuovi. Su di esso si basarono il prestigio e il potere economico dell'antica *élite* repubblicana, ancora del tutto evidenti negli anni *napoleonici* se non *preunitari*². Sarà grazie a quest'attitudine all'investimento sicuro, allo spirito tradizionalmente oculato e conservativo dell'aristocrazia, che si preserveranno quei capitali, poi raccolti in società finanziarie e assicuratrici come la *Bastogi* e la *Fondiarìa*³. Siamo ancora di fronte ad un utilizzo medi-

1 R.B. LITCHFIELD, *Les investissements commerciaux...*, cit., p. 700 in particolare; P. MALANIMA, *Firenze tra '500 e '700...*, cit., p. 250 e grafico. Fra i quadri di riferimento per il periodo cfr. F. VALSECCHI, *L'Italia nel Seicento e nel Settecento*, Torino, 1967, F. VENTURI, *Settecento riformatore, I. Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1967; J. RUDE, *L'Europa del Settecento. Storia e cultura*, Roma-Bari, 1986 e D. CARPANETTO-G. RICUPERATI, *L'Italia del Settecento...*, cit.; A. PLACANICA, *I ritmi dell'economia: la ripresa settecentesca e la rivoluzione agraria*, in *La Storia*, diretta da N. Tranfaglia e M. Firpo, III, *L'età moderna*, 1, *I quadri generali*, Torino, 1987, pp. 293-325.

2 Quando l'aristocrazia si andava aprendo al nuovo ceto borghese. Il gruppo dirigente si caratterizzerà appunto per una maggiore eterogeneità rispetto al recente passato in virtù di elementi borghesi cooptati attraverso alleanze matrimoniali (R.P. COPPINI, *Continuità e cambiamento in Toscana tra proprietà terriera e capitale finanziario*, «Società e storia», 39 (1988), pp. 163-165).

3 Il cui ruolo in imprese statali quali la nascente industria elettrica sarebbe stato determinante quasi fino ai nostri giorni, *ivi*, p. 163; su questi temi e sulla continuità di potere economico e politico da essi palesata, sempre dello stesso autore si veda *L'aristocrazia fondiario-finanziaria dell'Ottocento...*, cit., pp. 43-90.

tato delle risorse, che non era tuttavia esclusivo del patriziato fiorentino, ma si configurava come fenomeno europeo⁴.

Per il periodo qui considerato, che si pone come termine ultimo il 1750, la continuità con il Seicento è ancora più accentuata dalla mancata rivoluzione delle tecniche produttive in agricoltura, dove si continuava a lavorare secondo tempi, modi e strumenti tradizionali ancora nella prima metà dell'800.

Allo stesso tempo tuttavia, soprattutto in Toscana, il quadro che fa da sfondo allo studio del fedecomesso presenta importantissime novità. Sul piano istituzionale si assiste innanzitutto all'estinzione della dinastia medicea e all'instaurazione di una casa regnante non autoctona, legata politicamente e familiarmente alla dinastia asburgica. Il cambiamento dinastico non fu indifferente alla vecchia aristocrazia, parte della quale avrebbe caldeggiato una successione diversa nella persona di don Carlos di Spagna⁵. Ma al di là dei mutamenti ravvisabili nell'ordito della storia politica ed istituzionale, a livello della riflessione teorica sull'economia e sull'agricoltura in particolare si fanno strada delle idee impostate in una prospettiva chiaramente liberoscambista. È certamente dopo il 1750 che in Toscana le idee fisiocratiche, con i loro predicati di liberoscambismo e riforma fiscale, entrano in contatto con il mondo intellettuale locale e con le elaborazioni da questo prodotte autonomamente, a loro volta destinate ad interagire con le idee d'oltralpe, anche sotto la spinta dell'avvicendamento dinastico. Tuttavia la percezione della società e dell'economia stava mutando radicalmente fin dal primo cinquantennio del secolo. Si pensi, infatti, ad un noto testo che si colloca al centro di quest'avvertita esigenza di cambiamento come il *Discorso sulla Maremma di Siena*: pubblicato nel 1767, esso era stato scritto in realtà nel 1737 ed era circolato per molti anni in forma manoscritta⁶. Il lavoro del Bandini, com'è noto, partiva dalla considerazione della situazione economica di una parte del Granducato, la Maremma senese appunto, e degli antidoti per recuperare le potenzialità produttive, demografiche e fiscali attraverso l'idea, senz'altro anticipatrice in quegli anni, della liberalizzazione del commercio dei grani sia all'interno dei confini dello Stato che all'estero⁷. Del resto un'accademia 'fisiocratica' era già stata fondata a Siena nel 1691, e i testi pre-fisiocratici erano ben noti al giurista Giuseppe Averani, che aveva insegnato allo Studio di Pisa per quarant'anni fino 1725 e al cui magistero si erano formati uomini che ebbero un ruolo decisivo nella politica eco-

4 IDEM, *Continuità e cambiamento in Toscana*, cit., p. 162. Anche Anzillotti, aveva individuato la condivisione di simili scelte a livello nazionale (A. ANZILLOTTI, *Le riforme in Toscana nella seconda metà del secolo XVIII. Il nuovo ceto dirigente e la sua preparazione intellettuale*, Pisa, 1924, p. 40).

5 N. RODOLICO, *La Reggenza lorenese in Toscana, 1737-1765*, Prato, 1908, pp. 17 e ss.; A. CONTINI, *La reggenza lorenese tra Firenze e Vienna...*, cit., pp. 96-105.

6 M. MIRRI, *La fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere*, in *Studi di Storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, II, *Età moderna*, Firenze, 1980, pp. 703-760.

7 Cfr. F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., pp. 76-81.

nomica della Reggenza o nell'elaborazione teorica alla base delle prime riforme lorenesi: si pensi al Neri, al Tanucci, al Rucellai, al Tavanti e al Niccolini⁸. In seguito le idee fisiocratiche poterono interagire, attraverso figure come Giovan Francesco Pagnini, con quelle degli economisti e riformatori toscani in una mutazione di elementi tutt'altro che derivativa rispetto alla cultura francese e con effetti tangibili anche sul piano della riforma attuata da Pietro Leopoldo⁹.

Questo è anche il secolo in cui l'idea di *bene pubblico*, strettamente coesa alle esigenze di rafforzamento dello Stato assolutista, si fa strada nell'opinione pubblica (degli intellettuali ovviamente) e negli stessi sovrani illuminati, determinando una politica volta ad erodere il potere consortile delle famiglie aristocratiche, evidente soprattutto a Firenze, dove si era mantenuta pressoché inalterata quella connotazione di Stato cittadino scaturita dalla consiliarità relativamente ristretta del Comune medievale. Non a caso è questo il secolo caratterizzato dalle riforme legislative in materia fedecommissaria, e da quelle finalizzate a dare sanzione giuridica alla nobiltà, da allora registrata in appositi *Libri d'oro*. In un orizzonte di forti cambiamenti economici e culturali la spinta a riattivare in maniera più accentuata il mercato della terra si tradusse in un'azione legislativa tesa a rendere più flessibile la composizione dello scacchiere delle proprietà terriere, offrendo l'opportunità di emergere ad un ceto di piccoli proprietari imprenditoriali. Fu obiettivo di Pietro Leopoldo la creazione di una classe di nuovi possidenti che esprimesse una distribuzione sociale della ricchezza diversa e più ampia di quella che era stata consegnata dalla società di antico regime, nonché una nuova base sociale su cui fondare il potere della monarchia¹⁰. Sebbene i fini della strategia riformatrice non fossero sempre colti con chiarezza dai contemporanei, l'approvazione di una legge sui fedecommissi si inseriva in quella volontà di ridimensionare il peso della nobiltà a vantaggio del potere assoluto del sovrano, nel tentativo di restituire alla libera commerciabilità una quota del patrimonio terriero fino ad allora congelato dalle fasce sociali più abbienti. L'intento di controllare e limitare la nobiltà, apertamente dichiarato dal Richécourt, portava a limitare alcune prerogative del fedecomesso (ciroscritto nella durata), di cui però si sanciva anche l'esclusiva pertinenza aristocratica (i fedecommissi potevano essere istituiti dai soli nobili). Ne risultava un quadro in cui l'aristocrazia era sempre considerata l'elemento forte della società, ma all'interno del processo di rafforzamento dell'assolutismo monarchico¹¹.

8 I. BIAGIANTI – R.G. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino in Toscana*, in *Storia della Società italiana*, 12, *Il secolo dei Lumi e delle Riforme*, Milano, 1989, pp. 114-116.

9 Su questi aspetti rimandiamo a M. MIRRI, *La fisiocrazia in Toscana...*, cit., pp. 709-715.

10 I. BIAGIANTI – R.G. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino...*, cit., *praecipue*, pp. 99 e 158.

11 Si veda quanto egli scriveva a Francesco Stefano nel giugno del 1745 «La forme du gouvernement present est partie republicaine et partie monarchique; ce qui n'est point du tout fait l'un pour l'autre et entraine necessairement apres soy beacoup de difficultez et d'abus» (cit. in M. VERGA, *Dai Medici ai Lorena*, cit., p. 201).

L'attacco ai fedecommissi sul piano istituzionale era espressione della politica di affermazione del potere sovrano sul corpo aristocratico, ma, allo stesso tempo, rappresentava un elemento anche del più ampio disegno di liberalizzazione del commercio delle proprietà terriera, aristocratica, allodiale o ecclesiastica che fosse¹². È accertato che gli esiti ultimi delle allivellazioni leopoldine non furono quegli sperati, cioè la creazione di una piccola proprietà coltivatrice, dato che delle vendite approfittarono soprattutto gli antichi proprietari piuttosto che gli imprenditori emergenti. In tutto o in parte le 48 fattorie che costituivano il patrimonio dei Medici furono vendute prevalentemente ai nobili piuttosto che ai borghesi, mentre un solo podere della fattoria di Altopascio divenne piena proprietà di un acquirente contadino¹³. Quello che più interesserebbe accertare è se, nel rigido quadro di proprietà che fedecommissi e beni di manomorta definivano (e con cui anche l'acquirente di un bene a vario titolo mobilitato avrebbe dovuto fare i conti¹⁴), le eventuali deficienze gestionali siano riscontrabili tra i proprietari fedecommissari piuttosto che tra

-
- I2** Sulle molte sfaccettature racchiuse dalla precisa definizione di proprietà ecclesiastica si rimanda ai consueti lavori di M. BERENGO, *A proposito di proprietà fondiaria*, in «Rivista Storica Italiana», a. LXXXII, fasc. 1 (1970), pp. 121-147; G. CHITTOLINI, *Un problema aperto: la crisi della proprietà ecclesiastica fra Quattro e Cinquecento. Locazioni novennali, spese di migliorie ed investiture nella pianura lombarda*, «Rivista Storica Italiana», a. LXXXV, fasc. II (1973), pp. 353-393; ed infine E. STUMPO, *Il consolidamento della grande proprietà ecclesiastica nell'età della Controriforma*, in *Storia d'Italia*, Annali 9, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, Torino, 1986, pp. 265-289.
- I3** Cfr. M. BASSETTI, *Note sull'alienazione dei beni dei grandi enti laici ed ecclesiastici in Italia tra XVIII e XIX secolo*, «Ricerche Storiche», XII (1982), pp. 240-2. La questione era stata in precedenza posta da M. MIRRI, *Proprietari e contadini nelle riforme leopoldine*, «Movimento operaio», VII (1955), pp. 172-229 e G. GIORGETTI, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma, 1977. Si veda inoltre I. BIAGIANTI – R.G. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino in Toscana*, cit., pp. 158-9 e G. BIAGIOLI, *Il modello del proprietario imprenditore...*, cit., pp. 54-5. Questi lavori superano la visione data al problema dall'Anzillotti, *Piccola e grande proprietà nelle riforme di Pietro Leopoldo e degli economisti del sec. XVIII*, s. d., p. 4.
- I4** Questi, ad esempio, non avrebbe potuto estendere con facilità il fondo. Le dichiarazioni dei confini nelle portate dei fedecommissi rendono bene questa cristallizzazione della proprietà terriera. Tra le tante situazioni che si potrebbero descrivere pensiamo ai poderi fedecommissi dalla primogenitura di Alessandro di Pier Filippo di Pandolfo di Piero Acciaioli, col testamento del 29 settembre 1600. I confini di questi poderi, localizzati tra Scandicci e Montespertoli, sono rigidamente delineati non solo da possedimenti di altre famiglie nobili, ma soprattutto da beni di monasteri e enti ecclesiastici. Il podere fedecommissato da Cosimo *Pasquali* con il suo testamento del 1619 e situato nel Popolo di S. Miniato a Colle in Pratolino, a nord di Firenze, confina ad esempio con la commendata Dragomanni. Ancor più significativo è il caso del podere ubicato in S. Donato in Fronzano presso Reggello e fedecommissato nel 1660 da Lorenzo Strozzi, che confina con beni del marchese Ximenes, marchese Bourbon Del Monte, Ospedale di S. Maria Nuova, Padri della SS.ma Annunziata, marchese Gaddi, signor Tofani, Chiesa di S. Donato e Monaci di Vallombrosa (ASFi, *Magistrato Supremo* 4079, fasc. 138, *Pasquali*; Ivi, 4095, fasc. 93, *Strozzi*).

quelli ecclesiastici, e se nel complesso le terre sottoposte a fedecomesso risultino di minor estensione rispetto a quelle tenute da religiosi, ospedali e luoghi pii. Pallanti ha rivelato come a Firenze e nel suo contado la proprietà ecclesiastica andò aumentando fin dal 1498, quando i cittadini erano il 37% dei proprietari e detenevano il 60% del valore complessivo delle terre, mentre Chiesa ed enti rappresentavano il 15% dei proprietari con il 22% degli immobili. Per la fine del Cinquecento Pallanti, utilizzando valori di Decima, certifica un ulteriore aumento dei beni della Chiesa, che assumerà proporzioni ancora più vistose dopo il 1620, passando dai 3.398 fiorini del 1618 ai 5.531 fiorini del 1693¹⁵. In particolare l'Ospedale di S. Maria Nuova aumentò di 34.000 denari il suo patrimonio immobiliare tra il 1550 e il 1600, con beni acquistati per l'82% e ricevuti in donazione solo per il 18%¹⁶. I fedecomessi costituivano certo uno degli elementi di potenziale vischiosità dell'economia. Di non minore incidenza doveva, però, essere il peso della manomorta e delle proprietà immobiliari dei Medici, dove peraltro si conducevano le terre a mezzadria come altrove nel contado fiorentino¹⁷. Probabilmente di consistenza maggiore rispetto a quella fedecommissaria, la proprietà di ospedali, luoghi pii, compagnie laicali e oratori, era del resto già apparsa rilevante sia al Rodolico che allo Zobi, quando stimavano che, per gli anni '30 del Settecento, le entrate di queste terre ammontassero a 2 milioni di scudi superando di 5 volte quelle statali. La Toscana era del resto uno Stato che nel 1737-1738 contava ben 27.108 ecclesiastici, ovvero 1 ogni 33 abitanti¹⁸. All'arrivo dei sovrani lorenesi quindi l'assetto del proprietà fondiaria toscana non

-
- 15 G. PALLANTI, *Le proprietà della Chiesa e degli enti in Firenze contado dai primi del Cinquecento alla fine del Seicento*, «Ricerche storiche» a. XII, 1, 1983, p. 73 Tab. I e pp. 85-87 in particolare: «Riassumendo, fra il 1525 e il 1693, la decima dei beni trasferiti alla Chiesa e agli enti crebbe complessivamente di novemilacinquecento fiorini. L'ordine di grandezza di questa cifra appare ancora più evidente se la si confronta con quella, sia pure molto approssimativa del 1495: se in tale anno la decima dei beni del clero e dei luoghi pii ammontava a circa tredicimila fiorini, due secoli più tardi essa senza dubbio notevolmente cresciuta».
- 16 IDEM, *Le fattorie dell'Ospedale di S. Maria Nuova di Firenze*, in *Agricoltura ed aziende agrarie nell'Italia centro settentrionale (secoli XVI e XIX)*, a cura di G. Coppola, Milano, 1983, p. 221.
- 17 Sull'estensione del patrimonio granducale cfr. I. IMBERCIADORI, *Campagna Toscana nel '700. Dalla Reggenza alla Restaurazione 1737-1815*, Firenze, 1953, p. 83. Sulle tecniche di gestione, rese e valori di bonifica delle proprietà dei Medici cfr. M. BASSETTI, *Struttura e sviluppo dell'agricoltura pisana nell'età moderna: la fattoria granducale delle caschine di Bientina nel XVIII secolo*, in *Agricoltura ed aziende agrarie nell'Italia centro settentrionale (secoli XVI e XIX)*, cit., pp. 343-402; F. MINECCIA, *Note sulle fattorie granducali del pisano occidentale nell'età moderna: Antignano, Casabianca, Nugola, S. Regolo e Vecchiano*, *ivi*, pp. 285-341.
- 18 Per quello che riguarda le entrate dello Stato e quelle del clero regolare cfr. N. RODOLICO, *Primi provvedimenti contro la manomorta*, cit., pp. 394-395. Su questi aspetti vedi anche la sintesi di G. MORI, *Dall'unità alla guerra: aggregazione e disgregazione di un'area regionale*, in *La Toscana*, a cura di G. Mori, Torino, 1986, p. 59. La popolazione del granducato negli anni Trenta del settecento viene stimata da Rodolico in 890.695 unità (*Primi provvedimenti...*, cit., pp. 394-395). Calcoli più recenti danno la cifra leggermente superiore di 893.000 abitanti (L. DEL PANTA, *Una*

era condizionato soltanto dai fedecommissari ma anche dalle terre di manomorta, in continua crescita più che per i lasciti testamentari dell'aristocrazia – negli oltre 300 testamenti consultati scarsissimo è il peso economico dei beni lasciati alla Chiesa e ai luoghi pii – per le doti imposte a chi desiderava entrare nel clero regolare. La scarsa mobilità della terra determinata da simili condizionamenti era soltanto uno degli impacci di una realtà economico statuale che presentava altri elementi di stagnazione: le vaste distese paludose che le ripetute opere di bonifica progettate dai Medici non erano riuscite a sanare, e, soprattutto, un sistema di scambi interni soffocato da una congerie di dogane tale da rendere sconvenienti i trasporti commerciali anche tra zone del granducato non lontanissime tra loro¹⁹.

Per i beni della Chiesa in senso lato il processo di liquidazione sarà lungo e si realizzerà solo dopo la metà del Settecento, oltre il termine ultimo di questa ricerca²⁰. In leggero anticipo sulla legislazione fedecommissaria, nel 1784 fu redatta la *Memoria istruttiva per l'allivellazioni dei beni di manomorta*, quando fin dal 1751 la legge sulle manomorte aveva messo in discussione l'immobilizzazione commerciale della proprietà ecclesiastica; cinque anni dopo si stabilì anche il divieto di istituire ex novo fedecommissi (1789)²¹. Il piano di riforma agraria basato sulla creazione di una piccola e diffusa classe di proprietari che superasse il sistema della mezzadria fu quindi tutt'altro che chiaro agli stessi legislatori, i quali non lo sostennero né con forza né con continuità, e dette i frutti più maturi solo nell'età napo-

traccia demografica della Toscana nei secoli XVI-XVIII, Firenze, 1974, p. 49, tab. 8). Per Beloch la popolazione del granducato sarebbe passata da 800.000 unità nel 1562 a 850.000 intorno al 1640, per arrivare ad 1.100.000 verso il 1766 (G. BELOCH, *La popolazione d'Italia nei secoli sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo*, in *Storia dell'economia italiana. Saggi di storia economica*, a cura di C.M. Cipolla, Torino, 1959, pp. 449-500, in particolare p. 473).

- 19 Sull'argomento cfr. anche G. MORI, *op. cit.*, p. 58, *praecipue* nota 16. Anche i contemporanei percepivano le difficoltà di un sistema doganale così complesso (cfr. G. R. CARLI, *Saggio politico ed economico sopra la Toscana fatto nell'anno MDCCLVII*, in P. VERRI, *Meditazioni sull'economia politica*, Torino, 1852 – il testo è del 1771 – p. 271). In effetti il numero delle dogane superava il centinaio: 43 erano presenti nel contado fiorentino, 26 nello Stato nuovo di Siena, 13 nel contado di Pisa, 12 nel contado di Arezzo e 12 in quello di Pistoia (L. DAL PANE, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del granducato*, Milano, 1965, pp. 20-21).
- 20 La vendita dei beni ecclesiastici, terminata durante gli anni dell'unità d'Italia, ebbe come precedenti nelle riforme napoleoniche e in quelle leopoldine. L'editto di soppressione delle compagnie, congregazioni, confraternite ecc., finalizzato anche alla dotazione delle curie e del clero regolare, è del 21 marzo 1785. Lo avevano preceduto due *motuproprio* del 2 marzo 1769 e del 12 dicembre 1771, che confermano il divieto di nuovi acquisti da parte delle manomorte. Un terzo *motuproprio* del 18 marzo 1770 aveva sradicato le esenzioni fiscali godute dalla proprietà ecclesiastica di qualunque natura essa fosse (cfr. I. BIAGIANTI, *La soppressione dei conventi nell'età napoleonica*, in *La Toscana nell'età napoleonica*, a cura di I. Tognarini, Napoli 1985, pp. 443-446).
- 21 G. BIAGIOLI, *Il modello del proprietario imprenditore*, cit., p. 54; I. BIAGIANTI-R.G. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino...*, cit., p. 160 e le note n° 118 e 119.

leonica²². La liberalizzazione del commercio dei grani fu, del pari, un esito tardo della politica riformatrice di Pietro Leopoldo, giacché la legge del 1738 era relativa alla sola produzione della Maremma e non di tutto lo Stato²³. In Toscana la riforma del sistema fedecommissario, almeno nella sua prima manifestazione legislativa, sembra quindi avere come obiettivo più consapevole l'attuazione di forme di controllo e 'limitazione' della nobiltà nonché il rafforzamento dell'assolutismo granducale, piuttosto che una lucida volontà di modificare i meccanismi di funzionamento economici e produttivi del Granducato.

I tratti del «cambiamento» che accompagnano il nuovo secolo sono anche di segno più spiccatamente economico, e appaiono, paradossalmente, il risultato di una lunga tradizione che ha portato la Toscana dell'inizio Settecento ad essere una regione essenzialmente rurale. Come appare dal *Discorso sulla Maremma di Siena*, era ormai un dato acquisito che nella prima metà del secolo «l'agricoltura fosse la base di tutta l'economia toscana»²⁴. La terra era divenuta il bene assolutamente costitutivo dei patrimoni aristocratici, che soltanto allora sembravano essersi allontanati più marcatamente dal mondo della produzione tessi e del commercio, anche nella forma della società a responsabilità limitata²⁵. Non per questo siamo di fronte ad una regione di grandi latifondi, anche in virtù del profilo orografico e pedologico del Granducato. Con l'eccezione della Maremma dove spiccano i grandi possedimenti dell'Ospedale senese di S. Maria della Scala, quello che emerge è piuttosto un sistema di «grandi proprietà divise stabilmente in poderi»²⁶. Tuttavia l'interesse che i fiorentini dimostrano per la ricchezza fondiaria si connota adesso per una maggiore intraprendenza economica rispetto al cosiddetto «ritorno alla terra» cinque-secentesco, anche se una strategia speculativa e non meramente inerziale è sempre ravvisabile nella gestione dei beni prediali toscani ancor prima del Settecento²⁷.

Ma altre tensioni di politica economica non erano state del tutto abbandonate, e furono recuperate soprattutto dai Lorena. A fianco di questo stato di cose e di consapevolezza si assisteva al tentativo dei nuovi granduchi di riattivare le vie del commercio marittimo con l'Oriente, potenziando e assistendo in varie forme il porto di

22 I. BIAGIANTI-R.G. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino...*, cit., *passim*. Sulle incertezze del piano di riforma agraria e sulla sua «breve durata» cfr. M. MIRRI, *Riflessioni su Toscana e Francia, riforme e rivoluzione*, in «Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona», XXIV (1989-90), pp.149-151.

23 I. BIAGIANTI-R.G. SALVADORI, *Il riformismo leopoldino...*, cit., p. 107.

24 F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., p. 77.

25 P. MALANIMA, *Firenze tra '500 e '700...*, cit., pp. 254-256.

26 A. ANZILLOTTI, *Leconomia toscana e l'origine del movimento riformatore del secolo XVIII*, Firenze, 1916, p. 20. Sul potere e le sue forme di gestione dal medioevo all'età moderna cfr. P. UGOLINI, *Il potere nell'economia rurale italiana*, in *Storia d'Italia*, Annali 1, *Dal feudalesimo al capitalismo...*, cit., pp. 715-718.

27 Su questi aspetti ritorna, per alcune considerazioni retrospettive, G. MORI, *Dall'unità alla guerra...*, cit., p. 62.

Livorno, in un disegno teso a «rendere più autonoma sul piano internazionale ed economico la vita del granducato, che per i riflessi più direttamente connessi alla diplomazia europea troppo spesso egli – Francesco Stefano – doveva condizionare agli interessi asburgici»²⁸. Questi erano tuttavia anche anni di un rinnovato movimento dell'economia a livello europeo, con concrete possibilità di crescita della domanda e della produzione sollecitate dal generale incremento demografico e dei prezzi²⁹. Sempre nel quarto decennio del Settecento, anche all'interno del gruppo dirigente della Reggenza si ha una maggiore attenzione all'organizzazione della produzione agricola, considerata nella sua interconnessione con la commercializzazione e il livello dei prezzi³⁰. Questa congiuntura sembra quindi determinare nel gruppo dirigente la consapevolezza, non sempre chiara agli stessi riformatori, di risposte diversi che mutino, o almeno in parte modifichino, gli assetti esistenti. Gli esiti di simili tensioni non valsero tuttavia a modificare la «configurazione tradizionale» dell'economia toscana, che rimase tale ben oltre la seconda metà dell'Ottocento³¹. Evidenziarono semmai la complessità, la funzionalità e la tenuta del sistema mezzadrile fedecommissario adottato dai proprietari terrieri, nel nostro caso i mercanti fiorentini, «alleati con i granduchi nel promuovere una concentrazione fiscale e amministrativa dell'agricoltura» e «mossi in agricoltura come negli altri settori della loro attività, dalla logica del profitto e del guadagno»³².

3.2 I beni fedecommessi

Dallo spoglio della documentazione archivistica, un dato s'impone con evidenza immediata, cioè che fino al Settecento inoltrato l'istituto sostitutorio continuò ad apparire una strategia economica e patrimoniale assai vantaggiosa ai nobili fiorentini, quan-

28 *Ivi*, p. 52.

29 G. ZALIN, *Terre e uomini nel Mediterraneo ed in Europa. I. Ricerche di Storia dell'agricoltura dall'Antichità alla Rivoluzione agraria*, Verona, 1990, pp. 202-203. Per le aree centro europee un simile movimento è evidenziato dalle classiche opere di B.H. SLICHER VAN BATH, *Storia agraria dell'Europa occidentale (500-1850)*, Torino, 1972, pp. 304-307 in particolare e W. ABEL, *Congiunture agrarie crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare Nell'Europa centrale dal XIII secolo all'età industriale*, Torino, 1976, pp. 293-305.


30 F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., p. 80. I prezzi, in particolare quelli dei cereali, avevano ripreso a crescere, anche se le precedenti flessioni secentesche, collocate all'interno di un meccanismo anestetizzante quale quello dei regimi annonari cittadini, così funzionale all'attenzione riservata dal governo alle plebi cittadine, non avevano senz'altro rallentato gli investimenti fondiari dei patrizi o dei meliostanti. Pensiamo qui ai lavori di Borelli e alle pagine dedicate al regime annonario nonché al grafico dei prezzi del grano ricavati per Firenze Pisa Prato e Siena da O. GORI, *Mercato e prezzi del grano...*, cit., *praecipue* pp. 545-550.

31 C. PAZZAGLI, *La terra delle città...*, cit., p. 16. Per un ripensamento dell'idea che il Seicento, relativamente all'Italia, rappresenti la premessa della crescita moderna cfr. P. MALANIMA, *La crisi in Italia e la crisi del Settecento*, in «Società e storia» n. 100/101, (2003) pp. 373-386.

32 C. PAZZAGLI, *La terra delle città...*, cit., p. 21. F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., p. 73.


to, se non più, lo era stata per i loro antenati. Forniamo fin da adesso l'istogramma che rappresenta l'entità e la natura dei beni fedecommessi dai *patrizi* più eminenti.

Figura 1 – Beni fedecommessi dai patrizi titolati (1689-1750)



Confrontando il quadro così ottenuto con quanto le stesse famiglie avevano fatto nel periodo precedente, notiamo una costante attenzione rivolta ai *poderi*, che diminuiscono di sole cinque unità (468 rispetto alle 463 attuali) in un arco cronologico leggermente meno esteso (sessantun anni contro settantanove). Una crescita netta si ha


Figura 2 – Beni fedecommessi dai patrizi (1689-1750)



invece per le terre non appoderate: da 301 a 463, con variazione percentuale del 53,8%. Aumentano inoltre sia gli immobili urbani – sotto la cui voce non s'incluse il palazzo di rappresentanza –, sia quelli extraurbani: i primi passano da 42 a 63 (variazione del 57%), i secondi da 79 a 135 (scarto del 70%). Costante si dimostra l'attenzione per le amatissime ville: 53 nel Settecento contro le 52 del periodo precedente, come pressoché identico resta il numero delle strutture produttive: 43 rispetto alle 42 bloccate nei decenni 1610-1688. Nella fig. 2 risultano le proprietà vincolate dai patrizi.

In questo caso si nota che voci della stessa natura registrano valori relativamente costanti sull'arco cronologico, anche se caratterizzati da leggere flessioni per quel che riguarda le proprietà terriere; i *poderi* adesso sono 145 contro 167; le *terre non appoderate* 137 contro 218. Aumentano gli *immobili extraurbani*: da 23 a 31, mentre diminuiscono nettamente quelli ubicati a Firenze: solo 16 contro i 31 degli anni 1610-1689. In crescita risultano invece le *strutture produttive* o destinate ad utili locazioni (da 14 a 21). Questo è invece il quadro ricavato per il terzo ceto, quello dei cittadini *nobili*³³:

Figura 3 – Beni fedecommissi dai cittadini nobili (1689-1750)




La progressione dei beni fondiari torna a farsi marcata: 165 poderi contro 101 e 290 unità non appoderate rispetto a 152, con variazioni percentuali del 63,3 e del 90,7%. Ma altre voci diminuiscono leggermente di consistenza: le *ville* da 23 diventano 18; gli *immobili extraurbani* passano 62 a 51. Crescono invece gli *immobili urbani* da 23 a 50; senza voler forzare eccessivamente la lettura di questi dati, sembrerebbe tut-

33 Ricordiamo ancora i nominativi dei nobili fedecommissari nel tardo Seicento e Settecento e la loro distribuzione secondo i tre livelli di prelievi sulla ricchezza immobiliare; prima fascia (i meno tassati): *Papi, Anforti, Luperelli, Scalandroni, Del Mazza* e *Dalle Pozze*; seconda fascia: *Roffia, Guerrini, Giorgi, Corboli* e *Del Turco*; terza fascia: *Pasquali, Feroni, Ximenes, Castelli*.

tavia un facile riscontro notare che la crescita economica di queste famiglie avesse come concreta conseguenza l'occupazione d'immobili situati all'interno delle mura della dominante, dove le casate più antiche sembrano aver raggiunto adesso un livello di saturazione patrimoniale se non un minor interesse fedecommissario (cfr. fig. 5 del precedente capitolo). Consideriamo in ultimo anche i beni fedecommissi dai cittadini, presenti in questo secolo con cinque nominativi (*Rosselli, Brandi, Da Fortuna, Salvi, Ermini*).

Figura 4 – Beni fedecommissi dai cittadini (1689-1750)




Siamo ovviamente di fronte a fedecommissi di minor consistenza, motivati da considerazioni che riguardano non tanto il blocco della ricchezza familiare e il lustro del casato, quanto piuttosto dal desiderio di creare un piccolo margine di sicurezza economica per i propri diretti discendenti. Anche per i *cittadini*, comunque, è la proprietà terriera a registrare valori più alti, con qualche incremento rispetto al periodo antecedente: i *poderi* passano da 29 a 31, mentre ancor più numerose sono le «terre spezzate»: 93 unità rispetto a 23. Anche per i *cittadini* la città si configurerebbe come uno spazio ambito, anche se è ravvisabile una leggera flessione degli immobili da 9 a 7, mentre invece crescono le *ville* nella stessa percentuale (sei nel Seicento contro le otto di questo periodo). A questi beni vanno infine aggiunti i 30.800 scudi di titoli depositati sui vari monti, vincolati dai soli *Rosselli*.

Se adesso guardiamo ai beni fedecommissi nel loro complesso, durante questi sessant'anni, fatte salve inevitabili approssimazioni per alcune voci di specifica natura quali *censi* o *prestiti* o diritti di esazione (riscontrabili nei soli fedecommissi *Roffia, Del Mazza* e *Corsini*) e difficilmente assimilabili alle categorie individuate negli istogrammi, abbiamo ricavato le percentuali dei vari tipi di ricchezza fedecommissa.

Un simile prospetto è, lo ricordiamo, comprensivo di tutti i ceti e classi di ricchezza qui considerati. In esso è del tutto preminente il valore percentuale delle unità prediali, appoderate e non, corrispondenti al 75% delle unità-valore complessive. Il Seicento esprimeva un valore unitario molto simile (71%). Gli investimenti in immobili ad uso abitativo o di locazione si spostano adesso sensibilmente verso il contado e la campagna; appare invece esaurita, come del resto dal cinquantennio


Figura 5 – Beni fedecommissi dai tre ceti (1689-1750)



precedente, la tensione fedecommissaria sul *palazzo cittadino*, mentre leggermente maggiore è l'interesse per il palazzo ubicato in centri minori, la cui natura non sempre risulta chiaramente distinta dalla villa-fattoria; con il valore qui registrato (1%) ritorna la percentuale ricavata per il periodo precedente. Per quel che riguarda la *villa* si nota un persistente interesse dei testatori, espresso curiosamente anche stavolta da un'identica percentuale del 4%. Gli *immobili urbani* locati a terzi, anche per la varietà di usi abitativi, manifatturieri o per servizi di ristorazione o albergo, crescono leggermente dal Seicento al Settecento, passando dal 5 al 6%, mentre quelli situati fuori da Firenze registrano un incremento più consistente: dal 6 al 10%.

Consideriamo infine più nel dettaglio il capitale finanziario fedecommissato tra il 1689 e il 1750. Sappiamo che la consistenza complessiva ammonta a 399.397 scudi, così vincolati: 121.250 scudi dai *titolati*, 99.597 dai *patrizi*, 147.750 scudi dai *nobili*, e 30.800 dai cittadini³⁴.

Figura 6 – Luoghi di monte fedecommissi nel Settecento: consistenza e distribuzione



34 Cfr. la Fig. 2 del Capitolo 2, PARTE II.

Per il primo gruppo, la diffusione sociale della speculazione mobiliare è molto più ristretta rispetto ai *patrizi* e soprattutto ai *nobili*. Le famiglie che la praticano sono infatti solo 5 (*Riccardi, Capponi, Salviati, Altoviti e Pucci*) sulle 17 fedecommittenti ancora nel Settecento. Nel caso dei patrizi la consistenza aumenta, con 8 *nomina* sui 12 complessivamente attivi. Ancora più alto il numero delle famiglie dei *nobili* che inseriscono cartelle di debito pubblico nei loro fedecommissi, 9 sulle 15. I valori più alti sono espressi adesso dalle famiglie di meno antica fortuna, ma anche il nucleo storico continua a diversificare i propri investimenti fedecommissari su due piani fondamentali, quali la proprietà terriera e il debito pubblico. Alle cartelle dei *luoghi di monte*, nonostante il loro interesse venga abbassato sensibilmente dalla metà degli anni '20³⁵, s'interessano di meno i *patrizi* che a fine Seicento erano imposti per quote inferiori di ricchezza (38.000 scudi). Ma sul capitale finanziario si tornerà tra breve, conducendo un'indagine ravvicinata su determinati casati o raggruppamenti di essi.

3.3 «Destino agricolo della Toscana», accrescimento della pressione fiscale, riduzione degli interessi sul debito pubblico e fedecommissi

Come è noto fu nel Settecento che giunse a compimento quel processo di investimento massiccio dei capitali nella terra quale «approdo cauto e sicuro», in una configurazione sempre più chiara ed univoca dell'agricoltura come cardine del sistema economico³⁶. Proprio allora tuttavia la politica fiscale dei granduchi rivela invece un'accentuata pressione sui patrimoni, in particolare sulla proprietà immobiliare terriera e sui luoghi di monte, le due forme di ricchezza fedecommissaria privilegiata. La prima viene sottoposta ad un più intenso prelievo con le imposte straordinarie rappresentate dalle *collette universali* (1692 e anni successivi), i secondi subiscono una netta riduzione degli interessi, passando dall'8,5% offerto da Ferdinando I nel 1591, al 6% stabilito con la fondazione del *Monte vacabile*, nel luglio 1692, al 4% dato dal *Monte non vacabile*, istituito da Cosimo III nel 1706 nella difficoltà di far fronte al precedente prestito, fino ad arrivare al 3,5% generale del *Nuovo Monte Comune* nel 1725³⁷. In questa diminuzione d'incentivi all'investimento in effetti pubblici, invero molto graduata e scandita, quello che più immediatamente si riflette nella ricerca sui

35 Per raggiungere il 3% nel 1739 (L. DAL PANE, *La finanza toscana...*, cit., p. 54).

36 P. MALANIMA, *Firenze tra '500 e '700...*, cit., pp. 254-256.

37 G. PANSINI, *Per una storia del debito pubblico e della fiscalità al tempo di Cosimo III dei Medici (il Monte del sussidio vacabile e le collette universali)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III...*, cit., pp. 295-317, in particolare pp. 300-1, 316-317). Il fenomeno della riduzione degli interessi sul debito pubblico a inizio Settecento fu comune anche ad altri Stati *italiani*, quali lo Stato della Chiesa (F.P. CASELLI, *Il buon governo. Storia della finanza pubblica nell'Europa preindustriale*, Torino, 1997, p. 242).

fedecommissi è che la tendenza all'investimento conservativo non rallenta, semmai si presenta sotto forme leggermente diverse, fatto salvo un interesse privilegiato per le proprietà terriere. Specchio di ciò finisce per essere l'istituto di deroga alle disposizioni fedecommissarie concesso dal tribunale del Supremo, a richiesta degli interessati – la *surroga* –, la quale tende a indicare con chiarezza non assoluta, ma con sufficiente trasparenza, alcune delle «nuove» tendenze fedecommissarie. Il Settecento è comunque un secolo che porta con sé consapevolezze differenti. È lecito domandarsi in che misura tutto ciò si sia riflesso, se così è stato, sui fedecommissi; e in che misura il meccanismo di vincolare in perpetuo beni di per sé già immobili abbia registrato la consistente diminuzione dei tassi sui luoghi di monte.

Nel pensiero degli economisti toscani in quegli anni si faceva sempre più strada l'idea della liberalizzazione del commercio dei grani, anche se i nuovi sovrani all'inizio del loro governo continuarono a servirsi della vecchia e molto utile politica vincolistica³⁸. Così, nella prospettiva del superamento delle barriere doganali e nel più ampio senso di una diversa progettazione economica della tradizionale politica annonaria, la terra finiva per costituire sempre e forse ancor di più un bene appetibile. La Toscana venne dunque percepita all'inizio del Settecento come una regione sostanzialmente agricola, dove il ritorno alla politica protezionistica di un sistema industriale che aveva ormai compromesso le sue manifatture eccellenti aveva lasciato il posto ad una programmatica fiducia nelle potenzialità agricole³⁹. Per quanto variabile fosse il valore della terra, come bene attestano i decimari, si ha comunque un consistente spostamento di capitali verso gli acquisti fondiari⁴⁰. Vincolare le terre era ormai di per sé una pratica eminentemente tradizionale. Nel Settecento l'elemento di novità era semmai costituito dalla tangenza tra l'uso consolidato e la più marcata consapevolezza che questa scelta significasse attuare un investimento assai accorto, suggerito dalla stessa osservazione delle condizioni economiche del Granducato, non più ormai terra di finanzieri mercanti, ma, come sosteneva Paoletti, «Stato coltivatore»⁴¹. Insomma, la stessa idea di libero scambio interno ed esterno, poi utilizzata come concetto guida per dimostrare la dannosità del fedecommissato, può aver spinto i proprietari a rinsaldare il legame con le loro tenute in previsione di un ritorno d'utili maggiori che per il passato.

38 F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., pp. 78-79.

39 *Ivi*, p. 77. Cfr. anche il pensiero di Pagnini e Paoletti in merito.

40 Il valore della terra oscilla sensibilmente per la qualità dei terreni, dell'arborato presente, della collocazione, non ultimo dalle condizioni economiche dei contraenti. Comunque nel 1725 disponiamo di un registro con numerose registrazioni di vendita di terreni. I Fazzuoli comprano a Castiglion del Lago alcune terre lavorative, vitate, arborate e querciate, quindi di ottima qualità all'interno dei parametri dell'agricoltura promiscua che caratterizza il sistema mezzadrile toscano. Il prezzo in queste transazioni sembra oscillare tra i 25 e i 28 scudi a staio, oppure £ 1,3 al m² circa (ASFi, *Libri di commercio*, 3999, *numerazione provvisoria*, c. 27).

41 Cfr. P. CUSTODI (a cura di), *Economisti classici italiani*, vol. XX, *Opere di G. Paoletti*, Torino, 1, p. XVI del saggio di O. Nuccio presente nel volume.

Per quel che riguarda i *luoghi di monte* non sembra invece debba sorprendere troppo che la riduzione dei tassi non abbia avuto effetti diretti sull'entità del capitale vincolato, che al contrario si presenta quasi raddoppiato, questo almeno fino al 1750. Indubbiamente il valore reale da noi accertato degli effetti pubblici fedecommissi andrebbe corretto verso il basso se si tiene conto dell'indice d'inflazione, superiore al 30% tra il 1564 il 1712⁴²; così i quasi 400.000 scudi investiti nel Settecento scenderebbero a circa 120.000, se rapportati al valore effettivo di lire 10 che la moneta d'oro aveva nel 1564. Un'ulteriore correzione, di segno opposto, andrebbe tuttavia fatta qualora si considerasse il valore di mercato delle cartelle, superiore ai 100 scudi nominali, con una rivalutazione del 15% che li porterebbe in questo caso a circa 460.000, pari a 138.000 scudi non svalutati⁴³. Il contesto economico generale offre dei chiarimenti. Dal 1700-1710 la crisi produttiva del settore della lana e, in misura minore, quella serica, si accentuano rispetto al lento declino secentesco: dalle 6.000 pezze annue prodotte alla metà del secolo precedente, si passa alle 2000 del 1729. Ancora più significativa è la caduta dei commerci, dove i dati rivelano come gli investimenti dei fiorentini nelle accomandite operanti fuori Firenze scompaiano alla metà del XVIII secolo, dopo essersi ridotti sensibilmente proprio nel 1700-1710, per dirigersi su quelle operanti soprattutto all'interno del Granducato⁴⁴. Specchio esemplificativo del ritiro dei capitali dall'industria e commercio è ancora una volta costituito dalla famiglia *Riccardi*, che, con la progressiva riduzione dei profitti dell'industria Frescobaldi dopo il 1724, cui partecipava come accomandataria, ritirerà del tutto le proprie quote nel 1731. In precedenza la forma ancora meno impegnativa del prestito si era sostituita a quella dell'investimento in accomandita, con cui una parte del capitale veniva sottratto al movimento più remunerativo dei profitti e condizionato a quello meno redditizio del semplice saggio di interessi. Se nel 1718 il capitale investito nell'accomandita Frescobaldi pari a 75.000 scudi si componeva di soli 9169 scudi di credito, l'anno successivo scendeva a 40.000 con un aumento dei prestiti a 20.000 scudi. Più in generale, tra il 1700 e il 1725 i *Riccardi* riducono del 50% le loro partecipazioni alle attività di banco, commercio e industria (da 151.394 scudi a 106.000)⁴⁵. E questo appare tanto più significativo se si considera che le ricchezze provenienti dal commercio, dal cambio, dal prestito e dai censi non erano sottoposte a tassazione alcuna fino alla prima Colletta universale del 1692. È solo da allora che il portafoglio dei *Riccardi* assume una connotazione prevalentemente

42 *Notizie del fiorino d'oro*, cit., p. 5. Così come tra il 1530 e il 1608 il fiorino (scudo) d'oro passa da 7 lire a 10 lire 3 soldi e 4 denari (*Ibidem*) con una svalutazione del 42%.

43 Succedeva a Firenze come a Roma che le cartelle fossero vendute al prezzo di 110, 112 o 115 scudi (C.L. MONTESQUIEU, *op. cit.*, p. 179).

44 In merito P. MALANIMA, *Firenze tra '500 e '700: l'andamento dell'industria cittadina...*, cit., pp. 248-250.

45 IDEM, *Patrimonio, reddito, investimenti, spese di una famiglia dell'aristocrazia fiorentina nel Settecento...*, cit., pp. 239-240; IDEM, *I Riccardi di Firenze*, cit., pp. 215-217.

immobiliare, ed è anche in questa congiuntura che vengono istituiti nel 1715 da Francesco *Riccardi* la doppia primogenitura e fedecommissa.

D'altro canto il ritiro dei capitali dalle attività commerciali e finanziarie può essere verificato per alcuni casati e non certo per altri. In un medesimo torno di tempo famiglie come i *Pasquali* o i *Gerini* sembrano continuare a investire in operazioni commerciali e finanziarie su scala internazionale: in particolare i registri contabili *Gerini* suggeriscono che la famiglia costruì la sua fortuna con l'attività di cambio, prestito e commercio di seta proprio tra l'ultimo decennio del '600 e i primi decenni del secolo successivo⁴⁶. Non è da escludere che l'intraprendenza commerciale coincidesse con precise fasi della storia dei singoli casati, quelle in cui si costruiva la ricchezza familiare e si era più propensi ad assumere rischi finanziari in previsione di maggiori possibilità di guadagni.

I *Riccardi* da parte loro negli atti sostitutori istituiti ex novo spostarono capitali ben diversamente collocati, come sembra evidente se si considera che al consistente blocco di terre e poderi immobilizzati in precedenza si aggiunsero allora 84 poderi⁴⁷. Sempre nel 1720 i *Salviati* presentano una composizione del loro patrimonio sbilanciata per il 78% nell'immobilizzazione di case e terreni, per un valore di 1.194.047 scudi. Insieme ai *Riccardi*, i *Salviati* possedevano in Toscana qualcosa come 5.824 ettari (21.000 Km²), quasi l'1% di tutta la superficie del Granducato; la proprietà dei *Riccardi*, poi, sembra quasi del tutto fedecommissa⁴⁸. Che la proprietà terriera tendesse ad essere sottoposta massicciamente a vincoli sembra dedursi anche dal caso dei *Corsini*, i cui beni vincolati da sei atti fedecommissari ammontano nel 1765 a 776.615 scudi contro 182.778 di beni liberi⁴⁹. Non è escluso che a questa regionalizzazione dell'economia toscana contribuisse la forte e progressiva svalutazione in corso tra Cinque e Settecento della moneta corrente rispetto a quella d'oro, che proprio ad inizio '700 raggiunse i massimi valori. I produttori fiorentini, senza aver operato né modifiche nella struttura produttiva né in quella della qualità di manufatti tradizionalmente di lusso, avrebbero così dovuto comprare materie prime dai costi nettamente maggiorati rispetto a quelli di fine Cinquecento, da esitare in un mercato internazionale ormai

46 Si veda in particolare i registri di prestiti e cambi del marchese Carlo (1662-1673) e, dopo la morte di lui, quelli di Ortensia Della Gherardesca sua vedova (1695-1735). Cfr. ASFi *Archivio Gerini*, num. provv. 4674, 4694, 4667 e 4654, 3430, 3436 (questi ultimi tre a nome di Ortensia).

47 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4090, fasc. 119

48 Questi i dati forniti da V. PINCHERA, *I Salviati: un patrimonio tra Toscana e Stato Pontificio...*, cit. pp. 854-857. Un confronto di massima da noi effettuato sui diversi, e non sempre chiari, decimetri della famiglia Riccardi, sembra suggerire quantomeno una sovrapposizione molto forte tra il complesso delle proprietà decimate e quelle fedecommesse (pari a 1030 unità).

49 A. MORONI, *Le ricchezze dei Corsini...*, cit., p. 264. Noi sappiamo che a questa cifra corrispondevano 212 capi di beni, inclusivi di 3 ville e 113 poderi, oltre a 1 mulino ed altri beni di minor valore (ASFi, *Magistrato supremo*, 4038, 140).

orientato verso i prodotti a basso costo d'Inghilterra Fiandre, Olanda e Francia⁵⁰. Tutto ciò, se può aver enfatizzato la tensione agli investimenti conservativi, primo fra tutti il fedecommesso, sembra aver portato ad un spostamento di questi capitali verso i titoli di debito pubblico, esentasse e dall'interesse sicuro, anche se basso, all'interno di un regime fiscale che invece tra Sei e Settecento sembra colpire in maniera accentuata la terra e le attività ad essa connesse⁵¹. Waquet, se da un lato ha cercato di verificare su basi concrete la leggenda nera della fiscalità nell'epoca di Cosimo III, del regno di questo sovrano ha chiaramente dimostrato una relativa stabilità economica e, soprattutto, la probante fiducia dei creditori di effetti pubblici nello Stato. In questo senso l'aumento del valore dei *luoghi di monte* fedecommissi può essere determinato anche dalla consapevolezza dei fiorentini che il loro sovrano adempiva regolarmente ai suoi impegni finanziari; e sul comportamento degli investitori un simile credito deve avere avuto un'incidenza non minore della riduzione dei tassi. Le verifiche del Waquet peraltro hanno confermato un aumento della pressione fiscale. Pressato dalle richieste di fondi per le truppe asburgiche, il governo di Cosimo III si trovò a percorrere tra la guerra della Lega di Augusta e quella della Successione spagnola, la duplice strada di un inasprimento fiscale e di una crescente emissione di effetti pubblici. Le «collette» e «imposizioni universali» che si succedettero nel 1692, 1707, 1710, furono l'effetto di una subordinazione politica all'Austria che il Granducato avrebbe pagato con 1.650.000 scudi alla data del 1720⁵². Queste imposizioni rappresentano non tanto un prelievo vessatorio quanto un sicuro aumento della fiscalità sugli immobili, in aggiunta alla decima tradizionale con cui si esprimeva la solidarietà fiscale tra aristocrazia e Stato. Se tuttavia la base sociale imponibile per la decima si limitava ai soli cittadini di Firenze e del contado, le collette si applicavano a tutti gli abitanti del Granducato, fatti salvi coloro che avessero una rendita *complessiva* di scudi 100. Ne erano quindi esclusi tutti coloro inseriti come contadini nel sistema mezzadrile, che costituiva la struttura economica portante dello Stato, e coloro che in genere come pigionali o altro non arrivassero a guadagnare «con le loro fatiche e sudori» scudi 35 l'anno⁵³. Per quanto attiene alla tipo-

50 Sulle supposte cause della perdita dei mercati internazionali da parte dei commercianti italiani si veda sinteticamente G. DELILLE, *Economie, démographie et comportement sociaux*, in *L'Italie au XVII^e siècle...*, cit., pp. 146-149; e P. MALANIMA, *Firenze tra '500 e '700: l'andamento dell'industria cittadina...*, cit., pp. 243-244.

51 Tassa delle farine, tassa delle bestie dal piè tondo, tassa del mezzo per cento, ben rappresentano questo inasprimento del regime fiscale sulla proprietà signorile, senza contare il 15% annuo che la *Decima* direttamente decurtava sulla rendita annua. È infine noto quanto l'alto numero di dogane interne gravasse sul commercio dei prodotti agricoli e sui guadagni dei produttori/possidenti (cfr. A. CONTINI, *La riforma della tassa sulle farine (1670-1680)*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III...*, cit., pp. 242-246).

52 J.-C. WAQUET, *Le Grand-Duché...*, cit., pp. 89-105.

53 Ne erano esenti «tutti i lavoratori, puri mezzaioli, che non abbiano altra entrata, lucro e guadagno che la sola metà del frutto che ricavano dal solo podere che è tenghino a mezzo dai loro padroni e non altrimenti, siccome anche restino eccettuati quelli che con le loro fatiche e sudori [...]» (G. PANSINI, *Per una storia del debito pubblico...*, cit., p. 298).

logia della ricchezza imponibile, a differenza della decima che toccava la sola rendita dei beni immobili (case, palazzi e terreni), la nuova colletta riguardava

ciascheduna persona [...] tanto della città di Firenze che del restante di questi felicissimi stati sopra tutta la vera, reale e giusta rendita entrata et utili che annualmente et a capo d'anno ricavi dai propri beni stabili, da censi, livelli, da frutti di Monti, da traffichi, negozi cambi, provvisioni, denari contanti e da altri guadagni, etiam industriosi, di qualunque sorte e specie generalmente e per ogni cento scudi a che ascenda simile annua entrata [...] ⁵⁴.

Non si trattava quindi di un attacco alle prerogative della nobiltà e del gruppo dei maggiorenti. Ancora alla fine della dinastia medicea si salvaguardavano gli interessi dell'*élite* secondo una politica che aveva rappresentato tanto una delle pietre angolari nella costruzione del governo mediceo, quanto un freno alla mobilità sociale «di vertice» che altrove aveva trovato certo miglior terreno. Non a caso questa forte incidenza dell'aristocrazia era ben tangibile nei nomi di coloro che ricoprivano ancora nel Settecento le principali magistrature: ad esempio da Neri *Da Verrazzano*, titolare dell'importante ruolo di *Depositario generale*, preceduto nella carica dall'emergente Francesco *Feroni* (1675). Ma questa cooptazione dell'aristocrazia al centro del potere si riscontra tanto nell'amministrazione che nella diplomazia. Qui, ancora negli anni di Cosimo III, ritornavano i nomi del marchese *Bartolomei*, inviato di Toscana a Vienna anche sotto Giangastone, del senatore *Panciatichi*, segretario di stato di Cosimo III, o del marchese *Rinuccini*, inviato straordinario a Londra e Parigi sempre durante il medesimo regno ⁵⁵. Se la dinastia dei Medici sovrani si estingueva con Giangastone il consiglio di reggenza per Francesco Stefano confermava la lunga tradizione di vertice dell'aristocrazia, qui rappresentata dal marchese Carlo Ginori, Giovanni Antonio Tornaquinci, il priore Luigi Giraldi (morto nel 1738), il marchese Carlo Rinuccini, Tommaso Del Bene e dal cavaliere Gaetano Antinori in veste di segretario, che si aggiungevano al Richecourt e al Craon ⁵⁶.

Fino al declinare del secolo XVII le imposte sui consumi e i dazi sul commercio, come si è visto, avevano rappresentato una voce d'entrata più consistente rispetto alla decima che, secondo i calcoli di Stumpo, arrivava a coprire soltanto il 10% delle entrate statali. Lo studio della tassa delle farine, trasformata da imposta su uno specifico e fondamentale consumo come quello del pane e in particolare sulla sua macinatura, in testatico, ci informa come questo tipo di prelievo avesse un'incidenza del 30% sulle entrate della *Depositeria*. Secondo i bilanci fatti stilare da *Feroni* nel 1674, la tassa si traduceva in 190.000 scudi su 596.479 (media quinquennale 1675-

54 *Ivi*, p. 297.

55 E. ROBIONY, *Gli ultimi dei Medici e la successione al Granducato di Toscana*, Firenze, 1905, pp. VII; 15.

56 F. DIAZ, *I Lorena in Toscana...*, cit., pp. 12-14.

1679). La decima riusciva invece ad incamerare 50-60 mila scudi annui⁵⁷. Dalla fine del XVII e agli inizi del secolo successivo le imposte dirette comunque tesero in varia forma a crescere. La percentuale di rendita tassata al duca Luigi Strozzi e ai suoi ereditieri tra 1692 e 1726, calcolata sul prelievo straordinario – non comprensivo quindi del 15% della *Decima* – risulta di 852 scudi su 11.000 di rendita complessiva per il 1708-1711, contro i 107 su 14.000 del 1692-1707⁵⁸.

L'altro strumento di drenaggio delle risorse adottato insieme all'inasprimento della fiscalità, fu la tradizionale collocazione di titoli di nuovi Monti, operazione che si rivelò un successo, e non solo per l'alto tasso inizialmente corrisposto⁵⁹. Dal 1692 al 1796 furono vendute cedole per più di 3.515.000 scudi, che i fiorentini non sembrano aver ritirato neppure dopo il 1725/6, quando i Monti furono unificati nel Nuovo Monte Comune con interesse ridotto del 3, e 3½%⁶⁰. Il caso dei *Riccardi* ancora una volta sembra rappresentare un andamento generale. Gli investimenti in immobili passano da 835.370 nel 1697 a 1.023.320 nel 1719, a fronte di una riduzione di capitali nell'industria da 161.920 scudi a 110.250; i *luoghi di monte* invece passano da 57.900 a 137.130, mentre i più remunerativi ma rischiosi *cambi* crescono in misura nettamente minore da 67.500 a 80.000⁶¹. I *Salviati* non furono da meno: nel 1720 solo il 3% del loro patrimonio pari a oltre 46.000 scudi era rappresentato dal capitale finanziario⁶². Tuttavia, come ha notato Moroni, la più elevata sensibilità degli investimenti finanziari a fattori congiunturali, rende ragione di come non vi sia omogeneità non solo tra famiglie diverse ma anche all'interno della stessa casa. Per quanto si tratti di anni successivi a quelli che circoscrivono la nostra ricerca, tra il 1758-1763 e il quinquennio 1791-1796 varia sensibilmente la percentuale dei capitali investiti in luoghi di monte della famiglia Ginori, dal 34,1 al 1,3% delle entrate complessive. Così a fine '700 può ben succedere che il 44% del patrimonio della famiglia *Grifoni* sia investito in beni mobili⁶³.

Questo non significa, come gli studi di Litchfield hanno dimostrato, che la partecipazione della nobiltà fiorentina alle *accomandite* non restasse in termini assoluti considerevole ancora nel secondo ventennio del '700. Testimonia invece di come una diminuzione degli investimenti registrata già all'inizio del XVIII (circa 450.000 scudi) rispetto al 1662 (1 milione di scudi) trovi una correlazione con altri tipi di speculazioni più tradizionali, meno rischiose, e dirette all'interno dell'economia del Granducato⁶⁴.

57 A. CONTINI, *La riforma della tassa delle farine (1670-1680)*..., cit., pp. 242-243.

58 J.C. WACQUET, *Le Grand-Duché*..., cit., pp. 109-110.

59 G. PANSINI, *Per una storia del debito pubblico*..., cit., pp. 300-301.

60 J.C. WACQUET, *Le Grand-Duché*, cit., p. 115.

61 F. DIAZ, *Il granducato di Toscana. I Medici*..., cit., p. 394. Il riferimento è tratto dalla tesi di laurea di Malanima.

62 P. MALANIMA, *L'economia dei nobili a Firenze*..., cit., p. 844.

63 A. MORONI, *Antica gente*..., cit., pp. 61-63.

64 R.B. LITCHFIELD, *Les investissements commerciaux des patriciens florentines au XVIII^e siècle*, «Annales (E.S.C.)», (1969), pp. 700-701.

La congiuntura economica internazionale quindi, unita gli effetti della dipendenza politica dei Medici alla Casa d'Austria, portava gli investitori verso la terra, comunque sottoposta a crescenti forme di tassazione, e verso i titoli di debito pubblico dal basso interesse ma non tassabili e garantiti da un sovrano sempre attento ai suoi impegni di debitore. Tutta questa serie di variabili tende a reinserire il fedecommesso al centro del contesto economico, testimoniandone una relativa ricettività, né istantanea né tanto meno evidente, alle contingenze della breve durata. In una società in cui le speculazioni manifatturiere e commerciali non offrivano più le stesse garanzie che per il passato non troppo lontano, la possibilità di bloccare anche fette di ricchezza mobiliare doveva certo costituire una possibilità appetibile per diversificare il portafoglio dei beni perpetuati. Nella sua entità la cifra vincolata da sole cinque famiglie (121.250 scudi), è di rilevante consistenza, se si pensa che il reddito annuo complessivo delle 21 famiglie più ricche di Firenze nel 1770 viene stimato in 220.000 scudi⁶⁵.

La conservazione della ricchezza dei maggiorenti sembra quindi tenere il passo dei tempi, attingendo a tutte le possibilità che le erano offerte. Connotando i loro fedecommessi in senso più marcatamente mobiliare e finanziario, in particolare fino agli inizi del nuovo secolo, e ricorrendo alle *surroghe* quando la cartella di debito pubblico non rappresentava più una scelta conveniente (a ridosso di metà Settecento), i fedecommessari si dimostravano vigili curatori dei propri investimenti sul banco del tempo.

3.4 Il Magistrato Supremo e la possibile alienabilità dei beni: le «surroghe»

Questo atteggiamento di continua attenzione alla conservazione, a prima vista estremamente rischioso per una famiglia che poteva incorrere in immanenti e inevitabili necessità di liquidi e che si vedeva interdetta dal suo stesso patrimonio dalle volontà agnatzie, trovava forse un sostegno e un antidoto nell'elasticità della magistratura cui i fedecommittenti o depositari facevano capo: il *Magistrato Supremo*. La lettura degli incartamenti della famiglie selezionate e di altre ancora dimostra come le autorizzazioni allo scorporo dei beni, significativamente in data successiva al 1750, siano comuni a pressoché tutte le portate. Ciò comporta, per chiarezza, che ogni ramo di famiglia ottiene, nel periodo intercorso tra il primo provvedimento legislativo e l'abolizione definitiva dell'istituto, l'autorizzazione a surrogare uno o più beni veicolati da vari fedecommessi. Sebbene non si sia proceduto ad una schedatura sistematica in merito, questa tendenza è riscontrabile almeno in più della metà dei fascicoli fedecommessari dove ogni plico corrisponde ad un ramo di casato o ad una singola famiglia. Uno fra i tanti casi è rappresentato dall'autorizzazione concessa ai *Del Mazza* sia dagli ufficiali del Supremo che da Federigo da *Montauto*, provveditore del Monte di Pietà, a surrogare scudi 2500 dei loro depositi sul medesimo *Monte* e sot-

65 P. MALANIMA, *L'economia dei nobili a Firenze...*, cit., pp. 832-833.

toposti a fedecommesso⁶⁶. Ma anche i *Pucci* ricorrono agli scorpori temporanei di un pezzo di terra nel 1776 e di un palazzo a Lastra a Signa nel 1778⁶⁷, così come i *Bartolomei*, che surrogano 72 titoli del Nuovo Monte Comune in poderi di ugual valore⁶⁸. Gli *Strozzi* poi nel 1773 e nel 1776 ottengono l'autorizzazione a surrogare imprecisati titoli di credito in terreni⁶⁹. Prima del 1750 invece le *surroghe*, seppur presenti, non sono numerose, riducendosi a soli tredici casi⁷⁰.

Il dato che, a tutta prima, emerge da queste autorizzazioni di scorporo con sostituzione di beni sembra essere, più che il bisogno di liquidi, la tensione ad investire gli effetti pubblici in beni stabili, in sostanza ad irrobustire il fedecommesso più che ad intaccarlo. La circostanza che vi si faccia ricorso soprattutto nel secondo '700 ne costituisce un indizio sufficientemente chiaro. In questo senso la documentazione ci consegna alcune note in cui i lasciti in denaro del *de cuius*, che gli eredi dichiarano di aver investito in altrettante terre fedecommesse dietro esplicita volontà del testatore, sono finalizzati a completare un disegno di stabilità che egli non ha potuto realizzare quando era in vita. Comunque sia la possibilità di surrogare i beni era chiaramente contemplata dalle magistrature di governo, che, assumendosene la discrezionalità, avocavano a sé l'importante funzione di affiancare nella gestione dei patrimoni la propria autorità a quella del testatore⁷¹. In particolare la *surroga* coinvolge soprattutto i titoli di debito pubblico per riconvertirli in terre, ma anche poderi sostituiti con altri di più facile accessibilità, e, più raramente, cartelle del debito con migliori apportate su immobili. Com'è stato sottolineato anche da chi si è occupato dei fedecommissi in altri contesti statuali, è comunque necessario procedere alla lettura documenti delle singole famiglie per ottenere un quadro d'insieme sufficientemente chiaro⁷². I *Feroni* già al 1747 dichiarano uno scorporo di 200 scudi di luoghi di monte per operare dei lavori al loro palazzo di Via De' Serragli, surrogando al fedecommesso le migliori e gli interventi fatti sull'immobile⁷³. In questo caso si

66 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4063, fasc. 45.

67 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4076, fasc. 27.

68 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4038, fasc. 534.

69 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4095, fasc. 92.

70 Appendice 7.

71 La legge disponeva esplicitamente al riguardo: (cap. XXIII) «Apparterrà alle nostre consulte di Firenze e Siena rispettivamente, dopo averne reso conto al nostro consiglio di Reggenza di permettere l'alienazione e ipoteca de' beni fedecommissari, o delle primogeniture, non solamente per la costituzione, o ipoteca de' beni fidecommissi, o delle Primogeniture, non solamente per la costituzione, restituzione e augumento delle doti, ma ancora per gl'alimenti puramente necessari, o per le spese che converrà fare ne' risarcimenti, e miglioramenti de' beni, o per la difesa, o augumento del fidecommissio, o per far qualche permuta o surroga de' fondi» (L. CANTINI, *Legislazione toscana...*, cit., XXV, p. 365. Anche in questo si seguivano le costituzioni piemontesi che servirono da esempio ai legislatori del Consiglio di Vienna.

72 Cfr. E. GENTA, *Fedecommissi e primogeniture in Piemonte...*, cit., pp. 362 e ss.

73 ASFi, *Magistrato Supremo*, 4047, fasc. 51.

ricorre alla *surroga* per far fronte ad esigenze di prestigio, come quando i marchesi *Riccardi* intervengono sulla villa di Castelpulci grazie a imprecisati beni surrogati con decreto del Supremo dell'8 aprile 1732⁷⁴. I luoghi di monte, come si è detto, costituivano il bene mobilitato con più frequenza: i *Pucci* ottengono l'autorizzazione a scorporare nel 1736 23 luoghi e $\frac{1}{2}$ del monte del sale⁷⁵, i *Panciatichi* tra il 1734 e il 1739 surrogano luoghi $38\frac{3}{4}$, $68\frac{3}{4}$, e infine 46 e 11/12 dello stesso monte dalla primogenitura istituita recentemente dal cardinale Bandino *Panciatichi* nel suo testamento del 31 gennaio 1710⁷⁶.

Per far fronte alle loro necessità coloro che ricevevano i beni vincolati avevano la possibilità di venderli, cambiarli, scorporarli, salvo impegnarsi a ricostituire il fondo vincolato nel suo valore originario, e questa possibilità era concessa dal tribunale del Supremo; mentre il fisco esercitava una pressione cadenzata sui passaggi successivi, l'autorità civile s'inseriva in maniera decisiva anche nella storia delle personali disposizioni patrimoniali, accentuando di fatto la flessibilità di un sistema che aveva già nell'atto istitutivo del fedecommesso i margini per una trasmissione patrimoniale adattabile alle circostanze.

3.5 Continuità di comportamenti. La concentrazione dei fedecommissi di famiglia e la localizzazione territoriale dei beni

Anche il basso numero delle surroghe potrebbe indicare che le famiglie erano sostanzialmente soddisfatte dal sistema fedecommissario. Si tratta non a caso di una dinamica di lunga durata con tratti evidenti di continuità attraverso tre secoli su cui, al contrario, il giudizio storiografico presenta forti divergenze, soprattutto in merito alle congiunture storico economiche. Il ricorso alla surroga per le 84 famiglie selezionate compare soltanto 13 volte, di cui una volta sola nel Seicento e in tutte le altre circostanze nell'ultimo periodo, pertanto il rapporto percentuale di questa forma di sostituzione di beni sui 105 fedecommissi istituiti nel tardo '600 e '700 è del 12,6%.

È opportuno considerare più a lungo gli elementi riconducibili alla categoria della continuità: i 105 fedecommissi istituiti nei sessantun anni in questione sono numericamente inferiori ai 131 distribuiti nei settant'otto anni tra 1610 al 1688, ma assai più numerosi dei 64 fondati nei centonove anni tra 1500 e il 1609. Nel '700, almeno quello precedente le riforme, abbiamo il 33,5% dei fedecommissi complessivi campionati⁷⁷.

Secondo questi dati ogni famiglia disporrebbe in media di circa 4 (3,7) fedecommissi. In base al campione risulta tuttavia che il fedecommesso in Toscana inte-

74 Ivi, 4090, fasc. 119.

75 Ivi, 4085, fasc. 92.

76 Ivi, 4075, fasc. 3.

77 Per il prospetto dei fedecommissi tardo seicenteschi e settecenteschi campionati cfr. Appendici 2-3.

ressò sì una gran numero di cittadini almeno benestanti, ma che l'impatto patrimoniale decisivo nella conservazione della ricchezza fu esercitato da un gruppo ristretto di famiglie, coincidenti quasi del tutto con le famiglie più tassate dal donativo del 1688 (le relative eccezioni sono gli *Albizi* e i *Niccolini* che erano comunque imposti per la ragguardevole cifra di 800 scudi). Si tratta, per i *titolati*, dei *Bardi* (1.380 scudi), *Capponi* (1.902), *Corsini* (in assoluto i più ricchi di beni immobili con 2.095 scudi di donativo), *Salviati* (1.500), *Rinuccini* (1.300), *Riccardi* e *Strozzi* (entrambi 1.500), *Pucci* e *Torrigiani* (1.200), *Franceschi* (1.300), *Tempi* (1.000). Per i *patrizi*, spiccano i nomi dei *Palmieri* (600), *Marucelli* (500) e *Panciatichi* (300), mentre tra il ceto dei nobili si segnalano quelli dei *Feroni* (1.200), *Ximenes* (900), *Castelli* (800), *Pasquali* (750). Ma sulla concentrazione della ricchezza fedecommissa torneremo più oltre.

Per quello che attiene invece la continuità dimostrata del sistema fedecommissario così come lo adottarono i fiorentini, era possibile limitare di molto il divieto d'*alienazione* sancito da chi aveva disposto il fedecommesso. Un ulteriore elemento che ancora nel '700 connota il fedecommesso del patriziato fiorentino – così come quello veneziano⁷⁸ – è rappresentato dalla divisione *ab origine* dei beni tra tutti i figli chiamati eredi fedecommissari. Questa trasmissione paritaria è evidente già nel Seicento e prosegue anche il primo cinquantennio del Settecento qui esaminato. A fronte della diffusa e documentata opinione che il Seicento sia stato il secolo d'oro della primogenitura⁷⁹, per la Toscana gli incartamenti hanno sì rivelato un maggior ricorso al fedecommesso primogenitoriale rispetto al secolo precedente, che rimane però subalterno al fedecommesso *dividuo*, con cui appunto si ripartivano i beni tra tutti i figli. Viene così a cadere naturalmente una delle critiche ricorrenti della letteratura settecentesca, laddove si pensava che fosse il fedecommesso a ridurre in miseria i cadetti esclusi dall'eredità⁸⁰.

A dare ancor più l'idea di una divisione naturale sufficientemente equilibrata della ricchezza concorre il fatto che le stesse famiglie che utilizzavano la primogenitura, diversificavano i percorsi ereditari fondando, magari in contemporanea, uno o più fedecommissi a favore degli ultrageniti. Ciò accadeva non per solo per i *Riccardi*, il cui caso è stato ormai reso celebre, ma anche per i *Pucci*, gli *Acciaiuoli*, gli *Ximenes*, i *Feroni*, gli *Ambra* e i *Pasquali*. Non è casuale che successivamente alla legge del 1747 furono propri i fedecommissi dividui ad essere aboliti per primi con *motuproprio* del 14 marzo 1782.

78 Accomunati entrambi da un'antica matrice civile comunale. Sulla distinzione tra un'Italia caratterizzata dagli istituti feudali (Piemonte, Stato della Chiesa, Italia del sud) ed un'Italia comunale ci riferiamo a G. CHERUBINI, *La proprietà fondiaria in Italia nei secoli XV e XVI nella storiografia italiana*, «Società e storia», 1 (1978), pp. 10-11. Per le pratiche trasmissorie dei patrizi veneziani, cfr. J.C. DAVIS, *Una famiglia veneziana...*, cit., pp. 121-123.

79 L. TRIA, *op. cit.*, p. 14.

80 Si tratta di uno dei *topoi* della critica settecentesca (cfr. fra gli altri il pensiero di Marco Ferro, in J.C. DAVIS, *Una famiglia veneziana...*, cit., pp. 179-180).

Se dunque gli elementi che strutturalmente connotano la sostituzione fedecommissaria sono individuati nei concetti di *inalienabilità, indivisibilità, vincolo ad una famiglia, ordine prestabilito di successione*⁸¹, la lettura di un consistente numero di fedecommissari e dei testamenti ad essi allegati, ci porta a considerare come inderogabile tra le quattro caratteristiche la volontà di fissare un ordine di successione rigidamente determinato. Ad essa si affianca, semmai, la tensione sempre esplicitamente ripetuta alla *perpetuità* di tali vincoli, che non necessariamente si dirigono o restano operanti nella famiglia di appartenenza. Sovente ribadito nei testamenti è infine il divieto di *detrazione*, inteso come divieto di accedere a quegli istituti tramandati dal diritto romano o comune che *ab origine* consentivano a tutti gli eredi, fedecommissari o meno che fossero, di appropriarsi di una quota libera della ricchezza (*legittima, falcidia, trebellianica*)⁸². Sul rispetto di questi vincoli le carte, come è ovvio, tacciono, e l'attenzione dovrebbe semmai spostarsi sul momento giudiziario in cui il *Magistrato Supremo* era chiamato a esprimersi sulle infinite cause – in questo caso i pensatori del Settecento avevano colto nel segno – che i dichiaranti avevano con coeredi o altri contendenti.

La documentazione ha permesso di far emergere con chiarezza sufficiente come il sistema di trasmissione della ricchezza, apparentemente rigido nella parte dispositiva dei testamenti, in concreto beneficiasse della duttilità offerta dalle stesse magistrature statali. Sostenuto da questi correttivi e da un'attitudine alla divisione del patrimonio fra tutti figli tipica dell'antico diritto germanico, il fedecommissario in Toscana si presentava ampiamente utilizzato alla vigilia delle riforme lorenese. Numerose famiglie del campione che godevano ormai per tradizione di uno o più vincoli sostitutori, ancora nel Settecento ricorrevano alla *canonizzazione* dei beni per fedecommissario (il termine estremamente significativo viene usato più volte; ad esempio dagli *Altoviti*).

Sulla base di questi dati, due questioni s'impongono con più chiara evidenza: la prima è se, sul piano sincronico, questa *leadership* dei *titolati* relativamente alla consistenza del blocco dei beni venga confermata nel Settecento; l'altra è verificare, sia nel secolo dei lumi che nei precedenti, quale sia stato l'impatto complessivo sui beni fedecommissari da parte dei casati più ricchi in ogni rispettivo ordine del campione. Il primo quesito definisce un quadro della ricchezza fedecommissaria in cui i *titolati* investono in misura nettamente maggiore nella conservazione perpetua dei beni: i loro 463 *poderi* sono superiori alla somma di quelli fedecommissari dal resto del *patriziato*, dai *nobili* e dai *cittadini*, che raggiungono rispettivamente le 145, le 165 e le 31 unità. Alle 53 *ville* di chi deteneva il titolo nobiliare corrispondono le 19, le 18 e le 8 *ville* di chi apparteneva agli altri tre gruppi (*patrizi* privi di titolo, *nobili*, *cittadini*) per un totale di 45 residenze signorili. Ancora in questo secolo, dopo trecento anni di consolidata affermazione, anche il bene archetipico di questa preminenza, il

81 N. LA MARCA, *La nobiltà romana...*, cit., 1, p. 22.

82 In merito a tali diritti cfr. *supra*, parte I, cap. 3.1.

palazzo cittadino, per quanto fedecommesso in misura minore rispetto ai secoli precedenti, era prerogativa dell'*élite* in 5 casi e in due soltanto degli altri ceti. Gli immobili extraurbani li vedevano ancora eccellere sugli altri gruppi con 135 unità contro le 51, 31 e 2 degli altri spaccati sociali considerati nell'ordine solito. Per *le terre non appoderate* si ha una dislocazione di 401 «campi», «prese» e «pezzi di terra» per il gruppo guida, seguito dagli altri nella misura di 137, 290 e 93. Per non appesantire eccessivamente l'esposizione si conclude questo confronto con le *strutture produttive*; ebbene esse sono appannaggio in 43 casi dei titolati, in 21 dei patrizi, in 15 dei nobili contro nessuna dei cittadini.

I *titolati* quindi detenevano una quota di ricchezza maggiore e allo stesso tempo imponevano i modelli di costume, di abitudini e di strategie economiche che finivano per coinvolgere i gruppi emergenti o di minor rilevanza sociale⁸³.

Questa concentrazione sarebbe tuttavia ancora non del tutto significativa, se non si considerasse in che misura le famiglie più tassate a fine '600 detenessero, nell'ambito del loro stesso ceto, un monopolio dei beni fedecommissari. Se si esclude la categoria dei semplici *cives*, non può colpire come, fin dal gruppo dei *nobili*, i quattro nomi più facoltosi, *Feroni* e *Ximenes* – che avevano costruito le loro fortune fuori dai confini del granducato – nonché *Castelli* e *Pasquali*, siano detentori di una quota assolutamente rilevante della ricchezza fedecommessa dal loro ceto.

I *Feroni* con i loro 32.375 scudi in cartelle di debito pubblico coprivano il 21,9% del capitale finanziario vincolato nel Settecento da tutti i nobili, (147.750 scudi), mentre rispetto alla quota dei titoli di Stato bloccati nel secolo da tutti i gruppi campione (399.397) raggiungevano l'8%. I luoghi di monte fedecommissi in casa *Feroni*, assieme a quelli degli *Ximenes* (97.025 scudi, pari al 17,2% del capitale finanziario totale settecentesco) e ai 1000 scudi dei *Pasquali* arrivano a comporre la quota di 130.400 scudi. Le quattro famiglie in questione monopolizzano quindi il capitale finanziario fedecommesso da tutti i nobili qui selezionati per l'88,2%, quello complessivo di tutti e quattro i ceti per il 32,6%. Le restanti 17 famiglie detengono infatti solo 17.350 scudi di cartelle dei monti fedecommesse, pari all'11,7% del capitale complessivo bloccato dai nobili e al 4,3% circa di quello settecentesco nel comples-

83 Martelli individua nella famiglia *Guerrini* di Marradi una delle «vittime» di questi modelli di comportamento (*Il viaggio in Europa di Pietro Guerrini (1682-1686)*, Edizione della corrispondenza di un inviato di Cosimo III dei Medici, I, Carteggio con Apollonio Bassetti, Firenze, 2005, specie il cap. 2, *Guerrini di Marradi. Al servizio dei Granduchi con la penna e le armi*, pp. XXXV-LVII). Ringrazio l'autore per avermi fatto leggere parti del dattiloscritto relativo alla corrispondenza del viaggio di Pietro Guerrini in Europa, in corso di pubblicazione a sua cura. Seppur con diverse finalità aderivano a questi canoni sia notabili del contado che le famiglie cittadine di modesta origine in possesso di ricchezze non certo paragonabili a quelle dei *Corsini* o dei *Salviati*, e pensiamo ai *Cappiardi* o ai *Cantucci*. Sui *Cantucci* e l'utilizzo dei fedecommissi cfr. F. MARTELLI, *La fattoria di Capezzana e i Cantucci: storia di un'azienda e di una famiglia*, in *Carnignano e Poggio a Caiano. Agricoltura, proprietà e territorio fra Medioevo ed età contemporanea*, Firenze, 2001, pp. 107-108; per i *Cappiardi* si veda M. PACINI, *Tra acque e strade. Lastra a Signa da Pietro Leopoldo al Regno d'Italia*, Firenze, 2001, pp. 186-187.

so. Meno marcato, seppur consistente, appare il loro impatto sulla proprietà terriera: **63 poderi** per tutte e quattro le famiglie su un totale del loro gruppo di **165**, pari al **38,1%**; le *ville* sono 13 sulle 18 dei *nobili* e sulle 114 complessive, con percentuali del **72** e dell'**11,4%** rispettivamente. Per gli *immobili urbani* le percentuali si abbassano, abbiamo infatti 12 edifici con percentuali del **24%** (totale 50) e dell'**8,6%** (totale 139).

Le disposizioni dei quattro nuclei familiari, durante il tardo Seicento e la prima metà del Settecento, privilegiano nettamente il capitale finanziario, distinguendosi però anche per concentrare nelle loro mani la maggior parte delle terre appoderate e delle ville fedecommesse da chi avrebbe avuto il loro stesso status giuridico-sociale. Resta da chiedersi se le dimensioni di questa preminenza subiscano delle variazioni qualora l'analisi si dispieghi su tutto il periodo considerato (1500-1750). Sembrerebbe in realtà trattarsi di un'emergenza piuttosto tarda, consolidata a fine Seicento. Nel '600 infatti solo i *Pasquali* e gli *Ximenes* sono attivi con atti sostitutori, mentre nel secolo precedente l'unico fedecommissario istituito dal gruppo è quello d'Andrea *Pasquali*.

In quasi tre secoli la proprietà terriera vincolata delle quattro famiglie ammonta complessivamente a **249 poderi** (109 nel Settecento più 140 negli altri secoli) su **344**, le ville a 21 (13 nel Settecento e 7 bloccate in precedenza) su 49, con valori percentuali assai elevati sui medesimi beni fedecommissari da *tutti* i nobili: **72,3%** e del **40,8%**. Fra gli immobili urbani risultano 15 case in Firenze (12 nel Settecento e 3) su 77 complessive con percentuale del 19,4%. Più consistente il blocco degli immobili extraurbani: 97 su 131 (valore del 74%); è a queste quattro famiglie che va attribuito un forte spostamento d'interesse verso gli immobili situati nel contado. Chiude quest'analisi molto settoriale il calcolo del capitale finanziario; si tratta di **159.575 scudi** (130.400 del Seicento + 29.175 del Cinquecento), pari all'**80,3%** dei luoghi di monte fedecommissari da quel ceto in tutto l'arco temporale (198.575).

L'affermazione di queste quattro famiglie ha i suoi frutti più maturi nel Seicento. Nel corso del Cinquecento né i *Castelli* né i *Feroni* figurano come fedecommissari o fedecommissari, tuttavia, un secolo dopo, monopolizzano percentuali superiori talvolta al 50% della ricchezza veicolata dalle altre 17 famiglie del loro stesso ceto.

Per i *patrizi* non titolati si definisce un approccio diverso. Seguendo lo stesso schema, risulta che i nomi più tassati nel 1688 – *Marucelli*, *Palmieri* e *Panciatichi* – hanno esaurito in quest'ultimo periodo la loro *verve* fedecommissaria. Solo i *Panciatichi*, infatti, risultano attivi e veicolano nel complesso 6 ville, 47 poderi, 92 terre sparse, 1 immobile urbano, 15 immobili extraurbani e 10.400 scudi in cartelle di debito pubblico. Ciononostante nel Settecento, rispetto agli altri patrizi, ai *Panciatichi* attiene il 48% degli immobili situati fuori da Firenze (localizzati soprattutto nella città di Pistoia di cui erano originari). I *poderi* sono invece monopolizzati per il 32,4%, le *terre sparse non appoderate* per il 67%, le case situate a Firenze per il 6,2%; maggiore la concentrazione dei *luoghi di monte* con **10.400 scudi** sui **99.597** del totale del ceto nel tardo Seicento e Settecento (10,4%) e i **399.397** complessivi di tutti e quattro i ceti, corrispondenti al 2,6%.

Il venir meno della spinta fedecommissaria delle tre schiatte nell'ultimo scorcio del periodo esaminato, suggerisce di volgere lo sguardo ai decenni precedenti il donativo del 1688 che, di fatto, attribuisce loro una posizione di rendita considerevole. Tutte stabiliscono vincoli sul patrimonio nel corso del Seicento, mentre i soli *Panciatichi* e *Marucelli* nel secolo precedente⁸⁴.

Nel complesso, *su tutto l'arco cronologico considerato, Marucelli, Palmieri e Panciatichi* bloccano 77 unità poderali, con valore percentuale sul totale dei poteri spettanti ai *patrizi* (339) del 22,7%, contro il 75% dei poteri delle restanti 17 famiglie. Si tratta quindi di un indice di concentrazione relativamente basso. Le *terre non appoderate* ammontano a 175 (83 riguardano il '500-'600, 92 il Settecento) che sul dato totale espresso dal '500 al '700 (364) rappresentano un valore decisamente più alto di quello delle terre appoderate, 48%. Gli *immobili* situati a Firenze sono 16 (15 nel '500-'600 e 1 nel Settecento). In città, su un totale di 93 edifici, il 17,2% spetta a *Panciatichi, Marucelli, Palmieri*, l'82,7% agli altri 17 nuclei agnatizi. Le ville si dividono in 10 spettanti all'*élite* contro 24 di tutto il gruppo, espresse in proporzioni del 41,6% e del 58,3%. Il capitale finanziario raggiunge la cifra di 66450 scudi (10.400 fedecommissari nel '500-'600 a cui se ne aggiungono 55.050 nel secolo successivo), condensando gli effetti pubblici complessivi del loro ceto (167.011) nella considerevole percentuale del 39,1%.

La tendenza alla concentrazione appare decisamente più accentuata per le famiglie patrizie che si erano conquistate anche il prestigio di un titolo nobiliare. Gli 8 nuclei di questo gruppo sottoposti a un prelievo più alto nel 1688, vale a dire *Corsini, Rinuccini, Bardi, Riccardi, Capponi, Strozzi, Franceschi e Salviati* (ma *Niccolini, Pucci, Torrigiani e Tempi* presentano donativi comunque altissimi) continuano a rinnovare

84 I *Palmieri* fedecommettono fino al 1636 e non oltre. I due fedecommissari sono quelli di Plautilla Ricci del 25 giugno 1635 e quello di Maddalena Palmieri del 23 gennaio 1636 (ASFi, *Magistrato Supremo* 4080, fasc. 67). I *Marucelli* terminano le azioni fedecommissarie nel 1680. Questi sono i 9 atti sostitutori: fedecommissario di Agnolo Castelli dell'8 novembre 1656 (*Ibidem*, 4062, fasc. 82); fedecommissario del canonico Giovambattista Marucelli del 10 luglio 1680; fedecommissario di Alessandro di Filippo Marucelli del 7 novembre 1676 (*Ibidem*); fedecommissario di Giulio di Piero di Francesco Rucellai dell'8 febbraio 1648 (*Ibidem*); fedecommissario di Ridolfo di Bartolomeo di Ridolfo Marucelli dell'8 febbraio 1644 (*Ibidem* 4067, fasc. 200); quello di Carlo di Giuliano di Ridolfo di Giuliano del 20 novembre 1630 (*Ibidem*, 4067, fasc. 200); nel '500 abbiamo il fedecommissario di Giuliano di Ridolfo di Giuliano del 1 luglio 1573; fedecommissario di Pietro di Andrea Germani del 4 dicembre 1577; fedecommissario di Giovanni Marucelli del 20 gennaio 1573 (*Ibidem* 4064, fasc. 82). I *Panciatichi* presentano 6 atti fedecommissari istituiti fino a Settecento inoltrato: maiorasco del reverendo padre Cristoforo di Giovanni Cristoforo Panciatichi del 4 marzo 1580 (*Ibidem*, 4077, fasc. 73); fedecommissario di Niccolò di Lorenzo Panciatichi del 29 luglio 1648 (*Ibidem*, 4075, fasc. 3); primogenitura del cavaliere Jacopo dell'11 giugno 1717 (4077, fasc. 73); fedecommissario di Tommasa Campana Panciatichi dell'11 giugno 1717 (*Ibidem*); fedecommissario del cardinale Bandino Panciatichi del 31 gennaio 1710 (4075, fasc. 3); fedecommissario di Giovanguarberto Guicciardini dell'11 luglio 1726 (*Ibidem*).

il loro bagaglio fedecommissario ancora nel Settecento, quando cioè la loro strategia era in atto da oltre due secoli.

Per quello che riguarda la voce principale della proprietà terriera, il *podere*, esso figura vincolato per 265 unità, pari al 57,2% dei 463 poderi fedecommissi dal loro gruppo nel Settecento. La *villa* figura con 33 unità su 53 complessive ed un valore percentuale ancora più alto: 62,2%. Gli *immobili ubicati in campagna*, o in paesi o altre città del Granducato, fedecommissi nel Settecento dalle 8 famiglie sono 69 su 135, corrispondenti alla considerevole percentuale del 51%. Se l'attenzione si sposta all'interno delle mura cittadine gli immobili – escludendo i palazzi di famiglia – sono 24 su 66, pari al 36,3%. Sembra cioè che l'*élite* tradizionale diriga i suoi investimenti con più decisione fuori dalla Dominanza di quanto facciano gli altri gruppi, soprattutto i *nobili*. Per le *strutture produttive*, i mulini, ma anche gli immobili affittati ad uso di botteghe magazzini opifici (tra cui una *raffineria di cera* fedecommissa dagli *Strozzi* in località Paperino, nel pratese), vengano fedecommissi 22 unità su 43, pari ancora ad un valore superiore di poco al 50%. In ultimo notiamo che il capitale finanziario raggiunge la somma di 35.600 scudi nominali su 121.250, con una percentuale del 29% circa, corrispondente ad una distribuzione relativamente uniforme del debito pubblico tra tutti i titolati.

Chiudiamo in breve questa parte considerando in che misura i *Riccardi*, *Bardi*, *Capponi*, *Albizi*, *Salviati*, *Rinuccini*, *Corsini Strozzi*, *Franceschi* e *Niccolini*, su *tutti i tre i secoli*, detengano i pacchetti fedecommissari più consistenti relativamente alle *sole terre appoderate*.

I *Riccardi* bloccano nella loro storia fedecommissaria anteriore al 1750, 108 poderi (29 nel lungo Seicento, 79 nel Settecento, ma la divisione dei beni nel loro caso non è chiara) per i 1.230 complessivi del ceto in cui sono inseriti (299 nel '500, 468 nel '600, 463 nel Settecento), e posseggono questo bene per l'8,7%.

I *Bardi* fedecommettono nel complesso dei loro testamenti 51 poderi (8 nel primo periodo, 42 nel secondo, 1 nel terzo) pari al 4,1%. I *Capponi* 143 (71, 33, 39) per l'11,6%. I *Rinuccini* presentano 119 poderi (4, 52, 63) coprendo un valore del 9,6%. Gli *Strozzi* bloccano 21 poderi nel Cinquecento 17 nel Seicento e 42 nel Settecento per un totale di 80 poderi (6,5%). I *Salviati* non partecipano al fenomeno nei primi due secoli e con i tre fedecommissi del marchese Domenico (1699), della marchesa Maria Maddalena *Salviati* (1722) e del canonico Tommaso Filippo (1730) si limitano a bloccare, relativamente alla Toscana, soltanto 17 poderi per l'1,3%. I *Franceschi* (2, 2, 6) presentano una concentrazione ancora più bassa (0,8%) nonostante il donativo del 1688 gli collochi tra i cittadini in possesso di una rendita immobiliare più alta, rappresentata quindi o da beni immobili non di natura prediale, o, più in generale, da proprietà libere, non sottoposte a vincolo sostitutorio. Infine, i *Corsini* potevano accumulare 110 poderi fedecommissi (3, 98, 9) pari al 9,1%⁸⁵.

85 Al più basso donativo degli *Albizi* e dei *Niccolini* corrisponde anche un minor numero di poderi fedecommissi, almeno rispetto a questi ultimi quattro nominativi. I *Niccolini* con 39 unità appoderate (23, 1, 15) arrivano al 3,1%. Gli *Albizi* infine esauriscono abbastanza precocemente la loro vicenda fedecommissaria, che si era comunque dimostrata come antesignana di una strategia economico sociale condivisa grazie ai due fedecommissi di Giosafà di Mariano

In conclusione riportiamo i quadri generali relativi agli atti fedecommissari rinvenuti per questo periodo, al numero dei poderi posseduti da ciascuna famiglia sulla base di questi atti, ed alla localizzazione geografica di queste proprietà terriere.

Tabella 1. – Distribuzione dei fedecommissi (1689-1750)	
Patrizi titolati	Riccardi: 4 (1696, 1715, 1715, 1715) Corsini: 2 (1703, 1695) Tempi: 2 (1700, 1700) Salviati: 3 (1699, 1722, 1730) Pucci: 5 (1691, 1726, 1729, 1732; 1737) Torrigiani: 2 (1689, 1739) Alamanni: 1 (1733) Bartolomei: 1 (1744) Niccolini: 4 (1707, 1719, 1720, 1728) Rinuccini: 1 (1740) Strozzi: 5 (1694, 1705, 1701, 1725, 1734) Francheschi 2: (1707, 1740) Bardi: 1 (1712) Altoviti: 7 (1691, 1711, 1712, 1713, 1715, 1733, 1745) Acciaiola: 1 (1691) Bourbon: 1 (1709) Capponi 4 (1708, 1726, 1736, 1737) Bartolomei: 1 (1744) <i>Totale: 46</i>
Patrizi	Alberti: 1 (1704) Aldobrandini: 5 (1689, 1713, 1721, '26, '34) Buini 3: (1705, 1727, '27) Cerchi: 1 (1710) Da Verrazzano: 1 (1732) Ughi: 1 (1705) Panciatichi: 5 (1710, 1717, 1717 1726, 1737) Dazzi: 1 (1692) Davanzati 1: (1731) Buondelmonti 3 (1704, 1712, 1744) Dell'Antella 1: (1697) <i>Totale: 23</i>

Lando del 15 maggio 1450 e di Luca di Maso degli *Albizi* 27 settembre 1454. A quest'ultimo si deve il più antico vincolo imposto su cartelle del debito pubblico, nella forma di scudi 313, lire 11 e soldi 5 investiti sull'antico Monte delle Graticole (ASFi, *Magistrato Supremo*, 4022, fasc. 20). L'ultimo atto di conservazione patrimoniale in casa Albizi è la primogenitura di monsignor Orazio del 31 luglio 1651. Fino allora erano riusciti a conservare sotto «lo scudo incantato» dei fedecommissi 97 poderi (81 nel Seicento, 15 nel Cinquecento ed uno nel Quattrocento), per un ragguardevole 7,8% complessivo.

Nobili	Pasquali: 1 (1730) Del Mazza: 3 ('30, '38, '41) Castelli: 3 (1696; 1704; 1722) Dalle Pozze: 2 (1721; 1721) Ximenes: 2 (1699; 1727) Feroni: 2 (1695; 1736) Corboli: 2 (1743; 1749) Luperelli: 1 (1726) Papi: 1 (1738) Giorgi: 3. (1711; 1737; 1742) Guerrini: 1 (1743) Roffia: 6 (1703; 1726; 1726; 1726 1729; 1748) Scalandroni: 1 (1690) Anforti: 2 (1716; 1720) Sarchi: 1 (1718) <i>Totale: 31</i>
Cittadini	Rosselli: 1 (1709) Salvi: 1 (1700) Brandi: 1: (1709) Ermini: 1 (1745) Da Fortuna: 1 (1690) 5
Totale	<i>Totale: 105</i>

Per quello che riguarda i *poderi*, assumendo come categorie i quattro ceti consueti abbiamo ricavato le seguenti tabelle.

Tabella 2. – Poderi fedecomessi dai nobili titolati (1689-1750)	
Rinuccini	62
Pucci	32
Bartolomei	1
Niccolini	9
Corsini	11
Altoviti	53
Acciaioli	14
Tempi	21
Franceschi	6
Salviati	18
Torrigiani	80
Strozzi	41
Capponi	37
Bourbon	22
Bardi	1
Alamanni	2
Riccardi	71
Totale	481

Tabella 3. – Poderi fedecomessi dai patrizi (1689-1750)	
Panciatichi	45
Alberti	4
Davanzati	5
Aldobrandini	17
Ughi	12
Buondelmonti	17
Dazzi	1
Dell'Antella	7
Buini	27
De Cerchi	6
Totale	141

Tabella 4. – I poderi fedecomessi dai nobili (1689-1750)	
Papi	8
Luperelli	9
Giorgi	1
Roffia	1
Anforti	24
Ximenes	26
Feroni	53
Del Mazza	7
Castelli	20
Dalle Pozze	3
Pasquali	9
Scalandroni	5
Totale	161

Tabella 5. – I poderi fedecomessi dai cittadini (1689-1750)	
Brandi	2
Da Fortuna	13
Rosselli	14
Totale	29


È apparso infine opportuno verificare quale fosse la localizzazione degli 812 poderi fedecommissi (non si è estesa l'indagine al pulviscolo di terre spezzate, talvolta di dimensione ortiva). Una simile scelta ha quindi penalizzato quelle grosse unità prediali non appoderate, fedecommesse ad esempio nel territorio di Bibbiena in Casentino (ad esempio dai *Niccolini*) Sono stati quantificati e localizzati solo i poderi fedecommissi nei decenni tra il 1689 e il 1750; l'insistenza della proprietà vincolata sull'una piuttosto che sull'altra podesteria è quindi difettiva di tutti quei poderi che già erano stati fedecommissi precedentemente a quella data. La localizzazione è stata infine fatta in base all'indicazione della podesteria a cui il podere appartiene, che quasi sempre è indicata nell'inventario dei beni depositato presso il Magistrato Supremo⁸⁶.

La crescita di investimenti immobiliari che i fedecommissi registrano ancora nel '700 non è indiscriminata per quel che riguarda la collocazione di queste proprietà. Una tabella che rende ragione dell'ubicazione dei singoli poderi dimostra come oggetto dei loro acquisti continuino a essere le terre migliori dei due valdarni, quelle dove prevaleva la conduzione a mezzadria⁸⁷. Le terre povere confinanti con la Maremma senese e con la campagna pisana e volterrana, sono quasi del tutto assenti dalle loro strategie immobiliari. Dalle portate risulta che le podesterie contigue alla città (Sesto e Fiesole, Bagno a Ripoli, Campi e Galluzzo) sono quelle privilegiate dai testatori, con 126 poderi fedecommissi. Più sporadico il ricorso al fedecommissario appare nelle terre della zona sud-ovest del corso dell'Arno (Lastra a Signa, Empoli/Cerreto Guidi, S. Miniato, Ponte d'Era) dove solo 24 poderi sono vincolati.

86 A livello grafico abbiamo adattato la *Carta delle comunità di terraferma del Granducato di Toscana* presente in T. DETTI – C. PAZZAGLI, *La struttura fondiaria del Granducato di Toscana alla fine dell'ancien régime*, «Popolazione e storia» (2000), p. 43. Essendo i poderi indicati negli inventari per comune e podesteria, si è assunta come base della l'ubicazione la seconda ripartizione territoriale, certamente meno precisa ma più funzionale. Rispetto alla carta di Detti e Pazzagli, divisa appunto per comunità, ne risulta che sono stati attribuiti valori identici a quelle comunità appartenenti alla medesima podesteria (Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino, Casellina/Torri e Galluzzo, Sesto e Fiesole, Montemurlo e Campi).

87 Anche Goethe nel suo viaggio in Italia del 1786 parlando dei terreni toscani da lui visti notava che «non è possibile vedere una campagna meglio tenuta; nemmeno una zolla che non sia pulita, e come passata attraverso lo straccio [...] Da Arezzo in giù si lasciano i campi un po' più liberi» (J.W. GOETHE, *Viaggio in Italia*, in *Opere*, a cura di V. Santoli, Firenze, 1989, p. 308).

Figura 7 – Distribuzione territoriale dei poderi fedecommissi dal campione 1689-1750



La proprietà fedecommessa risulta assai più consistente nel Valdarno superiore dove la pianura si allarga per maggior estensione che non l'angusto corso inferiore del fiume, almeno in territorio fiorentino. Nel Valdarno superiore le unità poderali destinate ad essere sfruttate dai discendenti arrivano a 48; la pianura dell'Arno nella zona sub appenninica di Prato conserva 31 poderi; il Mugello 17 e, infine il Chianti fino alla Valdelsa 31. Nel complesso il *contado* presenta circa l'85% dei poderi fedecommissi di sicura ubicazione contro il 15% del *distretto* (dove è situato il consistente pacchetto di immobili dei *Riccardi* che copre da solo oltre il 60% dei beni fedecommissi fuori dal *contado* da tutto il gruppo esaminato. I fedecommissi si concentra-

vano quindi nella zona della Toscana in cui predominava la mezzadria e che era la migliore dal punto di vista pedologico e delle rese, nonché la più densamente popolata⁸⁸. Le podesterie e comunità in cui i poderi fedecommissi risultano in assoluto più numerosi sono, nell'ordine, quelle del Galluzzo, di Campi, di Pontassieve e Sesto e Fiesole. Ancora nel Settecento l'aristocrazia cittadina era ancora strettamente radicata nel contado dell'antico comune, rivelando un'altra caratteristica di forte conservatività che andava ad aggiungersi all'endogamia sociale, al sentimento consortile, all'inesausta tensione a vincolare il patrimonio attraverso i secoli. L'aristocrazia fiorentina era un ceto chiuso e conservatore anche sul piano del radicamento territoriale.

La cornice geografica del fedecommissi istituito dai mercanti fiorentini fu quindi quella delle zone migliori del Granducato, che l'istituto certo non depauperò o svilò in alcun modo. Questi elementi ci sembrano decisivi nell'orientare una valutazione del fedecommissi che tenga conto semmai del «limite sociale» del fenomeno, considerando cioè la crescita complessiva come condizionata dalla redistribuzione del reddito e dal suo impiego⁸⁹. In una simile prospettiva chi beneficiò dei fedecommissi non danneggiò certo le sorti dei propri cadetti o delle proprietà, bloccò semmai capitali che avrebbero avuto irraggiamento maggiore in un sistema di proprietà che, soprattutto dalla seconda metà del Settecento, i nuovi sovrani avvertirono come troppo rigido per un mercato della terra che si voleva più dinamico.

Sarebbe estremamente interessante conoscere l'estensione di questi beni rispetto alla superficie totale delle zone in cui sono situati, ma le fonti utilizzate non lo consentono. Le indicazioni delle misure delle proprietà sono assai sporadiche nelle portate fedecommissarie, soprattutto per i poderi. I cittadini che depositano gli incartamenti presso il *Magistrato Supremo* tendono infatti ad indicare con più sistematicità l'estensione delle terre collegate al podere e magari ad esso non contigue, piuttosto che quella della stessa unità poderale cui afferiscono. I dati che in questo modo avremmo potuto ricavare non avrebbero espresso non solo alcuna verosimiglianza di fondo, quanto neppure un'approssimazione uniforme ed utile a qualsivoglia uso e confronto.

Limitatamente alla *Toscana dei fiumi* può non essere lontano dal vero quantificare in tre quarti del territorio la porzione di suolo fedecommissa, ma la stessa proporzione sembra eccessiva se rapportata a tutto il territorio del Granducato, come invece intende Enrico Poggi a metà '800⁹⁰. Stando al Poggi, e premesso che non

88 C. PAZZAGLI, *La terra delle città...*, cit., pp. 36-37 e *praecipue* la tabella 4.

89 Cfr. P. MALANIMA, *Espansione e declino: economia e società fra Cinque e Settecento*, in «Studi storici», 2, 1979, p. 294. Su questi aspetti, limitatamente soprattutto alla società napoletana del primo '800, l'autore ritorna in *Crescita e ineguaglianza nell'Europa preindustriale*, in «Rivista di storia economica», a. XVI (2000), pp. 189-212.

90 E. POGGI, *Cenni storici delle leggi sulla agricoltura dai tempi romani fino ai nostri*, II, Firenze, 1848, p. 224.

conosciamo l'incidenza dei fedecomessi senesi, delle 7.956 miglia quadrate complessive 5.967,75 sarebbero state vincolate. Se invece la valutazione del Poggi viene rapportata al solo compartimento fiorentino, delle 2.236 miglia quadrate di estensione ne sarebbero state bloccate 1.677, corrispondenti a circa 459.000 ettari su 612.000. In questo caso la proporzione può avere una più logica corrispondenza con il quadro del fedecomesso emerso in questo studio. Ma si tratta di stime fatte su basi ancora molto più congetturali che effettive⁹¹.

91 Cfr. E. REPETTI, *Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana...*, vol. 2, Firenze, Presso l'autore e editore coi tipi di A. Tofani, 1835, p. 495; A. ZUCCAGNI ORLANDINI, *Atlante geografico fisico e storico del granducato di Toscana*, Firenze, Nella Stamperia Granducale, 1832, Tavola I.

Conclusioni



Conclusioni



All'inizio dell'Ottocento l'azione di governo della nuova amministrazione francese si propose di identificare quali fossero le famiglie toscane più abbienti, nonché di accertare il potere e l'ascendente da quelle esercitato sul tessuto sociale del Granducato fino ai suoi livelli più bassi¹. Fu quindi redatta una lista dei cittadini per ordine di tassazione che al presente si rivela uno strumento utilissimo per verificare la continuità del potere economico dei casati. Le famiglie considerate nel nostro lavoro figurano ancora con 40 nominativi nei 100 «più tassati»². Tra i quaranta, gli uomini che avevano avuto un'affermazione meno remota, ma comunque vecchia di secoli, sembrano essere i *Feroni*, i *Pasquali*, i *Corboli*, i *Rosselli* e gli *Ambra* già *Luperelli*. Ai vertici della società cittadina il tessuto non risulta aver subito quindi modifiche sostanziali. In tal senso il fedecommissario aveva permesso la conservazione della ricchezza ancora trent'anni dopo la sua abolizione definitiva del 1789, quando tuttavia

-
- 1 F. BERTINI, *La costruzione di un campione nominativo per lo studio di una élite urbana: il caso della Firenze napoleonica*, in «Rivista italiana di studi napoleonici», a. XXIII, n° 1 (1986), pp. 9-42. Su alcune di queste fonti si basa anche G. GOZZINI, *Le cento famiglie: patrizi e notabili fiorentini sotto Napoleone*, in «Studi storici», 26 (1985), pp. 389-409.
- 2 ASFi, *Prefettura dell'Arno*, 397, fasc. 50. Con valori compresi tra 18.326 e i 2.381 franchi tassati troviamo: il Barone Rinuccini Pier Francesco (secondo solo a Guido Alberto Della Gherardesca), con una rendita accertata di 118.000 franchi e imposto per 18.326; Strozzi Ferdinando; Torrigiani Pietro; Capponi Pier Roberto; Tempi Luigi; Altoviti Giovanni; Bartolomei Girolamo; Pucci Emilio; Degli Alberti Leon Battista; Corboli Lorenzo; Ricasoli Zanchini Pietro Leopoldo; Pucci Giuseppe; Ricasoli Luigi; Degli; Albizi Luca; Pasquali già Capponi Giuseppe; Covoni Marco; Capponi Scipione; Bourbon Del Monte Arimberto; Aldobrandini Silvestro; Strozzi Filippo; Niccolini Leopoldo; Salviati Tommaso; Feroni Leopoldo; Ramirez di Montalvo; Incontri Ludovico; Niccolini Vincenzo; Niccolini Gaetano; Degli Albizi Amerigo; Feroni Fabio; Barbolani di Montauto Giulio; Capponi Ferrante; Ricasoli Orazio Cesare; Panciatichi Leopoldo; Panciatichi Bandino; Rosselli già del Turco Giovannantonio; Bourbon Del Monte Andrea; De Cerchi Vieri; D'Ambra già Luperelli Giuseppe; Incontri Ferdinando; Capponi Camillo; Pucci Orazio Carlo, che chiude questa lista con una rendita personale di 12.000 (tassata per 2.381 franchi).

ancora furono salvaguardati nei loro diritti i chiamati all'ultima sostituzione nonché i loro figli³. L'impressione è che la normativa fedecommissaria toscana, ma anche quelle degli altri Stati *italiani*, penalizzassero soprattutto coloro che socialmente non avevano adito all'istituto, cioè chi non sarebbe mai stato inserito nei *Libri d'oro*, o chi comunque non disponeva di ricchezze sufficienti per poter istituire un fedecommeso⁴. L'obbiettivo del legislatore consisteva evidentemente non nel limitare i maggiori patrimoni, ma nell'evitare che si creasse un pulviscolo di piccole proprietà fedecommesse da cittadini di più modesta condizione, le quali avrebbero invischiato il sistema del mercato della terra più per il loro numero che per la loro consistenza.

Per ciò che concerne il nostro campione si possono quindi trarre alcune considerazioni e ricordare quegli elementi che si sono dimostrati di particolare interesse nel corso dell'indagine. Relativamente ai circa 300 atti studiati il fedecommeso fa la sua comparsa in età tardo medievale, istituito per la prima volta dai *Panciaticchi*, patrizi originari di Pistoia (23 aprile 1343, fedecommeso di Bandino di Vinciguerra). Fedecommessi e primogeniture vengono poi utilizzati dall'antico ceto mercantile toscano senza conformarsi, limitatamente all'ambito territoriale d'appartenenza, ai comportamenti successori dei pochissimi lignaggi insigniti di titolo dal Papa o dall'Imperatore. Recuperato dall'antica giurisprudenza romana, l'istituto fedecommissario a Firenze ha in sostanza una genesi ed uno sviluppo indipendenti dalla trasmissione feudale della ricchezza. Di fronte ai testatori, alla loro esigenza di conservare le sostanze guadagnate e di trasformare la proprio famiglia in un casato in grado di affrontare un lungo futuro, giuristi e notai mettono a disposizione un congegno che nasce dalla volontà testamentaria e che col tempo si affina anche nelle parti formali.

Nella sua precoce manifestazione, il fedecommeso si presenta a Firenze come un mezzo per perfezionare la traiettoria dei guadagni fatti durante il *boom* economico tardo medievale, piuttosto che come il sintomo del ristagno e della crisi. In seguito, dalla fine del Quattrocento e soprattutto dalla seconda metà del Cinquecento, esso si configura più marcatamente come uno strumento che 'canonizza' sia i beni, cristallizzandoli nel tempo, che la famiglia, trasformata in casato in virtù delle sostituzioni. Non a caso la fortuna dell'istituto ha come sfondo la tensione della società

3 Cfr. l'Editto del 23 febbraio 1789 in *Bandi e ordini del granducato di Toscana* ecc, in Firenze, Per Gaetano Cambiagi, 1791, (legge n° 12 della raccolta). Il capo I attiene al divieto di fondare nuovi fedecommissi, primogeniture e maggiorascati. Il capo IX ordina che i fedecommissi durino fin tanto che sono in vita i chiamati o sostituiti nati prima della pubblicazione dell'editto, nonché i figli nati dai loro matrimoni contratti prima della legge. Alla morte dei chiamati e dei loro figli il fedecommeso s'intenderà purificato (X). Non venivano tuttavia considerati validi i fedecommissi istituiti nei testamenti già redatti ma che non avevano avuto effetto perché ancora vivo il testatore (XIV).

4 Il *Motuproprio* emanato da Pio VII nel 1816 impediva di assoggettare al fedecommeso beni del valore inferiore a 15.000 scudi, proibendo tuttavia vincoli sui mobili, oggetti e raccolte d'arte o beni immobili concessi in enfiteusi. In compenso i fedecommissi potevano ancora essere *universali* e perpetui (N. LA MARCA, *La nobiltà romana...*, cit., 2, p. 658).

cinquecentesca verso i modelli nobiliari, nel nostro caso resa evidente dal fatto che, attraverso generazioni talvolta non molto distanti, le famiglie si fregiano dapprima di *priori*, poi di *senatori* e infine di *marchesi*. Si tratta cioè in prevalenza di discendenti degli antichi cittadini che hanno guidato il comune e ne hanno sopportato gli oneri fiscali, contrariamente a quanto accadeva alle nobiltà europee che beneficiavano di un regime di privilegio fiscale.

Contestualmente al processo di nobilitazione si ha un'estensione sociale della pratica fedecommissaria, che riguarda anche persone di mediocre condizione economica, alla ricerca se non della conservazione del patrimonio e del lustro del nome, almeno di una sorta di protezione sul frutto delle loro fatiche da destinare ai figli. La scelta del nostro campione in questo senso si è rivelata comunque sbilanciata. Sebbene infatti essa si declini su quattro *ceti* definiti a posteriori dalla *Legge sulla Nobiltà* del 1750, e si articoli su tre diversi livelli di ricchezza immobiliare accertati soprattutto sulla base di donativi secenteschi, tende comunque a considerare fasce sociali che godono di un certo benessere. Per loro abbiamo accertato che il progressivo ritiro dal mondo dei commerci, della produzione e della finanza, parallelamente alle note dinamiche dell'economia internazionale, si traduce in investimenti fondiari, dotati forse di non altissima redditività ma che si rivalutano nel tempo, ed in fedecommissi. Senz'altro, nell'ottica della perequazione sociale della ricchezza, si trattava di capitali i cui benefici venivano sottratti a più ampie masse di popolazione, impiegate magari nelle manifatture della lana e della seta, che videro peggiorare sensibilmente le loro condizioni di vita e finirono probabilmente per ingrossare le fila degli indigenti e dei mendicanti.

Da parte degli organi di governo, sia durante la repubblica che il principato, il fedecommissario fu considerato come un diritto riconosciuto delle famiglie, su cui peraltro si esercitò una pressione fiscale considerevole, in aggiunta alla decima. Si tratta di una tassa speculare al fedecommissario, che cioè rimane attiva, seppur in misura progressivamente decrescente, attraverso la lunga ed ossessiva serie dei passaggi e delle sostituzioni, braccando i 'chiamati' per generazioni. Forse anche per questo, fino al 1747 si legiferò solo sporadicamente sulla materia, e sempre con un intento regolatore piuttosto che limitativo o proibitivo, nell'ambito di un rapporto di equilibrio tra poteri statali e volontà delle persone.

Da parte infine di chi lo istituì, il fedecommissario non fu avvertito come una limitazione della libertà individuale. L'adesione al modello agnaticio è anzi evidente nella stratificazione fedecommissaria che in alcune famiglie come i *Bardi* o gli *Strozzi* fu particolarmente spessa.

Se si considera la strategia patrimoniale sottesa al sistema fedecommissario, sembra che per i contemporanei la trasmissione condizionata dei beni sia configurata più che come un senile ritiro dal mondo degli affari come una ponderata scelta economica. Il contesto in cui la scelta si giustifica è quello dell'agricoltura a conduzione mezzadrile, tanto per le proprietà delle singole famiglie, quanto per quelle degli enti religiosi o della stessa casa regnante. Le terre *sub vinculo* da noi censite giacciono infatti nelle regioni più fertili della Toscana e più favorevoli dal punto

di vista pedologico, quali l'alto e il basso Valdarno, la pianura che circonda Firenze e Prato fino a Pistoia, il Chianti ed in misura minore il Mugello. Si tratta, in sostanza, del cuore dell'antico Stato cittadino di origine medievale, dove più numerosa fu la popolazione e dove i proprietari contribuirono con le varie imposte dirette alle finanze dello Stato. In questa zona, a differenza di quanto accade nella Maremma senese o grossetana, non si trovano grandi latifondi e la proprietà vi appare senz'altro relativamente parcellizzata, anche se i patrimoni dei *Riccardi*, degli *Albizi* ma anche dei *Ricasoli*, risultano del tutto rilevanti. Siamo cioè di fronte ad un sistema agrario che, sebbene non utilizzi innovazioni tecniche di rilievo fino all'800, si presenta tuttavia basato sulla coltivazione promiscua che ben si adatta alla natura del suolo e che, anche in virtù della divisione delle responsabilità gestionali e del prodotto col colono, garantisce sicurezza ai proprietari e un certo benessere al contadino⁵. In Toscana l'interesse verso la terra è dettato comunque non tanto da ragioni bucoliche o di prestigio sociale, ma appare chiaramente caratterizzato dalla meticolosa amministrazione di proprietari che erano o erano stati mercanti e finanzieri.

Il fedecommesso qui studiato si dimostra inoltre un fenomeno economicamente vitale, sostenuto da una volontà individuale condivisa che attraversa i secoli e che lo rende un fattore passibile sì di modifiche, ma carenato e varato per sostenere un rotta lunghissima come quella del casato⁶. La tensione a possedere il patrimonio fino alla fine dei tempi ha quindi prodotto un congegno poco sensibile agli avvenimenti della breve durata, condizionando in questo senso la ricerca, la riflessione e le scansioni che ne derivano. L'istituto, così come viene adottato dal patriziato fiorentino, non conosce crisi negli oltre trecento anni che vanno dal tardo Rinascimento alla metà Settecento, nel corso cioè di tre secoli connotati da giudizi storiografici diametralmente divergenti soprattutto nella prospettiva storico economica. Quello delle sostituzioni fedecommissarie rappresenta invece un fenomeno che si caratterizza sia per un'evidente continuità che per una chiara progressione nel numero e nella quantità dei beni vincolati, soprattutto nelle forme della proprietà terriera e del capitale finanziario. È tuttavia soprattutto l'andamento generale dell'economia, con la costante e sostenuta svalutazione della moneta corrente d'ar-

5 I libri di fattoria, che costituiscono una parte copiosa degli archivi dell'aristocrazia fiorentina a partire dal secondo Cinquecento, presentano consistenti sottoserie dedicate alle «opere e attaccature» prestate dai coloni. Si trattava cioè delle giornate d'opera e dei particolari lavori fatti dai contadini su terre del padrone, magari diverse da quelle da loro coltivate, che permettevano d'integrare con salari in denaro il lavoro svolto sul podere di stanza. Si vedano ancora le pagine di G. GIORGETTI, *Agricoltura e sviluppo del capitalismo nella Toscana del Settecento*, in *Agricoltura e sviluppo del capitalismo...*, cit., pp. 246-247.

6 E questa connotazione di forte continuità, di forte continuità storica dal suo primo apparire al Settecento, lo accomuna al fedecommesso romano studiato dalla Piaccialuti, istituito peraltro da una nobiltà molto diversa da quella fiorentina (M. PICCIALUTI, *L'immortalità dei beni...*, cit., p. 273).

gento nel Seicento, che restituisce la *ratio* della scelta fedecommissaria come attenta strategia patrimoniale e non solo come «canonizzazione» sociale del casato.

Per quello che riguarda la modalità della trasmissione della ricchezza essa viene accortamente realizzata dal patriziato fiorentino in via preliminare ed esclusiva all'interno della prole «legittima e naturale», dove si stabilisce *ab initio* una ripartizione patrimoniale *equis portionibus* tra tutti i figli, senza escludere un particolare riguardo al primogenito. Molto spesso l'induzione di una primogenitura si accompagnava contestualmente o a distanza di tempo a quella di un fedecompresso, con cui si attuava un bilanciamento delle ricchezze e dei soggetti verso cui esse si dirigevano. Ma l'uso del fedecompresso fu sempre prevalente. La divisione del patrimonio tra tutti i figli maschi se dimostrava la coesione delle famiglie ottenuta proprio grazie alle sostituzioni, determinava di conseguenza l'allargamento del numero dei successivi fedecommittenti. Si è infatti sufficientemente dimostrato come alla strategia conservativa prendessero parte attiva anche i cadetti, depositari d'una naturale adesione alle scelte conservative dei padri o degli avi, resa evidente dai ristretti intervalli cronologici intercorrenti tra i fedecompressi della famiglia. Il corso del tempo inoltre operava spesso in senso contrario alle volontà dei testatori⁷. Ancora nelle portate del 1747 si ritrova quasi sistematicamente che un unico atto fedecommissario pertiene a due o più diversi beneficiari, anche se non mancano i segnali di una concentrazione di diversi fedecompressi in pochi soggetti. Le severe clausole fedecommissarie e l'asfissiante catena delle sostituzioni si giustificavano appunto nel tentativo di controllare quell'imprevedibilità delle sorti umane che trova una più generale sottolineatura nel processo di contrazione demografica avviatosi nel '600.

Sotto la categoria di una cauta avvedutezza si declina anche il bilanciamento realizzato tra i beni liberi e quelli fedecompressi. Se nelle disposizioni del singolo le ricchezze sono fedecommesse pressoché in toto, nella totalità del patrimonio la quota libera e quella vincolata si equivalgono, coprendo rispettivamente circa la metà delle ricchezze complessive di una casa. Ciò si rifletteva sul piano concreto nella realtà mezzadrile, dove una stessa fattoria appariva comprensiva di poderi sottoposti a fedecompressi o maggioraschi ma anche di altri del tutto svincolati, sottoposti allo stesso amministratore magari con contabilità distinte.

I beneficiari del fedecompresso, infine, risultano essere quasi sempre esponenti del proprio nucleo familiare o della parentela, agnatzia o acquisita. Solo sporadicamente si tratta di amici in vario modo consolidati, mentre rarissimi sono i casi in cui

7 L'elenco dei fedecompressi presentato in appendice considera i fedecompressi nella loro unicità, e non per tutte le volte che compaiono a favore di questo o quel soggetto. Tra i tanti esempi che si potrebbero fare, si ricorda quello del fedecompresso del marchese Ottavio Pucci del 1669, dichiarato negli elenchi dei beni sia di Filippo Maria Orazio che di Lorenzo Orazio separatamente. Al contrario, un esempio di forte concentrazione fedecommissaria è offerto dal balì Niccolò Roffia su cui convergono ben otto fedecompressi istituiti tra il 1625 e il 1729 (ASF, *Magistrato Supremo* 4086, inserti 6-9; 4091, fasc. 201).

l'atto viene utilizzato al fine di ripagare qualcuno per favori ricevuti o servizi prestati, come accade per le donazioni intestate ai *Corboli* dai Medici.

Nel complesso il campione su cui è stata misurata l'incidenza e la fenomenologia del fedecompresso è caratterizzato da una forte omogeneità identitaria. Se infatti le classi di ricchezza sono nettamente divaricate fra loro, è pur vero che nel complesso queste famiglie condividono una storia cittadina di lungo corso resa evidente dall'occupazione ripetuta delle magistrature repubblicane. In linea con la tradizione comunale guelfa di Firenze non annoverano una forte presenza di dignitari feudali, e i titoli da loro detenuti *ab antiquo* sono in realtà il riconoscimento di servigi resi per conto della Repubblica. La maggior parte delle famiglie campionate hanno infine costruito le loro fortune nel mondo dei servizi finanziari e del commercio piuttosto che in quello delle professioni liberali o della rendita fondiaria. A perfezionare l'orizzonte della storia condivisa ci sembra concorra poi in maniera decisiva il fatto che i casati costituiscano una sorta di grande famiglia scaturita dalla fitta intelaiatura di parentele che con il tempo li ha coinvolti in massima parte. Con questo non si ignorano i violenti scontri, gli omicidi, la lotta delle fazioni politiche che opposero gli uni agli altri, anche all'interno delle medesime famiglie. Si intende semmai che il tutto avviene all'interno di una società che si costituisce e si percepisce come un'aristocrazia dalle ridotte dimensioni e chiusa in se stessa. Si tratta di un mondo che nel '300 conta circa 3.000 uomini espressi da meno di duecento schiatte, e che è ancora complessivamente simile a se stesso ad inizio '700.

Da un campione quindi socialmente poco variegato risulta che anche le donne partecipano al fedecompresso, seppur nei limiti consenti dalle regole successorie dello *Statuto* cittadino. Tranne alcune eccezioni quando sono le donne a fedecommettere le loro doti, è risultato che si rende definitivo lo spostamento di una quota del patrimonio dalla famiglia d'origine a quella da loro formata e alla sua linea. All'interno di questa analisi la *dote* acquista quindi rilevanza come potenziale elemento disgregatore del patrimonio, contrastato per mezzo di alleanze matrimoniali con famiglie più ricche ma di minor rilevanza sociale. Ebbene, l'*élite* fiorentina non sembra necessitare di *mésalliances* per salvaguardare i propri patrimoni, tanto più che il livello del mercato delle doti a Firenze, in crescita a partire dalla seconda metà del Cinquecento in sintonia con una generale adesione a regole e comportamenti aristocratici, viene comunque tenuto dalle leggi e dalla consuetudine delle famiglie più basso che altrove.

La società fiorentina, di una città cioè modesta che ruotava attorno ad una corte di ridotte dimensioni e ad una dinastia che, soprattutto dopo i primi tre granduchi, non ricoprirà certo un ruolo di rilevanza assoluta sullo scacchiere politico e diplomatico europeo, appare inoltre tutt'altro che pervasa da aneliti verso il lusso e la mondanità eccessivi, o almeno tali da metterne a repentaglio le fortune economiche. Certamente alle testimonianze di Montesquieu o agli studi di Fantoni sulla mediocrità generale della corte medicea, almeno fino Ferdinando I, si deve aggiungere una crescente propensione sociale al consumo che le ricerche sui *Salviati* e sui *Riccardi* hanno chiaramente documentato. In mancanza di studi quantitativi che offrano

ulteriori lumi su questi aspetti, può essere notato che i fedecommissi, con la loro crescita altrettanto indiscutibile, sembrano rappresentare non solo l'effetto, ma anche una prova che queste famiglie continuavano a disporre di patrimoni da vincolare per i posteri che né i matrimoni delle figlie né la passione per il lusso avevano dissestato. E questo sembra valere almeno fino all'inizio della seconda metà del Settecento, ma probabilmente anche più oltre.

Il governo dei Medici aveva del resto una naturale convenienza a non intervenire sul diritto delle famiglie ad istituire i fedecommissi, nel quadro di una politica che tendeva a rafforzare le basi del proprio potere, rispettando, almeno in parte, quello economico dei casati. Sarà con il cambiamento dinastico e con l'affermarsi di una nuova idea di libertà e di bene pubblico, nonché in virtù delle diverse esigenze dettate dai mutamenti ravvisabili nel sistema economico internazionale, che si cercherà di modificare dall'alto il sistema fedecommissario, nell'intento di realizzare una più larga e soprattutto più flessibile redistribuzione delle ricchezze del granducato. Fino ad allora il fedecommissario aveva rappresentato una scelta intelligente di conservazione patrimoniale, praticata sia nei periodi di crescita che di ristagno dell'economia, espressione dell'avvedutezza dei testatari piuttosto che di un consolidato parassitismo economico.

Appendici

■ APPENDICE I. I FEDECOMMESSI CAMPIONATI DAL 1348 ALLA MORTE DI FERDINANDO I

A) Titolati

Famiglia	Induttore e data d'induzione del fedecommeso/primogenitura
Strozzi	Fedecommeso di Filippo di Matteo, 14 maggio 1492 Fedecommeso di Piero di Giovannozzo dell'8 settembre 1528 Fedecommeso di Lorenzo di Filippo, 23 ottobre 1549
Corsini	Fedecommeso di Corsino di Piero, 5 gennaio 1522/23 Fedecommeso di Bartolomeo di Bernardo, 18 gennaio 1608/9
Bardi	Fedecommeso di Giovanni d'Agnolo, 9 gennaio 1487 Fedecommeso del conte Pandolfo di Alberto, 25 aprile 1516 Fedecommeso di Caterina de' Bardi, 5 luglio 1529 Fedecommeso del Conte Camillo, 10 giugno 1541 Fedecommeso di Alamanno Salviati, 29 luglio 1562 Fedecommeso da Giulio di Giovanni Sozo dei Bardi del 24 gennaio 1596 Fedecommeso del conte Pandolfo di Alberto, 20 maggio 1598 Fedecommeso di Antonio di Giovanni Cicci, 2 ottobre 1602 Maggiorasco di Ridolfo Pier Francesco de' Bardi, 13 luglio 1602 Fedecommeso di Bernardo di Gerozzo, 5 luglio 1609
Capponi	Fedecommeso di Ludovico di Gino Capponi, 26 marzo 1532 Fedecommeso di Camillo di Niccolò Antinori, 8 aprile 1555 Fedecommeso del signor Marchese Luigi Capponi, 16 luglio 1582
Pucci	Primogenitura del senatore Lorenzo Pucci, 7 agosto 1592
Ricasoli (e Ricasoli Rucellai)	Fedecommeso (?) d'Andrea Ricasoli del 12 aprile 1489 Primogenitura di Giulio del barone Antonio Ricasoli del 28 agosto 1564 Fedecommeso di Monsignor Giovambattista Ricasoli del 6 settembre 1565
Rinuccini	Fedecommeso di Alamanno di Filippo, 8 marzo 1498 Fedecommeso di Neri di Filippo del 2 aprile 1505 Fedecommeso di Madonna di Alessandro Baroncelli, vedova di Alessandro di Neri, del 13 settembre 1558 Primogenitura del capitano Domenico di Giuliano, del 24 agosto 1572 Fedecommeso di Francesco di Alessandro del 3 giugno 1573
Riccardi	Fedecommeso di Gabriello di Riccardo del 19 novembre 1537 Fedecommeso di Giovanni di Gabriello del 5 settembre 1568
Niccolini	Fedecommeso di Tommaso di messer Otto del 10 marzo 1493 Primogenitura del cardinale Agnolo del 1 ottobre 1566 Primogenitura del senatore Giovanni del 1608, aumentata nel 1709 Fedecommeso del canonico Bartolomeo Niccolini del 4 marzo 1518
Bourbon	Fedecommeso del marchese Tancredi, proavo 9 settembre 1583
Alamanni	Fedecommeso di Alamanno di Tommaso d'Andrea del 22 ottobre 1560 Fedecommeso del senatore Pietro di Anton Francesco del 13 marzo 1606
Acciaioli	Primogenitura di Roberto di Donato del 25 novembre 1538 Primogenitura di Ottaviano di Roberto di Donato del gennaio 1569 Primogenitura di Alessandro di Pier Filippo di Pandolfo di Piero del 29 sette. 1600
Albizi	Fedecommeso di Giosafa di Mariano 15 maggio 1450 Fedecommeso di Luca di Maso del 27 settembre 1454 Fedecommeso di Noferi Cambini del 21 aprile 1550

	Fedecomesso di Giovambattista di Luca Antonio 30 marzo 1582 Fedecomesso di Lorenzo di Piero degli Albizi del 17 aprile 1598
Altoviti	Fedecomesso di Gianluigi Palmieri del 27 marzo 1530/1 Fedecomesso di Alberto di Giovanni di Luigi del 23 marzo 1530/1 Fedecomesso di Niccolò Matteo di Niccolò Berardi del 28 gennaio 1569

B) Patrizi Induttore e data d'induzione del fedecomesso/ primogenitura

Arrighi	Fedecomesso di Francesco di Simone Manuelli, 10 agosto 1484
Alberti	Fedecomesso Ermellina Arnolfi, 6 marzo 1504
Dazzi	Fedecomesso di Niccolò di Paolo di Daniello, 29 aprile 1546
Da Cepperello	Fedecomesso di Camilla di Guliano Tanai de' Medici, 16 maggio 1592
Ughi	Maiorasco di Alamanno di Bernardo, 14 ottobre 1556
Aldobrandini	Fedecomesso di Aldobrandino di Giorgio d'Aldobrandino, del 10 dicembre 1450/56 Fedecomesso di Brunetto d'Aldobrandino di Giorgio, dell'11 agosto 1489
Panciatichi	Fedecomesso del nobile Bandino di Vinciguerra Panciatichi, del 23 aprile 1343 Padre Cristofano di Giovanni Cristofano da Battifolle del 4 marzo 1580
Peruzzi	Fedecomesso di Berto di Bonifacio Peruzzi del 25 marzo 1506 Fedecomesso di Francesca d'Angiolo Portigiani moglie di Simone Peruzzi dell'8 luglio 1580 Fedecomesso di Cristofano di Filippo Buontalenti del 14 febbraio 1590
Davanzati	Fedecomesso di Piero di Bartolomeo Davanzati del 24 luglio 1577 Fedecomesso di Madonna Laura di Tommaso Davanzati del 15 luglio 1579
Pazzi	Fedecomesso di Antonio di Andrea del 29 settembre 1451 Fedecomesso di Andrea di Antonio del 5 maggio 1568 Fedecomesso del senatore Alamanno de' Pazzi, 25 bobembre 1605
Palmieri	Maiorasco di Matteo di Marco di Antonio Palmieri del 31 luglio 1469
Buondelmonti	Fedecomesso di Alessandra Buini del 10 Agosto 1516/34
Marucelli	Fedecomesso di Giovanni Marucelli del 20 gennaio 1573 Fedecomesso di Pietro Germani del 4 dicembre 1577 Fedecomesso di Giuliano di Ridolfo di Giuliano Marucelli del 1 luglio 1573
Da Verrazzano	Primogenitura di Ludovico di Giovambattista da Verrazzano del 25 maggio 1588

C) Nobili e cittadini Induttore e data d'induzione del fedecomesso/ primogenitura

Dalle Pozze	Fedecomesso di Ercole di Lorenzo di Benedetto, 17 luglio 1590
Pasquali	Fedecomesso di Andrea di Giovanni, 1569
Corboli	Donazione di Cosimo I a favore di Lorenzo Corboli, 24 dicembre 1561 Donazione di Francesco I del 20 settembre 1576
Ramirez	Fedecomesso di Don Giovanni Montalvo del 20 luglio 1581
Da Fortuna	Primogenitura di Francesco Maria di Michele Bruni del 17 luglio 1528
Vitelli	Primogenitura di Clemente Vitelli del 23 marzo 1601

■ APPENDICE 2. I FEDECOMMESSI CAMPIONATI DAL 1610 AL 1688

A) Titolati	Induttore e data d'induzione degli atti sostitutori
Bardi	Fedecompresso del conte Alberto del Conte Ottavio B. del 23 aprile 1632
Capponi	Primogenitura di Piero di Girolamo di Gino Capponi del 23 maggio 1624 Fedecompresso di Laura Angiolini ne' C. del 10 dicembre 1674 Fedecompresso del sen. aud. e pres. Ferrante del capitano Nicola del 30 sett. 1688 Fedecompresso del marchese Roberto di Neri di Neri di Piero C. del 22 giugno 1655 Primogenitura di Isabella di Roberto de' Ricci del 10 settembre 1642 Primogenitura di Selvaggia di Neri di Piero Capponi del 6 luglio 1688
Corsini	Fedecompresso di Giulio Corsini del 5 luglio 1615 Fedecompresso di Simona Machiavelli Guicciardini del 18 agosto 1653
Rinuccini	Fedecompresso di Alessandro di Francesco R. del 13 gennaio 1622 Primogenitura del marchese Pier Francesco del marchese Carlo del 13 dicembre 1683 Fedecompresso per donazione del r. Francesco di Orazio di Francesco del 20 nov. 1677 Fedecompresso di Stefano di Filippo di Vincenzo Pitti del 23 febbraio 1687
Riccardi	Fedecompresso della marchesa Caterina Riccardi ne' Niccolini del 23 aprile 1676 Fedecompresso universale del marchese Vincenzo del marchese Bernardino Capponi del 22 febbraio 1687 Fedecompresso (e primogenitura) del marchese Riccardo R. del 13 luglio 1611
Incontri	Fedecompresso di mons. Ludovico del 23 agosto 1673 Fedecompresso del marchese prior Ferdinando del 19 settembre 1680
Niccolini	Fedecompresso di Ottavio Niccolini del 13 novembre 1633 Primogenitura del marchese Filippo del senatore Giovanni N. del 23 marzo 1664 Fedecompresso della Lucrezia Lotti Niccolini del 16 ottobre 1648 Fedecompresso di Lucrezia Arrighi Niccolini del 1686
Bourbon Del Monte	Fedecompresso di Fulvia Salviati moglie del marchese Bartolomeo del 25 Ottobre 1649
Strozzi	Fedecompresso di Nagiolo di Bernardo di Giannozzo del 16 giugno 1645 Fedecompresso del senatore Carlo di Tommaso del 1 luglio 1670 Fedecompresso di Lorenzo Strozzi del 19 novembre 1660 Fedecompresso di Leone di Lorenzo del 25 novembre 1688
Alamanni	Fedecompresso di Maddalena di Bernardino Capponi moglie di di Vincenzio d'Andrea Alamanni del 26 novembre 1646 Fedecompresso di Bianco di Zanobi Bianco del Bianco del 3 agosto 1644 Maiorasco di Giovanni Usimbardi del 4 febbraio 1659
Pucci	Fedecompresso del marchese Ottavio di Niccolò del 4 novembre 1669 Fedecompresso di Niccolò Pucci del 30 dicembre 1622 Primogenitura del Balì Giulio Pucci del 4 settembre 1668 Fedecompresso del Balì Giulio Pucci del 4 settembre 1668 Fedecompresso del senatore Alessandro di Niccolò Pucci del 21 Ottobre 1651 Maiorasco saltuario del suddecano Orazio di Lorenzo Pucci del 27 settembre 1624
Ricasoli (Zanchini)	Primogenitura di Lucrezia Ricasoli ne' Gaddi, 15 gennaio 1630 Primogenitura di Niccolò Zanchini, 21 aprile 1659 Primogenitura di Giovan Francesco Ricasoli del 28 agosto 1666 Primogenitura di Vincenzo, Giovanni, cavalier Girolamo et altri Ricasoli del 10 aprile 1669
Franceschi	Fedecompresso di Carlo Franceschi del 3 marzo 1686 Fedecompresso di Lorenzo Franceschi del 3 marzo 1686 (<i>sic!</i>)

Barbolani di Montauto	Primogenitura di Torquato Barbolani del 24 novembre 1679 Primogenitura di Ferdinando di Torquato B. del 3 agosto 1680
Albizi	Primogenitura del marchese Luca di Girolamo A. del 1651 Primogenitura di Monsignor Orazio A. del 31 luglio 1675 Fedecommesso di Bernardino di Niccolò A. del 25 settembre 1626 Fedecommesso della signora marchesa Lucrezia da Verrazzano negli Albizi del 26 ottobre 1645
Altoviti	Fedecommesso dei senatori e cavalieri Francesco, Alfonso, Simone, monsignor Filippo Neri A. vescovo di Fiesole dell'11 marzo 1658 Primogenitura della marchesa Porzia di Romolo Romoli vedova del Marchese Anton Ferrante de' Rossi del 1682 Fedecommesso di Francesco di Dietisalvi Neroni del 31 agosto 1639 Primogenitura indotta da Jacopo di Ottaviano Altoviti del 3 maggio 1615 Fedecommesso di Lorenzo A. del 1648 Fedecommesso di Margherita di Alessandro A. del 28 settembre 1666 Fedecommesso di Pierorso A. del 27 febbraio 1641 Fedecommesso di Carlo di Piero di Filippo Corbinelli dell'8 febbraio del 1671

B) Patrizi Induttore e data d'induzione degli atti sostitutori

Alberti	Fedecommesso di Maria Ugolini, moglie di Braccio di Piero A. del 20 novembre 1676
Aldobrandini	Fedecommesso di Olimpia A. Pamphilj del 7 agosto 1675 Fedecommesso di Giuseppe di Silvestro A. del 17 gennaio 1656
Arrighi	Primogenitura di Scipione di Michel'Angelo Sermartelli del 25 maggio 1673 Fedecommesso di Girolamo di Francesco A. del 23 novembre 1619 Fedecommesso di Simone di Girolamo di Giovambattista del 12 settembre 1642
Cepperello	Fedecommesso di Lorenzo di Francesco da S. Croce del 17 novembre 1633 Fedecommesso per donazione di Francesco di G. da Cepperello del 10 giugno 1626
Panciatichi	Fedecommesso di Niccolò di Lorenzo del 29 giugno 1648 Fedecommesso di Cassandra Ricci vedova di Lorenzo di Niccolò Gualtieri del 20 dicembre 1662
Attavanti	Fedecommesso per donazione di Amerigo, Ferdinando, Ottavio e Carlo figli di Pandolfo Attavanti del 6 agosto 1668
Dell'Antella	Maiorasco del dottor Guido Guidi del 7 settembre 1620 Fedecommesso di Donato Maria dell'A. del 6 gennaio 1666
Pazzi	Fedecommesso di Ippolita di Piero Nasi del 28 novembre 1626 Fedecommesso di Maria Cavalcanti nei del Tovaglia del 21 giugno 1655 Fedecommesso di Giovanni Del Tovaglia dell'8 gennaio 1669
Da Verrazzano	Primogenitura del cavalier priore Ludovico da Verrazzano del 6 aprile 1637 Maiorasco di Isabella Gerini vedova del cavalier Andrea da V. del 13 ottobre 1677 Fedecommesso di Francesco Amerigo di Ulisse da Verrazzano del 28 marzo 1645
Covoni	Fedecommesso di Piero Covoni del 22 febbraio 1620 Primogenitura per donazione di Maddalena di Marcantonio Adimari vedova del senatore e cavaliere Pier Antonio de' Nobili del 13 aprile 1644
Peruzzi	Maiorasco di Bindo di Bernardo del 1636 Fedecommesso di Camilla di Alessandro Capponi moglie di Filippo d'Antonio Peruzzi del 20 ottobre 1611 Primogenitura di Anfronsina della Gherardesca del 3 settembre 1657

Palmieri	Fedecommissio di Plautilla Ricci vedova di Antonio Palmieri del 25 giugno 1635 Fedecommissio di Maddalena Palmieri del 23 gennaio 1636 Minorasco della signora Costanza Mellini moglie di Palmiero di Marco Palmieri del 5 ottobre 1630
Davanzati	Fedecommissio di Madonna Fiammetta di Roberto Davanzati del 13 maggio 1666
Buondelmonti (3)	Fedecommissio del senator Baccio di Manente B. del 5 maggio 1629 Fedecommissio di Ottavio di Pandolfo B. del 26 aprile 1641 Fedecommissio di Zanobi di Borghino Buonavolti del 3 febbraio 1687
Samminiati	Fedecommissio del senatore Ascanio di Baccio Samminiati del 13 ottobre 1678
Marucelli	Fedecommissio di Agnolo di Niccolò Castelli dell'8 novembre 1656 Fedecommissio di Alessandro del Capitano Francesco M. del 7 novembre 1676 Fedecommissio del canonico Giovan Filippo M. del 10 luglio 1680 Fedecommissio di Piero di di Francesco Rucellai dell'8 febbraio 1648 Fedecommissio di Carlo di Giuliano M. del 20 novembre 1630 Fedecommissio del r. Ridolfo di Bartolomeo di Ridolfo del 6 febbraio 1644
Scarlati	Fedecommissio di Michele d'Antonio del 30 luglio 1659 Fedecommissio di Domenico di Michele del 28 agosto 1666

C) Nobili Induttore e data d'istituzione degli atti sostitutori

D'Ambra	Fedecommissio per donazione di Raffello Grassi del 31 luglio 1632 Primogenitura di Girolama d'Antonio Franchi da Messina, vedova di Giovambattista di Vincenzo d'A., del 19 aprile 1632
Suarez	Fedecommissio di Carlo di Piero di Filippo Corbinelli dell'8 ottobre 1671
Pasquali	Fedecommissio di Cosimo d'Andrea P. dell'8 novembre 1619 Fedecommissio di Vincenzo di Cosimo d'Andrea P. del 13 febbraio 1648 Primogenitura di Bernardo di Paolo Salvetti del 5 maggio 1625 Primogenitura di Ginevra Pasquali, vedova di Roberto Strozzi del 13 agosto 1644
Papi	Fedecommissio di Francesco P. del 18 gennaio 1620
Del Turco	Fedecommissio di Francesco di Domenico del T. del 20 luglio 1611
Ximenes	Primogenitura di Niccolò di Rodrigo Ximenes del 2 ottobre 1610 Fedecommissio del senator Bastiano Ximenes del 29 dicembre 1633 Fedecommissio di Raffaello del priore Bastiano del 21 dicembre 1649
Ramirez Montalvo	Fedecommissio di Don Antonio di Don Ernando M. del 29 maggio 1672
Anforti	Fedecommissio di Giovanni Taglietti nobile romano del 7 aprile 1626
Chellini	Fedecommissio di Felice d'Alessandro C. del 1 luglio 1649 Fedecommissio di Bastiano di Francesco Antonini del 10 luglio 1633
Sarchi	Fedecommissio di Filippo di Piero di Simone S. del 28 settembre 1680 Fedecommissio del fratello Giovanni di Piero di Simone S. del 5 luglio 1681
Scalandroni	Fedecommissio di Bastiano di Benedetto Giomi del 23 agosto 1617 Fedecommissio di Bartolomeo di Antonio Scalandroni del 10 dicembre 1630 Fedecommissio di Giovambattista di Bastiano Scalandroni del 28 dicembre 1682 Fedecommissio di Giacinto di Bastiano Scalandroni del 5 marzo 1683
Marzichi	Fedecommissio di Francesco di Michele Marzichi del 23 gennaio 1610 Primogenitura di Ottavia Mini, moglie di Andrea di Francesco M. del 7 ottobre 1659
Giorgi	Fedecommissio di Cosimo Giorgi del 12 agosto 1649
Roffia	Fedecommissio del cavalier Niccolò d'Antonio R. del 20 agosto 1625 Fedecommissio del cavalier Michele del cavaliere Niccolò R. del 19 gennaio 1648 Primogenitura d'Orazio del cavalier Niccolò R. del 17 novembre 1645

D) Cittadini Induttore e data d'istituzione degli atti sostitutori

Salvi	Primogenitura per donazione di Vincenzo S. del 28 aprile 1681 Primogenitura per donazione di Vincenzo S. del 25 febbraio 1682 Fedecommesso universale di Vincenzo S. del 29 febbraio 1686
Brandi	Maiorasco e minorasco di Piero di Cosimo Brandi del 28 febbraio 1680
Da Fortuna	Fedecommesso di Costanza di Piero Cocchi del 18 giugno 1681 Fedecommesso di Ginevra di Matteo Macciagnini del 27 giugno 1612 Fedecommesso di Ginevra Cocchi, vedova Da Fortuna del 2 settembre 1676
Redi	Fedecommesso del dottor Gregorio Redi del 1671
Allegri	Primogenitura del reverendo Alessandro Querci del 16 dicembre 1629
Querci	Fedecommesso di Stefano di Giovanni Querci del 7 settembre del 1681

■ APPENDICE 3. I FEDECOMMESSI CAMPIONATI DAL 1689 AL 1747**A) Patrizi titolati Induttore e data d'istituzione degli atti sostitutori**

Bardi	Fedecommesso di Onofrio Maria di Jacopo Marchiani per testamento dell'8 dicembre 1712 e codicillo del 1713
Capponi	Fedecommesso del marchese Piero al sacro fonte Roberto Domenico di Pier Noferi di Giulio dell'8 dicembre 1737 Fedecommesso di Gino del marchese Roberto di Neri del 27 marzo 1726 Fedecommesso di Stefano Virgilio del capitano Paolo Maria Cardì del 26 settembre 1736 Fedecommesso del marchese Alessandro del 25 aprile 1708
Corsini	Fedecommesso di Jacopo di Bernardo di Jacopo C. del 26 novembre 1695 Fedecommesso del marchese Neri del Marchese Andrea C. del 3 ottobre 1703
Salviati	Fedecommesso del r. canonico Tommaso Filippo S. del 22 dicembre 1730 Fedecommesso del marchese Domenico del 25 settembre 1699 Fedecommesso della Marchesa Maria Maddalena S. del 26 maggio 1722
Rinuccini	Fedecommesso del marchese e priore Carlo R. del 5 maggio 1740
Riccardi	Fedecommesso di Carlo di Paolo Casini del 22 aprile 1696 Primogenitura ordinata e accresciuta dal marchese Francesco del 14 ottobre 1715 Secondogenitura ordinata e accresciuta dal marchese Francesco del 14 ottobre 1715 Fedecommesso ordinata e accresciuta dal marchese Francesco del 14 ottobre 1715
Tempi	Fedecommesso di Francesco del senatore Leonardo Tempi del 13 settembre 1700 Primogenitura di Francesco del senatore Leonardo Tempi del 13 settembre 1700
Niccolini	Fedecommesso del marchese cavaliere Filippo del senatore marchese Lorenzo del 5 marzo 1719 Primogenitura di Agata Andreini, moglie del capitano Lapo Niccolini del 16 aprile 1707 Fedecommesso di Bartolomeo Vitolini del 14 gennaio 1728 Fedecommesso di Maria Vittoria Vitolini Niccolini del 1720
Bartolomei	Fedecommesso di Giuseppe di Domenico Bartolomei del 6 aprile 1744
Bourbon Del Monte	Primogenitura del marchese Giovan Mattias del 27 marzo 1709
Strozzi	Primogenitura dell'arcidiacono Luigi del senatore Carlo del 28 gennaio 1693/94 Fedecommesso di Luigi Maria S., vescovo di Fiesole, del 29 dicembre 1734 Fedecommesso del senatore Alessandro del senatore Carlo S. dell'8 luglio 1701 Fedecommesso di Francesca Altoviti S. del 7 luglio 1725 Primogenitura del duca Luigi del Marchese Giovambattista S. del 1705

Alamanni	Fedecommissio di Carlo di Vincenzo Al. del 19 ottobre 1733
Pucci	Fedecommissio del marchese Orazio P. del 15 settembre 1729 Primogenitura del marchese Antonio P. del 20 febbraio 1726 Primogenitura della marchesa Marsilia Gioia P. del 18 marzo 1732 Fedecommissio del marchese Francesco del marchese Roberto del 21 marzo 1737 Fedecommissio di Alessandro di Roberto P. del 17 aprile 1691
Franceschi	Fedecommissio di Giovanni di Niccolò F. del 16 ottobre 1740 Primogenitura di Maria Maddalena Franceschi S.
Acciaiuoli	Primogenitura di Donato del senatore Ottaviano del senatore Roberto del 20 aprile 1691
Altoviti	Primogenitura di Fuglielmo Antonio Baldassarre A. del 15 ottobre 1733 Fedecommissio del senatore avvocato Simone di Guglielmo A. del 27 dicembre 1715 Fedecommissio di Caterina di Alamanno de' Medici del 21 marzo 1691 Fedecommissio del signor Alessandro A. del 22 marzo 1713 Fedecommissio di Giovambattista A. del luglio 1745 Primogenitura di Lucrezia Landi A. del settembre 1711 Maiorasco di Luigi A. del 26 dicembre 1712

B) Patrizi Induttore e data istituzione atto sostitutorio

Alberti	Fedecommissio di Alberto A. del 7 ottobre 1704
Aldobrandini	Fedecommissio di Silvestro di Giovanfrancesco A. dell' 8 gennaio 1726 Primogenitura di Giovanfrancesco A. del 5 settembre 1689 Maiorasco del cardinale Alessandro A. del 1734 Primogenitura di Ippolito di Giovanfrancesco A. del 19 aprile 1713 Fedecommissio di Silvestro di Giovanfrancesco A. dell' 8 gennaio 1721
Buini	Fedecommissio ascendente di Andrea del Cavalier Leonardo B. del 1 marzo 1705 Fedecommissio del padre Michelangelo B. del 28 maggio 1727 Fedecommissio ascendente di Alessandro B. dell' 8 maggio 1727
Dazzi	Primogenitura di Carlo e Guardino di Clemente Guadagni per donazioni del 22 maggio e 27 settembre del 1692
Panciatichi	Primogenitura di Jacopo P. dell' 11 giugno 1717 Fedecommissio di Tommasa P. dell' 11 giugno 1717 Primogenitura del cardinale Bandino P. del 31 gennaio 1710 Fedecommissio di Giovanguilberto Guicciardini dell' 11 febbraio 1726 Fedecommissio di Niccolò di Jacopo di Niccolò P. del 6 marzo 1737
Cerchi	Fedecommissio di Caterina Galli vedova del cavaliere Alessandro C. del 20 agosto 1710
Dell'Antella	Fedecommissio di Jacopo del Borgo del 12 febbraio 1697
Da Verrazzano	Fedecommissio della marchesa Caterina Maria Caterina Isabella Montauto del 26 settembre 1732
Ughi	Fedecommissio di Carlo di Lorenzo U. del 23 aprile 1705
Davanzati	Fedecommissio del conte Bostico Davanzati del 18 aprile 1731
Buondelmonti	Fedecommissio di Baccio di Manente B. del 2 giugno 1704 Fedecommissio del senatore Marco B. del 6 luglio 1712 Fedecommissio di Baccio B. del 1744

C) Nobili Induttore e data dell'istituzione

Luperelli	Fedecompresso di Niccolò di Piero L. del 26 maggio 1726
Castelli	Primogenitura del cavalier Domenico C. del 20 dicembre 1696 Primogenitura del cavalier Pier Francesco C. del 16 febbraio 1722 Fedecompresso di Lorenzo di Domenico C. del 1704
Corboli	Primogenitura per donazione dei sacerdoti della Congregazione di Monte Citorio del 12 ottobre 1743 Fedecompresso di Maria Ottavia Lanfredini Corboli per testamento del 1 dicembre 1749 e codicillo del 28 maggio 1751
Feroni	Fedecompresso di Francesco Feroni del 13 giugno 1695 Lodo del Magistrato Supremo del 29 maggio 1736
Pasquali	Fedecompresso del cavalier Girolamo di Cosimo del 30 marzo 1730
Papi	Primogenitura di Giuseppe di Marco Papi del 18 marzo 1738
Ximenes	Fedecompresso del marchese Ferdinando del priore Tommaso di Bastiano X. del 30 maggio 1699 Primogenitura del marchese prior Tommaso X. per testamento del 21 aprile 1727 e successivi codicilli
Del Mazza	Primogenitura di Pier Francesco Del M. del gennaio 1730 Primogenitura di Maria Laura Del Baldese Del Mazza del 3 ottobre 1738 Primogenitura di Maria Maddalena Del M. del 28 settembre 1741
Dalle Pozze	Fedecompresso del capitano Antonio Maria Lorenzo Dalle P. del 21 luglio 1721 Maggiorasco del capitano Antonio Maria di Lorenzo del 29 giugno 1721
Anforti	Fedecompresso di Benedetto, Cristofano, Maria Giovanni fratelli e figli di Giulio di Cristofano A., assieme a Giulio e Tommaso, fratelli e figli di Giovambattista di Giulio A. del 7 aprile 1716 Fedecompresso del cavalier Forte Bonaventura A. del febbraio 1720/21
Sarchi	Fedecompresso di Niccolò di Giovanni di Piero S. del 31 marzo 1718
Scalandroni	Fedecompresso di Argentina Scalandroni, vedova di Niccolò S. del 20 novembre 1690
Guerrini	Fedecompresso di Alfiere Giovanfrancesco G. del 22 agosto 1743
Giorgi	Fedecompresso di Caterina Rosa Del Teglia nei Giorgi del 12 gennaio 1742 Fedecompresso di Lorenzo G. dell'11 dicembre 1711 Fedecompresso di Pierfrancesco di Stefano del 25 luglio 1737
Roffia	Primogenitura del cavalier Filippo Giuseppe del 1703 Fedecompresso del cavalier Filippo Giuseppe del cavalier Antonio del 17 dicembre 1726 Fedecompresso del cavalier Filippo Giuseppe del cavalier Antonio del 30 dicembre 1726 Fedecompresso dell'abate Michele Francesco del bali Niccolò del 12 marzo 1726 Fedecompresso del bali Antonio del bali Niccolò del 18 febbraio 1729 Fedecompresso della Maria Maddalena Maffei Roffia del 22 aprile 1741 e codicillo del 22 gennaio 1748

D) Cittadini Induttore e data dell'istituzione

Rosselli	Fedecompresso di Francesco di Stefano Rosselli
Salvi	Fedecompresso di Lucrezia d'Ottavio Anichini vedova di Donato Salvi, del 29 febbraio 1700
Ermini	Fedecompresso di Giovambattista di Francesco Ermini del 18 settembre 1745
Brandi	Fedecompresso di Pier Antonio d'Alberto del 12 settembre 1707
Da Fortuna	Fedecompresso di Giovanni d'Albizzo da Fortuna del 12 maggio 1690

■ APPENDICE 4. FEDECOMMESSI ISTITUITI DA DONNE

A) Fedecommissi istituiti da donne di famiglie *titolate*

Capponi	Fedecommisso della Laura Angiolini ne' Capponi, 10 dicembre 1674 Primogenitura di Isabella di Roberto de' Ricci, 10 settembre 1642 Primogenitura di Selvaggia di Neri di Piero Capponi, 6 luglio 1688
Salviati 1722	Fedecommisso della Marchesa Maria Maddalena Verzoni Salviati, del 26 maggio
Rinuccini	Fedecommisso di Madonna di Bernardo Baroncelli, 13 settembre 1558, vedova di Alessandro di Neri Rinuccini
Riccardi	Fedecommisso della marchesa Caterina, figlia di Francesco Riccardi e moglie di Francesco Niccolini, 1676
Niccolini	Primogenitura della Signora Agata Andreini, moglie di Lapo Niccolini, 16 settembre 1707 Fedecommisso della Lucrezia Lotti Niccolini, del 16 ottobre 1648 Fedecommisso della signora Maria Vittoria Vitolini Niccolini, del 1720 Fedecommisso della Signora Lucrezia Arrighi Niccolini, del 1686
Bourbon	Fedecommisso della Signora Fulvia Salviati, moglie del marchese Bartolomeo Boubon, del 25 ottobre 1649
Strozzi	Fedecommisso della signora Francesca Altoviti Strozzi, del 7 luglio 1725
Alamanni	Fedecommisso di Maddalena di Bernardino Capponi, moglie di Vincenzo d'Andrea Alamanni, del 26 novembre 1646
Pucci	Fedecommisso della Marchesa Marsilia Gioia Pucci di Gubbio, del 18 marzo 1732 vedova di Antonio Della Rena e del Marchese Orazio Cerbone Pucci
Franceschi	Primogenitura della signora Maria Maddalena Franceschi Strozzi, del 27 settembre 1707
Altoviti	Fedecommisso della Marchesa Porzia figlia di Romolo Romoli, vedova d'Anton Ferrante de Rossi, del 19 novembre 1692 Fedecommisso di Caterina d'Alamanno de' Medici, vedova di Luigi Altoviti, del 21 marzo 1691 Fedecommisso della signora Margherita figlia di Alessandro Altoviti, del 22 settembre 1666 Primogenitura della Lucrezia Landi Altoviti, del settembre 1711
Albizi	Fedecommisso della Marchesa Lucrezia da Verrazzano degli Albizi, del 26 ottobre 1645

B) Fedecommissi indotti da donne di famiglie *patrizie*

Alberti	Fedecommisso della Ermellina Arnolfi, del 6 marzo 1504 Fedecommisso della Signora Maria Ugolini del 20 novembre 1676, moglie di Braccio di Piero Alberti
Aldobrandini	Fedecommisso di Olimpia Aldobrandini Pamphilj, del 7 agosto 1675
Cepperello	Fedecommisso della signora Camila di Giuliano Tanai de' Medici, del 16 maggio 1592, vedova di Alberto di Niccolò del Vivaio
Panciatichi	Fedecommisso della Signora Tommasa Campana ne' Panciatichi, del 1717 Fedecommisso della Cassandra de' Ricci, vedova di Lorenzo di Niccolò di Gualtieri Panciatichi, del 20 dicembre 1662
Cerchi	Fedecommisso della Caterina Galli, vedova del cavaliere Alessandro de' Cerchi, del 20 agosto 1710
Pazzi	Fedecommisso di Ippolita di Piero Nasi, del 28 ottobre 1626 Fedecommisso di Maria Cavalcanti nei Tovaglia, del 21 giugno 1655

Da Verrazzano	Fedecompresso della Marchesa Maria Caterina Isabella Montauti, del 26 settembre 1732 Maiorasco di Isabella Gerini, vedova del Cavalier Andrea da Verrazzano, del 13 settembre 1677
Covoni	Primogenitura della Maddalena di Marcantonio Adimari, vedova di Pier Antonio de' Nobili, del 13 settembre 1644
Peruzzi	Fedecompresso di Camilla di Alessandro Capponi, moglie di Filippo Peruzzi, del 20 ottobre 1611 Fedecompresso della signora Francesca d'Angiolo Portigiani, moglie di Giovanni di Simone Peruzzi, 8 luglio 1580 Primogenitura di Anfronsina della Gherardesca del 3 settembre 1657, moglie di Ugo di Filippo Peruzzi
Palmieri	Fedecompresso di Plautilla Ricci, vedova di Antonio Palmieri, del 25 giugno 1635 Fedecompresso di Maddalena Palmieri, del 23 gennaio 1636 Maiorasco della Costanza Mellini, moglie di Palmiero di Marco Palmiero, del 5 ottobre 1630
Davanzati	Fedecompresso di Madonna Fiammetta di Roberto Davanzati, del 13 maggio 1666 Fedecompresso di Madonna Laura di Tommaso Davanzati, del 15 giugno 1579
Buondelmonti	Fedecompresso di Alessandra Buini ne' Buondelmonti, del 1 agosto 1516 e del 2 marzo 1534

C) Fedecommissi istituiti da donne di famiglie *nobili*

Ambra	Primogenitura della signora Girolama di Antonio Franchi, vedova di Giovambattista di Vincenzo d'Ambra, 19 aprile 1632
Corboli	Fedecompresso della signora Maria Ottavia Lanfredini Corboli, 1749 e 1751
Pasquali	Primogenitura della Ginevra Pasquali, vedova di Roberto Strozzi, del 13 agosto 1644
Del Mazza	Fedecompresso della Maria Laura Del Baldese Del Mazza, del 1738 Primogenitura della Maria Maddalena Del Mazza, vedova Diaceti, del 28 settembre 1741
Scalandroni	Fedecompresso della Signora Argentina, vedova di Niccolò Scalandroni, del 20 novembre 1690
Marzichi	Primogenitura della Signora Ottavia Mini, moglie di Andrea di Francesco Marzichi, del 7 ottobre 1659
Giorgi	Fedecompresso di Caterina Rosa Del Teglia nei Giorgi, 12 gennaio 1742
Roffia	Fedecompresso della Signora Maria Maddalena Maffei Roffia, del 1741 e 1748

D) Fedecommissi istituiti da donne di famiglie *cittadine*

Salvi	Fedecompresso della Lucrezia d'Ottavio Anichini, vedva Salvi, del 29 febbraio 1700
Da Fortuna	Fedecompresso della Costanza di Piero Cocchi, moglie di Galeotto Cei, del 18 giugno 1681 Fedecompresso di Ginevra di Matteo Macciagnini, vedova di Guglielmo di Donato Cocchi, del 27 giugno 1612 Fedecompresso della Ginevra Cocchi, vedova di Albizio da Fortuna, del 2 settembre 1676

■ APPENDICE 5. CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI FEDECOMMESSI ISTITUITI DA DONNE

Figura A – Beni dei fecondommissi femminili nel '500




Figura B – Beni dei fecondommissi femminili nel '600





Figura C – Beni dei fecondommissi femminili nel '700



■ APPENDICE 6. TESTAMENTI CHE CONTENGONO FEDECOMMESSI

Documento I

Magistrato Supremo 4025, inserto 35, *Bardi*, pp. 51-62 dell'inserto.

Testamento del Signor Conte Pandolfo del Signor Conte Alberto de' Bardi rogato [da] ser Filippo Bottigli Notaio Pubblico Fiorentino il dì 20 maggio 1598.

In Dei nomine Amen. Anno Domini Nostri Jesu [Christi] ab eius salutifera Incarnatione Millesimo Quinquagesimo Nonagesimo ottavo, Indictione undecima, die vero vigesima Mensis Maii Clemente VIII Summo Pontefice et Ser.mo Ferdinando Medice Hetruriae Magno Duce tertio Dominante.

Cum nil sit certius morte, et nil incertius Hora eius, prudenti animi hoc pertinet, ut mortis semper cogitetur eventus, cum statutum sit hominibus semel mori, hinc est, quod M. Ill.ris D. Pandulfus q. M. Ill. ris D. Alberti D. Philippi de Bardis ex Comitibus Vernij, et nob. Flor., sanus Dei Gratia mente, auditu, visu, sensu, corpore, et intellectu, volens de rebus et bonis suis disponere, dum mens integra est, nec post mortem eius scandalum aliquod oriri possit ad honorem principaliter Omnipotens Dei, et ad salutem animae suae, et ad hoc ut semper notum sit animus d. D. Testatoris, hoc presens suum ultimum nuncupativum testamentum, quod sine scriptis dicitur, omni meliori modo, quo potuit, condidit, facere procuravit, et fecit [ille] hunc, qui sequitur, modum et formam, et expressa voluntate d. D. Testatoris.

In prima raccomandò umile e devotamente l'Anima Sua al pietosissimo Iddio, e alla gloriosissima e sempre Vergine Maria, e a tutta la Trionfante Corte del Paradiso, e volse esser seppellito il corpo suo, quando l'anima sua sarà separata, nella Chiesa di S. Croce di Firenze nella sepoltura de' suoi passati, con quello onore che parrà e piacerà al Signor Alberto e al Signor Carlo Suoi nipoti, ed eredi infrascritti, e che la spesa del mortorio deva esser fatta a comune fra di loro, e che avanti passi un mese dal dì della sua morte, debbino aver dispensato degl'infrascritti denari, che detto S. Testatore lascia, ovvero di grasce allora toccanti, scudi centocinquanta di moneta di lire 7 per scudo agl'infrascritti Conventi di Firenze, cioè S. Croce, Ognissanti, S. Spirito, S. Maria del Carmine, la SS.ma Nunziata e S. Maria Maggiore, a ciascuno di loro per rata e per ugal porzione, i quali //p.52// per un anno intero devino far dire ogni mattina una Messa de' Morti per l'anima sua all'Altare privilegiato, e scudi cinquanta di moneta simile devino dare al Convento e Frati di S. Stefano in Ponte Vecchio di Firenze, acciò faccino dire tante messe per l'anima sua in detta Chiesa all'Altare della Cintura, e mancando detti Signori Conte Carlo e Alberto come sopra, caschino in pena di scudi cento di moneta per ciascheduno di loro da pagarsi alle monache di S. Chiara di Firenze, subito e senza eccezione alcuna, e restino non di meno obligati a quanto sopra in ogni miglior modo.

Item per ragione di Legato lasciò all'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, alla Sagrestia Nuova, e Costituzione delle mura lire tre e soldi dieci di più secondo gli ordini.

Item avendo detto Signor testatore fatto alcuni lasciti e obblighi d'Uffizi, e messe a più Conventi, Monasterii e Luoghi Pii, li quali sono tutti nominati e distinti a un suo libretto di cartapecora intitolato libro de' lasciti, ancora in virtù del presente testamento, e in ogni altro miglior modo ne comandò l'inviolabile osservanza, e che detto Signor Alberto, e Signor Carlo devino tener conto e farli per sempre osservare.

Item iure prelegati lasciò all'Illustrissimo Signor Alberto del Signor Ottavio de' Bardi suo nipote tutti li beni, che il medesimo Signor Testatore ha in quel di Cortona, tanto den-

tro, quanto fuori della città, cioè case da padroni e da lavoratori, poderi, possessioni e terreni, tanto coltivati, quanto non coltivati, con tutte le loro appartenenze, e ragioni comprendendo tanto li beni donati dal Serenissimo Gran Duca Francesco Medici, come quelli, che egli avesse comprati, o acquistati di suo in detto luogo, con tutti li Bestiami grossi e minuti, e con tutte le masserizie, grasce e biade, e generalmente tutto quello, che al tempo della sua morte si haverà di suo in detto luogo di Cortona, e suo contado.

Item lasciò a detto Signor Alberto come sopra tutti li beni, che la buona memoria del //p.53// Signor Pierantonio ha lasciati nel Piviere di Montale luogo detto a Colle, e Rignano, cioè tutti i poderi, mulini, fattoio, case da lavoratori e Padrone, vigne, terre coltivate, e non coltivate, tanto unite con li poderi quanto spezzate e da per sé; così ne' detti Comuni della detta Pieve, e di Colle e Rignano, come ne' Comuni de' Tobbianella, o altri sottoposti a detta Pieve di Montale, con tutte le loro appartenenze e ragioni, e con tutti li bestiami, e masserizie, rasce e biade d'ogni sorte raccolte, e da raccorsi, e generalmente tutto quello, che si troverà in detto Piviere del Montale, con il medesimo obbligo, che detti beni hanno di presente per la dote della Signora Maria sua moglie.

Item lasciò a detto Signor Alberto come sopra un podere, che la detta buona memoria del Signor Pierantonio ha lasciato nel paese di Luicciana luogo detto alla Villa, con tutte le sue case, appartenenze, e ragioni, e con tutte le terre, che se gli aspettano, e con un'altra casa vigna, castagneto, che oggi si trovano affittati a Mariotto da Casalino, et una piaggia di querce, che tiene Bardo da Casalino, e due pezzi di castagneto affittati oggi a Chele della Villa, e con tutti li bestiami, Beni e ragioni, che hanno in detto luogo della Villa.

Item lasciò a detto Signor Alberto come sopra un livello di staia dodici di grano, che oggi paga Pellegrino, o altri Magnolfi da Carmignano di Val di Bisenzio, ogn'anno in perpetuo sopra i loro beni posti in detto luogo di Carmignano, e con tutte le appartenenze e ragioni, che hanno in detto luogo di Val di Bisenzio.

Item iure prelegati lasciò all'Illustre Signor ~~Conte~~ Carlo del Signor Ottavio de' Bardi altro suo nipote tutti li beni, che il medesimo Signor Testatore ha in quel di Pescia, Monte Carlo e Uzzano, cioè tutte le case da padrone e da lavoratore così dentro, come fuori di Pescia, tutti i poderi ulivati e vigne, e altre terre tanto spezzate, e da per sé, //p.54// quanto unite alli poderi, coltivati e non coltivati, e tanto i beni, che gli furono donati dal Serenissimo Gran Duca Francesco Medici, quanto quelli, che egli avesse comprati o acquistati di suo proprio in detti Comuni con tutte le loro appartenenze, e ragioni e con tutti li bestiami grossi e minuti, masserizie, grasce e biade d'ogni sorte, e generalmente tutte quelle che al tempo della sua morte si troverà di suo in detti Comuni, e luoghi &

Item lasciò a detto Signor Carlo come sopra tutti i beni, che esso Signor Testatore ha in quel di Pistoia, parte ereditati dalla buona memoria dell'Illustrissimo Signor Alberto suo padre, e parte comprati, acquistati, e migliorati di suo proprio, comprendendo il podere di Sotto e Collegelato, e il podere di Sopra in detto Collegelato, con tutte le loro case, appartenenze e ragioni et i mulini e fattojo, quali detto Signor Testatore ha parte comprati e parte fabbricati di suo sul fiume della Brana, e tutte le selve, e palae di Uzzo e di Tramiano con tutte le loro appartenenze e ragioni e generalmente tutte le terre, case e beni con tutte le masserizie, bestiami grossi e minuti, grasce e biade d'ogni sorte, e tutto quello che al tempo della sua morte si troverà di suo in detti luoghi e beni.

Item lasciò al Signor Carlo come sopra un podere, che esso Signor Testatore ha nelle Colline di Pisa Podesteria di Peccioli luogo detto Pianzano con tutti li suoi terreni, case, appartenenze e ragioni, e con tutti i bestiami e masserizie, grasce, biade e robe d'ogni sorta, che si troveranno di suo al tempo della sua morte in detto podere, con facoltà a

detto Signor Carlo, che in caso che gli occorresse pigliar moglie, possa servirsene per sodo, e fondo di sua dote, e in detto caso obbligarlo per detto conto, ma non mai in altro modo, perché fuori //p. 55// di detto caso vuole sia sottoposto alla presente disposizione fidecommissaria.

Item lasciò a detto Signor Carlo come sopra due poderi, che la buona memoria del Signor Pierantonio ha lasciati nel Paese di Luicciana luogo detto a Serzana, con tutte le loro terre, case, selve, castagneti, sodi e pasture, e con tutti li bestiami grossi e minuti, e generalmente con tutte le loro appartenenze, ragioni e tutto quello, che hanno in detto luogo di Serzana.

La quale divisione come sopra da detto Illustre Signor Testatore fatta fra detti suoi nipoti de' Beni come sopra loro assegnati, comandò e comanda a detti suoi eredi, che a quella stia[no] taciti, e come sopra contenti; e in questa divisione come sopra fatta ha compreso ogni pretensione, che potessero avere per la Eredità dell'Illustre Signor Pierantonio loro zio, perché sebben sia per la loro rata e parte devoluta a loro suoi nipoti, piacque non di meno e così comandò detto Signore Testatore disporre di quella loro rata, e farne le parti uguali, e nel modo che ha fatto, con il peso al Sig. Alberto della restituzione della sua dote in caso di restituzione sopra li beni e parte a lui assegnata, della quale restituzione il Signor Carlo non abbia sentire nelli beni a lui assegnati molestia alcuna, ma tutto questo peso di detta dote sia sopra la parte di detto Signor Alberto, come ha detto di sopra. È salve le cose e divisioni sopradette il medesimo Signor testatore lascia a comune e per indiviso a detto Signor Alberto e Signor Carlo per uguale porzione quanto segue cioè tutte le case e beni, che hanno, e possiede nello Stato, Signoria e Contea Di Vernio, così aspettanti al Dominio, tanto utile, quanto diretto, come all'entrata e frutti di detta Signoria e Contea; e tanto quello, che ha ereditato per sua parte dalla buona memoria dell'Illustre Signor Alberto suo Padre, quanto quello, che ha di poi acquistato, con //p. 56// tutto quello che vi ha lasciato la buona memoria del Signor Pierantonio sopradetto, come censi, feudi, affitti, vassallaggi, proventi, rendite, poderi, possessioni, case, mulini, vigne, terreni, bestiami, botteghe, traffichi, e generalmente tutte l'entrate, robe e beni mobili, immobili, e semoventi, che si troverà in detto Stato e Contea di Vernio, con espressa condizione che non possino mai per tempo alcuno, né per qualsivoglia occasione vendere, o alienare cosa alcuna della sopradetta, né contrattare tali entrate e ragioni, etiam per ragioni di Dote, né in modo alcuno, eccetto che infra di loro, e de' loro discendenti, e in caso d'estinzione di compre, che avesse, fatta, risolutive, comanda, che tutto quello, che de esse si riscuoterà, si debba rispendere in tanti beni stabili, fruttiferi, ben cauti e sicuri, li quali devino con tutte l'altre cose star sempre sottoposti all'infrascritto Fidecommissio perpetuo, dichiarando che in caso si serrasse la bottega o altro traffico, che vi fosse, possino disporre ciascheduno della loro porzione, quanto gli piacerà, così della sorte principale, quanto dell'utile e guadagni che vi troveranno.

E in caso che la linea masculina di detto Signor Alberto, e Signor Carlo siano del tutto spente, e finite, e che detti beni di Vernio devino passare in altra linea di loro Parenti, comanda agli eredi che si succederanno in infinito, che dell'entrate di essi beni, che in loro saranno pervenuti, siano obbligati dare ogni anno scudi venti di moneta a un Frate Predicatore di qualsivoglia Ordine, perché predichi nella casa di Mercatale di Vernio la Quaresima secondo il solito, e di più dare ogn'anno scudi trenta a un Prete, che stia nella Compagnia di S. Antonio in detto Borgo di Mercatale per insegnare a fanciulli di detto Stato, e di più sieno tenuti di maritare ogn'anno sei fanciulle legittime e naturali //p. 57// e di legittimo matrimonio nate di vassalli, che detto Signore Testatore havrà lasciati, e di

loro discendenti, e delle più povere, essendone fra detti vassalli, si maritino di quelle che saranno nate di vassalli di quei Signori ne' quali saranno venuti detti beni, o altre di detto Stato, con dare per Dote a ciascuna di esse scudi venticinque di moneta, tal che diano ogn'anno per detto conto di dote scudi centocinquanta, avendo sempre riguardo alla povertà, e bontà di dette fanciulle; ed in caso che detti eredi, o alcuno di loro fuori delle discendenze di detto Signor Alberto e Signor Carlo mancassero di fare dette limosine, che ascendono in tutto alla quantità di scudi 200 di moneta di lire sette per ogn'anno, detto Signor Testatore intende, e vole, che tutti i beni, che in esso fossero pervenuti, ricaschino *ipso facto* a quello, a chi di ragione perverranno, non altrimenti che se li contrafacienti fossero morti.

Item lascia a comune, e per indiviso a detti Signor Alberto e Signor Carlo come sopra la casa donatagli dal Serenissimo Gran Duca Francesco Medici posta in Firenze nella Via del Fondaccio, Popolo di S. Jacopo Soprarno, con un'altra casina nella medesima Via e Popolo, confinante con l'orto della sopradetta casa, da lui medesimo acquistata, e con tutte le loro appartenenze e ragioni.

Item lascia a comune e per indiviso a detto Signor Alberto e Signor Carlo come sopra, tutti i danari e crediti che detto Signor Testatore alla sua morte si troverà avere in casa, o altrove in qualsivoglia banco, o appresso di qualsivoglia persona, con espressa condizione, che detratte scudi 200, che devono distribuire per fare dire messe dopo la morte sua come sopra è disposto, tutti il rimanente si deva spendere in tanti Beni Stabili, fruttiferi, ben cauti e sicuri, e che non possino mai riscuoterli se non nel sopradetto caso d'investire, ovvero per metterli in altri banchi idonei di fide e di //p. 57// facoltà per trarne e goderne in qualsivoglia modo de sopradetti che resteranno tutti gli emolumenti, che lecitamente faranno, de' quali sia loro lecito servirsi, rimanendo però sempre intera la sorte principale; Dichiarando che possino li sopradetti Signor Alberto e Signor Carlo e tutti li loro discendenti, et eredi, trarne di detti denari e beni a sé aspettanti tutta quella quantità che avranno bisogno per dotare le loro figlie legittime, e naturali a principio, o per monacarle, e così de' frutti, come della sorte principale, e non altrimenti, né in altro modo.

Item lascia a comune e per indiviso a detti Signor Alberto e Carlo come sopra, tutte le masserizie, mobili, e annessi, che si troveranno e saranno di suo, così nella sopradetta casa di Fondaccio, e nella casa, dove di presente abita al Canto agli Alberti, come nella casa di Prato e di Vernio, e che ciascuno di loro ne deva partecipare ugualmente, e per poterne liberamente disporre ad ogni suo piacere.

Item *iure legati* lascia alla Signora Iustiniana sua sorella e moglie del Signor Giovan Battista Nasi ogni volta che gli occorresse di rimaner vedova, o che non potesse stare con li suoi proprii figlioli, la tornata di casa sua, con obbligo a detto Signor Alberto e Carlo, e a ciascheduno di loro *in solidum*, di riceverla in casa loro con assegnarle camera e letto, e con darle il vitto di loro proprio.

In tutti quanti li Suoi beni presenti, e futuri per suoi Eredi universali istituì, fece, ed esser volse tutti li suoi figliuoli maschi e femmine da nascere da lui, e di sua legittima consorte cioè in prima li maschi, e in difetto loro le femmine, e nascendo maschi e femmine, in tal caso lasciò //p. 59// a dette femmine per ragione d'istituzione, et in ogn'altro miglior modo la dote competente solamente, e morendo detto Signor Testatore senza figlioli maschi, o femmine in tal caso, così in virtù propria, come in virtù dei privilegi concessigli dal Serenissimo Gran Duca Francesco Medici sopra i Beni di Cortona e di Pescia, istituisce e sostituisce il Signor Alberto e Signor Carlo suoi nipoti, e figlioli già del Molto Illustre Signor Ottavio Bardi Conti di Vernio sopradetti ugualmente, e sostituendoli l'uno

all'altro scambievolmente, e di loro, e di ciascuno di loro figliuoli, e discendenti maschi legittimi, e naturali *come sopra da principio di loro natività, e non altrimenti in infinito, e fino che durerà la linea masculina legittima e naturale*¹ come sopra di detti Signor Alberto, e Carlo, intendendo detta sostituzione e Fideicommisso etiam nelli beni divisi, e lasciati come di sopra, per ragione di prelegato, e tutto in ogni miglior modo.

E acciocché la volontà di detto Signor testatore si eseguisca, e che detti suoi beni si conservino per detta esecuzione in perpetuo come sopra, proibì e vietò a detto Signor Alberto e Signor Carlo e parimente alli loro discendenti in infinito, e durante le dette loro linee maschiline la vendizione, alienazione, locazione, in lungo tempo, la permutazione etiam sotto pretesto di maggior comodo, ed ogni altra sorte d'alienazione di tutti li sopradetti beni stabili, così quelli, che nominatamente ha lasciato, come quelli che ha ordinato si devino comperare di danari lasciati, o di danari che si riscotessono per risoluzioni di compre risolutive, come sopra è disposto, eccetto che per cagione di dotar fanciulle loro figlie legittime, e naturali come sopra delli detti Signor Alberto e Signor Carlo, e degli loro figliuoli e discendenti maschi legittimi, e naturali come sopra in infinito, o per sodare sul Podere di Pianzano la Dote di detto Signor Carlo a favore della futura sua moglie, in ciascheduno de' quali casi si possono alienare liberamente. Comprendendo sotto il presente fideicommisso perpetuo di dette linee //p. 60// non solo i beni di Vernio, come si è detto, ma ancora tutti gli altri beni stabili, lasciati in questo o in qualsivoglia Stato, con detta dichiarazione che possano così detti Signor Alberto e Signor Carlo, come tutti gli altri loro discendenti maschi legittimi e naturali come sopra vendere, e alienare de' beni, che saranno in questo Stato solamente quella porzione, che averanno di bisogno per dotare, come è detto le loro figliole legittime e naturali, di legittimo matrimonio nate come sopra, o per monacarle rispettivamente, e possano altresì dar parte di essi beni in dote, perché solo in tali casi si contenta, e concede detta alienazione; non volendo però, che sotto questa concessione d'alienazione caschino i Beni di Vernio, i quali vuole che stiano sempre obbligati a detto Fideicommisso perpetuo; e vendendosi, o alienandosi cosa alcuna contra a detto ordine, il medesimo Signor Testatore da ora come per allora cassò, e annullò ogni alienazione da farsi contro la presente disposizione di fideicommisso, e sua ultima volontà, e vuole, che tutti quei beni così alienati ricaschino *ipso facto* a chi si aspetterebbero per eredità, non altrimenti che se il contrafacente fosse morto, ed estinte tutte le sopradette ~~due~~ linee maschiline, s'intenda estinto il presente Fideicommisso. Volendo però, che l'ultimo che sarà di dette linee possa disporre di detti Beni a suo piacimento, non ostante il detto Fideicommisso. Ma in caso che morisse *ab intestato*, e non avesse disposto, passino tutti nella linea, e discendenza masculina legittima e naturale, dell'Illustre Signor Giovanni del Signor Cammillo de' Bardi de' medesimi Conti di Vernio, et estinta tutta la sopradetta linea, e discendenza masculina, caschino nella linea e discendenza masculina similmente legittima e naturale dell'Illustre Signor Cosimo del Signor Gualterotto de' medesimi //p. 61// Bardi e Conti di Vernio, con obbligo a tutti quelli, che goderanno detta eredità, fuorché detti suoi nipoti, e loro discendenti, che diano ogni anno scudi cinquanta di moneta di lire sette per scudo per limosina, e per far dir messa et Uffizij per l'Anima del presente Signor Testatore, e di tutti quelli, che della sua casa saranno passati a miglior vita, e perché detto Signor Alberto e Signor Carlo abbiano a star taciti, e contenti alla suddetta divisione, dispose, e volse, che se alcuno di loro molestasse mai l'altro per cagione di

I A piè del documento nel testo, indicato con rimando.

detta divisione, e non volesse contentarsi di quanto di sopra ha disposto, caschi il contrafaciente dalla detta sua eredità, la quale s'intenda *ipso facto* devoluta a quello che l'avrà osservata, e così comandò, volse e dispose per sua ultima volontà, et in ogni altro miglior modo &.

E questo disse essere, e volse, che sia il suo ultimo Testamento, e la sua ultima volontà, la quale volse valere e varrà per ragione di Testamento, o codicillo, o donazione causa mortis, e di qualunque altra ultima volontà, che di ragione più, o meglio sussister possa, cassando, e al tutto annullando ogni altro testamento, codicillo, donazione causa mortis, et ogni altra ultima volontà fino a oggi in qualunque modo fatta, e particolarmente il Testamento rogato per mano di me notaro sotto di 27 agosto 1596 non ostante qualunque parole derogatorie, penali, o precise, delle quali disse non ricordarsi, e pentirsi d'averle apposte & Rogani.

Acta fuerunt omnia suprascripta Florentiae in Sacrestia Ecclesiae et Conventus S. Stephani ad Ponte Veterem presentibus Ibidem infrascriptis venerabilibus patribus [Seguono le sottoscrizioni di sette frati].

Documento II

Magistrato Supremo, filza 4079, ins. 138, *Pasquali*.

Testamento di Cosimo di Andrea Pasquali del 18 novembre 1619.

In Dei nomine Amen. Anno Domini Nostri Jesu Christi ab eius salutifera Incarnatione millesimo seicentesimo decimo nono, Indictione seconda die vero decima octava mensis Novembris Paulo V. Summo Pontefice, et Serenissimo Cosmo Secundo Etruriae Magno Duce Dominante. Actum Florentiae in Populo S. Mariae Maioris, et in domo infrascripti D. Testatoris praesentibus infrascriptis testibus proprio ore infrascripti D. testatoris vocatis. Habitus, atque rogatis, videlicet [seguono i nomi dei sei testimoni].

Cum nihil sit certius morte, et nihil incertius hora eius, animique prudentis sit, dum mens integra est suis providere, ne post mortem scandala oriantur. Hinc est, quod illustris, et prudens vir D[ominus] Cosmus quondam D[ominus] Andreae de Paschalis nobilis florentinus sanus Dei gratia, mente sensu, visu, auditu, et intellectu, licet corpore languens; nolens intestatus decedere, sed volens de suis bonis, rebus et iuribus disponere, hoc suum noncupativum testamentum, quod dicitur sine scriptis, et de suis bonis, rebus, et iuribus disposuit in hunc in hunc qui sequitur modum et formam &.

In prima raccomandò l'anima sua all'onnipotente Dio et alla sua Gloriosissima sempre Vergine Madre Maria, a S. Giovambattista a Ss. Cosimo e Damiano suoi avvocati, et a tutta la Celestiale Corte del Paradiso e morendo volse essere sepolto nella de' suoi antenati posta appiè dell'altare della sua famiglia nella Chiesa di S. Maria Novella di Firenze, con quella spesa di mortorio che parrà e piacerà agl'infrascritti suoi eredi ed esecutori, quali gravò a far celebrare doppo la sua morte quanto prima cento messe de morti per l'anima sua.

2. Item per ragione di legato lasciò e legò all'Opera di Santa Maria del Fiore lire tre e soldi dieci quali secondo gl'ordini della città.

3. Gravò e grava gl'infrascritti suoi eredi fra un anno al più dopo la sua morte a far le cortine, ovvero paramenti di rasi colorati alla sopradetta cappella di sua famiglia in quelle due parte di muraglia, che mettono in mezzo l'altare con apporvi l'arme di detto testatore, e

questo principalmente fece e disse fare per honore di Dio, de Ss. Cosimo e Damiano titolari di detta cappella e protettori e avvocati di sua famiglia con carico ai reverendo Padri di detta Chiesa di non gli prestare e d'appicarli a detta cappella in tutte le feste di essa, alli quali cose ne possono essere costretti dall'infrascritti suoi eredi, e lor discendenti, permettendo in oltre alli medesimi Padri, che per servizio di detta lor Chiesa se ne possono servire in ogni lor occorrenza, et a ogni loro beneplacito, e caso, che detto testatore avesse in vita suo fatto le sopradette cortine, o paramenti, volse il presente legato e ordine testare di nessun' valore come di fatto non fussi.

4. Item per l'amor di Dio e salute dell'anima sua lasciò, e legò alla Caterina figliola del quondam Domenico Pangolini della Badia a Passignano, et alla Caterina del quondam Lorenzo Gorini da S. Cristofano in Perticaia povere // donne

[scudi] 325.16.7. In Cosimo Pasquali libro F. a c. 136 per paga come è detto [scudi] 1.2.17.1

Di tre per cento

[scudi] 5410.5.2. In Cosimo Pasquali libro [Q] a c. 703 per paga come è detto [scudi] 20.1.5.5.

[scudi] 160.6.4. In Giovanni di Cardinale Rucellai libro Q a c. 300 per paga come è detto [scudi] – 2.14.9.

Li quali tutti sopradetti crediti appartengono a detto testatore liberamente et in effetto lascia alla sopradetta sua moglie² tutti gli crediti di monte delle graticole esistenti sotto suo nome, o d'altri a lui spettanti in qualsivoglia modo sotto qualunque libro e carte per il sopradetto usufrutto solamente e non per le sorti principali.

Ma perché parte de' frutti de' sopradetti monti servono per pagare le decime di detto testatore in somma di scudi sessantasei in circa l'anno, gravò, e grava detta sua moglie a pagare dette decime o lasciare o permettere, che detti suoi eredi voltino per detto effetto a dette decime detta somma, le quali se per aumento di beni, o per altra cagione si dovessero in maggior somma non volse sia tenuta, se non per li detti scudi 66 in circa, come di presente si paga.

E considerando che li detti scudi dugento venticinque vengono diminuiti in detta somma di scudi sessantasei in circa, onde non viene detta signora Elisabetta a conseguire l'intero suo legato. Di più è che per ricompensa di detti scudi sessantasei in circa gravò e grava l'infrascritti suoi eredi a darli gli alimenti quali detto testatore dichiarò importare, ed essere di stima di scudi 66 ogn'anno.

Dichiarando che in evento, ch'essa non volesse più ricevere nel sopradetto modo detti alimenti da detti suoi figlioli, o alcuno di loro volesse, che dette decime si paghino da detti suoi eredi, enon più da detta sua moglie, quale allora, et in tal caso volse, conseguisca l'istesso legato di detti scudi dugento venticinque l'anno come sopra.

E se mai per tempo alcuno detti eredi delle Graticole fussino estinti, o restituiti, ordinò, e dispose darsi, e pagarsi da suoie redi et eredità detti scudi dugento venticinque l'anno alla predetta Signora Elisabetta sua moglie //

9³. Item per ragion' di legato lasciò, e legò nel caso infrascritto solamente e non altrimenti alla medesima Signora Elisabetta sua moglie per ciascun anno scudi seicento di moneta

2 Si tratta di Elisabetta Capponi, in realtà non ancora menzionata.

3 Manca la numerazione dei capoversi 5-8 nascosta forse dalla rilegatura delle carte.

di lire sette per scudo computatovi dentro tutti quei luoghi di Monte non vacabili di Roma, che saranno in persona di lei al tempo della morte di detto testatore gli frutti, e rendite le quali se non fossero tanti, volse detto testatore che il supplemento si pigli da altri luoghi che fossero in persona di detto testatore, o degli suoi figlioli, o da qualunque altro effetto di sua eredità, il quale usufrutto, et annuo legato, durante sua vita naturale solamente e non più oltre, e stante vedova, e non altrimenti appartenga a lei, e ne possa eseguire la sua volontà liberamente et il presente legato volse che solamente abbia luogo et sortisca effetto caso che a essa Signora Elisabetta non piacesse stare e vivere con i suoi figlioli, con tutti o parte, a sua dichiarazione, e non altrimenti, né in altro modo. E dopo di lei volse dispose, et ordinò appartenersi all'Infrascritti suoi eredi, et eredità, e cadere sotto l'infrascritta sua universale eredità, e fideicommisso, e se detto testatore vendesse in vita sua detti luoghi di monte, volse non di meno nel sopradetto caso darsi e pagarsi dalli suoi eredi, et eredità detti scudi seicento di lire sette per scudo alla sopradetta sua moglie, et a questo obbligò, et ipotecò generalmente et specialmente tutta la sua eredità di modo, che l'effetto sia, che adetta Signora Lisabetta ne casi sopradetti, oltre che all'usufrutto de' sopradetti crediti di monte delle graticole pervenghino detti scudi seicento l'anno di lire sette per scudo e non più né meno per il presente legato; annullando qualunque condizione che fussi apposta alle patenti de' luoghi de' monti esistenti in persona di lei a disposizione di detto testatore.

10. Item per ragione di legato lasciò e legò alla Lucrezia, Margherita, Laudemia sue e di detta Elisabetta comune figliole legittime, e naturali e a ciascuna di esse scudi quattordicimila cinquecento di moneta a lire sette per ducato compresovi e computatovi dentro scudi cinquecento simili di donora da darsi, e pagarsi a loro futuri mariti, et a ciascuna di essi consumato che averanno il matrimonio espressamente che per la morte di alcuna di esse la sua dote non s'aggiunga, né si accresca all'altre, ma appartenga all'infrascritta sua eredità, e fideicommisso. Nella qual somma detti scudi quattordicimila cinquecento volse il detto testatore che si debbino computare la valuta e ritratti di tutti que luoghi di monte di Roma vacabili et non vacabili, che rispettivamente si ritroveranno in persona di ciascuna di esse, e se fossero in maggior somma volse, e dispose, non debbino avere se non detti scudi quattordicimila cinquecento, e mancando la valuta di essi, o se divenissero per qualsivoglia inexigibili il tutto, o il supplemento sino la sopradetta somma di scudi 14.500 volse pigliarsi, e cavarsi di più pronti danari o altri effetti di tutta la sua eredità, et il ritratto, e prezzo di detti luoghi di monte volse, et ordinò condursi a Firenze a rischio dell'infrascritti suoi eredi et eredità. Dichiarando espressamente che quelle, che al tempoi della sua morte fossero già maritate, e rispettivamente l'altre, che dopo si maritassero debbino stare contente, e quiete alla dote data e rispettivamente sopra legata, ne possino pretendere altro sotto qualsivoglia colore pretesto, o ragione, e così volse, dispose et ordinò. E di più dispose, e dichiarò, che le non maritate passato, che averanno anni 24 di loro età ciascuna d'esse deva conseguire nel medesimo modo in augumento di sue doti, come sopra dichiarate tutti li frutti, che riceveranno e che effettivamente si riscoteranno da quei luoghi di monte vacabili che si troveranno in persona di quelle tali non maritate, fino a che si mariteranno, gli quali sopradetti frutti non possino pretendere o domandare caso, che detto testatore l'avesse egli maritate in vita sua etiam che al tempo di loro matrimonio fossero state di maggiore età di detti anni 24, che in detto caso non volse in modo alcuno possino ottenere simile augumento, ma volse stare contente alla dote datali. Et alle sopradette dote di detti scudi quattordici mila cinque cento volse detto testatore che sia in ogni modo generalmente obbligata tutta la sua eredità // oltre allo speciale asse-

gnamento de' sopradetti luoghi di monte vacabili e non vacabili che si troveranno in persona di ciascuna delle sopradette quali non volse si possino vendere, alienare, o trasferire in altri, se non per l'effetto delle sopradette loro doti, se però non paressi in altro modo utile, et espediente all'infrascritti suoi esecutori di vendere li monti vacabili e rinvestirli in altri luoghi non vacabili, il che possino liberamente ad ogni loro volontà, e beneplacito fare, et assegnare con fare esprimere nelle patenti essere di loro ragioni dotali. Dichiarando che i frutti di detti luoghi non vacabili similmente appartenghino doppo detti anni 24 o (*sic!*) quella, o quelle che non fossero maritate, et a ragione di quello avessero reso li vacabili.

È mentre che non saranno maritate volse, et ordinò, che li frutti di essi si debbino rinvestire, ne' nomi e persone delle dette in monti non vacabili camerali di Roma, che stieno con il medesimo obbligo che gl'altri a lor favore, e sino al tempo del loro matrimonio ordinò sieno alimentate e vestite in casa di esso testatore o in monastero condecientemente a spese della sua eredità.

E se alcuna sorte di detti monti fossero estratti o estenti (*sic!*) volse e ordinò che il prezzo se ne caverà se ne comperi tanti luoghi di Monte vacabili e non vacabili camerali di Roma a rata porzione delli estratti o estinti rispettivamente in persona delle dette e tutto a rischio dell'infrascritti suoi eredi et eredità, quali luoghi di Monte stieno e star debbino per il medesimo effetto di lor dote a disposizione dell'infrascritti suoi esecutori con le medesime sopradette condizioni, e di essi se ne faccino spedire le solite patenti con esprimere in esse detta sua volontà, e dichiarare essere di ragioni dotali.

E caso che una o più di esse si monacassero volse e dispose, ch'abbia solo il consueto del monasterio dove entrassero, e più ducati cento di lire sette per ducato per ciascuna di esse per ciascun'anno durante loro vita naturale solamente e non più oltre, obbligando a ciò tutta la sua eredità, et ogni restante di sue doti, e di ciascuna di esse volse in tal caso vadia e ceda a beneficio dell'eredità, e fideicommisso infrascritto. Dichiarando espressamente che morendo una, o più di esse monacate, non volse che li detti // scudi cento annui s'accreschino all'altra o altre sopravvivenenti, con condizione e dichiarazione che né durante lor vita naturale né dopo lor morte s'acquisti ragione o azione alcuna al monasterio, ma sieno delle loro proprie persone, e a loro s'appartenghino e non altrimenti né in altro modo &c. E monacandosi non volse possino pretendere altro sotto qualsivoglia pretesto, o ragione, né domandare o ottenere la medesima sopradetta dote legatali in caso di matrimonio carnale a sostenere i carichi del quale disse ricercarsi molto maggior dote, e maggior spesa, che nel matrimonio spirituale.

Et in evento del sopradetto matrimonio carnale volse, et ordinò detto testatore farsi le spese delle nozze di tutte e di ciascuna di esse condecientemente dall'infrascritti suoi eredi, et eredità tal che l'effetto sia, che a ciascuna di esse pervanga la dote di scudi quattordicimila cinquecento di lire sette netti, e non più né meno salvo sempre però quel sopra più che dopo li detti anni 24 avessero fruttato e reso i sopradetti luoghi di monte vacabili come sopra è dichiarato.

XI. Item dichiarò, e dichiara detto testatore che tutto quello che fino al tempo della sua morte avessi speso, e pagato in qualsivoglia tempo, in qualsivoglia luogo, e per qualsivoglia causa in servizio dell'infrascritti suoi figlioli, et eredi e di ciascuno di essi, e di tutto quello fussi stato da essi o da alcuno di loro rescosso, o in altro modo maneggiato e di tutto quello che fussi ad alcuno di essi per qualsivoglia modo pervenuto, oh avessi per ultime volontà o in altre maniere acquistato non intende né vuole che fra di loro, o alcuno di essi o loro eredi e successori se ne tenga conto alcuno, ma per ovviare alle liti e differenze fra di essi rimette e condona a tutti e a ciascun di loro ogni somma, ancorché ecces-

siva fosse, e ne fa saldo e fine generale, né vole che alcuno di essi per qualunque causa o occasione possa essere molestato, né l'uno pretendere cosa alcuna dall'altro né *de iure* né *de facto* nelle divisioni o in altra occorrenza condonando o rimettendo il tutto, e riducendoli all'equalità, e parità e caso bisognassi a essi e a ciascuno di loro lo lasciò per via di prelegato, et in ogni altro miglior modo.

// E se alcuno de' sopradetti contravvenisse, e sotto qualsivoglia pretesto o colore movesse lite o giudizio volse detto testatore quello e quelli intendersi essere senza altra dichiarazione *ipso iure et ipso facto* incorsi in pena di scudi mille d'oro da pagarsi all'altri osservanti e non contravenienti per egual porzione.

XII. Item per ragione di legato, lasciò e legò alli medesimi infrascritti suoi figlioli et eredi, et a ciascuno di essi a buon conto di legittima e d'ogni altra detrazione, et in ogni altro miglior modo luoghi 25 di monti vacabili di Roma per uno liberamente e senza gravanza alcuna di quelle sorti, che si trova detto testatore in persona de' suoi figliuoli, ordinando che quelli che al tempo della sua morte non avessero maggior numero devino disegnare e cedere i sopra più di detti luoghi 25 agl'altri coeredi, che non gl'avessero, e a quelli che non gl'avessero vuole et ordina gli sieno provisti, e comperi quanto prima dalli infrascritti suoi esecutori, tal che l'effetto sia che ciascuno di detti ~~monti~~ suoi eredi habbia e debba avere luoghi 25 di monti vacabili e non più né meno per ciascuno, ma sieno fra di loro eguali, e apri, e chi di detti suoi figliuoli al tempo della morte di detto testatore avessero in petto e vita sua alcun officio o cavalierato di Roma, volse ne debba stare a conto con gl'altri, et avendo una cosa non possa aver l'altra.

E quando verrà il tempo che detti suoi eredi, e ciascuno di essi debbino conseguire l'usufrutto e rendita della sua rata del fideicommissio infrascritto si debba a quel tempo in futuro computarsi detto usufrutto, e rendita da cavarsi, e godersi a conto di sua porzione di legittima, o supplemento di essa renunziata quanto al fondo e divenuta fideicommissio, e di detta casa e vigna dall'ora avanti godere l'usufrutto e rendita non più a conto di prelegato, ma a buon conto di legittima divenuta come sopra quanto al capitale fideicommissio, e così volse, dispone e ordinò.

XIV. Item per ragione di prelegato lasciò e legò alli medesimi suoi figlioli maschi et eredi per egual prozione tutte le sue masserizie, arnesi, suppellettili // argenterie, et orerie non coniate, gioie, grascie d'ogni sorte et altri mobili e semoventi poste in qualsivoglia luogo, case o ville di detto testatore similmente a buon conto di legittima, e d'ogni altra detrazione. Dichiarando che eccetto le grascie d'ogni sorte et i semoventi l'altre cose non si possono fra di loro dividere, se non dopo che sarà maritata o monacata l'ultima figliuola del detto testatore, et in quel mentre volse et ordinò debbino stare indivise appresso quelli suoi heredi, ch'abiteranno insieme nella casa di detto testatore sotto la loro cura, e buona fede senza farsene inventario alcuno, e liberamente.

E la stima e valuta di esse à tempi sopradetti ordinò darsi *de bono et aequo* secondo il proprio arbitrio, e giudizio, e a un di presso dall'infrascritti suoi esecutori all'effetto sopradetto di computarsi a detto conto di legittima, o altra detrazione, et in evento di divisione delle sopradette [cose] impose et ordinò che chi de suoi eredi volessi la sua rata del presente prelegato sia tenuto, o obbligato, volendo e domandando così la maggior parte dell'altri coeredi a ricevere danari, e star quieto e contento a quella somma, che dichiareranno detti esecutori così all'ingrosso, e secondo la loro coscienza a un di presso ne' tempi sopradetti e alle sopradette stime, e divisioni, debbino in tutto e per tutto starsene eglino, loro heredi et esecutori, né da quelle possano in modo alcuno o sotto qualsivoglia pretesto reclamare o partirsi sotto pena di scudi cinquecento d'oro d'applicarsi all'altri non contravenienti, e chi de sopradetti suoi

eredi per il tempo sopradetto non stessi con l'altri o perché non volesse egli stare con loro, o eglino star con lui, non possa pretendere nel sopradetto tempo ragione alcuna nel presente prelegato ma in quel mentre s'intenda non se li competere cosa alcuna.

XV. Item per ogni buon'effetto dichiarò e dichiara detto testatore che tutti li beni stabili pervenuti per eredità dalla bona memoria del q. messer Andrea suo padre sono e restano sottoposti al fideicommissio di lui, e che di essi è stata dedotata ogni legittima trebellianica, o altra detrazione, quali ricevette in danari contanti, onde oggi tutti li beni restanti sotto al detto fideicommissio da purificarsi dopo la sua morte a favore dell'infrascritti suoi figlioli si come delle sopradette cose appare secondo // dice detto testatore per testamento e codicillo di detto messer Andrea rogato ser Buonaccorso Buonaccorsi notaio pubblico Fiorentino sotto li 24 febbraio 1569 e sotto 24 luglio 1571 o altri più veri tempi &.

XVI. Dichiarando detto testatore che tutti li miglioramenti, spese et acconcimi ch'avesse fatto ne sopradetti beni fideicommissari intende e vole sieno aggiunti, et acquistati al sopradetto fideicommissio in ricompensa di quello che fussi per alcun modo deteriorato, o diminuito, et aspettarsi et appartenersi a quelli, a chi s'aspetta, e pro tempore s'aspetterà, salvo che venisse caso, che fussero ammessi li ultimi sostituiti, ordina e vuole che se ne faccia a quel tempo il calcolo, e che fatti diligentemente i conti ad essi non pervenga se non quanto di ragione li toccassi, e ogni resto vole che sia e s'aspetti all'ultimo moriente gravato de' discendenti di detto testatore, e che possa liberamente disporre, e così dispose e ordinò.

XVII. Item perché libri, instrumenti, et altre scritture non patiscono divisione dichiarò e dichiara detto testatore essere volontà sua restare tutte le sopradette cose appresso il maggior nato de' suoi eredi, e dopo di esso sempre al maggior nato della linea di esso testatore, con carico di comunicarli e farne commodità a suoi eredi istituiti, e sostituiti, e all'infrascritti suoi esecutori in ogni loro necessità et occorrenza.

Dichiarò inoltre detto testatore che in evento si dovesse pagare gabella alcuna delli sopradetti legati, o d'alcuno di essi in qualsivoglia caso, il che non crede, gravò e grava li suoi eredi et eredità a pagare quella liberamente e senza eccezione alcuna, talché l'effetto sia in ogni caso, che occorresse, che detti legatarii, e ciascuno di loro conseguiscino li loro legati liberi, e netti di ogni spesa, e senza diminuzione alcuna.

XIIX (sic!). In tutti gl'altri suoi beni mobili, immobili, ragioni, azioni, nomi di debitori, crediti, luoghi di monte vacabili, e non vacabili d'ogni sorte di Roma o d'altro luogo, entrate e rendite di Napoli, et in ogni altra cosa a esso spettante, posta et esistente in qualsivoglia luogo istituì (con le condizioni sopra et infrascritte et non altrimenti) fece essere volse, e di propria bocca nominò Andrea, Girolamo, Alessandro, Vincenzo, Ottavio e Carlo suoi figlioli legittimi, e naturali nati di lui e della sopradetta signora Elisabetta sua moglie, e qualsivoglia altri suoi figlioli maschi legittimi, e naturali da nascere della sopradetta // o qualunque altra sua legittima moglie, e ciascun di essi per equal porzione e dopo di loro, e di ciascuno di essi sostituì vulgarmente pupillarmente e per fideicommissio i loro figlioli discendenti, e posterì maschi legittimi e naturali; e se alcuno di detti suoi figlioli nati e da nascere o loro discendenti o posterì maschi morisse, o morissero per qualsivoglia tempo senza figlioli posterì, o discendenti maschi legittimi e naturali sostituì li più prossimi maschi legittimi e naturali al moriente gravato vulgarmente pupillarmente e per fideicommissio, e tutti i sopradetti suoi eredi istituiti, e sostituiti, e loro figlioli posterì, e discendenti maschi legittimi e naturali in infinito sostituì per qualsivoglia tempo e scambievolmente l'uno all'altro e l'altro all'uno nel medesimo sopradetto modo vulgarmente pupillarmente e per fideicommissio, et in altra miglior più forte e più stretta maniera, talché l'effetto sia che successivamente e di tempo in tempo tutta detta sua eredità e fidei-

commisso vadia di grado in grado in stirpe e non in capita a più prossimi del gravato in infinito, e sempiternamente.

XIX. E proibì detto testatore per via di principale proibizione et ordinazione espressamente, assolutamente al tutto in perpetuo, et in eterno non solo ogni detrazione di legittima, trebellianica, falcidia e altra cosa, o supplemento di essa in quanto può, ma ogni alienazione tanto volontaria quanto necessaria, e ogni locazione a lungo tempo di tutta o parte della sua eredità tanto *inter vivos* e per contratto, quanto per ultima volontà, eccetto però che fra di loro e per titolo di vendita solamente e non altrimenti presi in larghissimo modo di vocabolo alienazione, volendo, che la presente proibizione sia non solo reale e personale ma in ogn'altra più stretta forma che sia lecita a detto testatore.

XX. E se alcuno de suoi eredi istituiti, e sostituiti, e lor figlioli posterì e discendenti contravenissero, e contrafacessero quello, e quelli privò e priva di detta sua eredità, e frutti di essa, e volse e dispose subitamente *ipso iure et ipso facto* aspettarsi et appartenersi all'altri osservanti, et a quelli in detto caso secondo le vocazioni, istituzioni, e sostituzioni predetti accrescersi et acquistarsi per equal porzione in stirpe, e non in capi, et all'effetto predetto annullò ogni e qualunque alienazione fatta contro alla disposizione // del presente testamento, e per nulla, et invalida volle aversi e tenersi, sì come fatta non fosse.

XXI. Et tale proibizione fece per che volse e vuole che tutta la sua eredità e fideicommisso senza alcuna diminuzione pervenga, entri, e stia in perpetuo senza fine et in eterno appresso li suoi eredi istituiti e sostituiti e lor figliuoli posterì, e discendenti maschi legittimi, e naturali in infinito per ordine successivo, talché l'effetto sia che mentre che al mondo si troveranno maschi della famiglia de' Pasquali s'intenda sempre et eternamente detto fideicommisso durare senza termine e fine alcuno; Né presumere si possa, che per dieci cento o più gradi sia per alcun tempo estinto e terminato.

XXII. Et alla sopradetta proibizione et alla sua causa, e ragione dette e concesse tanta forza e vigore che volse e dispose che *ex abundanti* da per se stessa, e separatamente sieno atte a indurre puro, semplice, assoluto e perpetuo fideicommisso e così dispose et ordinò.

XXIII. E se nascesse caso (che Dio guardi) che alcuno de suoi figliuoli et eredi istituiti o sostituiti, o loro posterì, o discendenti commettessero qualche delitto, onde cadessero in pena della confiscazione de' beni, o in altro modo detta eredità e beni o frutti di essi s'appartenessero al fisco, o se divenissero all'atto del fallimento onde la rata e porzione de beni et ~~rendita~~ eredità predetta o frutti di essi si potesse pretendere aspettare a suoi creditori, e per le sopradette cause o simili fossero incorporati volse, e dispose, et ordinò, che ne sopradetti casi, o alcun' di essi per un anno avanti al commisso delitto, e seguito fallimento, o mancanza, quel tale, o quei tali s'intendino in tutto e per tutto privati, sì come si privò e priva della detta eredità e parte di essa. Né volse che si acquisti ragione, o azione (*sic!*) alcuna al fisco, o a' creditori ancorché privilegiati, in qualsivoglia modo, né che di tal fideicommisso, o rata d'eredità possino pretendere, o acquistare sorte principale, o frutti. Ma volse che il tutto si intenda essere e sia *ipso iure et ipso facto* senz'altra dichiarazione di giudice acquistato, devoluto, et accresciuto all'altri strumenti, e sostituiti, e loro figliuoli posterì, e discendenti maschi legittimi e naturali in infinito in stirpe e non in capi, nel modo e vocazione sopradette. E di detta rata possino a ogni loro beneplacito liberamente et *de facto* // senza licenza di Corte o di Giudice pigliarne il possesso perché vuole detto testatore che tutta la sua eredità, e ogni parte di essa serva, e servir debba per mantenimento e conservazione di sua famiglia e però comandò e ordinò che nascendo caso che li beni e sua eredità fossero alienati, o come sopra incorporati, che li suoi eredi e protempore li loro figliuoli posterì e discendenti, e altri istituiti e sostituiti chiamati debbino

quanto prima il tutto scorporare, e recuperare da chiunque bisognassi, e non scorporando, e ricuperando quei tali a chi s'aspettassi secondo sono chiamati, in tal caso volse sieno obbligati i successivamente chiamati a eseguire detto scorporo, e recuperazione a quali volse spettarsi e appartenersi detta rata.

Dichiarando detto testatore, che stante ferme le cose sopradette dato caso, che alcuno de' suoi eredi istituiti, o sostituiti, o loro figliuoli posteri, o discendenti (che Dio guardi) delinquente, fallito, o mancato fussi dalle disposizioni delle leggi, o dalla benignità di quei Principi nelli Stati de' quali non fussi incorso in delitto, fallimento, o mancanza in buona grazia ricevuto, o comportato, e dove si ritrovasse tutta o parte della sopradetta eredità e fideicommisso a esso per rata spettante, e non fusse da loro fischi in modo alcuno molestato [né] volse [né] vuole in tali casi dichiarare quel tale privo di detta sua rata, e porzione d'eredità e fideicommisso, ma volse alla sopradetta disposizione delle Leggi, benignità e grazia ancor egli accedere e permettere, che possa godere i frutti e rendite della sua rata esistente in quelli stati, per che possa in futuro vivere cristianamente e con buona regola, e cercare ogni mezzo opportuno di ritornare, et essere reintegrato nel primiero stato, e questo dispose, et ordinò detto testatore nel miglior modo, o forma, che a essi fu et è lecito, e caso che il sopradetto ne sia capace, altrimenti s'aspetti a chi sopra è ordinato. Et se quel tale delinquente condannato, fallito o mancato fusse per grazia del Principe, o in altro modo restituito alla patria, o alli luoghi dove fusse incorso nelle sopradette cose e reintegrato nel pristino stato, di modo che potessi essere capace di beni et eredità sopradette in tal caso detto testatore gravò, e grava detti suoi eredi istituiti o sostituiti e li loro figliuoli posteri, e discendenti, che nel // sopradetto modo gl'havessero recuperati, o in altra maniera riacquistati, o in altro modo pervenutigli a renderli o restituirli al sopradetto così graziato, reintegrato, rimosso, restituito alla patria, o altri luoghi dove fusse la sopradetta eredità o fideicommisso, o così liberato dal nome, e pregiudizio di fallito. Et a esso s'intendino in tali casi senz'altra dichiarazione *ipso iure et ipso facto* essere ritornati et appartenersi et a suoi figliuoli poveri, e discendenti, con questa condizione però, che li frutti in quel mentre, et in quel mezzo tempo presi, e tirati, non si restituiscino né si diano al detto delinquente rimesso, reintegrato o liberato, né a creditori suoi, ma sieno propri di quello che haverà convinto, scorporato, recuperato e ritenuto detti beni et eredità, ma con carico però a quel tale, che godesse detti frutti a dare nel sopradetto tempo l'alimenti concedenti a figliuoli, e discendenti del sopradetto delinquente fallito, e mancato detto morisse (*sic!*) tanto avanti, che si fussero scorporati, e racquistati detti beni, et eredità quanto di poi, onde quel tale che scorporasse, o racquistasse non fussi stato con gli frutti già presi rifatto, e reintegrato delle spese per dette cause e occasioni fatte volse detto testatore che quel tale ritenga quei beni et eredità tanto tempo, che con i frutti di esso venga rifatto e conservato senza danno, e ristorato dalle spese per le sopradette occasioni fatte. Ma dato caso che detto delinquente fallito, o mancato morisse prima che fusse come sopra rimesso, e reintegrato, e liberato, volse, e vuole detto testatore, che dopo morte di esso detta rata di sua eredità, e beni si restituisca a suoi figliuoli posteri, e discendenti maschi e senz'altra dichiarazione s'intenda subito ad essi ritornata, e ne possino di propria autorità pigliare il possesso, e le sopradette cose volse, dispose, et ordinò tante volse osservarsi, et eseguirsi quante occorressi il caso, e fusse di bisogno.

E nascendo per alcun tempo, che qualsivoglia de' suoi eredi istituiti, o sostituiti, o loro figliuoli posteri, o discendenti entrassero in alcuna religione claustrale, o in quella facessero professione allora, et in tal caso quello o quelli detto testatore dichiarò e dichiarò privo e privi di tutta la sua eredità e parte di essa non volendo, che la detta sua eredità, né

quanto alla proprietà né quanto all'usufrutto, o rendite per tempo alcuno s'appartenga o pervenga in maniera alcuna a conventi, monasterii, o religione, né che quelli o alcuni di essi succedino in luogo di figliuoli, ma s'aspetti e pervenga all'altri rimanenti al secolo, e loro posterì, e discendenti nel modo che sopra dice.

Le quali privazioni exheredazioni, dichiarazioni, fece, e disse fare detto testatore non per odio del fisco, religione o creditori, ma perché volse e vuole che tutta la sua eredità senza diminuzione alcuna e pervenga in perpetuo senza fine, et in eterno nella sua famiglia de' Pasquali e perché quanto al fisco, o fallimenti detti suoi eredi istituiti o sostituiti, e lor figliuoli posterì, e discendenti vivino christianamente e rispettive con buona regola, e s'astenghino da ogni sorte di malefizìo, o fallimento, e sapendo ancora che con l'eredità e fideicommissi si mantiene il decoro, e splendore delle famiglie, onde per ogni strada e mezzo opportuno ha voluto provvedere al favore e conservazione dell'agnazione sua in sempiterno.

Ma perché la detta sua eredità e fideicommissò si mantenga sempre senza diminuzione alcuna, anzi vadia crescendo gravò e grava detto testatore tutti li suoi eredi e ciascun' di essi seguita la di lui morte quanto prima, e fra termine d'un mese e mezzo al più d'accettare la sua eredità, e cose tutte contenute nel presente testamento, et a renunziare per mano di pubblico notaio in forma di ragione valida con tutte le clausole necessarie et opportune, et in ogni miglior modo a ogni legittima e supplemento di legittima, e detrazione di trebellianica, falcidia, o altra cosa talché l'effetto sia che tutta la sua eredità resti sotto puro perpetuo, semplice et assoluto fideicommissò sempiterno per mantenimento, e conservazione di sua famiglia come sopra.

E chi de suoi eredi tali cose non adempisse, e osservasse volse che sia o s'intenda essere escusso in tutto e per tutto egli proprio, e suoi // figliuoli posterì e discendenti dalla sua eredità e da qualsivoglia parte di essa. E per la sopradetta rata di fideicommissò fondato con i supplicento di legittima, trebellianica, o altra detrazione, come sopra da renunciarsi da suoi eredi, volse che per quelli, che rispettivamente non avessero figli o discendenti maschi s'intenda e sia trasversale, e sotto quei maggiori legami, e vincoli, che a' fideicommissi trasversali competano.

In oltre acciò la sua eredità, e fideicommissò diventi maggiore volse che fino a tanto che le sue figliuole femmine non sieno maritate li detti suoi eredi e loro figliuoli, e discendenti non debbino né possino in modo alcuno domandare et ottenere la sorte principale della sua eredità, e frutti di essa, ma detti frutti si debbino per l'infrascritti suoi esecutori rinvestire in luoghi di Monti di Roma Camerali, non vacabili o entrate di Napoli a loro elezione, et in questo modo debba detta sua eredità fino a detto tempo moltiplicare, et in evento d'estrazione, et estinzione di detti monti o entrate si debbino rinvestire in altri simili monti, o entrate a elezione similmente di detti esecutori, e tutto tante volte quante occorrerà il caso.

E quando l'ultima delle sopradette sue figliole sia maritata, allora et in tal caso solamente possino detti suoi eredi, e lor figliuoli o discendenti domandare o ottenere la divisione del sopradetto fideicommissò et eredità, ma per quella rata e porzione solamente che a quel tempo, enon alla morte del testatore importasse la legittima di ciascun' di loro, e il supplemento di essa già come sopra renunziata e consolidata col fideicommissò computato a ciascuno a detto conto di luoghi 25 di monti vacabili, e le masserizie, arnesi, e orerie, argenterie, gioie, et altri mobili semoventi, come sopra prelegatili, e non più oltre; E stante sempre fermo il fideicommissò, di modo che solo li frutti, e rendite di detta legittima renunziata, e consolidata, s'aspettino a essi, a lor figlioli posterì, e discendenti maschi legittimi e naturali, e non la sorte principale in alcun modo, quale aggiunse e sottopose a detto fideicommissò.

Il che così fatto et essequito, in oltre volse dispose, et ordinò che tutto il restante di sua eredità deva moltiplicare in modo che venga duplicato imponendo et ordinando per l'effetto all'infrascritti suoi esecutori, che delli effetti // frutti e rendite di essa vadino generalmente comprando altri luoghi di monte non vacabili, camerali di Roma, o entrate di Napoli a loro elezione e secondo giudichino più utile, e con maggior celerità, et in evento di estrazione, o estinzione, ordina, che surrogino e comprino altri luoghi camerali e entrate in luogo di quelli a loro elezione similmente e queste cose tante volte, quante bisognasse e occorresse il caso. E questo deva eseguirsi e durare fin tanto che detto restante di sua eredità sia cresciuto, divenuto e fatto altre tanto, e duplicato in modo che l'uno sia fatto due, a qual tempo dette detto testatore e concede facoltà a suoi figliuoli et eredi e loro posterì, e descendenti di dividersi la sorte principale, stante fermo il capitale e fondo e di quella tirare e godere i frutti, e rendite di quei luoghi di monte, et entrate, beni, o altri effetti, ne quali consistesse detta sua eredità, ordinando, e comandando che tutta detta sua eredità, etiam per quelle rate e porzioni di legittime, o supplimento di essa, o d'altre detrazioni si debba dopo detto tempo con buona occasione reinvestire o fondare in tanti beni stabili, cauti e sicuri posti nello Stato Fiorentino o Stato Ecclesiastico o Regno di Napoli, o parte in uno o parte nell'altro ad arbitrio, e secondo la libera volontà delli sopradetti suoi eredi, e lor figliuoli posterì e descendenti, o della maggior parte di essi in stirpe, et non in capita, quali beni stabili stiano e star debbino in perpetuo senza fine, et in eterno sottoposti al fideicommissò ordinato, e fondato nel presente testamento, et a qualsivoglia di essi non avendo figliuoli maschi legittimi, e naturali di nominare per via d'ultima volontà o in altro modo alla loro porzione e rata di detto fideicommissò et eredità etiam quella che non fusse ancor divisa per non essere ancora maritata l'ultima sua figliola o per non essere ancora finito il multiplico sopradetto o non essere ancora adempite le cose da adempirsi circa la duplicazione o altro, e per a quel tempo uno de' suoi fratelli, et eredi o suoi figli posterì, o descendenti in stirpes, e non in capita quali più a esso parrà e piacerà nella qual linea // entri e star debba detta rata e porzione d'eredità sotto il medesimo sperpetuo (*sic!*) fideicommissò.

Dichiarando che de crediti del monte delle graticole di Firenze non volse detto testatore farsene reinvestimento in beni stabili, se non in caso solamente che fussero restituiti, et estinti, quali sottopose al medesimo suo fideicommissò, e sotto esso volse detti crediti, e successivamente beni stabili venire et comprendersi salvo sempre l'usufrutto di esso sopra legato alla Signora Elisabetta sua moglie. Dichiarò ancora detto testatore, che i sopradetti prelegati fatti a detti suoi figliuoli et eredi istituiti o sostituiti, e a lor posterì e descendenti, e a qualsivoglia di essi, etiam che morissero avanti fusse fatta la divisione della legittima, o supplemento d'essa, o d'altra detrazione come sopra rinunziati a favore del fideicommissò e del restante di sua eredità come sopra duplicata, che possino se li piacesse per via d'ultima volontà ordinare, e disporre che di tutta la loro rata di fideicommissò et eredità o di parte di essa a lor beneplacito etiam di quello fondato con supplemento di loro legittima, o d'altre detrazioni renunziate i frutti e rendite di essa debbino moltiplicare per anni diciotto almeno e per 25 al più, e reinvestirsi poi in tanti beni stabili cauti e sicuri in augumento di detto fideicommissò e rendita a favore de' chiamati dopo di loro e di ciascun' di essi la qual cosa volse possino fare tutti e ciascun' di essi successivamente per ogni grado liberamente et essequire senza riguardo alcuno all'interesse dei chiamati dopo di loro e di ciascun' di essi a favore de quali si purificasse il fideicommissò, perché tal facoltà dette e tal gravezza e condizione impose et impone detto testatore a principio della sua eredità, e però così volse dispose et ordinò.

E per più facile rinvestimento della sua eredità et esecuzione della volontà sua detto testatore, commesse, impose, ordinò, sì come commette, impone // et ordina per tempo a tutti li depositarii, segretari, banchieri, cassieri, computisti, gabellieri, pagatori o altre persone et ufficiali e chi s'aspetta, e pro tempore s'aspettasse i pagamenti de' frutti rendite e rispettive sorte principali de' Monti esistenti di Napoli estratti, o estinti e lor fondi, e generalmente a tutte l'altre persone che fussero suoi debitori in qualsivoglia modo, tempo, causa, et occasione o luogo che paghino o pagar debbino liberamente e senza escezione alcuna qualsivoglia somma di danari, o altra cosa a lui dovuta all'infrascritti suoi esecutori, o maggior parte di essi, o a chi da loro o maggior parte di loro avesse legittimo e sufficiente mandato di procura, et ad ogni loro semplice requisizione senza curare, et ingerirsi in alcun modo delli rinvestimenti o moltiplichi da farsi, o altre cose da eseguirsi perché volse appresso di essi o maggior parte di loro essere ogni potestà et autorità per esecuzione et adempimento di tutte le cose contenute nel presente testamento, e però così dispose, impose, volse et ordinò in ogni miglior modo.

Et se alcuno de suoi eredi istituiti, o sostituiti o lor figliuoli posterì o descendentì stesse assente di maniera che della vita di lui per anni cinque non si avesse certezza e testimonianza alcuna volse et ordinò detto testatore che passati detti cinque anni in tal caso s'intenda tutta la sua rata d'eredità e fideicommissò essere purificata, et appartenersi alli successivamente chiamati senza eccezione alcuna, non ostante qualsivoglia presunzione *de iure et de facto*, che ciascuno si presuma vivere fino a cento anni, quali esso testatore non volse né vuole aver luogo nella sua eredità o parte alcuna di essa; Et se detto così assente ritornasse, o si avesse della vita di lui fede certa, volse et commesse restituirseli la sua rata d'eredità e fideicommissò e che di quella possa di propria autorità ripigliare il possesso, con dichiarazione però, che non possa in modo alcuno pretendere li frutti presi in quel mezzo tempo quali volse fussero e s'intendino guadagnati; per quel tale o tali che avessero tenuti detti beni, et eredità, e tutti le predette cose [va] osservarsi tante volte quante occorresse, e venisse il caso. //

E per levar via ogni dubbiezza dichiarò e dichiara che dato caso che avanti la sua morte fossero maritate tutte le sue figliuole intende e vuole che li sopradetti suoi eredi e ciascun' di essi computatili sopra detti prelegati a conto di legittima, e fatta prima la sopradetta renunzia del supplemento di legittima ed ogni altra detrazione et accettate tutti le cose disposte nel presente testamento consequischino subito, e tirino i frutti, e rendite di detto supplemento di legittima, e di quelli possino disporre liberamente stante sempre fermo il fondo, e sorte principale per il fideicommissò ordinato sì come ancora nel sopradetto caso, che in vita sua sieno maritate tutte le sue figliole intende e vuole essere venuto il tempo della divisione del prelegato de' mobili, arnesi e gioie argenterie, orerie, et altre cose in esso contenute, ma nel modo però e forma, e con le condizioni e graveze che in detto prelegatoli comprendono, et non in altro modo, e così volse dispose et ordinò.

Dichiarò ancora detto testatore che morendo per dopo fussero maritate e collocate tutte le dette sue figliole intende e vuole in tal caso che dall'ora avanti nel restante di sua eredità si deva fare il sopradetto moltiplico, e duplicazione, di modo che uno diventi due da dividersi, et rinvestirsi poi in beni stabili, nel modo forma, luoghi e condizioni sopradisposte et ordinate alle quali si abbia relazione e sia come se fussero qui *de verbo ad verbum* per reperite, perché così volse et ordinò.

Ma perché tutte le cose contenute nella presente sua ultima volontà in miglior forma si mandino ad esecuzione impose, e ordinò a' suoi eredi et esecutori farsi un inventario e dichiarazione di tutta la sua eredità eccetto de' mobili, semoventi argenterie, orerie, gioie

arnesi, masserizie e altre cose sopra prelegate, e questo fra termine al più di tre mesi, e di loro proprie mani dopo la sua morte con farne tre copie sottoscritte da ciascun' di essi esecutori e effetto ne resti ~~ma~~ una simile appresso ciascun' di essi del medesimo tenore, e non altrimenti in pubblica forma // per mano di notaro.

E se alcuno o più de sopradetti suoi eredi, o loro successori non acconsentisse, approvasse òmologasse, eseguisse renunziasse e adempisse, quanto nel presente testamento è ordinato, e non accettasse l'eredità di detto testatore, in tal caso quello o quelli, e loro successori figliuoli posterì e descendentì dichiarò e dichiara totalmente privo e privi hora per all'ora et allora per adesso di tutta la sua eredità, e d'ogni parte di essa, e solamente li lasciò e lascia per titolo d'instituzione o altro più onorevole e miglior titolo a lor, loro figlioli posterì, e descendentì quella rata e parte sola per lor legittima, che delle leggi è ordinato e non più oltre, privandoli d'ogni altra cosa, e il restante della rata e porzione de' suoi contravenienti, non eseguenti, non renunzianti, non approvanti non accettanti e non adimplenti, quanto nel presente testamento si contiene, volse dispose, et ordinò appartenersi e [pervenire] *ipso iure et ipso facto* senza altra dichiarazione di Giudice, all'altri coheredi osservanti, rinunzianti accettanti, et adimplenti quanto da detto testatore è ordinato e a loro figlioli posterì, e descendentì maschi per equal porzione in stirpe e non in capi privandone totalmente i sopradetti e lor figlioli posterì e descendentì, come sopra non essequenti, e volse accrescersi alla sopradetta sua eredità, nel modo e forma che gl'altri suoi effetti, e per eseguirne quanto dell'altri è ordinato.

E per maggior intelligenza della sua presente ultima volontà dichiarò espressamente che per figli discendentì e posterì maschi s'intendino solamente maschi di maschi in infinito, enon maschi di femmine in alcun modo.

E per legittimi e naturali s'intendino de' sopradetti casi, e in ciascun' di essi solamente maschi di maschi in infinito, e non maschi di femmine in alcun modo.

E per legittimi e naturali s'intendino ne' sopradetti casi, e in ciascun di essi solamente quelli non solo nati, ma procreati a principio di legittimo matrimonio, e non altrimenti legittimati da uomo, canone, legge o altra maniera e così *stricto modo* intender si debbino.

E dato caso che l'ultimo dell'eredità instituiti, e sostituiti morisse senza figlioli o descendentì maschi legittimi e naturali *stricto modo* come sopra e non altrimenti, né in altra maniera sostituì detto testatore in tal caso e figlioli e descendentì maschi legittimi e naturali largo modo e nella miglior maniera, che si trovasse aver detto così ultimo moriente, in defetto e non // esistenza de' quali sostituì li più prossimi maschi a detto ultimo moriente legittimi e naturali *stricto modo*, e nella miglior maniera, et essi ancora non esistenti sostituì gl'altri maschi legittimi e naturali largo modo, e nella miglior maniera che si ritrovassero più prossimi al detto ultimo moriente, ne' quali tutti secondo l'ordine sopradetto volse detto testatore pervenire, entrare e stare, tutta la sua eredità in stirpe e non in capi, e sia come se fossero i primi eredi instituiti e sostituiti nel presente testamento e appresso di essi e di ciascun' di loro, secondo la vocazione e ordine sopradetto e lor figliuoli posterì e descendentì maschi legittimi e naturali *stricto modo* e secondo le qualità sopranarrate nel verso: E per legittimi e naturali s'intendino ecc. pervenga, entri e stia tutta la detta sua eredità con tutte le sopradette proibizioni, carichi condizioni, e altre cose sopra ordinate.

E morendo l'ultimo di detti sostituiti senza figli e descendentì maschi legittimi e naturali *stricto modo*, come sopra in detto verso. Di nuovo sostituì e volse succedino i figlioli maschi legittimi e naturali largo modo nella miglior maniera, che avesse detto così ultimo moriente, e quelli non esistenti, volse succedino i più prossimi legittimi e naturali *stricto modo*, come sopra ancor che descendentì da legittimi e naturali *largo modo* e nella

miglior maniera che fossero e ultimo luogo non esistenti li sopradetti volse succedino i legittimi, e naturali largo modo, e nella miglior maniera, che fussero al mondo descendententi da detto testatore secondo l'ordine e vocazione sopra prossimamente ordinate, e tante volte volse detto testatore s'osservi, et eseguisca le sopradette cose, e sostituzioni ordinate, quante ne occorresse al caso. Di modo che l'effetto sia che mentre dureranno al mondo l'heredi instituiti o sostituiti per qualsivoglia grado sempre et in eterno s'intenda durare il fideicommisso ordinato nel presente testamento.

E finalmente morendo l'ultimo dell'eredità instituiti o sostituiti per qualsivoglia grado senza figlioli maschi legittimi, e naturali nel modo et // forma che rispettivamente è sopra ordinato non superesistenti altri chiamati al sopradetto fideicommisso, e mancando in tal modo la casata, famiglia e agnazione, e linea del detto testatore, volse che detto così ultimo moriente possa liberamente per via di ultima volontà solamente e non in modo alcuno *inter vivos* e per contratto disporre la sua eredità ad ogni suo beneplacito.

Executores autem huius suae ultimae voluntatis et testamenti nominavit fecit et esse voluit infrascriptos D. Andream Pasqualium I. C. eius filium et haeredem, ecc.

Documento III

Magistrato supremo, filza 4075, ins. 3, *Panciatichi*.

Testamento di Niccolò di Lorenzo di Niccolò Panciatichi del 29 luglio 1648, rogato da ser Virginio Colombani⁴.

Al nome di Dio Amren. L'anno dell'Incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo mille seicento quarantotto nell'Indi[zione] Prima, il dì ventinove del mese di Luglio, essendo Innocenzio X sommo Pontefice et il Serenissimo Ferdinando 2/do Gran Duca di Toscana Dominanti.

Essendo evidentemente certo, che ogni uomo nato deva morire, et altrettanto incerta l'ora della morte; al che prudentissimamente considerando l'Illustrissimo Signor Niccolò del quondam Signore Lorenzo di un altro Signore Niccolò Panciatichi Nobil Fiorentino Gentiluomo di Camera del memorato Serenissimo Granduca e maiordomo maggiore del Serenissimo Principe Leopoldo di Toscana sano per la Dio grazia, di mente, senso, corpo, vedere, udire, et intelletto, volendo mentre la sanità l'assiste, che la mente in se stessa raccolta può con più saldo giudizio discorrere, e deliberare, provvedere per dopo la sua morte, agl'interessi familiari, e de suoi beni di fortuna disporre questo suo ultimo nuncupativo testamento, che si chiama senza scritta, fece, et ordinò nel modo, e forma che segue, cioè &c.

Et in prima con ogni profonda umiltà, raccomandò l'anima sua all'Onnipotente, e misericordioso Dio, pregando umilmente la Sua Santissima Madre, insieme con tutti i Santi

4 Come di seguito appare si tratta di un fedecommissso equis portionibus tra i figli nati o da nascere dal testatore, che solo nel caso di loro assenza o estinzione si trasformerà in un «maggiorascato» (in realtà una primogenitura), come di fatto sembra sia successo. Tuttavia, nel calcolo che si è fatto tra fedecommissi dividui e non, si è considerato la disposizione in base alla prima intenzione di Niccolò Panciatichi, cioè come fedecommissso e non come primogenitura.

e Sante suoi Avvocati, e tutta la corte celestiale del Paradiso a degnarsi d'assistere a detto Signore testatore, specialmente in quel tanto pericolo punto della morte, e proteggerlo, e difenderlo dal nemico infernale, con porgerli tutti gl'aiuti, acciò sua Divina Maestà si compiaccia per sua infinita misericordia concederli luogo di salute &.

Lasciò all'Opera di S. Maria del Fiore lire tre e soldi dieci piccioli secondo gl'ordini &.

// Item per suffragio dell'anima di detto esso Signore testatore et in ogni modo lasciò alla Sagrestia della Chiesa delli molto reverendi Padri ~~Testatori~~ Teatini di S. Michele degl'Antinori di questa città, scudi trenta di lire sette piccioli per scudo, da darsigli e pagarseli per una sol volta dagl'infrascritti suoi Signori Eredi subito seguita la morte di detto Signore Testatore, con obbligo a detti molto Reverendi padri di celebrare per suffragio dell'anima di esso Signore Testatore all'Altar privilegiato della loro chiesa, cento messe in termine almeno di due mesi dal dì della sua morte &.

Item ordina, e vuole, che i medesimi sopradetti et infrascritti Suoi Signori Eredi trattino nel suo funerale con ogni modestia et in quel cambio operino, che goda l'anima sua di quei suffragi che oltre i soprascritti gli detterà la lor pietà, devozione, et affetto nelli quali del tutto si rimette, e confida.

In tutti li suoi beni, mobili, immobili, e semoventi, crediti e luoghi di monte in qualsivoglia Città, Stato, Dominio, luogo del mondo esistenti, nomi, ragioni, e azioni, e tanto presenti che futuri non eccettuando cosa alcuna, suoi Eredi universali istituì, fece, et esser volse, e con sua propria bocca chiamò e nominò tutti gli suoi figlioli maschi, legittimi e naturali, tanto nati che da nascere e ciascuno di loro per egual porzione gravandoli a dar la dote competente alle sue figliole femmine, loro rispettivamente sorelle conforme di ragione sono obligati; reciprocamente sostituendo a ciascuno di detti suoi figlioli, che morisse senza figlioli o discendenti maschi legittimi, e naturali, l'altro o altri // suoi figlioli, e discendenti maschi legittimi, e naturali sopravvivalenti in stirpe, e non in capi, alli quali suoi figlioli maschi legittimi e naturali, e a ciascun di loro sostituì li figli e discendenti maschi, legittimi e naturali, e linee maschuline di qualsivoglia di loro di uno in un altro, con ordine successivo, in perpetuo, et in infinito, attivamente, passivamente, vulgarmente, pupillarmente, reciprocamente e per fidecommissio, osservata sempre la prerogativa del grado in stirpe e non in capi et in ogni miglior modo ecc.

Dichiarando espressivamente esso Signore testatore non intendere né volere per il presente fidecommissio in modo alcuno proibire a detti suoi Signori figlioli, e discendenti maschi legittimi e naturali, l'alienazione o distrazione de' beni et effetti della sua eredità; ma aver inteso, et intendere, e volere che detti suoi figlioli e discendenti maschi abbino, siccome esso Signore testatore a ciascuno di loro dà, e concede piena e libera facoltà e autorità d'obligare, ipotecare, vendere, assegnare donare (però inter vivos, e con la real tradizione nell'atto della donazione e non per dopo la morte del Donante), e con qualsivoglia altro titolo, e modo & (eccetto però che per testamento, o altr'ultima volontà) alienare, in altri trasferire, et *inter vivos* disporre, tanto dell'utile, che del diretto dominio di qualsivoglia beni, et effetti della detta sua Eredità a loro libero beneplacito; volendo che restino gravati, a restituir solo, quello di che *inter vivos*, come sopra, non averanno disposto, e che i successivamente chiamati devino succedere, e consegnare solo quello, che nella sua eredità troveranno non essere stato alienato dagli antecedentemente // chiamati, al che ordina, e comanda, che devino star taciti, e contenti onninamente etiam che col tempo fusse restato poco o niente nella sua eredità, senza esser stato alienato et in ogni miglior modo &.

In caso poi che esso Signore Testatore morisse senza lasciare alcun figliolo o discendente maschio legittimo, e naturale, o pure detti suoi figlioli o discendenti maschi mancassero

senza lasciare alcun figliolo, o discendente maschio legittimo e naturale, e finita la linea o discendenza mascolina di detto Signore Testatore; in ciascuno di detti casi, vulgarmente, pupillarmente e per fidecommesso sostituì nell'intero, libero e pieno uso, et usufrutto di tutti gl'effetti, che saranno rimasti nella sua eredità tutte e ciascheduna delle sue figliole femmine legittime, e naturali, che allora sopravvivranno, e non saranno ancora maritate, né monacate, e ciascuna di loro per egual porzione, e sino a che non si mariteranno, o monacheranno, e non più oltre & sostituendo reciprocamente nella porzione della maritata, o monacata, o di quella avanti tal monacazione, o maritaggio defunta, l'altre sopravvivenenti non maritate, né monacate per egual porzione, fino al detto tempo del maritaggio, o monacazione come sopra e non più oltre, né altrimenti &. Nel qual caso di maritaggio o monacazione ordina, e comanda che nell'assegnarli la dote, si proceda nell'infra-scritta forma, cioè che quelle di loro saranno ispirate da Dio di farsi monache devino conseguire della sua Eredità per lor Dote, tutto quello, che per ordinario saranno consueti ricevere i monasteri, nelli quali si monacheranno, con quel più // che sarà necessario, e solito spendere per causa della loro monacazione, et a quelle che risolviranno maritarsi si ordina, e vuole, che della medesima sua eredità gli sia costituita, e assegnata oltre le spese necessarie, e solite farsi per causa del maritaggio, una dote buona e competente conforme la facultà di detto Signore testatore; il dichiarare la quale competenza di dote, e quella assegnare, e dare vuole si aspetti unitamente all'Illustrissima Signora Ginevra figliola del già Illustrissimo Signore Senatore Jacopo Soldani sua direttissima consorte, et a Signori figlioli maschi del detto quondam Illustrissimo Signore Senatore Jacopo, et quelli dell'Illustrissimo quondam Signore senatore Pierfrancesco de Ricci, cognati e rispettivamente cugini di detto Signore Testatore; e se detta Sua Signora Consorte fusse allora passata o all'altra vita o alle seconde nozze, in ciascuno di questi casi tal dichiarazione o assegnazione di dote, ordina detto Signore testatore che si aspetti pienamente alli medesimi Signori Soldani e Ricci, et in ogni miglior modo &. Non volendo esso Signore testatore che nel dichiarare o dare dette Doti, si abbi in modo alcuno considerazione, né si computi gli avanzi, che in qualunque modo avessero fino allora fatto dette sue Signore figliole del sopradetto usufrutto, ma che restino detti avanzi a libera disposizione delle medesime sue signore figliole, oltre la detta dote, e spese necessarie, tanto per la monacazione, che per il maritaggio, et in ogni miglior modo &. Al qual tempo di maritaggio, o monacazione, nel quale sarà spirato, e finito detto usufrutto come sopra // lascia, ordina e vuole detto Signore Testatore che dette sue Signore figliole abbino e conseguischino oltre la dote dette spese e avanzi, e sia attualmente e liberamente pagato degl'effetti della detta sua eredità a ciascuna di loro ogni anno dal dì della monacazione e rispettivamente maritaggio scudi cento di lire sette [di piccioli] per scudo, mentre naturalmente viveranno, e ciascuna di loro naturalmente viverà, e non più oltre, et in ogni miglior modo &.

Et in caso che detto Signore Testatore passasse all'altra vita senza figlioli e discendenti maschi legittimi e naturali e mancata e del tutto finita la sua linea e discendenza mascolina, sicché non sia più al mondo alcuno de figlioli e discendenti maschi legittimi, e naturali di esso Signore Testatore, e finito e spirato, il sopradetto usufrutto tanto per la morte di dette sue figliole, quanto per il maritaggio, o monacazione di dette sue Signore figliole, quanto per il maritaggio, o monacazione di esse, e conseguita che avranno effettivamente et intieramente la sopraddetta loro dote, e non prima né altrimenti, né in altro modo & ora per allora esso Signore Testatore fa, crea e costituisce, e costituito esser vuole ne' maggior nati degl'infra nominati Signori e loro linee e discendenze maschuline sopra tutti beni, et effetti di qualunque sorte di detto Signore Testatore, che si troveranno allo-

ra nella sua eredità non alienati, e non altrimenti & un maiorasco nel modo e forma appresso dichiarato &.

Perché vuole, ordina e comanda esso Signore testatore che allora // prontamente si vendino tutti gli suoi beni, mobili, e semoventi, e si risquota tutta l'eredità, e facciano vivi e riducino in danar contanti tutti i suoi effetti di qualsivoglia sorte, che saranno rimasti nella sua eredità senza esserne stato disposto come sopra (eccetto solo gli stabili) e detti denari contanti insieme con tutti gl'altri denari, che si troveranno allora della sua eredità, si rinvestino subito con la maggior celerità possibile in tanti beni stabili, cauti e sicuri in questa Città e Dominio fiorentino, o altrove dove più liberamente parrà al successore allora nell'infrascritto maiorasco. Quali beni stabili, ne' quali sarà fatto detto reinvestimento, come ancora tutti gl'altri beni stabili, che si troveranno allora nella sua eredità, detto Signore Testatore vinculò, e sottopose a perpetuo, assoluto, e strettissimo fidecommesso per ordine modo di maiorasco nella forma infrascritta cioè. In prima sostituì vulgarmente e per fidecommesso in tutti gli soprascritti beni, ragioni, et azioni ne' soprannominati casi e non prima, né altrimenti & il maggior nato de figlioli maschi legittimi e naturali dell'Illustrissimo Signor Bandino del Signore Niccolò Panciatichi cugino di detto Signore Testatore, al qual figliolo maggior nato in qualsivoglia tempo, che manchi, sostituì gl'altri figlioli maschi legittimi e naturali e maggior nati di detto Signor Bandino et i figlioli e discendenti maschi legittimi e naturali e maggior nati delle linee maschuline // di ciascuno di loro, non tutti insieme, ma di maggior nato in maggior nato in perpetuo, et in infinito scambievolmente, e reciprocamente, attivamente e passivamente e con ordine successivo, et osservata sempre la prerogativa del grado, e del maiorasco e maggioranza d'età, e nascita, secondo la quale s'intendino e sieno sostituiti, et in ogni miglior modo &.

E finita, et estinta in tutto e per tutto la detta linea, e discendenza masculina del sopradetto Signore Bandino Panciatichi, talmente che non ci rimanga alcun maschio legittimo e naturale sopravvivate; in tal caso all'ultimo maschio di detta linea e discendenza masculina, che succederà o doverà succedere in detto maiorasco in qualsivoglia tempo che passi all'altra vita vulgarmente et per fidecommesso, sostituì il maggior nato dei figlioli maschi legittimi e naturali dell'Illustrissimo Signor Giovanni del Signor Stefano Panciatichi nobil Pistoiese; al quale maggior nato in qualsivoglia tempo che moia, sostituì gl'altri figlioli maschi, legittimi e naturali e maggior nati di detto Signore Giovanni et i figlioli e discendenti maschi legittimi e naturali e maggior nati delle linee di ciascheduno di loro, non tutti insieme ma di di maggior nato in maggior nato, in perpetuo et in infinito, scambievolmente e reciprocamente, attivamente e passivamente con ordine successivo et osservata // sempre la prerogativa del grado e del maiorasco e maggioranza d'età e nascita, secondo la quale s'intendino e siano sostituiti e vulgarmente e per fidecommesso et in ogni miglior modo &.

E mancata del tutto la linea, e discendenza masculina di detto Signore Giovanni Panciatichi, sicché alcuno de discendenti maschi legittimi e naturali di detta sua linea e discendenza masculina non sopravviva, in tal caso all'ultimo di essi che succederà, o doverà succedere in detto maiorasco in qualsivoglia tempo, che manchi di questa vita vulgarmente e per fidecommesso sostituì il maggior nato de figlioli maschi legittimi e naturali dell'Illustrissimo Signor Cavalier Filippo del Signor Baldassarri Panciatichi similmente nobil Pistoiese, al qual maggior nato in qualsivoglia tempo, che moia, sostituì gl'altri figli maschi legittimi e naturali, e maggior nati delle linee mascholine di ciascuno di loro, non tutti insieme, ma di maggiornato in maggiornato, in perpetuo et in infinito, scambievolmente et reciprocamente, attivamente et passivamente, con ordine successivo, et

osservata sempre la prerogativa del grado et del maiorasco, e maggioranza di età, e nascita secondo la quale s'intendino e siano sostituiti e vulgarmente et per fidecommesso et in ogni miglior modo &.

Dichiarando ancora ad abbondante cautela, che mentre ha nominato figlioli e discendenti linea, e discendenza // ha sempre inteso, che sieno et esser devino maschi nati di maschio, e retta linea e discendenza masculina; et in oltre che sieno legittimi e naturali, nati e procreati da principio di vero e legittimo matrimonio e non finto né presunto; escludendo per ciò gli adottati, arrogati, aggregati e legittimati di qualsivoglia sorte, e tanto per rescritto di principe, quanto per susseguente matrimonio, o in qualsivoglia altra maniera &.

E perché la volontà di detto testatore sia più stabile e permanente; perciò proibì e vietò et espressamente comandò, che da nessuno degli predetti sustituti e chiamati al detto maiorasco per qualsivoglia causa etiam urgente, urgentissima, et per maggiore utilità de chiamati al detto maiorasco, mai per alcun tempo si possa vendere, donare, alienare, permutare, a lungo tempo allogare, o sotto qualsivoglia altro titolo, in altri tanto il diretto che l'util domino trasferire così infra li vivi, come per ultima volontà, e così volontariamente, come forzatamente, necessariamente e coattamente i beni come sopra al detto maiorasco sottoposti e vincolati o parte alcuna di quelli, perché volse e vuole che restino sempre sottoposti al detto maiorasco e fidecommisso, e stiano e star devino appresso le persone, linee e discendenze sustituite // e chiamate al detto maiorasco, e se per qualsivoglia tempo mai in avvenire per alcuno di detti sustituti e chiamati al detto maiorasco, si contravverrà direttamente o indirettamente, o in qualsivoglia altro modo & a questa sua volontà, allora, et in tal caso volse e vuole che ogni alienazione, vendita donazione, permuta, et allogazione a lungo tempo, o altro atto per il quale in qualsivoglia altro modo si trasferisse il diretto o utile dominio sia nulla, e nullo e di nessun valore efficacia et effetto; et i beni così trasferiti volse, che vadino nel chiamato successivamente che non avrà contraffatto (*sic!*), né consentito, quale volse potere, e dovere sotto la medesima pena prontamente revocare l'alienazione predetta.

E se gli accadesse mai (Dio guardi) che i soprascritti tanto istituiti che sostituiti, o alcun di loro commettessi alcun delitto, per il quale i suoi beni o parte di essi, o vero i frutti loro dovessero incorporarsi nel fisco, ora per allora detto Signore Testatore privò, et priva tal delinquente e volse e vuole che per un anno avanti, il pensato delitto quello s'intenda subito privato d'ogni comodo, e porzione della sua eredità, e rispettivamente maiorasco, e tanto della proprietà, quanto dei frutti, e che subito deva succedere in esso, l'altro chiamato secondo l'ordine soprascritto &. Con questo però che essendo mai tal delinquente liberato dal pregiudizio // e restituito alla grazia, e patria, deva restituirseli ancora ogni porzione, e comodità dovutagli, per prima di detta eredità e rispettivamente maiorasco, ma non già i frutti presi in questo mezzo tempo, quale vuole che rimanghino a chi gli avrà goduti; E questo disse fare non per odio verso il fisco, ma accioché li suoi beni si conservino né chiamati da lui successivamente come sopra, e ancora per maggiormente indurlo con tal mezzo all'intera osservanza delle leggi divine, et humane, et in ogni miglior modo &.

Tutori, e per tempo debito curatori di ciascuno dei sopradetti suoi figlioli, tanto maschi che femmine, e tanto nati che da nascere, di quelli che al tempo della sua morte saranno minori, detto Signore Testatore lasciò, fece, costituì, et esser volle la sopradetta Signora Ginevra Soldani sua direttissima consorte con tutti gl'altri figlioli maschi di esso signore testatore che tanto al tempo della sua morte saranno quanto quelli che di poi successiva-

mente diverranno maggiori, dichiarando il medesimo Signor testatore di non lasciar questo peso comunemente ancora all'Illustrissimo et reverendissimo Giovanni Panciatichi suo zio, né all'Illustrissima Signora Cassandra sua madre, perché crede che probabilmente non siano per esser vivi al detto tempo, o non volessero mediante // la loro grave età questo carico della tutela &. Prega bene detto Signore Testatore la sopraddetta Sua Signora Consorte e detti Suoi Signori Figlioli maggiori, che mentre piacesse a sua divina Maestà che gli detti Signori Giovanni e Signora Cassandra sopravvivessero al detto Signore Testatore a non deliberare cosa alcuna di rilievo e importante senza il consiglio e parere però in voce e verbale de' medesimi Signori Giovanni e Signora Cassandra ai quali in tal caso raccomandò la protezione di detti Signori suoi figlioli e de loro interessi &. Et in caso, che la detta Signora Ginevra sua consorte morisse, o passasse alle seconde nozze, e non ci fusse alcuno de suoi Signori Figlioli di età maggiore, o capace di tutela, in ciascuno di questi casi lasciò, e costituì in tutori, e per debito tempo curatori di detti suoi figlioli minori, gl'Illustrissimi Signori Gualtieri e Bandino del quondam Signore Bandino Panciatichi Cugini di detto Signore Testatore, per durare fino, che non vi sarà alcuno de figlioli del detto Signore testatore fatto maggiore, et allora costituì tutori, e curatori de suoi Signori Figlioli allora minori quello, o quelli de detti suoi Signori Figlioli che saranno fatti maggiori e capaci di tutela & e questa disse essere & e se per ragione di testamento &, e se per ragion di codicillo & cassando e // revocando specialmente un altro testamento di detto Signore Testatore rogato messer Lorenzo Casini sotto suo di et ogni altro testamento, codicilli et altra ultima volontà fino al presente fatta & non ostante rogando &.

Fatto in Firenze nella Sagrestia della Chiesa del Convento de' Reverendi frati di San Francesco di Paola detti San Giuseppe presenti quivi

- 1 Il Reverendo Padre frat'Andrea Zaballi Vicario
2. Reverendo Padre fra Giovambattista Giacomini fiorentino
3. Padre Fra Gilberto Burelli francese
4. Padre Fra Giovan Battista Cassinelli dalla Rocca a San Casciano et
5. Padre fra Tommaso Celloni di Monte Carlo tutti sacerdoti professi di detto Convento et
6. fra Bastiano Giusti di Valico et
7. fra Giovan Francesco Masini di Pistoia laici professi al medesimo Convento testimoni di bocca propria di detto Signore Testatore chiamati, adibiti, e pregati & [seguono le sottoscrizioni].

Documento IV

Magistrato supremo 4035, ins. 4, *Capponi*.

Testamento di Laura Angiolini ne' Capponi del 2 dicembre 1674, rogato da ser Giovan Carlo Ridolfi

«Al nome di Dio amen & L'anno del nostro Signore Gesù Christo della sua salutifera incarnatione mille secensettanta quattro nell'Ind.e duodecima, et il dì due di Dicembre Clemente X^{mo} Sommo Pontefice, et il Serenissimo Cosimo Terzo Gran Duca di Toscana Sesto Dominante fatto nella Potesteria del Galluzzo, e nella Pieve di Santa Maria dell'Impruneta nella casa della solita abitazione del Reverendo Messer Cosimo Petrucci presenti l'infrascritti Testimoni, chiamati e pregati dall'Infrascritta Signora testatrice, cioè

1. Il Reverendo Messer Cosimo del quondam Petruccio Petrucci
2. Il Reverendo Messer Francesco del quondam Niccolò Bruschi

3. Il Reverendo Messer Pierfrancesco del quondam Simone Bruschi
4. Il Reverendo Messer Giovanni del quondam Matteo Bianchini
5. Il Signore Piero del quondam Lorenzo Giorgi
6. Lessandro del quondam Ottavio Contri
7. Santi del quondam Piero Soderi Fornaciai

Essendo, che non ci sia cosa più certa della morte, e più incerta l'ora di essa, et essendo cosa da prudente il pensare alla venuta di quella il che considerando l'Illustrissima Signora Laura del quondam Signore Guglielmo Angiolini vedova, moglie fu dell'Illustrissimo Signore Gino dell'Illustrissimo Signore Cavaliere // Luigi Capponi, la quale sana per la Dio Grazia di mente, vista, udito intelletto, loquela e di corpo volendo provvedere delle cose sue, acciò dopo la di lei morte non ne naschino scandali, perciò intende fare questo suo presente et ultimo noncupativo testamento, quale si dice e nomina senza scritti, nel modo e forma che appresso, cioè

In prima, perché l'anima è più nobile del corpo, quella devotamente, e con ogni umiltà di cuore raccomandò, e raccomanda all'Onnipotente Iddio, et alla Gloriosissima sempre Vergine Madre Maria, et a tutti li Santi del Paradiso pregandoli ad assistergli nel punto estremo di sua vita, et intercedere appresso S[anta] Divina Maestà il perdono delle sue colpe, e quando piacerà a Nostro Signore separar l'anima dal corpo, intende, e vole, che il suo cadavere sia seppellito nella venerabile Chiesa di S. Felicità, e nella sepoltura della Famiglia de' Signori Capponi, a dove è sotterrato il Signor Gino suo marito con quella spesa di funerale che parrà e piacerà all'infrascritti suoi Signori figli et eredi, e tutto &.

Item ordinò, et ordina, che subito seguita sua // morte dagli Infrascritti suoi Signori Figlioli, et Eredi gli siano fatte celebrare n° 300 messe di Requiem in suffragio dell'anima di detta Signora Testarice in quelle Chiese e Luoghi a dove a loro più parrà e piacerà tutto &

Item lasciò e lascia all'Opera di S. Maria del Fiore lire tre e soldi 10 per la solita tassa secondo gl'ordini e tutto &

Item lasciò e lascia a suor Maria Maddalena Esaltata, et a Suor Angiola Caterina Maria Capponi sue figliole monache nel Venerabile Monastero di San Niccolò di Prato, et a suor Laura Felice Monaca nel venerabile Monastero di Monticelli di Firenze, ducati otto per ciascheduna, lor' vita durante e non più, con carico, et obbligo a ciascheduna di dette sue figliole di dover' far celebrare nella Chiesa del lor' Monastero tante messe di Requiem, che importino ducati tre per ciascheduna nel giorno, che sarà seguita sua morte, o più presto che sia possibile in suffragio dell'anima di detta Signora Testarice e non potendosi celebrare tutte in una mattina in detta lor' Chiesa le faccino celebrare in altri giorni susseguenti ogn'anno rimet//tendosene in questo alla Coscienza di dette sue figliole con dichiarazione che seguendo la morte d'una delle sopraddette figliole redino l'altre sopravvivenenti per equal porzione con il medesimo aggravio di far celebrare dette messe che importino detti ducati tre l'anno, che era obbligata la defunta, e morendo una delle altre due redi l'altra sopravvivenente con il medesimo aggravio di far celebrare le sopraddette messe; sicché l'effetto sia che ogn'anno gli siano fatte celebrare della detta somma di Ducati venti quattro per ducati nove di messe ciascheduna per equal porzione, come di sopra vien dichiarato con la [successivamente predetta], e gli altri ducati cinque servino per i loro occorrenti bisogni. E perché dette Reverende Monache Suor Maria Maddalena Esaltata, Suor Angela Caterina Maria, e Suor Laura Felice possono conseguire detti Ducati otto l'anno per ciascheduna, e per durante lor vita naturale, e non più; perciò all'effetto predetto lasciò e lascia, che possono risquotere i frutti de' luoghi del Monte delle Graticole, li quali detta Signora testarice disse ascendere a detti ducati venti quattro l'anno, assegnando la detta entrata // annua a dette sue

figliole, et a ciascheduna la sua rata, e per loro dalli Procuratori de' lor Conventi, o altri, aventi da loro tal facultà et autorità. E passate che saranno da questa all'altra vita tutte tre dette sue Signore figliole Monache, e legatarie predette, la detta annua entrata di ducati ventiquattro ricaschi agl'Infrascritti Suoi Signori Figlioli, et Eredi con aggravio alli medesimi di far celebrare di detta entrata n° 50 messe l'anno nella Venerabile Chiesa di Santa Felicità, et agl'Altari privilegiati con pagare alle Monache di detto Convento di S. Felicità dell'Entrata di detti luoghi di Monte delle Graticole lire cinquanta qual somma devino rilasciare in detto Monte ogn'anno per pagarsi al loro Padre, e per ciò se ne deva far ricordo a libri di detto Monte affinché dette Reverende Monache e loro Procuratori possino esigere detta somma di lire cinquanta liberamente ogn'anno, le quali messe devino far celebrare nel giorno, che sarà seguita sua morte, o altri giorni non impediti, e più presto che sarà possibile, e ciò deva durare in perpetuo e fin' tanto, che durerà il mondo, e tutto per suffragio dell'anima di detta Signora Testatrice, e tutto & //

Item lasciò e lascia per l'amor di Dio alla Lessandra al presente sua serva, che sta nella villa di Poneta ducati quattro di moneta di lire sette per ducato per una volta tanto, e tutti li panni di dosso per uso di detta Signora Testatrice, eccettuato gl'abiti di seta, insieme con quattro camicie buone da donna, ordinando ancora agl'infrascritti suoi Signori figlioli, et Eredi, che detta Donna Lessandra non possa esser licenziata di detta villa per durante sua vita, e dagli medesimi gli sia somministrato le spese per vivere; E dandosi il caso che detta Donna Lessandra non volesse stare in detta villa, e che l'infrascritti suoi Signori eredi non la volessero tenere, ordina e vuole che li sia dato il letto, dove di presente dorme la detta Lessandra, n° due paia di lenzuola buone, n° quattro tovaglie da cucina, quattro canovacci, e n° sei tovagliolini per una volta tanto, e più ogn'anno per durante sua vita anticipatamente stia sei di grano, barili due di vino, et un mezzo barile d'olio, et il presente legato sia per quanto possa pretendere dalla di lei eredità per causa di mercede, o altro per tutto il tempo, che l'ha servita, e pretendendo cosa alcuna di più del presente // legato ne resti priva, e come se fatta non fusse, et.

Item lasciò e lascia per l'amor di Dio e per una volta tanto alla Venerabile Compagnia di Strata n° due torce nove le quali servino per accompagnare il Santissimo Sacramento, e tutto &.

Item lasciò e lascia per l'amor di Dio e per una volta tanto alla Margherita Frullani ducati quattro mentre stia alla servitù della sua casa e suoi Signori Figlioli, acciò preghi Iddio per l'anima di detta Signora Testatrice e tutto.

Item lasciò e lascia per l'Amor di dio e per una volta tanto a Giovan Battista Borghi, che al presente serve il signor Cammillo suo figliolo ducati quattro mentre stia alla servitù del detto Cammillo al tempo della morte di detta Signora Testatrice acciò preghi Iddio per l'anima di detta Signora Testatrice, e tutto.

Item lasciò e lascia per l'amor di Dio, e per una volta tanto alla Castora Fiorentini al presente sua serva ducati quattro, purché sia alla servitù il tempo della sua morte, acciò preghi Iddio per l'anima di detta Signora Testatrice e tutto &.

Item lasciò e lascia per l'amor di Dio, e per una volta tanto alla Maria di Domenico Cassi Vedova ducati quattro, purché sia alla sua servitù // al tempo della sua morte, acciò preghi Iddio per l'anima di detta Signora Testatrice e tutto &.

Item ordinò, et ordina che si cancelli a tutti i lavoratori de' beni di detta Signora Testatrice posti a Poneta tutto il debito del conto corrente, che anno detti suoi lavoratori, e che appariscono debitori per tutto il dì 17 dicembre 1672 nel qual giorno asserì aver fatto altro testamento detta Signora testatrice e tutto quello, che apparirà pagato da detti suoi lavoratori dal dì 17

dicembre 1672 in qua s'intenda in estinzione del conto nuovo condonandoli tutto il conto vecchio non solo fatto con detta Signora Testarice, quanto con li suoi antenati, e tutto &.

Item lasciò e lascia per l'amor di Dio, e per una volta tanto alla Margherita figliola di Michele Carrai ducati cinque da darseli, e pagarleli dagl'Infrascitti suoi Signori Eredi, quando si mariterà o monacherà e tutto &.

Item lasciò e lascia per l'amor' di Dio, e per una volta tanto all'Argentina di Pier Giovanni del Mastro ducati dieci da darseli, e pagarseli quando si mariterà, o monacherà, acciò preghi Iddio per l'anima di detta Signora Testarice, e tutto &. //

In tutti gl'altri suoi beni, stabili, mobili, semoventi, ragioni, azioni, nomi di debitori, danar contanti, ori, argenti, presenti e futuri et in qualsivoglia luogo posti, et esistenti et di tutto quello si troverà al tempo della sua morte Suoi Eredi universali instituiti, fece e di sua propria bocca nominò, et esser volse gl'Illustrissimi Signori Cammillo, Scipione Luigi, Filippo e Guglielmo fratelli e figlioli di detta Signora Testatrice con la sostituzione vulgare infra di loro.

Alli quali Signori Eredi instituiti gli sostituì a Ciaschedun di loro i loro figlioli e descendenti maschi maschi legittimi e naturali, e di legittimo matrimonio nati e procreati, e con ordine successivo infinito, e con la sostituzione vulgare, pupillare, esemplare, reciproca, e fideicommissaria fra detti figlioli e descendenti maschi *come sopra, e fino a che vi saranno di detti figli e descendenti maschi*⁵ dalli detti eredi instituiti, come sopra.

Et in caso, che alcuno di detti Suoi figlioli, et Eredi instituiti, come sopra morisse senza lasciar figlioli, o descendenti maschi a quel tale così moriente e nella porzione di esso sostituì e sostituìe gli altri suoi fratelli, et i figlioli // degl'altri suoi fratelli con ordine successivo et i nipoti succedino con i zii in stirpes e non in capita, e l'istesso s'osservi, et osservare si deva ogni volta, che morrà alcuno de' figlioli e descendenti delli detti Eredi instituiti senza lasciar' Figlioli o descendentis maschi, cioè che li devin' succedere nella sua porzione gl'altri suoi fratelli, o nipoti, e gl'altri descendentis maschi con ordine successivo prima quelli della linea di quello così mancato senza lasciar figli, o descendentis maschi, et in mancanza di quelli della sua linea, succedino i maschi descendentis dell'altra linea che descenderanno di detti eredi instituiti, come sopra.

Item detta Signora Testarice ordina comanda e vuole che i Beni stabili, che resteranno nella sua eredità, e l'entrate di esse siano amministrate e governate dalli Signori Cammillo e Scipion' Luigi, quali devino mantenere detti stabili, et i Bestiami che vi sono sopra, e più tosto migliorarli et augumentarli, che diminuirli, e però proibì e proibisce espressamente alli Signori // Filippo e Guglielmo d'ingerirsi in modo alcuno nell'Amministrazione e governo di detti beni stabili e nell'Entrate, rendite, e frutti de Beni Stabili li sia dato, e pagato dalli Signori Cammillo e Scipion' Luigi scudi venti l'anno per ciascheduno e fino che li detti Signori Filippo e Guglielmo e ciascheduno di loro naturalmente viverà senza l'ius accrescendi fra di loro;⁶ Nella qual somma di scudi venti l'anno la detta Signora Testarice tassa la porzione de' frutti, rendite, et Entrate de suoi beni stabili tangente et aspettante alli detti Signori Filippo e Guglielmo et ordina, comanda e vuole, che di quella devino star' taciti e contenti, e non pretendere altro di frutti, rendite et entrate di detti Beni Stabili, quali scudi venti devino servire per loro alimenti, e sostentazione, e dandosi il caso, che sopra detti suoi beni stabili venisse grandine o tempesta (che Dio non piaccia) se li deva consegnare e pagare dalli detti Signori Cammillo e Scipion' Luigi quel meno secondo il danno che ne sarà seguito &.

5 A margine nel testo.

6 Da «e fino... fra di loro» sottolineato nel testo.

Item la detta Signora Testarice ordina, e comanda, che la Villa di Poneta, deva sempre mantenersi // nello Stato che presentemente si ritrova e con tutte le masserizie, mobili, arnesi in essa esistenti, e che li Signori Filippo e Guglielmo non possino né li sia lecito lecito andar' a villeggiare o abitare in detta Villa per tempo alcuno se non averanno licenza dalli Signori Cammillo e Scipion' Luigi *i quali SS.ri Cammillo e Scipion Luigi*⁷ devono tener le chiavi della medesima villa, e così la detta Signora Testarice ordina comanda e vole in ogni miglior modo &.

E perché detta Signora Testarice ben' conosce, che le facultà sono l'unico mezzo per conservar' la nobiltà, e splendor delle famiglie, perciò affinché tutti i beni et Effetti, che rimarranno nell'eredità di detta Signora Testarice si conservino sempre, et in perpetuo nelli detti suoi figlioli eredi instituiti, e nelli loro figlioli e descendenti maschi, e di legittimo matrimonio nati, e procreati in infinito, e fino che vi saranno figlioli, o descendenti maschi, che descendino dalli detti Signori eredi instituiti, o da alcuno di loro, e che i frutti, rendite, entrate di essi beni, loro uso e godimento serva sempre per sustentazione et alimento delli detti figlioli, e descendenti maschi // instituiti e sostituiti come sopra, senza alcuna diminuzione o defalcatione benché minima, et acciò che non possino impiegarci in altr'uso, che in detti alimenti, e sustentazione, né applicarsi a chi che sia persona, luogo, Collegio, Università, Comunità, Società, o qualsivoglia altro, che dire e immaginar si possa.

Però la detta Signora testarice ora per sempre, et in perpetuo espressamente proibì, e proibisce alli detti suoi Signori figlioli Eredi instituiti come sopra e a tutti gli altri sostituiti e chiamati come sopra ogni e qualunque alienazione, locazione a lungo tempo, permuta, preso et inteso largamente il vocabolo dell'alienazione tanto volontaria, che necessaria tanto fra i vivi, che per ultima volontà, tanto tacitamente che espressamente, direttamente o indirettamente, tanto per causa di dote, d'alimenti, e per causa pia, che per qualsivoglia altra causa quantunque fusse privilegiata, e privilegiatissima delli beni, et effetti dell'eredità di essa Signora testarice, proibendo ancora il poter impegnare, o vendere anticipatamente l'entrate e frutti di essa eredità, e l'uso e la facultà di poter percipere detti frutti, rendite, et entrate // in alcun' modo e sotto alcun' pretesto, causa, o colore, e sotto qualsivoglia altro, benché qui non espresso, e che avessi bisogno di particolare espressione, volendo che si abbia per espresso.

E quelli che in alcun' modo, o sotto qualsivoglia pretesto contrafaranno alla presente proibizione ora per allora, e sempre, che verrà il caso la detta Signora testarice privò e priva quel tale, che averà contravenuto, e contrafatto d'ogni, e qualunque comodo, ragione et azione dell'eredità di detta Signora Testatrice, e non solo per quella parte nella quale averà contravenuto, e contrafatto ma ancora di tutto quello se li aspettasse dell'eredità di detta Signora Testatrice, e nella porzione di quel tale sostituisce gl'altri chiamati e sostituiti in caso di morte, come sopra.

Con dichiarazione ancora, che in caso, che alcuno delli Signori Eredi instituiti e sostituiti come sopra facesse debiti, et anche in caso, che fallisse non possa alcun' creditore per qualsivoglia causa, benché privilegiata, e privilegiatissima pretendere alcun Jus, ragione, o azione sopra li beni, et effetti dell'eredità di detta Signora Testatrice, né sopra l'entrate, rendite, e frutti di essa; ma che // li medesimi beni, et effetti, rendite, entrate e frutti siano sempre ipotecati anteriormente a favore degli altri chiamati e sostituiti come sopra, quali escludino ogn'altro e qualunque creditore, benché privilegiato e privilegiatissimo.

Siccome ancora in caso, che alcuno de' suoi Signori Eredi instituiti e sostituiti come sopra

7 A margine nel testo.

commettesse alcun delitto (che Dio non voglia) per il quale seguisse la confiscazione in tal' caso la detta Signora Testatrice privò et priva e privato ipso facto, et ipso iure vuole che s'intenda e sia quel tale che avesse commesso detto delitto da ogni e qualunque comodo dell'eredità di essa Signora Testatrice, e dal godimento de' frutti, rendite, et entrate di essa, e ora per allora, et anche per un mese avanti, che avesse commesso delitto, lo dichiarò esser' restato privo, come sopra, e nella sua porzione, e nel godimento de' frutti ed entrate di essa esser' succeduto, e succeduti il sostituito e sostituiti come sopra, in caso di morte, di modo che il Fisco e Gran camera Fiscale non possa sopra i beni, rendite, frutti et entrate e godimento dell'eredità di essa Signora // Testatrice pretender mai per tempo alcuno o conseguire alcun' emolumento, ius, azione, o ragione

E ciò disse la detta Signora Testatrice, e dichiarò di fare non per odio che abbia verso il fisco, o creditori, ma per maggiormente divertire i detti suoi Eredi instituiti e sostituiti dal cometter delitti, et acciò meglio osservino le divine, et umane Leggi, e si astenghino dal far debiti, et acciò li Beni, et effetti dell'eredità di detta Signora Testatrice servin' sempre per alimentare, e sostenere i detti suoi eredi instituiti, e sostituiti come sopra, e fino che ve ne saranno de' sostituiti, e chiamati come sopra.

Con obbligo a quello, o a quelli, che succederanno nella porzione di quello, o quelli che averanno commesso delitto, o fatto debiti, come sopra, e che escluderanno, o averanno escluso il fisco e i creditori, come sopra, di somministrare a quel tale che averà delinquito, o fatto debiti fino a che sarà in disgrazia del Principe, o sarà molestato da Creditori tanto che possa alimentarsi secondo la quantità e comodità della porzione, nella quale saranno succeduti o sarà succeduto. E cessando le molestie de Creditori // e ritornando in grazia del Principe recuperi e deva restituirseli la sua porzione, e continui poi a godere, come se mai non avesse delinquito, o avuto molestia da creditori.

E per la medesima ragione di conservare i detti suoi beni, et Effetti della Sua eredità, et il godimento, Entrate, rendite e frutti di essi nelli suoi eredi, et instituiti gl'altri sostituiti, e chiamati come sopra, e non per odio alcuno della Religione o religiosi, ora per sempre e fino, che vi saranno, o si ritroveranno delli detti descendenti delli detti Signori Eredi instituiti come sopra, e delli loro sostituiti e chiamati, escluse et esclude, privò et priva d'ogni e qualunque comodo della sua eredità, godimento, frutti, rendite, et entrate di essa tutti i religiosi, o tutti quelli che si faranno religiosi, o entreranno in qualunque religione claustrale, Monastero o Convento e nella porzione di quello o quelli che si faranno religiosi, come sopra sostitui e sostituisce gl'altri chiamati, come sopra, in caso di morte non intendendo però di scudere i Preti secolari, et i Cavalieri di qualsivoglia Religione e milizia, purché non vivino in alcun convento e Monastero Claustrale. //

Con dichiarazione ancora, che in caso, che alcuno de chiamati, come sopra, dopo di essersi fatto Religioso, uscisse della Religione, prima che avesse fatto professione, in tal caso recuperi la sua porzione, quale ordina e comanda che le sia restituita da quella o quelli che in essa fossero succeduti.

Item detta Signora Testatrice proibì, et espressamente proibisce a tutti li detti suoi Eredi instituiti e sostituiti come sopra in infinito ogni sorta di detrazione sì di legittima, che Trebellianica o Falcidia, e d'ogni altra e qualunque porzione statutaria o legale tanto in vita, che in ultima volontà e dovuta per qualsivoglia causa, legge, statuto, ragione, o disposizione, che dire, pensare o immaginar si possa in modo, che l'effetto sia che tutti li Beni et effetti di qualsivoglia sorte, che si troveranno nell'Eredità di detta Signora Testatrice vadino, passino, si trasmettino, e conservino senza alcuna benché minima diminuzione in tutti li chiamati et instituiti, come sopra finché se ne troverà nel mondo.

Di più la detta Signora Testarice dichiarò e dichiara che in tutta questa sua disposizione, quando // à parlato di figlioli, vuole et intende che s'intenda de' maschi legittimi, e naturali nati, e procreati di legittimo matrimonio, e però escluse ed esclude, o per esclusi aver volute, e vuole sempre, et in perpetuo gl'illegittimi gl'adottati, gl'arrogati, i legittimati per rescritto o privilegio di qualsivoglia padrone etiam dell'Imperatore, et anche i legittimati per susseguente matrimonio.

Ordina ancora, comanda e vuole la detta Signora Testatrice, che dentro il termine di due mesi da cominciar' dal giorno, che sarà seguita la morte di essa, ciascheduno delli detti suoi Signori Figlioli instituiti, come sopra, deva aver accettato espressamente e per pubblico instrumento questa sua disposizione, et in specie la suddetta proibizione di poter' detrarre la legittima, et in ogn'altra porzione dovutali per ragion' di natura, di legge, statuto o disposizione legale, e quello, o quelli che mancherà, o mancheranno di fare detta accettazione dentro al tempo suddetto della detta proibizione e gravame apposto della legittima, o altra porzione, come sopra, lo privò e priva ora per allora della suddetta istituzione universale e gl' // instituisce solamente per titolo d'istituzione et in ogni miglior modo nella sola legittima e nel sopra più di detta legittima instituisce e sostituisce gl'altri, che adempiranno, et averanno adempito quanto sopra, dentro al termine imposto come sopra.

E questa disse essere e voler' che sia la sua ultima volontà, et il suo ultimo testamento quale volse e vuole che prevaglia ad ogni altro testamento et ultima volontà per lei fino al presente fatta, e se non valesse per la ragione di testamento, vaglia, e valer' volse, e vuole per ragion' di codicillo, per donazione, per causa di morte, per qualsivoglia ultima altra volontà cassans inintans annullans rogans.

[Seguono le sottoscrizioni del notaio Giancarlo di Antonio Ridolfi e dei testimoni].

Documento V

Magistrato Supremo, 4075, ins. 3, *Panciatichi*.

Testamento del signor Giovanguilberto Guicciardini, 11 febbraio 1726/27

Al nome di Iddio Amen. L'anno della salutifera Incarnazione del nostro Signore Gesù Cristo mille settecento ventisei nell'Indizione quarta, et il dì undici del mese di Febbraio Benedetto XIII Sommo Pontefice e l'Altezza Reale del Serenissimo Giovan Gastone Gran Duca di Toscana felicemente Dominanti. Fatto in Firenze nella Casa di solita abitazione dell'infrascritto Illustrissimo Signore Testatore posta nel Popolo di S. Pier Maggiore, et in Via detta Borgo degli Albizi presenti quivi per testimoni, per tale effetto pregati, e chiamati dall'Infrascritto Signore Testatore

L'Illustrissimo e Clarissimo Signor Senatore Cavaliere Giuseppe del quondam Illustrissimo e Clarissimo Signore senatore Carlo Ginori

Il Signore Pacino Angelo del quondam Signore Dottore Luca Querci

Il Molto Reverendo Signore GiovanBattista del quondam Signore Raffaello Foresi

Il Molto Reverendo Signore Jacopo Maria del Signore Giovanni Lessi

Il Signore Dott.re Giovan Gregorio del quondam Signore Sebastiano Marchesini

Il Signore Francesco Maria del quondam Vincenzo Bencini

E Domenico di Giuseppe Valenziani

Essendo che non sia al mondo cosa più certa della morte, né più incerta dell'ora di essa cum statutum sit hominibus semel mori. Di qui è, che l'Illustrissimo Signore Giovan

Gualberto del quondam l'Illustrissimo e Clarissimo Signore Senatore Luigi Guicciardini sano, per la Dio grazia di mente, sensi, vista, et intelletto benché di corpo infermo volendo in vita provvedere alle cose sue per levare le difficoltà che potessero // nascere dopo la sua morte, fece, e fa l'Infrascritto suo ultimo noncupativo testamento, che si dice *sine scriptis* nel modo che appresso cioè

Primieramente raccomandò e raccomanda l'Anima sua all'Onnipotente Iddio, et alla di lui Gloriosissima Madre sempre Vergine Maria, et a tutta la celestiale corte del Paradiso, volendo che dopo sarà separata la sua anima dal corpo il di lui cadavere resti sepolto nella sepoltura de' suoi antenati posta dall'Altare Grande della Venerabile Chiesa di Santa Felicità, con quella spesa di funerale, che parrà e piacerà agl' Illustrissimi Signori Marchese Priore Carlo Rinuccini, e Niccolò Panciatichi suoi generi, ordinando che più presto sarà possibile, seguita la sua morte si facciano celebrare mille messe di requie per suffragio dell'anima sua.

It. Iure legati & omni[bus]... lasciò e lascia all'Opera di S. Maria del Fiore lire tre e soldi dieci per la solita tassa

Item ordinò, et ordina, che dagl'Infrascritti Signori suoi eredi si dia piena esecuzione a tutti i biglietti sottoscritti di propria mano, e carattere di detto Signore Testatore, o da alcuna persona di suo ordine alla presenza di due testimoni, e recogniti per mano di publico notaio, quali volse e vuole che si reputino come parte integrale del presente suo testamento.

In tutti i suoi beni mobili, immobili, contanti, ragioni et ationi, et a tutto quello che attiene a detto Signore Testatore suoi eredi universali instituiti, esser // volse, e di sua bocca propria nominò l'Illustrissima Signora Marchese Maria Vittoria Guicciardini sua figliola moglie dell'Illustrissimo Signore Marchese Carlo Rinuccini per la metà, e per l'altra metà gl' Illustrissimi Signori Bandino, Jacopo e Giovan Gualberto figliuoli dell' Illustrissimo Signore Niccolò Panciatichi e della quondam Illustrissima Signora Caterina Guicciardini sua figliola coll'appresso sostituzioni e dichiarazioni cioè

A detta Signora Marchesa Maria Vittoria Guicciardini Rinuccini sostituì e sostituìe volgarmente e per fidecommissio tutti i di lei figlioli maschi nati e da nascere, e tutti i discendenti maschi di maschi legittimi, e naturali in infinito fino a che durerà la lor linea masculina colla reciproca sostituzione lineare e discretiva tra tutti i figlioli maschi, e discendenti maschi di maschio in infinito.

E rispetto alli Suddetti Signori Panciatichi suoi nipoti ordinò et ordina, che della suddetta metà della sua eredità non possino godere i frutti fino a tanto che il minore di essi non averà compiuta l'età d'anni venticinque, di modo che in questo mentre i frutti et entrate si devino investire, e mettere a multiplico a comodo dei chiamati all'infrascritto suo fidecommissio.

Item ordinò, et ordina che gli Suddetti Signori Eredi non possino dividersi la suddetta eredità fino a tanto che il figliolo minore del suddetto Signore Niccolò Panciatichi suo nipote avrà compiuta l'età di anni venticinque volendo che fino al detto tempo tutta la sua eredità resti amministrata, e maneggiata in comune coll'opera et assistenza del Signore Giuseppe Maria Luchini Suo Computista, o dopo la morte di esso del suo figliolo maggiore essendo allora capace, il quale Signore Luchini, o suo figliolo come sopra debba per detto tempo tenere la scrittura dell'entrate per fare i saldi, assistere et operare tutto quello che bisogna per detta eredità, nel modo che ha operato, et opera vivente detto Signore Testatore, et al medesimo se li debba perciò dare la medesima provvisione che ora conseguisce, il quale Signore Luchini debba per il tempo suddetto in ogni anno del mese di settembre rendere il conto del suo maneggiato alli Suddetti Signori suoi Generi, et infrascritti Signori Esecutori, e la metà dell'entrate si debba investire come sopra per detti

Signori Panciatichi, e l'altra metà si debba pagare, e consegnare liberamente alla suddetta Signora Marchesa Maria Vittoria sua figliola, e sopra di esse, o di essi frutti, e rendite non possa acquistare ius o ragione alcuna il suddetto Signore Marchese Rinuccini di lei Consorte non ostante qualunque legge o statuto che in contrario disponesse.

E quando il suddetto suo minore nipote Panciatichi avrà compita l'età d'anni venticinque possino e sia lecito a detti Signori Eredi dividersi la di lui eredità; Con dichiarazione, che la metà che toccherà a Signori suoi nipoti Panciatichi debba essere amministrata sempre dal maggiore, che sia tenuto dare agl'altri, due minori l'entrate, frutti, e rendite per la loro rata // fino a che naturalmente viveranno, il quale Signore testatore ora per quando seguirà la sua morte e nell'ora preambula di essa si dichiarì, e dichiara di ritenere il possesso de' suoi effetti, e beni, e di procedere in nome della suddetta Signora Marchesa Maria Vittoria Guicciardini Rinuccini, e de' suddetti Signori tre fratelli Panciatichi suoi nipoti di modo che a loro favore di sua espressa volontà appose et appone la clausola del costituito da estendersi in ogni miglior modo e me notaro per detti signori Eredi assenti accettante e stipulante. I quali Signori Bandino, Jacopo, e Giovan Gualberto Panciatichi suoi nipoti volgarmente, reciprocamente e per fidecomisso tra di loro sostituì, et a i medesimi sostituì e sostituisce tutti i di loro figliuoli maschi, e descendenti maschi di maschio legittimi e naturali in infinito con una reciproca lineare, e discretiva sostituzione fino a che durerà la loro linea masculina.

Et a effetto che i beni della sua eredità si conservino interamente nei suddetti instituiti, e sostituiti, proibì e proibisce ogni sorte di detrazione etiam di legittima, e trebellianica volendo, et ordinando, che dalla suddetta Signora sua figliola, e rispettivamente da suddetti Signori suoi nipoti Eredi instituiti nel termine d'un mese dal dì della morte di esso Signore Testatore resti per il pubblico instrumento colle solennità necessarie approvata la detta proibizione, altrimenti quelli quella, o quelli, che contravenissero gl'instituiti e gl'instituisce nella pura e nuda legittima, et al restamte dell'eredità chiamò, e chiama // immediatamente il sostituito coll'ordine detto di sopra, e nulla di meno quella o quelli, che contravenisse in conto di detta legittima debba, o debbino imputare la dote propria rispetto a detta Signora Marchesa Maria Vittoria Guicciardini Rinuccini sua figliola, e la dote materna rispetto a detti Signori fratelli Panciatichi nipoti e filia di detto Signor Testatore. Item proibì, e proibisce ogni sorte d'alienazione tanto volontaria, che necessaria, e privò, e priva della sua eredità, e per un giorno avanti quello che commettesse qualche delitto (che Dio guardi) mediante il quale si confiscassero i beni, di modo che immediatamente passino i beni nel successivamente chiamato coll'ordine detto di sopra, acciò che i beni si conservino interamente ne' suddetti eredi instituiti e sostituiti, e che i medesimi siano timorati di Dio et osservanti le Leggi del loro Principe. Con dichiarazione però che se il delinquente fosse rimesso in grazia del suo Principe ritorni subito al godimento della sua porzione de beni suddetti, ma non già ai frutti che siano stati percetti medio tempore dall'altro sostituito.

In oltre esclude dalla suddetta sua eredità e fidecomisso tutti quelli che si facessero Religiosi claustrali, non per odio della religione, che sommamente venera ma perché i frutti della sua eredità servino per il decoroso trattamento dei secolari. //

Dichiarò e dichiara, che l'ius patronato attivo, che attiene a detto Signore Testatore dalla Chiesa curata posta vicino alla sua villa d'Agliano, passi e si aspetti a quello, o quelli de' suoi eredi a cui nella divisione dell'eredità suddetta toccherà in parte la fattoria d'Agliano di modo ch' l'ius patronato vada annesso a detta fattoria a favore di quello o quelli, che conseguirà la fattoria medesima, e' così proceda successivamente a favore de' sostituiti.

Ordinò, et ordina, che si venda o s'appigioni la casa di sua abitazione posta in Firenze in Borgo degli Albizzi con preferire nella compra, o condizione per ugal prezzo i suoi parenti, e tra questi resti preferito il più prossimo.

Esecutori di questa sua disposizione, e testamento fece, e fa, e pregò e prega, che accettino l'Illustrissimo Signore Marchese Priore Carlo Rinuccini e l'Illustrissimo Signore Niccolò Panciatichi suoi generi diletteissimi con tutte quelle facultà solite darsi a simili esecutori testamentarii.

E questa disse essere e voler che sia la sua volontà, e testamento, quale se non valesse, o tenesse in forza di testamento vaglia, e tenga in forza di codicillo, donazione *causa mortis* et in ogni altro miglior modo [...]

[Segue la sottoscrizione del notaio Jacopo di Giovanni di Venceslao Vinci].

Documento VI

Magistrato Supremo, filza 4092, inserto 4 *Strozzi*.

Testamento di monsignor Luigi Maria Strozzi vescovo di Fiesole, del 29 dicembre 1734.

Al nome di Dio Amen. L'anno della salutifera Incarnazione del Nostro Signore Giesu Cristo Mille Settecento trentaquattro. Indizione XII, et il ventinove del mese di Dicembre, Clemente XII Sommo Pontefice sedens, e l'Altezza Reale del Serenissimo Giovan Gastone primo Granduca di Toscana settimo felicemente dominante.

Fatto in Firenze nell'Ospizio de Padri minori della Stretta Osservanza di S. Francesco, posto nel popolo di S. Pier Maggiore, quivi presente il padre Fra Buonaventura di Firenze Presidente, il Padre Fra Candido di Firenze, il padre Fra Leopoldo di Firenze, il padre Fra Mansueto di Firenze, il padre Fra Luciano da Firenze, Fra Teodoro da Colonnata, Fra Francesco da Pelago testimoni all'infrascrutte cose di propria bocca dall'infrascritto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Testatore chiamati, avuti, pregati e rogati.

Sapendo benissimo, e seriamente ripensando L'Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Luigi Maria Strozzi anzi figlio del già Illustrissimo e Clarissimo Signore Senatore Alessandro Strozzi, vescovo di Fiesole, e Conte di Turicchi, che chiunque ha principiato a vivere deve finalmente morire, e che le terrene cose per la loro propria naturale fragilità sono poco durevoli, e che ogni umana apparenza ben' presto si risolve in faccia del chiaro lume dell'eternità; ed essendo molto convenevole e prudente il disporre delle proprie sostanze nella maggior chiarezza della mente, e dell'in//telletto, e non differir' ciò agl'ultimi periodi della vita quando l'unico pensiero dell'Uomo Cristiano ha da essere di rifugiarsi con tutto lo spirito nelle piaghe amorosissime del Crocifisso nel gran' passaggio all'altro mondo, abbia egli per ciò risoluto ora che per divina misericordia si ritrova sano di mente, vista, loquela, intelletto, e di corpo per quanto gli è permesso da Sacri Canonici e Costituzioni Apostoliche disporre de suoi beni patrimoniali, et altro indipendentemente dall'entrate e rendite del Vescovado come appresso, cioè (*sic*)

E primieramente sapendo l'Anima esser più nobile del corpo, perciò quella con ogni umiltà raccomandò e raccomanda al Suo Divino Creatore, e redentore, et alla sua Santissima Madre Maria, Al Glorioso Patriarca S. Giuseppe, al Suo Angelo Custode, et a tutti i Santi e Sante della Corte Celeste, invocandoli ora per quel punto, in cui essa si separerà dal corpo, acciò li vogliano intercedere la salute eterna, ed un felice riposo, eleggendo per sua sepoltura ecclesiastica la Chiesa Prioria di S.a Maria in Campo di Firenze Diocesi Fiesolana, ove vuole che la mattina stia esposto il suo cadavere con quella spesa di fune-

rale, enumero di messe che parrà e piacerà all'infrascritti suo Signore Erede o suoi Signori Eredi al quale, et alli quali in tutto, e per tutto si rimette, pregandolo rispetto alla pompa funerale a volersi // contenere modestamente, e remossa ogni superfluità.

Item per ragione di legato, et in ogni miglior modo lasciò, e lascia all'Opera di Santa Maria del Fiore la solita tassa di lire tre e soldi dieci secondo gl'ordini.

Item per suffragio dell'Anima sua ordina e vuole, che nel termine di due mesi dal giorno della sua morte sieno fatte celebrare messe cinquecento, oltre quelle che saranno celebrate in Chiesa ove sarà esposto il suo cadavere.

Item interrogato da me notaio detto Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo, se voglia lasciare qualche elemosina alla Congregazione *dei poveri*⁸ di S. Giovanni Battista di questa città di Firenze, e per i lavori in sovvenimento di quelli, rispose per una sol' volta lasciarli scudi dieci di moneta fiorentina.

Item detto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Testatore ordina, comanda e vuole che sia data puntuale esecuzione a tutti i biglietti che si troveranno firmati di sua propria mano, e con il suo sigillo, come se questi fossero parte integrale del presente suo Testamento, ogni eccezione remossa.

Item per ragione di legato come sopra lasciò e ~~lascia~~ lega la Libreria di detto Signore Testatore, cioè tutti i libri legali, canonici, civili, teologali, scritturali, comprati o per altro titolo acquistati da esso Signore Testatore alli Signori Cavaliere Pietro, e Giovambattista Suoi nipoti, con dover dare e pagare scudi dugento, che scudi cento al Signor Alessandro, ed all'tri scudi cento al Signor Luigi altri suoi nipoti, e se uno di essi fusse morto avanti al detto Signor Testatore, lascia la detta somma di scudi dugento a quello che di loro sarà sopravvivate, mentre però non premorisse il Signor Alessandro lasciando figliuoli maschi, nel qual caso vuole, che li scudi cento vadino a detti suoi figliuoli.

Item per ragione di legato e per una volta tantam lasciò e lascia a Suor Maddalena Angelica della madre di Dio Sorella amatissima di detto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Testatore, monaca nel Convento di Santa Maria degli Angeli di Firenze, detto volgarmente della Santa ducati trenta di lire sette, pregandola a suffragar' la di lui anima nelle sue orazioni, mentre però sia viva al tempo della di lui morte.

Item similmente per ragione di legato, e per una sol' volta, e mentre al tempo della morte di detto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Testatore siano vivi gl'appresso legatari, lasciò, e lascia al Padre Giovanfrancesco suo nipote religioso della Compagnia di Gesù Ducati venticinque di lire sette, et alle sette sue nipoti religiose claustrali in vari monasteri della Città di Firenze, compresa quella che è nel conservatorio delle Quiete, et una di esse nel convento di S. Vincenzio di Prato, scudi venti di lire sette per ciascheduna di loro, pregandolo e pregandole rispettivamente nelle loro orazioni a ricordarsi dell'anima di detto Signore Testatore. //

Item per un giusto, anzi piccolo riconoscimento del servizio prestato al Signor Testatore dai Reverendi Signori Giovan Lorenzo Stefani suo segretario, Giovan Domenico Sorini e Carlo Albizzini suoi familiari per ragion di legato, e per una volta solamente, ed in caso si ritrovino al servizio di detto Signor testatore nel tempo della di lui morte, lasciò e lascia a ciascun' di loro ducati quindici di lire sette, ed essendo morti o non essendo più al suo servizio, il presente legato volse, e vuole che si devolva, ed aspetti a quella persona, e persone che saranno state surrogate in loro luogo, e che si troveranno al suo servizio al tempo della sua morte.

Item per ragione di legato come sopra lasciò e lascia per una sola volta, [e] mentre sieno vivi al tempo della sua morte, al Signor Geri Artz, ed al signor Pier Lorenzo Braccini suoi

8 A margine nel testo.

scritturali, e non essendo vivi, a chi sarà in loro luogo surrogato, e si troverà al suo servizio in qualità di scritturale, ducati quindici per ciascheduno.

Item in ricompensa del servizio prestatoli, e che prestano all'Illustrissimo et Reverendissimo Signor testatore Giovanni Rigacci, Cosimo Baggiani, Giuseppe Castelli suoi staffieri, Michelagnolo Ventinove suo cocchiere, Domenico Spigoli, e Giovanni (*sic!*) Bacci suoi fattori, ed Agenti, ai medesimi e ciascun' di loro trovandosi al suo servizio al tempo della sua morte, e non essendo, a chi sarà in luogo loro, per ragione di le//gato e per una sol' volta lasciò, e lascia a detti Rigacci, Baggiani, Castelli e Ventinove, e due fattori suddetti Ducati dodici per ciascheduno, pregandoli a ricordarsi nelle loro orazioni dell'Anima del detto Signore Testatore, dichiarando però rispetto a quelli che fussero in luogo loro di lasciarli li suddetti scudi dodici mentre sieno stati al suo servizio almeno per lo spazio d'anni due, e non avendo tal requisito gli lascia solamente scudi sei per ciascheduno per una volta sola, e quanto alle persone di Giuseppe Dori suo cameriere, e Giovambattista Sparagli altro suo staffiere ne apparirà a parte la loro recognizione.

In tutti gl'altri suoi beni, ed effetti mobili, immobili, e semoventi, crediti, nomi, ragioni, azioni presenti e futuri in qualsivoglia luogo posti, ed esistenti, e de quali detto Illustrissimo et Reverendissimo Signor Testatore possa disporre, suo erede universale istituì, fece, ed esser volse, e di sua propria bocca nominò e nomina, e volse e vuole che sia l'Illustrissimo Signor Carlo Tommaso figlio del già Illustrissimo e Clarissimo Signor Senatore Alessandro Strozzi suo diletto fratello essendo vivo alla morte di detto Signore testatore, ed essendo premorto, istituì suoi eredi universali gl'Illustrissimi Signori Alessandro, Luigi, Cavalier Pietro e Giovambattista figli di detto Signor Carlo Tommaso Strozzi e suoi diletissimi nipoti, ciascun' per equal porzione, ed essendo vivo detto Signor Carlo Tommaso dopo // la morte di detto Illustrissimo e Reverendissimo Signor Testatore, al medesimo sostituì reciprocamente, volgarmente e per fidecommesso nei beni di suolo, ai quali unicamente vuole che si restringa il suo fidecommesso, detti Suoi Signori nipoti l'uno all'altro e l'altro all'uno per equal porzione, e morti, e del tutto estinti detti Signori Alessandro Luigi, Cavalier Pietro e Giovambattista suoi Signori nipoti, tanto nel caso che succedessero immediatamente al detto Illustrissimo et Reverendissimo Signor Testatore per la premorienza di detto Signor Carlo Tommaso all'ultimo di loro, ne' suddetti beni di suolo sostituì volgarmente, pupillarmente, reciprocamente e per fidecommesso i figli maschi, e discendenti maschi di maschio del Signor Alessandro del Signor Carlo Tommaso Strozzi suo nipote di fratello in stirpes e non in capita, e del tutto estinti e mancati e non principiata la sua discendenza masculina di maschio, sostituì come sopra volgarmente, pupillarmente e per fidecommesso (*sic!*) i figli maschi, e discendenti maschi di maschio del Signor Cavalier Pietro altro suo nipote, et all'ultimo di questij o quelli non esistenti o principiati, i figliuoli maschi, e discendenti maschi di maschio dal Signor Giovan Battista altro suo nipote come sopra, et i figli maschi, e discendenti maschi di maschio di detto Signor Giovambattista del tutto estinti e mancati, o non principiata la sua linea, e discendenza masculina, sostituì nel modo che sopra volgarmente, pupillarmente, reciprocamente e per Fidecommesso i figli maschi e discendenti maschi di maschio del Signor Luigi Strozzi parimente altro suo nipote.

E mancate, et affatto estinte che siano in alcun' caso e tempo, ovvero non cominciate le linee mascholine di maschio come sopra, di tutti i suoi Signori nipoti istituiti e sostituiti, all'ultimo che di loro morirà, sostituì per durante la vita solamente, e non più oltre le figlie femmine di primo grado senza rappresentanza del medesimo, dell'ultimo posses-

sore del suddetto fidecommissio, l'una all'altra, e l'altra all'una reciprocamente, pupillarmente, volgarmente e per Fidecommissio delle quali sostituì, e chiamò a detto Fidecommissio colla rappresentazione del grado, il più prossimo maschio, o maschi a detto Signor Testatore, della Casa, Famiglia, et Agnazione dei Signori Strozzi, che si troverà domiciliata in Firenze al tempo della morte del medesimo Signore testatore, et dopo di essi, et estinti, sostituì volgarmente, pupillarmente e per fidecommissio i loro figlioli maschi, e discendenti maschi di maschio legittimi e naturali in infinito in stirpese e non in capita, et così si vada continuando di famiglia Strozzi in famiglia Strozzi domiciliata in Firenze al tempo della sua morte, quali affatto man//cate, estinte, e non esistenti, sostituì colla rappresentazione del grado, il più prossimo maschio, e maschi al detto Signor Testatore, della casa, famiglia, et Agnazione de Signori Strozzi abitanti in Roma al tempo della morte del Signor Testatore, del Signor Principe di Forano, e dopo di essi, ed estinti sostituì volgarmente, pupillarmente e per fidecommissio i loro figlioli maschi e discendenti maschi di maschio legittimi e naturali come sopra in infinito in stirpes, e non in capita, e quelli del tutto estinti, e mancati, o non principati, sostituì colla rappresentazione come sopra del grado il più prossimo maschio, e maschi al detto Signor Testatore della Casa, Famiglia, et Agnazione de Signori Strozzi abitanti in Mantova al tempo della Morte del predetto Signor Testatore, e dopo di essi, ed estinti, sostituì volgarmente, pupillarmente e per fidecommissio i loro figlioli maschi, e discendenti maschi di maschio legittimi e naturali come sopra in infinito in stirpes e non in capita; all'ultimo de quali, o quelli non esistenti, e non principata la detta discendenza masculina, sostituì come sopra colla rappresentazione di grado, il più prossimo maschio, e maschi al Signore Testatore della Casa, e Famiglia, et Agnazione de' Signori Strozzi abitanti in Ferrara al tempo della morte del predetto Signor Testatore, e dopo di essi, ed estinti // sostituì volgarmente, pupillarmente e per fidecommissio i loro figli maschi di maschio legittimi e naturali come sopra in stirpes et non in capita.

E mancate, et affatto estinte che sieno in alcun caso o tempo, ovvero non cominciate le linee mascholine di maschio di tutti i sopradetti chiamati e respetivamente sostituiti, in ultimo luogo sostituì gl'Illustrissimi Signori Buonomini della Pia Casa di San Martino della Città di Firenze, dei Poveri Vergognosi, acciò secondo il loro istituto distribuischino i beni a detto fidecommissio sottoposti, intendendo e volendo detto signore Testatore che tutte le dette sostituzioni sieno in stirpes e non in capita, sostituendo sempre et in infinito l'uno all'altro come sopra et una linea all'altra attivamente, e passivamente, colla reciproca da linea a linea in caso di mancanza et estinzione d'alcuna delle medesime linee senza maschi di maschio, inducendo in tutte le loro discendenze mascholine di maschio di dette linee coll'ordine, e vocazione che sopra, un Fidecommissio assoluto senza [prefazione] di tempo e finché durerà il mondo, escluse sempre di tutte le femmine, et discendenti benché maschi delle medesime, quali mai volse e vuole che ne meno in subsidium, nec posterius s'intendino chiamate, et invitate a detto Fidecommissio (a riserva però delle femmine di // primo grado, come sopra chiamate loro vita naturale durante) siccome detto Illustrissimo et Reverendissimo Signore Testatore vuole che s'intendino solamente chiamati i figli maschi, e discendenti maschi di maschio delle persone come sopra istituite e sostituite che sieno legittimi e naturali, escludendo perciò quelli, che non abbino tal qualità di legittimi e naturali, ancorché fussero legittimati o per subsequens matrimonium, o per autorità di qualsivoglia supremo Principe, o Repubblica, ancora per autorità Imperiale e Pontificia ancora nella più ampla forma che fusse legittimo il matrimonio a nati da detto consortio, etiam che sia seguita la legittimazione, come si

dicano i dottori in Radice, non ostante sempre li vuole esclusi da detto fidecommesso, e si abbino come nati non fussero.

Dichiarando che a detto Fidecommisso, istituzione, sostituzione, vocazioni e proibizioni contenute nel presente testamento L'illustrissimo et reverendissimo Signor testatore, attesa la potestà che ha di farlo, vuole che sieno sottoposti, e sottopone ancora li due poderi posti nella Podesteria di Campi, e Popolo di S. Quirico a Capalle, che uno chiamato il podere del Ponte, e l'altro il poder di Cavalle, con tre casette poste in detta Potesteria e popolo con un'altra casa posta nel Popolo di S. Martino a Campi.

E perché detto suo fidecommesso si conservi in detti instituiti // sostituiti, e chiamati come sopra, detto Illustrissimo et Reverendissimo Signore testatore intese, et intende di escludere, come esclude dal medesimo qualunque religioso professo, e che professerà in qualunque religione claustrale etiam che fusse di cavaliere di Malta, e dal giorno della sua professione s'intenda come se fusse naturalmente morto, e tal Fidecommisso si deferisca agl'altri chiamati secondo l'ordine suddetto e tutto si protestò e protesta di fare, non per alcuna contrarietà o poca stima che ha alla religione e cavalieri di Malta, che ha e tiene in tutta la dovuta venerazione e stima, ma solo perché non vuole che mai i detti beni stabili pervenghino per tempo alcuno nei religiosi o in alcuna religione, ma solo fa per il desiderio che ha che detti beni si conservino negl'instituiti, sostituiti, e chiamati a detto Fidecommisso, con che però se il caso portasse, che nella linea chiamata, e possessora non vi fusse altri che cavalieri di Malta, lor' vita naturale abilità e abilita i medesimi a poter godere i frutti del detto Fidecommisso avanti che passi all'altre famiglie e linee, e persone chiamate come sopra. Parimente ancora volse e vuole che restino esclusi da detto fidecommesso quello o quelli che commettersero (che Dio non voglia) qualche delitto grave, per il quale fusse luogo alla confiscazione de' beni, poiché in tal // caso intende e vuole che resti, e sia privo due mesi avanti il commesso o escogitato delitto, simile delinquente del presente fidecommesso, e subito si devolva al susseguente chiamato coll'ordine che sopra, con condizione però, che se tal Delinquente o Condannato ritornasse alla grazia del Principe, o in altro modo liberato dal pregiudizio in cui fusse incorso, in tal caso volse, e vuole che egli sia rimesso al godimento di detto Fidecommisso, non già ai frutti che medio tempore avessero percetti gl'altri chiamati, quali restino e rimanghino ad utile, comodo e beneficio di chi gli avrà percetti e goduto il Fedecommissio, e questo non per odio che egli abbia al fisco, ma al delitto e ai delinquenti.

E per il medesimo fine, ed effetto della conservazione dei beni e Fidecommisso nelle linee maschuline e discendenze maschuline di maschio di detti suoi Signori nipoti e chiamati come sopra, gli proibì, et espressamente proibisce ancora ogni e qualunque sorte di alienazione, qual proibizione intende e vuole che abbracci tutte le persone, e linee di sopra chiamate, e che s'estenda in ogni caso tanto per ultima volontà, che per contratto, o per ragione di qualunque detrazione, non volendo nemmeno che sia lecito il permutare detti beni con altri, mentre non fusse d'utile, vantaggio, e profitto // del Fidecommisso, e chiamati al medesimo, nel qual caso d'utilità vuole sia permesso, e possono fare permutate con altri beni di suolo senza obbligo di ricevere il consenso, e l'approvazione della pia Casa di S. Martino in ultimo luogo chiamata mentre però non si facesse tal permuta dall'ultimo chiamato e chiamati al medesimo Fidecommisso ai quali immediatamente dovesse succedere la suddetta Casa Pia, poiché in questo caso vuole il suddetto signore testatore che detta permuta non si possa fare senza l'approvazione dei Signori rappresentanti la suddetta Casa Pia in ultimo luogo come sopra ~~chiamata~~ ~~sosti-~~

tuita e chiamata, per che intende ed espressamente vuole che tutti i suoi beni si conservino e posseghino sempre et intieramente nelle Persone, e linee come sopra chiamate, istituite, e sostituite, e che detta proibizione sia perpetua fino a che durerà il detto fidecommesso, e gl'istituiti, chiamati, e sostituiti nel medesimo, et in somma fino che dureranno le linee masculine, e discendenze masculine di maschio de suddetti istituiti, e sostituiti, e chiamati, e chi ardirà di contrafare a questa sua volontà, e determinazione, e facesse di detti beni qualche alienazione, che tale potesse dirsi etiam lato sumpto vocabulo, in tal caso ipso iure, et ipso facto // vuole il Contrafaciente essere, e resti privo dell'Eredità, e fidecommisso suddetto, e quello e tutta la porzione al medesimo tangente si accresca all'osservante, et quatenus al sostituito al medesimo, e susseguentemente come sopra chiamato, e chiamati, come se quello o quelli naturalmente fossero morti, e mancati rispettivamente in ogni miglior modo.

E questo disse esser' e voler che sia la sua ultima volontà e Testamento, il quale volse che prevalga ad ogni altro Testamento, Codicillo, o ultima volontà e disposizione.

Qual presente sua disposizione volse che vaglia in vigore di Testamento, e se non valesse per via di Testamento, volse che vaglia per via di Codicillo, e se non valesse per via di Codicillo, volse che valesse per via di Donazione per causa di morte, et in ogni altro miglior' modo che di ragione potesse tenere, sussistere, e valere, cassando, annullando, et irritando ogni, e qualunque sua disposizione, e volontà per rogo di qualsivoglia notaro, volendo che questa si deva attendere, et osservare; sopra le quali cose rogans.

[seguono le sottoscrizioni].

■ APPENDICE 7. LE SURROGHE IN ATTO PRIMA DEL 1750

FAMIGLIA	BENI SURROGATI (aggregati <i>ex novo</i>)	BENI VINCOLATI (<i>resi commerciabili e sostituiti</i>)	DATA	VALORE/ MISURA
Panciatichi	1 villa con oratorio e prato 3 poderi con casa da lavoratore e 1 frantoio 2 gruppi di più di 8 case presso la Badia di Fiesole)	Luoghi 38 ³ / ₄ Monte Sale	1734	3375 sc. (14.175 m ²)
Panciatichi	4 poderi con casa da lavoratore e 1 palazzetto da signore 13 pezzi di terre sparse con boschi 1 casetta «con seccatoio di castagne, stalle portico e colombaia» + 2 stanze	68 ³ / ₄ del Monte del sale (fedecommissi nel 1710)	1734	1.485 m ² circa
Panciatichi	?	46 luoghi e 11/12 del 1739 Monte del sale (fedecommissi nel 1710)	1739	
Panciatichi	2 poderi con casa da lavoratore e appartenenze, terre vitate e ulivate 11 campi	I beni del fedecommissario di Vinciguerra del 1348	1726	
Riccardi	Migliorie alla Villa di Castelpulci	«Parecchi migliaia di scudi» (fedecommissi nel 1715)	1732	
Salviati	Immobile di Via del Moro	Immobile in Borgo Ognissanti (fedecommissario nel 1699)	?	
Feroni	Migliorie immobile Via Serragli	200 scudi di luoghi di monte	1747	0
Aldobrandini (non si tratta di una surroga ma di una <i>purificazione</i>)	Beni immobili	Beni immobili 30 e 5/24 Monte Comune	1706	
Aldobrandini	1 podere/S. Quirico di Prato	1 podere non specificato (fedecommissario nel 1734)	?	
Palmieri	1 podere	1 podere (detto il <i>Merlo bianco</i>)	1708	1.870 scudi
Buondelmonti	1 podere	1 podere	1700 circa	3.936 scudi
Roffia	31 luoghi del Monte del Sale	1 podere detto del Babbuino (venduto al Cavalier Francesco Simone Rondinelli)	1650	?
Pucci	1 podere a S. Stefano a Montopoli	Luoghi 23 ¹ / ₂ del Monte del Sale e 12 del Monte redimibile	1736	3.550 scudi

INDICE DEGLI AUTORI

A

- Abel, Wilhelm, 185 n.
- Ago, Renata, 5 n., 15 n., 25 n., 146 n., 148 n.
- Alberi, Eugenio, 80 n.
- Alberti, Leon Battista, 146
- Albertini (von), Rudolph, 2 n., 100 n.
- Angelo Comneno, Mario Bernardo, 19 n., 22 n.
- Angiolini, Franco, 1 n., 59 n., 65 n., 66 n., 104 n., 130 n., 145 e n., 146
- Angotti, Filippo, 19n., 22 n.
- Anzillotti, Antonio, 179 n., 184 n.
- Arcangeli, Letizia, 57 n.
- Aretin (von), Karl O., 63
- Arrighi, Vanna, vii, 2
- Astegiano, L., 4
- Aston, Trevor, 5 n.
- Averani, Giuseppe, 179 n.
- Aymard, Maurice, 11 n., 53 n., 54 e n., 83 n., 85
- Azara, Antonio, 19 n.

B

- Bandini, Sallustio, 179 n.
- Barbagli, Marzio, 55, 87 n., 92 n., 120 n.
- Barberis, Walter, 7 n.
- Bassetti, Maurizio, 181 n., 182 n.
- Battara, Pietro, 81 n.
- Beccaria, Cesare, 28 e n.
- Becagli, Vieri 8 n.
- Bellomo, Manlio, 53 n.
- Beloch, Giorgio, 183 n.
- Benadusi, Giovanna, 167 n.
- Benigni, Paola, 8 n., 137 n., 14 n., 168 n.
- Benigno, Francesco, 55
- Bercé, Yves Marie, 130 n.
- Berengo, Marino, 13 n., 56 n., 67 n., 86 n., 90 n., 181 n.
- Berner, S., 134 n.

- Bertelli, Sergio, 65 n.
- Bertini, Fabio, 105 n., 215 n.
- Besta, Enrico, 19 n.
- Bettarini, Maria Teresa, 37 n.
- Biagianti, Ivo, 180 n., 181 n.
- Biagioli, Giuliana, 1 n., 7 n., 8 n., 42, 44 n., 80 n., 133 n.
- Bizzocchi, Roberto, 13 n., 167 n.
- Bonelli-Conenna, Lucia, 44 e n., 156 n.
- Borelli, Giorgio, vii, 13 n., 39 n., 129 n., 133 n., 135 n., 146 n., 170 n.
- Boutier, Jean, 1 n., 12 n., 16 n., 52 n., 59 n., 60 e n., 63 n., 66 n., 76 e n., 75 n.
- Braudel, Fernand, 1 e n., 2 n., 131 n.
- Brugi, Biagio, 19 n., 20 n., 21 n., 79 n.
- Bulferetti, Luigi, 3 n.

C

- Calabrese, M. C., 11 n.
- Calvi, Giulia, 15 n., 72 n.
- Cantini, Lorenzo, 69 n., 71 n., 198 n.
- Caravale, Mario, 19 n., 21 n.
- Carità, Giuseppe, 26 n.
- Carli, Gian Rinaldo, 183 n.
- Carmona, 81 n., 82 n.
- Carpanetto, Dino, 29, 178 n.
- Casanova, Cesarina , 53 n., 54 n.
- Caselli, Fausto Piola, 190 n.
- Castiglione, Sebastiano, 64
- Cazzola, Franco, 130 n.
- Cenami, Bartolomeo, 176
- Chabot, Isabelle, 166 n., 167 n., 170 n.
- Cherubini, Giovanni, 40 n., 200 n.
- Chessa, Silvia, vii
- Chiantini, Monica, 12 n., 25 n., 31 n., 57 n., 72 n., 73 n.
- Chittolini, Giorgio, 104 n., 181 n.
- Chong, Alan, 79 n.
- Ciapetti, Roberto, 37 n.
- Cipolla, Carlo Maria, 42 n., 81 n., 82 n., 183 n.
- Clavero, Bartolomé, 21 n., 24 e n.

- Cochrane, Eric, 35 n., 142 n.
- Colesanti, Massimo, 81 n.
- Collomp, Alain, 55 n.
- Contarini, Giulio Antonio, 146 e n.
- Contarini, Tommaso (ambasciatore), 169 n.
- Conte, Leandro, 133 n.
- Contessa, Maria Pia, vii, 15 n.
- Conti, Elio, 41
- Contini, Alessandra, vii, 71 n., 128 n., 143 n., 179 n., 194 n., 195 n.
- Cooper, J. P., 25 n., 52 n.
- Coppini, Romano Paolo, 3 n., 74 n., 178 n.
- Coppola, Gauro, 182 n.
- Croce, Benedetto, 3
- Custodi, P., 191 n.

D

- Da Silva, José Gentil, 82 n., 84, 129 e n.
- Dal Pane, Luigi, 183 n., 190 n.
- Davanzati, Bernardo, 84
- Davies, Timothy, 57 n., 66 e n.
- Davis, James C., 29 n., 57 n., 120 n., 167 n., 200 n.
- De Luca, Giovambattista, 18, 25 n., 26 e n., 30, 43 n.
- De Maddalena, Aldo, 41 n., 57 n., 70 n., 130 n.
- Del Badia, Iodoco, 167 n.
- Del Panta, Lorenzo, 182 n.
- Del Vasto, Valeria, 14 n.
- Delille, Gérard, 57 n., 66 e n., 87 e n., 130 n., 194 n.
- Detti, Tommaso, 209 n.
- Dewald, John, 6 n.
- Di Nola, Carlo, 90 n.
- Di Simplicio, Oscar, 53 n., 56 n., 63 n.
- Diaz, Furio, 32 n., 66 n., 71 n., 74 n., 142 n., 143 n., 179 n., 184 n., 191 n., 195 n., 196 n.
- Dini, Bruno, 38 n.
- Donati, Claudio, 12 n., 33 n., 63, 64 n.

E

- Edler De Roover, Florence, 36 n., 38n
- Eula, Ernesto, 19n.

F

- Fabbri, Lorenzo, 8 n., 68 n.
- Fantoni, Marcello, 65 n., 176 n., 220
- Farolfi, Bernardino, vii
- Fasano Guarini, Elena, 59, 62 n., 153 n.
- Fauri, Francesca, vii
- Fawtier Stone, Jeanne C., 6 n., 49 n.
- Ferretti, Emanuela, 79 n.
- Ferro, Marco, 29 n., 200 n.
- Filangeri, Gaetano, 29 e n.
- Firpo, Massimo, 178 n.
- Foschi, Alessandra, vii
- Franceschi, Franco, 36 n
- Frigo, Daniela, 9 n.
- Fumi Cambi Gado, Francesca, 7 n.

G

- Galasso, Giuseppe, 135 n.
- Gambi, Lucio, 113 n.
- Gambino, Luigi, 3 n., 40 n., 53 n.
- Gamurrini, Eugenio, 61 n.
- Genovesi, Antonio, 27, 28 e n.
- Genta, Enrico, 26 n., 57 n., 74 n., 198 n.
- Giorgetti, Giorgio, 39 n., 130 n., 155 n., 181 n., 218 n.
- Gobbi Sica, Grazia, 148 n
- Goethe, Johann Wolfgang (von), 209 n.
- Goldschmidt, W., p. 55 n.
- Goldthwaite, Richard A., 2 n., 4n., 15 n., 83 n., 85 n., 90
- Gori, Orsola, 131 n., 142 n., 185 n.
- Gozzini, Giovanni, 215 n.
- Greco, Gaetano, 156 n.
- Grenier, Jean-Yves, 63 n.
- Guetta, Alessandro, 177 n.
- Guicciardini, Francesco, 100 n.
- Guidotti, Alessandro, 41 n.

- Gullino, Giuseppe, 41 n., 57 n., 136 n., 167 n.

H

- Herlihy, David, 40 n., 89 n.
- Hoshino, Hidetoshi, 36 n.
- Hunecke, Volker, 15 n., 146 n.

I

- Imberciadori, Ildebrando, 182 n.
- Imbert, Gaetano, 176 n.

J

- Jago, Charles, 7 n.
- Jones, Philip, 6 n., 38 e n., 53 n., 58 n., 86 n., 104 n.

K

- Kellenbenz, Hermann, 70 n.
- Kent, Francis William, 15 n., 55 n.
- Kertzer, David I., 8 n.
- Klapish-Zuber, Christiane, 8 n., 16 n., 40 n., 55 n., 89 n., 91 n.
- Klein, Francesca, 2
- Kunkel, J., 55 n.

L

- La Marca, Nicola, 29 n., 30 n., 57 n., 88 n., 113 n., 120 n., 201 n., 216 n.
- Labatut, Jean Pierre, 63
- Lanaro Sartori, Paola, 40 n., 83 n.
- Landucci, Luca, 167 n.
- Laslett, Peter, 90 n.
- Litchfield, Raymond B., 12 n., 59 n., 68 n., 76 n., 96 e n., 104 n., 123 n., 178 n., 196 e n.
- Lo Giudice, C., 57 n.
- Lombardi, Daniela, 128 n., 174 n.

- Longo, Alfonso, 26 e n., 27 e n., 30
- Lunardi, Roberto, 41 n..
- Luttazzi Gregori, Elsa, 113 n.
- Luzzati, Michele, 15 n., 16 n.

M

- Macchia, Giovanni, 81 n.
- Machiavelli, Niccolò, 177
- Magazzini, Vitale, 176 n.
- Malanima, Paolo, 37 n., 58 n., 64 n., 66 n., 68 n., 76 n., 82 n., 84 n., 89 n., 103 n., 111 n., 121 n., 127 n., 128 n., 129 e n., 130 n., 131 n., 132 n., 133 n., 135 n., 136 n., 141 n., 146 e n., 147 n., 155 n., 156 n., 173 n., 175 e n., 176 n. 177 n., 178 n., 184 n., 185 n., 190 n., 194 n., 196 n., 197 n., 211 n.
- Mandich, Giulio, 83 n.
- Manni, Domenico Maria, 67 n.
- Manoukian, Alain, 22 n., 56 n.
- Mantica, Francesco, 24 n.
- Martelli, Francesco, vii, 127 n., 128 n., 202 n.
- Menzione, Andrea, 80 n., 131 n., 132 n.
- Meriggi, Marco, 128 n.
- Mineccia, Francesco, 182 n.
- Mini, Paolo, 13 n.
- Mirri, Mario, 7 n., 42 n., 127 e n., 132 n., 179 n., 180 n., 181 n.
- Molho, Anthony , 8 n.
- Montesquieu, Charles Luis de' Secondat di, 27, 30 n., 106, 156 n., 169 n., 177 e n., 192 n., 220
- Morelli, Giovanni di Pagolo, 41 n.
- Mori, Giorgio, 182 n., 183 n., 184 n.
- Moroni, Andrea, 3 n, 72 n., 103 n., 106 n., 164 n., 193 n., 196 e n.
- Morryson, Fines, 146
- Muratori, Ludovico Antonio, 3 n., 25 e n., 26 e n., 27, 28, 30, 32, 33, 72 e n., 73

N

- Neri, Pompeo 31 e n., 58 n., 180

- Nieri, Rolando, 74 n.
- Nuccio, Oscar, 191 n.

O

- Ortes, Giammaria, 29 e n., 30 e n.
- Otetea, André, 101 n.

P

- Pacini, Monica, 202 n.
- Padoa Schioppa, Antonio, 57 n.
- Padovani, Andrea, 19 n.
- Pagnini Della Ventura, Giovan Francesco, 83, 84 n., 89 n., 180, 191 n.
- Pallanti, Giuseppe, 43, 44 n., 182 e n.
- Panicucci, Elisabetta, 64 n.
- Pansini, Giuseppe, 62 n., 134 n., 143 n., 190 n., 194 n., 196 n.
- Paoletti, Ferdinando, 191 n.
- Paoli, Maria Pia, vii, 43 n.
- Papagna, Elena, 11 n.
- Papagno, Giuseppe, p. 22 n.
- Parenti, Giuseppe, 85 n., 131 n.
- Parigino, Giuseppe Vittorio, 10 n.
- Passerini, Luigi, 49 n., 51 n.
- Pastore, Alessandro, 128 n.
- Pazzagli, Carlo, 12 n., 39 n., 118 n., 185 n., 209 n., 211 n.
- Pegazzano, Donatella, 79 n.
- Peregrino, Marco Antonio, 24 n.
- Pertile, Antonio, 56 n., 79 n., 88 e n., 96 n.
- Pescosolido, Guido, 14 n.
- Piccialuti, Maura, 11 n., 43 n., 54 n., 57 n., 69 n., 72 n., 88 n., 101 n., 218 n.
- Pietra, Antonio Pietro, 56 n.
- Pinchera, Valeria, 103 n., 104 n., 106 n., 156 e n., 168 n., 169 e n., 170 n., 175 e n., 193 n.
- Pinto, Giuliano, 6 n., 35 n., 39 n., 40 n., 41n., 119 n.
- Pirillo, Paolo, 40 n.
- Placanica, Augusto, 178 n.
- Poggi, Enrico, 211 e n., 212
- Poggi, Girolamo, 30

- Politi Giorgio, 63 n., 123 n.
- Polverini Fosi, Irene, 134 n., 135 n.
- Putti, P.M., 57 n.

Q

- Quazza, Guido, 73 n.

R

- Ranucci, Piero, 20 n., 21 n., 30 e n.
- Repetti, Emanuele, 212 n.
- Ricuperati, Giuseppe, 29 n., 178 n.
- Robiony, Emilio, 81 n., 195 n.
- Rodolico, Niccolò, 73 n., 179 n.
- Romano, Andrea, 56 n., 119 n.
- Romano, Ruggero, 95 e n.
- Rotelli, Ettore, 57 n.
- Rudè, Jean, 178 n.

S

- Sallmann, Jean-Michel, 130 n.
- Salvadori, Roberto G., 180 n., 181 n.
- Santoli, V., 209 n.
- Saponi, Armando, 13 n., 137 e n.
- Segni, Bernardo, 37
- Simoncelli, Paolo, 126 n.
- Slicher Van Bath, B. H., 185 n.
- Sodini, Carla, 79 n.
- Spagnoletti, Angelantonio, 38 n., 66 n.
- Spini, Giorgio, 126 n.
- Spooner, Franck C., 131 n.
- Spreti, Vittorio, 61 n.
- Squarcialupi, Alessandro (Raffaello di Luca), 31 e n.
- Squarcialupi, Alessandro, 164 n.
- Stone, Lawrence, 5 e n., 6 n., 16 n., 49 n.
- Stumpo, Enrico, vii, 8 n., 12 n., 13 n., 38 n., 58 n., 70 n., 76 n., 81 n., 83 n., 84 n., 107 n., 135 n., 139 n., 168 n., 173 n., 181 n.
- Symcox, Geoffrey, 73 n.

T

- Tabacco, Giovanni, 136 n.
- Tagliaferri, Amelio, 13 n.
- Tamassia, Nino, 22 e n., 53 n., 55 n., 56 n., 146 n.
- Tanucci, Bernardo, 73, 74 e n., 180
- Tasso, Torquato, 9 n., 64
- Tenenti, Alberto, 39 n.
- Thirsk, Joan, 56 n.
- Tiribilli-Giuliani, Domenico, 61 n.
- Tognetti, Sergio, 35 n., 37 e n., 38 n., 41 n.
- Tommasi, Francesco, 9 n
- Tria, Luigi, 19 n., 56 n.
- Trifone, Romualdo, 4 n., 9 n., 19n., 79 n.

U

- Ugolini, Piero, 184
- Ungari, Paolo, 26

V

- Vecchiato, T., 170 n.
- Venturi, Franco, 26 n., 178 n.
- Verga, Marcello, 12 n., 74 n., 180 n.
- Verri, Pietro, 29, 183 n.

- Vettori, Francesco, 83, 84 n.
- Villani, Giovanni, 4n., 35
- Villani, Pasquale, 39 n., 130 n.
- Visceglia, Maria Antonietta, 7 n., 12 n., 55 n., 57 n., 67 e n., 120 n., 174 e n., 176, 177 n.
- Vismara, Giulio, 53 n.
- Voci, Pasquale, 20

W

- Waquet, Jean Claude, 81 e n., 132 n., 136 n., 142 n., 143 n., 194 n., 196 n.
- Weber, Max, 105
- Werner, Karl Ferdinand, 35 n

Z

- Zaccaria, Raffaella Maria, 7 n., 86 n.
- Zalin, Giovanni, vii, 185 n.
- Zanetti, Dante, 56 n., 146 e n.
- Zenobi, Bandino Giacomo, 136 n.
- Zikos, Dimitrios, 79 n.
- Zobi, Antonio, 60 n., 73 n., 74 e n., 83 n.
- Zorzoli, Maria Carla, 57 n., 75 e n., 120 n.
- Zuccagni Orlandini, Attilio, 212 n.

INDICE DEI NOMI E DELLE COSE NOTEVOLI

A

- Acciaioi, Alessandro di Pier Filippo, 181 n., 225
- Acciaioi, Donato di Ottaviano, 140, 231
- Acciaioi, famiglia e banco, 5 n., 38, 61 e n., 92, 99, 106, 129, 137 n., 145 n., 151 n., 171, 200, 206, 207
- Acciaioi, Ottaviano di Roberto di Donato, 99 n., 125, 225
- Acciaioi, Roberto di Donato, 99 n., 225
- Acciaoli, Giulia (negli Albizi), 169 n.
- Adda (D'), famiglia, 41 e n.
- Adimari, famiglia e fedecompresso, 45 n., 68 n., 174
- Adimari, Maddalena di Marcantonio (nei Nobili), 174, 228, 234
- Agli (degli), Ghita di Nero (ne' Pasquali), 159 n.
- Alamanni, Alamanno di Tommaso d'Andrea, 225
- Alamanni, Alamanno, 140
- Alamanni, Andrea di Tommaso, 169
- Alamanni, Andrea, 140
- Alamanni, Carlo di Vincenzo, 231
- Alamanni, famiglia, 5 n., 61, 92, 97, 106, 108 e n., 138 n., 148 n., 151 n., 157, 206, 207
- Alamanni, Giulio, 138
- Alamanni, monsignor, 138
- Alamanni, Piero d'Antonfrancesco, 225
- Alamanni, Raffaello, 138
- Alamanni, Vincenzo d'Andrea, 227, 233
- Alamanni, Vincenzo di Tommaso, 169
- Alberti, Albertaccio di Daniello, 52 n.
- Alberti, Albertaccio di Giovanni, 169
- Alberti, Alberto di Braccio, 52 n.
- Alberti, Alberto, 49, 147, 231
- Alberti, Braccio di Piero, 52 n., 231
- Alberti, famiglia, 5 n., 13 n., 89, 92, 97, 108 e n., 109, 120 n., 137 n., 145 n., 153, 174, 208
- Alberti, Giovan Giorgio di Braccio, 52 n.
- Alberti, Giovanni di Tommaso, 159 n.
- Alberti, Leon Battista degli, 215 n.
- Alberti, Neri di Braccio, 159 n.
- Alberti, Ruberto di Ottavio, 169
- Albizi, Amerigo, 215 n.
- Albizi, Antonio di Bernardo, 169
- Albizi, Bernardino di Niccolò, 228
- Albizi, Camillo di Giovannantonio, 169 n.
- Albizi, Clemente, 140
- Albizi, famiglia, 5 n., 8 n., 92, 104, 106, 111, 137 n., 138 n., 142, 145 n., 151 n., 155 n., 157, 164, 200, 205 e n., 206 n., 218
- Albizi, Giosafa di Mariano Lando, 206 n., 225
- Albizi, Giovambattista di Luca Antonio, 226
- Albizi, Girolamo Zanobi, 140
- Albizi, Lorenzo di Piero, 226
- Albizi, Luca Casimiro di Luca, 169 n.
- Albizi, Luca di Casimiro, 169 n.
- Albizi, Luca di Francesco, 169
- Albizi, Luca di Giovanluca, 169 n.
- Albizi, Luca di Girolamo, 149 n., 228
- Albizi, Luca di Maso, 206 n., 225
- Albizi, Luca, 215 n.
- Albizi, Orazio (monsignor), 212 n., 235
- Albizi, Porzia, 140
- Albizzini, Carlo, 268
- Aldobrandini, Aldobrandino di Brunetto, 110 n., 226
- Aldobrandini, Aldobrandino di Giorgio, 120 n., 226
- Aldobrandini, Alessandro (cardinale), 231
- Aldobrandini, Brunetto di Aldobrandino di Giorgio, 120 n., 226
- Aldobrandini, famiglia, 5 n., 87, 92, 97, 104, 107, 108, 110, 126, 138 n., 153., 206 n., 207
- Aldobrandini, Francesco (cavaliere), 140
- Aldobrandini, Giovanfrancesco, 239
- Aldobrandini, Giuseppe di Silvestro, 226
- Aldobrandini, Ippolito di Giovanfrancesco, 231
- Aldobrandini, Jacopo di Brunetto, 120 n.

- Aldobrandini, Jacopo di Giorgio, 120 n.
- Aldobrandini, Olimpia (nei Pamphilj), 228, 233
- Aldobrandini, Silvestro di Giovanfrancesco, 231
- Aldobrandini, Silvestro, 215 n.
- Alessandri, Giovanni, 159 n.
- Alidosi, famiglia, 7 n.
- Allegri, famiglia, 5 n., 140 n.
- Altoviti, Alamanno Ignazio, 47
- Altoviti, Alamanno, 48
- Altoviti, Alberto di Gianluigi, 48 n.
- Altoviti, Alberto di Giovanni, 48, 226
- Altoviti, Alessandro (senatore), 140, 231
- Altoviti, Alfonso di Guglielmo Antonio, 47, 149 n., 228
- Altoviti, Alfonso senior, 47
- Altoviti, Amerigo Francesco, 47
- Altoviti, Antonio Baldassarre, 231
- Altoviti, Carlo Luigi, 48
- Altoviti, Domenico Diotallevi, 48.
- Altoviti, famiglia, 5 n., 47 , 61 e n., 92, 106, 140 n., 142, 151 n., 157, 164, 171, 190, 206, 207
- Altoviti, Filippo Neri di Guglielmo vescovo, 47, 149 n., 228
- Altoviti, Francesca (negli Strozzi), 230, 233
- Altoviti, Francesco di Guglielmo, 47, 48, 149 n., 228
- Altoviti, Giovambattista, 48 , 231
- Altoviti, Giovanni, 215 n.
- Altoviti, Giuseppe Maria, 48
- Altoviti, Guglielmo Antonio Baldassarre, 47
- Altoviti, Guglielmo, 140, 149 n.
- Altoviti, Jacopo di Ottaviano, 228
- Altoviti, Lorenzo, 159 n., 228
- Altoviti, Luigi, 231, 233
- Altoviti, Margherita di Alessandro, 228, 233
- Altoviti, Niccolò di Matteo, 48 n.
- Altoviti, Pierozzo (o Pierorso), 140, 228
- Altoviti, Simone di Guglielmo (avvocato), 47, 48, 149 n., 228, 231
- Ambra (d'), famiglia, 5 n., 93, 98, 110, 138 n., 142, 145 n., 164, 200
- Ambra (d'), Giovambattista di Vincenzo, 164, 231, 234
- Ambra già Luperelli, famiglia, 215 n.
- Ambra già Luperelli, Giuseppe, 215 n.
- Andreini, Agata (nei Niccolini), 230, 233
- Anforti, Benedetto di Giulio, 232
- Anforti, Cristofano di Giulio, 232
- Anforti, famiglia, 5 n., 93, 138 n., 187 n., 207, 208
- Anforti, Forte Bonaventura (cavaliere), 232
- Anforti, Giulio di Giovambattista, 232
- Anforti, Maria Giovanni di Giulio, 232
- Anforti, Tommaso di Giovambattista, 232
- Angiolini, Laura (ne' Capponi), 23 n., 227, 233, 258
- Anichini, Lucrezia d'Ottavio (nei Salvi), 232
- Antellesi, famiglia, 4 n.
- Antinori, Camillo di Niccolò, 119 n., 225
- Antinori, Caterina (negli Alberti), 169
- Antinori, famiglia, 5 n., 101, 159, 163, 164
- Antinori, Gaetano, 195
- Antonini, Bastiano di Francesco, 229
- Ardinghelli, famiglia, 137 n.
- Arnolfi, Francesca (negli Alberti), 52 n., 120 n.
- Arnolfi, Giovanni Ridolfo, 52 n.
- Arnolfi, Margherita (ne' Lapi), 120 n.
- Arrighetti, famiglia, 96
- Arrighi, Alamanno, 92
- Arrighi, famiglia, 5 n., 104, 108, 110, 138 n., 142, 153
- Arrighi, Girolamo di Francesco, 228
- Arrighi, Lucrezia (ne' Niccolini), 227, 233
- Arrighi, Simone di Girolamo, 228
- Artz, Geri, 268
- Asolani, conte, 65
- Attavanti, Amerigo di Pandolfo, 228
- Attavanti, Carlo di Pandolfo, 228
- Attavanti, famiglia, 5 n., 8 n., 44, 96, 108, 138 n., 153
- Attavanti, Ferdinando di Pandolfo, 228

- Attavanti, Francesco, 93, 97
- Attavanti, Ottavio di Pandolfo, 228
- Attavanti, Pandolfo, 44 n.

B

- Bacci, Gi[o]vanni, 269
- Baggiani, Cosimo, 269
- Bandini, Cassadra ne' Giugni, 18
- Barberini, famiglia, 167 n.
- Barbigi, Caterina (negli Squarcialupi poi negli ALberti), 159 n.
- Barbigi, Gostanza (ne' Pasquali), 159 n.
- Barbigi, Lessandra (ne' Risaliti), 159 n.
- Barbigi, Lisabetta (ne' Pagnini), 159 n.
- Barbigi, Maria (ne' Rondinelli), 159 n.
- Barbolani da Montauto, Caterina Alessandra (dei da Verrazzano, 174
- Barbolani da Montauto, famiglia, 5 n., 60, 61, 65, 86, 91, 99 n., 105, 138 n., 145 n., 151, 157
- Barbolani da Montauto, Federigo (governatore di Siena), 105 n.
- Barbolani da Montauto, Federigo (provveditore del Monte di piet ), 197
- Barbolani da Montauto, Ferdinando di Torquato, 99 n., 125, 228
- Barbolani da Montauto, Giulio, 215 n.
- Barbolani da Montauto, Orazio, 92, 105
- Barbolani da Montauto, Torquato di Marzio (marchese), 99 n., 125, 228
- Bardi (de'), famiglia e compagnia, 5 n., 7 n., 36, 38, 61, 62, 86 e n., 89, 90, 92, 104, 106, 108 e n., 110, 125 e n., 135, 140 n., 145 n., 149 n., 153, 157, 164, 204-207
- Bardi, Alberto del conte Ottavio de', 226, 236-240
- Bardi, Alberto di Filippo, (conte), 236
- Bardi, Bernardo di Gerozzo de', 68, 125 n., 225
- Bardi, Camillo di Filippo de', 46 n., 125, 225
- Bardi, Carlo d'Ottavio, 236-240
- Bardi, Carlo de', 140
- Bardi, Caterina de', 15 n., 225
- Bardi, Clarice de' (nei Pasquali), 159 n.
- Bardi, Cosimo di Gualterotto, 240
- Bardi, Giovanni d'Agnolo de', 225
- Bardi, Giovanni di Camillo, 240
- Bardi, Giulio di Giovanni Sozo de', 1285 225
- Bardi, Iustiniana (nei Nasi), 239
- Bardi, Pandolfo (abate), de', 46 n., 126 n.
- Bardi, Pandolfo di Alberto (conte) de', 16 n., 125, 126 n., 177 n., 225, 236
- Bardi, Pandolfo di Alberto (senior), 225
- Bardi, Pierantonio, 238
- Bardi, Pietro de', 86 n., 126 n.
- Bardi, Ridolfo di Pierfrancesco de', 125 n., 225
- Bardi, Vincenzo de' (conte), 46 n.
- Bargellini, famiglia, 5 n.
- Bargellini, Laura, 94
- Bargellini, Margherita, 94
- Baroncelli, famiglia, 68 n., 137 n.
- Baroncelli, Madonna di Bernardo (ne' Rinuccini), 225, 233
- Barresi, famiglia, 66
- Bartolini Salimbeni, famiglia, 61
- Bartolomei, famiglia, 5 n., 96, 106 e n., 151 n., 159, 161, 164, 198, 206, 207
- Bartolomei, Ferdinando Matteo Maria (marchese), 195
- Bartolomei, Girolamo, 215 n.
- Bartolomei, Giuseppe di Domenico, 161, 230
- Bartolomei, Mattia, 92, 105
- Bassetti, Apollonio, 8 n., 168
- Bencini, Francesco Maria di Vincenzio, 264
- Benedetto XIII, 264
- Bentivogli, Carlo, 94
- Bentivogli, famiglia, 5 n.
- Berardi, Niccol  di Matteo, 226
- Bernini, Giustina, 164 n.
- Bianchi, Andrea, 35
- Bianchini, Giovanni (sacerdote), 259
- Bianciardi, fedecompresso, 174 n.
- Bianciardi, Maria Caterina Isabella (nei Barbolani da Montauto), 174, 231, 234
- Biffi, famiglia, 5 n.

- Biffi, Girolamo, 94
- Boncompagni, Anna Maria (ne' Salviati), 169
- Borghese Aldobrandini, Francesco (principe), 14 n.
- Borghi, Giovambattista (servo), 260
- Bottigli, Filippo (notaio), 236
- Bourbon dal Monte, Bartolomeo, 140
- Bourbon dal Monte, Francesco, 140
- Bourbon del Monte, Andrea, 215 n.
- Bourbon del Monte, Antonio, 92
- Bourbon del Monte, Arimberto, 215 n.
- Bourbon del Monte, Bartolomeo (marchese), 233
- Bourbon del Monte, Camilla (nei Pasquali), 159 n.
- Bourbon del Monte, famiglia, 5 n., 61, 62, 86, 91, 105, 107, 135, 140 n., 149, 151 n., 157, 206, 207
- Bourbon del Monte, Giovambattista, 135 n.
- Bourbon del Monte, Giovan Mattias, 230
- Bourbon del Monte, marchese, 181 n.
- Bourbon del Monte, Tancredi, 225
- Bracci Cambini, famiglia, 167 n.
- Bracci, famiglia, 167 n.
- Brandi, Cosimo Maria di Piero, 123 n.
- Brandi, famiglia, 5 n., 137 n., 142, 207, 208
- Brandi, Giovan Domenico di Piero, 126 n.
- Brandi, Pierantonio di Alberto, 232
- Brandi, Piero di Cosimo, 94, 123, 230
- Bruni, Francesco Maria di Michele, 96 n., 226
- Bruschi, Bona, 167 n.
- Bruschi, Francesco (sacerdote), 258
- Bruschi, Pier Francesco di Simone (sacerdote), 259
- Buini, Alessandra (nei Buondelmonti), 226, 234
- Buini, Alessandro, 231
- Buini, Andrea di Leonardo, 231
- Buini, famiglia, 5 n., 94, 97, 107, 109, 206, 208
- Buini, Michelangelo, 231

- Buonaccorsi (Bonaccorsi), famiglia, 4 n., 137n
- Buonarroto Simoni, famiglia, 96
- Buonavolti, Zanobi di Borghino, 229
- Buondelmonti, Baccio di Manente, 147, 229, 231
- Buondelmonti, famiglia, 5 n., 13 n., 92, 107, 108 e n., 138 n., 157, 206, 208
- Buondelmonti, Francesco Maria, 147
- Buondelmonti, Marco di Manente (senatore), 147, 231
- Buondelmonti, Ottavio di Pandolfo, 229
- *Buonomini di San Martino*, 270, 271
- Buontalenti, Cristofano di Filippo, 226
- Burelli, Gilberto (frate), 258

C

- Cambi, Bernardina (negli Albizi), 169
- Cambini, Leonardo, 167 n.
- Cambini, Noferi, 225
- *Camera fiscale*, 263
- Campana, Tommasa (ne' Panciatichi), 50, 204 n., 231, 233
- Canigiani, famiglia, 68 n.
- Cantucci, famiglia, 202 n.
- Cappiardi, famiglia, 202 n.
- Capponi, Alessandro (marchese), 230
- Capponi, Angiola Caterina Maria (suora), 259
- Capponi, Bernardino, 169
- Capponi, Camilla di Alessandro (nei Peruzzi), 228, 234
- Capponi, Camillo, 215 n., 260, 261
- Capponi, Cassandra (ne' Riccardi), 155 n.
- Capponi, Caterina (negli Alamanni), 169
- Capponi, Elisabetta (ne' Pasquali), 159 n., 242 e n., 243
- Capponi, famiglia, 5 n., 8 n., 61, 68 n., 90 n., 109 e n., 106 e n., 135, 137 n., 138 n., 142, 145 n., 149 n., 157, 164, 168, 190, 200, 204-207
- Capponi, Ferrante del capitano Nicola, 215 n., 227
- Capponi, Ferrante del senator Cammillo (conte), 119 n.

- Capponi, Filippo di Gino, 261, 262
- Capponi, Gino del marchese Roberto, 230
- Capponi, Gino di Luigi, 259, 260
- Capponi, Guglielmo, 261, 262
- Capponi, Laura Felice (suora), 259
- Capponi, Ludovico di Gino, 215 n.
- Capponi, Luigi (cardinale), 61
- Capponi, Luigi (marchese), 225
- Capponi, Maddalena di Bernardino (negli Alamanni), 169, 227, 233
- Capponi, Margherita, 140
- Capponi, Maria (negli Albizi), 169
- Capponi, Maria Maddalena Esaltata (suora), 259
- Capponi, Maria, 140
- Capponi, Pier Roberto, 215 n.
- Capponi, Piero di Girolamo, 227
- Capponi, Piero di Pier Noferi (marchese), 230
- Capponi, Roberto di Neri, 227
- Capponi, Scipione (marchese), 170 n., 215 n.
- Capponi, Scipione Luigi di Gino, 261, 262
- Capponi, Selvaggia di Neri di Piero, 227, 233
- Capponi, Vincenzo di Bernardino (marchese), 155 e n., 227
- Capua d'Altavilla, famiglia, 66
- Caracciolo del Leone, famiglia, 57
- Carcherelli, Isabella (ne' Pasquali), 159 n.
- Cardi, Stefano Virgilio del capitano Paolo Maria, 230
- Carlo II d'Angiò, re, 2
- Carlo IV, imperatore, 61 e n.
- Carlo V, imperatore, 159 n.
- Carnesecchi, famiglia, 8 n.
- Carrai, Margherita di Michele, 268
- Casini, Carlo di Paolo, 230
- Cassi, Maria di Domenico (serva), 260
- Castelli, Agnolo di Niccolò, 46 n., 70 n., 98 n., 204 n., 229
- Castelli, Domenico (senior), 165
- Castelli, Domenico di Pier Francesco, 165, 230
- Castelli, famiglia, 5 n., 93 110, 145 n., 165 n., 187 n., 200, 207, 208
- Castelli, Giuseppe, 269
- Castelli, Lorenzo di Domenico, 232
- Castelli, Pier Francesco di Domenico, 170, 232
- Cavalcanti, Maria (nei Del Tovaglia), 228, 233
- Cavallo, Pietro (auditore), 10 n.
- Cei, Galeotto, 234
- Cepparelli (Cepperello), Antonio, 140
- Cepperello (da) Francesco di Giovanni, 228
- Cepperello (da), Alberto, 95, 100, 174
- Cepperello (da), Fabio, 174
- Cepperello (da), Fabio, 174
- Cepperello (da), famiglia, 5 n., 107, 138 n., 153
- Cepperello (da), Giuliano, 174
- Cerchi (de'), famiglia, 5 n., 96, 107, 109, 137 n., 159, 161, 162, 206-208
- Cerchi, Alessandro de', 93, 97, 233
- Cerchi, Vieri de', 215 n.
- Chellini, famiglia, 5 n., 93, 109, 138 n.
- Chellini, Felice d'Alessandro, 229
- *Chiesa di San Donato (Reggello)*, 181 n.
- *Chiesa di Santa Croce di Firenze*, 236
- *Chiesa di Santa Felicita, Firenze*, 260, 265
- *Chiesa di Santa Maria Novella*, 241
- Cicci, Antonio di Giovanni, 125 n., 225
- Clemente VII, 64, 100
- Clemente VIII, 236
- Clemente X, 258
- Clemente XI, 61
- Clemente XII, 267
- Cocchi, Costanza di Piero (nei Cei), 230
- Cocchi, famiglia, 4 n.
- Cocchi, Ginevra (nei da Fortuna), 230, 234
- Cocchi, Guglielmo di Donato, 234
- Colombani, Virgilio (notaio), 253
- Colonna, famiglia, 64
- *Compagnia di Sant'Antonio, di Mercatale di Vernio*, 238
- *Concilio Tridentino*, 174
- *Congregazione di Monte Citorio*, 232

- Contarini, famiglia, 167
- Contri, Alessandro di Ottavio, 259
- Convento d'Ognissanti, 236
- Convento dei frati di S. Francesco di Paola, 258
- Convento della Santissima Annunziata, 236
- Convento delle clarisse di Firenze, 164 n., 236
- Convento di San Marco, 164 n.
- Convento di Santa Croce, 236
- Convento di Santa Maria del Carmine, 236
- Convento di Santa Maria Maggiore, 236
- Convento di Santo Spirito, 236
- Convento di Santo Stefano al Ponte Vecchio, 236, 241
- Corbinelli, Carlo di Pierfilippo, 228, 229
- Corbinelli, Giovanni, 159 n.
- Corboli, famiglia, 5 n., 8 n., 13 n., 93, 109, 115, 154, 187 n., 207, 220
- Corboli, Lorenzo di Filippo, 215 n.
- Corboli, Lorenzo di Francesco, 226
- Corsi, famiglia, 76, 106 n.
- Corsini, Bartolomeo di Bernardo, 51, 112 n., 151 n., 225
- Corsini, Bernardo di Filippo, 51, 52
- Corsini, Corsini, 215 n.
- Corsini, Corsino di Piero, 51, 225
- Corsini, famiglia, 4 n., 5 n., 51, 60, 92, 97, 103, 106 e n., 108 e n., 142, 151 n., 157, 168, 171, 188, 193, 200, 202 n., 205-207
- Corsini, Filippo di Lorenzo, 51
- Corsini, Filippo, 61
- Corsini, Giovanni di Corsino, 51
- Corsini, Giulio di Piero, 51, 235
- Corsini, Jacopo d'Andrea, 51
- Corsini, Jacopo di Bernardo di Jacopo, 51, 230
- Corsini, Neri di Andrea (marchese), 51, 230
- Corsini, Neri Maria di Filippo (cardinale), 51, 52
- Cortili, Ercole (ambasciatore ferrarese), 65 e n.
- Covoni, Carlo, 174

- Covoni, famiglia e banco, 5 n., 38, 107, 109, 138 n. 158, 188, 207, 208.
- Covoni, Francesco Maria, 93, 174
- Covoni, Marco, 215 n.
- Covoni, Marzio, 93
- Covoni, Piero, 228
- Craon, Marc Beauvau di, 195
- Cristina di Lorena, granduchessa, 66

D

- d'Este, famiglia, 64
- Da Fortuna, Albizzo di Carlo, 67, 234
- Da Fortuna, famiglia, 5 n., 96 n., 108, 138 n., 158, 188, 207, 208
- Da Fortuna, Giovanni d'Albizzo, 67, 94, 232
- Da Fortuna, Margherita, 141
- Da Silva, famiglia, 64
- Dalle Pozze, Antonio Maria Lorenzo (capitano), 232
- Dalle Pozze, Ercole di Lorenzo di Benedetto, 115, 226
- Dalle Pozze, famiglia, 5 n., 93, 109, 115, 154, 206, 208
- Dante Alighieri, 86
- Datini, compagnia e famiglia, 35, 137 n.
- Davanzati, Bostico, 231
- Davanzati, famiglia, 5 n., 61 n., 92, 108 e n., 138 n., 142, 153, 206, 208
- Davanzati, Fiammetta di Roberto, 229, 234
- Davanzati, Giuseppe (patriarca d' Alessandria d'Egitto), 122 n.
- Davanzati, Laura di Tommaso, 226, 234
- Davanzati, Piero di Bartolomeo, 226
- Dazzi, famiglia, 5 n., 107, 145 n., 206, 208
- Dazzi, Niccolò di Paolo, 226
- Dazzi, Paolo, 93, 97
- De' Dios, famiglia, 5, 94
- De' Nobili Pier Antonio, 179, 234
- De' Nobili, famiglia, 96
- De' Nobili, Giulia, (ne' Covoni), 174
- Del Baldese, Laura (nei Del Mazza), 232, 234

- Del Bene, famiglia, 137 n.
 - Del Bene, Tommaso, 195
 - Del Benino, famiglia, 68 n.
 - Del Bianco, Bianco di Zanobi, 148 n., 227
 - Del Borgo, Jacopo, 231
 - Del Maestro, Argentina di Pier Giovanni, 261
 - Del Mazza, Carlo di Pier Francesco, 120 n., 164, 165 n.
 - Del Mazza, famiglia, 5 n., 93, 109, 164-166, 187 n., 188, 197, 205, 207
 - Del Mazza, Francesco Maria di Pier Francesco, 120 n., 165 e n.
 - Del Mazza, Maria Maddalena (ne' Diacceti), 120 n., 164 e n., 165 e n., 232, 234
 - Del Mazza, Pier Francesco, 120 n., 232
 - Del Riccio, Laura negli Alamanni, 169
 - Del Teglia, Caterina Rosa (nei Giorgi), 230, 234
 - Del Tovaglia, Giovanni, 228
 - Del Turco, famiglia, 5 n., 93, 98, 109, 138 n., 187 n.
 - Del Turco, Francesco di Domenico, 229
 - Dell'Antella, famiglia e banco, 5 n., 38, 107, 137 n., 138 n., 142, 145 n., 153, 206, 208
 - Dell'Antella, Costanza (ne' Pandolfini), 140
 - Dell'Antella, Donato Maria, 228
 - Dell'Antella, Ferdinando, 93, 97
 - Dell'Erede, Cesare, 94
 - Della Fonte, famiglia 5 n.
 - Della Fonte, Camillo, 141
 - Della Fonte, Francesco, 94
 - Della Fonte, Maria, 141
 - Della Fonte, Vincenzo, 141
 - Della Gherardesca, Anfronsina (nei Peruzzi), 228, 234
 - Della Gherardesca, famiglia, 7 n., 65
 - Della Gherardesca, Guido Alberto, 215 n.
 - Della Gherardesca, Ortensia (nei Gerini), 193 n.
 - Della Luna, famiglia, 68 n.
 - *Depositeria granducale*, 195
 - Diacceti, Alessandro Giovanni, 165 n.
 - Dini, Giovanna (negli Albizi), 169 n.
 - Domenichi, Ludovico, 33
 - Domini, famiglia, 5 n.
 - Domini, Filippo, 94
 - Dragomanni, commenda, 181 n.
- E**
- Edoardo III, re d'Inghilterra, 2
 - Eleonora di Toledo, 64
 - Erede (Dell'), famiglia, 5 n.
 - Ermini, Alessandro, 94
 - Ermini, famiglia, 5 n., 188, 207
 - Ermini, Giovambattista di Francesco, 232
- F**
- *Fabbrica degli Apostoli Pietro e Paolo*, 69
 - Faitinelli, Pietro de', 38 n
 - *Falcidia, legge*, 20n.
 - Falconieri, famiglia, 137 n.
 - Fariglioni Acciaiuoli, Anton Francesco (marchese), 99 n.
 - Farsetti, Angela, 43 n.
 - Farsetti, famiglia, 43 n.
 - Farsetti, Pellegrino, 43 n.
 - Fazzuoli, Domenico di Alessandro, 167 n.
 - Fazzuoli, famiglia, 154 n., 191 n.
 - Felloni, Tommaso (frate), 258
 - Feroni, Fabio, 215 n.
 - Feroni, famiglia, 5 n., 61 n., 93, 105, 106 n., 110, 133, 145 n., 153, 164, 171, 173 n., 187 n., 198, 200, 202, 203, 207, 208
 - Feroni, Francesco, 8 n., 136 e n., 143 e n., 154, 168, 195, 232
 - Feroni, Leopoldo, 215 n.
 - Filippi, famiglia, 5 n.
 - Filippi, Filippo, 94
 - Firrao, famiglia, 57
 - Flatrì, Giorgio di Baliano, 15 n.
 - Foresi, Giovambattista di Raffaello (sacerdote), 264

- Fornaciai, Santi, 259
- Franceschi, barone, 76
- Franceschi, Carlo, 227
- Franceschi, famiglia, 5 n., 92, 106 e n., 157, 200, 204-207
- Franceschi, Faustina (negli Alberti), 169
- Franceschi, Giovanni di Niccolò, 231
- Franceschi, Lorenzo, 227
- Franceschi, Maria Maddalena (negli Strozzi), 231, 233
- Francesco Stefano di Lorena (granduca e imperatore), 12 n., 73, 180 n., 185
- Franchi, Antonio, 169
- Franchi, Girolama d'Antonio, (nei d'Ambrà), 169 e n., 229, 234
- Frescobaldi, famiglia, 137 n.
- Frullani, Margherita (serva), 260

G

- *Gabella dei Contratti*, 86, 166, 169
- Gaddi, marchese, 181 n.
- Galli, Caterina (ne' Cerchi), 231, 233
- Gerini, Andrea (marchese), 49 n., 52
- Gerini, Carlo di Giovanni (marchese), 49 n., 58, 166
- Gerini, famiglia, 5 n., 45, 52, 70, 106 n., 166, 193 n.
- Gerini, Francesco (marchese), 49 n.
- Gerini, Giovanni (senatore), 49 n., 58
- Gerini, Isabella (nei da Verrazzano), 228, 234
- Gerini, Pier Antonio di Giovanni (marchese), 49 n., 58
- Gerini, Piero d'Andrea, 166
- Germani, Pietro di Andrea, 204 n., 226
- Gherardi, famiglia, 8 n.
- Gheri, Cecilia (ne' Fazzuoli), 167 n.
- Giacobini, Giovambattista, 258
- Giacomo II, re d'Aragona, 2
- Gianfigliuzzi, famiglia, 137 n.
- Ginori, Carlo (marchese), 195
- Ginori, famiglia, 106, 164, 195, 196
- Ginori, Giuseppe di Carlo (senatore), 264
- Giomi, Bastiano di Benedetto, 229

- Giorgi, Cosimo, 229
- Giorgi, famiglia, 5 n., 90, 93, 109, 138 n., 187 n., 207, 208
- Giorgi, Lorenzo, 232
- Giorgi, Pierfrancesco di Stefano, 232
- Giorgi, Piero di Lorenzo, 259
- Giraldi, Luigi (priore), 195
- Giusti, Bastiano (frate), 258
- Gondi (di Santa Croce), famiglia, 96
- Gonzaga, famiglia, 64
- Gorini, Caterina di Lorenzo, 242
- Grassi, Raffaello, 229
- Grifoni, Ugolino, 154
- Grimaldi, famiglia, 66
- Guadagni, Carlo di Clemente, 231
- Guadagni, famiglia, 137 n.
- Guadagni, Guardino di Clemente, 231
- Gualterotti, famiglia, 8 n.
- Gualtieri, Niccolò, 23
- *Guerra di Castro*, 79, 142
- *Guerra di Siena*, 79
- Guerrini di Marradi, famiglia, 202 n.
- Guerrini, Alfiere Giovanfrancesco, 232
- Guerrini, famiglia, 5 n., 93, 109 n., 197, 207
- Guicciardini, Caterina (negli Albizi), 169 n.
- Guicciardini, Caterina di Giovanguualberto (nei Panciatichi), 265
- Guicciardini, famiglia, 5 n., 96, 106, 135, 148 n.
- Guicciardini, Giovanguualberto di Luigi, 23 n., 122 n., 204 n., 231, 264
- Guicciardini, Maria Vittoria (ne' Rinuccini), 265, 266
- Guidi, Guido, 228
- Guiducci, Giulio, 159 n.

I

- Incontri, Attilio (priore), 92, 105
- Incontri, famiglia, 5 n., 76, 97, 106 n., 145 n., 151 n., 157
- Incontri, Ferdinando (marchese), 58, 227
- Incontri, Ferdinando, 215 n.
- Incontri, Ludovico (monsignor), 227

- Incontri, Ludovico, 215 n.
- Innocenzo X, 253

L

- Laderchi, Giovambattista, segretario estense, 65
- Landi, Lucrezia (negli Altoviti), 231, 233
- Lanfredini, Bartolomeo, 100 n.
- Lanfredini, Maria Ottavia (nei Corboli), 232, 234
- Lante della Rovere, famiglia, 167 n.
- Lante, Cristina (ne' Salviati), 169
- Lavoratori, famiglia, 5 n.
- Lavoratori, Raffaello, 94
- Lessandra, serva, 260
- Lessi, Jacopo Maria di Giovanni (sacerdote), 264
- Lorenzini, famiglia, 5 n.
- Lorenzini, Giulio, 94
- Lorenzo di Francesco da Santa Croce, 228
- Lotti, Lucrezia (ne' Niccolini), 227, 233
- Luchini, Giuseppe Maria (computista), 265
- Ludovisi, famiglia, 167 n.
- Luperelli, famiglia, 5 n., 93, 109, 187 n., 207, 208
- Luperelli, Niccolò di Piero, 233

M

- Macciagnini, Ginevra di Matteo, 230, 234
- Machiavelli, Maddalena ne' Corsini, 51
- Machiavelli, Simona ne' Guicciardini, 51, 227
- Macinghi, Vincenzo, 159 n.
- Maffei, Maria Maddalena (nei Roffia), 232, 234
- *Magistrato Supremo, tribunale del*, 14 n., 34, 43, 69, 86, 112, 197, 201, 209, 211, 232
- *Magona del ferro*, 166 n.
- Mannelli, famiglia, 96

- Manuelli, Francesco di Simone, 226
- Marchesini, Giovan Gregorio di Sebastiano (medico), 264
- Marchiani, Onofrio Maria di Jacopo, 230
- Maria Maddalena d'Austria, granduchessa, 66
- Martelli, banco, 35
- Martino V, 88 n.
- Marucelli, Alessandro del capitano Filippo (canonico), 46 n., 70 n., 204 n., 229
- Marucelli, Carlo di Giuliano di Ridolfo, 211 n., 229
- Marucelli, famiglia, 5 n., 70 n., 92, 108, 138 n., 145 n., 150 n., 153, 200, 203 e n., 204
- Marucelli, Francesco, 70 n., 149
- Marucelli, Giovambattista, 204 n.
- Marucelli, Giovan Filippo (canonico), 46 n., 70 n., 229
- Marucelli, Giovanni, 204 n., 226
- Marucelli, Giuliano di Ridolfo di Giuliano, 211 n., 234
- Marucelli, Giuseppe, 46 n.
- Marucelli, Orazio, 46 n.
- Marucelli, Ridolfo di Bartolomeo di Ridolfo, 204 n., 237
- Marucelli, Ridolfo di Filippo, 46 n.
- Marucelli, Roberto (cavaliere), 70 n.
- Marucelli, Roberto, 46 n.
- Marucelli, Tommaso (abate), 70 n.
- Marucelli, Tommaso, 46 n.
- Marzi Medici, famiglia, 123 n., 137 n.
- Marzi, famiglia, 137 n.
- Marzichi, Andrea di Francesco, 234
- Marzichi, famiglia, 5 n., 93, 109, 138 n., 142, 145 n., 153
- Marzichi, Francesco di Michele, 229
- Masini, Giovan Francesco (frate), 258
- Masini, Luigi di Francesco, 101
- Medici (de'), Camilla di Giuliano Tanai (nei del Vivaio poi nei da Cepperello), 174, 226, 233
- Medici (de'), Caterina di Alamanno (negli Altoviti), 48, 231, 233

- Medici (de'), Cosimo (principe, poi Cosimo II) de', 10 n., 62, 65, 95, 241
- Medici (de'), Cosimo I de', 10 e n., 60, 62, 64, 65 e n., 69, 94, 105 n., 115, 133 n., 134, 159 n., 176, 226
- Medici (de'), Cosimo III, 49, 51, 59, 62, 95, 131, 136 e n., 142, 143, 168, 175, 178, 194, 195, 258
- Medici (de'), Cosimo il Vecchio de', 10 n.
- Medici (de'), famiglia, 35, 36, 42, 61, 68 n., 80, 220, 223
- Medici (de'), Ferdinando di Cosimo III, 91
- Medici (de'), Ferdinando I, 10 e n., 62, 64-66, 94, 102 e n., 134 e n., 143, 176, 220, 236
- Medici (de'), Ferdinando II, 61, 62, 95, 142, 253
- Medici (de'), Francesco I, 66, 115, 133 n., 134, 176, 237, 239
- Medici (de'), Giangastone, 72, 178, 195, 264, 267
- Medici (de'), Leopoldo, 253
- Medici (de'), Maria, 65
- Medici (de'), Pietro de', 10 n.
- Megalotti, famiglia, 137 n.
- Mellini, Costanza (ne' Palmieri), 173, 229, 234
- Menochio, Giacomo giureconsulto, 32
- Mensa episcopale di Lucca, 45 n.
- Minerbetti Squarcialupi, famiglia, 31
- Minerbetti, famiglia, 8 n.
- Mini, Ottavia (nei Marzichi), 229, 234
- Monaci di Vallombrosa, 181 n.
- Monastero di Monticelli, Firenze, 259
- Monastero di San Niccolò di Prato, 259
- Monastero di Sant'Orsola, 164 n.
- Monastero di Santa Caterina, 43
- Montalvo (Ramirez), 5 n., 13 n., 64, 93, 109, 115, 138 n., 153, 215 n.
- Montalvo (Ramirez), don Antonio di don Ernardo, 229
- Montalvo (Ramirez), Giovanni, 226
- *Monte delle Graticole*, 206 n.
- *Monte di pietà*, 136, 197

N

- Nasi, Giovambattista, 239
- Nasi, Ippolita di Piero (nei Pazzi), 228, 233
- Nefetti, Francesco, 74 n.
- Nelli, Giovambattista, 74
- Neroni, Francesco di Diotisalvi, 48 n., 228
- Niccolini, Agnolo (cardinale), 122 n., 225
- Niccolini, Antonio, 180
- Niccolini, Bartolomeo (canonico), 122 n., 225
- Niccolini, eredi di Lorenzo, 140
- Niccolini, Ermellina di Lapo (negli Arnolfi), 52 n., 120 n., 174, 226, 233
- Niccolini, famiglia, 5 n. 8 n., 60, 76, 97, 104, 107, 108 e n., 110, 138 n., 151 n., 157, 164, 200, 204, 205 n., 206, 207
- Niccolini, Filippo del marchese Lorenzo, 230
- Niccolini, Filippo di Giovanni (cavaliere), 60, 98 n., 227
- Niccolini, Francesco, 140, 173, 233
- Niccolini, Gaetano, 215 n.
- Niccolini, Giovanni di Agnolo (senatore), 98 n., 125, 169, 225
- Niccolini, Lapo, 52 n., 60, 101, 120 n.
- Niccolini, Leopoldo, 215 n.
- Niccolini, Lorenzo, 92, 106
- Niccolini, Ottavio, 108 n., 227
- Niccolini, Piero, 106
- Niccolini, Pompilio, 140
- Niccolini, Tommaso di Otto, 225
- Niccolini, Vincenzo, 215 n.
- Nuovo Monte Comune, 196-198

O

- Omobono Morisio da Cremona, giurista, 4 n., 79 n.
- Opera di Santa Maria del Fiore, 164 n., 165 n., 236, 241, 254, 259, 265, 268
- Ordine di Santo Stefano, 144
- Orsini, famiglia, 65

- Orsini, Lionora, 65
- Orsini, Virginio, 65
- Ospedale di S. Maria della Scala, Siena, 44, 184
- Ospedale di Santa Maria Nuova, 181 n.
- Ottoboni, Marco Antonio, 146 n.
- Ottoboni, Pietro, 146 n.

P

- Padri d'Ognissanti, 164 n.
- Padri della Ss.ma Annunziata, 181 n..
- Pagnini, Michele, 159 n.
- Palmerini, famiglia, 5 n.
- Palmieri, Antonio di Marco d'Antonio, 121
- Palmieri, Antonio, 173, 234
- Palmieri, famiglia, 5 n., 87, 92, 104, 108, 110, 138 n., 145 n., 153, 173, 200, 203
- Palmieri, Gianluigi, 226
- Palmieri, Maddalena, 173, 204 n., 229, 234
- Palmieri, Matteo di Marco d'Antonio, 226
- Palmieri, Palmiero di Marco, 173, 234
- Pamphilj, Girolamo, 146 n.
- Panciatichi, Andrea di Vinciguerra, 119
- Panciatichi, Bandino (cardinale), 50, 148 n., 199, 204 n., 231
- Panciatichi, Bandino di Bandino (cardinale), 50, 152n
- Panciatichi, Bandino di Niccolò, 256, 265
- Panciatichi, Bandino di Vinciguerra 4 n., 50, 119, 215, 226
- Panciatichi, Bandino, 215 n.
- Panciatichi, Bartolomeo di Vinciguerra, 119 n.
- Panciatichi, Cistoforo (Cristofano) di Giovanni Cristoforo (rev.), 204 n., 226
- Panciatichi, famiglia 5 n., 13 n., 49, 87, 104, 108 e n., 110, 126, 138 n., 145 n., 153, 164, 199, 200, 204, 206, 208, 216
- Panciatichi, Filippo di Baldassarre, 256
- Panciatichi, Francesco, 93
- Panciatichi, Giovan Gualberto di Niccolò, 26
- Panciatichi, Giovanfrancesco, 50
- Panciatichi, Giovanni di Stefano, 256, 258
- Panciatichi, Giovanni di Vinciguerra, 119 n.
- Panciatichi, Gualterio di Vinciguerra, 119 n.
- Panciatichi, Gualtieri di Bandino, 50
- Panciatichi, Jacopo (cavaliere), 49, 204 n., 231
- Panciatichi, Jacopo di Niccolò di Lorenzo Vinciguerra, 50 e n., 265, 266
- Panciatichi, Leopoldo, 215 n.
- Panciatichi, Niccolò di Jacopo, 50
- Panciatichi, Niccolò di Lorenzo, 120 n., 211 n., 228, 253 e n., 265-267
- Panciatichi, Niccolò di Vinciguerra, 50
- Panciatichi, Piero, 50
- Panciatichi, senatore, 195
- Panciatichi, Silvestro di Giovanfrancesco, 231
- Panciatichi, Stefano, 256
- Pangolini, Caterina, 242
- Pangolini, Domenico, 250
- Pannocchieschi d'Elci, Caterina (ne' Salviasi), 169
- Pannocchieschi d'Elci, famiglia, 5 n., 65
- Pannocchieschi d'Elci, Ferdinando (conte), 94
- Paolo V, 241
- Papi, famiglia, 5 n., 93, 138 n., 142, 153, 187 n., 207, 208
- Papi, Francesco, 229
- Papi, Giuseppe di Marco, 232
- Pasquali già Capponi, Giuseppe, 215 n.
- Pasquali, Alessandra (ne' Guidacci), 163 n.
- Pasquali, Alessandro di Cosimo, 159 n., 246
- Pasquali, Andrea di Cosimo, 246
- Pasquali, Andrea di Giovanni, 122 n., 159 n., 203 n., 226, 246
- Pasquali, Angiolo Maria (cavaliere), 122 n.
- Pasquali, Benvenuto, 159 n.
- Pasquali, Carlo di Cosimo, 246
- Pasquali, Cosimo d'Andrea, 159 n., 160, 229, 241, 242

- Pasquali, Cosimo di Girolamo, 163 n.
- Pasquali, Cosimo Maria (cavaliere), 122 n.
- Pasquali, Cosimo Maria, 159 n.
- Pasquali, famiglia, 5 n., 93, 98, 105, 108 e n., 110, 115, 126, 138 n., 140, 142, 145 n., 159 e n., 160, 164, 168, 171, 187 n., 193, 200, 202, 206, 208, 247
- Pasquali, Ginevra (negli Strozzi), 159 n., 160, 229, 234
- Pasquali, Girolamo di Cosimo, 159 n., 232, 246
- Pasquali, Giuseppe Maria (canonico), 122 n
- Pasquali, Gostanza (negli Alberti), 159 n.
- Pasquali, Laudomine di Andrea (ne' Macinghi), 159 n.
- Pasquali, Laudomine/Laudemia di Cosimo (nei Guiducci), 159 n., 243
- Pasquali, Leonora (negli Altoviti), 159 n.
- Pasquali, Lucrezia (ne' Corbinelli), 159 n., 243
- Pasquali, Luisa (ne' Compagni), 159 n.
- Pasquali, Maddalena (nei Sinibaldi poi ne' Salvetti), 159 n.
- Pasquali, Margherita (negli Alessandri), 159 n., 243
- Pasquali, Ottavio di Cosimo, 159 n., 246
- Pasquali, Pasquale di Francesco, 159 n.
- Pasquali, Pier Antonio Maria, 122 n.
- Pasquali, Vincenzo di Cosimo d'Andrea, 229, 246
- Pazzi, Alamanno (senatore), 226
- Pazzi, Andrea d'Antonio, 226
- Pazzi, Antonio d'Andrea, 226
- Pazzi, Diego di Camillo, 120
- Pazzi, famiglia e compagnia, 4 n., 5 n., 38, 104, 107, 109, 110, 137 n., 145 n., 153
- Pazzi, Girolamo di Alamanno, 120 n.
- Pazzi, Pier Maria de', 140
- Pazzi, Pierantonio de', 93
- *Pegasiano, senatoconsulto, 20 n., 21 n.*
- Pepi, famiglia, 96
- Peruzzi, Berto di Bonifacio, 226
- Peruzzi, Bindo di Bernardo, 93, 107, 228
- Peruzzi, famiglia e banco, 4 n., 5 n., 36, 38, 89, 137 e n., 138 n.
- Peruzzi, Filippo d'Antonio, 228, 234
- Peruzzi, Francesco, 141
- Peruzzi, Giovambattista, 141
- Peruzzi, Giovanni di Simone, 234
- Peruzzi, Ugo di Filippo, 234
- Petrucci, Cosimo (ecclesiastico), 258
- Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, 42, 72 n., 97 n., 180, 194
- Pio IV, 69
- Pio VII, 216 n.
- Pisani dal Banco e Moretta, famiglie, 41, 167 n.
- Pitti, Stefano di Filippo, 227
- Pitti, Vincenzo, 82
- Pomi, famiglia, 144 n.
- Pompei d'Illasi, famiglia, 170 e n.
- Porsenna, 64
- Portigiani, Francesca d'Agnolo, 226, 234
- Portinari, famiglia, 137 n.
- Pucci, Alessandro di Niccolò (senatore), 46 n., 227
- Pucci, Alessandro di Roberto, 231
- Pucci, Alessandro Orazio, 46 n.
- Pucci, Antonio, 231
- Pucci, Emilio, 215 n.
- Pucci, famiglia, 5 n., 97, 106, 108 e n., 140 n., 142, 151 n., 157, 190, 198-200, 204-207
- Pucci, Filippo Maria Orazio, 46 n., 219 n.
- Pucci, Francesco di Roberto (marchese), 231
- Pucci, Giulio (bali), 101 n., 227
- Pucci, Giuseppe, 215 n.
- Pucci, Lorenzo (senatore), 225
- Pucci, Lorenzo Orazio, 46 n., 219 n.
- Pucci, Lucrezia (ne' Gerini), 166
- Pucci, Marsilia Gioia (nei della Rena), 231, 233
- Pucci, Niccolò, 227
- Pucci, Orazio (marchese), 46 n., 231
- Pucci, Orazio Carlo, 215 n.
- Pucci, Orazio Cerbone, 233
- Pucci, Orazio di Lorenzo (suddecano), 227
- Pucci, Ottavio di Niccolò (marchese), 46 n., 58, 219 n., 227

- Pucci, Roberto, 46 n.
- Pucci, Roberto, 92
- Pulci, famiglia, 137 n.

Q

- Querci Giovanni di Stefano, 124
- Querci, Alessandro (ecclesiastico), 230
- Querci, Clemente Gaetano Domenico, 124
- Querci, famiglia, 5 n., 124, 138 n.
- Querci, Giovan Domenico di Gaetano, 124
- Querci, Giuseppe di Gaetano, 124
- Querci, Giuseppe di Stefano, 124
- Querci, Lorenzo di Gaetano, 124
- Querci, Lorenzo di Paolo, 124
- Querci, Pacino Angelo di Luca, 264
- Querci, Paolo, 94
- Querci, Stefano di Giovanni, 124, 230
- Querci, Stefano Niccola di Gaetano (avvocato), 124

R

- Redi, famiglia, 5 n., 94, 133, 138 n.
- Redi, Francesco di Gregorio, 94
- Redi, Gregorio (dottore), 230
- Ricasoli Zanchini, famiglia, 138 n.
- Ricasoli Zanchini, Pietro Leopoldo, 215 n.
- Ricasoli, Andrea, 163, 225
- Ricasoli, Bettino di Leone (capitano), 49, 105, 113 n.
- Ricasoli, Bindaccio di Bettino di Leone, 44 n. e 49 n.
- Ricasoli, Bindaccio, 49
- Ricasoli, Braccio, 105
- Ricasoli, famiglia, 5 n., 7 n., 49, 60, 61, 86, 91, 92, 104, 105, 110, 142, 145 n., 157, 159, 162, 164, 218
- Ricasoli, Francesco Leone, 49
- Ricasoli, Giovambattista (monsignor), 225
- Ricasoli, Giovanfrancesco, 227
- Ricasoli, Giovanni di Orazio (senatore), 147 n., 225

- Ricasoli, Giovanni, 105
- Ricasoli, Girolamo di Orazio (cavaliere), 147 n., 227
- Ricasoli, Giulio (barone), 140
- Ricasoli, Giulio del barone Antonio, 49, 111, 113 n., 225
- Ricasoli, Lauletta, 140
- Ricasoli, Leone di Bettino di Leone, 49 n.
- Ricasoli, Leone, 44 n., 49
- Ricasoli, Lucrezia (nei Gaddi), 227
- Ricasoli, Luigi, 215 n.
- Ricasoli, Orazio (senatore), 147 n.
- Ricasoli, Orazio Cesare, 215 n.
- Ricasoli, Ottaviano (abate), 49, 112 n.
- Ricasoli, Vincenzo di Orazio, 147 n., 227
- Riccardi, Bernardino di Cosimo, 47
- Riccardi, Bernardo di Giovanni, 125
- Riccardi, Caterina di Francesco (ne' Niccolini), 104 e n., 173, 227, 233
- Riccardi, Cosimo di Francesco, 140, 173, 185
- Riccardi, famiglia, 5 n., 46, 61, 92, 97, 103, 106 e n., 108 e n., 112, 121, 138 n., 142 n., 148 n., 151 n., 154, 155, 157, 164, 168, 171, 172, 173 n., 175, 177 e n., 190, 192, 193, 196, 199-200, 204-207, 218
- Riccardi, Francesco di Cosimo (marchese), 47, 121, 138 n., 140, 155 e n., 175, 193, 230
- Riccardi, Francesco di Giovanni, 125
- Riccardi, Gabriello di Cosimo, 47
- Riccardi, Gabriello di Francesco, 140, 173, 175 n.
- Riccardi, Gabriello di Riccardo, 46, 116, 225
- Riccardi, Giovanni di Gabriello, 46, 103, 111, 116, 125, 225
- Riccardi, Giuseppe di Vincenzo, 47
- Riccardi, Niccolò, 140
- Riccardi, Riccardo di Giovanni, 46, 125, 137 n., 147 n., 173, 227
- Riccardi, Vincenzo di Cosimo, 58
- Ricci (de'), Cassandra (nei Gualtieri poi ne' Panciatichi), 122 n., 228, 233, 258

- Ricci (de'), Isabella di Roberto (ne' Capponi), 149 n., 226, 233
- Ricci (de'), Pierfrancesco (senatore), 255
- Ricci, Plautilla (ne' Palmieri), 173, 204 n., 229, 234
- Richecourt, Diodato Emanuele de' Nay, 12 n., 72, 74, 180 n., 195
- Ridolfi, famiglia, 68 n.
- Ridolfi, Ginevra (negli Alamanni), 169
- Ridolfi, Niccolò, 72
- Rigacci, Giovanni, 268
- Rimbertyni, famiglia, 137 n.
- Rinuccini, Alamanno di Filippo, 120 n., 225
- Rinuccini, Alamanno di Filippo, 125
- Rinuccini, Alessandro di Filippo, 120 n.
- Rinuccini, Alessandro di Francesco, 140, 227
- Rinuccini, Alessandro di Neri, 233
- Rinuccini, Bartolomeo di Filippo, 120 n.
- Rinuccini, Carlo (marchese), 227, 264, 265
- Rinuccini, Domenico di Giuliano (capitano), 225
- Rinuccini, famiglia, 5 n., 76, 97, 104, 108, 151 n., 157, 164, 200, 206, 207
- Rinuccini, Filippo di Filippo, 120 n.
- Rinuccini, Folco, 140
- Rinuccini, Folco, 90, 106
- Rinuccini, Francesco d'Alessandro, 225
- Rinuccini, Francesco di Orazio, 227
- Rinuccini, Lorenzo Carlo Andrea di Filippo, 120 n.
- Rinuccini, Maria (ne' Pasquali), 159 n.
- Rinuccini, Neri di Filippo, 125, 225
- Rinuccini, Pier Francesco (barone), 215 n.
- Rinuccini, Raffaello di Filippo, 120 n.
- Risaliti (de'), Gentile, 159 n.
- Roberto II d'Angiò, 3 n.
- Roffia, Antonio di Niccolò (bali), 232
- Roffia, famiglia, 5 n., 93, 109, 138 n., 142, 145 n., 187 n., 188, 207, 208
- Roffia, Filippo Giuseppe di Antonio (cavaliere), 234
- Roffia, Michele di Niccolò (cavaliere), 229

- Roffia, Michele Francesco di Niccolò (abate), 232
- Roffia, Niccolò (bali), 229 n.
- Roffia, Niccolò d'Antonio (cavaliere), 229
- Roffia, Orazio di Niccolò, 229
- Romoli, Porzia di Romolo (ne' Rossi), 48, 228, 233
- Rondinelli, Vieri, 159 n.
- Rosselli del Turco, Giovannantonio, 215 n.
- Rosselli, famiglia, 5 n., 188, 207, 208
- Rosselli, Stefano, 232
- Rossi (de'), Anton Ferrante, 233
- Rossi, Margherita, 48
- Rucellai, famiglia, 8 n., 68 n.
- Rucellai, Giovanni, 242
- Rucellai, Giulio di Piero di Francesco, 150, 204 n.
- Rucellai, Giulio, 180
- Rucellai, Piero di Francesco, 229
- Ruffo, famiglia, 57

S

- *Sacra Rota, tribunale*, 43 n.
- Salvetti, Bernardo di Paolo, 160, 229
- Salvetti, Paolo, 159 n.
- Salvi, Antonio di Donato, 94
- Salvi, famiglia, 5 n., 138 n., 188, 207
- Salvi, Vincenzo, 230
- Salviati, Alamanno, 125, 225
- Salviati, Antonino di Gianvincenzo, 175
- Salviati, Domenico (marchese), 230
- Salviati, famiglia, 5 n., 8 n., 76, 108, 164, 167, 169, 170 n., 175 e n., 177, 190, 193, 196, 200, 202 n., 204-207
- Salviati, Francesco, 92, 97, 106
- Salviati, Fulvia (nei Bourbon del Monte), 140, 227, 233
- Salviati, Gianvincenzo, 92, 97, 106 e n., 175
- Salviati, Lucrezia (de' Bardi), 125
- Salviati, Maria Maddalena Verzoni nei Salviati(marchesa), 205, 230, 233

- Salviati, Tommaso Filippo (canonico), 230
- Salviati, Tommaso, 215 n.
- Salviati, Vincentio, 140
- Salviati, Virginia, 170 n.
- Samminiati, Ascanio di Baccio, 229
- Samminiati, famiglia, 5 n., 93, 107, 138 n., 153
- Sarchi, famiglia, 5 n., 93, 109, 138 n., 207
- Sarchi, Filippo di Piero di Simone, 229
- Sarchi, Giovanni di Piero di Simone, 229
- Sarchi, Niccolò di Giovanni, 232
- Sarchiani, Giuseppe, 30 e n.
- Savelli, famiglia, 64
- Savoia, famiglia, 64
- Scalandroni, Argentina, 232, 234
- Scalandroni, Bartolomeo di Antonio, 229
- Scalandroni, famiglia, 5 n., 93, 138 n., 142, 187 n., 207, 208
- Scalandroni, Giacinto di Bastiano, 229
- Scalandroni, Giovambattista di Bastiano, 229
- Scalandroni, Niccolò, 232
- Scarlatti, Anton Maria, 99 n.
- Scarlatti, Domenico di Michele, 99n., 229
- Scarlatti, famiglia, 5 n., 92, 99 n., 229, 107, 109, 138 n., 153
- Scarlatti, Michele d'Antonio, 99 n., 229
- Serguidi, famiglia, 61
- Sermartelli, Scipone di Michel'Angelo, 228
- Serrati, Licinio, 10 n.
- Serristori, Antonio di Salvestro, 37
- Serristori, Carlo di Salvestro, 37
- Serristori, famiglia, 37, 41 n.
- Serristori, famiglia, 5 n.
- Serristori, Giovanni di Ristoro, 37
- Serristori, Ristoro di ser Jacopo, 37
- Serristori, Salvestro di Ristoro, 37
- Serristori, Tommaso di Ristoro, 37
- Sforza di Santa Fiora, famiglia, 65
- Sinibaldi, Agnolo, 159 n.
- Soderini, famiglia, 137 n.
- Soderini, famiglia, 68 n.
- Soldani, Ginevra (nei Panciatichi), 225, 257, 258
- Soldani, Jacopo (senatore), 255
- Sorini, Giovan Domenico, 268
- Spannocchi, Silvio, 10 n.
- Spigoli, Domenico, 269
- Spini, famiglia, 130 n.
- Squarcialupi, Antonio, 159 n.
- Stefani, Lorenzo, 268
- Strozzi di Ferrara, 270
- Strozzi di Mantova, 270
- Strozzi di Roma, 270
- Strozzi Gaddi, Maria, 141
- Strozzi, Alessandro di Carlo Tommaso, 230, 269
- Strozzi, Alfonso, 169
- Strozzi, Angiolo di Bernardo, 113 n., 237
- Strozzi, Carlo (cavaliere frate), 140
- Strozzi, Carlo di Tommaso (senatore), 227
- Strozzi, Carlo Tommaso di Alessandro, 269
- Strozzi, Caterina (ne' Salviati), 169
- Strozzi, famiglia e banco, 5 n., 35, 38, 39, 61, 68 n., 76, 89, 92, 104, 106 n., 108 e n., 110, 137 n., 138 n., 142, 145 n., 151 n., 157, 164, 196, 200, 205-207, 270
- Strozzi, Ferdinando, 215 n.
- Strozzi, Filippo di Matteo, 225
- Strozzi, Filippo, 215 n.
- Strozzi, Giovambattista di Carlo Tommaso, 268, 269
- Strozzi, Giovanfrancesco (gesuita), 268
- Strozzi, Jacopo, 141
- Strozzi, Leone (cavaliere frate), 141, 227
- Strozzi, Lorenzo (marchese), 144, 188 n.
- Strozzi, Lorenzo di Filippo, 128, 225
- Strozzi, Luigi del marchese Giovambattista (duca), 147, 202, 230
- Strozzi, Luigi di Carlo Tommaso (arcidiacono), 230, 268
- Strozzi, Luigi Maria (vescovo di Fiesole), 91, 230, 267

- Strozzi, Maddalena Angelica (suora), 268
- Strozzi, Piero di Giovannozzo, 225
- Strozzi, Pietro di Carlo Tommaso (cavaliere), 268, 269
- Strozzi, Roberto, 159 n., 229, 234
- Strozzi, Vincenzo, 141
- Studio di Pisa, 179
- Suarez, famiglia, 5 n., 61, 93, 110, 138 n., 142, 145 n., 153

T

- Taddei, Domenico (notaio), 144 n.
- Taddei, Niccola (notaio), 52
- Taglietti, Giovanni, 229
- Tavanti, Angelo, 180
- Teatini, di San Michele degli Antinori (padri), 254
- Tempi, famiglia, 5 n., 76, 97, 106 e n., 133, 142, 200, 204, 206, 207
- Tempi, Francesco del senator Leonardo, 90, 230
- Tempi, Luigi, 215 n.
- Tofani, signor, 181 n.
- Toledo (di), Pedro, 64
- Tornabuoni, famiglia, 137 n.
- Tornaquinci, Giovanni Antonio, 195
- Torrigiani, Carlo (marchese), 99 n.
- Torrigiani, Carlo di Raffaello (senatore), 99 n.
- Torrigiani, famiglia, 5 n., 61, 97, 106, 118, 138 n., 151 n., 200, 204, 206, 207
- Torrigiani, Giovan Vincenzo di Carlo di Raffaello, 99 n.
- Torrigiani, Luca (arcivescovo di Ravenna), 61
- Torrigiani, Luca (cavaliere), 99 n.
- Torrigiani, Lucrezia (negli Albizi), 169 n.
- Torrigiani, Luigi (monsignor), 99 n.
- Torrigiani, Pietro, 215 n.
- Torrigiani, Raffaello, 92
- Tranfaglia, Nicola, 178 n.
- Trebelliano (trebellianica), senatoconsulto, 20 n., 21 n.
- Trivulzio, Giovanni conte, 32

U

- Ubertini, famiglia, 7 n.
- Ughi, Alamanno di Bernardo, 226
- Ughi, Carlo di Lorenzo, 93, 97, 231
- Ughi, famiglia e compagnia, 5 n., 38, 107, 206, 208
- Ugolini, Maria (negli Alberti), 52 n., 228, 233
- Urbano VIII, 51, 60, 72
- Usimbardi, famiglia, 5 n.
- Usimbardi, Giovanni, 227
- Usimbardi, Vincenzo (priere), 96
- Uzzano (da), famiglia, 4 n., 137 n.

V

- Valenti, don Lorenzo (fattore di Brolio), 13 n.
- Valenziani, Giuseppe, 264
- Velluti, famiglia, 137 n.
- Venerabile Compagnia di Strada, 260
- Ventinove, Michelangelo, 269
- Venturini, Andrea auditore, 31
- Verrazzano (da), Andrea, 174
- Verrazzano (da), famiglia, 5 n., 61 n., 108 e n., 138 n., 142, 145 n., 153, 174, 206
- Verrazzano (da), Filippo, 93, 97
- Verrazzano (da), Lucrezia (negli Albizi), 228, 233
- Verrazzano (da), Ludovico (cavaliere e priore), 228
- Verrazzano (da), Ludovico di Giovambattista, 226
- Verrazzano (da), Mario (cavaliere), 140
- Verrazzano (da), Neri (depositario generale), 195
- Verrazzano (da), Ulisse, 93, 97, 140
- Vettori, famiglia, 68 n.
- Vinci, Jacopo di Giovanni (notaio), 267
- Violante di Baviera, principessa, 91
- Vitelli, Clemente, 96 n., 226
- Vitelli, famiglia, 5 n., 108, 158, 226
- Vitelli, Piero, 94
- Vitolini, Bartolomeo, 230

- Vitolini, Maria Vittoria (nei Niccolini), 230, 233
- Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, 25, 26
- *Voconia, legge*, 20 n.

X

- Ximenes, Averardo di Niccolò, 120 n
- Ximenes, Bastiano, senatore, 99 n., 229
- Ximenes, famiglia 5 n., 13 n., 61 e n., 93, 98, 106 n., 110, 126, 135, 138 n., 145, 153, 164, 171, 187 n., 200, 202, 207, 208
- Ximenes, Ferdinando (marchese), 99 n.
- Ximenes, Ferdinando di Tommaso di Bastiano (marchese), 99 n., 232

- Ximenes, Ferdinando Lorenzo, 120 n.
- Ximenes, marchese, 181 n.
- Ximenes, Niccolò di Roderigo, 120 n., 229
- Ximenes, Raffaello di Bastiano, 99 n., 229
- Ximenes, Roderigo di Niccolò, 120 n.
- Ximenes, Sebastiano (priori), 141
- Ximenes, Tommaso (marchese), 135 n., 232

Z

- Zaballi, Andrea (frate vicario), 258
- Zanchini, Niccolò, 227
- Zati, famiglia, 68 n.
- Zignani, Galeazzo (notaio), 123 n.

INDICE DEI LUOGHI

A

- Anversa, 82
- Aragona, 128
- Arezzo, 94, 116, 118
- Austria, 194

B

- Badia di Fiesole, 148 n.
- Bagno (a Ripoli), podesteria, 209
- Bagnolo, contea, 41
- Barberino Val d'Elsa, podesteria, 155
- Barcellona, 37
- Bellavista, fattoria, 136, 143
- Bibbiena, 155, 209
- Bisenzio (val di), 237
- Bologna, 36, 159 n.
- Borgo degli Albizi, Firenze, 264
- Brolio, fattoria e località, 42 n., 132 e n., 163
- Brozzi, 163 n.

C

- Cacchiano, 163
- Cafaggio, fattoria 45, 133 n., 160 n.
- Calabria, 35
- Campi, podesteria, 116, 163 n., 209 e n., 211
- Camugliano, 60
- Canneto, Prato, 149 n.
- Canto agli Alberti, Firenze, 239
- Carmignano, 237
- Carpineto, 14 n.
- Cascia e Ancisa, podesteria, 149 n.
- Casellina e Torri (Scandicci), 163 n., 181 n., 216 n.
- Casigliano, 51
- Castel Focognano, 116
- Castelpulci, Villa, 199
- Castiglion del Lago, 154 n., 167 n.

- Certaldo, vicariato, 43, 153 n., 155
- Chiane, fattoria delle, 156
- Chianni, 61
- Chiusi, 116
- Civitella, 51
- Colle, località (Montale), 237
- Commenda Concini seconda, 164 n.
- Cortona, 116, 126 n., 236, 239

D

- Decimo, 61
- Diocesi, Fiesole, 153 n.
- Diocesi, Firenze 153 n.

E

- Elsa, fiume, 83
- Empoli, 136, 161

F

- Fattoria di Settignano, podesteria di Fiesole, 149 n.
- Ferrara, 270
- Fiandre, 36, 194
- Figline Valdarno, 37, 41 e n., 163 n.
- Francia, 25, 194
- Friuli, 34

G

- Gaiole, 132 n.
- Galluzzo, podesteria, 116, 163 n., 209 e n., 211, 258
- Gavignano, 14 n.
- Genova, 36, 88
- Germania, 25 n., 129

I

- Inghilterra, 25 n., 36, 82, 128, 194

L

- Laiatico, 60
- Lamporecchio, 61
- Lari, 51 n., 126 n.
- Lastra e Montelupo (fiorentino), podesteria, 198, 209 e n.
- La Verna, 155
- Le Maschere, fattoria, 132 n.
- Legnaia, 163 n.
- Lepanto, 82
- Livorno, 185
- Lombardia, 4 n., 40 n., 57 n.
- Londra, 195
- Lucca, 36
- Luicciana, località, 237

M

- Madrid, 175 n.
- Maenza, 14 n.
- Magià, fattoria, 44 e n., 131
- Marti (Pisa), 158
- Mercatale di Vernio, 238
- Modena, ducato di, 79
- Monastero di San Giuliano, 165 n.
- Montale, piviere, 237
- Monte Carlo, Lucca, 237
- Montemurlo, 79, 209 n.
- Montespertoli (Firenze), podesteria e località, 148 n., 155, 181 n.
- Montevarchi, 60, 115, 161
- Moulins, 25
- Mugello, 45, 230, 218

N

- Napoli, regno di, 13, 57, 250

O

- Olanda, 82, 194
- Orciatice, 60

P

- Paneretta, fattoria, 155
- Panzano in Chianti, 44 e n.
- Paperino di Prato, 205
- Parigi, 195
- Peccioli, podesteria, 237
- Pescia, 237, 239
- Pian di Scò, 163 n.
- Piancastagnaio, 135 n.
- Pianzano, podere (Vernio), 240
- Piazza delle Pallottole, 162
- Piemonte, 13, 34, 38 e n., 57 n., 81, 135 n., 207 n.
- Pieve di Santa Maria dell'Impruneta, 258
- Pisa, 83, 133, 141
- Pistoia, 44 n., 126 n., 203, 216, 218
- Poggibonsi, 158
- Polonia, 25
- Ponsacco, 60
- Pontassieve, podesteria, 127, 211
- Pontedera, 133 n., 209
- Popolo di San Martino a Campi, podesteria di Campi, 271
- Popolo di San Pier Maggiore, Firenze, 264
- Popolo di San Quirico a Capalle, podesteria di Campi, 271
- Poppi, 167 n.
- Poppiano (Montespertoli), 148 n.
- Prato, città e podesteria, 44 n., 59 n., 127, 131, 149 n., 153 n., 163 n., 211, 218

R

- Radda, 132 n.
- Reggello, 163 n.
- Rignano, località (Montale), 237
- Roma, 87

S

- San Casciano, 43, 163 n.
- San Donato in Fronzano, Reggello, 181 n.
- San Francesco a Pescia, fattoria, 132 n.
- San Frediano, quartiere (Firenze), 126 n.

- San Gaggio, 43
- San Giovanni valdarno, vicariato, 153 n.
- San Lorenzo a Vicchio, podesteria del Galluzzo (Firenze), 149 n.
- San Martino a Brozzi, 160
- San Martino a Gangalandi, (villa), 149 n.
- San Martino alla Palma, 160
- San Miniato a Colle (popolo di), Prato, 181 n.
- San Miniato al Tedesco, podesteria, 51 n., 60, 153 n.
- San Silvestro a Renacci, podesteria di S. Giovanni Valdarno, 149 n.
- San Vincenzo, terziere (Cortona), 126 n.
- Santa Maria a Settignano, podesteria di Fiesole, 149 n.
- Santa Maria del Fiore, cattedrale, 162
- Saturnia, 135 n.
- Scarperia, vicariato, 153 n.
- Selve (delle), fattoria (podesteria di Lastra), 156
- Serzana, località, 238
- Sesto e Fiesole, podesteria, 116, 149 n., 209 e n., 211
- Sicilia, 58 n., 128
- Siena, 34, 40, 131
- Sismano, 51
- Spagna, 82, 90
- Stato della Chiesa/ecclesiastico, 13, 57, 79, 250
- Stato della Chiesa/ecclesiastico, 13, 57, 81, 207, 258
- Stato fiorentino, 258

T

- Terra di Bari, 38
- Terranuova, Arezzo, 60
- Tizzana, podesteria, 44 n.
- Tobbianella, comunità, 237
- Tornano, 163
- Tramiano, 327

U

- Umbria 51
- Uzzano, 237
- Uzzo, 237

V

- Veneto, 38 n.
- Venezia, 36, 57, 80, 88, 129, 146, 171
- Vernio, contea, 237
- Via Borgo Stella, Firenze, 165 n.
- Via dei Serragli, Firenze, 165 n., 195
- Via del Cocomero, Firenze, 162
- Via del Fondaccio, Firenze, 239
- Via Larga, Firenze, 145 n., 175 n.
- Via San Gallo, Firenze, 163 n.
- Via Sant'Egidio, Firenze, 149 n.
- Vienna, 195
- Villa (la), località, 237
- Volterra, 158

Le Monnier Università

Sintesi

Giovanni Geraci – Arnaldo Marcone, *Storia romana*
Alberto Nacentini, *L'Europa linguistica. Profilo storico e tipologico*
Gian Biagio Conte, *Letteratura latina*
Leonardo Rombai, *Geografia storica dell'Italia. Ambienti, territori, paesaggi*
Adalberto Vallega, *Geografia umana. Teoria e prassi*
Massimo Coccia – Antonino De Silvestri – Oberdan Forlenza – Luigi Fumagalli – Lina Musumarra – Lucio Selli,
Diritto dello sport
Maria Aiello, *Viaggio nello sport attraverso i secoli*
Gian Biagio Conte, *Profilo storico della letteratura latina. Dalle origini alla tarda età imperiale*
Carlo Capra, *Storia moderna (1492-1848)*
Antonio Martelli, *Alle radici della strategia*

Strumenti

Sofia La Francesca, *Il turismo in Italia*
Maddalena Mazzocut-Mis, *Animalità. Idee estetiche sull'anima degli animali*
Tonino Griffero, *Immagini attive. Breve storia dell'immaginazione transittiva*
Graziella Pulce, *Giorgio Manganelli. Figure e sistema*
Andrea Fontana, *Vivere in apprendimento nelle organizzazioni*
Arrigo Stara, *L'avventura del personaggio*
Isabella Andorlini – Arnaldo Marcone, *Medicina, medico e società nel mondo antico*
Marianne McDonald, *L'arte vivente della tragedia greca*
Pino Fasano, *L'Europa romantica*
Jean-Robert Armogathe, *L'Anticristo nell'età moderna. Esegesi e politica*
Chiara Cappelletto – Elio Franzini, *Estetica dell'espressione*
Silvana Ghiazza, *La metafora tra scienza e letteratura*
Nicola Badaloni, *Laici credenti all'alba del moderno. La linea Herbert-Vico*
Massimo Luigi Bianchi, *Commento alla Critica della facoltà del giudizio di Kant*

Studi

Luca Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)*
Il Seicento e Descartes, a cura di Antonella Del Prete
Pierluigi Pellini, *In una casa di vetro. Generi e temi del naturalismo europeo*
Socrate in Occidente, a cura di Ettore Lojacono
Alessia Bonadeo, *Iride: un arco tra mito e natura*
Società e cultura in età tardoantica, a cura di Arnaldo Marcone
Marzio Vacatello, *Etica e oggettività*
Pierluigi Antonello, *Il ménage a quattro. Scienza, filosofia, tecnica nella letteratura italiana del Novecento*
Niccolò Scaffai, *Il poeta e il suo libro. Retorica e storia del libro di poesia nel Novecento*
Stefano Calonaci, *Dietro lo scudo incantato. I fedecommessi di famiglia e il trionfo della borghesia fiorentina (1400 ca-1750)*

Prospettive

Jean Baudrillard, *Violenza del virtuale e realtà integrale*
Dan Sperber, *Cultura e modularità*